ANNO XI. N. 1

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Gennaio 1923

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
1923

ANNO XI. Gennaio 1923 NUM. 1.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

1. — *R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1784*, concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra, nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'armi in quella Colonia . . . . . *Pag.* 3

2. — *R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1763*, contenente disposizioni per l'esercizio della navigazione sovvenzionata . . . . . » 5

3. — *Legge 28 dicembre 1922, n. 1682*, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato . . . . . » 7

4. — *R. decreto 4 gennaio 1923, n. 1*, che concede l'uso della bandiera nazionale ai RR. Corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . » 10

5. — *R. decreto 4 gennaio 1923, n. 2*, che concede l'uso d'un labaro al R. corpo delle truppa coloniali della Somalia . . » 11

PARTE II.

Personale.

Gabinetto di S. E. il Ministro delle Colonie . . . . . *Pag.* 12
Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato . . . . . » ivi

1. Disposizioni nel personale del Ministero:

Assegnazione di stipendi . . . . . *Pag.* 13
Aumento di stipendio . . . . . » 18
Assegnazione di stipendi . . . . . » ivi
Destinazione in Colonia . . . . . » ivi
Passaggio di funzioni . . . . . » 19
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Trasferimenti in Colonia . . . . . » ivi
Nomina a Governatore . . . . . » 19
Cessazione dalla carica di Governatore . . . . . » 20

2. Disposizioni nel personale delle Colonie:

Eritrea:

Dispensa dal servizio . . . . . *Pag.* 20
Rimpatrio . . . . . » ivi

PARTE III.

Avviso (abbonamento Raccota leggi e decreti).

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE

1.

R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'arme in quella Colonia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1923, n. 15).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 316, col quale fu stabilito doversi considerare cessato, per ogni effetto di legge, a decorrere dal 21 novembre 1920, lo stato di guerra nel territorio della Tripolitania proclamato con R. decreto 14 maggio 1915, n. 777;

Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 502, col quale fu stabilito doversi considerare cessato per ogni effetto di legge, a decorrere dalla data del decreto stesso, lo stato di guerra nel territorio della Cirenaica;

Considerato che, pure essendo cessato nel territorio della Tripolitania lo stato di guerra di cui ai RR. decreti 10 marzo 1921, n. 316 e 502, si svolgono colà dal 1° gennaio 1922 operazioni militari che debbono essere, per certi riflessi, equiparate alle operazioni belliche sebbene abbiano, per la finalità, carattere di operazioni di polizia coloniale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra, per la marina e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono applicabili in Tripolitania, al personale italiano militare e civile, a decorrere dal 1° gennaio 1922, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni privilegiate di guerra, limitatamente però ai casi in cui la invalidità e la morte sia stata determinata da ferite o lesioni riportate in un fatto d'arme.

Art. 2.

L'applicazione della disposizione di cui all'art. 1° cesserà in Tripolitania per decreto del Ministro delle colonie, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti potranno in avvenire essere richiamate in vigore per determinati periodi di tempo per la Tripolitania o per altra colonia che si trovasse in identica condizione, in seguito a determinazione del Ministro delle colonie, di concerto coi Ministri del tesoro, della guerra e della marina, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — THAON DI REVEL — TANGORRA.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

2.

R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1763, contenente disposizioni per l'esercizio della navigazione sovvenzionata.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1923, n. 11).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge n. 1601, in data 3 dicembre 1922, che conferisce i pieni poteri al Governo del Re;

Visti i RR. decreti-legge 21 gennaio 1915, n. 29, convertito in legge 25 marzo 1917, n. 472; 29 luglio 1920, n. 1135; 15 gennaio 1921, n. 31; 30 dicembre 1921, n. 2015;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina, di concerto con quelli della guerra, degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura, delle finanze, della giustizia ed affari del culto, delle colonie e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli accordi e le convenzioni in corso per l'esercizio delle linee di navigazione da parte di Società o armatori nazionali o esteri sono sottoposti a revisioni trimestrali a decorrere dal 1° gennaio 1923 e fino alla emanazione dei provvedimenti per il riordinamento e l'esercizio delle linee nazionali di navigazione.

Saranno mantenute solamente le linee necessarie per le comunicazioni con le isole e le colonie e quelle estere, il cui esercizio, senza essere eccessivamente oneroso, assicuri alla nazione un sicuro vantaggio.

Non potrà in alcun caso apportarsi alle linee attuali alcun mutamento che implichi nuovo onere per l'erario.

Art. 2.

Il sistema attuale dei contratti e gestione potrà essere mantenuto in via eccezionale: ma in questo caso dovranno rivedersi:

a) la misura del compenso di requisizione stabilito per i piroscafi assegnati alle linee;

b) la misura delle percentuali di compartecipazione degli armatori sui noli delle merci e dei passeggeri nonchè la misura di qualsivoglia altro compenso considerato negli accordi e nelle convenzioni stesse;

c) il numero e le caratteristiche dei piroscafi assegnati a ciascuna linea.

Art. 3.

Le revisioni di cui agli articoli precedenti sono determinate con decreto del commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Ministro del tesoro, ed hanno effetto dal primo giorno del trimestre in cui ha luogo la revisione per quanto concerne i compensi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, e dal primo giorno del trimestre successivo per quanto concerne l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso.

Art. 4.

Indipendentemente dalle revisioni di cui all'art. 2 a decorrere dal 1° dicembre 1922, l'art. 7 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1921, n. 2015, è sostituito dal seguente:

« I compensi stabiliti dalle tabelle allegate al R. decreto-legge 13 gennaio 1921, n. 31, sono diminuiti del 20 per cento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DIAZ — TANGORRA — DI STEFANO — COLONNA DI CESARÒ — FEDERZONI — DE CAPITANI — OVIGLIO.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

3.

Legge 28 dicembre 1922, n. 1682, sulla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1923, n. 13).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli impiegati e salariati di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, muniti di stipendio o di mercede annua lorda non superiore alle lire 10,000, potranno ottenere prestiti in misura doppia di quella massima stabilita dal primo capoverso dell'articolo stesso.

In tal caso, oltre alla estinzione delle preesistenti cessioni, è obbligatoria la contemporanea estinzione dell'eventuale residuo debito per prestito straordinario di guerra, di cui al decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, da effettuarsi, come per le cessioni, mdiante prelevamento del corrispondente importo dalla nuova somma data a mutuo.

Art. 2.

Ciascuno dei prestiti contemplati nell'articolo precedente sarà estinto nel periodo di dieci anni, in centoventi rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio o della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma corrispondente al 4 per cento dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi della operazione;

b) una somma corrispondente al 0.30 per cento dell'ammontare complessivo del prestito per spese di amministrazione;

c) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento scalare.

Art. 3.

Non possono ottenere il doppio prestito di cui all'articolo 1° coloro i quali, pure essendo provvisti di stipendio o mercede lorda non superiore alle L. 10,000, abbiano compiuto o compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, il 60° anno di età se impiegati, il 55° se operai, ed il 50° se operaie.

Quando poi al funzionario o all'operaio manchino, a norma delle speciali leggi e regolamenti che li riguardano, meno di dieci anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, l'importo complessivo di ogni prestito e quello di ciascuna ritenuta mensile non può superare i quattro quinti del massimo consentito a norma degli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Salvo il caso in cui siano intervenuti aumenti di stipendio o di mercede di carattere organico e generale, gli impiegati e gli operai che abbiano ottenuto il prestito nella misura doppia di cui all'art. 1 non potranno ottenere altro prestito se non siano trascorsi almeno quattro anni dalla concessione del prestito precedente.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 5.

La ritenuta mensile di centesimi 25, di cui all'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata a centesimi 50.

Art. 6.

Su ciascun prestito ordinario concesso a norma del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, oltre alle ritenute indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3 del decreto stesso, sarà trattenuta in anticipazione una somma corrispondente al 0.15 per cento dell'ammontare complessivo del prestito in conto spese di amministrazione.

Art. 7.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dalla presente legge, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della

medesima, saranno applicabili ai prestiti con essa autorizzati le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 1362, del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, n. 864, nonchè del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1665, e del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934.

Tuttavia i prestiti in misura doppia, contemplati dall'art. 1°, potranno soltanto per la prima volta dopo l'attuazione della presente legge, essere concessi anche prima del termine minimo di due anni di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 863.

Art. 8.

La concessione del doppio prestito di cui alla presente legge è estesa al personale delle ferrovie dello Stato limitatamente ai prestiti che il personale stesso è autorizzato a contrarre, contro cessione dello stipendio o della paga, con gli Istituti di credito di cui all'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

Per tali doppi prestiti la ritenuta di cui all'art. 9 della succitata legge 30 giugno 1908, n. 335, e dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 444, è portata al 4 per cento.

Sono estese ai mutui che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concede al proprio personale, a termini dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, le disposizioni dell'art. 6 (ultimo comma) e dell'art. 10 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, nonchè le disposizioni della presente legge relative alla ritenuta del 0.15 per cento sull'importo di ogni mutuo per contributo alle spese di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

4.

R. decreto 4 gennaio 1923, n. 1, che concede l'uso della bandiera nazionale ai RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1923, n. 4).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 25 marzo 1860;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso ai Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea, della Tripolitania e della Cirenaica l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata pei reggimenti di fanteria.

Le bandiere saranno custodite presso ciascun comando di Regio corpo di truppe coloniali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ — FEDERZONI.

Visto, *il guardasilli:* OVIGLIO.

5.

R. decreto 4 gennaio 1923, n. 2, che concede l'uso di un labaro al R. corpo delle truppe coloniali della Somalia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1923, n. 4).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 ottobre 1920, n. 1488;

Allo scopo di conferire al R. corpo di truppe coloniali della Somalia un alto segno di riconoscimento da parte della Madre Patria;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso al R. corpo di truppe coloniali della Somalia l'uso di un labaro di modello analogo a quello istituito con R. decreto 17 ottobre 1920, n. 1488, per alcuni corpi e reparti del R. esercito.

Il labaro sarà custodito presso il Comando del Regio corpo di truppe coloniali.

Con decreto del Ministro della guerra, di concerto con quello delle colonie, saranno stabilite le caratteristiche del labaro stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ — FEDERZONI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

Parte II

PERSONALE.

Gabinetto di S. E. il Ministro delle Colonie.

Decreto Reale 16 novembre 1922.

Con effetto dal 1° novembre 1922 sono assegnati al gabinetto di S. E. il Ministro:

Gasparini avv. Gino, giudice, segretario particolare;

Zoli Corrado, segretario di gabinetto;

Cortese Enrico, primo ufficiale postale-telegrafico, addetto al gabinetto;

Pangrazio Giovan Battista, id. id.

Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato.

Decreto Reale 16 novembre 1922.

Con effetto dal 1° novembre 1922 il cav. uff. Oreste Niccolini, archivista nel Ministero delle finanze, è assegnato al gabinetto del Sottosegretario di Stato per le colonie, in qualità di segretario particolare.

1.

Disposizioni del personale del Ministero.

ASSEGNAZIONE DI STIPENDI.

Decreto Ministeriale 7 novembre 1922.

A decorrere dal 1° aprile 1922 ai sottoindicati funzionari del Ministero delle colonie è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso lo assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	Competenze dal 1° aprile 1922		
			Stipendio	Assegno personale	Totale
Niccoli dott. Ugo	Direttore generale	16,400	18,500	—	18,500
De Camillis avv. Camillo.	Id.	16,400	18,500	—	18,500
Rossetti Carlo.	Vice Direttore generale	15,160	17,000	—	17,000
Salvadori dott. Alessandro	Id.	15,160	17,000	—	17,000
Pintor dott. Luigi	Id.	15,160	17,000	—	17,000
Salvadei Giovanni. . . .	Id.	15,160	17,000	—	17,000
Giandolini rag. Romolo .	Direttore capo Ragioneria	15,160	16,000	—	16,000

Decreti Ministeriali 6 novembre 1922.

A decorrere dal 1° aprile 1922 agli infrascritti impiegati del Ministero delle colonie è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso lo assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	Competenze dal 1° aprile 1922		
			Stipendio	Assegno personale	Totale
Scarlatti Ubaldo	Aiutante coloniale	9,920	10,100	—	10,100
Colucci Luigi	Id.	9,920	9,400	520	9,920
Venbacher Virgilio. . . .	Id.	9,920	10,100	—	10,100
Caccia Augusto.	Archivista	7,880	8,600	—	8,600
Paolozzi Ernesto.	Id.	9,080	10,100	—	10,100
Sacco Fortunato	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Olivieri Aurelio	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Bellarosa Giuseppe . . .	Id.	9,080	10,100	—	10,100
Giandolini Luigi Italo . .	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Ascari Raffaele	Id.	8,480	9,400	—	9,400
Fatuzzo Francesco. . . .	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Fanzeco Antonio.	Id.	9,080	10,100	—	10,100
Sabbatini Vincenzo. . . .	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Veggi Giovanni	Id.	9,080	10,100	—	10,100
Marcello Romolo	Id.	9,080	10,100	—	10,100
Vallesi Gino.	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Zucchi Ildebrando	Id.	8,480	10,100	—	10,100
Cardoni Alfredo	Id.	8,480	10,100	—	10,100
Angeli Ulderico	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Ceretto Gaetano	Id.	6,680	7,000	—	7,000
Custo Eugenio	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Sacco Francesco	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Pangrazio Giov. Batt. .	Id.	7,880	8,600	—	8,600
Cangemi Giacomo	Id.	6,680	7,000	—	7,000

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso lo assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	Competenze dal 1° aprile 1922		
			Stipendio	Assegno personale	Totale
GREGANTI Giuseppe . . .	Archivista	7,480	7,800	—	7,800
DE VITO Enrico	Id.	6,680	7,000	—	7,000
PALTRINIERI Remo	Applicato	5,815	6,600	—	6,600
MASI Silvio.	Id.	5,815	5,800	15	5,815
SPADACCINI Francesco. . .	Id.	5,815	6,600	—	6,600
TORRE Silvio	Id.	5,340	6,200	—	6,200
SPADARO Giuseppe	Id.	5,340	6,200	—	6,200
APOSTOLIDIS Gustavo . . .	Id.	5,240	5,800	—	5,800
CARDINALI Guido	Id.	5,240	5,800	—	5,800
SANSON Augusto	Id.	5,240	5,800	—	5,800
RAVIELI Fernando	Id.	5,240	5,800	—	5,800
MAURO Piero	Id.	5,040	5,800	—	5,800
POLITI Renato	Id.	5,040	5,800	—	5,800
GIANNANTONIO Andrea . .	Id.	5,640	6,600	—	6,600
GASPARINI Ugo.	Id.	4,590	5,300	—	5,300

Decreto Ministeriale 16 novembre 1922.

A decorrere dal 1° aprile 1922 agli infrascritti impiegati del Ministero delle colonie è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso lo assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	Competenze dal 1° aprile 1922		
			Stipendio	Assegno personale	Totale
DARDANO Achille	Capo cartografo	10,120	11,200	—	11,200
ZANUTTO Silvio.	Bibliotecario	11,920	12,100	—	12,100
PALMA Giunio	Direttore Ufficio cifra e telegrafo	11,420	13.000	—	13,000

A decorrere dal 1° aprile 1922 al sottoindicato personale femminile del Ministero delle colonie è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuna indicato:

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso lo assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	Competenze al 1° aprile 1922		
			Stipendio	Assegno personale	Totale
Castelletti Ida Elmira .	Direttrice	7,800	8,600	—	8,600
Siracusa Maria	Id.	6,680	7,000	—	7,000
Fontanesi Maria.	Dattilografa	5,040	5,800	—	5,800
Giuntini-Gadini Gilda . .	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Ricci Eugenia	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Pacifici Ines.	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Campagna Maria Seconda.	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Guasti Velia	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Bertucci Amelia.	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Agnelli dei Malherbi Iginia.	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Pumelli Vincenzina . . .	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Vertunni Pia	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Sobrino Vincenza	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Fortuzzi Maria	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Nunez Lina	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Bocci Iva	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Villetti Maria.	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Frezzolini Maria.	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Coppola Linda	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Pasquini Paolina.	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Necci Ersilia.	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Marsili Ida	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Bach Elena.	Id.	5,040	5,800	—	5,800
Casellato Ermenegilda. .	Id.	5,040	5,800	—	5,800

A decorrere dal 1° aprile 1922 agli infrascritti impiegati del Ministero delle colonie è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

Cognome e nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso lo assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	Competenze dal 1° aprile 1922		
			Stipendio	Assegno personale	Totale
Fantucci Francesco . . .	Capo usciere	5,540	6,000	—	6,000
Silvestroni Remo	Id.	5,540	6,000	—	6,000
Vannini Ilario	Id.	5,540	6,000	—	6,000
Biferali Michele.	Id.	5,540	6,000	—	6,000
Poggi Francesco	Id.	5,540	6,000	—	6,000
Santucci Giuseppe. . . .	Id.	5,240	5,600	—	5,600
De Marchi Attilio	Usciere	4,720	4,600	120	4,720
Tomassoni Achille	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Marchetti Giovanni . . .	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Costantini Amabile . . .	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Poleselli Fausto	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Bucci Giuseppe.	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Valentini Antonio. . . .	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Guiducci Erminio	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Mencarini Federico . . .	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Scuderini Antonio. . . .	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Giordano Vittorino. . . .	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Mondin Primo	Id.	4,720	4,600	120	4,720
Ciavola Paolo	Id.	4,460	4,600	—	4,600
Di Virgilio Michele . . .	Id.	4,460	4,600	—	4,600
Fabozzi Giovanni.	Id.	4,460	4,600	—	4,600
Vitali Antonio.	Id.	4,460	4,600	—	4,600
Dolfini Emidio	Id.	4,460	4,600	—	4,600
Ceci Giovanni	Id.	4,460	4,600	—	4,600
Procacci Giovanni. . . .	Id.	4,460	4,600	—	4,600
Mancini Aurelio	Id.	4,240	4,600	—	4,600
Antonelli Cesare.	Id.	4,240	4,600	—	4,600
Terzigni Gennaro	Id.	4,240	4,600	—	4,600
Polidori Carmine	Id.	4,240	4,600	—	4,600
Nardi Amedeo.	Id.	4,200	4,600	—	4,600
Di Venanzio Pietro . . .	Id.	4,040	4,300	—	4,300

AUMENTO DI STIPENDIO.

Decreto Ministeriale 21 dicembre 1922.

A parziale rettifica del D. M. 6 novembre 1922 all'aiutante coloniale sig. VENBACHER Virgilio viene assegnato, con decorrenza dal 1° aprile 1922, lo stipendio annuo di lire diecimilaottocento (lire 10,800) e dal 1° dicembre dello stesso anno lo stipendio di annue lire undicimilacinquecento (lire 11,500).

ASSEGNAZIONE DI STIPENDI.

Decreto Ministeriale 26 dicembre 1922.

Ai sottonominati impiegati della carriera d'ordine è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato a decorrere dalla data stabilita nella colonna 4 del seguente prospetto:

Cognome e nome 1	Grado 2	Stipendio 3	Decorrenza 4	*Annotazioni* 5
SCARLATTI Ubaldo	Aiut. coloniale	10,800	1-12-1922	
PAOLOZZI Ernesto.	Archivista	10,800	Id.	
BELLAROSA Giuseppe . . .	Id.	10,800	Id.	
FANZECO Antonio.	Id.	10,800	Id.	
VEGGI Giovanni.	Id.	10,800	Id.	
MARCELLO Romolo	Id.	10,800	Id.	
CUSTO Eugenio	Id.	9,400	Id.	
SACCO Francesco	Id.	9,400	Id.	
PANGRAZIO. Giov. Battista.	Id.	9,400	Id.	
DE VITO Enrico	Id.	7,800	Id.	
GIANNANTONIO Andrea . .	Applicato	7,000	1- 8-1922	Cirenaica
GASPARINI Ugo.	Id.	5,800	1- 6-1922	Id.

DESTINAZIONE IN COLONIA.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1922.

Il capo ragioniere comm. Raffaele SCALZO è, col suo consenso, destinato con decorrenza 1° novembre 1922 a prestare servizio in Cirenaica.

PASSAGGIO DI FUNZIONI.

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1922.

A decorrere dall'11 dicembre 1922 il ragioniere-capo cav. uff. dottor Giovanni TENTI cessa dalle funzioni di dirigente l'ufficio di ragioneria del Governo della Cirenaica, e con la stessa decorrenza tali funzioni sono affidate al comm. rag. Raffaele SCALZO, ragioniere-capo.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 13 ottobre 1922.

La dattilografa di questo Ministero Gilda GIUNTINI GADINI è collocata in aspettativa per infermità, a decorrere dal giorno 5 ottobre 1922.

TRASFERIMENTI IN COLONIA.

Decreto Ministeriale 25 novembre 1922.

Il consigliere aggiunto cav. dott. Arcangelo CANGINI è, a sua domanda, trasferito dalla Cirenaica in Tripolitania a decorrere dal 25 ottobre 1922.

Decreto Ministeriale 11 dicembre 1922.

Il primo consigliere aggiunto conte cav. dott. Giangiacomo GALLARATI SCOTTI è rimpatriato dalla Colonia Eritrea con decorrenza 1° gennaio 1923.

Da tale data il predetto funzionario, a sua domanda e col consenso del Governatore, è trasferito in Cirenaica.

NOMINA A GOVERNATORE.

Decreto Reale 2 ottobre 1922.

Il direttore generale nel Ministero delle colonie, BACCARI grande ufficiale dott. Eduardo, a decorrere dal 1° ottobre 1922 cessa dalla carica attuale ed è nominato, dalla data stessa, Governatore della Cirenaica.

CESSAZIONE DI CARICA.

Decreto Reale 3 dicembre 1922.

A decorrere dal 1° dicembre 1922 il gr. uff. dott. Eduardo Baccari cessa dalla carica di Governatore della Cirenaica.

2.

Disposizione del personale delle Colonie.

Eritrea.

DISPENSE DAL SERVIZIO.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1922.

Il signor Manna Roncadelli Giuseppe, aiutante coloniale del ruolo dell'Eritrea, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1922, perchè non corrisponde per condizioni di salute alle esigenze del servizio in Colonia.

Decreto Reale 30 luglio 1922.

La signora Naretti Teresa, ufficiale coloniale di 2ª categoria del ruolo dell'Eritrea, ordinamento 22 settembre 1905, n. 507, è dispensata dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1922, non corrispondendo più alle esigenze del servizio in Colonia.

Gli impiegati del ruolo dell'Eritrea, signori:

Marazzani Visconti comm. Filippo, direttore coloniale;
Negro cav. uff. Alberto, ufficiale coloniale di 1ª categoria;
Bruna cav. Rinaldo, ufficiale coloniale di 1ª categoria;
Piacentini cav. Antonio, ufficiale coloniale;
Cerbino cav. Armando, ufficiale coloniale;
Cimino cav. Alfonso, ufficiale coloniale di 2ª categoria;

sono dispensati dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1922, perchè non corrispondono, per condizioni di salute alle esigenze del servizio in Colonia.

RIMPATRIO.

Decreto Ministeriale 9 dicembre 1922.

Il consigliere coloniale del ruolo dell'Eritrea cav. uff. avv. Ercole Vellani è destinato a prestar servizio presso il Ministero delle colonie a decorrere dal 1° dicembre 1922.

Parte III

AVVISO.

NÒRME per l'abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1923 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale in volume delle leggi e dei decreti, per l'anno 1923, sono stabiliti in lire novanta, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire novantasei, comprese pure le spese di posta, per i privati: avvertendo che gli abbonati privi di franchigia postale riceveranno la Raccolta tutta insieme a pubblicazione completa, salvo che intendano pagare le spese postali delle spedizioni dei singoli volumi eseguite come per gli altri abbonati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell'« Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno - Via Giulia n. 52 in Roma »*, indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'Ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di cent. cinque o dieci, prescritta dall'art. 48, lettera *a*), della tariffa, allegato A, del T. U., approvato con decreto-legge Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato dell'importo della relativa tassa di bollo ai termini dei suddetti decreti.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1923, è stabilito in lire cento. Per ogni singolo volume ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire diciotto e per ciascuna puntata, di cent. cinquanta.

Prezzi di vendita:

Raccolta, volumi e puntate, stampati dal 1861 *al* 1920

— Ciascuna Raccolta completa	L.	36.—
— Ciascun Volume separato	»	2.—
— Ciascuna puntata	»	0.50

Raccolta, volumi e puntate, delle annate 1921 *e* 1922

— Ciascuna Raccolta completa	L.	100.—
— Ciascun volume separato	»	18.—
— Ciascuna puntata	»	0.50

Atti in fogli sciolti degli anni dal 1861 al 1923

— Atti da una a quattro pagine	L.	0.25
— » da cinque a otto pagine	»	0.35
— » da nove a dodici id.	»	0.45
— » da tredici a sedici id.	»	0.50

Il prezzo degli atti di oltre sedici pagine (cioè di oltre un sedicesimo), sarà di tante volte 50 centesimi quanti saranno i sedicesimi di cui essi si comporranno, computando la frazione di sedicesimo (cioè di un foglio) in ragione del numero delle pagine di cui esso è composto.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Recente pubblicazione.

Pollera Alberto. — *La donna in Etiopia.* Roma, Grafica, 1922, 8°, p. 87, con 10 tav. . . . . L. 4 —

Mon. e Rapp. coloniali, Nuova Serie, n. 1.

Per l'acquisto rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

L'elenco dei libri, delle carte geografiche e dei valori coloniali per collezione, posti in vendita, è inviato gratuitamente a chiunque lo richieda al **Ministero delle Colonie** *(Biblioteca) o alla Libreria sopra menzionata.*

Il presente fascicolo è stato distribuito il

ANNO XI. N. 2

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

Febbraio 1923

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA
VIA GINO CAPPONI, 43-45
—
1923

ANNO XI. Febbraio 1923 NUM. 2.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

6. — *R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427,* concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sotto ufficiali del R. esercito, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza . . . . . *Pag.* 27

7. — *R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769,* concernente l'applicazione in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra . . . . . » 44

8. — *R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1770,* concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia . . . . . » 47

9. — *Decreto ministeriale dell'8 dicembre 1922,* che contiene le norme per l'economia delle costruzioni di case popolari ed economiche e disciplina l'assegnazione degli alloggi delle cooperative . . . . . » 50

10. — *R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1772,* che sopprime un posto di Direttore generale nel ruolo organico del Ministero delle Colonie . . . . . » 55

11. *Decreto del Ministro delle finanze « interim » per il tesoro, in data 30 dicembre 1922,* che designa i funzionari che po-

tranno sostituire, in caso di impedimento od assenza, il gr. uff. Romolo Massimiliano Giandolini, direttore capo della Ragioneria del Ministero delle colonie . . . . . *Pag.* 56

12. *R. decreto 31 dicembre 1922*, relativo alle indennità di viaggio e di soggiorno da corrispondere al personale dell'Amministrazione dello Stato e ad estranei inviati in missione in Eritrea e nella Somalia italiana . . . . . » 57

13. — *R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809*, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici . . . . . » 58

14. *R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817*, che sopprime il Consiglio coloniale ed il Comitato superiore amministrativo ed istituisce in loro vece presso il Ministero delle colonie, a decorrere dal 1° gennaio 1923, un Consiglio Superiore coloniale . . . . . » 68

15. — *R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826*, concernente la costituzione di un ruolo unico fra gli impiegati del ruolo della Amministrazione coloniale e quelli del ruolo dell'Eritrea e della Somalia italiana . . . . . » 71

16. — *R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 136*, che autorizza una nuova assegnazione straordinaria di 5 milioni per la esecuzione di opere pubbliche nella Colonia Eritrea . . . . . » 76

17. — *R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 137*, che autorizza la spesa straordinaria di 6 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche nella Somalia italiana . . . . . » 78

18. — *Relazione e R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94*, che istituisce presso il Ministero delle finanze, un provveditorato generale dello Stato . . . . . » 80

19. — *R. decreto 18 gennaio 1923, n. 98*, che modifica il 3° comma dell'articolo 196 del vigente regolamento per l'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato . . . . . » 85

20. — *R. decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 107*, che autorizza il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, ad assegnare appartamenti ai mutilati di guerra, soci dello stesso Istituto, in data anteriore al 30 giugno 1922, sprovvisti di alloggio . . . . . » 87

21. — *R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150*, col quale sono approvate le norme e le tariffe relative alla Tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica . . . . . » 89

22. — *R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87*, contenente le norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 214

23. — *R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126*, concernente il passaggio degli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze . . . . . *Pag.* 219

24. — *R. decreto 28 gennaio 1923, n. 127*, che reca disposizioni concernenti il personale delle Amministrazioni statali e degli insegnanti elementari . . . . . » 222

25. — *R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153*, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915 . . . . . » 224

26. — *R. decreto 28 gennaio 1923, n. 210*, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Somalia italiana per l'esercizio 1922-923 . . . . . » 229

27. — *Decreto del Ministero delle colonie 3 febbraio 1923, n. 2230*, relativo alla temporanea importazione ed alla riesportazione della latta destinata alla confezione dei barattoli per la preparazione del tonno sott'olio in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . » 232

PARTE II.

Personale.

1. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DEL MINISTERO:

Richiamo in servizio . . . . . *Pag.* 233
Collocamento in disponibilità . . . . . » ivi
Rimpatrio . . . . . » ivi
Destinazione in Colonia . . . . . » ivi
Assegnazione di stipendi . . . . . » 234
Richiamo in servizio . . . . . » 238
Revoca di sospensione . . . . . » ivi
Provvedimenti disciplinari . . . . . » ivi

2. DISPOSIZIONI NEL PERSONALE DELLE COLONIE:

Eritrea:

Ricollocamento in ruolo . . . . . *Pag.* 238
Dispensa dal servizio . . . . . » 239

Somalia:

Ricollocamento in ruolo . . . . . » ivi

3. RUOLO DEGLI INTERPRETI COLONIALI:

Cessazione dal servizio . . . . . *Pag.* 239
Assegnazione di stipendi . . . . . » 240

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE

6.

Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito, della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza.

(*Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1922, n. 271).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi del Regio Esercito, testo unico, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio Esercito, approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882 e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di primo capitano, convertito in legge 6 aprile 1922, n. 479;

Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, relativo agli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali, modificato dai successivi RR. decreti 2 gennaio 1920, n. 148, 3 febbraio 1921, n. 55 e 26 marzo 1922, n. 403;

Visto il R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito, modificato dai RR. decreti 7 marzo 1920, n. 351 e 10 febbraio 1921, n. 125;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Vista la legge 4 aprile 1922, n. 418, che concede una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito;

Vista la legge 2 agosto 1922, n. 1169, che dà facoltà al Governo del Re di stabilire il trattamento economico anche per gli ufficiali e sottufficiali del R. Esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri del tesoro, dell'interno, delle finanze e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE 1ª

Stipendi e paghe.

CAPO I.

Stipendi degli ufficiali.

Art. 1.

Gli stipendi per gli ufficiali del R. Esercito (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) sono stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata di ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 2.

L'ufficiale, che non conti gli anni di servizio richiesti dalla tabella per aver diritto allo stipendio base fissato, per ogni grado, dalla tabella stessa, percepirà uno stipendio pari a quello base, diminuito di tante quote di L. 200, o di L. 300 per i tenenti generali, per quanti sono gli anni in meno di servizio.

Lo stipendio così computato è aumentato di L. 200 o di L. 300

al compimento di ciascun anno di servizio, fino al raggiungimento dello stipendio base.

Art. 3.

L'anzianità di servizio da ufficiale decorre dalla data del decreto di nomina ad ufficiale o dalla data indicata nel decreto, col beneficio di cui all'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, diminuendo un anno invece di due.

Per gli ufficiali effettivi il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato, agli effetti della determinazione dello stipendio, per la metà, e, in ogni caso, per non oltre quattro anni; fatta eccezione per il servizio prestato come ufficiale di complemento o di milizia territoriale che è computato per intero.

Per gli ufficiali medici e veterinari effettivi — che compirono da soldati anzichè da ufficiali i rispettivi corsi di applicazione — il tempo compreso tra la data di ammissione a detti corsi e quella della nomina ad ufficiale è computato come servizio da ufficiale.

Art. 4.

Dall'anzianità di servizio da ufficiale si deduce il tempo che, giusta l'art. 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del Regio Esercito, non è utile per l'anzianità di grado.

Art. 5.

Agli ufficiali, in congedo provvisorio alla data d'entrata in vigore del presente decreto, spettano i 3/5 dello stipendio corrispondente al loro grado e all'anzianità di servizio da ufficiale.

Il tempo passato in congedo provvisorio non è computabile agli effetti della determinazione dello stipendio, salvo quanto è disposto pei casi di richiamo in servizio dall'ultimo comma del successivo art. 11.

Art. 6.

Lo stipendio degli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, non pensionati come ufficiali, chiamati in servizio, è stabilito sulla base del grado e dell'anzianità di servizio

da ufficiale computata quest'ultima soltanto dalla durata complessiva del servizio effettivamente prestato alle armi da ufficiale, col beneficio di cui all'art. 3 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, diminuendo un anno invece di due.

Lo stipendio degli ufficiali della posizione ausiliaria, e della riserva pensionati quali ufficiali, chiamati in servizio è fissato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente, computando, della posizione ausiliaria e della riserva, solo il tempo passato in servizio.

Art. 7.

Agli ufficiali (compresi quelli delle categorie in congedo) i quali durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio in reparti combattenti, il tempo trascorso nei reparti stessi nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, è computato in aumento, agli effetti della determinazione dello stipendio.

E' considerato servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'esercito operante. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze, fatta eccezione per quella di Venezia durante il periodo dal 1° novembre 1917 al 4 novembre 1918.

Qualora nel computo complessivo di tale tempo, risulti una frazione di anno, questa sarà considerata soltanto quando sia superiore a sei mesi, ed in tal caso, sarà valutata per un anno intero.

Il tempo di cui sopra non è computabile per coloro che non abbiano serbato buona condotta e che abbiano riportato condanne per reati commessi durante lo stesso periodo (dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti) anche se amnistiati.

Il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti si considera come passato presso i reparti suddetti.

Il tempo trascorso in prigionia, non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso i reparti combattenti fino alla data del rimpatrio; e, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui vari fronti.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. de-

creto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato in reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità (che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi) alle date di armistizio su indicate.

Art. 8.

Agli ufficiali (compresi quelli delle categorie in congedo) che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7, spetta agli effetti della determinazione dello stipendio, qualunque sia la durata del servizio prestato presso i reparti combattenti, e indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo predetto:

a) l'abbreviazione di due anni, se abbiano conseguito ricompense al valore, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, od alle prime due, giusta l'articolo 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se abbiano ottenuto la croce di guerra o abbiano riportate ferite, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria giusta l'articolo 100 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Art. 9.

I benefici di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono valutati unicamente nella determinazione degli stipendi inerenti al grado, che gli ufficiali interessati rivestono all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora gli ufficiali stessi raggiungano il massimo dello stipendio stabilito pel proprio grado dalla tabella *A* annessa al presente decreto per effetto degli anni di servizio da ufficiale oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi o la loro rimanente parte verrà computata in occasione delle successive promozioni.

Art. 10.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, i quali siano chiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati agli articoli 7 e 8 avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi, escluso il richiamo di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Agli ufficiali richiamati dal congedo che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria è dovuto l'intero stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Dette pensioni però continuano in luogo dello stipendio militare, se più favorevoli.

Per gli impiegati civili dello Stato richiamati in servizio come ufficiali, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 (penultimo comma) della legge 22 novembre 1908, n. 693 (testo unico) sullo stato degli impiegati civili.

Agli ufficiali in congedo provvisorio, richiamati in servizio, è dovuto l'intero stipendio loro spettante, invece di quello ridotto. In tal caso l'ufficiale beneficierà degli aumenti che venissero a maturarsi, limitatamente però al tempo passato in servizio effettivo alle armi.

Art. 12.

L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali è fatta con decreto ministeriale.

Nella prima applicazione del presente decreto e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1923, la detta attribuzione sarà provvisoriamente effettuata dai rispettivi Consigli d'amministrazione.

Qualora alla pubblicazione dei decreti che fissano gli stipendi degli ufficiali, secondo il comma primo, risultassero delle differenze tra il dovuto e il percepito, secondo il comma secondo, i corpi interessati provvederanno senz'altro al pagamento od al ricupero di tali differenze.

Art. 13.

Ai primi capitani è dovuta una indennità fissa annua di L. 400 computabile per la pensione, in luogo di quella stabilita dal R. decreto 28 marzo 1915, n. 339, convertito in legge 6 aprile 1922, n. 479.

Art. 14.

Agli ufficiali delle categorie in congedo (esclusi quelli della posizione ausiliaria) quando sono chiamati in servizio per un periodo di tempo prestabilito o presunto non superiore a novanta giorni, è dovuto lo stipendio appresso indicato per ciascun grado:

Sottotenente L. 6000;
Tenente L. 7000;
Capitano L. 9000;
Maggiore L. 11.000;
Tenente colonnello L. 13.000;
Colonnello L. 14.000;
Brigadiere generale L. 16.000;
Maggior generale L. 18.000;
Tenente generale L. 20.000.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto, se superiore a quello sopra stabilito per il loro grado.

Art. 15.

Se il richiamo prestabilito o presunto non superiore a novanta giorni, viene, nel fatto, a superare questo tempo, l'ufficiale ha diritto allo stipendio a lui spettante secondo l'annessa tabella, a decorrere dal novantunesimo giorno senza alcun conguaglio pei primi novanta giorni.

Art. 16.

Qualora nell'applicazione della tabella *A* degli stipendi per gli ufficiali, annessa al presente decreto, venga assegnato uno stipendio inferiore alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per stipendio ed assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sarà conservata la differenza fino a quando l'ufficiale avrà diritto ad uno stipendio superiore.

Art. 17.

Gli ufficiali, ai quali, nella promozione al grado superiore fosse dovuto uno stipendio inferiore a quello precedentemente loro attribuito in base ai benefici di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, conservano il maggiore stipendio fino a quando avranno diritto ad uno stipendio superiore.

Art. 18.

L'attuazione dell'annessa tabella *A* non ha effetto sulle indennità o competenze di qualsiasi natura, ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovuti fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Nulla è innovato per quanto riguarda tutti gli altri assegni fissi ed indennità stabilite, alla entrata in vigore del presente decreto, per gli ufficiali del R. esercito.

Capo II.

Stipendi e paghe dei sottufficiali.

Art. 19.

Le paghe e gli stipendi dei sottufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei carabinieri Reali, sono stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Le paghe dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali sono stabilite dalla tabella *C* pure annessa al presente decreto.

Le suddette tabelle *B* e *C* saranno firmate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Art. 20.

Ai sottufficiali dei carabinieri Reali è inoltre concessa una indennità giornaliera per servizio speciale, nella seguente misura per vari gradi:

vice brigadiere, L. 2;
brigadiere, L. 2,25;
marescialli d'alloggio, L. 2,50;

maresciali d'alloggio capi, L. 2,75;
marescialli d'alloggio maggiori, L. 3.
Tale indennità è computabile agli effetti della pensione.

Art. 21.

La paga giornaliera e lo stipendio annuo, di cui all'articolo 19 precedente, sono attribuiti dai rispettivi consigli d'amministrazione, mediante apposito atto deliberativo.

Art. 22.

Il tempo passato in servizio come ufficiale di complemento o di milizia territoriale è utile per il computo degli anni di servizio nei riguardi della paga o dello stipendio.

Art. 23.

Nel computo degli anni di servizio agli effetti degli aumenti della paga e dello stipendio si deve dedurre:

1° Il tempo di detenzione per condanna penale, o in attesa di giudizio, seguito da condanna penale, se questo tempo supera un mese;

2° Il tempo di sospensione dal grado nel caso previsto dalla lettera *a*) del § 65 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, quando il procedimento penale sia seguito da condanna, o nel caso previsto dalla lettera *b*) del medesimo paragrafo;

3° Il tempo trascorso in congedo illimitato;

4° Il tempo passato in licenza di convalescenza per infermità non dipendenti da causa di servizio per più di sei mesi consecutivi.

Pei sottufficiali retrocessi o rimossi e nuovamente promossi non è computato, agli effetti dell'anzianità di servizio, nei riguardi della paga e dello stipendio, il tempo passato in servizio anteriormente alla nuova promozione, sia da ufficiale che da sottufficiale.

Art. 25.

Le paghe e gli stipendi dei sottufficiali possono essere ridotti ai tre quinti, alla metà e possono essere sospesi.

Sono ridotti ai tre quinti ai sottufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti da cause di servizio.

Art. 24.

Sono ridotti alla metà ai sottufficiali detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna.

Sono sospesi:

a) ai sottufficiali in licenza straordinaria per motivi privati;

b) ai sottufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere o alla reclusione militare quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado;

c) ai sottufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro corpo o se ne assentino.

Art. 26.

Ai sottufficiali richiamati dal congedo, provvisti di pensione civile o militare, è dovuta la paga o lo stipendio militare restando sospeso il pagamento della pensione. Detta pensione però continua in luogo della paga o stipendio militare se più favorevole.

Per gli impiegati civili dello Stato richiamati in servizio come sottufficiali, si applicano le disposizioni dell'art. 20 (comma penultimo) della legge 22 novembre 1908, n. 693 (testo unico) sullo stato degli impiegati civili.

Art. 27.

Qualora, nell'applicazione delle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto, vengano assegnati una paga od uno stipendio inferiori alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per paghe o stipendi ed assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sarà conservata la differenza fino a quando il sottufficiale avrà diritto ad una paga o ad uno stipendio superiore.

Art. 28.

I benefici di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto relativi agli ufficiali del R. esercito sono estesi ai sottufficiali del R. esercito (compresi quelli dei carabinieri Reali) agli effetti dell'attribuzione delle paghe o degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi rivestono all'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora i sottufficiali stessi raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabilito pel proprio grado dalle tabelle annesse al

presente decreto per effetto degli anni di servizio oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, i benefici stessi, o la loro rimanente parte, verranno computati in occasione delle successive promozioni.

PARTE 2ª

Indennità militare.

Art. 29.

È istituita una indennità militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito (compresi i carabinieri Reali) in luogo della indennità speciale militare stabilita dalla legge 4 aprile 1922, n. 418.

Art. 30.

L'indennità militare, di cui al precedente articolo, spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermità incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:

Sottotenenti L. 190.
Tenenti L. 220.
Capitani L. 260.
Maggiori e primi capitani L. 340.
Tenenti colonnelli L. 360.
Colonnelli L. 400;
Brigadieri generali L. 440.
Maggiori generali L. 470.
Tenenti generali L. 500.
Generali d'esercito L. 500.

Art. 31.

L'indennità militare di cui all'art. 30 è ridotta della misura di cui appresso per gli ufficiali del R. esercito provvisti di alloggio in natura o di indennità di alloggio:

Sottotenenti L. 45;
Tenenti L. 55;
Capitani L. 65;
Maggiori e primi capitani L. 80.
Tenenti colonnelli L. 95.
Colonnelli L. 110.
Brigadieri generali L. 120;

Maggiori generali L. 135.
Tenenti generali L. 150.
Generali d'esercito L. 150.

E' data facoltà al ministro della guerra, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalla riduzione di cui sopra quegli ufficiali che, per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio, siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

Art. 32.

Agli ufficiali del R. esercito in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili per il capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopra indicati.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

Art. 33.

L'indennità militare per i sottufficiali del R. esercito in servizio (compresi quelli dei carabinieri Reali) è stabilita nella misura mensile seguente:

Sergenti e vice brigadieri dei carabinieri Reali L. 20;

Sergenti maggiori e brigadieri dei carabinieri Reali L. 30.

Marescialli dei tre gradi (compresi quelli dei carabinieri Reali) e gradi corrispondenti L. 35.

Art. 34.

Pei sottufficiali del R. esercito (compresi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, che siano ammogliati o vedovi con prole, l'indennità di cui al precedente articolo, è aumentata di L. 60 mensili se non sono provvisti di alloggio in natura; è aumentata di L. 45 mensili, se sono obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio.

Art. 35.

Ai sottufficiali del R. esercito (compresi quelli dei carabinieri Reali) in servizio, ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al

lavoro conviventi ed a carico, o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili per il capo famiglia e di L. 25 per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopra indicati.

Uguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

Art. 36.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare (escluse le quote supplementari) è sospesa o ridotta nelle stesse proporzioni dello stipendio o della paga.

Art. 37.

L'indennità di cui nel presente decreto, escluse le quote supplementari, è ridotta alla metà per gli ufficiali e pei sottufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per quelli dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali. È pure ridotta alla metà la detrazione di cui all'art. 3 per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura o di indennità d'alloggio.

PARTE 3ª

Disposizioni varie.

Art. 38.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1922.

Dalla stessa data resta abrogata la legge 4 aprile 1922, n. 418, relativa alla indennità speciale militare.

È abrogato l'art. 3 della legge 18 giugno 1922, n. 828, dalla data della sua entrata in vigore.

Sono abrogati, a partire dal 1° aprile 1922, l'ultimo comma dell'art. 39 aggiunto al R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, riguardante i sergenti maggiori maniscalchi; e le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494, e nel R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, relativo alle paghe, alle indennità di grado, agli aumenti triennali di servizio ed aumenti quadriennali di grado per i sottufficiali dei carabinieri Reali.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni che non contrastano col presente decreto; e sono abrogate tutte quelle contrarie.

Le differenze eventualmente percepite in più dal 1° aprile al 31 ottobre 1922 fra il complesso delle competenze stabilite dal presente decreto e quelle che, per effetto del decreto stesso, sono sostituite od abrogate (compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080) rimangono abbonate.

Art. 39.

Il trattamento economico stabilito dal presente decreto per i militari dell'arma dei carabinieri Reali è esteso agli ufficiali ed ai sottufficiali della R. guardia di finanza e della R. guardia per la pubblica sicurezza.

Art. 40.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 41.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — PARATORE — TADDEI — BERTONE — AMENDOLA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA A.

Stipendi per gli ufficiali del R. esercito.

Anzianità di servizio da ufficiale (al compimento di ciascun anno)	Sottotenente	Tenente	Capitano	Maggiore	Tenente colonnello	Colonnello	Brigadiere generale	Maggior generale	Tenente generale	Generale d'esercito
0.....	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—	Stipendio unico: 24,000 lire, più assegno personale di L. 3000 cumulabile con qualsiasi indennità.
4.....	6,800	7,500	—	—	—	—	—	—	—	
8.....	7,600	8,300	—	—	—	—	—	—	—	
10.....	—	—	10,000	—	—	—	—	—	—	
12.....	8,400	9,100	—	—	—	—	—	—	—	
14.....	—	—	10,800	—	—	—	—	—	—	
16.....	9,200	9,900	—	12,000	—	—	—	—	—	
18.....	—	—	11,600	—	—	—	—	—	—	
20.....	10,000	10,700	—	12,800	—	—	—	—	—	
21.....	—	—	—	—	14,000	15,000	—	—	—	
22.....	—	—	12,400	—	—	—	—	—	—	
24.....	10,800	11,500	—	13,600	—	—	—	—	—	
25.....	—	—	13,000	—	14,800	15,800	—	—	—	
27.....	—	—	—	14,200	—	—	—	—	—	
28.....	—	—	—	—	15,400	16,400	17,300	—	—	
29.....	—	—	—	14,600	—	—	—	—	—	
31.....	—	—	—	—	16,000	17,000	17,900	19,800	—	
34.....	—	—	—	—	—	—	18,500	20,400	21,600	
37.....	—	—	—	—	—	—	—	21,000	22,500	
40.....	—	—	—	—	—	—	—	—	23,400	
42.....	—	—	—	—	—	—	—	—	24,000	

Questa tabella non ha effetto su la determinazione delle indennità coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della guerra:
SOLERI.

TABELLA B.

Paghe e stipendi per i sottufficiali del R. esercito esclusi quelli dell'arma dei Carabinieri Reali

PAGHE

Sergente paga giornaliera L. 6.

Sergente maggiore, paga giornaliera L. 9.

La decorrenza delle paghe è regolata come per gli ufficiali.

STIPENDI

Anni di servizio effettivi dalla data dell'arruolamento (al compimento di ciascun anno)	GRADO			Nota
	Marescialli e gradi corrisponenti	Marescialli capi e gradi corrispondenti	Marescialli maggiori e gradi corrispondenti	
6.....	4,800	—	—	La decorrenza degli stipendi è regolata come per gli ufficiali.
10.....	5,300	5,800	—	
14.....	5,800	6,300	6,800	
18.....	6,300	6,800	7,600	
22.....	—	7,300	8,400	
25.....	—	—	9,000	
28.....	—	—	9,500	
31.....	—	—	10,000	
34.....	—	—	10,500	

AVVERTENZE.

1. L'assegno giornaliero del sergente con 4 anni di effettivo servizio militare sarà di L. 8,50 qualunque sia il tempo passato precedentemcate nel grado.

2. Per ogni triennio di servizio passato nello stesso grado spetta al sergente maggiore l'aumento giornaliero di L. 1 (senza però oltrepassare in complesso L. 11) o prima se raggiunga sei o nove anni di servizio militare.

3. Agli attuali aiutanti di battaglia spetta il trattamento stabilito pei marescialli maggiori.

4. Questa tabella non ha effetto su la determinazione delle indennità coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della guerra:

SOLERI.

TABELLA C.

Paghe per i sottufficiali dei Carabinieri Reali.

Anni di servizio	Vicebrigadieri	Brigadieri	Marescialli d'alloggio	Marescialli d'alloggio capi	Marescialli d'alloggio maggiori
0.....	11.50	12 —	—	—	—
3.....	12 —	12.50	—	—	—
6.....	13 —	13.50	15.50	—	—
9.....	13.50	14.50	16 —	17 —	18 —
12.....	14.50	15.50	17 —	18 —	19 —
15.....	15 —	16.50	18 —	19 —	20 —
18.....	—	17 —	19 —	20 —	22 —
21.....	—	—	—	21 —	24 —
24.....	—	—	—	22 —	26 —
27.....	—	—	—	—	28 —

AVVERTENZE.

1. La decorrenza delle paghe è regolata come per gli ufficiali.
2. Questa tabella non ha effetto su la determinazione delle indennità coloniali

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della guerra:
SOLERI.

7.

R. decreto 16 novembre 1922, n. 1769, concernente l'applicabilità in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra, e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1923, n. 32).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro Decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardanti la Sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle Colonie;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, riguardante l'ordinamento militare per la Libia, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 settembre 1913, n. 1144, col quale venne istituita la medaglia commemorativa col motto « Libia »;

Visto il Decreto 21 maggio 1916, n. 640, concernente il distintivo d'onore pei mutilati di guerra;

Visto il Decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della Croce al merito di guerra e le modalità pel suo conferimento;

Considerata l'opportunità di continuare l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della medaglia commemorativa del servizio reso in Libia, dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra e della Croce al merito di guerra al personale che, in Tripolitania, pur non vigente lo stato di guerra, dal 1° gennaio 1922, prende parte ad operazioni che debbono essere considerate, sotto certi riflessi, come vere e proprie operazioni guerresche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto coi Ministri per la Guerra, per la Marina e pel Tesoro;

Inteso il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, sono applicabili in Tripolitania, al personale militare e civile, le disposizioni vigenti, colle norme e nel tempo indicati nei successivi articoli del presente decreto:

a) riguardanti la concessione del distintivo d'onore pei mutilati;

b) riguardanti il distintivo d'onore pei militari feriti in guerra;

c) riguardanti la croce al merito di guerra.

Art. 2.

Le concessioni di cui sopra sono limitate al personale previsto dal precedente articolo che in Libia, dalla data stabilita nell'articolo stesso, ha riportato o dovesse riportare ferite o mutilizioni in azioni di vero e proprio combattimento, o abbia partecipato o partecipasse onorevolmente a più fatti d'arme di notevole importanza, rimanendo così tassativamente stabilito che la permanenza in colonia, qualunque ne sia la durata, non può, di per sè sola, costituire titolo utile al conferimento della Croce al merito di guerra.

Art. 3.

E' in facoltà del Governatore di autorizzare il personale sopra indicato, che abbia preso parte ad operazioni di cui è oggetto il precedente articolo a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Libia », a prescindere dalla durata della permanenza in Libia sempre che non ne sia già insignito per altro titolo o non sia già autorizzato a fregiarsi di quella per la guerra Italo-Turca.

Art. 4.

L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti cesserà in Tripolitania per decreto del Ministro delle Colonie, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le disposizioni stesse potranno in avvenire essere richiamate in vigore per determinati periodi di tempo per la Tripolitania o per altra Colonia che si trovasse in identica condizione, in seguito a determinazione del Ministro delle Colonie, di concerto coi Ministri per la Guerra, per la Marina e pel Tesoro, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — THAON DI REVEL — DIAZ — TANGORRA.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

8.

R. decreto 3 dicembre 1922, n 1770, concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1923, n. 32).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia sulla Tripolitania e Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativo all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica e le sue successive modificazioni;

Ritenuto necessario di modificare il trattamento al personale militare coloniale nei casi di operazioni;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, successivamente modificato, è variato come segue:

1. — E' abrogato il comma che fa seguito alla lettera *f*) dell'articolo 12, riguardante « le operazioni di colonne miste ».

Dopo la lettera *g*) dell'articolo suddetto è aggiunto quanto segue:

« *F*) Agli ufficiali facenti parte di colonne o reparti impiegati « in operazioni può essere corrisposta, durante le medesime, la se-

« guente « indennità giornaliera di operazioni », riducibile fino alla « metà, a seconda del carattere delle operazioni stesse:

« Ufficiali generali . . . . . L. 15
« Colonnelli . . . . . » 12
« Tenenti Colonnelli, Maggiori e primi capitani » 10
« Capitani . . . . . » 8
« Subalterni . . . . . » 6

« I casi in cui spetta tale indennità, la misura di essa e la sua « durata sono determinati dai Governatori.

« Nei casi in cui è concessa l'indennità intera, i Governatori pos- « sono disporre, quando per circostanze eccezionali lo ravvisino neces- « sario, che oltre all'indennità di cui sopra, venga distribuita, gra- « tuitamente agli ufficiali la razione viveri in natura stabilita per la « truppa.

« L'indennità giornaliera di operazioni non è cumulabile con la « indennità di residenza disagiata. Qualora però l'ufficiale che prende « parte alle operazioni che dànno diritto all'indennità giornaliera « sopra stabilita, goda già dell'indennità di residenza disagiata, per- « cepisce quella delle due indennità che è di misura superiore.

« I Governatori hanno facoltà di accordare l'indennità giorna- « liera di operazioni ridotta a metà, anche nei casi di trasferimento « per cambio di sede dei reparti, che richiedano più di una giornata « di marcia ».

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« Articolo 39. — Negli stessi casi indicati per gli ufficiali nella « lettera *F*) dell'articolo 12, e con le stesse norme, può essere corri- « sposta ai sottufficiali e militari di truppa italiani dei « Regi Corpi « di Truppe coloniali, compresi quelli dell'Arma dei CC. RR., la se- « guente indennità giornaliera di operazioni:

« Marescialli dei tre gradi . . . . . L. 3,00
« Brigadieri, sergenti maggiori, vice-brigadieri « e sergenti . . . . . » 1,00
« Appuntati, caporali maggiori, carabinieri, ca- « porali e soldati . . . . . » 0,50

« I sottufficiali ed i militari di truppa dei reparti meharisti, « quando prendano parte ad operazioni con diritto all'indennità gior- « naliera di operazioni, percepiscono, ridotta a metà, quella pel ser-

« vizio speciale di meharisti, prevista dalla tabella delle indennità « per servizi e posizioni speciali in Libia ».

2. — E' abrogato l'articolo 18.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1922.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Al personale che, dal 1° gennaio 1922, al 1° giugno 1922, fosse stato impiegato in operazioni ed avesse percepito altre indennità il cui importo, insieme a quello dell'indennità di residenza disagiata eventualmente dovuta, non raggiunga nella misura quello che al personale stesso competerebbe giusta le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto, è corrisposta la differenza: ove tale misura fosse invece sorpassata, viene sanzionato il percepito in più.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Per il presidente del Consiglio, il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI — FEDERZONI — DIAZ — TANGORRA.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

9.

Decreto ministeriale dell'8 dicembre 1922, che contiene le norme per l'economia delle costruzioni di case popolari ed economiche e disciplina l'assegnazione degli alloggi delle Cooperative.

(*Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1922, n. 294).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

e

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il Testo Unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, sulle Case popolari ed economiche;

Ritenuta l'opportunità di norme dirette a contenere in equi limiti l'economia delle costruzioni di case popolari ed economiche, e disciplinare l'assegnazione degli alloggi cooperativi;

Decretano:

Art. 1.

La concessione di mutui suppletivi per l'ultimazione dei lavori in corso per conto di Cooperative di costruzioni per case popolari ed economiche sarà fatta previa perizia tecnica, accertante l'assoluta necessità delle opere di completamento eseguite o da eseguirsi negli edificî nell'esclusivo interesse della Cassa Depositi e Prestiti per il più sollecito inizio dell'ammortamento del mutuo.

Art. 2.

L'ordine dei lavori di costruzione dei fabbricati delle cooperative deve essere tale che siano dapprima eseguiti i lavori essenziali per rendere abitabili le case (comprese le fognature e condutture idriche), e quindi in seguito i lavori di rifinimento nei limiti del mutuo, con espressa avvertenza che saranno a carico delle Cooperative qualora tali limiti siano superati.

Il Ministero dell'Industria di concerto con quello del Tesoro determinerà i lavori o le forniture le cui spese dovranno essere escluse in tutto o in parte dal contributo governativo, anche in relazione alle costruzioni eseguite o avviate.

Art. 3.

Il socio di una Cooperativa per costruzione di case popolari ed economiche che abbia ottenuto la concessione di un mutuo a contributo statale, non potrà conseguirne un'altra. Nel caso di più persone di famiglia conviventi, non è consentita che una sola prenotazione o concessione di mutuo con contributo statale, fino a che tale convivenza non venga a cessare.

Coloro che abbiano ottenuto in nome proprio ovvero in nome di altre persone di famiglia conviventi più di una concessione di mutuo con contributo governativo, dovranno entro due mesi dalla data del presente decreto dichiarare quale delle concessioni preferiscano senza poterne mantenere più di una. Cesserà di avere diritto al contributo statale chi contravverà a tale disposizione.

Non potrà procedersi all'assegnazione del mutuo edilizio individuale col contributo dello Stato, nei riguardi dei soci che siano possessori in nome proprio o di persone di famiglia con essi conviventi, di una casa iscritta al catasto urbano nello stesso Comune, a meno che il Ministero dell'industria e commercio riconosca, previo rigoroso accertamento, inadatta o insufficiente ai bisogni del socio e della sua famiglia la casa posseduta.

Art. 4.

In caso di morte del socio assegnatario i suoi eredi avranno la facoltà di continuare nell'esercizio del loro diritto o disporne altrimenti, dando però la preferenza a persona che sia già socio non assegnatario della stessa cooperativa o lo divenga possedendo i requisiti necessari per l'assegnazione.

Art. 5.

Gli assegnatari di appartamento o di case per i quali sia già in corso l'estinzione del relativo mutuo, potranno, col consenso della Cassa Depositi e Prestiti e del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa alla quale appartengono, cedere in caso di collocamento

a riposo, di cambiamenti di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, il loro diritto ad altra persona che sia socio della Cooperativa o che lo diventi ed in ogni caso possa offrire i requisiti richiesti per l'assegnazione.

Contro il negato consenso del Consiglio di amministrazione è ammesso il ricorso al Ministero dell'industria.

Art. 6.

Non potrà essere assegnato un appartamento o una casa il cui ammortamento superi i limiti segnati dalla legge per il vincolo di una parte dello stipendio necessario per l'ammortamento stesso a meno che il socio non depositi alla Cassa Depositi e Prestiti titoli di Stato o garentiti dallo Stato, il cui reddito sia pari alla differenza.

Art. 7.

Il socio assegnatario di un appartamento o di una casa non potrà, fino a che dura l'ammortamento del mutuo, cedere l'alloggio in affitto totale o parziale.

Soltanto in casi di necessità dipendenti da mutamenti sopravvenuti nello stato di famiglia, potrà autorizzarsi l'affitto stesso alle condizioni eque e ragionevoli che verranno consentite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Previa approvazione della Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero dell'industria e commercio, potrà consentirsi la permuta tra i soci dell'appartamento o della casa rispettivamente loro assegnata anche se di pertinenza di Cooperative diverse, e sempre che sussistano per i soci le forme di garanzia prescritte dalla legge per l'estinzione del debito.

È ammessa tra i soci di una stessa Cooperativa, la permuta del proprio turno di iscrizione e prenotazione.

Art. 9.

L'ammortamento del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti attribuito al singolo socio assegnatario di un appartamento avrà inizio dal 1° gennaio e dal 1° luglio immediatamente successivo alla data dalla quale il fabbricato sia dichiarato abitabile.

Art. 10.

L'assegnazione del mutuo edilizio individuale potrà essere fatta solo a favore di soci di Cooperative i quali per ragioni di impiego o di pubblico Ufficio abbiano residenza, anche non continuativa, nel Comune ove è la casa.

L'assegnazione del mutuo edilizio individuale sarà consentita anche a favore di soci, i quali, per gli ordinamenti organici delle amministrazioni alle quali appartengono, possono essere collocati a disposizione o in aspettativa speciale per ragioni di servizio.

Art. 11.

I Consigli di Amministrazione delle Cooperative edilizie non potranno attribuire case od appartamenti ai soci i quali ai sensi del presente decreto non vi abbiano diritto.

Contro il deliberato del Consiglio di Amministrazione è ammesso il ricorso al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 12.

Qualora gli assegnatari trasgrediscano alle norme del presente decreto, i loro alloggi perderanno il carattere di case popolari ed economiche e saranno soggetti alle sanzioni di cui all'art. 37 del Testo Unico 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 13.

E' istituita una Commissione di vigilanza con i seguenti còmpiti, che assolverà, d'intesa col Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie:

a) sorvegliare che tutte le norme stabilite nei precedenti articoli, in quanto non rientrino nella competenza della Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero dell'industria e commercio, siano osservate, e proporre le sanzioni di cui all'art. 12 nei casi di trasgressione;

b) esaminare la costituzione e il funzionamento delle Cooperative edilizie per le quali vi sia dubbio che non operino in conformità ai principii della cooperazione e delle leggi sull'edilizia popolare;

c) accertare la regolarità di tenuta del registro dei soci, verificando se siano avvenuti, e per quali motivi, spostamenti non consentiti nell'ordine di iscrizione;

d) controllare se le assegnazioni degli alloggi sono fatte in confronto dei soci regolarmente iscritti;

e) se siansi effettuate o si stiano predisponendo manovre di accaparramento di alloggi con esagerato accentramento a favore dei membri di una stessa famiglia, in frode al disposto dell'art. 3, o di persone estranee conviventi per fini di speculazione;

f) se l'occupazione degli alloggi sia effettiva da parte degli assegnatari, ovvero sia simulata mediante affitti, subaffitti, cessioni od occupazioni provvisorie;

g) se l'occupazione di alloggi sia limitata ai soci effettivamente residenti nella città per ragioni di servizio o di pubblico ufficio;

h) adempiere ad ogni altro incarico che il Ministro d'industria e commercio ritenga opportuno conferirle.

Art. 14.

La Commissione è composta:

a) di un rappresentante del Ministero d'industria e commercio e di un rappresentante della Cassa Depositi e Prestiti;

b) di un privato cittadino designato d'accordo tra il Ministro di industria e commercio e il Ministro del tesoro;

c) di un socio di Cooperative edilizie finanziate dallo Stato e

d) di un tecnico di fiducia, anche scelto di comune accordo fra i Ministri predetti.

All'infuori del Commissario di cui alla lettera *c*), nessuno degli altri componenti la Commissione potrà essere scelto tra persone iscritte a Cooperative edilizie, oppure assegnatarie di abitazioni costruite da Istituti per case popolari ed economiche.

La Commissione elegge il Presidente nel proprio seno.

Il Ministro dell'industria e commercio provvede alla composizione della segreteria della Commissione.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, addì 8 dicembre 1922.

Il Ministro
per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il Ministro del tesoro
V. TANGORRA.

10.

R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1772, che sopprime un posto di direttore generale nel ruolo organico del Ministero delle Colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1923, n. 18).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19 ed i decreti Luogotenenziali 2 gennaio 1918, n. 44 e 25 maggio 1919, n. 876;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel ruolo organico del Ministero delle colonie è soppresso un posto di direttore generale, a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - FEDERZONI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

11.

Decreto del Ministro delle finanze " interim „ per il Tesoro, in data 30 dicembre 1922, che designa i funzionari che potranno sostituire, in caso di impedimento od assenza, il gr. uff. Romolo Massimiliano Giandolini, direttore capo della ragioneria del Ministero delle colonie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE *interim* PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 3 del R. D. 8 settembre 1870, n. 5927;
Visto il Ministeriale decreto 29 giugno 1922, n. 11121;
Sulla proposta del Ministro delle Colonie, in seguito ad analoga richiesta del Gr. Uff. Romolo Massimiliano GIANDOLINI Direttore Capo di Ragioneria nel Ministero delle Colonie:

DETERMINA:

Il Gr. Uff. Romolo Massimiliano GIANDOLINI, Direttore Capo di Ragioneria nel Ministero delle Colonie, potrà essere sostituito, in caso di legittimo impedimento e di assenza, oltre che dal Direttore Capo Divisione di ragioneria Comm. Ettore VERDESI, anche dai ragionieri capi, Cav. Uff. Enrico CLEMENTI e Cav. Uff. Federico QUARANTELLI, in sostituzione del Comm. Raffaele SCALZO destinato in Colonia e dal Comm. Carlo PALLOTTINO, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 30 dicembre 1922.

Per il Ministro

ROCCO.

12.

R. decreto 31 dicembre 1922, relativo alle indennità di viaggio e di soggiorno da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato e ad estranei inviati in missione in Eritrea e nella Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerato la necessità di stabilire la norma da seguirsi per la determinazione del trattamento di favore del personale dell'Amministrazione dello Stato e di estranei inviati in temporanea missione nella Colonia Eritrea ed in Somalia, nello interesse ed a spese delle Colonie, analogamente a quanto fu stabilito, per le missioni in Tripolitania ed in Cirenaica coi Nostri decreti dell'8 dicembre 1912 e 20 novembre 1919;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Le indennità di viaggio e di soggiorno da corrispondersi al personale dell'Amministrazione dello Stato e ad estranei inviati in temporanea missione nella Colonia Eritrea e nella Somalia italiana nello interesse ed a spese del Ministero delle Colonie, sono determinate di volta in volta con decreto del Ministero delle Colonie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma il 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

13.

R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, concernente la riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1923, n. 18).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con cui sono stati concessi pieni poteri al Governo per la riforma dell'Amministrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e con i Ministri delle colonie, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alle opere di grande irrigazione, ai lavori di risaldamento dei terreni e rimboschimento e all'uso dei combustibili nazionali già di competenza del Ministero di agricoltura; i servizi concernenti la costruzione degli acquedotti, già di competenza del Ministero dell'interno; e i servizi per la costruzione di tutti gli edifici pubblici esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina e quelli che, pur facendo parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico.

Art. 2.

I servizi dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici sono ripartiti nel modo seguente:

Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia Settentrionale.
(Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie).

Divisione: Ponti e strade.

Divisione: Opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime e utilizzazioni di acque pubbliche, produzione di forza elettrica.

Divisione: Costruzioni edilizie e riparazioni di danni prodotti da frane, nubifragi, ecc.:

Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia centrale.
(Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio).

Divisione: Ponti e strade.

Divisione: Opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime e utilizzazioni di acque pubbliche, produzione di forza elettrica.

Divisione: Costruzioni edilizie e riparazioni di danni prodotti da frane, terremoti, nubifragi, ecc.

Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia meridionale ed insulare.
(Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

Divisione: Ponti e strade.

Divisione: Opere idrauliche, Bonifiche, Irrigazioni, Opere marittime, Utilizzazioni di acque pubbliche, Produzione di forza elettrica.

Divisione: Costruzioni edilizie e riparazioni di danni prodotti da frane, nubifragi, terremoti, ecc.

Fermo restando il numero complessivo delle Divisioni, il Ministro dei lavori, può, con suo decreto, modificarne la distribuzione e le attribuzioni a seconda delle esigenze dei singoli servizi.

Art. 3.

E' sostituito all'Ufficio speciale delle ferrovie, tramvie e degli automobili un ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ripartito nel modo seguente:

Divisione: Costruzioni di strade ferrate.

Divisione: Concessioni di ferrovie, tramvie, automobili.

Divisione: Vigilanza sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, automobili.

Art. 4.

Il Segretariato generale è conservato a tutto il 1923 per lo studio e l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

A partire dal 1° gennaio 1924 le funzioni del Segretario generale saranno disimpegnate da una Divisione del personale alla diretta dipendenza del Sottosegretariato di Stato. Dalla Divisione medesima dipenderanno l'Ufficio contratti, l'Economato, la Cassa e la Biblioteca.

Art. 5.

E' soppresso l'Ufficio speciale delle acque pubbliche, istituito per l'applicazione delle nuove norme sulle derivazioni; le sue funzioni sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, alle diverse Direzioni generali.

Art. 6.

Sono soppressi nell'organico del Ministero dei lavori pubblici otto posti di direttore capo divisione.

I direttori generali ai quali non sia attribuita una Direzione generale rimangono a disposizione del Ministro per il servizio d'ispezione amministrativa.

Art. 7.

Sono soppressi i compartimenti d'ispezione del Genio civile. Gli ispettori superiori prestano la loro opera presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e presso le Direzioni generali.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sarà stabilito quali ispettori superiori verranno addetti ad ogni Direzione generale.

Alle Direzioni generali possono essere aggregati anche altri funzionari del Genio civile per lo studio e la trattazione delle questioni tecniche.

Art. 8.

Il numero degli ispettori superiori del Genio civile è ridotto a 26, dei quali tre sono assegnati al Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova.

Art. 9.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è diviso in quattro sezioni, con la seguente competenza:

I sezione — Viabilità ed edilizia.

II sezione — Opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime.

III sezione — Acque pubbliche ed elettricità.

IV sezione — Ferrovie, tramvie, automobili.

Ciascuna sezione si compone di un presidente; di otto ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, ad eccezione della IV sezione per cui il numero è ridotto a tre, e di quattro esperti di speciale competenza scelti dal Ministro dei lavori pubblici; di due consiglieri di Stato designati dal presidente del Consiglio di Stato; di due funzionari dell'Avvocatura erariale, designati dall'avvocato erariale generale; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie ed automobili; di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Inoltre fanno parte:

della I sezione, un rappresentante del Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), un rappresentante del Ministero della guerra, il direttore generale dell'Unione edilizia nazionale, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

della II sezione, un rappresentante del Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità), due rappresentanti del Ministero della marina, due rappresentanti del Ministero d'agricoltura, fra cui il capo dell'Ufficio speciale delle miniere;

della III sezione, un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio), un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, cioè l'ispettore capo dell'Ufficio delle miniere, uno del Ministero dell'industria e commercio, uno del Ministero dell'interno, tre funzionari delle ferrovie dello Stato scelti dal Ministro dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero delle poste e telegrafi;

della IV sezione, cinque ispettori superiori o ispettori capi del ruolo di vigilanza del Ministero dei lavori pubblici e quattro ispettori superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Ministro dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero della guerra.

Art. 10.

In caso di assenza o di impedimento dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie, automobili, e dei rappresentanti degli altri Ministeri, prendono parte ai lavori delle diverse sezioni i funzionari che li sostituiscono.

Alle sedute di ciascuna sezione in cui si trattino affari riguardanti le opere pubbliche nelle colonie interviene il competente direttore generale del Ministero delle colonie o chi lo sostituisce.

Su richeista del Ministro dei lavori pubblici possono essere aggregati a ciascuna sezione per l'esame di speciali questioni, altri funzionari dei Ministeri interessati alle questioni stesse.

Art. 11.

Per ciascuna sezione è costituito annualmente, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente Consiglio superiore, un Comitato composto del presidente della respettiva sezione e di otto membri.

Il presidente del Consiglio superiore può aggregare a ciascun Comitato altri membri della rispettiva sezione per l'esame di speciali questioni.

I Comitati deliberano, nei casi di urgenza, sui progetti di appalto d'importo non superiore a L. 300,000, sulle ammissioni ad istruttoria, sulle proroghe di termini, riferendone alle rispettive sezioni nella successiva adunanza.

Il Comitato della III sezione delibera inoltre sui riconoscimenti d'acque pubbliche e sulle concessioni di piccole derivazioni.

Art. 12.

Quando si tratta di affari che riguardino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dai rispettivi Comitati riuniti in unica assemblea, sotto la presidenza del presidente di sezione più anziano.

Gli affari di carattere generale sono sottoposti all'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici costituita:

1° del presidente del Consiglio superiore; dei presidenti di sezione; dei direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie, automobili; del rappresentante del Ministero del tesoro;

2° di quattro consiglieri di Stato, di quattro avvocati erariali, di quindici ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, di tre ispettori superiori o ispettori capi del ruolo di vigilanza, di due ispettori superiori delle ferrovie dello Stato, scelti per ciascuna categoria dal Ministro dei lavori pubblici fra gli appartenenti alle diverse sezioni, di sei esperti in opere pubbliche, di cui quattro scelti pure fra gli appartenenti alle sezioni;

3° di un rappresentante per ciascuna delle Associazioni seguenti:

a) Touring club italiano;

b) Federazione nazionale dei Consorzi di bonifica;

c) Associazione fra esercenti imprese elettriche;

d) Associazione elettro-tecnica italiana;

e) Federazione dei trasporti;

f) Associazione fra impresari di opere pubbliche;

4° di due rappresentanti dei Consorzi e Società cooperative di produzione e lavoro.

Il presidente ha facoltà d'invitare, volta per volta, all'assemblea i rappresentanti dei Ministeri nelle sezioni, specialmente interessati alla questione in esame.

Art. 13.

Il presidente del Consiglio superiore e i presidenti di sezione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri. Con il decreto di nomina viene stabilita la indennità di carica da assegnare a ciascuno dei presidenti.

Art .14.

Il Consiglio superiore in assemblea generale dà parere su tutti gli schemi di legge e di regolamento che riguardano i lavori pubblici, e su tutte le questioni di massima ad esso sottoposte dal Ministro dei lavori pubblici, previo, ove del caso, l'esame delle singole Sezioni.

Il Consiglio inoltre predispone ogni anno il programma generale delle opere pubbliche, con speciale riguardo agli interessi delle singole regioni.

A mezzo di un Comitato permanente costituito del presidente del

Consiglio, e dei quattro presidenti di sezione, il Consiglio provvede infine alle ricerche sperimentali e alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici e in specie:

a) allo studio riguardante i materiali da costruzione;

b) allo studio di speciali tipi costruttivi che possano normalizzarsi;

c) alla coordinazione delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi;

d) allo studio dei piani regolatori dei singoli bacini imbriferi ai fini della loro sistemazione e valorizzazione economica;

e) alle norme per i collegamenti degli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra i diversi concessionari;

f) alla raccolta e pubblicazione delle statistiche relative ai progetti studiati, ai lavori eseguiti, alle concessioni accordate.

Per gli studi e le ricerche suddette è stanziato annualmente un fondo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici in misura non superiore a L. 500,000.

Art. 15.

Per la materia di sua competenza i pareri del Consiglio superiore sostituiscono ogni altro parere di corpo consultivo e di amministrazione attiva.

Nei casi nei quali il Ministro competente non intenda conformarsi a tali pareri, potrà farlo con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 16.

Presso il Consiglio superiore è costituito un ufficio di segreteria, composto di funzionari designati dal Ministro dei lavori pubblici, particolarmente idonei a lavori di studio e di ricerca scientifica.

Art. 17.

Al Comitato tecnico del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova è attribuita la competenza sin qui demandata alla Commissione speciale per le sistemazioni idrauliche e forestali e per le bonifiche, di cui all'art. 46 della legge 13 luglio 1911, n. 744.

All'uopo sono aggiunti al Comitato tecnico due esperti in materia idraulico-agraria e igienico-sanitaria, scelti dal Ministro dei lavori pubblici.

Il Comitato è presieduto dal presidente del Magistrato alle acque, quando questi sia un tecnico; in caso contrario da un ispettore superiore del Genio civile e designato dal Ministro dei lavori pubblici. In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce l'ispettore superiore del Genio civile più anziano che fa parte del Comitato.

Art. 18.

A tutti i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico del Magistrato alle acque si estendono le disposizioni dell'art. 44 (6° e 7° comma) del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 19.

Sono soppressi:

1° il Consiglio superiore delle acque;

2° la Commissione Reale delle irrigazioni;

3° il Comitato speciale per l'edilizia sismica;

4° la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche;

5° la Commissione speciale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche presso il Magistrato alle acque;

6° la Giunta per le opere pubbliche nelle colonie.

Sono pure abolite le seguenti Commissioni permanenti:

a) Commissione incaricata di proporre norme uniformi su materiali da costruzione da adottarsi nei pubblici lavori e per lo studio relativo alle tubazioni forzate di acqua;

b) Commissione per l'esame e la graduatoria delle domande di concessione di sussidi per strade di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti ed approdi dei piroscafi postali;

c) Commissione per gli studi sul regime idraulico del Po;

d) Commissione centrale per i porti, spiaggie e fari.

Gli studi e le questioni affidate alle predette Commissioni sono deferiti al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 20.

Gli uffici del Genio civile possono essere costituiti con giurisdizione idrografica all'infuori delle delimitazioni provinciali.

In tal caso nel capoluogo di Provincia le mansioni di carattere generale sono affidate ad una sezione del Genio civile o a funzionari del Genio civile distaccati presso le Prefetture.

Ove risulti necessario, possono essere costituiti Uffici regionali per l'esecuzione delle opere pubbliche, diretti da un ispettore superiore del Genio civile.

A tali Uffici potrà essere delegata parte delle attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici, ai prefetti o al Consiglio superiore dei lavori pubblici, del quale farà le veci un Comitato presieduto dal direttore dell'Ufficio e costituito dagli ingegneri capi degli Uffici provinciali del Genio civile.

Art. 21.

Presso gli Uffici del Genio civile possono essere destinati funzionari dell'Amministrazione centrale per le mansioni amministrative e contabili.

I segretari e i ragionieri di nuova nomina per acquisire titolo alle promozioni di grado dovranno avere prestato servizio negli uffici provinciali almeno due anni.

Art. 22.

I funzionari del Genio civile non possono assumere incarichi al di fuori di quelli contemplati dalla legge, anche se richiesti da altre autorità, senza l'autorizzazione preventiva del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 23.

E' limitato al 5 per cento del fondo impegnato per ciascun opera l'ammontare massimo delle somme per retribuzioni e compensi di cui all'art. 15 (secondo comma) della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Una parte delle somme suddette è accantonata per la concessione d'un compenso annuale agli ingegneri capi, in relazione all'attività svolta dall'Ufficio da loro diretto e alle economie conseguite nelle spese generali.

A tale scopo gl'ingegneri capi presenteranno annualmente al Ministro un prospetto in cui sia riassunto l'ammontare dei progetti studiati e quello dei lavori diretti dai funzionari dipendenti in raffronto alle passività sostenute per stipendi, indennità generali, indennità di gite, locali, autoveicoli e spese d'ufficio in genere.

Art. 24.

I fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per compenso di maggiori servizi sono affidati, con mandato di anticipazioni, ai diversi direttori generali in proporzione del numero del personale da essi dipendente.

I direttori generali distribuiranno i compensi ai funzionari che a loro giudizio riterrano meritevoli, rendendone annualmente conto al Ministro.

Art. 25.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sarà determinata la data dalla quale avranno effetto le disposizioni del presente decreto. Il passaggio dei servizi di cui all'art. 1 avverrà soltanto nei limiti e con le forme da stabilirsi con altro decreto su proposta dei Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — THAON DI REVEL — DIAZ — COLONNA DI CESARÒ — TEOFILO ROSSI — FEDERZONI — DI STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

14.

R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, che sopprime il Consiglio coloniale ed il Comitato superiore amministrativo ed istituisce in loro vece presso il Ministero delle colonie a decorrere dal 1° gennaio 1923, un Consiglio superiore coloniale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 24 gennaio 1923, n. 19).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205 e 5 aprile 1908 n. 161 con le quali venne istituito un Consiglio coloniale per gli affari riguardanti l'Eritrea e la Somalia;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1914, n. 151, relativo alla istituzione di un Comitato superiore amministrativo, per gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 sono soppressi il Consiglio coloniale ed il Comitato superiore amministrativo e le loro attribuzioni, stabilite dalle disposizioni vigenti sono demandate ad un Consiglio superiore coloniale, che viene istituito presso il Ministero delle colonie in sostituzione dei due consessi predetti.

Art. 2.

Il Consiglio superiore coloniale è così composto:

1° del sottosegretario di Stato alle colonie, che lo presiede;

2° di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti, due per ciascuna, dalle assemblee legislative nel proprio seno;

3° di due membri del Consiglio di Stato;

4° di un membro della Corte dei conti;

5° di un rappresentante dell'avvocatura generale erariale;

6° di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

7° di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di uno del Ministero delle finanze;

8° dei due direttori generali e del capo dell'ufficio speciale studi e propaganda del Ministero delle colonie;

9° di quattro esperti, estranei all'Amministrazione, liberamente scelti dal Ministro delle colonie, che li propone alla nomina regia.

I componenti di cui nei numeri 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I rappresentanti della Camera dei deputati continueranno a far parte del Consiglio, anche se cesseranno dal mandato politico, fino alla scadenza della nomina.

I componenti di cui ai numeri 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9° sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie;

Con suo decreto il Ministro designa i funzionari che adempiono alle mansioni di segretario del Consiglio superiore coloniale, scegliendoli nel personale amministrativo del Ministero delle colonie, in numero non maggiore di due.

Art. 3.

Sarà sentito il parere del Consiglio superiore coloniale anche sui provvedimenti che il Governo del Re è autorizzato a prendere per il disposto del R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247.

Art. 4.

E' applicabile, per il funzionamento del Consiglio superiore coloniale, la disposizione di cui all'art. 7 del R. decreto 11 gennaio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

15.

R. decreto 31 dicembre 1922. n. 1826, concernente la costituzione di un ruolo unico tra gli impiegati del ruolo dell'Amministrazione coloniale e quelli dei ruoli dell'Eritrea e della Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1923, n. 26).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, d'accordo con i Ministri dei dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1923 sarà costituito un ruolo unico per ogni categoria tra gli impiegati del ruolo dell'Amministrazione coloniale e quelli dei ruoli dell'Eritrea e della Somalia italiana.

I posti di ruolo per ciascun grado risultano dalle tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

Gli impiegati del ruolo dell'Amministrazione coloniale e quelli dei ruoli dell'Eritrea e della Somalia italiana, che si trovano in servizio alla data di applicazione del presente decreto, prendono posto nei rispettivi gradi del ruolo unico, in base alla propria anzianità nel grado.

Coloro, che conservano *ad personam* il titolo di vice direttore generale, precedono nel grado di direttore gli altri che non abbiano tale titolo.

Gli attuali aiutanti coloniali del ruolo dell'Amministrazione coloniale prendono posto nel grado di ufficiale coloniale, in base alla loro anzianità nel grado di archivista.

Art. 3.

Gli impiegati del ruolo unico del personale coloniale prestano servizio nelle colonie, tranne quelli che sono distaccati presso l'Amministrazione centrale.

Il numero massimo dei funzionari del ruolo unico, che, per ciascun grado, possono essere distaccati in servizio presso l'Amministrazione centrale, sarà stabilito con decreto Reale, in relazione ai bisogni di essa.

Le Direzioni generali dell'Amministrazione centrale restano fissate nel numero di due, rispettivamente per i servizi delle colonie dell'Africa settentrionale e per quelli delle colonie dell'Africa orientale.

Art. 4.

Con decreto Reale da promuovere dal Ministro delle colonie, di concerto con gli altri Ministri competenti, sarà stabilito il numero degli impiegati civili e militari di altre Amministrazioni, occorrenti per le peculiari esigenze di taluni uffici dell'Amministrazione coloniale.

Questi impiegati civili e militari sono temporaneamente collocati fuori del proprio ruolo organico; i loro posti sono dichiarati vacanti e lo stipendio e le competenze ad essi spettanti vanno a carico dei fondi messi a disposizione dell'Amministrazione coloniale.

I detti impiegati mantengono, in ogni caso, il grado che avevano nel loro ruolo e conservano tutti i loro diritti di carriera; riprendendo servizio nell'Amministrazione cui appartengono, vanno ad occupare nel ruolo di questa il posto loro spettante.

Gli ultimi nominati nel ruolo medesimo rimangono, ove occorra, in soprannumero e gli stipendi di questi saranno corrisposti nella parte straordinaria dei bilanci dei rispettivi Ministeri, fino a che troveranno posto nel ruolo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro delle colonie sarà determinato il numero massimo degli impiegati a ferma temporanea che, in relazione alle esigenze dei servizi ed agli stanziamenti del bilancio, potrà essere tenuto in servizio di ciascuna colonia.

Art. 6.

Il ruolo del personale femminile del Ministero delle colonie è soppresso.

Al personale che rimane nel detto ruolo fino alla sua completa soppressione, continua ad essere applicato il trattamento economico e giuridico di cui al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Per le esigenze del servizio di copia il Ministro delle colonie è autorizzato ad assumere personale a ferma temporanea nel numero massimo di venti, compreso in tale numero il personale del ruolo da sopprimere.

Il trattamento economico da farsi a tale personale sarà stabilito con decreto emesso dal Ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro.

Con analogo provvedimento sarà stabilito il trattamento di quiescenza del personale femminile del ruolo da eliminare e di quello a ferma temporanea.

Art. 7.

I posti di primo consigliere aggiunto e di primo ragioniere, vacanti alla data di attuazione del presente decreto, saranno conferiti rispettivamente ai consiglieri aggiunti e ai ragionieri, alle condizioni e nel modo di cui alla lettera *b*) dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 8.

I posti che siano vacanti nell'ultimo grado di ciascuna categoria all'attuazione del presente decreto, potranno eccezionalmente essere conferiti, per non più di un terzo, a personale straordinario che si trovi in servizio nell'Amministrazione coloniale e ad ufficiali effettivi, o di complemento, che siano adibiti in colonia ad incarichi civili con funzioni di carattere politico-amministrativo.

Sarà titolo di preferenza l'aver prestato servizio in reparti combattenti in qualità di ufficiale.

Saranno pure preferiti coloro che siano in possesso del titolo di studio per l'ammissione a ciascuna carriera.

Sulle domande, che dovranno essere presentate entro tre mesi dall'andata in vigore del presente decreto, e sui titoli prodotti dagli interessati, si pronuncierà il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Con decreto Reale da promuovere dal Ministro delle colonie, di concerto col Ministro del tesoro, saranno apportate negli ordinamenti vigenti riguardanti il trattamento del personale per il servizio in colonia, le modificazioni necessarie in conseguenza della formazione del ruolo unico dell'Amministrazione coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — T. DI REVEL — DE STEFANI — OVIGLIO — GENTILE — CARNAZZA — DE CAPITANI D'ARZAGO — T. ROSSI — CAVAZZONI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

Tabella *A*.

Personale amministrativo:

Governatori (*a*), posti 4;
Direttori generali, posti 2;
Segretari generali (*b*);
Direttori, posti 29;
Consiglieri, posti 47;

a) Ai governatori, oltre l'assegno annuo di L. 24,000, compete una indennità per spese di rappresentanza che è fissata nel relativo decreto di nomina. Ai governatori che, prima della nomina, appartenevano ai ruoli organici statali e che, al cessare delle loro funzioni, non rientrino nel proprio ruolo, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 33 e seg. del T. U. delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693. Per il trattamento economico relativo si ha riguardo allo stipendio del grado ricoperto prima della nomina a governatore.

b) Ai segretari generali compete lo stipendio del proprio grado, una indennità coloniale ed altra per spese di rappresentanza, che sono fissate nel decreto di nomina. Il funzionario nominato segretario generale può essere surrogato nel proprio ruolo, ma conserverà ad ogni effetto il titolo ed il grado nonchè i diritti alla carriera che gli competono. Cessando da tale incarico, rioccupa nel ruolo il posto che gli spetta per la conservata anzianità. L'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero, fino a che trovi posto nel ruolo.

Primi consiglieri aggiunti, posti 18;
Consiglieri aggiunti, posti 32.

Resta ferma per gli ufficiali coloniali di 1ª e 2ª classe del ruolo dell'Eritrea annesso all'ordinamento approvato col R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, la disposizione contenuta nell'art. 16 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 706.

Tabella *B*.

Personale di ragioneria:

Direttore capo, posti 1;
Direttore capo divisione, posti 2;
Ragionieri capi, posti 17;
Primi ragionieri, posti 13;
Ragionieri, posti 15.

Tabella *C*.

Personali con cariche speciali:

Bibliotecario, posti 1;
Capo ufficio cifra, posti 1;
Capo cartografo, posti 1.

Tabella *D*.

Personale degli ufficiali ed aiutanti coloniali:

Ufficiali coloniali, posti 15;
Aiutanti coloniali, posti 18.

Resta ferma per gli ufficiali coloniali di 2ª categoria, appartenenti al ruolo dell'Eritrea annesso all'ordinamento, approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, la disposizione contenuta nell'art. 17 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 706. Resta pure ferma la disposizione contenuta nell'art. 15 dello stesso R. decreto 1° maggio 1921, n. 706.

Tabella *E*.

Personale d'ordine:

Archivisti, posti 15;
Applicati, posti 20.

Tabella *F*.

Personale subalterno:

Commessi ed uscieri capi, posti 14;
Uscieri, posti 33.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
FEDERZONI — DE STEFANI.

16.

R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 136, che autorizza una nuova assegnazione straordinaria di 5 milioni per la esecuzione di opere pubbliche nella Colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1923, n. 30).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze *interim* pel tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aumento all'assegnazione straordinaria concessa con l'art. 55 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, è autorizzata una nuova assegnazione di lire cinque milioni per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche in dipendenza dei danni arrecati nella Colonia Eritrea dai terremoti dell'anno 1921.

Detta somma è destinata anche alla riparazione e ricostruzione degli edifici privati, danneggiati e distrutti dai terremoti stessi, secondo le norme emanate dal Ministro delle colonie di concerto col tesoro, ai termini dell'articolo predetto.

Art. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte le necessarie variazioni nello stato di previsione del Ministero delle colonie e nel bilancio della colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

17.

R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 137, che autorizza la spesa straordinaria di 6 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche nella Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1923, n. 30).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze, *interim* pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere pubbliche nella Somalia italiana, ivi comprese la costruzione e riparazione di stazioni radiotelegrafiche, per la sistemazione dei servizi, per le forniture e provviste occorrenti per l'avvaloramento della Colonia, ed infine, per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest'ultimo scopo, è autorizzata la spesa straordinaria di sei milioni di lire, ripartita come segue:

1922-23	1923-24	1924-25	1925-26
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

Art. 2.

Sono opere di pubblica utilità nella Somalia italiana quelle dichiarate tali per decreto del Governatore.

Parimenti, per decreto del Governatore, è autorizzata la occupazione sia temporanea che permanente degli immobili pei quali siano stati accertati diritti reali, validi e riconosciuti secondo le norme legislative e consuetudinarie vigenti in colonia.

La misura della relativa indennità è determinata con lo stesso decreto, o con altro successivo, previ gli accertamenti del giusto valore del diritto espropriato e sentito in ogni caso di opposizione il giudice della colonia.

Il prezzo dei beni espropriandi non potrà mai superare la base media del valore di essi nel quinquennio precedente al 1° gennaio dell'anno in cui avrà luogo l'espropriazione.

Contro i decreti del Governatore non è ammesso altro reclamo che quello previsto dall'art. 59 del R. decreto 8 giugno 1911, n. 937.

E' delegata al Governatore la facoltà di emanare le norme per l'applicazione del presente articolo.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle colonie, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio in relazione alle assegnazioni di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

18.

Relazione e R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, che istituisce presso il Ministero delle finanze, un Provveditorato generale dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1923, n. 24).

SIRE,

La necessità di riordinare interamente il servizio regolatore delle provviste per lo Stato, indispensabili al funzionamento delle pubbliche Amministrazioni, ha consigliato al Vostro Governo di proporvi con questo decreto, una riforma sostanziale di tali servizi, i quali da troppo tempo riescono eccessivamente dispendiosi e non corrispondono al còmpito loro.

Quintino Sella, nel decreto 17 febbraio 1870, con cui istituiva l'Economato generale presso il Ministero per l'industria, lo concepiva come un Ente unico che doveva provvedere con criterio generale a quanto era necesario per lo Stato. Ma la concezione del grande Statista piemontese restò senza la sua completa ed efficace attuazione, e mentre l'Economato generale vedeva diminuire le sue attribuzioni, sorgevano economati in tutti i Ministeri i quali ispiravano l'opera loro a criteri singoli senza tener conto alcuno del dispendio conseguente alla mancanza di criteri unici per le forniture di Stato.

Di quì le spese, sia per stampati che per oggetti di cancelleria, andarono aumentando, specialmente dopo la guerra, in modo vertiginoso.

Lo Stato deve essere esempio a tutti di una Amministrazione che trovi nella bene intesa parsimonia il proprio decoro e la propria finalità e deve opporsi ad ogni frazionamento di criteri che dimostri la incomprensione, troppo ora diffusa, del concetto che lo Stato è un Ente unico che con unicità di criteri deve essere amministrato.

Ed è insieme necessario che penetri in tutti una maggiore coscienza del valore del denaro dello Stato e dei sacrifici che per la sua disponibilità sono imposti alla Nazione.

Per questi motivi ho l'onore di proporre a V. M. la istituzione di un Provveditorato generale dello Stato che deve passare alle dipendenze esclusive del Ministero delle finanze.

Il Provveditorato generale dello Stato riassumerà in sè con piena indipendenza e dovendo rispondere soltanto al Governo e ai controlli generali, la funzione di acquirente, conservatore e distributore di quanto possa occorrere in ogni ramo della pubblica Amministrazione e curerà di ricondurre la maggiore parsimonia nelle gestioni ad esso affidate.

L'esistente Economato generale e gli Economati dei singoli Ministeri restano soppressi e con apposito regolamento si provvederà alle loro liquidazioni e alla organizzazione del Provveditoriato generale.

Il Governo confida che tale innovazione sarà fruttifera di risultati favorevoli all'economia generale dello Stato e sarà esempio di quella austerità amministrativa che deve presiedere alle nuove fortune d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Presso il Ministero delle finanze è istituito un Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Il Provveditorato dello Stato ha l'incarico, per le singole Amministrazioni, di provvedere:

a) all'acquisto, conservazione e distribuzione degli stampati, della carta, degli oggetti di cancelleria, degli istrumenti tecnici, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento dei vari uffici.

b) all'acquisto e alla conservazione del mobilio;

c) alla stampa e alla pubblicazione e al coordinamento degli atti e documenti vari.

Ogni spesa relativa ai titoli di cui sopra deve essere preventivamente autorizzata dal Provveditorato generale semprechè risultino approvati i fondi occorrenti.

Art. 3.

Il bilancio del Provveditorato, che troverà sede in apposite rubriche dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero delle finanze, sarà predisposto in base ai fabbisogni annuali di ciascun Ministero riveduti dal Ministro delle finanze.

Art. 4.

E' istituito, nell'organico del Ministero delle finanze, un posto di provveditore generale dello Stato, equiparato a direttore generale.

Con apposito decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, verrà determinato il ruolo organico del Provveditorato e le norme per il reclutamento del relativo personale.

Art. 5.

Gli economati dei singoli Ministeri sono soppressi. Presso ciascun Ministero potrà essere nominato un funzionario con le attribuzioni di cassiere.

Gli economi dei singoli Ministeri, cureranno, sotto la propria responsabilità, e sotto la sorveglianza del provveditorato generale, la liquidazione delle rispettive gestioni.

Art. 6.

Gli effetti mobiliari nonchè gli stampati ed oggetti forniti dal provveditorato verranno, presso ciascuna Amministrazione dello Stato, dati in consegna ai funzionari che saranno designati dai rispettivi Ministri.

Detti funzionari sono, per la gestione loro affidata, responsabili verso il Provveditorato, a termini di legge.

Art. 7.

Il Ministro delle finanze potrà disporre la rescissione totale o parziale dei contratti per forniture varie stipulate dall' Economato generale o dalle varie Amministrazioni, quando, a suo insindacabile giudizio, non li ritenga convenienti per l'Amministrazione.

Alle Ditte interessate sarà dovuto soltanto il rimborso della corrispondente tassa di registro.

Contro il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 8.

Con regolamento, da emanarsi mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, saranno determinate le norme per la esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i vari Ministri, verranno trasportate nel bilancio del Ministero delle finanze le somme assegnate ad ogni singolo bilancio per le spese contemplate dal presente decreto.

Art. 10.

Questo decreto non si applica alle Ferrovie dello Stato.

Art. 11.

L'Economato generale attualmente esistente presso il Ministero per l'industria ed il commercio è soppresso ed è altresì soppresso il relativo ruolo organico.

Al personale appartenente al detto ruolo sarà fatto il trattamento che verrà stabilito con separato provvedimento.

Art. 12.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

19.

R. decreto 18 gennaio 1923, n. 98, che modifica il 3° comma dell'art. 196 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1923, n. 26).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la riforma tributaria ed amministrativa;

Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione del testo unico medesimo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1672, convertito nella legge 28 giugno 1917, n. 1065, concernente provvedimenti per evitare le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 196 del regolamento approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per l'esecuzione del testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, è modificato come segue:

« Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo ragioniere non creda di potere apporre il suo visto ad un atto di impegno di spesa ne riferisce direttamente al Ministro.

« Quando il Ministro giudichi che, ciò non ostante, l'atto di impegno debba avere corso, dà un ordine scritto al capo ragioniere, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve, in qualsiasi caso, essere firmato direttamente dal Ministro ed è comunicato dal capo ragioniere alla Corte dei conti con l'atto medesimo.

« L'ordine, però, non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli ».

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che andrà in vigor e dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

20.

R. decreto legge 18 gennaio 1923, n. 107, che autorizza il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, ad assegnare appartamenti ai mutilati di guerra soci dello stesso Istituto in data anteriore al 30 giugno 1922 sprovvisti di alloggio.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1923, n. 30).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2037, col quale per dovere di riconoscenza nazionale fu autorizzato il Consiglio di amministrazione dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma ad assegnare gli alloggi disponibili entro un anno ai soci smobilitati;

Considerato che permangono gli stessi motivi per affermare lo spirito informatore del decreto anzidetto e integrarne gli effetti in ulteriore ricompensa delle benemerenze dei combattenti;

Veduto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto il quale ha già iniziato l'accantonamento per l'assegnazione dei nuovi alloggi, con equi criteri di preferenza per i mutilati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A deroga delle disposizioni nello statuto organico dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma, approvato con R. decreto 5 luglio 1908, n. 315, e nel regolamento 16 otto-

bre 1912 per l'assegnazione degli appartamenti, munito del visto di approvazione del Ministro di agricoltura, industria e commercio, il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto è autorizzato ad assegnare appartamenti ai mutilati di guerra, soci dello stesso Istituto in data anteriore al 30 giugno 1922 sprovvisti di alloggio.

L'assegnazione sarà fatta in ragione di uno su venti appartamenti, che si renderanno disponibili per sfitti o nuove costruzioni, tenendo conto fra gli stessi mutilati della loro anzianità d'iscrizione a socio, e del fatto di avere a carico la propria famiglia o congiunti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

21.

R. Decreto 18 gennaio 1923, n. 150 col quale sono approvate le norme e le tariffe relative alla Tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visti i R. decreti 22 giugno 1913, n. 948, 4 gennaio 1914, n. 24 e 1 ottobre 1914 n. 1125;

Visto il Decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

Visti i R. decreti 20 gennaio 1921, n. 74, 23 gennaio 1921, n. 75 e 16 giugno 1921 n. 891;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quello delle Finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo Unico.

Sono approvate le unite norme relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica e l'annessa tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Norme relative alla Tassa sugli affari nella Tripolitania e nella Cirenaica

Art. 1.

Tassa sugli affari: Oggetto.

La tassa sugli affari è dovuta su tutti indistintamente gli atti civili, commerciali, giudiziali e stragiudiziali, gli scritti, le stampe, gli avvisi, i registri, le concessioni governative, i trasferimenti di beni di qualsiasi natura a causa di morte, in conformità delle presenti norme, della tariffa e del repertorio allegati al presente decreto.

E' dovuta pure la tassa per le convenzioni verbali enunciate negli atti presentati per l'annotazione, purchè tali convenzioni non siano già state estinte o si estinguano con l'atto che contiene l'enunciazione stessa e sempre quando le medesime abbiano una connessione essenziale e diretta con le disposizioni dell'atto in cui sieno enunciate e non sieno state in precedenza soggette a tassa.

Art. 2.

Modo di pagamento.

La tassa è proporzionale o fissa ed è soddisfatta secondo l'indicazione contenuta nella allegata tariffa di fronte a ciascuno articolo:

1° Mediante versamento diretto. In tal caso sarà computata per una lira intera la frazione di lira contenuta nella somma totale della tassa liquidata;

2° Con impiego di carta filogranata e bollata;

3° Con applicazione di marche da bollo speciali sopra ogni altra specie di carta, e, nei casi previsti dal presente decreto, anche sulla carta filogranata e bollata;

4° Con applicazione di un contrassegno speciale.

Le forme e le caratteristiche della carta bollata e delle marche da bollo e dei contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro delle Colonie.

Le modalità per lo spaccio dei valori bollati e la misura del compenso per la rivendita sono determinate nelle istruzioni per la

esecuzione delle presenti norme. Le istruzioni stesse conterranno pure le modalità per la nomina dei rivenditori secondari.

Art. 3.

Uffici e persone incaricate dell'applicazione ed esazione della tassa e della rivendita dei valori bollati.

La distribuzione ai rivenditori secondari della carta filogranata e bollata e delle marche speciali e la liquidazione ed esazione diretta della tassa sono affidate ad un funzionario espressamente designato dal Governatore o al Cancelliere del Tribunale Regionale.

I gestori degli uffici di esazione hanno obbligo di versare alla tesoreria o a quell'altra cassa governativa che verrà designata, tutte le somme riscosse ogni volta che le somme giacenti in cassa superino la metà della cauzione che essi sono tenuti a prestare.

La vigilanza per l'applicazione e l'esazione della tassa è affidata ad un Ispettore nominato dal Ministro delle Colonie.

Con decreto del Ministro delle Colonie è fissata l'indennità annua a favore dei gestori degli Uffici di esazione per le responsabilità loro derivanti dal maneggio del denaro e dei valori bollati e quella per la cauzione prestata.

All'ispettore della tassa sugli affari per i servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di 4 chilometri spetta un'indennità fissa mensile comprensiva della quota d'indennità giornaliera di missione e di quella chilometrica.

La misura di tale indennità è fissata con decreto ministeriale.

Art. 4.

Atti e contratti che devono essere scritti in carta filogranata e bollata.

La carta filogranata e bollata è di tre tipi: da lire 1, da lire 2 e da lire 3 e di essa è obbligatorio l'uso giusta le norme seguenti, salvo i casi per i quali non sia dalla annessa tariffa diversamente disposto:

1° Da lire 1 per ciascun foglio:

a) di tutti gli atti, certificati, attestazioni, permessi e altri simili scritti spediti dall'Autorità, dalle Amministrazioni e dai fun-

zionari e uffici pubblici qualunque sia lo scopo cui sono diretti, come pure di tutti i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle autorità religiose quando siano destinati ad uso civile;

b) delle petizioni, istanze e ricorsi che si presentano alle autorità e uffici governativi della Colonia e alle pubbliche amministrazioni locali, delle domande di accertamento e di iscrizione ed in genere di tutte le istanze che si producono agli uffici fondiari;

c) dei verbali di conciliazione in giudizio e delle sentenze e ordini di esecuzione dell'arbitro conciliatore e del Collegio di conciliatura e loro copie per le cause di valore sino a lire 100;

d) degli atti di abbonamento al servizio di illuminazione e dell'acqua;

2° Da lire 2 per ciascun foglio degli originali e delle copie:

a) di tutti gli atti rogati dai notari o dai funzionari amministrativi e dai cadì o dai Tribunali rabbinici in materia contrattuale;

b) delle scritture private portanti contratti di ogni specie o contenenti descrizioni, constatazioni ed inventari che siano atti a far prova fra le parti sottoscritte;

c) dei verbali di conciliazione in giudizio, sentenze ed ordini di esecuzione dell'arbitro conciliatore o del Collegio di conciliatura per le cause di valore oltre lire 100;

d) di tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia, di giurisdizione onoraria, contenziosa e di esecuzione, sia per originale che per copia, ivi compresi i verbali di concordato nelle procedure per i piccoli fallimenti ed in genere di tutte le domande o istanze e di tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano ai Pretori, ai Tribunali regionali, ai Tribunali sciaritici di 1° grado o rabbinici, al magistrato della esecuzione e del diritto o si compiono per delegazione di essi o si fanno per mezzo dei loro rispettivi cancellieri o segretari, nonchè per ciascun foglio di tutti gli atti fatti dagli ufficiali giudiziari anche fuori della materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione, esclusi i protesti cambiari;

3° Da lire 3 per ciascun foglio di tutti indistintamente gli atti indicati nel precedente n. 2, lettera *d*) quando riguardano la giurisdizione del Tribunale sciaritico superiore e della Corte d'appello e per ciascun foglio dei certificati del casellario giudiziario, degli atti e verbali di remissione di querela, delle sentenze degli arbitri, delle procure alle liti e delle procure speciali per un determinato atto o contratto.

Per le copie degli atti notarili in forma esecutiva è prescritto l'uso della carta bollata da lire 3 per il primo foglio e da lire 2 per i fogli successivi.

Per gli atti di cui al presente articolo e copie relative redatti in lingua araba, per gli atti ricevuti dai pubblici funzionari amministrativi, per le scritture private non autenticate di locazione di beni immobili ed in genere per le petizioni, istanze, verbali ed atti di cui al n. 1, lettere *b*), *c*) e *d*), e di cui al n. 2, lettera *c*), in luogo della carta bollata resta facoltativo l'uso della carta semplice alla quale però dovranno applicarsi a cura dell'ufficio di esazione o dell'arbitro conciliatore, per gli atti che lo riguardano, ed in relazione alla dimensione della carta, marche dello stesso importo della carta bollata prescritta nei singoli casi.

Per le cambiali ed altri effetti di commercio è obbligatorio l'uso dei foglietti speciali che nella filigrana, nella dimensione e nei distintivi sono uguali a quelli del Regno con le varianti che saranno determinate dalle istruzioni.

Art. 5.

Uso della carta filigranata e bollata.

Gli originali e le copie degli atti civili, amministrativi, commerciali e giudiziali redatti in carta bollata devono essere scritti in modo che ogni linea non contenga meno di quattordici nè più di ventotto sillabe, salvo la compensazione tra le eccedenze e le deficienze che si verifichino nello stesso foglio.

Per gli atti redatti in lingua araba il limite delle parole per ciascuna linea è da dodici a venti.

Queste disposizioni si applicano anche agli atti stampati e litografati su carta filigranata e bollata, comprese le comparse di risposta e di replica, le conclusioni e le relative postille ed aggiunte.

Quando per un atto da redigersi su carta bollata sia dovuto il pagamento della tassa fissa da corrispondere mediante marche, il maggior valore della carta impiegata può tener luogo delle marche prescritte.

L'uso della carta bollata può tener luogo della tassa fissa da da corrispondersi mediante marche allorquando per l'atto cui si riferisce la tassa non sia obbligatoria la redazione su carta bollata.

Sulla carta filigranata e bollata non si può eccedere il numero

delle linee in essa tracciate o scrivere fuori delle linee e nei margini del foglio, fatta eccezione per gli atti e scritti riprodotti colla stampa e colla litografia; però ogni foglio intero o stampato o litografato non può contenere più di 120 linee.

E' vietato inoltre di fare nel medesimo foglio bollato sia per originale che per copia due o più atti distinti soggetti alla tassa sugli affari e di apporre sugli atti e scritti, già sottoposti a tassa, postille o clausole modificative. Queste aggiunte sono considerate come nuovi atti e sottoposte alla tassa per esse dovuta, con le penalità relative, salvo i casi previsti dall'art. 1331 del Codice civile.

E' del pari vietato di fare uso di qualunque specie di carta bollata che presenti alterazioni nel bollo, nella filigrana o nella dimensione.

Art. 6.

Applicazione ed annullamento delle marche.

Agli atti che emanano dalle autorità e da pubblici uffici, e per i quali la tassa deve essere soddisfatta mediante applicazione di marche, queste sono apposte da chi li rilascia, in modo che il loro numero non sia mai superiore a cinque e debbono essere annullate mediante un timbro a calendario con la leggenda dell'ufficio. In mancanza del timbro l'annullamento si fa scrivendo sulla marca parte della data e parte della firma dell'ufficiale che procede all'annullamento. Parimenti con parte della data e della firma o con apparecchi automatici a perforazione, sono annullate le marche applicate dalle parti sugli atti da esse redatti senza intervento di alcun ufficiale pubblico. In tutti i casi l'applicazione e l'annullamento della marca devono essere contemporanei alla formazione dell'atto e salvo quando non sia diversamente stabilito nella tariffa allegata l'applicazione e l'annullamento delle marche devono essere fatti esclusivamente dagli uffici di esazione.

Art. 7.

Pagamento della tassa dovuta sugli atti e contratti scritti mediante versamento diretto - Accertamento del valore tassabile.

Tutti gli atti, soggetti alla tassa da pagarsi mediante versamento diretto di denaro, devono essere presentati in originale al

l'ufficio incaricato di liquidarla sulla base degli atti stessi e di riscuoterla e dovranno contenere tutti gli elementi di fatto per la liquidazione della tassa medesima.

Qualora poi questi manchino l'Ufficio inviterà l'esibitore a supplire mediante dichiarazione, sindacabile dall'Ufficio stesso, il quale, in difetto, provvederà da se alla valutazione.

Se il corrispettivo del contratto debba essere ulteriormente liquidato ed accertato la tassa si applica sopra una valutazione provvisoria eseguita dall'ufficio d'accordo con le parti o sul valore dichiarato nel contratto stesso dalle parti medesime, e si regola poi in modo definitivo quando potranno accertarsi tutti gli elementi necessari alla valutazione, facendosi luogo a supplemento o restituzione ai termini del successivo art. 24, secondo che l'importo definitivamente accertato risulti maggiore o minore di quello già sottoposto a tassa.

Nei trasferimenti di beni immobili e di diritti reali a qualunque titolo, se il valore dichiarato dalle parti non sia ritenuto congruo e se non sia possibile aumentarlo mediante bonario componimento, l'ufficio riscuoterà provvisoriamente la tassa sul valore dichiarato e promuoverà l'accertamento del valore a' termini del primo comma dell'art. 21 riscuotendo, ove ne sia il caso, la tassa corrispondente al maggior valore ed eventualmente la sopratassa di cui all'art. 26. Tale, accertamento dovrà essere promosso nel termine di cento giorni dal pagamento della tassa principale.

Art. 8.

Pagamento della tassa sui trasferimenti per causa di morte.

Per la liquidazione della tassa dovuta sui trasferimenti di beni mobili ed immobili e diritti di qualsiasi specie per causa di morte dovrà presentarsi una denunzia su modulo che verrà distribuito dall'ufficio di esazione con l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data del decesso, il nome degli eredi ed i loro rapporti di parentela con l'autore della successione e con la descrizione parti colareggiata dei beni caduti in successione.

Ai cittadini libici ed ai sudditi stranieri mussulmani ed israeliti è concessa facoltà di presentare in luogo della denunzia un ilmuhaber dell'Imam o del Muktar, vistato dal Tribunale sciaritico di primo grado o dal Tribunale rabbinico, i quali dovranno inoltre

determinare nell'atto stesso la ripartizione delle singole quote spettanti agli eredi.

Una copia in carta libera di detto ilmuhaber dovrà essere depositata preso l'ufficio di esazione.

Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento dell'aperta successione risultante da atto pubblico anteriore all'apertura della successione o da sentenza di data anteriore alla apertura della successione, quand'anche sia passata in giudicato posteriormente.

Sono parimenti ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi nascenti da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione in uno dei modi indicati dall'articolo 1327 del Codice civile, che non sia la morte o la fisica impossibilità di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritte.

Agli effetti della data certa non sono ritenute valide le autenticazioni di firma o di sigillo (taba), quando anche redatte nella forma dell'articolo 1323 del Codice civile, se le autenticazioni stesse non risultino annotate anteriormente all'apertura della successione.

Sono pure ammessi in deduzione i debiti di commercio esercitato in Tripolitania o in Cirenaica quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle vigenti leggi.

Perchè sia ammessa la deduzione del passivo è necessario che l'erede lo giustifichi producendo i titoli dei debiti o in originale o in copia unitamente ad una dichiarazione fatta da lui e dai creditori, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione. Tale dichiarazione, esente da qualsiasi tassa dovrà essere vistata, per la verità delle firme, dal giudice regionale o da un notaio o dal cadì.

Art. 9.

Termine per la presentazione degli atti o delle denunzie.

La presentazione degli atti indicati nell'art. 7 deve essere eseguita prima che di essi si faccia uso e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla data della loro formazione.

Si fa uso degli atti e scritti quando si producono in giudizio o a pubblici ufficiali per farli valere o quando si rilasciano alle parti a favore delle quali sono formati, o quando in qualunque modo, si mettono in esecuzione.

La produzione delle denunzie o del certificato dell'Imam o del Muhtar per i trasferimenti causa di morte deve farsi entro quattro mesi dalla apertura della successione, se questa è avvenuta in Tripolitania o in Cirenaica e entro dodici mesi, se è avvenuta altrove.

Gli atti ed i contratti soggetti a condizione sospensiva devono essere presentati due volte: la prima volta alla formazione, la seconda all'avveramento della condizione, nel termine di cui al primo comma del presente articolo.

Nello stesso termine di giorni trenta devono essere dichiarate le riunioni dell'usufrutto alla nuda proprietà, i maggiori corrispettivi dei contratti di cui al secondo capoverso del precente art. 7 ed, in genere, ogni tacita rinnovazione o prosecuzione di contratti.

Art. 10.

Presentazione degli atti e delle denunzie e pagamento della relativa tassa.

La presentazione degli atti, stipulati o redatti senza intervento di notaio o di altro pubblico ufficiale, e delle denunzie dei maggiori corrispettivi relativi agli stessi e quelle riguardanti la tacita prosecuzione o rinnovazione dei contratti deve essere fatta a cura delle parti contraenti, che sono solidalmente responsabili del pagamento della tassa da eseguirsi contemporaneamente alla presentazione e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno successivo.

Per gli atti notarili e per gli atti o le denunzie di cui al precedente comma, riguardanti qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, l'obbligo della presentazione e del pagamento della tassa spetta al notaio ed ai rispettivi segretari o delegati salvo il diritto di regresso verso i contraenti.

Alla presentazione delle denunzie o dei documenti prescritti per i trasferimenti a causa di morte sono obbligati gli eredi, i quali sono responsabili pure solidalmente del pagamento della tassa, da soddisfarsi entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione.

Nello stesso termine deve essere pagata la tassa nei casi di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Art. 11.

Persone obbligate alla presentazione degli atti giudiziari e al pagamento della relativa tassa.

Per le sentenze, decreti o provvedimenti e per tutti gli atti che emanano dalla autorità giudiziaria ordinaria, sciaritica e rabbinica o che sono, comunque, ricevuti o compiuti coll'intervento dei cancellieri o dei funzionari di segreteria, l'obbligo della presentazione spetta ai cancellieri o segretari medesimi entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o dalla emanazione dell'atto.

Al pagamento della tassa sono solidalmente tenute le parti istanti o quelle che fanno uso delle sentenze, dei decreti, dei provvedimenti e degli altri atti di cui sopra ed i rispettivi loro procuratori, nonchè le parti a carico delle quali sieno state poste le relative spese in proporzione della loro condanna. A questo effetto quando la sentenza non venga pubblicata alla udienza stessa in cui la causa risulta istruita e non sieno presenti tutte le parti, i cancellieri, unitamente alla notifica prescritta dall'art. 44 penultimo capoverso, dell'ordinamento giudiziario, devono invitare le parti istanti ed i procuratori ad effettuare il pagamento della tassa direttamente all'ufficio di esazione entro il termine di giorni trenta dalla data della pubblicazione. Ai procuratori è riservata l'azione di regresso verso le parti per il rimborso delle tasse pagate per loro conto.

Nelle cause promosse davanti le autorità giudiziarie senza l'assistenza dei procuratori e per gli atti diversi da sentenze, soggetti a tassa mediante versamento diretto, è fatto obbligo alle parti istanti o richiedenti di depositare in Cancelleria una somma uguale al minimo della tassa stabilita dalla annessa tariffa per tali sentenze od atti.

Per gli atti soggetti a tassa, redatti dagli ufficiali giudiziari spetta a costoro l'obbligo della presentazione e del pagamento.

Art. 12.

Annotazione e dichiarazione di pagamento della tassa.

Il funzionario che liquida la tassa soggetta a versamento diretto ne prende nota in apposito registro, in cui fa un cenno sommario dell'atto o del trasferimento tassato. Dell'avvenuto pagamento della tassa egli sull'atto che restituisce alla parte fa analoga dichiarazione

firmata e munita del timbro a calendario, con riferimento al registro.

Per la tassa sui trasferimenti di beni a causa di morte, la dichiarazione è fatta sul relativo certificato, da rilasciarsi agli eredi dall'ufficio di esazione e sull'originale ilmuhaber dell'Imam o del Muktar rilasciato a' sensi del precedente art. 8.

Per la tassa dovuta sui maggiori corrispettivi dei contratti ed in tutti i casi in cui non sia necessaria la materiale annotazione di cui al primo comma del presente articolo verrà rilasciata apposita ricevuta staccata da un bollettario speciale a madre e figlia.

Art. 13.

Deposito e custodia delle copie degli atti e delle denunzie.

I richiedenti la formalità della annotazione dovranno consegnare all'Ufficio di esazione insieme all'atto originale una copia in carta libera, certificata conforme, di tutti gli atti privati, siano o no autenticati, quando contengono convenzioni di qualsivoglia specie o costituiscano obbligazione od estinzione di obbligazione. Non occorre l'esibizione della copia quando tali contratti sieno scritti in lingua araba.

Tali copie e le traduzioni degli atti scritti in lingua araba devono essere custodite negli archivi dell'Ufficio di esazione in fascicoli, numerandole progressivamente con riferimento al registro di esazione.

Allo stesso modo dovranno essere custodite e classificate le denunzie ed i certificati di successione depositati a norma del precedente art. 8.

Art. 14.

Liquidazione della tassa - Applicazione della tariffa.

La tassa si applica agli atti e scritti secondo l'intrinseca loro natura e gli effetti che essi producono. Qualora un atto che, per la sua natura e per i suoi effetti, dovrebbe essere soggetto a tassa in ragione del valore, non si trovi esplicitamente contemplato dalla tariffa, deve essere gravato con la tassa stabilita dall'articolo di tariffa che più si accosta alla natura ed agli effetti dell'atto stesso.

Se in un atto sono più disposizioni indipendenti e non derivanti necessariamente le une dalle altre, le quali siano soggette a diverse

tasse in ragione del valore, ciascuna disposizione è sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto.

Un atto che contiene più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre deve considerarsi, nei riguardi della tassa, come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo alla tassa più grave.

La tassa proporzionale o fissa sulle sentenze definitive emanate sopra una domanda la quale si appoggi ad una convenzione verbale, sarà riscossa indipendentemente da quella dovuta sulla convenzione stessa secondo la sua natura.

Se in un atto sono inseriti od enunciati altri atti che, per la loro natura e per il tempo in cui furono stipulati fossero soggetti a tassa senza che questa risulti soddisfatta, si esige, non soltanto la tassa a cui è soggetto l'atto principale, ma anche la tassa dovuta per gli atti scritti inseriti ed enunciati, oltre le penalità relative, se ne sia il caso.

Art. 15.

Denunzie dei titoli negoziabili delle Società, Istituti ed Aziende industriali e commerciali e pagamento della tassa relativa.

Le Società, gli Istituti, gli stabilimenti industriali e commerciali, aventi sede in Colonia, che emettono titoli negoziabili soggetti alla tassa annuale stabilita dall'art. 32 della allegata tariffa, dovranno denunziarli all'ufficio di esazione del luogo nel quale hanno la sede principale indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi entro sessanta giorni dalla data di ciascuna emissione.

La tassa sarà pagata in due rate semestrali posticipate computabili dal primo luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi ed estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intero semestre.

Per la omessa o ritardata denunzia dei titoli sarà dovuta una sopratassa uguale alla tassa.

Per la denunzia infedele sarà parimenti applicata una sopra tassa uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

Il ritardo oltre trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali darà luogo ad una sopratassa uguale ad un decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 16.

Denunzie speciali per l'accertamento della tassa sui trasferimenti dei beni mobili e valori mobiliari.

I detentori, per qualsiasi titolo, di denari, valori ed oggetti appartenenti a successioni apertesi dopo l'attuazione delle presenti norme non potranno consegnarli all'erede o legatario o altro avente causa o interesse, senza averli prima denunziati all'ufficio di esazione competente ed avere la prova che è stata pagata la relativa tassa.

Gli istituti di credito, le Società e le ditte che abbiano emesso od emetteranno cartelle, certificati od obbligazioni od altri titoli di qualunque specie, tanto definitivi quanto provvisori non potranno prendere nota sulle loro scritture, nè addivenire ad altre operazioni, in dipendenza di trasferimento di detti titoli a causa di morte, senza aver prima la prova che ne fu fatta denunzia all'ufficio di esazione competente e ne fu pagata la relativa tassa.

Coloro che hanno conoscenza della morte del concessionario o di uno dei concessionari delle cassette di sicurezza non potranno aprirle o farle aprire senza la redazione di inventario da parte di notaio o di un rappresentante dell'ufficio di esazione all'uopo delegato e non potranno permettere il ritiro dei titoli e valori custoditi nelle cassette senza la prova che ne fu pagata la tassa relativa.

I contravventori alle precedenti disposizioni sono tenuti personalmente al pagamento della tassa di successione e delle relative pene pecuniarie esigibili sui titoli e valori come sopra specificati o che siano contenuti nelle cassette medesime, salvo l'eventuale rivalsa contro gli eredi e legatari: sono inoltre tenuti in proprio al pagamento di una pena pecuniaria di lire cento.

La stessa pena è a carico dei locatori delle cassette ove abbiano preso parte alla contravvenzione.

Art. 17.

Obblighi dei giudici e dei pubblici ufficiali.

E' proibito ai giudici di dare provvedimenti, di procedere a legalizzazioni o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri o libri che siano in contravvenzione al presente decreto.

Lo stesso divieto è fatto ai funzionari ed ufficiali dell ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni.

E' pure proibito ai cancellieri, segretari, archivisti, arbitri, periti, ufficiali giudiziari di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio ad atti o scritti, per i quali non sia stata pagata la tassa dovuta, di dare corso ai medesimi, di riceverli in deposito, di spedirne copie, di citarli nei loro atti o scritture o di farne altro uso.

Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti penali e di materiale descrizione di atti negli inventari o in atti conservativi.

Se, tuttavia, sia giustificata l'urgenza o la necessità di un provvedimento conservativo, il giudice può assicurare le cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, sempre, però, che resti in cancelleria l'atto, lo scritto o il registro che fu trovato in contravvenzione, e ne sia data pronta comunicazione all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa.

Per le cambiali e gli altri recapiti di commercio per i quali non sia stata regolarmente soddisfatta la tassa dovuta, il giudice deve dichiararne d'ufficio la inefficacia cambiaria.

Art. 18.

Obblighi dei notai, segretari, archivisti, ecc.

I notai, i segretari, gli archivisti e tutti i funzionari che rilasciano copie di atti, scritti e documenti devono indicare nelle copie stesse la data e il numero della annotazione, fatta sull'originale, del pagamento della tassa, l'importo della stessa e l'ufficio al quale fu pagata e, in caso di tassazione effettuata con marche, si dovrà indicare il valore e la data di annullamento di esse.

Uguale menzione si deve fare riguardo agli atti, ai documenti e agli scritti che si debbano citare in altri atti o scritti.

La mancanza di questa citazione rende esigibile su questi ultimi atti e sulle copie anzidette anche le tasse relative a quelli menzionati o trascritti, qualora non si dia la prova dell'avvenuto pagamento, salvo il disposto dell'articolo 27, n. 1.

Le trascrizione delle cambiali nell'atto di protesto, prescritto dall'articolo 305 del Codice di commercio, non può essere eseguita dai notai e dagli ufficiali giudiziari se non sulla presentazione del-

l'originale titolo che abbia scontata la tassa prescritta. Gli stessi notari ed ufficiali giudiziari devono ancora nell'atto di protesto fare menzione dell'ammontare della tassa pagata per il titolo stesso e, quando questo sia munito di marche da bollo o di visto per bollo, devono inoltre indicare l'ufficio che ha apposto la marca od il visto e la data della apposizione.

Art. 19.

Repertorio degli atti.

I notai, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari presso la Corte di appello ed i Tribunali, ed i segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici terranno uno speciale repertorio sul quale inscriveranno in succinto, giorno per giorno, senza spazi in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data tutti i loro atti, contratti, sentenze, decreti, provvedimenti o processi verbali che a norma del presente decreto sono soggetti obbligatoriamente a tassa, richiamando, di contro a ciascuno atto, gli estremi della seguita annotazione.

Dall'obbligo della iscrizione a repertorio si eccettuano i testamenti pubblici ed i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti.

Il repertorio dovrà essere presentato per il visto all'ufficio di esazione entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno e dovrà prodursi ad ogni richiesta dei funzionari incaricati della esazione e della revisione della tassa sugli affari.

I Tribunali sciaritici di primo grado e superiore ed i Tribunali rabbinici, nonchè i collegi di conciliatura e gli arbitri conciliatori sono esentati dall'obbligo della tenuta del repertorio, ma dovranno presentare, ad ogni richiesta, ai funzionari incaricati della esazione e della revisione della tassa i registri nei quali trascrivono i loro atti.

Art. 20.

Ispezioni e ricerche eseguibili dai funzionari incaricati del servizio della tassa sugli affari.

I notari, cancellieri, funzionari, ufficiali e segretari indicati dal precedente articolo per gli atti e registri dei quali sono depositi

tari, purchè non si tratti di testamenti finchè sono viventi i testatori, hanno obbligo di darne comunicazione ad ogni richiesta ai funzionari od incaricati del servizio di applicazione o di revisione della tassa sugli affari e di lasciar prendere senza spesa le note, gli estratti e le copie che si ravvisassero necessarie nell'interesse dell'amministrazione.

Agli stessi è parimenti fatto obbligo di rilasciare, dentro il termine di giorni dieci dalla richiesta ufficiale, gratuitamente, in carta libera, autenticati della loro firma e bollo, ai funzionari o incaricati del servizio della tassa sugli affari, gli estratti dei registri e le copie degli atti da essi rispettivamente custoditi.

I predetti funzionari od incaricati del servizio della tassa sugli affari potranno altresì, previa autorizzazione del Governatore, prendere in esame i libri, registri, minutari, atti, scritti e carte di tutti gli istituti di credito, Società ed aziende industriali e commerciali, dei commercianti, tipografi, albergatori e locandieri ed in genere di tutti coloro che per espressa disposizione di legge devono tenere libri e registri soggetti a tassa.

Art. 21.

Controversie.

Le contestazioni relative alla estimazione degli immobili o dei diritti reali da assoggettare a tassa proporzionale di trasferimento sono deferite al capo dell'Ufficio fondiario che decide definitivamente sentita la Commissione consultiva istituita, presso l'Ufficio stesso, dalle norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari, integrata coll'intervento del capo dell'Ufficio per le opere pubbliche e del capo dell'ufficio agrario.

Tutte le altre controversie che insorgono nella applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, relative all'obbligo del pagamento della tassa, alla liquidazione della stessa e alle pene pecuniarie, sono deferite al giudizio di una Commissione nominata ogni anno dal Governatore per ogni località sede di Tribunale regionale e composta di un magistrato che ne è il presidente, di un funzionario civile del Governo e di un notabile.

Il notabile deve essere italiano per le controversie interessanti cittadini italiani o stranieri e cittadino libico per quelle interessanti

i cittadini libici ed i sudditi stranieri. Per le controversie in cui abbiano interesse contemporaneamente gli uni e gli altri, intervengono alla decisione entrambi i notabili e, in questo caso, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Un funzionario, pure designato dal Governatore, disimpegna le mansioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudica sul ricorso delle parti interessate, tenendo conto delle deduzioni scritte dall'ufficiale incaricato della applicazione della tassa e sentito il parere dell'ispettore.

La decisione della Commissione deve essere comunicata con gli atti all'ufficio di esazione, il quale notifica la parte disponsiva di essa ai ricorrenti, a norma del primo comma dell'art. 28.

Art. 22.

Ricorsi contro le decisioni della Commissione.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso, per violazione di legge, al Ministero delle Colonie.

L'Ufficio di esazione, ove intenda impugnare il giudizio della Commissione di prima istanza, deve dichiararlo nell'atto di notificazione della decisione indicando sommariamente il motivo del ricorso.

I contribuenti devono presentare all'ufficio di esazione il proprio reclamo diretto al Ministero entro trenta giorni dalla notificazione della decisione.

Il Ministero può accogliere o respingere i reclami per motivi anche diversi da quelli esposti nei ricorsi o nei controricorsi.

Contro le decisioni delle Commissioni non impugnate in termine utile e contro quelle del Ministero non è ammesso alcun reclamo, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 23.

Controversie riservate alla conoscenza del Tribunale.

Sono portate a conoscenza del Tribunale regionale unicamente le controversie che possono insorgere nel procedimento di esecuzione per la riscossione della tassa a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 28.

Art. 24.

Rimborsi e supplementi - Prescrizioni.

La tassa riscossa in conformità del presente decreto e dell'annessa tariffa non è soggetta a restituzione, salvi i casi specificati nella tariffa medesima e quelli di indebito pagamento, per errore materiale di conteggio.

Nei casi di tassazione provvisoria, di cui al terzo comma dell'art. 7, avrà luogo la restituzione della tassa, purchè ne sia fatta domanda entro sei mesi dal giorno dell'accertamento del prezzo o corrispettivo finale del contratto e sempre quando il minor corrispettivo non dipenda da risoluzione del contratto stesso.

Nello stesso termine di sei mesi, decorribili dal giorno in cui l'ufficio di esazione sia venuto a conoscenza della liquidazione del maggior corrispettivo, nei casi di tassazione provvisoria, dovrà essere notificato l'avviso di pagamento della tassa complementare dovuta.

Nei casi di errore materiale occorre fare domanda alla Commissione, di cui all'art. 21, secondo comma, entro sei mesi dalla data del pagamento indebito, esibendo una copia conforme dell'atto o il documento comprovante il pagamento stesso. Delle tasse riscosse in meno per errori di fatto o di diritto, l'Amministrazione può ripetere il pagamento nelle forme indicate all'art. 28 purchè l'invito venga notificato al debitore, o ai suoi aventi causa, entro tre anni dalla data del pagamento insufficiente.

Nel periodo di dieci anni si prescrive l'azione dell'amministrazione per il ricupero della tassa non pagata.

Il termine decorre dalla scadenza di quello fissato pel pagamento della tassa.

Art. 25.

Atti fatti nel Regno o nelle altre colonie od all'Estero con effetto in Libia e viceversa.

I documenti, gli atti e i contratti formati nel Regno o nelle altre Colonie e per i quali sono state pagate le tasse ivi stabilite possono usarsi nella Tripolitania e Cirenaica senza essere soggetti a quelle imposte col presente decreto, fatta eccezione per gli atti di trasferimento di beni immobili posti in Tripolitania od in Cirenaica, per

i quali, qualora il complesso delle tasse sugli affari pagate nel Regno o nelle altre Colonie sia minore della tassa stabilita dall'annessa tariffa, deve pagarsi in Colonia la differenza, entro il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 7.

Gli atti e i contratti formati in Tripolitania e Cirenaica per farne uso in Italia o nelle altre colonie italiane, ove esistano tasse sugli affari o che si riferiscono a beni ivi esistenti, sono soggetti ad una tassa corrispondente alla somma di quelle che sono dovute nel Regno o nelle altre colonie per gli atti e i contratti medesimi.

Se il bisogno di avvalersi degli atti e dei contratti nel Regno o nelle dette colonie sorga dopo che si è pagata la tassa dovuta a' sensi dell'annessa tariffa, la differenza fra la tassa corrisposta e quella valutata come sopra deve essere versata presso gli uffici coloniali o presso gli uffici del Regno o delle dette altre colonie prima che degli atti e dei contratti ivi sia fatto uso.

Questa differenza non è dovuta qualora gli atti si debbano produrre in sede di ricorso, a norma dell'art. 22 o avanti le Commissioni arbitrali che si riuniscono nel Regno, per contestazioni insorte nella esecuzione di contratti per opere pubbliche.

Dei contratti previsti nel secondo e terzo comma devesi presentare copia conforme all'ufficio di esazione al momento della liquidazione della tassa o della differenza, salvo che tale copia non sia già stata presentata a' sensi del primo comma dell'art. 14.

Gli atti provenienti dall'estero sono soggetti a tassa prima che se ne faccia uso in Colonia, però trattandosi di atti comunque relativi a beni immobili ivi situati o a diritti reali ad essi inerenti, devono in ogni caso essere presentati all'Ufficio di esazione non oltre il termine di dodici mesi dalla loro data.

Gli atti ed i trasferimenti che a' sensi del presente articolo o per disposizione della allegata tariffa son soggetti alle tasse vigenti nel Regno o nelle altre Colonie, saranno soggetti altresì a tutte le addizionali e sopratasse di qualsiasi natura ed importo applicabili nel Regno o nelle altre Colonie, alla data del trasferimento o alla formazione dell'atto.

Art. 26.

Sopratasse per gli atti e denunzie soggetti a tassa mediante versamento diretto.

L'omessa presentazione, nei casi e nei termini prescritti, degli atti, dei documenti e delle denunzie indicati negli articolii 7 e 8 e le

omissioni di beni delle denunzie di successione fatte direttamente dagli interessati, sono puniti con una sopratassa uguale a due volte la tassa dovuta per gli atti e trasferimenti relativi.

Questa sopratassa è dovuta in proprio dalle persone obbligate alla presentazione o alla denunzia ai termini degli articoli 10 e 11.

La presentazione tardiva degli atti e documenti e delle denuncie anzidetti che venga fatta entro l'anno dalla formazione degli atti e prima che di essi siasi fatto uso, o dalla verificata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, è punita con una sopratassa eguale alla tassa e sarà ridotta al decimo qualora la presentazione degli atti o la denuncia abbiano luogo non oltre trenta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini. Tale penalità non potrà mai essere inferiore a lire cinque.

Nessuna sopratassa sarà applicabile quando la tardiva presentazione provenga da impedimento di forza maggiore, debitamente giustificato e riconosciuto dall'ufficio di esazione, e purchè sia eseguita la formalità della annotazione entro il termine di trenta giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.

I contraenti, che negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito abbiano indicato un prezzo o un valore inferiore a quello che sia accertato a norma dell'art. 21 incorrono solidalmente nella sopratassa uguale alla tassa dovuta sulla differenza tra il valore indicato nell'atto e quello accertato, quando la differenza stessa non superi il 20 per cento. Negli altri casi la sopratassa è del doppio.

Uguali sopratasse saranno dovute per le differenze di valore accertato relativamente alle denuncie di successione fatte direttamente dagli interessati.

Il pagamento della tassa oltre i termini fissati è punito con una sopratassa eguale a un decimo della tassa medesima.

Art. 27.

Altre penalità e contravvenzioni.

Si applicano inoltre le seguenti pene pecuniarie:

1° Di lire trenta per la violazione degli obblighi imposti ai notari ed ai funzionari dagli articoli 17 e 18 e per qualunque altra contravvenzione alle disposizioni del presente decreto commessa dai giudici, cancellieri, altri funzionari dell'ordine giudiziario e ufficiali

giudiziari, nonchè dai funzionari ed ufficiali del Governo e delle pubbliche amministrazioni, dagli archivisti, notari, avvocati, procuratori, stampatori e litografi nell'esercizio delle rispettive loro funzioni, arti o professioni.

Tale pena pecuniaria deve essere soddisfatta in proprio dal contravventore indipendentemente dalle sopratasse e pene pecuniarie dovute dalle parti interessate;

2° Di centoventi volte la tassa o la parte di essa non pagata, col minimo di lire trenta, per le contravvenzioni relative al pagamento della tassa dovuta sulle cambiali ed altri effetti di commercio;

3° Di lire dieci per ogni atto o autenticazione non iscritta a repertorio e per ciascuna mancanza o inadempienza alle prescrizioni dell'art. 19;

4° Di lire cinquanta per ciascun rifiuto, debitamente comprovato, alle disposizioni dell'art. 20;

5° Di lire venticinque nei casi in cui siasi contravvenuto agli obblighi imposti dal presente decreto o dalla annessa tariffa per gli atti e documenti da redigersi in carta filigranata o da assoggettarsi a tassa fissa mediante apposizione di marche.

Uguale pena sarà dovuta in proprio da coloro che ricevessero quietanze ordinarie non regolarmente assoggettate alla prescritta tassa.

Non vi è contravvenzione quante volte risulti provato che la mancanza o la insufficienza della tassa tragga origine, nei casi di urgenza, dalla impossibilità di procurarsi la carta bollata o le marche necessarie e purchè tale circostanza si faccia risultare nel contesto dell'atto e questo sia presentato entro 5 giorni per la regolarizzazione all'ufficio di esazione;

6° Di lire cinquecento a carico dei rivenditori o di chi faccia uso di carte da giuoco per cui non sia stata corrisposta la tassa dovuta; e di lire mille per la vendita di carte da giuoco col bollo falsificato e per ogni altra frode diretta ad evitare il pagamento della tassa, salvo in ogni caso, le maggiori sanzioni stabilite dalle leggi penali;

7° Di lire mille a carico di chiunque venda o faccia uso di valori bollati comunque falsificati;

8° Di lire trenta per ogni altra contravvenzione al presente decreto ed all'annessa tariffa per cui non sia stata determinata una pena particolare.

Per le penalità incorse a' termini del presente articolo è ammesso il ricorso per grazia sovrana.

Art. 28.

Procedura per la esazione coattiva della tassa.

Qualora i debitori della tassa non la paghino spontaneamente nel termine stabilito, l'ufficio d'esazione notifica loro a mezzo dell'ufficiale giudiziario l'invito a soddisfarla entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito stesso.

Nello stesso termine gli interessati possono impugnare la liquidazione della tassa con regolare reclamo che deve essere presentato all'ufficio d'esazione.

Il reclamo non ha corso se prima o contemporaneamente non si sia pagata la tassa.

La mancanza di reclamo o il rigetto del medesimo a norma degli articoli 21 e 22 rende definitiva la tassa liquidata, salvo il disposto dell'art. 24.

In tutti i casi in cui occorre procedere coattivamente per la riscossione della tassa l'ufficio emette l'atto d'ingiunzione, che consiste nell'ordine di pagare entro trenta giorni la somma dovuta, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione diventa esecutiva col visto del Presidente del Tribunale ed è notificata nella forma delle citazioni.

Art. 29.

Procedura per le contravvenzioni.

L'accertamento delle contravvenzioni di cui all'art. 27 del presente decreto e di quelle particolarmente indicate nella tariffa, salvo i casi in cui la pena deve essere stabilita da altra autorità, è fatto dai funzionari incaricati del servizio della tassa sugli affari in base anche alle denunzie che loro venissero presentate dai funzionari in genere e dagli agenti della forza pubblica in specie. In tal caso ai militi od agenti della forza pubblica scopritori o denunzianti delle contravvenzioni spetta un sesto del prodotto netto delle pene pecuniarie, prelevato il decimo per le spese di esazione.

Constatato il fatto contravvenzionale l'incaricato del servizio di esazione notifica, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ai contravventori, il verbale di contravvenzione, con invito per il pagamento delle pene pecuniarie incorse nel termine di giorni trenta e quindi procede ulteriormente in conformità dell'art. 28.

La dichiarazione di pagamento della pena pecuniaria è fatta sul documento in contravvenzione ed in mancanza di esso, sul verbale constatante la contravvenzione medesima.

Il processo verbale non viene compilato se il contravventore paga immediatamente senza riserva le incorse pene pecuniarie e le tasse corrispondenti.

Art. 30.

Responsabilità dell'ufficiale liquidatore.

Il funzionario incaricato della applicazione e della riscossione della tassa è personalmente responsabile del danno derivante all'Amministrazione da ogni sua colpa per mancato o inesatto adempimento degli obblighi impostigli dal presente decreto.

Art. 31.

Contratti stipulati tra l'Amministrazione coloniale e i privati.

Negli atti stipulati fra l'Amministrazione coloniale e i privati la tassa è a carico dell'acquirente, cessionario, o deliberatario nelle vendite, cessioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili o immobili e nelle concessioni di questi ultimi sotto qualunque forma: del conduttore negli atti di locazione, degli appaltatori, cottimanti e impresari nei contratti d'appalto, cottimo o imprese e nelle relative cauzioni; della parte debitrice nelle obbligazioni, della parte liberata nelle quietanze ed altre liberazioni; ed in tutti gli altri casi a carico comune dell'Amministrazione coloniale e dei particolari, che contrattano con essa, in ragione dell'interesse rispettivo nel contratto.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a queste disposizioni.

Per la tassa o parte di tassa a carico dell'Amministrazione coloniale non si fa luogo a riscossione.

Gli atti stipulati nello interesse esclusivo dell'Amministrazione coloniale, e per i quali la tassa fa carico alla stessa, saranno annotati gratuitamente.

Art. 32.

Esenzione.

Sono esenti da tassa:

1° Gli atti designati dalla tariffa per un diritto fisso quando sono rilasciati nell'interesse dell'Amministrazione coloniale a richiesta degli uffici che la rappresentano, purchè vi sia fatto analogo cenno;

2° Gli atti occorrenti nei giudizi penali, e nelle procedure per i piccoli fallimenti, a norma della legge 24 maggio 1903, n. 107, esclusi i verbali di concordato e gli altri atti tassativamente indicati nella tariffa;

3° Gli atti e scritti concernenti la materia elettorale e quelli necessari per l'ammissione alle scuole primarie e per il servizio di leva;

4° I certificati, attestazioni, dichiarazioni fatte nell'interesse degli stabilimenti religiosi musulmani o di beneficenza, delle moschee o nell'interesse delle persone delle quali sia constatata l'indigenza dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, ove trattisi di cittadini italiani o stranieri, e dell'Imam o del Muktar, con la conferma del Municipio o dell'ufficio di Governo del luogo di residenza, quando trattisi di cittadini libici o sudditi stranieri, purchè in tali atti sia indicato l'uso cui sono destinati ed il motivo per il quale vengono rilasciati in esenzione di tassa;

5° I certificati, le dichiarazioni ed i passaporti che possono occorrere a coloro che vanno in pellegrinaggio alla Mecca, a Medina, a Gerusalemme ed agli altri luoghi santi;

6° I certificati di vaccinazione;

7° Gli inviti, le notificazioni, gli avvisi intimati dalle pubbliche amministrazioni per l'accertamento e l'esazione di pubblici tributi o per qualsiasi ragione d'ufficio;

8° Gli atti del procedimento coattivo od esecutivo per la riscossione di qualsiasi diritto, tassa o rendita delle pubbliche amministrazioni quando la somma per cui si procede non superi lire 30;

9° I libri e quadernetti di private amministrazioni;

10° I mandati di pagamento rilasciati da pubbliche amministrazioni e da enti morali;

11° Le procure speciali pel ritiro di somme inscritte sui libretti nominativi delle casse postali di risparmio;

12° I vaglia postali e le girate relative e i libretti di risparmio postali. Per le quietanze sui vaglia postali è dovuta la tassa stabilita dall'art. 96 della annessa tariffa;

13° I testamenti fino al valore complessivo di lire 500;

14° Gli atti costitutivi delle Società di mutuo soccorso e delle cooperative di consumo e di lavoro, gli atti di recesso, di ammissione di soci e gli avvisi di convocazione nell'interesse delle società stesse;

15° Gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle Società cooperative di consumo o di lavoro purchè siano rette con i principî e le discipline della mutualità, fatte nel quinquennio dell'atto di fondazione e purchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000;

16° I contratti anche collettivi, in qualunque forma redatti, di locazione d'opera e servizi personali, dai proprietari o conduttori di aziende agricole e dagli esercenti d'industrie o commerci con i loro operai;

17° I registri dello stato civile;

18° Tutti gli atti che possono occorrere alla Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro o ai suoi assicurati in applicazione del R. D. 25 maggio 1913;

19° I conti dei tutori, curatori ed amministratori giudiziali ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non siano soggetti a tassa al momento della loro formazione;

20° Le denunzie, atti, scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per la esecuzione e per gli effetti delle leggi fiscali purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni, anche in via amministrativa, contro le imposizioni sovraccennate;

21° Gli atti e scritti che, secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza ed in forza di altre disposizioni, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti o scritti non siano espressamente dichiarati soggetti a tassa dal presente decreto o dalle disposizioni vigenti in materia doganale;

22° I ricorsi o gravami nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio; quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale

dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private, e gli scritti e deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta, nonchè i ricorsi per grazia e qualunque istanza dei condannati, relative all'espiazione della pena;

23° Le note e quietanze per elemosine o per collette, debitamente autorizzate, in favore dei poveri, o per scopo esplicito e definitivo di beneficenza;

24° Gli atti e scritti che hanno per oggetto il conseguimento di un sussidio e l'ammissione in un istituto qualunque di beneficenza;

25° I certificati e documenti che si debbono produrre per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza;

26° Le domande ed i certificati di nascita occorrenti per ottenere i certificati del casellario giudiziale e i certificati medesimi quando siano rilasciati ad operai per la loro ammissione alle Società di mutuo soccorso, nonchè ad operai o giornalieri per ricerca di lavoro od ammissione al lavoro, e purchè sia fatta menzione dell'uso speciale a cui sono destinati;

27° I libretti di matricolazione della gente di mare di prima categoria, il ruolo di equipaggio, i relativi fogli intercalari e il passavanti provvisorio, rilasciati gratuitamente dagli uffici di porto nella colonia e dai reali ufficiali consolari all'estero a tenore dell'articolo 43 della legge 23 luglio 1896, n. 318;

28° Le domande di pensioni a favore dei militari resi inabili alla guerra o delle famiglie dei morti in guerra, i ricorsi, documenti, produzioni o decisioni in sede contenziosa relativa a tali pensioni;

29° Tutti gli atti, provvedimenti e sentenze nei giudizi per somministrazione di alimenti, quando la persona che promuove il giudizio e domanda gli alimenti sia ammessa al gratuito patrocinio e non le venga assegnata una somma mensile superiore alle lire 50;

30° Le citazioni per biglietto;

31° Gli atti inerenti all'esercizio della tutela di minori o interdetti, in quanto concernano l'integrazione della persona e l'accertamento delle attività patrimoniali, quando il patrimonio del minore o dell'interdetto non sia superiore a lire 3000, giusta le risultanze dell'inventario giudiziale;

32° Le traduzioni in lingua italiana di atti scritti in lingua diversa, anche se certificate da interpreti governativi o da periti in-

terpreti, che si producono all'ufficio di esazione per l'accertamento e la liquidazione della tassa o nei ricorsi di cui agli articoli 21 e 22 o si producono all'Ufficio fondiario..

Cessa l'esenzione degli atti indicati ai numeri 7, 9, 12, 16, 19, 25, 27, quando si producono in giudizio o si inseriscono negli atti delle cancellerie giudiziarie o fanno parte integrante di atti pubblici e privati soggetti a tasse.

Art. 33.

Gratuito patrocinio.

Ferme le disposizioni dell'articolo 914 del Codice di commercio per gli atti della procedura di fallimento, rimane sospesa l'esazione della tassa per gli atti, sentenze e provvedimenti, sia per originale che per copia, nelle cause e procedimenti d'interesse immediato dell'Amministrazione coloniale o di altra Amministrazione dello Stato o di enti che abbiano carattere di beneficenza o di previdenza pubblica, in quelli promossi dal Pubblico Ministero nell'esclusivo interesse della legge e del servizio pubblico, e nelle cause e procedimenti giudiziari interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.

Questa disposizione comprende i veri e propri atti di causa, quelli preparatorî e gli esecutivi, tanto in materia contenziosa che di volontaria giurisdizione, e si estende parimenti agli atti, scritti e documenti, che debbono prodursi in giudizio nelle cause e nei procedimenti sopra indicati, con avvertenza però che, nelle cause interessanti persone ed enti morali ammessi al beneficio dei poveri, in ciascun atto ed in ciascuna copia deve essere citato il decreto di ammissione al gratuito patrocinio. Trattandosi di atti e di documenti e copie da prodursi in giudizio deve esservi indicato lo scopo della produzione cui sono destinati. Sono esclusi dalla sospensione delle tasse quei documenti che, all'inizio delle cause o dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione al presente decreto.

Art. 34.

Ricupero delle tasse nei giudizi di cui al precedente articolo.

Nei tre mesi dal giorno in cui sarà definitivamente ultimata o in qualunque modo abbandonata la causa nella quale siano state in

teressate le Amministrazioni, gli enti e le persone indicate nel precedente articolo, si fa luogo all'esazione, verso le parti non ammesse al gratuito patrocinio, della tassa la cui esazione fu sospesa; e ciò in proporzione della condanna delle stesse parti nelle spese del giudizio o della quota di tali spese posta a carico delle parti medesime nella transazione che pose fine alla lite.

Salvo sempre il rimborso delle spese anticipate, allorchè il povero, sia per sentenza, sia per transazione, sia per mezzo di procedimento di volontaria giurisdizione, venga o conseguire una somma o un valore eccedente il sestuplo di tutte le tasse e dei diritti ripetibili, pagherà entro lo stesso tempo la tassa per gli atti fatti nel suo interesse, sotto pena, in caso di ritardo, di una sopratassa eguale al 10 % della somma da esso dovuta.

Per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, i cancellieri, terminate le cause ed i procedimenti, devono comunicare all'ufficio liquidatore gli atti soggetti a tassa con la nota riepilogativa, prima della scadenza del termine stabilito per il pagamento, sotto comminatoria della pena pecuniaria di lire 10 in caso di non fatta o ritardata trasmissione.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al gratuito patrocinio la parte attrice è obbligata al pagamento delle tasse sospese e dei diritti, quando la istanza sia rimasta perenta o la lite venga abbandonata per esplicita rinunzia.

Nelle cause definitive per transazione tutte le parti s'intendono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese malgrado ogni patto contrario. La transazione dovrà risultare sempre da atto scritto avente data certa.

Art. 35.

Richiamo ai principî generali delle leggi e delle tariffe del Regno.

Per l'applicazione della tassa stabilita dal presente decreto e per l'interpretazione delle sue disposizioni e della relativa tariffa, qualora sorga dubbio riguardo ad un atto o scritto, si farà ricorso ai principî generali delle leggi e delle tariffe che nel Regno regolano la imposizione relativa all'atto stesso secondo la sua natura e

gli effetti che produce, sempre quando i suddetti principî non siano derogati dal presente decreto o da altre disposizioni vigenti in Colonia.

Art. 36.

Attuazione delle presenti norme ed abrogazione delle precedenti disposizioni.

Le presenti norme e la tariffa annessa saranno pubblicate sui bollettini ufficiali della Tripolitania e della Cirenaica in lingua italiana e successivamente in lingua araba: andranno però in vigore nel ventesimo giorno dalla loro pubblicazione in lingua italiana e vi saranno sottoposti anche gli atti pubblici, sentenze e atti privati aventi data anteriore, compresi quelli soggetti ad approvazione ed omologazione che saranno posteriormente presentati per l'annotazione.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto ed alla annessa tariffa sono abrogate dalla attuazione del decreto medesimo.

Art. 37.

Amnistia e condono delle sopratasse e delle pene pecuniarie.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie incorse e non pagate prima della data del presente decreto ed è concessa amnistia per tutte le altre contravvenzioni alle norme della tassa sugli affari approvate con R. D. 22 giugno 1913, n. 948.

Il condono e l'amnistia non avranno luogo se, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto non siano pagate integralmente, per qualsiasi motivo, le tasse dovute ed inoltre non siano adempiute nello stesso termine, ed in quanto è possibile, le formalità prescritte.

Art. 38.

Disposizioni transitorie.

Gli atti formati anteriormente al 1° ottobre 1913 e che, a tale epoca, non avevano acquistato data certa, sono soggetti alle tasse prescritte dal presente decreto quando debbano usarsi in giudizio o prodursi presso i pubblici uffici per farli valere.

I reclami in appello al Governatore o contro le decisioni dei

Governatori, pendenti alla data del presente decreto saranno decisi dal Ministero delle Colonie a' termini dell'art. 22.

Art. 39.

Istruzioni.

Con decreto del Ministro delle Colonie, potranno apportarsi varianti od aggiunte all'unito repertorio della tariffa e con apposite istruzioni ministeriali saranno impartite le norme necessarie per l'attuazione e per l'esecuzione del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Colonie

TARIFFA.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	CAPO I. ATTI CIVILI E COMMERCIALI E TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE.					
1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni, permute, promesse di compra-vendita e qualunque altro atto civile, giudiziale e stragiudiziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su immobili, nonchè del diritto di escavare, di prendere materie da terreni o da miniere ; concessioni di diritti di acqua ; concessioni d'immobili in enfiteusi ; cessione dei diritti spettanti così al concedente l'enfiteusi, come all'enfiteuta ; affrancazioni e risoluzioni di rendite e di prestazioni enfiteutiche ; costituzione di rendita fondiaria e sua risoluzione o riscatto mediante retrocessione del fondo, nonchè gli atti che, se-	Per ogni 100 lire del prezzo risultante dall'atto, o sul maggior valore accertato in caso di contestazione dall'ufficio fondiario nei trasferimenti e degli immobili di maggior valore nelle permute. Per le concessioni fatte dall'amministrazione pubblica e per tutte le stipulazioni in cui il corrispettivo sia costituito da un'annua ren-			Mediante versamento diretto e non potrà mai essere inferiore a lire cinque.	Nei trasferimenti della nuda proprietà o dell'usufrutto il valore da assoggettarsi a tassa si ritiene uguale alla metà del valore della piena proprietà, salvo il pagamento della tassa sull'altra metà del valore quando si verifica la riunione. La tassa di cui alla lettera *a*) sarà applicata in misura ridotta ad un quarto agli atti delle Società cooperative per costruzione od acquisto di case popolari od economiche, legalmente costituite in Tripolitania o in Cirenaica, coi quali a' termini degli statuti e dei regolamenti sociali vengono acquistate le aree fabbricabili o vengono assegnati ai soci cooperatori le case o porzioni di case dalle dette Società costruite o acquistate.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	condo il diritto indigeno, producono effetti analoghi (*Igiaratin*) e i decreti di cui all'art. 5 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1099:	dita, la tassa si liquida su un capitale formato di dieci volte l'annua prestazione, e di ogni altro correspettivo se si tratta di concessione a tempo indeterminato o per 20 e più anni, e trattandosi di concessione per un tempo minore di 20 anni sopra un capitale formato di tante volte la prestazione ridotta a metà, quanti sono gli anni della durata, e di ogni altro correspettivo.				Tale privilegio si estende fino a 10 anni dalla costituzione della Società e fino a quando il capitale sociale non abbia raggiunto 300.000 lire. Per fruire di tale riduzione le Società dovranno dimostrare con la produzione dei rispettivi bilanci e statuti di essere regolate e governate con le discipline e secondo i principî della cooperazione, e che i soci a cui saranno vendute le case o porzioni di case non sieno proprietari di altri fabbricati urbani di proprietà libera ad uso di abitazione civile.
	a) se di beni situati in Tripolitania o in Cirenaica.	—	5.00	—		

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	b) se di beni situati all'estero o nelle altre colonie italiane ove non sia applicata la tassa sugli affari.	—	0.20	—	—	
2	Ricognizioni e rinnovazioni dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche e altre simili, pei quali già sia stata pagata la tassa.	È dovuta una tassa distinta per ogni debitore non legato da vincolo di solidarietà che con lo stesso atto riconosce o rinnova il titolo.	—	5.00	Mediante versamento diretto.	
3	Cessione volontaria dei beni fatta dal debitore per essere venduti dalla unione o dalla massa dei suoi creditori; rinunzia al diritto di riscatto senza correspettivo e risoluzioni senza correspettivo di concessioni d'acqua.	Ogni atto.	—	5.00	Id.	
4	Concessione a titolo precario e senza correspettivo di un uso per nale sopra immobili senza il god mento delle rendite o delle abitazioni, e concessioni consimili di servitù.	Ogni atto.	—	10.00	Id	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
5	Alienazione di mobili a titolo oneroso, promesse di compra-vendita di mobili, permute di mobili, abbandono di merci e di oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime.	La tassa si applica sul prezzo o corrispettivo pattuito resultante dall'atto e sul maggior valore dei mobili nelle permute.	1.00	—	Mediante versamento diretto.	
6	Vendita di merci tra commercianti, di navi, di bestiame, di taglio di boschi e di prodotti agrari; convenzioni per pascolo od alimento di animali a tempo determinato.	La tassa si applica sul prezzo della vendita o sul corrispettivo pattuito.	0.30	—	Id.	
7	Trasferimenti, per causa di morte, donazioni, liberalità ed assegnazioni a titolo gratuito per atti tra vivi della proprietà, dell'usufrutto o dell'uso di beni mobili od immobili, di rendite, crediti, ragioni ed azioni di qualunque specie, ivi compreso il denaro ed i suoi rappresentativi, che hanno luogo :	Nei trasferimenti per causa di morte la tassa si applica sul valore risultante dalla denunzia diretta degli eredi o dal certificato dello *Imam* o del *Muhtar* che gli eredi stessi devono esibire a'termini del-	—	—	Id.	Nei trasferimenti della nuda proprietà o dell'usufrutto il valore da assoggettarsi a tassa si ritiene uguale alla metà del valore della piena proprietà, salvo il pagamento della tassa nell'altra metà del valore, quando si verifica la riunione. Nelle trasmissioni per causa di morte il valore della mobilia compresa nella eredità è calcolato d'ufficio in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili e mobili

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
		l'art. 8 delle norme. Per le donazioni o per i trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi la tassa si applica sul valore dei beni risultante dall'atto o dichiarato dalle parti. In caso di contestazione il valore sarà determinato con le norme e le modalità stabilite dagli art. 7 e 21 primo comma, delle norme. I diritti di cui alla parte seconda del n. 1 si valutano nel modo ivi indicato.				e dei denari della eredità, eccettuato il caso che il valore della mobilia risulti da inventari di tutela o di eredità beneficiate o che in base ad atti o dichiarazioni delle parti risulti superiore al 5 per cento dell'attivo lordo ereditario.
	a) tra ascendenti e discendenti in linea diretta;	—	2.00	—	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	b) tra coniugi;	—	3.00	—	—	
	c) tra fratelli e sorelle;	—	4.00	—	—	
	d) tra zii e nipoti, prozii e pronipoti;	—	6.00	—	—	
	e) tra cugini germani ossia figli di fratelli e sorelle;	—	8.00	—	—	
	f) tra altri parenti, affini od estranei;	—	10.00	—	—	
	g) per gli istituti di beneficenza sottoposti alla vigilanza dell'Autorità governativa;	—	2.00	—	—	
8	Costituzione di fondazioni pie (*aucaf*):	La tassa si applica sul valore dei beni risultante dall'atto.				
	a) a favore dei propri discendenti in linea retta o del coniuge;	—	3.00	—	—	
	b) a favore di altri parenti, affini od estranei;	—	6.00	—	—	
	c) a favore di istituti di beneficenza o che abbiano una pubblica utilità;	—	2.00	—	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
9	Costituzioni di dote, liberalità o donazione tra gli sposi fatte a contemplazione di certo e determinato matrimonio :	La tassa si applica sullo intiero valore dei beni costituiti in dote o donati. I diritti di cui alla parte seconda del n. 1 si valutano nel modo ivi indicato.			Mediante versamento diretto.	È ammessa la restituzione della tassa pagata in caso di annullamento o di risoluzione delle convenzioni matrimoniali, purchè queste siano risolute ed annullate anteriormente al matrimonio. La domanda di restituzione deve esser presentata entro i termini stabiliti dal 4° comma dell'articolo 23 delle norme.
	a) di beni mobili o denaro e suoi rappresentativi;	—	0.60	—	—	
	b) dei beni immobili o altri diritti reali;	—	2.00	—	—	
	c) con vincolo su titoli del debito pubblico mediante atto notarile.	—	—	—	—	Sono soggette alle tasse vigenti nel Regno.
10	Atti di donazione non accompagnati da accettazione ; liberalità tra vivi subordinate alla eventualità della morte ; atti subordinati a condizione sospensiva indipendente dalla volontà delle parti.	Ogni atto.	—	15	Mediante versamento diretto.	Salvo il pagamento della tassa proporzionale nell'atto di accettazione o quando risulterà che l'accettazione della donazione di fatto ha avuto luogo e negli altri casi all'avveramento della condizione, ai sensi dell'articolo 9 delle norme.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
11	Rinunzia pura e semplice al diritto di *scefaa*, alle prescrizioni già acquisite o a legati fatta per atto notarile o scrittura privata; acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non siano fatte in giudizio; atti di discarico puro e semplice non aventi carattere di quietanza e atti di consegna e tradizione di oggetti legati.	È dovuta una tassa per ciascun rinunziante e per ciascun diritto o legato a cui si rinunzia.	—	5.00	Mediante versamento diretto.	
12	Obbligazioni di somme di denaro; promesse di pagare; prestiti; promesse di prestiti; aperture di crediti; ricognizioni di debito; novazioni di debito; delegazioni accettate; concessioni di more al pagamento; depositi di somme e valori presso privati con retribuzione o garanzia; anticresi; costituzione e cessione di rendite semplici o di censi e loro affrancazioni.	La tassa si applica sullo ammontare delle obbligazioni o dei crediti siano fruttiferi o no. Nelle anticresi la tassa si applica sull'ammontare del credito e per le novazioni di debiti o per le delegazioni di pagamento si tiene conto, oltrechè del debito, anche degli interessi decorsi. Per le ren-	0.60	—	Id.	Per gli atti che riguardano le Società cooperative per costruzione od acquisto di case popolari od economiche, la tassa è ridotta al quarto, giusta le avvertenze di cui al n. 1.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
		dite e i censi sul capitale formato a norma del n. 1.				
13	Contratti di comodato; decreti per lo svincolo di cauzione; cauzioni e mallevadorie prestate per l'esercizio del notariato e di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico; consensi puri e semplici per cancellazione, restrizione, riduzione, surrogazione o postergazione di iscrizioni ipotecarie; rinunzia al diritto o al grado o priorità della ipoteca.	Per ogni atto, decreto o consenso.	—	5.00	Mediante versamento diretto.	È dovuta la tassa proporzionale di liberazione per l'ammontare della somma inscritta, quando negli atti di consenso non sia giustificata la estinzione dell'obbligazione con l'indicazione dell'atto di quitanza e con la menzione della seguìta annotazione o non si dichiari nell'atto che l'obbligazione sussista tuttora. Tale tassa però non potrà essere inferiore a L. 5. Non è dovuta la tassa proporzionale di liberazione, qualora si tratti di iscrizioni, per crediti condizionali od eventuali, per i quali non si sia verificata la condizione o l'evento.
14	Fideiussioni, malleverie e cauzioni anche solidali di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; depositi gratuiti di somme e valori di qualunque genere presso	Sull'ammontare della somma garantita o depositata.	0.30	—	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	privati a titolo di cauzione; costituzioni di ipoteca, di pegno e di deposito cauzionale per una terza persona o in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali od altri effetti di commercio.					
15	Affitti e locazioni di beni stabili e mobili a tempo determinato; sublocazioni, surrogazioni, prolungamenti e cessioni di tali affitti e locazioni, noleggio di bastimenti.	La tassa è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi per tutta la durata della locazione, indipendentemente da eventuali tasse locali a favore dei Municipi.	0.30	—	Mediante versamento diretto.	Per gli atti controindicati che contengono la clausola della tacita proroga, la tassa non potrà mai essere inferiore a L. 5. Sarà dovuta inoltre una tassa fissa di L. 10 per ogni atto, quando sia fatto obbligo al locatario di eseguire a sue spese migliorie o riparazioni negli stabili locati ad intero profitto del proprietario.
	Risoluzioni di tali contratti:					
	a) senza corrispettivo o con prezzo o correspettivo fino alle L. 3000;	—	—	5.00	—	
	b) con prezzo o corrispettivo superiore alle L. 3000.	Sulla eccedenza.	0.15	5.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
16	Contratti per riscossioni di dazi, diritti e rendite; appalti ed altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per forniture, somministrazioni o approvvigionamenti o per altro oggetto valutabile; cessioni e risoluzioni di essi contratti con corrispettivo.	La tassa si applica sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, e nelle cessioni anche sull'ammontare delle rate non peranco scadute. Nei contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite in somma determinata (*à forfait*) la tassa si applica su di $^1/_5$ della somma promessa dall'assuntore.	1.00	—	Mediante versamento diretto.	
	Risoluzione gratuita di tali contratti.	—	—	5.00	Id.	
17	Convenzioni e concordati fra i creditori ed il loro debitore, stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento e contenenti obbligazioni di somme.	La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare.	0.60	—	Id.	Per le altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone o per le cessioni e dazioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito ai creditori,

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
						quando le cose date e cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori, sono dovute altresì le tasse proporzionali, secondo la natura dei beni.
18	Atti di quitanza, rimborso e liberazione in genere di somme e valori mobiliari; depositi di somme e valori che producono liberazione; compensazione di debito; divisioni di beni di qualunque specie fra eredi o altri comproprietari; riscatti di beni immobili esercitati per atto pubblico o per scrittura privata in virtù di patto di ricupero dal venditore o da' suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita purchè non ecceda quello stabilito dall'articolo 1516 del Codice civile.	La tassa si applica sul totale delle somme per le quali il debitore viene liberato o all'intiera somma rimborsata da colui che esercita il riscatto. Nelle divisioni si applica alle assegnazioni corrispondenti alla giusta quota. Nel caso di conguagli o di assegnazioni superiori alla giusta quota sarà dovuta sulle maggiori assegnazioni la tassa proporzionale secondo la natura dei beni.	0.30	—	Mediante versamento diretto.	Allorquando il riscatto avvenga per scrittura privata, questa deve essere presentata all'Ufficio di esazione prima dello spirare del termine di cui contro.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
19	Transazioni stipulate tanto per terminare quanto per prevenire una lite, quando le reciproche pretese si compensano senza alcun corrispettivo.	Ogni atto.	—	5.00	Mediante versamento diretto.	Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri contratti, sarà applicata la tassa proporzionale secondo la natura dei contratti medesimi.
20	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti e rinnovazione di atti per causa di nullità o per altri motivi senza cambiamento agli oggetti, ai prezzi o valori delle convenzioni quando l'atto ratificato o rinnovato abbia scontata la tassa; rescissioni pure e semplici fatte con atti autentici entro 24 ore dagli atti rescissi, e rescissioni di contratti per effetto di condizioni risolutive espresse negli atti medesimi e non dipendenti dalla volontà delle parti.	Ogni atto.	—	5.00	Id.	
21	Atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti in favore di discendenti; dei tutori e curatori a favore di minori, interdetti od inabilitati nei casi in cui tali atti sono richiesti dalla legge;	Ogni atto.	—	5.00	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	compromessi, nomine di arbitri e periti fatte per atto stragiudiziale.					
22	Procure generali o mandati :					
	a) senza corrispettivo;	Saranno dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti che non siano soci, coeredi o comproprietari degli oggetti ai quali il mandato si riferisce. Saranno pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti quando questi avessero facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.	—	5.00	Mediante versamento diretto.	
	b) con retribuzione in somma determinata a favore del mandatario;	La tassa si percepisce sull'ammontare complessivo	0.30	—	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
		della retribuzione convenuta e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita alla lettera *a*).				
	c) se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di 10 anni o per tempo indeterminato.	La tassa si applica secondo le norme stabilite dalla 2ª parte del n. 1° e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita alla lettera *a*.	1.00	—	Mediante versamento diretto.	
23	Dichiarazione pura e semplice di avere stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone, ove sia fatto con atto separato entro tre giorni dalla data del contratto, cui la dichiarazione si riferisce, anche se il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva o ad approvazione od omologazione.	Per ogni atto.	—	10.00		La tassa fissa si applica soltanto alle dichiarazioni che vengono presentate per l'annotazione entro il termine di cui contro. In caso contrario le dichiarazioni soggiacciono alla tassa proporzionale, secondo la natura dell'acquisto o contratto cui si riferiscono.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
24	Testamenti, loro revoche e verbali di restituzione; atti di apertura di testamenti segreti.	Ogni atto.	—	10.00	Mediante versamento diretto.	La tassa è riscossa indipendentemente da quella del successivo numero 25 della presente tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento olografo o sull'atto di ricevimento del testamento segreto.
25	Deposito di atti e documenti, qualunque ne sia il numero, presso i notari, gli archivisti o altri ufficiali pubblici o giudiziari; depositi e consegne convenzionali di somme e valori, presso pubblici ufficiali, che non producono liberazione dei depositanti.	Ogni atto.	—	5.00	Id.	
26	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate.	Per ogni giorno impiegato nella redazione dell'atto.	—	5.00	Id.	Il giorno incominciato si ha per compiuto.
	CAPO II. TASSE SULLE SOCIETÀ.					
27	Costituzioni e fusioni di Società di qualunque specie e di associazioni in partecipazione; aumento di capitale in Società già costituite o	La tassa si applica sul valore dei beni conferiti in società.			Id.	La tassa non può mai essere inferiore a L. 10 per ogni atto.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
	per contributo dei soci o per ingresso di nuovo socio che porti la sua rata di capitale; trasformazione di Società cooperativa in altra delle forme previste dall'art. 76 del Codice di commercio:					
	a) con conferimento di denaro o di beni mobili di qualsiasi specie, compresi i contratti di locazione di cose o d'opere;	—	0.25	—	—	
	b) con conferimento di beni immobili, compresi gli stabilimenti industriali.	—	1.50	—	—	
28	Trasformazioni di Società da una in altra delle specie indicate dall'articolo 76 del Codice di commercio, nonchè di quelle di cui al successivo art. 229, compresa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandite per azioni.	La tassa si applica su tutto indistintamente il capitale sociale.	0.10	—	Mediante versamento diretto.	La tassa non può mai essere inferiore a L. 5 per ogni atto.
29	Ammissione di un nuovo socio se conferisca la sola opera od industria	Per ogni socio.	—	5.00	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
30	Proroghe del termine della Società o modificazioni di statuto fra gli stessi soci, quando non implichino trasformazione della Società o aumento di capitale; atti di scioglimento delle Società e dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime.	Per ogni atto.	—	20.00	Mediante versamento diretto.	Quando si tratti di scioglimento di una Società di fatto che debba essere seguito da liquidazione è dovuta anche la tassa di costituzione della Società.
31	Assegnazioni ai soci, in seguito a scioglimento e liquidazione delle Società:	La tassa si applica sull'intiero valore dei beni che vengono assegnati o divisi da accertarsi occorrendo a norma del n. 1 parte prima.	—	—	Id.	In caso di assegnazioni superiori alla quota di diritto si osservano le norme di cui alle avvertenze del n. 17 della presente tariffa.
	1° Di beni immobili agli azionisti di Società anonime o in accomandita per azioni in pagamento totale o parziale delle azioni.	—	2.50	—	—	La tassa di cui contro non potrà in verun caso essere inferiore a L. 20 per ogni atto.
	2° Di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali nelle altre specie di Società:					

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	a) quando l'assegnazione avviene a favore di persona diversa da chi conferì l'immobile nelle Società, anche se questo sia stato migliorato o trasformato dalla Società;	—	2.50	—	—	
	b) quando l'assegnazione avviene a favore del conferente, o si tratti di assegnazione di beni immobili acquistati o costruiti dalla Società.	—	0.30	—	—	
	3° Di beni mobili di qualsiasi natura o valore.	—	0.30	—	—	
32	Azioni liberate; obbligazioni e titoli di qualsiasi specie comprovanti i versamenti parziali sul valore delle azioni non liberate delle Società commerciali (escluse le cooperative di consumo o di lavoro e quelle di mutuo soccorso) e delle Società civili di cui all'art. 229 del Codice di commercio, costituite con sede ed esercizio in Tripolitania e Cire-	Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del capitale nominale e per ciascun anno di durata della Società, per le azioni, e del periodo di ammortamento per le obbligazioni.	0.20	—	Mediante versamento diretto.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	naica; le carature o quote delle Società in accomandita semplice quando siano cedibili a' terzi con effetto verso la Società.					
33	Dichiarazione di deposito dell'atto costitutivo di Società estera per l'istituzione in Tripolitania e Cirenaica di una sede speciale o d'una rappresentanza, e bilanci annuali della Società stessa.	La tassa è annuale e si applica sul capitale destinato alle operazioni da compiersi in Tripolitania e Cirenaica.	0.30	—	Mediante versamento diretto.	La dichiarazione dell'avvenuto deposito in base alla quale si liquida la tassa per il primo anno, dovrà essere presentata all'ufficio liquidatore prima di cominciare l'esercizio sociale. Ciascun bilancio annuale in base al quale si liquida la tassa per ogni anno successivo, dovrà essere prodotto prima di esibirlo in Tribunale, ma non oltre 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La tassa si applica sul capitale risultante da tali documenti. Ove non risultasse o qualora le indicazioni in essi contenute non fossero soddisfacenti, l'ufficio liquidatore accerterà altrimenti il capitale tassabile, valendosi di tutti i mezzi a sua disposizione. Il ricorso contro l'accertamento, sotto pena di decadenza, dovrà essere presentato nei modi e termini di cui all'art. 28 delle norme. La tassa dovrà esser pagata entro dieci giorni dalla

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
						data della presentazione della dichiarazione di deposito o del bilancio annuale. Per la omessa o ritardata presentazione e per il ritardato pagamento si applicano le sopratasse stabilite dall'art. 17.
34	Polizze o titoli relativi alle operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli, valore.	Per ogni atto.	—	—	Mediante versamento diretto.	Si applicano le tasse stabilite dalle leggi che vigono nel Regno e dalle disposizioni che le modificano con le modalità dalle stesse prescritte.
	CAPO III. SPECIALI ATTI DI COMMERCIO.					
35	Cambiali, assegni bancari, vaglia cambiari e fedi di credito degli istituti di emissione, assegni circolari e titoli assimilabili emessi dagli istituti ordinari, dalle cooperative di credito, dalle Casse di risparmio e dai Monti di Pietà o da privati banchieri ed ogni altro effetto negoziabile o recapito di commercio,	Per ogni atto.	—	—	—	Sono soggetti alle tasse stabilite dalle leggi del Regno con le modalità dalle stesse prescritte.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	ivi comprese le fatture accettate con obbligo di pagamento a termine: protesti cambiari.					
36	Estratti o copie di conti, ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente, lettere di accreditamento o addebitamento di somme per qualsiasi titolo e relativi benestare.	Per ogni atto.	—	0.10	Mediante marche.	Le marche possono essere apposte ed annullate direttamente dall'istituto o banchiere che rilascia la ricevuta o la lettera.
37	Biglietti per il trasporto (non gratuito) dei viaggiatori sui piroscafi.	Per ogni viaggiatore.	—	0.10	Id.	Le marche devono essere apposte sul biglietto da rilasciarsi al viaggiatore e sono annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione. Le Compagnie di navigazione regolarmente costituite sono ammesse a pagare la tassa mediante versamento diretto, producendo entro i primi 10 giorni di ciascun trimestre un estratto autentico dei libri da esse tenuti, dal quale risulti il numero dei biglietti effettivamente emessi nel trimestre precedente. La omessa o ritardata presentazione dell'estratto entro il termine sopraindicato è punita con la multa di L. 100.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
38	Polizze di carico e lettere di vettura o fogli di via :	Per ogni atto			Mediante marche.	Le marche possono essere apposte ed annullate anche dalle parti interessate.
	a) quando il peso della merce non supera 30 kg.	—	—	0.50	—	
	b) quando il peso supera i 30 kg. e non 100 kg.	—	—	1.00	—	
	c) quando il peso supera 100 kg.	—	—	2.00	—	
39	Libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi o al portatore, eccettuati quelli rilasciati dai Monti di pietà o Società di mutuo soccorso o dalle Casse postali di risparmio.	Ogni foglio qualunque sia la dimensione della carta.	—	0.25	Mediante marche.	Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione e prima che i libretti vengano rilasciati. Per i libretti di conto corrente la tassa non può essere inferiore a L. 1.10. Nella tassa di cui contro è compresa quella per la relativa quitanza.
40	Buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi dagli Istituti legalmente costituiti.	Ogni buono	—	0.50	Id.	Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione.
41	Registri che devono tenere i proprietari e impresari di vetture pubbliche per la denunzia dei viaggiatori e	Ogni foglio, qualunque sia la dimensione della carta.	—	1.00	Id.	I registri devono essere assoggettati a tassa prima di metterli in uso e le marche devono essere apposte ed

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	delle merci; registri che gli albergatori, locandieri, ed altri simili esercenti, sono obbligati di tenere per inscrivere le persone cui danno alloggio.					annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione.
42	Registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, dei titoli di azioni e di obbligazioni, delle quietanze o ricevute ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime e in accomandita, per azioni ed ogni altra sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione di detti atti.	Per ogni atto.	—	1.00	—	Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione.
43	Ricevute di deposito di valori per semplice custodia; fedi di deposito di merci nei magazzini generali ed i duplicati di esse; diplomi, patenti, fedi di mercanzia imbarcata, manifesti, dichiarazioni di avaria, i processi verbali di visita dei bastimenti della Marina mercantile, atti di nazionalità dei bastimenti, ed ogni atto o contratto concernente il traffico marittimo non altrimenti contemplato nella presente tariffa.	Per ogni foglio.	—	2.00	Mediante marche.	Le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
44	Dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed altri atti o convenzioni per la concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia da parte di Istituti o Società di credito, Casse di Risparmio, Monti di Pietà, Opere Pie e privati banchieri:	Per ogni atto.	—	—	Mediante marche.	Per le concessioni fatte a nome di più di una persona o al nome di una persona sola con designazione del procuratore, le tasse di cui contro sono raddoppiate. Le marche sono apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione.
	Tassa annuale:					
	a) se il corrispettivo della concessione ragguagliato ad anno, è di L. 40 o meno;	—	—	5.00	—	
	b) se eccede L. 40.	—	—	10.00	—	
45	Libro giornale e libro degli inventari che a norma del Codice di commercio sono tenuti dai banchieri, industriali, commercianti, armatori, Istituti di credito, Società industriali e commerciali; i libri che, oltre quelli citati, gli amministratori delle Società devono tenere a' termini dell'art. 140 del Codice medesimo, giornali nautici	Per ogni foglio qualunque sia la dimensione della carta.	—	0.10	Mediante marche.	Le marche sono apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione prima che i libri sieno messi in uso. Per la prima vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari di cui all'art. 23 del Codice di commercio e dei libri tenuti dagli amministratori delle Società, a norma dell'articolo 40 dello stesso Codice, la

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	tenuti dai capitani della marina mercantile ed i libri in genere che possono far prova in giudizio tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate a tener case di pegno.					tassa per il primo foglio di ciascun volume è di L. 10.10.
	Vidimazione annuale del libro giornale prescritta dall'art. 23 del Codice di commercio.	—	—	5.00	—	La marca può essere annullata dall'autorità giudiziaria o dal notaio che procedono alla vidimazione nei modi indicati all'art. 6 delle norme.
46	Libro copia lettere:	Per ogni libro			Mediante marche.	La marca si applica sull'ultima pagina numerata e può essere apposta ed annullata, oltrechè dagli Uffici di esazione, anche dai cancellieri giudiziari.
	fino a 400 pagine numerate;	—	—	5.00	—	
	per ogni 100 pagine o frazioni di 100 pagine in più delle prime 400	—	—	2.00	—	
47	Trascrizione nel registro delle Società commerciali di che agli articoli 90 e 91 del Codice di commercio ed agli articoli 2, 7 e 8 del regolamento 27 dicembre 1882, n. 1139:	Per ogni atto trascritto.			Mediante versamento diretto.	Questa tassa è dovuta anche dalle Società cooperative, di cui all'art. 32, nn. 14 e 15 delle norme.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	a) di una Società in nome collettivo ed in accomandita semplice :					
	fino a L. 10.000 di capitale	—	—	5.00	—	
	oltre L. 10.000 fino a L. 50.000;	—	—	10.00	—	
	oltre L. 50.000.	—	—	25.00	—	
	b) di una Società in accomandita per azioni o di una Società anonima :					
	fino a L. 100.000 di capitale;	—	—	25.00	—	
	oltre L. 100.000 fino a L. 250.000;	—	—	50.00	—	
	oltre L. 250.000 fino a L. 1.000.000;	—	—	100.00	—	
	oltre L. 1.000.000.	—	—	250.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	CAPO IV. ASSICURAZIONI.					
48	Assicurazioni e contratti vitalizi	Per ogni atto.	—	—	Versamento diretto.	Come al n. 34. Sono esenti da tassa le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro a norma della legge 27 giugno 1903, n. 243.
	CAPO V. CONCESSIONI GOVERNATIVE.					
49	Dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta avanti l'ufficio dello Stato Civile.	Per ogni persona.	—	100.00	Id.	
50	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio in Tripolitania od in Cirenaica.	Per ogni persona.	—	5.00	Mediante marche.	Questa tassa è dovuta soltanto dai cittadini e sudditi stranieri.
51	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio o da impedimenti al matrimonio.	Per ogni persona.	—	50.00	Id.	Le marche si applicano sul decreto di dispensa e possono essere annullate dall'autorità giudiziaria che emet-

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
						te il decreto. Sono esenti da tassa i decreti emessi su richiesta di persone che abbiano dimostrato la propria miserabilità nei modi prescritti.
52	Licenze di scavare o estrarre arena, pietre, ghiaia e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido del mare, o nei porti, o nei fiumi e torrenti (uadi); permesso di ricerca di miniere.	Per ogni atto.	—	20.00	Mediante marche.	Le marche si applicano sul decreto di concessione e devono essere annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione. La tassa non è dovuta per l'estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murari od agricoli nei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i cinquanta metri cubi.
53	Permesso di esercizio di miniere.	Per ogni atto.	—	50.00	Id.	Come al n. 52.
54	Autorizzazione per occupazione di tratti di lido del mare, dei porti, e di tratti del letto degli *uadi* e corsi d'acqua o per opere sulle sponde relative:					
	se l'occupazione è permanente o per più di 20 anni;	—	—	200.00	Mediante versamento diretto.	La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuto all'erario.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	per meno di 20 anni e più di 10.	—	—	100.00	Mediante versamento diretto.	
	per meno di 10 anni e più di 5.	—	—	50.00	Id.	
	per meno di 5 anni e più di 1.	—	—	20.00	Id.	
	per un tempo non maggiore di un anno.	—	—	10.00	Mediante marche.	Come al n. 40.
55	Trascrizione degli atti traslativi e dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle navi medesime, di quelli di cambio marittimo e delle nuove costruzioni di navi.	Per ogni atto trascritto.	—	10.00	Id.	Le marche si applicano sul registro ove si fa la trascrizione.
56	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nel caso sia richiesta da leggi o da regolamenti speciali ; licenze di stabilire uffici pubblici di prestiti sopra pegno ; permessi per l'impianto di fabbriche, tipografie o stabilimenti industriali in genere.	Per ogni atto.	—	75.00	Mediante versamento diretto.	Da questa tassa sono eccettuati gli insegnanti.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 Lire	Fissa — Lire		
57	Permesso di apertura di teatri:	Per ogni atto.			Mediante versamento diretto.	Il permesso non può accordarsi per un periodo di tempo superiore a tre mesi. Nelle località che non siano sede di Governo, la tassa di cui contro è ridotta a metà.
	a) per un corso di rappresentazioni non minore di 20;	—	—	100.00	—	
	b) per un corso di rappresentazioni non minori di 20 e maggiore di 5;	—	—	50.00	—	
	c) per un corso di rappresentazioni non maggiore di 5.	—	—	20.00	—	
58	Licenze di cui all'art. 37 della legge di Pubblica Sicurezza per spettacoli e trattenimenti pubblici in luoghi diversi dai teatri con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso:	Per ogni licenza.			Mediante marche.	Come al n. 40.
	a) nei Comuni sede di Governo;	—	—	20.00	—	
	b) in tutte le altre località.	—	—	5.00	—	
59	Autorizzazioni relative ad esumazioni e trasporti di cadaveri fuori della Colonia a richiesta di privati.	—	—	100.00	Mediante versamento diretto.	È data facoltà al Governatore in casi speciali di dispensare dal pagamento della tassa.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
60	Autorizzazioni per l'estrazione di tombole o lotterie.	Per ogni autorizzazione.	—	10.00	Mediante versamento diretto.	
61	Permesso annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia, salve le speciali disposizioni del Governatore e licenze di caccia in genere:					
	a) per fucile;	—	—	50.00	Id.	La pena pecuniaria della contravvenzione per porto d'armi senza permesso è il quintuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione e salve le altre penalità sanzionate da speciali disposizioni. Per il semplice visto ai permessi di porto d'armi rilasciati dalle autorità del Regno la tassa è ridotta ad un quinto da riscuotersi mediante marche apposte ed annullate dagli uffici di esazione.
	b) per rivoltella o pistola;	—	—	30.00	Id.	
	c) per bastone animato;	—	—	15.00	Id.	
	d) per caccia con reti in riva al mare;	—	—	150.00	Id.	
	e) per caccia fissa o vagante con reti in altre località.	—	—	50.00	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
62	Licenze da rilasciarsi dalle Autorità civili o militari o di Pubblica Sicurezza e relative vidimazioni annuali:				Mediante marche.	Le marche si applicano sulla licenza e sono annullate esclusivamente dagli Uffici di esazione. Entro due mesi dalla data di attuazione del presente decreto dovranno essere rinnovate tutte le licenze di che al presente articolo. La rinnovazione straordinaria di dette licenze si effettua mediante dichiarazione da apporsi sull'atto di licenza o sull'atto di autorizzazione già esistenti, dalle autorità rispettivamente competenti a rilasciarle.
	a) per apertura di spacci di bevande alcooliche, di alberghi o ristoranti:	Per ogni licenza.				
	1° nei capoluoghi sede di Governo;	—	—	30.00	—	
	2° in tutte le altre località;	—	—	15.00	—	
	b) per affittar camere o appartamenti mobiliati:					
	1° per una sola stanza abitabile;	—	—	3.00	—	
	2° per più stanze abitabili.	Per ogni stanza.	—	5.00	—	
	3° per appartamenti.	Per ogni appartamento.	—	20.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
63	Rilascio e rinnovazione dei passaporti:	Per ogni passaporto.			Mediante marche.	Le marche, oltre che dagli uffici di esazione, possono essere apposte ed annullate anche dalla Autorità, che rilascia o vidima il passaporto.
	a) di 1ª classe;	—	—	20.00	—	
	b) di 2ª classe;	—	—	5.00	—	
	c) di fogli di viaggio per l'interno della Colonia.	—	—	2.00	—	
	Vidimazione o visto dell'autorità di Pubblica Sicurezza:					
	a) dei passaporti di 1ª classe;	—	—	10.00	—	
	b) dei passaporti di 2ª classe;	—	—	3.00	—	
	c) dei fogli di viaggio per l'interno della Colonia.	—	—	1.00	—	
	Modifiche di destinazione dei passaporti.	—	—	2.00	—	
64	Passaporti speciali di cui al R. decreto 3 aprile 1913, n. 313, e loro rinnovazione.	Per ogni passaporto.	—	5.00	Mediante marche.	Come al numero precedente.

Articolo	Natura degli at	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
65	Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti fatti nella Colonia per prodursi all'estero:	Per ogni atto.			Mediante marche.	La marca può essere apposta ed annullata dall'autorità che procede alla legalizzazione.
	a) se concernenti lo stato civile;	—	—	5.00	—	
	b) in ogni altro caso.	—	—	10.00	—	
66	Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti qualsiasi, purchè non contemplati dal numero precedente, richiesti nell'interesse di privati e di amministrazioni non governative alle autorità civili e giudiziarie ed ogni altro ufficio governativo o municipale.	Per ogni legalizzazione qualunque sia il numero delle firme legalizzate.	—	2.00	Mediante marche.	La marca può essere apposta ed annullata dall'autorità che procede alla legalizzazione. La legalizzazione sarà eseguita gratuitamente per gli atti di coloro che proveranno, nei modi prescritti, il loro stato di miserabilità.
67	Permessi annuali di vendere valori bollati.	Per ogni rivenditore.	—	10.00	Id.	Come al n. 40.
68	Permessi di costruzioni e riparazioni di fabbricati.	Per ogni permesso.	—	5.00	Id.	Le marche possono essere apposte ed annullate dalla autorità che rilascia il permesso.
69	Permessi di estrazione del *laghbi*.	Per ogni palma.	—	100.00	Mediante versamento diretto.	Le pene pecuniarie stabilite dall'art. 11 del R. D. 20 marzo 1913, n. 292, sono raddoppiate e la quota

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
						spettante agli scopritori è di un sesto del provento dell'ammenda.
70	Certificato d'idoneità a condurre :	Per ogni certificato.			Mediante marche.	Le marche sono apposte sul certificato ed annullate dagli Uffici di esazione prima del rilascio o della vidimazione annuale. Entro il termine di 30 giorni dalla data di attuazione delle presenti norme devono essere rinnovate tutte le licenze di cui contro. La pena pecuniaria per la conduzione dei dicontro veicoli senza certificato d'idoneità è uguale a due volte la tassa.
	a) automobili o caldaie a vapore ed altri veicoli semoventi senza guida di rotaie ;	—	—	20.00	—	
	b) motocicli ed autoscafi.	—	—	10.00	—	
	Per la vidimazione annuale la tassa è ridotta a metà.					
71	Licenze per la circolazione :	Per ogni apparecchio e per ogni anno solare.			Mediante contrassegno speciale e mediante versamento diretto.	Nell'applicazione delle tasse di che alla lettera *c*) del presente numero, si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare. Le tasse di che alle lettere *b*), *c*), *d*) sono riscosse dagli Uffici di esazione contro rilascio di bollette i cui estremi devono essere riportati nelle licenze di circolazione.
	a) di velocipedi o apparecchi ad essi assimilabili;	—	—	10.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	b) di motocicli o motociclette od autoscafi per qualunque uso;	—	—	25.00	—	Per i motocicli e motociclette con carrozzetta laterale o a rimorchio, la tassa è raddoppiata.
	c) di vetture automobili ad uso privato:					Sono esenti da tassa i veicoli di cui contro adibiti al trasporto di infermi o ad uso esclusivo del governo e quelli destinati ai servizi militari, purchè siano condotti da militari in divisa.
	se il motore sviluppi:					
	non più di 10 cavalli dinamici;	—	—	150.00	—	
	oltre 10 cavalli dinamici;	—	—	300.00	—	La pena pecuniaria per la circolazione dei dicontro veicoli senza la prescritta licenza è uguale al doppio della tassa.
	d) di vetture automobili ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea regolare non postale e da piazza o di carri automobili ad uso esclusivo e permanente di trasporto merci.	—	—	50.00	—	
72	Licenza per la distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti o di altri prodotti alcoolici:	La tassa si applica per ogni lambicco.			Mediante versamento diretto	La licenza non può esser concessa per un periodo di tempo superiore a tre mesi.
	a) per i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri;	—	—	25.00	—	
	b) per i lambicchi di capacità superiore a 20 ma non a 50 litri;	—	—	50.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	c) per i lambicchi di capacità superiore a 50 litri.	—	—	100.00		
73	Iscrizione nell'Albo dei periti di ogni genere, curatori, ragionieri e simili davanti le Autorità Giudiziarie:	Per ogni atto.			Mediante marche.	In tutti i casi in cui le licenze di cui contro siano soggette a vidimazione annuale, sarà dovuta per tale vidimazione una tassa di L. 10.
	licenze diverse da quelle specificatamente contemplate dalla presente tariffa, da rilasciarsi dalle autorità civili e militari.	—	—	20.00	—	
74	Diritti di segreteria per la stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa, o per la spedizione di copia degli atti medesimi.	Per ogni atto	—	—	Mediante versamento diretto.	Si applicano le norme vigenti nel Regno. Questi diritti sono dovuti indipendentemente dalla tassa propria dell'atto o della copia.
	CAPO VI.					
	ATTI GIUDIZIARI.					
	Provvedimenti in materia civile e commerciale e di volontaria giurisdizione.					
75	Sentenze che definiscono il merito della causa o le controversie insorte nei procedimenti esecutivi non in-					Indipendentemente dalle tasse di cui contro, sarà dovuta per ogni iscrizione a ruolo di cause in giudizi

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	dicati negli articoli successivi della tariffa e pronunziate dai Tribunali regionali, sciaritici e rabbinici, dalla Corte d'Appello o dagli arbitri nella materia contenziosa, civile e commerciale :					civili o commerciali una tassa di lire 1 davanti al Tribunale sciaritico di 1° grado o rabbinico, o al Giudice Regionale con funzioni di pretore ; di lire 3 davanti al Tribunale sciaritico superiore o al Tribunale Regionale, e di lire 6 davanti la Corte d'Appello. La tassa deve essere anticipata dalla parte attrice o dal suo procuratore e sarà riscossa mediante corrispondenti marche a tassa fissa da applicarsi ed annullarsi dal Cancelliere col bollo d'Ufficio sulla nota di iscrizione a ruolo. Sarà dovuta inoltre una tassa di lire 1 per ogni rinvio delle cause civili o commerciali dinanzi al Tribunale sciaritico superiore e al Tribunale Regionale e di lire 2 dinanzi la Corte d'Appello mediante corrispondenti marche da applicarsi sul verbale di rinvio ed annullarsi come sopra.
	a) quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o riguarda questioni di Stato, rapporti di famiglia, ecc. :	Per ogni sentenza.	—	—	—	La sentenza che, in tema di stato, ordina la restituzione dei beni è soggetta alla tassa proporzionale di cui alla lettera *b*) del presente articolo, sul valore dei beni stessi ; ma non

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	se del *Cadì* o di tribunale sciaritico di 1° grado o rabbinico o del Giudice Regionale entro la competenza del Pretore;	—	—	5.00	Mediante versamento diretto.	potrà mai essere inferiore alla tassa fissa di cui contro.
	se di tribunale regionale o sciaritico superiore o degli arbitri;	—	—	15.00	Id.	
	se di Corte d'Appello;	—	—	25.00	Id.	
	b) quando la sentenza contiene condanne di somme o valori.	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio o l'attribuzione e non potrà mai essere inferiore a quella fissa stabilita dalla precedente lettera *a*).	0.30	—	Id.	Per le sentenze definitive che pronunziano condanne di somme o valori sopra convenzioni non scritte e per le quali non siano enunciati nella sentenza gli estremi della annotazione, è dovuta inoltre la tassa di cui all'art. 13 quarto comma delle norme.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
76	Verbali di conciliazione in giudizio davanti le autorità di cui al precedente numero che hanno per oggetto un valore superiore a L. 100 ovvero un valore indeterminato.	Per ogni verbale.	—	—	Mediante versamento diretto.	Si applicano le tasse proporzionali stabilite dalla presente tariffa secondo la natura dei beni e non potranno in verun caso essere inferiori a lire 5.
77	Sentenze di divorzio ; sentenze di separazione dei coniugi o di separazione della dote dai beni del marito o del patrimonio del defunto da quello dell'erede :	Per ogni sentenza.	—	—	Id.	La sentenza che in occasione di divorzio ordina la restituzione della dote, è soggetta inoltre alla tassa proporzionale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo sul valore della dote stessa.
	a) se del *Cadì* o dei Tribunali religiosi o del Tribunale regionale :	—	—	15.00	—	
	b) se di Corte d'Appello.	—	—	25.00	—	
78	Ordini di pagamento esecutivi nel procedimento monitorio e sentenze sull'opposizione all'ordine di pagamento.	La tassa si applica sull'ammontare della somma che dovrà esser pagata e non potrà mai essere inferore a L. 5.	0.20	—	Mediante versamento diretto.	L'istanza per l'emanazione dell'ordine di pagamento deve essere redatta su carta bollata da lire una. Se l'istanza è fatta oralmente si applica una marca da lire una sull'apposito registro ove se ne prende nota a' termini dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario. Per tutti gli atti relativi al proce-

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
						dimento monitorio e per la notifica dell'ordine di pagamento e per l'opposizione è obbligatorio l'uso della carta bollata da lire una. Se l'opposizione all'ordine di pagamento è fatta oralmente la tassa si riscuote come sopra.
79	Sentenze che autorizzano la vendita :	Per ogni sentenza			Mediante versamento diretto.	
	nelle esecuzioni sui mobili ;	—	—	5.00	—	
	nelle espropriazioni di beni immobili.	—	—	15.00		
80	Sentenze nei giudizi di opposizione in materia esecutiva emessa :	Per ogni sentenza			Mediante versamento diretto.	
	a) dai Tribunali regionali o sciaritici nelle procedure sui mobili ;	—	—	5.00	—	
	b) dal Tribunale regionale nelle espropriazioni d'immobili ;	—	—	15.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	c) dalla Corte d'Appello.	—	—	25.00	—	
81	Sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione dei beni immobili.	Per ogni sentenza			Mediante versamento diretto.	Si applica la tassa proporzionale di cui al n. 1 della presente tariffa.
82	Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti a norma dell'art. 689 del Codice di Procedura Civile:					
	a) quando non vi sia aumento di prezzo e la rivendita sia eseguita nel termine stabilito dall'art. 694 dello stesso Codice;	Per ogni atto	—	10.00	Id.	
	b) se vi fu aumento di prezzo ma la rivendita è fatta entro il termine.	Per ogni atto	—	—	Id.	Si applica la tassa proporzionale di cui al n. 1 della presente tariffa sulla eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore.
	c) se la rivendita è fatta fuori termine.	Per ogni atto	—	—	Id.	Si applica la tassa proporzionale di cui al n. 1 della presente tariffa sull'intero prezzo. Le tasse di cui alle lettere *b*) e *c*) non possono essere inferiori a quella fissa di lire 10 stabilita dalla lettera *a*).

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
83	Vendita e aggiudicazioni fatte dagli ufficiali giudiziari od uscieri ed aggiudicazioni di cose pignorate a norma degli articoli 643 e 644 del Codice di Procedura Civile:	La tassa si applica sul valore dei mobili venduti. Per le aggiudicazioni a' sensi dell'art. 643 C. P. C. la tassa si applica sul valore risultante dalla stima sul capitale ed interessi che resultano decorsi sul credito aggiudicato			Mediante versamento diretto.	
	a) se le cose vendute o aggiudicate consistono in beni mobili o in rendite;	—	1.00	—	—	
	b) se consistono in crediti.	—	0.50	—	—	
84	Sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione, e dei concordati nei giudizi di fallimento.	Per ogni sentenza	—	15.00	Mediante versamento diretto.	Oltre la tassa controindicata, nelle omologazioni dello stato di graduazione si applicherà la tassa fissa di lire 3 per ciascun creditore collocato. La tassa per le sentenze di omologazione dei concordati è dovuta indipendentemente da quella stabilita dal n. 16 della presente tariffa.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
85	Decreti e provvedimenti (*hoggia* o *sanadat sciaria*) in materia di volontaria od onoraria giurisdizione in genere o relativi allo statuto personale o al diritto di famiglia :	Per ogni atto			Versamento diretto.	Le marche sono apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione. Questa tassa è dovuta per ciascun provvedimento indipendentemente dalla carta bollata impiegata per la scritturazione a termini dell'art. 4 delle norme.
	a) emessi dai tribunali rabbinici o sciaritici e dal Giudice regionale nei limiti della competenza del Pretore ;	—	—	5.00	Id.	
	b) emessi dal Tribunale regionale o dalla Corte di Appello :					
	quando il valore del provvedimento non supera le L. 10.000 ;	—	—	10.00	Id.	
	quando il valore supera le L. 10.000 e non L. 100.000 o per somma indeterminata ;	—	—	15.00	Id.	
	quando il valore supera le L. 100.000.	—	—	20.00	Id.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
86	Decreti di omologazione o visti di esecutorietà non espressamente indicati nella tariffa.	Per ogni atto	—	10.00	Mediante marche.	Come al n. 40.
87	Processi verbali di apposizione e rimozione di sigilli ; processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri giudiziari o dai notari.	Per ogni verbale	—	5.00	Id.	Come al n. 40.
88	Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi.	Per ogni verbale	—	10.00	Id.	Come sopra — La tassa è dovuta soltanto dopo la omologazione del Tribunale.
89	Rinunzie di eredità fatte davanti all'Autorità giudiziaria.	Per ogni atto	—	5.00	Mediante versamento diretto.	
90	Atti di adozione e di emancipazione ricevuti dalle Autorità giudiziarie.	Per ogni adottato e per ciascun emancipato.	—	—	Id.	Come al n. 34.
	Procedimenti penali.					
91	Atti e verbali di remissione di querela, contenenti o no l'accettazione del querelato.	Per ogni desistente.	—	5.00	Mediante marche.	Gli atti ed i verbali di remissione di querela devono redigersi separatamente per ciascun desistente.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
						La tassa di cui contro è dovuta indipendentemente da quella stabilita dal successivo articolo 94.
92	Decreti penali emessi a' sensi dell'articolo 68 dell'ordinamento giudiziario o a norma dell'art. 298 del Codice di Procedura penale nei procedimenti per le contravvenzioni che rientrano nella competenza del Pretore.	Per ogni decreto. Se i condannati con lo stesso decreto sono più di due sarà dovuta inoltre una tassa fissa di L. 5 per ogni altro condannato.	—	15.00	Mediante versamento diretto.	Le tasse vengono iscritte nei registri di cancelleria del Tribunale e sono riscosse insieme alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, se ve ne siano, nei modi prescritti. Al pagamento della tassa sono tenuti in solido tutti i condannati per uno stesso reato ed il giudice può disporre la sospensione della esecuzione della condanna a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424 del Codice di procedura penale soltanto a condizione che i condannati versino l'importo delle tasse dovute sul decreto di condanna. Sono esenti da tassa i decreti per contravvenzione ai regolamenti di polizia locale, urbana e rurale.
93	Sentenze di condanna in materia penale:	Per ogni sentenza. Se i condannati con una sola sentenza sono più di due				Le tasse vengono iscritte nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado e si riscuotono insieme alle spese proces-

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
		si applica inoltre una tassa fissa di L. 5 per ogni altro condannato.				suali ed alle pene pecuniarie nei modi prescritti. Sono dovute solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato. Sono esenti da tassa le sentenze per contravvenzioni a regolamenti di polizia locale, urbana e rurale.
	1° In caso di condanna alla pena degli arresti o della ammenda :					
	a) del Giudice regionale in cause penali che nel Regno sarebbero di competenza del Pretore ;	—	—	15.00	Mediante versamento diretto.	
	b) dallo stesso in cause che nel Regno sarebbero di competenza del Tribunale;	—	—	30.00	Id.	
	c) dalla Corte d'Appello;	—	—	40.00	Id.	
	d) dalla Corte d'Assise.	—	—	50.00	Id.	
	2° In caso di condanna ad altre pene :					
	sulla sentenza di che alla lettera *a*);	—	—	30.00	—	
	sulla sentenza di che alla lettera *b*);	—	—	50.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	sulla sentenza di che alla lettera *c*);	—	—	80.00	—	
	sulla sentenza di che alla lettera *d*).	—	—	100.00	—	
94	Sentenze ed altri provvedimenti di proscioglimento nei reati perseguibili a querela di parte a' termini degli articoli 161 e 429 del Codice di Procedura penale:	Per ogni sentenza			Mediante versamento diretto.	Le tasse controindicate sono a carico del querelante. La tassa non è dovuta quando l'assoluzione del querelato sia pronunziata per prescrizione dopo la presentazione della querela. Nelle sentenze assolutorie per reati di azione privata ed in quelle che dichiarano estinta l'azione penale per effetto di remissione di querela, il giudice deve sempre pronunciare la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento, tassativamente prescritta dall'art. 429 del vigente Codice di Procedura Penale.
	a) quando il querelato è uno solo;	—	—	15.00	—	
	b) quando i querelati sono due;	—	—	30.00	—	
	c) quando i querelati sono tre o più.	—	—	50.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa: Proporzionale per ogni 100 lire	Tassa: Fissa — Lire	Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
	CAPO VII.					
	ATTI DIVERSI.					
95	Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture provviste di sottoscrizione, eccedenti le L. 5:	—			Marche senza le limitazioni di cui all'articolo 6 del decreto.	S'intende per ricevuta ordinaria ogni atto scritto rilasciato per liberazione a qualunque titolo il quale indichi quietanza totale o parziale col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui contro s'intende inoltre per ricevuta ordinaria ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sui conti, note e fatture, da chiunque rilasciate, ed ogni dichiarazione scritta o impressa con stampiglia di *pagato, saldato, annullato, bilanciato, discaricato, pareggiato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro. Non sono quietanze ordinarie quelle che importano liberazione di debiti risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le quietanze per frutti, affitti, censi e simili.
	a) rilasciate nei rapporti fra privati o fra commercianti o da Società anonime o in accomandita per azioni, da Società o Compagnie di assicurazione;	Per ogni 100 lire o frazione di cento lire.	0.10			
	b) rilasciate per conto del Governo della Colonia, dei municipi e delle altre pubbliche amministrazioni ed enti morali, quando sono staccate da registri a madre e figlia o sopra moduli a stampa, quelle rilasciate dagli Uffici di esazione e quelle degli stipendi ed assegni degli impiegati e pensionati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni:					

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	quando la somma supera L. 5 e non L. 100.	—	—	0.10	—	Per le quietanze di pagamenti fatti dallo Stato, la tassa starà a carico esclusivo del creditore.
	quando la somma supera L. 100 e non L. 400.	—	—	0.20	—	Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo la tassa sarà applicata per ciascun avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario nello interesse di più creditori.
	quando la somma supera L. 400.	—	0.05	—	—	Le marche dovranno essere apposte dalla parte che rilascia la quitanza ed annullate nei modi prescritti dall'art. 6 delle norme.
96	Quitanze sui vaglia postali ordinari e telegrafici, nazionali ed esteri.	Per ogni vaglia.	—	—	Mediante marche.	Sono osservate le norme vigenti nel Regno.
97	Piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti; le liquidazioni, dimostrazioni calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri:	Per ogni foglio.			Id.	Le marche possono essere apposte dalle parti che compilano gli atti di cui contro e sempre prima della sottoscrizione.
	fino alla dimensione di decimetri quadrati 14;	—	—	2.00	—	
	da 14 a 30 decimetri quadrati;	—	—	3.00	—	
	per ogni maggiore dimensione.	—	—	5.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pdgamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
98	Stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico ; avvisi illustrati con figure concernenti pubblici spettacoli :					Quando gli atti di cui contro sieno destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno, la tassa viene raddoppiata.
	fino alla dimensione di decimetri quadrati 25 ;	—	—	0.05	—	
	superiore a 25 e non a 70 decimetri quadrati ;	—	—	0.10	—	
	superiore a 70 decimetri quadrati e non a un metro quadrato ;	—	—	0.25	—	
	superiore ad un metro quadrato	—	—	0.50	—	
99	Avvisi, tabelle e targhe fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta :				Mediante marche.	Quando non sia possibile applicare le marche in modo che vi possano rimanere costantemente applicate, la tassa si riscuote mediante versamento diretto, previa denunzia che deve contenere il testo dell'avviso, il nome, cognome e domicilio di coloro nell'interesse dei quali l'avviso è esposto, la superficie dell'avviso e l'indicazione precisa dei luoghi ove ogni esemplare dev'essere esposto. Al pagamento della tassa e delle eventuali pene pecuniarie sono so-
	fino alla dimensione di 25 decimetri quadrati ;	—	—	0.50	—	
	fino alla dimensione non superiore a 70 decimetri quadrati ;	—	—	1.00	—	
	fino alla dimensione non superiore a un metro quadrato ;	—	—	2.00	—	
	per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato.	—	—	2.00	—	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
						lidalmente tenuti gli autori degli avvisi, coloro che li affiggono o li appongono, le persone, ditte o imprese cui gli avvisi interessano, nonchè i proprietari o concessionari di beni immobili o mobili o degli apparecchi sui quali gli avvisi vengono esposti. Sono esenti da tassa perchè non aventi carattere di avvisi al pubblico: 1° Le iscrizioni, insegne e targhe destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria, affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio. 2° Le iscrizioni funerarie e monumentali.
100	**Biglietti d'ingresso** o d'invito anche **gratuito o biglietti** o fogli di abbonamento **e per** locazione di sedie, **loggie, palchi e simili**: 1° **Nei teatri** ed in altri analoghi **luoghi chiusi,** quando vi si **danno rappresentazioni drammatiche o musicali,** feste **danzanti o spettacoli** di varietà **e a qualsiasi** scopo:	La tassa si applica sul numero dei biglietti d'invito ed in ogni altro caso si calcola sul numero dei posti disponibili ridotti di $^1/_2$ moltiplicata per il numero delle rappresentazioni o delle feste.			Mediante versamento diretto.	L'accertamento dei posti disponibili dovrà essere eseguito in contradditorio dei proprietari, conduttori ed impresari dei teatri o degli altri luoghi chiusi, dal funzionario incaricato del servizio di ispezione o di esazione della tassa sugli affari o dai funzionari od agenti della P. S. o della R. guardia di finanza ed in tale accertamento i posti disponi-

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	quando il costo complessivo del biglietto, compreso quello per l'occupazione dei posti distinti, sedie, poltrone, ecc.:					bili nei palchi, barcaccio e simili saranno considerati quali posti di poltrona.
	a) non supera L. 3;	—	—	0.10		La tassa liquidata dovrà versarsi a rate anticipate da stabilirsi dall'incaricato del servizio di esazione.
	b) supera L. 3.	—	—	0.20		In caso che non tutte le rappresentazioni o feste abbiano luogo, proporzionalmente al numero delle recite mancate si fa luogo alla restituzione della tassa purchè venga richiesta entro trenta giorni con apposita domanda, ai sensi dell'articolo 24 delle norme.
						Il ritardo oltre tre giorni nel pagamento della tassa è punito con la sopratassa uguale ad un quarto della tassa medesima.
	2° Nei teatri ed in altri luoghi chiusi, comprese le baracche e le tende, quando vi si danno spettacoli cinematografici e a qualsiasi scopo:	Per ogni rappresentazione e per ogni persona.			Mediante marche da applicarsi sul biglietto	Le marche sui biglietti devono essere applicate direttamente dagli impresari ed annullate con perforatore a data oppure con inchiostro grasso indicante la data del giorno di vendita.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	quando il costo complessivo del biglietto, compreso quello per l'occupazione di posti distinti, sedie, poltrone, ecc.					La data deve corrispondere a quella su cui il biglietto viene venduto ed adoperato e può essere apposta anche a tergo di ciascun biglietto.
	a) non supera L. 1.	—	—	0.10	—	Al momento dell'ingresso il biglietto dev'essere diviso in due parti in modo da rompere per metà la marca da bollo: l'una viene trattenuta dall'impresario e l'altra è consegnata allo spettatore.
	b) supera L. 1 e non 3 lire.	—	—	0.20	—	
	c) supera L. 3.	—	—	0.30	—	Ogni contravvenzione al disposto del n. 2 del presente articolo è punita con la pena pecuniaria di lire 20. Nel caso di spettatori sforniti di biglietto o muniti di biglietto non conforme alle presenti disposizioni, si incorre in tante pene pecuniarie quanti sono gli spettotori senza biglietto o biglietto irregolare. La pena è sempre a carico dell'impresario. Un ottavo dell'importo della pena compete agli scopritori.
						Delle riduzioni di prezzo che sono concesse a mezzo di biglietti a serie, di abbonamento, a sezioni e simili non si tiene conto agli effetti della tassa.
						Pertanto siano tali tessere o biglietti a prezzo ridotto, individuali o collettivi, tutti coloro che ne usufruiranno per

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
						l'occupazione dei rispettivi posti dovranno essere muniti di un biglietto di ingresso che abbia scontato la tassa nell'ordinaria misura stabilita per la categoria dei posti da occupare. Tutti gli altri ingressi, gratuiti o di favore, esclusi quelli delle Autorità governative o municipali e di P. S. e quelli dei rappresentanti della stampa locale, debbono risultare da apposito biglietto che sarà assoggettato alla tassa stabilita per il posto cui dà diritto.
101	Biglietti o cartelle per tombole, lotterie o fiere di beneficenza.	Per ogni biglietto o cartella.	—	0.05	Mediante versamento diretto	Del pagamento della tassa sarà fatta annotazione sul decreto di autorizzazione.
102	Bollette o dichiarazioni di pesi pubblici a chiunque appartengano.	Per ogni bolletta.	—	0.05	Mediante marche.	Indipendentemente dalle tasse dovute per l'esercizio del peso pubblico. Sono esenti da tassa le bollette inferiori a centesimi cinquanta.
103	Bollette di dogana in genere e di pagamento dei diritti marittimi.	Per ogni atto.	—	—		Si applicano le norme vigenti nel Regno e la tassa viene riscossa dagli Uffici doganali contemporaneamente alla emissione delle bollette e dei documenti doganali.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	Avvertenze
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
104	Autenticazioni fatte dai notari o dai *Cadi* delle firme o dei sigilli (*taba*) apposti alle scritture private :				Mediante versamento diretto.	Questa tassa è riscossa contemporaneamente alla registrazione delle scritture private od è dovuta indipendentemente dalle tasse stabilito negli articoli precedenti della tariffa. Per il pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.
	a) se una sola è la firma o il sigillo autenticato;	—	—	3.00	—	
	b) se sono autenticate più firme o più sigilli :					
	per la prima;	—	—	3.00	—	
	per ognuna delle altre.	—	—	2.00	—	
105	Atti notarili ed amministrativi e atti per scrittura privata autenticata che non siano specificamente nominati nella presente tariffa e non siano compresi nelle esenzioni; atti civili e stragiudiziali in genere e documenti d'ogni specie non specificamente nominati nella tariffa e non compresi nelle esenzioni quando si inseriscono in atti pubblici o privati soggetti ad annotazione; atti e documenti di ogni specie che, sebbene non siano soggetti a tassa o siano da essa esenti, si presentano volontariamente per la	Per ogni atto.	—	2.00	Mediante marche o versamento diretto.	

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	formalità dell'annotazione o debbano prodursi in giudizio od inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie ed ogni duplicato degli originali degli atti in forma privata, già sottoposti a tassa.					
106	Carte da giuoco:	Per ogni mazzo.			Mediante versamento diretto.	Questa tassa è dovuta per tutte le carte sia fabbricate in Colonia, sia importate dal Regno o dall'Estero.
	a) mazzi di 40 carte o meno;	—	—	2.00		Le carte devono essere presentate all'Ufficio di esazione per la liquidazione e la riscossione della tassa e l'applicazione del bollo speciale.
	b) mazzi di un numero maggiore di carte.	—	—	3.00		Con decreto del Governatore sarà fissata l'entrata in vigore in Tripolitania delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa di cui contro.
107	Titoli e valori esteri:	La tassa si applica per ogni 100 lire di valore nominale o frazione di centinaia e per ciascun titolo.				Non saranno assoggettati a tassa i titoli che già l'abbiano scontata nel Regno. La tassa è dovuta prima che i titoli siano posti in vendita, ceduti, dati in deposito a titolo di pegno o

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	1° Titoli di rendita, obbligazioni ed altri effetti pubblici emessi da Stati esteri.	—	1.00	—	Mediante versamento diretto.	prima che formino oggetto di qualsiasi operazione oppure siano enunciati in atti o scritti pubblici o privati eccettuati gli inventari.
	2° Azioni, obbligazioni e titoli di prestiti di qualsiasi specie, emessi da Comuni o Provincie di Stati esteri e da Società commerciali o da qualsiasi istituto straniero.	—	2.00	—		Per qualsiasi contravvenzione alle precedenti disposizioni è dovuta una sopratassa uguale alla tassa e non mai inferiore a lire 50. Della tassa e della eventuale sopratassa è responsabile chi fa uso dei titoli stessi in uno dei modi indicati.
108	Atti e scritti provenienti dall'estero prima che se ne faccia uso in Colonia :					
	a) per le cambiali, vaglia ed assegni bancari e per tutti indistintamente gli altri effetti negoziabili o recapiti di commercio e protesti tanto per originale che per copia ;	—	—	—		Si applicano le norme vigenti nel Regno.
	b) polizze di carico e lettere di vettura o fogli di via;	—	—	—		Si applicano le tasse previste per gli atti corrispondenti fatti in Colonia.

Articolo	Natura degli atti	Base della tassa	Tassa		Modo di pagamento della tassa	*Avvertenze*
			Proporzionale per ogni 100 lire	Fissa — Lire		
	c) procure alle liti, mandati, consensi, cauzioni;	—	—	—		Si applicano le tasse previste per gli atti corrispondenti fatti in Colonia.
	d) atti comunque relativi a beni immobili situati in Colonia o a diritti reali ad essi inerenti;	—	—	—		Idem.
	e) altri atti e scritti.	Per ogni atto.	—	3.00	Mediante marche o versamento diretto.	Le marche sono apposte ed annullate esclusivamente dall'Ufficio di esazione.

REPERTORIO DELLA TARIFFA.

A

ABBANDONI :

Merci ed altri oggetti assicurati : loro abbandoni nelle assicurazioni marittime, n. 5.

ABBONAMENTO :

Biglietti o fogli di abbonamento per teatri, ecc. n. 100.

ABITAZIONE :

È parificata all'uso. — Vedi Uso, USUFRUTTO.

ACCOMANDITA. — Vedi: SOCIETÀ.

ACQUA :

Autorizzazioni per occupazione dei tratti del letto degli uadi e corsi d'acqua, n. 54.
Concessioni di diritti d'acqua, n. 1.
Risoluzioni senza correspettivo di concessioni d'acqua, n. 3.

ID. Vedi: FIUMI.

ACQUIESCENZE - ADESIONI :

Pure e semplici non fatte in giudizio, n. 11.

ADOZIONE :

Atti di adozione ricevuti dall'autorità giudiziaria, n. 90.

AFFINI :

Costituzione di fondazioni pie (auqaf) a favore di affini, n. 8.
Donazioni e successioni fra affini, n. 7.

AFFISSI AL PUBBLICO. — Vedi: STAMPATI.

AFFITTI :

Convenzioni fra il locatore e il conduttore per migliorie o riparazioni agli stabili locati, n. 15.
Locazioni ed affitti di beni stabili e mobili a tempo determinato, loro cessioni e risoluzioni, sublocazioni, n. 15.

AFFRANCAZIONI :

Di censi e di rendite semplici, n. 12.
Di rendite e prestazioni enfiteutiche o fondiarie, n. 1.

AGGIUDICAZIONI :

Vendite e aggiudicazioni fatte dagli ufficiali giudiziari ed uscieri ed aggiudicazioni di cose pignorate, n. 83.

ALBERGATORI :

Registri degli albergatori, n. 41.

ID. Vedi: LICENZE.

ALBERGHI :

Licenze per apertura di alberghi e loro vidimazioni annuali, n. 62.

ALBO DEI PERITI :

Iscrizione nell'albo dei periti, n. 73.

ALIENAZIONI :

Di beni mobili, n. 5.
Di merci, di navi, di bestiame, di taglio di boschi, o di prodotti agrari, n. 6.
Trasferimenti di beni immobili o di altri diritti reali, n. 1.

ALLEGATI. — Vedi: DOCUMENTI.

AMMINISTRATORI :

Libri degli amministratori delle Società, n. 45.

ANIMALI :

Convenzioni per il pascolo od alimento degli animali, n. 6.

ID. Vedi: BESTIAME, ALIENAZIONI.

ANTICIPAZIONI :

Polizze o titoli relativi alle operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno, n. 34.

ANTICRESI :

Tassa cui sono soggette, n. 12.

APERTURE DI CREDITI :

Tassa cui sono soggette, n. 12.

APPALTI: ed altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per forniture, somministrazioni o approvvigionamenti e per ogni altro oggetto valutabile, loro cessioni e risoluzion, n. 16.

APPOSIZIONI DI SIGILLI:

Tassa cui sono soggette, n. 87.

APPARTAMENTI MOBILIATI. — Vedi: CAMERE MOBILIATE.

ARBITRI:

Nomine di arbitri, n. 21.
Sentenze degli arbitri, n. 75.

ARCHITETTI. — Vedi: PERITI.

ARENA:

Licenze per scavare o estrarre arena, pietre e ghiaia, n. 52.

ARMADI O SCOMPARTI DI SICUREZZA. — Vedi: CASSETTE DI SICUREZZA.

ARMI:

Permesso annuale di porto d'armi non proibite, n. 61.

ASCENDENTI:

Donazioni e successioni a loro favore, n. 7.

ID. Vedi: AUTORIZZAZIONI, GENITORI.

ASSEGNAZIONI:

Ai soci in seguito a scioglimento e liquidazione delle Società, n. 31.

ASSEGNI:

Bancari, n. 35.
Circolari, n. 35.

ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI:

Tassa cui sono soggetti, n. 48.
Abbandono di merci e di oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime, n. 5.

ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE. — Vedi: SOCIETÀ.

ATTI:

Amministrativi, notarili, civili, stragiudiziali non indicati esplicitamente nella tariffa, n. 105.
Civili, giudiziali o stragiudiziali traslativi a titolo oneroso

della proprietà, dell'uso, dell'usufrutto o godimento di beni immobili e di altri diritti reali, n. 1.
Concernenti il traffico marittimo, n. 43.
Concernenti le operazioni delle Società anonime e in accomandita semplice per azioni, n. 42.
Da prodursi all'estero. — Vedi: LEGALIZZAZIONE.
Delle Società commerciali. — Vedi: TRASCRIZIONE.
Deposito di atti e documenti presso i notari, archivisti od altri pubblici ufficiali, n. 25.
Di adozione, n. 90.
Di apertura di testamenti segreti, n. 24.
Di consegna e tradizione di oggetti legati, n. 11.
Di consenso e di autorizzazione dei genitori, dei tutori e curatori, n. 21.
Di discarico non aventi carattere di quitanza, n. 11.
Di donazione non accompagnati da accettazione, n. 10.
Di nazionalità dei bastimenti, n. 43.
Di quietanza, rimborso e liberazione di somme e valori mobiliari, n. 18.
Di scioglimento delle Società, n. 30.
Esteri, nn. 107 e 108.
Di verbali di remissione di querela, n. 91.
O convenzioni per la concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza o di custodia, n. 44.
Subordinati a condizione sospensiva, n. 10.
Traslativi e dichiarativi della proprietà delle navi, n. 55.

AUQAF:

Costituzioni di Fondazioni pie (auqaf) n. 8.

AUMENTO di capitale sociale per contributo di socio o ingresso di nuovo socio, n. 27.

AUTENTICAZIONI fatte dai notari delle firme o dei sigilli apposti alle scritture private, n. 104.

AUTOMOBILI:

Certificato di idoneità a condurre automobili e relativa vidimazione annuale, n. 70.
Licenze di circolazione di vetture automobili ad uso pubblico o privato o per trasporto merci, n. 71.

AUTORIZZAZIONI:

Atti di consenso o di autorizzazione in favore di minori, di interdetti o inabilitati, n. 21.

Per l'esercizio di professioni liberali, n. 56.
Per l'estrazione di tombole o lotterie, n. 60.
Per occupazione di tratti del lido del mare, dei seni, dei porti, delle spiagge marittime e di tratti degli uadi e corsi d'acqua, n. 54.
Relative ad esumazioni e trasporti di cadaveri, n. 59.

AUTORIZZAZIONI: Vedi anche CONSENSI.

AUTOSCAFI:

Certificato di idoneità a condurre autoscafi e relativa vidimazione annuale, n. 70.
Licenza annuale per la circolazione di autoscafi, n. 71.

AZIONI:

Di Società o Istituti stranieri, n. 107.
Liberate, obbligazioni e titoli relativi ai versamenti in conto di azioni non liberate delle Società commerciali, n. 32.

ID. Vedi: REGISTRI A MADRE E FIGLIA, n. 42.

AVARIA:

Dichiarazioni di avaria, n. 43.

AVVISI:

Avvisi illustrati con figure concernenti pubblici spettacoli, n. 98.
Avvisi, tabelle e targhe fatte mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta, n. 99.

B

BANCHIERI. — Vedi: CAMBIALI, CASSETTE DI SICUREZZA.

BARACCHE. — Vedi: TEATRI.

BASTIMENTI:

Noleggio di bastimenti, n. 15.
Processi verbali di visita, atti di nazionalità di bastimenti, n. 43.
Vendita di bastimenti, n. 6.

ID. Vedi anche MARINA MERCANTILE.

BASTONE ANIMATO:

Permesso annuale di portare il bastone animato, n. 61.

BENI MOBILI ED IMMOBILI:

Assegnazione di beni ai soci in seguito a scioglimento e liquidazione della Società, n. 31.
Conferimento di beni in società, n. 27.
Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti, n. 82.

ID. Vedi anche DONAZIONI, TRASFERIMENTI.

BESTIAME:

Vendite di bestiame, n. 6. — Vedi: ANIMALI.

BEVANDE ALCOOLICHE:

Licenze di apertura di spacci di bevande alcooliche e relative vidimazioni, n. 62.

BIGLIETTI:

Di teatro o per ingresso in luoghi chiusi in cui si danno spettacoli, n. 100.
O cartelle per tombole, lotterie o fiere di beneficenza, n. 101.
Per trasporto di viaggiatori sui piroscafi, n. 37.

BILANCI:

Delle Società estere aventi rappresentanza nella Colonia, n. 33.

BOLLETTE:

Di dogana e di pagamento dei diritti marittimi, n. 103.
O dichiarazioni di pesi pubblici, n. 102.

ID. Vedi anche: RICEVUTE o QUIETANZE.

BOSCHI:

Vendite di taglio di boschi, n. 6.

BUONI FRUTTIFERI:

A scadenza fissa emessi dagli Istituti legalmente costituiti, n. 40.

C

CACCIA:

Permessi annuali di caccia, n. 61.

CADAVERI:

Autorizzazioni relative ad esumazioni e trasporti di cadaveri, n. 59.

CADI. — Vedi: TRIBUNALI RELIGIOSI.

CALCOLI di ingegneri, architetti, periti, liquidatori e ragionieri, n. 97.

CALDAIE A VAPORE:

Certificato di idoneità a condurre caldaie a vapore, n. 70.

CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI DI COMMERCIO, n. 35:

Costituzione di ipoteca o pegno in garanzia di operazioni bancarie di cambiali, n. 14.

CAMBIO MARITTIMO:

Trascrizione dei contratti di cambio marittimo, n. 55.

CAMERE MOBILIATE:

Licenza annuale per affittare camere o appartamenti mobiliati e relative vidimazioni, n. 62.

CANCELLAZIONE DI IPOTECHE:

Consensi puri e semplici per cancellazione di ipoteche, n. 13.

CAPITALE SOCIALE:

Aumento di capitale sociale per contributo di soci o per ingresso di nuovo socio, n. 27.

CARATURE O QUOTE DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

Tassa cui sono soggette, n. 32.

CARTA:

Avvisi, tabelle e targhe fatte su materia diversa dalla carta, n. 99.

Stampati, manoscritti su carta affissi al pubblico, n. 98.

CARTE DA GIUOCO, n. 106.

CASE POPOLARI ED ECONOMICHE:

Riduzione della tassa sugli affari per gli atti contemplati dai nn. 1 e 12.

CASSE FORTI. — Vedi: CASSETTE DI SICUREZZA

CASSE DI RISPARMIO. — Vedi: CAMBIALI, CASSETTE DI SICUREZZA, CONTO CORRENTE,

CASSETTE DI SICUREZZA O DI CUSTODIA:

Dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed altre convenzioni per la concessione dell'uso di armadi o scomparti di casseforti, cassette di sicurezza o di custodia, n. 44.

CAUZIONI E MALLEVADORIE :

Decreti per lo svincolo di cauzioni, n. 13.
Di somme e valori prestate per una terza persona, n. 14.
Per l'esercizio del notariato e di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico, n. 13.

CENSI :

Costituzione di censi, loro cessioni e affrancazioni, n. 12.
Rinnovazione e ricognizione di vendite censuarie, n. 2.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ a condurre automobili, motocicli e simili, n. 70.

CESSIONE :

Di affitti, n. 15.
Di appalti n. 16.
Di contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite, n. 16.
Di crediti, n. 12.
D'immobili o di altri diritti reali, n. 1.
Di mobili, n. 5.
Di rendite semplici o di censi, n. 12.
Volontaria di beni fatta dal debitore per esser venduti dall'unione o dalla massa dei creditori, n. 3.

CINEMATOGRAFI. — Vedi : LICENZE, TEATRI.

CIRCOLAZIONE (Licenze di). — Vedi: AUTOMOBILI, AUTOSCAFI, MOTOCICLI, VELOCIPEDI.

CITTADINANZA :

Dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana, n. 49.

COMMERCIO. — Vedi : CAMBIALI, REGISTRI DI COMMERCIO.

COMODATO :

Contratti di comodato, n. 13.

COMMERCIANTI :

Libri dei commercianti, n. 45.
Vendite di merci fra commercianti, n. 6.

COMMISSIONARI :

Libri dei commissionari, n. 45.

COMPENSAZIONE DI DEBITI, n. 18.

COMPROMESSI e nomine di arbitri e periti fatti per atto stragiudiziale, n. 21.

Promessa di compra-vendita di immobili e di altri diritti reali, n. 1.
Promessa di compra-vendita di mobili, n. 5.

CONCESSIONI A TITOLO PRECARIO, di uso personale d'immobili, n. 4.

CONCESSIONI DI DIRITTI D'ACQUA, n. 1.

CONCESSIONI D'IMMOBILI in enfiteusi, n. 1.

CONCESSIONI DI MORA al pagamento, n. 12.

CONCESSIONI DI SERVITÙ, n. 4. — Vedi: RISOLUZIONI DI CONCESSIONI D'ACQUA.

CONCILIAZIONE IN GIUDIZIO, n. 76.

CONCORDATI NEI GIUDIZI DI FALLIMENTO:

Tassa cui sono soggetti per le obbligazioni ed altre convenzioni, n. 17.
Sentenze di omologazione dei concordati nei giudizi di fallimento, n. 84.

CONDANNA:

Sentenze di condanna in materia penale, n. 93.

CONIUGI:

Costituzione di fondazioni pie (auqaf) a favore del coniuge, n. 8.
Donazioni e successioni fra coniugi, n. 7.
Liberalità o donazioni nell'atto di matrimonio ed a sua contemplazione fra gli sposi, n. 9.
Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi, n. 88.
Sentenze di divorzio, n. 77.
Sentenze di separazione dei coniugi, n. 77.

CONFERIMENTO DI BENI DI QUALSIASI SPECIE IN SOCIETÀ, n. 27.

CONSEGNA E TRADIZIONE DI OGGETTI LEGATI, n. 11.

CONSENSI:

Per cancellazione, restrizione, riduzione e postergazione di iscrizioni ipotecarie, n. 13.

CONTO CORRENTE:

Libretti di conto corrente, n. 39.
Ricevute e lettere di accreditamento o addebitamento in conto corrente, n. 36.

CONTRATTI :

Di comodato, n. 13.
Di traffico marittimo, n. 43.
Per riscossione di dazi, di rendite, n. 16.
Vitalizi, n. 48.

CONTROVERSIE il cui oggetto non sia valutabile in denaro. — Vedi SENTENZE DEFINITIVE.

CONVENZIONI E CONCORDATI TRA CREDITORI NEI FALLIMENTI n. 17.
Per pascolo ed alimento di animali a tempo determinato, n. 6.

COPIALETTERE :

Libro copialettere — Tassa cui è oggetto, n. 46.

COPIE di atti in forma pubblica amministrativa — Diritti relativi, n. 74.
Di conti n. 36.

CORPI MORALI. — Vedi ENTI MORALI.

CORTE D'APPELLO :

Decreti e provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione, n. 85.
Sentenze definitive in materia civile e commerciale emesse dalla Corte d'appello, n. 75.
Sentenze di condanna in materia penale, n. 93.
Sentenze di separazione dei coniugi, di separazione della dote dai beni del marito o del patrimonio del defunto da quello dell'erede, n. 77.
Sentenze nei giudizi di opposizione in materia esecutiva, n. 80.
Verbali di conciliazione in giudizio davanti la Corte di appello, n. 76.

COSTITUZIONE :

Di censi e di rendite semplici, n. 12.
Di dote, n. 9.
Di fondazione pie (auqaf), n. 8.
Di pegno e d'ipoteca o deposito cauzionale per una terza persona o in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali, n. 14.
Di rendite enfiteutiche e fondiarie, n. 1.

COSTITUZIONI E FUSIONE DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE, n. 27.

COSTRUZIONI:

Permessi di costruzioni e riparazioni di fabbricati, n. 68.
Trascrizione delle nuove costruzioni di navi n. 55.

ID. Vedi: APPALTI.

CREDITI:

Aggiudicazione di crediti pignorati, n. 83.
Aperture di crediti, n. 12.

CUGINI GERMANI:

Donazioni e successioni fra i medesimi, n. 7.

CURATORI:

Iscrizione nell'albo dei curatori, n. 73.

D

DAZI:

Contratti per la riscossione di dazi: relative cessioni e risoluzioni, n. 16.

DEBITI:

Ricognizioni di debito, novazioni di debito, n. 12.

DEBITO PUBBLICO:

Costituzione di dote con vincolo su titoli del debito pubblico, n. 91.

DECRETI:

Di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio o da impedimenti al matrimonio, n. 51.
Di omologazione o visti di esecutorietà, n. 86.
Provvedimenti (Hoggia o sanadat) in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione, n. 85.
Penali emessi a' sensi dell'art. 68 dell'ordinamento giudiziario o a norma dell'art. 298 del Codice di P. P., n. 92.

DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, n. 12.

DEPOSITI:

Costituzione di deposito cauzionale per una terza persona, n. 14.
Dichiarazione di deposito dell'atto costitutivo di Società estera, n. 33.

Di atti e documenti presso i notari, archivisti od altri pubblici ufficiali, n. 25.
Di somme e valori presso privati con retribuzione o garanzia, n. 12.
Di somme e valori presso pubblici ufficiali che non producono liberazione, n. 25.
Fedi di deposito di merci, n. 43.
Gratuiti di somme e valori presso privati a titolo di cauzione, n. 14.
Ricevute di deposito di valori per semplice custodia, n. 43.

DESCRIZIONI. — Vedi INVENTARI.

DISCARICO :

Atti di discarico puro e semplice non aventi carattere di quitanza, n. 11.

DISCENDENTI :

Costituzione di Fondazioni pie (auqaf) a loro favore, n. 8.
Donazioni e successioni in loro favore, n. 7.

DICHIARAZIONI :

Del mandatario di aver contratto nell'interesse di altri, n. 23.
Di avaria, n. 43.
Di deposito degli atti costitutivi delle Società estere e loro bilanci annuali, n. 33.
Di rinunzia alla cittadinanza italiana, n. 49.
Di voler fissare o di aver fissato il domicilio nella Colonia, n. 50.

DIPLOMI :

Tassa cui sono soggetti, n. 43.

DIMOSTRAZIONI :

Ingegneri, architetti, misuratori, periti, liquidatori e ragionieri : dimostrazioni, calcoli ed altri lavori, n. 97.

DIRITTI D'ACQUA. — Vedi ACQUA.

DIRITTI DI SEGRETERIA per la stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa, n. 74.

DIRITTI MARITTIMI :

Bollette di pagamento dei diritti marittimi, n. 103.

DIRITTI REALI — Vedi : TRASFERIMENTI.

DISCARICO :

Atti di discarico puro e semplice non aventi carattere di quietanza, n. 11.

DISEGNI :

Ingegneri, architetti, misuratori e periti : piani, tipi, disegni, modelli ed altri lavori dei medesimi, n. 97.

DISPENSA :

Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio o da impedimenti al matrimonio, n. 51.

DISTILLAZIONE :

Licenza trimestrale per la distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti o di altri prodotti alcoolici, n. 72.

DIVISIONI :

Di beni di qualunque specie fra eredi o altri comproprietari, n. 18.

ID. Vedi : SOCIETÀ.

DIVORZIO :

Sentenze di divorzio, n. 77.

DOCUMENTI :

Atti e documenti di ogni specie non espressamente indicati nella tariffa o che si inseriscono in atti pubblici o privati o si producono alle autorità giudiziarie, n. 105.
Vedi anche: DEPOSITI.

DOGANA :

Bollette di dogana, n. 103.

DOMICILIO :

Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio in Tripolitania o in Cirenaica, n. 50.

DONAZIONI :

Contenute nei contratti di matrimonio, n. 9.
Non accettate, n. 10.
Subordinate alla eventualità della morte, n. 10.
Trasferimenti a titolo gratuito di beni di qualsiasi natura, n. 7.

DOTE :

Costituzione di dote, n. 9.
Sentenze di separazione della dote dai beni del marito n. 77.

ID. Vedi : DONAZIONI.

DUPLICATI :

Degli originali degli atti privati, n. 105.
Di fedi di deposito, n. 43.

E

EFFETTI DI COMMERCIO :

Cambiali o altri effetti di commercio, n. 35.
Costituzione di ipoteca o pegno in garanzia di oggetti di commercio, n. 14.

EMANCIPAZIONE, n. 90.

ENFITEUSI :

Concessioni d'immobili in enfiteusi, cessioni, affrancazioni e risoluzioni di rendite e prestazioni enfiteutiche, n. 1.

ENTI MORALI :

Costituzione di fondazioni pie (auqaf) a favore di istituti di beneficenza, n. 8.
Donazioni e successioni a loro favore, n. 7.
Quietanze rilasciate per conto degli Enti morali e quietanze degli impiegati e pensionati delle pubbliche Amministrazioni, n. 95.

EREDITA :

Rinunzie di crediti fatte davanti all' Autorità giudiziaria, n. 89.

ID. Vedi : SUCCESSIONI.

ESECUTORIETÀ :

Visti di esecutorietà non espressamente indicati nella tariffa, n. 86.

ESERCIZIO :

Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali, n. 56.

ESPROPRIAZIONI :

Decreti di espropriazione di cui all'art. 5 del R. D. 2 settembre 1912 n. 1.
Sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione d'immobili, n. 81.

ESTRANEI :

Costituzione di fondazioni pie (auqaf) in loro favore, n. 8.
Donazioni e successioni in loro favore, n. 7.

ESTRATTI. — O copie di conti n. 36.

ESTRAZIONE :

Alienazioni, vendite, cessioni del diritto di escavare e di prendere materie da terreni o da miniere, n. 1.
Autorizzazioni per l'estrazione di tombole o lotterie, n. 60.
Licenze di scavare od estrarre arena, pietre, ghiaia e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido del mare o nei porti, n. 52.
Permessi di estrazione del laghbi, n. 69.

ESUMAZIONE DI CADAVERI, n. 59.

F

FABBRICATI :

Permessi di costruzioni e riparazioni di fabbricati, n. 68.

FABBRICHE :

Permessi per l'impianto di fabbriche, n. 56.

FALLIMENTI. — Vedi : CONCORDATI, OMOLOGAZIONI.

FATTURE :

Accettate con obbligo di pagamento a termine, n. 35.
Provviste di sottoscrizione. Tassa relativa, n. 95.

FEDI DI CREDITO :

Polizze o fedi di credito degli Istituti di emissione, n. 35.

FEDI DI DEPOSITO. — Vedi : MAGAZZINI GENERALI.

FEDI DI MERCANZIE IMBARCATE, n. 43.

FESTE DANZANTI. — Vedi : TEATRI.

FIDEIUSSIONI. — Vedi : CAUZIONI.

FIERE DI BENEFICENZA. — Vedi: TOMBOLE.

FIGLI :

Costituzione di fondazioni pie (auqaf) in loro favore, n. 8.
Donazioni e successioni il loro favore, n. 7.

ID. Vedi anche : ADOZIONE, AUTORIZZAZIONI, EMANCIPAZIONE.

FIUMI :

Licenze di scavare o estrarre arena, pietre, ghiaia e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido del mare, nei porti o nei fiumi, n. 52.

FOGLI DI VIA, n. 38:

Provenienti dall'estero, n. 108.

FOGLI DI VIAGGIO. — Vedi: PASSAPORTI.

FORNITURE : Vedi: APPALTI.

FRATELLI :

Donazioni e successioni in loro favore, n. 7.

FRUTTI :

Ricevute di frutti ; loro carattere di ricevute ordinarie, n. 95.

FUCILE. — Vedi: CACCIA.

FUSIONI DI SOCIETÀ :

Atti di costituzione e fusioni di Società, n. 27.

G

GARANZIE IPOTECARIE :

A favore di terzi o costituzione di ipoteca in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali, n. 14.

ID. Vedi : CAUZIONI.

GENITORI :

Atti di autorizzazione o di consenso dei genitori od ascendenti in favore di discendenti, n. 20.
Donazioni e successioni in loro favore, n. 8.

GHIAIA :

Licenze per escavare o estrarre arena, pietre e ghiaia, n. 52.

GIORNALI NAUTICI, n. 45.

GIUDIZI DI FALLIMENTO, n. 84.

ID. Vedi anche : SENTENZE.

GIUDICE REGIONALE. — Vedi: TRIBUNALE REGIONALE.

GIUOCHI. — Vedi: CARTE DA GIUOCO. TEATRI.

GRADUAZIONE (giudizi di). — Vedi: OMOLOGAZIONE.

H

HOGGIA. — Vedi: DECRETI E PROVVEDIMENTI.

I

IGIARTIN, n. 1.

IMMOBILI. — Vedi: AFFITTI, TRASFERIMENTI.

IMPIEGATI.

Quietanze degli stidendi degli impiegati, n. 95.

IMPRESARI DI VETTURE PUBBLICHE:

Loro registri, n. 41.

INABILITATI. — Vedi: AUTORIZZAZIONI.

INGEGNERI. — Vedi: PERITI.

INSERZIONE. — Vedi: DOCUMENTI.

INTERDETTI. — Vedi: AUTORIZZAZIONI.

INVENTARI:

Inventari, ricognizioni o descrizioni dello Stato di cose locate, n. 26.

Libro degli inventari, n. 45.

IPOTECHE:

Consensi per cancellazione, riduzione o restrizione di iscrizioni ipotecarie o rinuncia al diritto o al grado dell'ipoteca, n. 13.

Costituzione di ipoteca o pegno per una terza persona o in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali, n. 14.

Mutui, obbligazioni, anticresi ed altri atti che dànno luogo ad iscrizione del libro o nei registri fondiari, n. 12.

ISTITUTI DI BENEFICENZA. — Vedi: ENTI MORALI,

ISTITUTI DI CREDITO:

Libri degli Istituti di credito, n. 45.

ID. Vedi: CAMBIALI, CASSETTE DI SICUREZZA, CONTO CORRENTE

ISTITUTI DI EMISSIONE:

Tassa sui vaglia cambiari e fedi di credito degli Istituti di emissione, n. 35.

ISTITUTI STRANIERI DI CREDITO. — Vedi: ATTI ESTERI.

L

LAGHBI:

Permesso di estrazione del laghbi, n. 69.

LAVORI:

Ingegneri, architetti, misuratori, periti, liquidatori e ragionieri: piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioi, calcoli ed altri lavori, n. 97.

LEGALIZZAZIONE DI FIRME, nn. 65 e 66.

LEGATI:

Atti di consegna e tradizione di oggetti legati e rinunzia pura e semplice a legati, n. 11.

LETTERE DI ACCREDITAMENTO E ADDEBITAMENTO, n. 36.

LETTERE DI VETTURA, nn. 38 e 108.

LIBERALITÀ subordinata alla eventualità della morte, n. 10.

ID. Vedi: COSTITUZIONE DI DOTE, DONAZIONI.

LIBERAZIONI:

Derivanti da cancellazione di ipoteche: norme per l'applicazione della tassa, n. 13.

ID. Vedi: QUIETANZE, DEPOSITI.

LIBRETTI DI CONTO CORRENTE E DI RISPARMIO, n. 39.

LIBRO COPIALETTERE, n. 46.

LIBRO-GIORNALE, LIBRO DEGL'INVENTARI E LIBRI DI COMMERCIO, n. 45.

LICENZE:

Di caccia, n. 61.
Di cui agli articoli 37 della legge di pubblica sicurezza, n. 58.
Di scavare o estrarre arena, pietre, ghiaia lungo il lido del mare, nei porti o nei fiumi, n. 52.
Di stabilire uffici pubblici di prestiti sopra pegno, n. 56.
Diverse da quelle specificate dalla tariffa o non previste in speciali disposizioni, n. 73.

Per affittare camere o appartamenti mobiliati, n. 62.
Per apertura di spacci di bevande alcooliche, n. 62.
Per la distillazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti, n. 72.
Per vendita di armi insidiose, n. 62.
Per la circolazione di velocipedi, motocicli, automobili, n. 71.

LIDO DEL MARE: — Vedi: SPIAGGE MARITTIME, LICENZE DI CACCIA.

LIQUIDAZIONI:

Assegnazione ai soci in seguito a scioglimento e liquidazione della Società, n. 31.
Liquidatori e ragionieri: dimostrazioni, liquidazioni, calcoli ed altri loro lavori, n. 97.

LOCANDIERI:

Registri dei locandieri, n. 41.

LOCAZIONI:

Conferimenti in società di contratti di locazione di cose o d'opere, n. 27.
Ricognizione delle cose locate, n. 26.

ID. Vedi: AFFITTI.

LOTTERIE. — Vedi: TOMBOLE.

M

MAGAZZINI GENERALI. — Vedi: Deposito di merci nei magazzini generali e i duplicati di esse, n. 43.

MALLEVADORIE. — Vedi: CAUZIONI.

MANDATI:

Mandati e procure generali, n. 22.

MANIFESTI DI BORDO, n. 43.

MANOSCRITTI. — Vedi: STAMPATI.

MARINA MERCANTILE:

Fedi di mercanzia imbarcata, manifesti di bordo, dichiarazioni di avaria, diplomi, patenti e qualsiasi contratto concernente il traffico marittimo, n. 43.
Giornali nautici dei capitani della marina mercantile, n. 45.

Trascrizione degli atti traslativi e dichiarativi della proprietà delle navi, n. 55.

MATRIMONIO:

Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio o da impedimento al matrimonio, n. 51.

MERCANZIA IMBARCATA:

Fedi di mercanzia imbarcata, n. 43.

MERCI:

Abbandono di merci e di oggetti assicurati nelle assicurazioni marittime, n. 5.
Automobili per trasporto merci, n. 71.
Polizze o titoli relativi alle operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, n. 34.
Vendita di merci tra commercianti, n. 5.

MINIERE:

Concessioni del diritto di prendere materie da terreni o da miniere, n. 1.
Permesso di esercizio di miniere, n. 53.
Permesso di ricerca di miniere, n. 52.

MINORI. — Vedi: AUTORIZZAZIONI.

MISURATORI. — Vedi: PERITI.

MOBILI. — Vedi: ALIENAZIONI, ASSEGNAZIONI, BENI, SOCIETÀ.

MOBILIA:

Come si calcola il valore della mobilia nelle successioni, n. 7.

MONTI DI PIETÀ. — Vedi: CAMBIALI, CASSETTE DI SICUREZZA.

MORE:

Concessione di more al pagamento, n. 12.

MOTOCICLI, MOTOCICLETTE:

Certificato di idoneità a condurre motocicli, motociclette e simili e relativa vidimazione annuale, n. 70.
Licenza annuale di circolazione di motocicli, motociclette e simili, n. 71.

MUNICIPI: Quietanze rilasciate per conto dei Municipi e quelle degli stipendi ed assegni degli impiegati e pensionati, n. 95.

MUTUI IPOTECARI, n. 12.

N

NAVI:

Noleggio di bastimenti, n. 15.
Vendite di navi, n. 6.

ID. Vedi: TRASCRIZIONE.

NIPOTI:

Donazioni e successioni a loro favore, n. 7.

NOTARI. — Vedi: OFFERTE REALI, CAUZIONI.

NOTARIATO. — Vedi: CAUZIONI.

NOTE, CONTI, FATTURE, n. 95.

NOVAZIONI DI DEBITO, n. 12.

O

OBBLIGAZIONI:

Concordati per fallimento contenente obbligazioni di somme, n. 17.
Di somme di denaro, n. 12.
Vedi: ATTI ESTERI, SOCIETÀ.

OFFERTE REALI, n. 87.

OGGETTI ABBANDONATI. — Vedi: ABBANDONI.

OMOLOGAZIONE:

Decreti di omologazione o visti di esecutorietà non espressamente indicati nella tariffa, n. 86.
Sentenze di omologazione, n. 84.

OPERAZIONI di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno n. 34.

OPPOSIZIONE:

Sentenze nei giudizi di opposizione in materia esecutiva, n. 80.
Sentenze nell'opposizione all'ordine di pagamento, n. 78.

ORDINI di pagamento esecutivi nel procedimento monitorio, n. 78.

P

PARENTI:

Costituzione di Fondazioni pie (auqaf) a favore di parenti, n. 8.
Donazioni e successioni tra parenti, n. 7.

PASCOLO:

Convenzioni per pascolo od alimento di animali, n. 6.

PASSAPORTI E FOGLI DI VIAGGIO:

Rilascio, rinnovazione e vidimazione dei passaporti o dei fogli di viaggio e modifiche di destinazione, n. 63.
Speciali per la Libia e loro rinnovazione, n. 64.

PATENTI, n. 43.

PEGNO:

Libri delle persone autorizzate a tener case di pegno, n. 45.
Licenze di stabilire uffici pubblici di prestiti sopra pegno, n. 56.
Trascrizione dei contratti di pegno delle navi, n. 55.

ID. Vedi: ANTICIPAZIONI, FIDEIUSSIONI.

PENSIONATI:

Quietanze degli assegni dei pensionati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, n. 95.

PERITI:

Iscrizione nell'albo dei periti, n. 73.
Nomine di periti fatte per atto stragiudiziale, n. 21.
Piani, tipi, disegni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti, n. 97.

PERMESSO:

Annuale di caccia, n. 61.
Annuale di portare armi non proibite, n. 61.
Annuale di vendere valori bollati, n. 67.
Di apertura di teatri, n. 57 e 58.
Di costruzioni e riparazioni di fabbricati, n. 68.
Di esercizio di miniere, n. 53.
Di estrazione del lagbi, n. 69.
Di ricerca di miniere, n. 52.
Per la distillazione o rettificazione degli spiriti, n. 72.

Per l'impianto di fabbriche, tipografie o stabilimenti industriali in genere, n. 56.

PERMUTE :

Di beni immobili, n. 1.
Di beni mobili, n. 5.

PESI PUBBLICI :

Bollette o dichiarazioni di pesi pubblici, n. 102.

PETIZIONI. — Vedi : ISTANZE.

PIANI, TIPI, DISEGNI, ecc., n. 97.

PIETRE :

Licenze per scavare o estrarre arena, pietre e ghiaia, n. 52.

PIROSCAFI :

Biglietti per trasporto, non gratuito, dei viaggiatori sui piroscafi, n. 37.

ID. Vedi : MARINA MERCANTILE, NAVI.

POLIZIA URBANA E RURALE :

Esenzione dalle tasse stabilite dai nn. 96 e 97 per le contravvenzioni ai regolamenti di polizia locale, urbana e rurale.

POLIZZE DI CARICO, n. 38.

Provenienti dall'estero, n. 108.

PORTI :

Autorizzazione per occupazione di tratti del lido del mare dei porti, ecc., n. 54.

ID. Vedi anche : ESTRAZIONE.

PORTO D'ARME :

Permesso annuale di porto d'arme anche per uso di caccia, n. 61.

PRESCRIZIONI :

Rinuncia alle prescrizioni, n. 10.

PRESTAZIONI ENFITEUTICHE. — Vedi : ENFITEUSI.

PRESTITI :

Prestiti e promesse di prestito, n. 12.
Licenze di stabilire uffici pubblici di prestiti sopra pegno, n. 56.

PRETORE :

Decreti e provvedimenti in materia di volontaria od onoraria giurisdizione emessi dal Giudice regionale entro la competenza del Pretore, n. 85.

Decreti penali emessi dal Giudice regionale nei procedimenti per le contravvenzioni che rientrano nella competenza del Pretore, n. 92.

Sentenze definitive in materia civile e commerciale emesse dal Giudice regionale entro la competenza del Pretore, n. 75

Sentenze di condanna in materia penale, n. 93.

PROCEDIMENTI ESECUTIVI :

Sentenze che definiscono le controversie nei procedimenti esecutivi, n. 75.

PROCEDIMENTO MONITORIO :

Ordini di pagamento esecutivi nel procedimento monitorio e sentenze sull'opposizione all'ordine di pagamento, n. 78.

PROCESSI VERBALI. — Vedi : VERBALI.

PROCURE. — Vedi : MANDATI.

PRODOTTI AGRARI :

Vendite di prodotti agrari, n. 6.

PROFESSIONI LIBERALI :

Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali, n. 56.

PROMESSE :

Di compra-vendita di beni immobili, n. 1.
Di compra-vendita di beni mobili, n. 5.
Di prestiti o promesse di pagamento, n. 12.

PROLUNGAMENTI DI AFFITTI, n. 15.

PRONIPOTI :

Donazioni e successioni a loro favore, n. 7.

PROPRIETARI DI VETTURE PUBBLICHE :

Loro registri, n. 41.

PROTESTI CAMBIARI, n. 35.

PROVVEDIMENTI (hoggia o sanadat) in materia di volontaria od onoraria giurisdizione, n. 85.

PROZII :

Donazioni e successioni a loro favore, n. 7.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO. — Vedi : MATRIMONIO.

PURGAZIONE. — Vedi : OMOLOGAZIONE.

Q

QUERELA :

Atti e verbali di remissione di querela, n. 91.

Sentenze ed altri provvedimenti di proscioglimento nei reati perseguibili a querela di parte, n. 94.

QUIETANZE :

Atti di quietanza, rimborso e liberazioni in genere di somme e valori mobiliari, n. 18.

Bollette di dogana in genere e di pagamento dei diritti marittimi, n. 103.

Ricevute o quitanze ordinarie, note, conti e fatture provviste di sottoscrizione, n. 95.

Pesi pubblici. — Quitanze relative, n. 102.

Sui vaglia postali, n. 96.

R

RABBINO. — Vedi : TRIBUNALI RELIGIOSI.

RAGIONIERI. — Vedi : LIQUIDAZIONI, ALBO DEI PERITI.

RATIFICHE :

Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti, n. 20

RECAPITI DI COMMERCIO. — Vedi : CAMBIALI.

REGISTRI :

A madre e figlia delle Società per azioni, Società o Compagnie di assicurazione, per spedizione delle polizze, titoli di azioni, obbligazioni, ecc., n. 42.

Degli albergatori, locandieri ed altri simili esercenti n. 41, o libri di commercio tenuti a norma delle disposizioni del Codice di commercio, o libri in genere che possono far prova in giudizio, n. 45.

RENDITA :

Titoli di rendita emessi da Stati stranieri, n. 107.

RENDITE :

Contratti per la riscossione di dazi, diritti e rendite : relative cessioni e risoluzioni, n. 16.
Costituzioni di rendite semplici o censi, loro cessioni ed affrancazioni, n. 12.
Ricognizione e rinnovazione dei titoli di rendite censuarie od enfiteutiche, n. 2.
Trasferimenti, costituzioni, affrancazioni, cessioni, riscatti ecc., di rendite fondiarie, n. 1.

RESCISSIONI :

Atti rescissi entro 24 ore e rescissione di contratti per effetto di condizioni risolutive, n. 20.

RESTITUZIONI :

Verbali di restituzione di testamenti segreti, n. 24.

ID. Vedi : DOTE. — In quali casi può esser restituita la tassa

RETI :

Licenze di caccia, con reti, n. 61.

RETRIBUZIONE :

Mandati o procure generali con retribuzione, n. 22.

RETROCESSIONE :

Riscatto di rendita fondiaria mediante retrocessione del fondo, n. 1.

RETTIFICAZIONE DEGLI SPIRITI. — Vedi : DISTILLAZIONE.

REVOCHE :

Di testamenti, n. 24.

RICEVUTE. — Vedi : CONTO CORRENTE, DEPOSITI, QUIETAZE.

RICOGNIZIONI :

Di cose locate, n. 26.
Di debito, n. 12.
Di titoli di rendite censuarie o enfiteutiche ed altre simili, n. 2.

RICORSI. — Vedi : ISTANZE.

RIMBORSO. — Vedi : QUIETANZE.

RIMOZIONE DI SIGILLI, n. 87.

RINNOVAZIONI :

Atti rinnovati per causa di nullità o per altri motivi, n. 20.
Dei titoli di rendite censuarie ed enfiteutiche, n. 2.

RINUNZIA :

A legati, n. 11.
Al diritto di riscatto senza correspettivo, n. 3.
Al diritto di scefaa, n. 11.
Al diritto, al grado o priorità della ipoteca, n. 13.
Alla cittadinanza, n. 49.
Di eredità fatta davanti all'autorità giudiziaria, n. 89.
Pura e semplice alle prescrizioni già acquisite, n. 11.

RIPARAZIONI :

Permessi di costruzioni e riparazioni di fabbricati, n. 68.

RISCATTO :

Di beni immobili esercitati in virtù di patto di recupero, n. 18.
Di rendita fondiaria mediante retrocessione del fondo, n. 1.
Rinunzia al diritto di riscatto senza correspettivo, n. 3.

RISCOSSIONE DI DAZI, DIRITTI E RENDITE :

Contratti relativi, loro cessioni e risoluzioni, n. 16.

RISOLUZIONI :

Di affitti e locazioni, n. 15.
Di concessioni d'acqua senza correspettivo, n. 3.
Di contratti di appalto o per riscossione di dazi, diritti e rendite, n. 16.
Di rendite e prestazioni enfiteutiche e di rendita fondiaria, n. 1.

RISPARMIO (libretti di), n. 39.

RISTORANTI :

Licenze per apertura di ristoranti e loro vidimazione annuale, n. 62.

RIUNIONI DELL'USUFRUTTO O DELL'USO ALLA NUDA PROPRIETA :

Norme per la loro tassazione, nn. 1 e 7.

RIVENDITA :

Di beni immobli ai pubblici incanti, n. 82.

RIVOLTELLA O PISTOLA :

Permesso di portare armi non proibite, n. 61.

S

SANADAT. — Vedi : DECRETI.

SCEFAA :

Rinunzia pura e semplice al diritto di scefaa, n. 11.

SENTENZE :

Che autorizzano la vendita, n. 79.
Degli arbitri, n. 75.
Definitive in materia civile e commerciale pronunziate dai Tribunali regionali e religiosi o dalla Corte d'appello, n. 75.
Di condanna in materia penale, 93.
Di divorzio, n. 77.
Di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione, n. 84.
Di omologazione dei concordati nei giudizi di fallimento, n. 84.
Di separazione dei coniugi, n. 77.
Di separazione della dote dai beni del marito, n. 77.
Di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, n. 77.
Di vendita nei giudizi di espropriazione, n. 81.
Di altri provvedimenti di proscioglimento nei reati perseguibili a querela di parte, n. 94.
Nei giudizi di opposizione in materia esecutiva, n. 80.
Sull'opposizione all'ordine di pagamento, n. 78.

SEPARAZIONE DI CONIUGI :

Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi, n. 88.
Sentenze di separazione dei coniugi, n. 77.

SEPARAZIONE :

Sentenze di separazione della dote dai beni del marito, n. 77.
Sentenze di separazione del patrimonio dell'erede da quello del defunto, n. 77.

SERVITÙ :

Concessioni di servitù a titolo precario e senza correspettivo, n. 4.
Concessioni di servitù con correspettivo, n. 1.

SIGILLI :

Autenticazione di sigilli, n. 104.
Verbali di apposizione di sigilli, n. 87.

SOCIETÀ :

Ammissione di un nuovo socio in Società che conferisca la sola opera o industria, n. 29.
Assegnazione di beni ai soci in seguito a scioglimento o liquidazione delle Società, n. 31.
Aumento di capitale in Società già costituite, n. 27.
Azioni liberate, obbligazioni a titoli relativi ai versamenti di conto di azioni non liberate delle Società commerciali con sede ed esercizio in Colonia, n. 32.
Carature o quote delle Società in accomandita semplice: quando sieno cedibili, n. 32.
Costituzioni e fusioni di Società di qualunque specie o di Associazioni in partecipazione, n. 27.
Dichiarazione di proroga o modificazioni di statuti, n. 30.
Libri e registri che devono tenere gli amministratori delle Società, n. 45.
Operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno fatte dalle Società, n. 34.
Quietanze o ricevute ordinarie rilasciate da Società anonime o in accomandita, o da Società e Compagnie di assicurazione, n. 95.
Registri a madre e figlia per la spedizione dei titoli, polizze, azioni, obbligazioni ed altri atti concernenti le operazioni delle Società, n. 42.
Scioglimento delle Società e dichiarazioni di recesso, n. 30.
Trascrizione nel registro delle Società commerciali, n. 47.
Trasformazioni di Società, nn. 27 e 28.

SOCIETÀ COOPERATIVE DI CONSUMO O DI LAVORO, SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO :

Esenzione dalla tassa per le azioni liberate, obbligazioni ecc., n. 32.

SOCIETÀ COOPERATIVE PER COSTRUZIONE OD ACQUISTO DI CASE POPOLARI ED ECONOMICHE :

Riduzione della tassa sugli affari per gli atti contemplati: da n. 1 e n. 12.

SOCIETÀ STRANIERE :

Azioni, obbligazioni, titoli di prestito emessi da Società commerciali e da qualsiasi Istituto straniero, n. 107.

Deposito dell'atto costitutivo di Società estere e bilanci relativi, n. 33.
Titoli e valori esteri soggetti a tassa, n.107.

SOCIO:

Ammissione di un nuovo socio che conferisca la sola opera ed industria, n. 29.
Assegnazione ai soci in seguito a scioglimento e liquidazione delle Società, n. 31.
Aumento di capitale in società per contributo dei soci o ingresso di nuovo socio, n. 27.

SOMME:

Depositi di somme e valori presso privati con retribuzione o garanzia, n. 12.
Depositi e consegne convenzionali di somme e valori presso pubblici ufficiali che non producono liberazione, n. 25.
Depositi gratuiti di somme e valori privati a titolo di cauzione, n. 14.
Deposito di somme e valori che producono liberazione, n. 18.
Obbligazioni di somme di denaro, mutui, ecc., n. 12.
Procure generali con retribuzione di somma determinata, n. 22.
Ricevute, quitanze e liberazioni in genere di somme e valori mobiliari, n. 18.
Sentenze definitive in materia civile e commerciale di condanna di somme e valori, n. 75.

SOMMINISTRAZIONI:

Appalti per somministrazioni o approvvigionamenti, n. 16.

SORELLE:

Donazioni e successioni a loro favore, n. 7.

SOVVENZIONI. — Vedi: ANTICIPAZIONI.

SPEDIZIONIERI:

Libri degli spedizionieri, n. 45.

SPETTACOLI PUBBLICI:

Avvisi illustrati con figure concernenti pubblici spettacoli, n. 98.
ID: Vedi anche: TEATRI.

SPETTACOLI DI VARIETÀ. — Vedi: TEATRI.

SPIAGGIE MARITTIME:

Autorizzazioni per occupazione di tratti del lido del mare, dei porti, seni e spiaggie marittime, n. 54.

SPIRITI O PRODOTTI ALCOOLICI. — Vedi: DISTILLAZIONE.

SPOSI. — Vedi: CONIUGI.

STABILIMENTI INDUSTRIALI:

Permessi per l'impianto di stabilimenti industriali, n. 56.

STAMPATI:

Affissi al pubblico — Stampati e manoscritti su carta, n. 98.

STATI ESTERI:

Titoli e valori soggetti a tassa, n. 107.

SUBLOCAZIONI:

Contratti relativi, n. 15.

SUCCESSIONI:

Trasferimento, per causa di morte, di beni immobili o di altri diritti reali, n. 7.

ID. Vedi: LEGATI, TESTAMENTI.

SURROGAZIONI:

Di affitti e locazioni di beni stabili, n. 15.

D'ipoteca, n. 13.

T

TARGHE. — Vedi: AVVISI.

TARGHE. — Vedi: AVVISI.

TEATRI:

Biglietti d'ingresso o d'invito anche gratuito, o biglietti o fogli di abbonamento e per locazioni di sedie, loggie, palchi e simili nei teatri o in altri luoghi chiusi, n. 100.

Licenze per spettacoli o trattenimenti in luoghi diversi dai teatri, n. 58.

Permessi di apertura dei teatri, n. 57.

TESTAMENTI:

Apertura di testamenti segreti, n. 24.

O revoche e restituzioni di testamenti, n. 24.

TIPI, PIANI, DISEGNI, n. 97.

TIPOGRAFIE:

Permessi per l'impianto di tipografie, n. 65.

TITOLI DI RENDITE CENSUARIE OD ENFITEUTICHE:

Loro ricognizioni e rinnovazioni, n. 2.

TITOLI E VALORI ESTERI, n. 107.

TOMBOLE:

Autorizzazioni per l'estrazione di tombole o lotterie, n. 60.
Biglietti o cartelle per tombole, lotterie e fiere di beneficenza, n. 101.

TORRENTI. — Vedi: ACQUA.

TRADIZIONI:

Di oggetti legati, n. 11.

TRAFFICO MARITTIMO:

Atti o contratti concernenti il traffico marittimo non contemplati espressamente nella tariffa, n. 43.

TRANSAZIONI STRAGIUDIZIALI, n. 19.

TRASCRIZIONE:

Di atti traslativi e dichiarativi della proprietà delle navi, n. 55.
Di contratti di cambio marittimo, n. 55.
Di contratti di pegno delle navi, n. 55.
Delle nuove costruzioni di navi, n. 55.
Nel registro delle Società commerciali di che agli articoli 90 e 91 del Codice di commercio, n. 47.

TRASFERIMENTI:

D'immobili e di altri diritti reali a titolo oneroso, n. 1.
D'immobili, mobili e di diritti reali per atto tra vivi a titolo gratuito o per causa di morte, n. 7,
Di mobili a titolo oneroso, n. 6.

TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ, nn. 27 e 28.

TRASMISSIONI FRA VIVI A TITOLO GRATUITO. — Vedi: DOTE, DONAZIONI.

TRASPORTI DI CADAVERI, n. 59.

TRATTENIMENTI PUBBLICI. — Vedi: TEATRI.

TRIBUNALE REGIONALE:

Decreti e provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione, n. 85.
Decreti penali, n. 92.
Ordini di pagamento esecutivi nel procedimento monitorio e sentenze sull'opposizione all'ordine di pagamento, n. 78.
Rivendita di beni immobili a' pubblici incanti n. 82.
Sentenze definitive di vendita nei giudizi di espropriazione di beni immobili, n. 81.
Sentenze definite in materia civile e commerciale, n. 75.
Sentenze di condanna in materia penale, n. 93.
Sentenze di omologazione dello stato di graduazione, n. 84.
Sentenze di separazione dei coniugi, n. 77.
Sentenze di separazione della dote dai beni del marito, n. 77.
Sentenze di separazione del patrimonio del defunto daquello dell'erede, n. 77.
Sentenze ed altri provvedimenti di proscioglimento nei reati perseguibili a querela di parte, n. 94.
Sentenze che autorizzano la vendita, n. 79.
Sentenze nei giudizi di opposizione in materia esecutiva, n. 80.
Verbali di conciliazione in giudizio, n. 75.

TRIBUNALI RELIGIOSI (Sciaritici o Rabbinici):

Decreti e provvedimenti (Hoggia o sanadat) in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione, n. 85.
Sentenze definitive riguardanti questioni di Stato, rapporti di famiglia, od altre controversie in materia civile e commerciale, n. 75.
Sentenze di divorzio, n. 77.
Sentenze nei giudizi di opposizione in materia esecutiva, n. 80.
Verbali di conciliazione in giudizio, n. 76.

U

UADI:

Autorizzazioni per occupazione di tratti del letto degli uadi e corsi d'acqua o per opere sulle sponde relative, n. 54.

ID. Vedi: FIUMI.

UFFICIALI GIUDIZIARI:

Vendite e aggiudicazioni fatte dagli ufficiali giudiziari ed uscieri, n. 83.

UFFICIO FONDIARIO :

Obbligazioni, mutui, ricognizioni di debito, novazioni ed altri atti e contratti che danno luogo ad iscrizione nel libro o nei registri fondiari, n. 12.

USCIERI. — Vedi : UFFICIALI GIUDIZIARI.

USO, USUFRUTTO :

Concessioni a titolo precario e senza correspettivo di uso personale sopra immobili senza il godimento delle rendite, n. 4.

Trasmissioni a titolo gratuito o per causa di morte dell'uso, dell'usufrutto o godimento di beni di qualsiasi specie, n. 7.

Trasmissioni a titolo traslativo dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altri diritti reali, n. 1.

V

VAGLIA BANCARI E CAMBIARI, n. 35.

VAGLIA POSTALI :

Ricevute sui vaglia postali, n. 96.

VALORI BOLLATI :

Permessi annuali di vendere valori bollati, n. 67.

VALORI ESTERI, n. 107.

VELOCIPEDI :

Licenza annuale per la circolazione dei velocipedi, n. 71.

VENDITA :

Di bestiame, n. 6.
Di immobili ed altri diritti reali, n. 1.
Di merci, n. 6.
Di mobili, rendite e censi, n. 5.
Di navi, n. 6.
Di prodotti agrari, n. 6.
Di taglio di boschi, n. 6.

ID. Vedi : LICENZE, SENTENZE DI VENDITA.

VERBALI :

Atti e verbali di remissione di querela, n. 91.

Di conciliazione in giudizio davanti ai Tribunali regionali o religiosi od alla Corte d'appello, n. 78.

Processi verbali di apposizione e rimozione di sigilli, n. 87

Processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai Cancellieri giudiziari o dai notari, n. 87.
Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi, n. 88.
Processi verbali di visita di bastimenti della marina mercantile, n. 43.

VETTURE PUBBLICHE :

Registri dei proprietari e impresari di vetture pubbliche, n. 41.

VIAGGIATORI :

Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori sui piroscafi, n. 37.

VIDIMAZIONE :

Dei certificati di idoneità a condurre automobili, motocicli, ecc., n. 70.
Del libro-giornale, n. 45.
Delle licenze per la vendita di armi insidiose per apertura di spacci di bevande alcooliche, di alberghi o ristoranti, n. 62.
Dei passaporti, n. 63.
Delle licenze per affittar camere o appartamenti mobiliati, n. 62.

VISTO :

Ai passaporti o fogli di viaggio, n. 63.
Di permessi di porto d'arme rilasciati nel Regno, n. 61.
Di esecutorietà, n. 86.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE :

Decreti e provvedimenti in materia di volontaria ed onoraria giurisdizione, n. 85.

Z

ZII :

Donazioni e successioni a loro favore, n. 7.

22.

R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, contenente norme per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1923, n. 23).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e col guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1649, il Governo del Re è autorizzato a procedere alla dispensa dal servizio, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, degli impiegati ed agenti di qualsiasi Amministrazione dello Stato aventi grado inferiore a quello effettivo o parificato di direttore generale.

Indipendentemente dalla soppressione di posti, saranno collocati a riposo gli impiegati ed agenti, aventi quaranta anni di servizio e sessantacinque di età, in confronto dei quali sia stata sospesa o differita l'applicazione dell'art. 4 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e cesseranno di far parte dell'Amministrazione, col trattamento economico stabilito dall'art. 6 del presente decreto, gli impiegati ed agenti che erano stati collocati in disponibilità in applicazione della suddetta legge.

Art. 2.

La dispensa dal servizio potrà essere disposta anche prima che sieno approvate le tabelle numeriche del personale di ciascuna Amministrazione in correlazione alla progressiva eventuale soppressione e riduzione di determinati servizi.

Tale dispensa, che non potrà aver luogo per un numero di impiegati ed agenti superiore a quello degli addetti al servizio soppresso o ridotto, sarà tuttavia indipendente dalla loro appartenenza a tale servizio e dovrà riferirsi ad impiegati ed agenti aventi grado uguale o parificato a quello degli addetti al servizio medesimo.

Art. 3.

Il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di Amministrazione dei rispettivi Ministeri e nell'ordine seguente:

a) gl'impiegati od agenti che non siano riconosciuti abili al servizio per motivi di salute o per incapacità e quelli che diano scarso rendimento di lavoro;

b) gli impiegati od agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 1923, quaranta anni di effettivo servizio nell'Amministrazione civile;

c) gli impiegati od agenti che abbiano compiuto o compiano, entro il termine suddetto, sessantacinque anni di età con non meno di venti di servizio.

Non si farà tuttavia luogo alla dispensa degli impiegati od agenti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *b* e *c* del presente articolo o al collocamento a riposo di quelli indicati nella 1ª parte del cap. dell'art. 1, qualora il Consiglio dei ministri, per eccezionali esigenze di servizio, ritenga necessario il mantenimento in servizio.

Art. 4.

Attuati i collocamenti a riposo e la dispensa dal servizio di cui ai precedenti articoli, qualora il personale in servizio risulti ancora in eccedenza rispetto al numero che verrà fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, il Governo del Re dispenserà dal servizio, udito il Consiglio di amministrazione dei rispettivi Ministeri, altri impiegati od agenti, fino alla eliminazione della eccedenza.

Tuttavia nel caso di soppressione di gradi o di eccedenza di personale in determinati gradi, qualora nel grado inferiore vi siano posti vacanti, gli impiegati od agenti del grado ridotto o soppresso potranno essere incaricati di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva ed il titolo attuale, fino al riassorbimento nel ruolo.

Art. 5.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo o di dispensa è ammesso soltanto il ricorso alla quarta Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza od eccesso di potere.

Art. 6.

Gli impiegati od agenti collocati a riposo o dispensati dal servizio a norma dei precedenti articoli nonchè i funzionari di cui all'articolo 1 del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1649, sono ammessi a liquidare la pensione che loro competa a termine delle disposizioni vigenti e inoltre sarà loro corrisposta una indennità pari a sei mesi di stipendio.

Coloro che abbiano meno di 20 e più di 5 anni di servizio effettivo avranno diritto ad una indennità pari ad un dodicesimo dello stipendio per ogni anno di servizio nei casi indicati nell'art. 3, lettera *a*) del presente decreto e ad un ottavo dello stipendio, sempre per ogni anno di servizio, nel caso previsto dall'art. 4.

A coloro che abbiano meno di 5 anni di servizio, sarà corrisposta una indennità pari ad un mese di stipendio per ogni anno o frazione di anno di servizio, con un minimo non inferiore, in ogni caso, a due mensilità.

Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono, ad ogni effetto, quelle stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e da qualsiasi altra legge; e saranno corrisposte immediatamente all'atto della dispensa dal servizio o del collocamento a riposo.

Gli impiegati od agenti dispensati dal servizio, i quali non abbiano un numero di anni di servizio sufficiente per il diritto a pensione e che intendano riscattare, a tale effetto, gli anni di studio o di servizio straordinario a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1114, con la

quale fu convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, dovranno presentare apposita domanda entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di dispensa.

Qualora, prima della presentazione della domanda di riscatto, avessero riscosso la indennità di cui al secondo comma del presente articolo dovranno, sotto pena di decadenza dal diritto di riscatto, restituire la differenza fra l'ammontare di tale indennità e di quella contemplata nel primo comma.

Art. 7.

Le precedenti disposizioni non si applicano al personale appartenente ai Corpi militari del R. esercito, della R. marina e ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, al personale insegnante, a quello della magistratura ordinaria, della magistratura del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e a quello della R. avvocatura erariale contemplato nella tabella 1ª, allegata al R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

Per i personali suddetti sarà provveduto con appositi separati decreti.

Art. 8.

Entro il 30 giugno 1923, i singoli Ministeri o tutte le Amministrazioni autonome dello Stato provvederanno alla revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nei ruoli del rispettivo personale posteriormente al mese di maggio 1915.

Con separati Nostri decreti saranno stabilite le norme per la detta revisione e per la eventuale dispensa del personale di cui al precedente comma.

Egualmente sarà provveduto per il personale avventizio e per il personale salariato dipendente da Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di ruolo dell'Amministrazione ferroviaria, per il quale sarà provveduto a parte con Nostro decreto da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 10.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto *il guardasigilli*: OVIGLIO.

23.

R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126, concernente il passaggio degli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1923, n. 26).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri e del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di ragioneria delle Amministrazioni centrali cessano di appartenere alle Amministrazioni stesse e sono trasferiti alla dipendenza diretta del Ministero delle finanze.

Il personale di ragioneria delle dette Amministrazioni, nonchè quello delle altre categorie in servizio al 1° gennaio 1923 presso le Ragionerie centrali, farà passaggio nei ruoli di ragioneria, d'ordine e subalterno del Ministero delle finanze.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto saranno stabilite, mediante decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, le norme per l'attuazione degli indicati passaggi di ruolo, con riguardo anche alle attuali carriere dei singoli personali.

Fino a quando detti passaggi non siano avvenuti, il pagamento degli stipendi e degli altri assegni sarà continuato a carico dei bilanci dell'Amministrazione alla quale il personale attualmente appartiene e ogni provvedimento concernente il personale stesso sarà adottato dalla Amministrazione rispettiva, previo accordo col Ministro delle finanze.

Art. 2.

Le ragionerie delle Amministrazioni centrali compileranno gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, da trasmettersi al Ministro delle finanze, ed eseguiranno qualunque altro incarico venisse loro affidato dai rispettivi Ministri.

I provvedimenti di qualsiasi natura, dai quali derivino variazioni nelle entrate e nelle spese, debbono essere inviati al Ministero delle finanze, pel tramite delle ragionerie centrali.

Art. 3.

Il personale dei ruoli centrali di ragioneria che trovasi addetto, con qualsiasi incarico o attribuzione, ad uffici estranei, dovrà prendere servizio presso la rispettiva ragioneria entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto.

Potranno eccezionalmente essere mantenuti nelle attuali funzioni, previo consenso del Ministro delle finanze, e nei limiti dello stretto necessario, gli impiegati di ragioneria addetti ad uffici transitori dipendenti dalla guerra.

Art. 4.

Il Ministro delle finanze, ogni volta che lo creda opportuno, convocherà il Consiglio dei ragionieri, di cui all'art. 193 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, affinchè prenda in esame la situazione generale dell'andamento delle spese di bilancio e avvisi ai provvedimenti che si rendesse necessario di adottare allo scopo di evitare eccedenze d'impegni.

Art. 5.

Nulla è innovato per quanto concerne i rapporti fra le ragionerie centrali e gli uffici di ragioneria provinciali della medesima Amministrazione.

Rimangono inoltre in vigore tutte le disposizioni relative al funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali non contrarie al presente decreto.

Art. 6.

Il personale contemplato dal presente decreto potrà ricevere compensi o indennità, per qualsiasi titolo, esclusivamente a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Il personale medesimo non potrà far parte di alcun Consiglio, Comitato o Commissione di carattere permanente o temporaneo, se non debitamente autorizzato, di volta in volta, dal Ministro delle finanze.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto al trasporto dei fondi dagli stati di previsione dei singoli Ministeri a quello del Ministero delle finanze, in dipendenza delle disposizioni del presente decreto, che andrà in vigore dal 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

24.

R. decreto 28 gennaio 1923, n. 127, che reca disposizioni concernenti il personale delle Amministrazioni statali e gli insegnanti elementari.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1923, n. 26).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che, fra l'altro, conferisce al Governo del Re la facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge per il riordinamento della pubblica Amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri e del Ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'assegno temporaneo graduato, a seconda della misura dello stipendio, dal minimo di L. 120 al massimo di L. 200 mensili, concesso a norma delle disposizioni emanate anteriormente alla legge 3 dicembre 1922, n. 1601, è conservato a favore dei personali cui competa alla data della entrata in vigore della legge medesima, fino all'attuazione delle relative tabelle di stipendi.

L'assegno autorizzato con le stesse disposizioni sopra richiamate, a favore del personale postale, telegrafico e telefonico avente diritto a sistemazione in ruolo, nella misura di L. 30, L. 40, L. 50 e L. 60 mensili, a seconda delle diverse qualifiche sarà disposto fino a quando non abbia effetto, per ciascun impiegato o agente fuori ruolo, il passaggio in ruolo.

Art. 2.

Sino a quando non sia diversamente provveduto, sarà continuata la corresponsione:

a) della indennità supplementare di residenza di L. 400 annue autorizzate a favore degli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti;

b) della indennità di residenza di L. 500 annue autorizzata a favore di quelli residenti nelle località di popolazione inferiore;

c) delle quote differenziali assegnate per le indennità predette agli insegnanti elementari dei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, ai termini delle norme con cui venne disposta la concessione delle indennità medesime.

Art. 3.

Il personale avventizio e straordinario presso le Amministrazioni dello Stato può essere mantenuto in servizio, quando sia assolutamente necessario, fino a che non venga provveduto, secondo le norme stabilite con separato decreto, alla revisione delle assunzioni.

A quello licenziato spetta l'indennizzo di cui al comma sesto dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno inscritti in bilancio i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto, nonchè per corrispondere l'aumento di stipendi recato dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, o da altri provvedimenti analoghi.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dallo stesso giorno della entrata in vigore della legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

25.

R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio, delle amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1923, n. 31).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno ad *interim* degli affari esteri, di concerto con gli altri Ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 30 giugno 1923, le singole Amministrazioni statali, compresa la Direzione generale delle ferrovie, procederanno alla revisione di tutte le assunzioni e sistemazioni a posti di ruolo fatte, nei rispettivi personali, posteriormente al 24 maggio 1915.

Art. 2.

Sarà dispensato dal servizio il personale che dalla revisione predetta risulterà assunto o sistemato in ruolo, nel 1° grado di ciascuna categoria in base a norme o con forme diverse da quelle in vigore prima del 24 maggio 1915, anche se la nomina abbia avuto luogo per concorso seguito però in deroga a dette norme o forme o comunque in forza di disposizioni di legge o di regolamento contrarie o diverse da quelle vigenti nel periodo anteriore alla guerra.

Sarà parimenti dispensato il personale in servizio delle ferrovie dello Stato che abbia ottenuto la nomina in prova o nel ruolo provvisorio ed aggiunto di quell'Amministrazione dopo il 24 maggio 1915, eccezione fatta per gli agenti qui appresso indicati:

a) agenti, che, prima del 24 maggio 1915, trovavansi già in servizio continuativo assunti nei posti vacanti entro i limiti dei ruoli organici e con regolare atto di sottomissione; ovvero agenti nominati dopo la data predetta nel ruolo aggiunto che si trovavano in servizio quali avventizi per le costruzioni o per i lavori in conto patrimoniale, ed a favore dei quali il periodo precedente alla stessa data sia stato ritenuto valido agli effetti della nomina nel ruolo aggiunto, a mente degli articoli 10 e 11 del relativo regolamento;

b) agenti, che, avendo partecipato prima del 24 maggio 1915, e con esito favorevole, a esami, concorsi o esperimenti disposti per regolari ammissioni hanno conseguita la nomina in prova in data posteriore a quella suindicata perchè chiamati alle armi.

Art. 3.

Le dispense di cui alla prima parte dell'articolo precedente non si applicano:

a) ai mutilati ed invalidi di guerra, ed agli ex combattenti feriti o decorati al valore militare o che abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria in zona di operazione presso reparti operanti e, quanto ai militari addetti ai comandi, che abbiano prestato servizio presso i comandi mobilitati inferiori, fino a quello di brigata compreso;

b) alle vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, nonchè agli orfani di guerra ed alle sorelle nubili dei caduti in guerra che siano unico sostegno di famiglia;

c) alle vedove non passate a seconde nozze e alle orfane non coniugate, di impiegati ed agenti morti in attività di servizio e per causa di servizio o che non abbiano diritto a pensione;

d) agli impiegati ed agenti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si siano particolarmente segnalati per capacità, diligenza o zelo nell'adempimento dei propri doveri, ed abbiano altresì dimostrato, in quanto esercitino funzioni o mansioni di indole tecnica, di possedere in misura notevole la capacità specifica necessaria per l'esercizio delle attribuzioni loro affidate.

La dispensa del servizio avrà luogo anche per gli impiegati ed agenti di cui alle prime tre lettere quando per giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ne sia dimostrata la inidoneità al servizio o la incompatibilità della ulteriore permanenza nell'amministrazione.

La eccezione stabilita col presente articolo a favore delle donne non è applicabile nel caso anche di semplice convivenza *more uxorio*, o nei casi nei quali, ai termini del regolamento sulle pensioni di guerra, esse perderebbero il diritto a pensione.

L'applicazione delle norme di cui alle lettere *b*) e *c*) è limitata ad un solo membro per ciascuna famiglia. Questa disposizione vale anche per l'articolo seguente.

Art. 4.

Nello stesso termine di cui all'art. 1 sarà provveduto anche alla revisione di tutto il personale avventizio che comunque e con qualsiasi qualifica (impiegati, agenti, operai e simili) presti servizio nelle diverse Amministrazioni dello Stato ed in quella ferroviaria, compresi i supplenti in missione e quanti si trovino addetti a titolo precario ed a tempo determinato nei servizi postali ed elettrici, anche se vi sia titolo a sistemazione in ruolo, in virtù di leggi e decreti posteriori al 24 maggio 1915.

Saranno licenziati per effetto di tale revisione tutti gli avventizi che, assunti in servizio dopo detto termine, non si trovino in una delle condizioni previste nell'art. 3.

A giudizio insindacabile di ciascuna Amministrazione si potrà, tuttavia, eccettuare dal licenziamento quegli avventizi che sieno stati assunti in occasione degli scioperi attuati dopo il 20 gennaio 1920, o che, assunti anteriormente, abbiano prestato sempre ed ininterrottamente utile servizio durante gli scioperi stessi.

Art. 5.

Al personale di ruolo dispensato sarà fatto il trattamento previsto nell'art. 6 del Reale decreto 25 gennaio 1923, n.....

Uguale trattamento sarà fatto al personale avventizio licenziato, se, alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 1921, n. 1080, avesse già maturato il titolo alla sistemazione in ruolo in base a leggi e decreti allora in vigore; la liquidazione sarà fatta in ragione dello stipendio che sarebbe spettato al personale stesso, se appartenente alle Amministrazioni civili ed a quella postale e telegrafica, con l'applicazione delle tabelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e, se appartenente alle Ferrovie dello Stato, secondo le tabelle attualmente in vigore per gli impiegati ed agenti ferroviari.

Al restante personale avventizio licenziato, compreso quello delle Ferrovie dello Stato, sarà fatto il trattamento previsto dal comma VI dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Agli agenti del ruolo provvisorio ed aggiunto delle Ferrovie dello Stato, che saranno dispensati in applicazione del presente decreto, sarà fatto il trattamento di cui all'art. 9 del regolamento speciale, per detto personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

Art. 6.

Sarà inoltre provveduto al riesame di tutte le disposizioni emanate dopo il 24 maggio 1915, ancorchè già applicato, riguardanti sistemazioni in ruolo e passaggi di categoria, grado, quadro o qualifica, alfine di stabilire le norme definitive da osservarsi per dette sistemazioni e passaggi.

Salvo le eccezioni che potranno essere stabilite per gli ex-combattenti e per gli impiegati più meritevoli, tutti coloro che risulteranno passati da categoria, grado, quadro, o qualifica inferiore ad altra superiore, in difformità delle norme di cui al comma precedente, saranno riportati nella categoria, grado, quadro o qualifica di provenienza, andandovi ad occupare il posto e conseguendo lo stipendio che loro sarebbe spettato se il passaggio non fosse avvenuto.

Art. 7.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le norme, con le quali dovranno essere conferiti in ciascuna Amministrazione i posti che si renderanno vacanti nel primo grado di ciascuna categoria o qualifica in seguito all'applicazione degli articoli 2, 3 e 6 del presente decreto e che non saranno soppressi in forza di nuovi ordinamenti.

Le assunzioni ai posti suddetti, per la parte di essi che sarà eventualmente stabilito di conferire senza concorso, seguiranno secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria che speciali commissioni, nominate per ciascuna Amministrazione dai rispettivi Ministri, compileranno con l'osservanza delle norme da emanarsi in applicazione del precedente articolo 6.

In tale graduatoria avranno la precedenza i mutilati ed invalidi di guerra riconosciuti fisicamente idonei al disimpegno dell'ufficio o servizio che verrà loro affidato, i decorati al valore militare, i fe-

riti di guerra, e gli ex-combattenti da considerarsi come tali ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 3, tenuto conto della categoria di mutilazione o d'invalidità, del grado della decorazione, delle benemerenze di guerra, della durata del servizio militare in zona di operazione ed, infine, della durata e qualità del servizio eventualmente prestato nelle Amministrazioni dello Stato.

Per i posti che dovranno invece attribuirsi in seguito a concorso, le benemerenze di cui sopra daranno diritto a preferenza a parità di meriti.

Art. 8.

Con successivi decreti Reali su proposta dei singoli Ministri saranno emanate tutte le ulteriori disposizioni eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto in ciascuna amministrazione.

Art. 9.

Contro i provvedimenti di dispensa di cui nel presente decreto è ammesso soltanto il ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — DE CAPITANI — ROSSI — CAVAZZONI — COLONNA DI CESARÒ — GIURIATI.

Visto, *il guardasigilli:* OVIGLIO.

26.

R. decretto-legge 28 gennaio 1923, n. 210, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Somalia Italiana per l'esercizio 1922-923.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1923, n. 36).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 luglio 1922, n. 1016;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo straordinario di L. 5.000.000 autorizzato a favore della Somalia italiana con l'art. 6 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-923, per sopperire all'onere derivante al bilancio di quella colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira, è elevato a L. 10.000.000.

Art. 2.

Nello stato di previsione del Ministero delle colonie e nel bilancio della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1922-923 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Tabella *A*.

VARIAZIONI da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-923.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Categoria I - Spese effettive.

Contributi straordinari per le colonie.

Cap. n. 49. Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia Italiana, per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira	+ 5.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze:

DE STEFANI.

Il Ministro delle colonie:

FEDERZONI.

Tabella *B*.

VARIAZIONI da introdursi nel bilancio della Somalia per l'esercizio 1922-923.

ENTRATA

TITOLO II. — *Entrate straordinarie.*

Categoria I. Entrate effettive.

Contributi straordinari.

Art. 10. Contributo straordinario dello Stato per sopperire alla perdita derivante al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso	+ 5.000.000 —

SPESA

TITOLO II. — *Spese straordinarie.*

Categoria I. - Spese effettive.

Spese civili.

Art. 51. Maggiore spesa derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana	+ 5.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze:

DE STEFANI.

Il Ministro delle colonie:

FEDERZONI.

27.

Decreto del Ministro delle colonie 3 febbraio 1923, n. 2230, relativo alla temporanea importazione ed alla riesportazione della latta destinata alla confezione dei barattoli per la preparazione del tonno sott'olio, in Tripolitania ed in Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visti i decreti ministeriali 16 settembre 1921, n. 3052 per la Tripolitania e 31 luglio 1922, n. 3184 per la Cirenaica;

Visto l'art. 39 dell'Ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 18 marzo 1915, n. 102;

Sentiti i governatori delle due colonie;

DECRETA:

Art. 1.

E' concessa la temporanea importazione in Tripolitania anche per la latta destinata alla confezione dei barattoli per la preparazione del tonno e per i barattoli già confezionati e destinati al medesimo scopo. Fermo restando il termine stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1922, n. 4957, per la riesportazione dell'olio, il termine massimo accordato per la riesportazione della latta e dei barattoli anzidetti è di mesi 30.

Art. 2.

Il termine di un anno assegnato dall'art. 5 del decreto ministeriale 31 luglio 1922, n. 3184 per la riesportazione dell'olio ed il termine di due anni assegnato dall'articolo stesso per la riesportazione della latta e dei barattoli ammessi alla temporanea importazione in Cirenaica per la preparazione del tonno in scatole, sono prolungati di sei mesi.

Roma, 3 febbraio 1923.

FEDERZONI.

Parte II

1.

Disposizioni nel personale del Ministero.

RICHIAMO IN SERVIZIO AL MINISTERO.

Decreto Reale 21 dicembre 1922.

Il grande ufficiale dottor Eduardo Baccari è richiamato al posto di Direttore Generale nel Ministero delle Colonie a decorrere dal 1° dicembre 1922.

COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ

Decreto Reale 24 dicembre 1922.

Il Direttore Generale del Ministero delle Colonie Baccari grande ufficiale dott. Eduardo è collocato in disponibilità per riduzione dei ruoli organici a decorrere dal 1° gennaio 1923.

RIMPATRIO.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1922.

Il Consigliere Coloniale comm. avv. Francesco Saverio Caroselli è, a sua domanda, rimpatriato dalla Cirenaica a decorrere dall'11 gennaio 1923.

DESTINAZIONE IN COLONIA.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1922.

Il Consigliere Coloniale comm. avv. Francesco Saverio Caroselli è, col suo consenso, destinato a prestare servizio nella Somalia Italiana a decorrere dall'11 gennaio 1923.

ASSEGNAZIONE DI STIPENDIO.

Decreto ministeriale 15 *dicembre* 1922.

A decorrere dal 1° aprile 1922 agli infrascritti funzionari del Ministero delle Colonie, è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1922, n. 1080	Competenze al 1° aprile 1922			*Annotazioni*
			Stipendio	Assegno personale	Totale	
CAVALLARI Eugenio . . .	Dirett. Colon.	15,160	17,000	—	17,000	
CAVALLINI Giorgio. . . .	Id.	15,160	16,000	—	16,000	Tripolitania
CARLI Vittorio.	Id.	15,160	15,000	160	15,160	
PECORINI Erasmo	Id.	15,160	16,000	—	16,000	Eritrea
BIOZZI Giuseppe	Id.	15,160	15,000	160	15,160	Tripolitania
SCALISE Giuseppe	Id.	15,160	15,000	160	15,160	
CATASTINI Vito	Id.	15,160	15,000	160	15,160	
SCHANZER Ottone	Id.	15,160	15,000	160	15,160	
MUTINELLI Marino . . .	Id.	15,160	15,000	160	15,160	
ASTUTO Riccardo	Id.	15,160	15,000	160	15,160	Id.
DONATO Antonino. . . .	Id.	15,160	14,000	1,160	15,160	
PATTI Emanuele.	Id.	15,160	14,000	1,160	15,160	
PALUMBO CARDELLA Ernesto	Id.	15,160	14,000	1,160	15,160	Id.
QUEIROLO Ernesto. . . .	Id.	15,160	14,000	1,160	15,160	Somalia
ANCESCHI Antonio. . . .	Id.	15,160	14,000	1,160	15,160	Cirenaica
MORETTI Emilio	Id.	15,160	14,000	1,160	15,160	Id.
BOUTET Alberto	Id.	15,160	14,000	1,160	15,160	
BONANNI Luigi.	Id.	15, 60	14,000	1,160	15,160	
CANCELLIERI Dunstano .	Consigliere	13,160	13,800	—	13,800	Tripolitania
SANNA Giuseppe.	Id.	13,160	12,900	260	13,160	
MARZOLLO Bonaventura.	Id.	13,160	12,900	260	13,160	
GALLETTI Francesco. . .	Id.	13,160	12,900	260	13,160	Id.
DE FERRARI Gian Maria	Id.	13,160	11,900	260	13,160	
GORI Alberto	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
GASELLI Ottone	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
DI NAPOLI Luigi.	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	Id.
COLUCCI Tullio.	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080	Competenze al 1° aprile 1922			*Annotazioni*
			Stipendio	Assegno personale	Totale	
GIGLIO Umberto	Consigliere	13,160	12,000	1,160	13,160	
PERUCCINI Domenico . .	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
ZEDDA Tullio	Id.	13,160	12,900	260	13,160	Tripolitania
PARPAGLIOLO Adolfo . .	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
ZUCCO Giovanni	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
CAO Carlo	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
MOBILI MASSUERO Ferdinando	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
MISCHI Luigi.	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
CAROSELLI Francesco Saverio	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
BRUNI Giuseppe	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
NIUTTA Mario	Id.	13,160	12,900	260	13,160	Id.
SINISCALCHI Alfredo. . .	Id.	13,160	12,900	260	13,160	Cirenaica
RIENZI Giuseppe.	1° Consigliere aggiunto	12,520	10,800	1,720	12,520	Id.
DEL GIUDICE Luigi . . .	Id.	12,520	11,600	920	12,520	
CANGINI Arcangelo . . .	Id.	12,520	11,600	920	12,520	Tripolitani
RE Eugenio	Id.	12,520	10,800	1,720	12,520	
CAPRIOTTI Nino	Id.	12,520	10,800	1,720	12,520	
DAODIACE Giuseppe . . .	Id.	12,520	10,800	1,720	12,520	Cirenaica
MONASTERO Alberto . . .	Id.	12,520	10,800	1,720	12,520	
GALLARATI-SCOTTI Gian Giacomo	Id.	12,520	10,800	1,720	12,520	Id.
ALLAMRESE Eriberto . .	Id.	12,520	10,000	2,000	12,000	
MORENO Mario Martino .	Id.	12,520	7,800	2,000	9,800	Id.
CERULLI Enrico	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Somalia
CAMPANI Romeo.	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Cirenaica
GUERRIERO Augusto. . .	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Tripolitania
VALENTI Luigi.	Id.	12,520	6,000	2,000	8,000	Cirenaica
SERAFINI Paolo	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Id.
ROSCIO Fabio	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Id.
COLUMBANO Tommaso. .	Id.	12,520	7,800	2,000	9,800	Tripolitania
MORI Alberto	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Id.
FERRICONE Isidoro . . .	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Id.
CITATI Temistocle	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Morto il 18 ottobre 1922
FELSANI Armando. . . .	Id.	5,440	6,000	—	6,000	Tripolitania

Decreto Ministeriale 16 dicembre 1922.

A decorrere dal 1° aprile 1922 agli infrascritti funzionari del Ministero delle Colonie è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080	Competenze al 1° aprile 1922			*Annotazioni*
			Stipendio	Assegno personale	Totale	
GALLI Enrico	Direttore Capo divisione di Ragioneria	15,160	15,000	160	15,160	
VERDESI Ettore	Id.	15,160	14,000	1,160	15,160	
SCALZO Raffaele	Ragion. Capo	13,160	13,800	—	13,800	Cirenaica
TENTI Giovanni	Id.	13,160	13,800	—	13,800	Id.
LOMBARDI Ugo	Id.	13,160	13,800	—	13,800	Id.
PALLOTTINO Carlo	Id.	13,160	12,900	260	13,160	
VENNINI Michele	Id.	13,160	12,900	260	13,160	
ARANI Agostino	Id.	13,160	12,900	260	13,160	
INGHIRAMI Paolo	Id.	13,160	12,900	260	13,160	Tripolitania
GAIA Carlo.	Id.	13,160	12,900	260	13,160	Id.
PISANO Giulio	Id.	13,160	12,900	260	13,160	Id.
CLEMENTI Enrico	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
GARROW Carlo	Id.	13,160	12,900	260	13,160	Somalia
QUARANTELLI Federico .	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
MARRONI Alfonso	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	Cirenaica
ERRICO Romolo	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	Morto il 13 ottobre 1922
OPERTI Francesco	Id.	13,160	12,900	260	13,160	
SAN MARCO Francesco. .	Id.	13,160	12,000	1,160	13,160	
ALISI Gino.	Id.	13,160	12,900	260	13,160	Tripolitania
ANDREATTA Giovanni . .	1° Ragioniere	12,520	11,600	920	12,520	
DE PAULIS Ruggero. . .	Id.	12,520	10,800	1,720	12,520	
MAGNO Carlo.	Id.	12,520	10,800	1,720	12,520	
GIOIA Plinio	Id.	12,520	10,800	1,720	12.520	
MOLA Edoardo	Id.	12,520	10,800	1,720	12,520	Somalia
BERTELLI Cesare.	Id.	12,520	10,800	1,720	12,520	Cirenaica

COGNOME E NOME	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080	Competenze al 1° aprile 1922			*Annotazioni*
			Stipendio	Assegno personale	Totale	
De Chiara Francesco Paolo	1° Ragioniere	12,520	10,800	1,720	12,520	Tripolitania
Dall'Armi Giuseppe . .	Ragioniere	12,520	7,800	2,000	9,800	Cirenaica
Nigro Pasquale	Id.	12,520	7,800	2,000	9,800	
Ferrara Enrico.	Id.	12,520	7,800	2.000	9,800	
Quarantelli Cesare . .	Id.	12,520	7,800	2,000	9,800	
Inserra Gaetano	Id.	12,520	7,800	2,000	9,800	
Bruno Luigi.	Id.	12,520	7,800	2,000	9,800	
Stern Alberto.	Id.	12,520	7,800	2,000	9,800	
Gorini Pompeo	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Cirenaica
Galante Emanuele . . .	Id.	12,520	8,600	2,000	10,600	Tripolitania
Mosconi Bronzi Narciso	Id.	12,520	9,400	2,000	11,400	Cirenaica
Valle Adolfo	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Id.
Valente Alfredo	Id.	12,520	6,000	2,000	8,000	Id.
Rossi Roberto.	Id.	9,970	6,000	2,000	8,000	Tripolitania
Ferrara Ettore.	Id.	12,520	8,600	2,000	10,600	Cirenaica
Basile Antonino	Id.	6,390	6,900	—	6,900	Id.

Decreti Ministeriali 21 dicembre 1922.

Alla Direttrice in soprannumero Siracusa Maria è assegnato lo stipendio annuo di lire settemila ottocento (7800) a decorrere dal 1° dicembre 1922.

All'Usciere capo Fantucci Francesco è assegnato lo stipendio annuo di lire seimila quattrocento (6400) a decorrere dal 1° dicembre 1922.

Decreto Ministeriale 26 dicembre 1922.

All'Usciere capo Vannini Ilario è assegnato lo stipendio annuo di lire seimila quattrocento (L. 6400) a decorrere dal 1° dicembre 1922.

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1923.

All'Usciere capo Poggi Francesco è assegnato lo stipendio annuo di lire seimila quattrocento (6400) a decorrere dal 1° dicembre 1922.

RICHIAMO IN SERVIZIO.

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1922.

La Signora Campagna Maria Seconda, dattilografa, cessando dallo stato di aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in servizio attivo dal giorno 16 aprile 1922.

REVOCA DI SOSPENSIONE.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1922.

Sono revocati i decreti ministeriali in data 25 e 26 marzo 1922 col primo dei quali l'applicato di questo Ministero Spadaro Giuseppe veniva sospeso dal grado e dallo stipendio a decorrere dal 1° marzo 1922, e col secondo veniva concesso alla moglie dello Spadaro un sussidio alimentare durante il periodo della sospensione medesima.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1922.

L'archivista cav. Vincenzo Sabbatini è sospeso per giorni otto dal solo stipendio per inosservanza abituale dell'orario di ufficio e rifiuto a compiere l'obbligatorio turno di servizio nei giorni festivi.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1922.

L'applicato Sanson Augusto è sospeso per cinque giorni dal solo stipendio, per rifiuto a compiere l'obbligatorio turno di servizio nei giorni festivi, ed assenza arbitraria dall'ufficio.

2.

Disposizioni nel personale delle Colonie.

Eritrea.

RICOLLOCAMENTO IN RUOLO.

Decreto Ministeriale 17 novembre 1922.

A decorrere dal 1° dicembre 1922 il Direttore Coloniale signor Mantia comm. Avv. Giuseppe cessa dal far parte del personale tem-

poraneamente distaccato a prestar servizio presso l'amministrazione centrale delle Colonie ed è ricollocato nel proprio ruolo.

DISPENSA DAL SERVIZIO

Decreto ministeriale 30 agosto 1922.

Il sig. Stanislao Ribacchi, Aiutante coloniale del Ruolo dell'Eritrea, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° settembre 1922 perchè non corrisponde per condizioni di salute alle esigenze del servizio in Colonia.

Somalia.

RICOLLOCAMENTO IN RUOLO.

Decreto ministeriale 17 novembre 1922.

A decorrere dal 1° dicembre 1922 il Direttore coloniale del ruolo della Somalia italiana comm. Antonino Broggi cessa dal far parte dei personale coloniale temporaneamente chiamato a prestar servizio presso l'Amministrazione Centrale delle Colonie ed è ricollocato nel proprio ruolo.

Con la stessa decorrenza il Direttore Coloniale del ruolo della Somalia italiana Piazza comm. Giovanni cessa dal far parte del personale coloniale temporaneamente chiamato a prestar servizio presso l'amministrazione centrale delle Colonie.

3.

Ruolo degli interpetri coloniali.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

Decreto Reale 21 dicembre 1922.

A datare dal 17 agosto 1922 l'interprete traduttore dottor Raffaele Rapex cessa dal far parte del personale degli interpreti nell'amministrazione delle Colonie.

ASSEGNAZIONE DI STIPENDI

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1922.

A decorrere della data a fianco di ciascun funzionario indicata sono approvate le disposizioni risultanti dal seguente prospetto riguardanti lo stato economico e giuridico del personale degli Interpreti Coloniali:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Stipendio		Decorrenza dello stipendio
		di diritto	di fatto	
	Ruolo degli interpreti di II categoria.			
	A) TRADUTTORI CAPI.			
1	NAAMA Giorgio	8,600	8,600	1-12-1919 (a)
2	SMIRLI Mohamed	8,600	8,600	1-12-1919 (a)
	B) TRADUTTORI.			
1	KEMALI Ismail	4,800	6,540	1-12-1919 (a)
2	LORENZO Emilio.	4,800	6,540	1-12-1919 (a)
3	RAPEX Raffaele	4,800	6,540	1-12-1919 (a)
4	SOLA Giorgio	4,800	6,540	1-12-1919 (a)
5	VERNONI Giovanni	4,800	6,540	1-12-1919 (a)
6	AIDAN Angelo	4,800	5.640	1-12-1919 (a)
7	PISANI Lucio	4,800	5,640	1-12-1919 (a)
8	ZANANIRI Elia.	4,800	4,800	1-12-1919 (a)

(a) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Stipendio di diritto	Stipendio di fatto	Decorrenza dello stipendio

Ruolo degli interpreti di III categoria.

INTERPRETI ORALI AGGIUNTI.

1	PARIENTE Giacomo	3,300	6,155 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1-12-1921 (b)
2	KHOURY Basilio	3,300	6,155 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1-12-1921 (b)
3	PETROWICK Luigi	3,300	6,155 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1- 6-1921 (c)
4	PETRUCCI Tullio	3,300	6,155 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1- 6-1921 (c)
5	ROSSONI Giovanni	3,300	6,155 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1- 6-1921 (c)
6	CIMINO Vittorio (1)	3,300	6,155 —	1-12-1919 (a)
7	HABIB Daniele.	3,300	5,870 —	1-12-1919 (a)
8	MEGHEDESC Simeone	3,300	5,870 —	1-12-1919 (a)
9	ANGUDI Mohamed	3,300	5,582.50	1-12-1919 (a)
10	LAVAGGI Giuseppe.	3,300	5,582.50	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1-12-1921 (b)
11	GALLO Serafino	3,300	5,295 —	1-12-1919 (a)
		3,600		1-12-1921 (b)
12	MENGHNAGI Babani (1).	3,300	5,295 —	1-12-1919 (a)
13	EMINIAN Costantino	3,300	5,295 —	1-12-1919 (a)
14	SMIRLI Ahmed.	3,300	5,295 —	1-12-1919 (a)
15	BOCCARA Carlo	3,300	5,295 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1-12-1921 (b)

(a) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.

(b) Abbreviazione per servizio in Colonia dedotte le interruzioni (art. 15 R. D. 1° maggio 1921, n. 858.

(c) Abbreviazione per l'art. 45 R. D. 23 ottobre 1919, n. 1971 e per servizio in Colonia dedotte le interruzioni.

(1) Deceduto 17 marzo 1921. In aspettativa dal 18 febbraio 1920.

(2) Dimissionario dal 15 marzo 1921 già in aspettativa dal 16 marzo 1920.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Stipendio di diritto	Stipendio di fatto	Decorrenza dello stipendio
16	Jacono Giuseppe	3,300	5,295 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1- 6-1921 (c)
17	Curtessi Leonida	3,300	5,007.50	1-12-1919 (a)
18	Costa Egidio	3,300	5,007.50	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1- 3-1922 (a)
19	Mastropasqua Nicola (1)	3,300	5,007.50	1-12-1919 (a)
20	Surdo Francesco	3,300	5,007.50	1-12-1919 (a)
21	Mori Giuseppe	3,300	5,007.50	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1- 6-1921 (c)
22	Vella Felice	3,300	5,007.50	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1- 6-1921 (c)
23	Terreni Alfonso	3,300	4,720 —	1-12-1919 (a)
24	Grandi Giacomo	3,300	4,432.50	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1- 4-1922 (c)
25	Milul Ernesto (2)	3,300	4,432.50	1-12-1919 (a)
26	Arbib Raffaele	3,300	4,432.50	1-12-1919 (a)
27	Costa Giov. Battista	3,300	4,145 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1-12-1921 (b)
28	Hassan Cesare	3,300	4,145 —	1-12-1919 (a)
29	Borg-Galea Paolo	3,300	4,145 —	1-12-1919 (a)
30	Barraco Francesco	3,300	4,145 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1-12-1921 (b)
31	Sciahinian Niscian	3,300	4,145 —	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1-12-1921 (b)
32	Montano Giulio	3,300	3,857.50	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1-12-1921 (b)
33	Valenza Giovanni	3,300	3,857.50	1-12-1919 (a)
		3,600	—	1-12-1921 (b)

(a) Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.

(b) Abbreviazione per servizio in Colonia dedotte le interruzioni (art. 45 R. D. 1° maggio 1921, n. 858.

(c) Abbreviazione per l'art. 45 R. D. 23 ottobre 1919, n. 1971 e per servizio in Colonia dedotte le interruzioni.

(1) In aspettativa per motivi di salute dal 1° novembre 1920.

(2) Sospeso dal grado e dagli assegni a decorrere dal 1° ottobre 1921. Tuttora in tale posizione.

Pubblicazioni del Ministero delle Colonie

POSTE IN VENDITA

Recente pubblicazione.

Pollera Alberto. — *La donna in Etiopia.* Roma, Grafica, 1922, 8°, p. 87, con 10 tav. . . . . **L. 4 —**

Mon. e Rapp. coloniali, Nuova Serie, n. 1.

Per l'acquisto rivolgersi alla Casa Libraria Editrice Italiana P. MAGLIONE e STRINI, via Due Macelli, 88, Roma.

L'elenco dei libri, delle carte geografiche e dei valori coloniali per collezione, posti in vendita, è inviato gratuitamente a chiunque lo richieda al **Ministero delle Colonie** *(Biblioteca) o alla Libreria sopra menzionata.*

Il presente fascicolo è stato distribuito il

ANNO XI. Marzo 1923 NUM. 3.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

28 — *Decreto ministeriale 15 dicembre 1922*, che delega i governatori della Tripolitania e della Cirenaica a firmare pel Ministro i decreti di scarico fino a L. 5000, per perdite, a causa di forza maggiore, relative a servizi militari . . . . . *Pag.* 247

29 — *Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 317*, che determina il modo di calcolare le indennità a favore degli impiegati civili e militari destinati in servizio nelle colonie . . . . . » 249

30 — *R. decreto 14 gennaio 1923, n. 449*, concernente il passaggio del R. Istituto Orientale di Napoli alla dipendenza del Ministro della istruzione pubblica. . . . . » 251

31 — *R. decreto 18 gennaio 1923, n. 318*, riguardante una modificazione all'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativamente all'aliquota di ufficiali delle categorie in congedo da assegnare ai R. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica. . . . . » 253

32 — *R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 271*, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale. . . . . » 256

33 — *Relazione e R. decreto 8 febbrio 1923, n. 289*, che autorizza una 22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923. . . . . » 257

34 — *R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311*, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa. . . . . » 261

35 — *R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 338*, che fissa il termine per ricorrere alla Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 844 . . . . . *Pag.* 263

36 — *R. decreto 8 febbraio 1923, n. 345*, contenente norme complementari per la esecuzione ed il collaudo dei lavori edilizi col contributo governativo . . . . . » 266

37 — *Decreto ministeriale 10 febbraio 1923*, che modifica la tabella del personale del Corpo delle Capitanerie di porto destinato in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . » 269

38 — *Decreto Governatoriale 10 febbraio 1923*, concernente le concessioni agrarie in Tripolitania . . . . . » 271

39 — *Circolare del Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, in data 10 febbraio 1923, n. 773*, relativa agli aumenti periodici di stipendio . . . . . » 278

40 — *R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357*, che abroga le disposizioni concernenti l'assegnazione nella parte passiva del bilancio dello Stato di proventi destinati a far fronte a spese od erogazioni speciali . . . . . » 280

41 — *R. decreto 18 febbraio 1923, n. 482*, che apporta modificazioni al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 282

42 — *R. decreto 4 marzo 1923, n. 507*, concernente il trasporto, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra . . . » 285

43 — *R. decreto 8 marzo 1923, n. 515*, che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 . . . . » 286

PARTE II.

Personale.

1. Ricompense ai benemeriti della salute pubblica . . . . . *Pag.* 288
2. Disposizioni nel personale:
Destinazione . . . . . » ivi
Decorrenza di nomina . . . . . » 289
Rimpatrio e destinazione . . . . . » 289
Destinazione . . . . . » ivi
Ricorso respinto . . . . . » ivi
Personale di altre amministrazioni distaccato al Ministero. . . . . » ivi
Foglio d'ordine (Assegnazione di stipendi). . . . . » 290

Richiamo dall'aspettativa . . . . . *Pag.* 301
Decessi . . . . . » ivi

Errata-corrige . . . . . » ivi

PARTE III.

Prontuari per gli stipendi, assegni, compensi e pensioni al netto dalle ritenute . . . . . *Pag.* 303

Avvisi . . . . . » 329

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE

28.

Decreto ministeriale 15 dicembre 1922, che delega i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica a firmare pel Ministro i decreti di scarico fino a L. 5000, per perdite, a causa di forza maggiore, relative a servizi militari.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto l'articolo 92 dell'Ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e la Cirenaica, norme provvisorie approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, il quale stabilisce che il discarico per mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento deve risultare da un decreto motivato dal Ministro su proposta del Governatore;

Considerato che, a senso del suindicato articolo i decreti ministeriali di scarico, mentre sono diretti a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti puramente amministrativi, non producono alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente, per ogni effetto che di ragione;

Considerata altresì la opportunità di rendere più sollecita la regolarizzazione della gestione dei consegnatari dei magazzini in Libia, limitando il numero dei decreti da rilasciare dal Ministro;

Decreta:

Articolo unico.

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati a firmare, per delegazione del Ministro, i decreti di scarico per mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di cose mobili o di danaro avvenute per causa di forza maggiore fino alla concorrenza, per ciascun fatto, della somma di L. 5000 (cinquemila) relativi ai servizi militari in Libia.

Il presente decreto avrà vigore dalla sua data e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 15 dicembre 1922.

FEDERZONI

29.

Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 317, che determina il modo di calcolare le indennità a favore degli impiegati civili e militari destinati in servizio nelle colonie.

Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1923, n 47.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Visto l'art. 23 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e la annotazione alla tabella *A* allegata al Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427;

Ritenuta la necessità di determinare in linea provvisoria la parte dei nuovi stipendi che deve essere considerata per la commisurazione delle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni agli impiegati civili e militari in dipendenza della loro destinazione in colonia, e ciò in attesa che sia riveduto e modificato con criteri di perequazione il trattamento da usarsi agli impiegati medesimi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Per la determinazione della misura delle indennità stabilite dagli ordinamenti vigenti per la Tripolitania, la Cirenaica, l'Eritrea e la Somalia a favore degli impiegati civili e militari in dipendenza della loro destinazione in dette Colonie, viene calcolato lo stipendio risultante dalle nuove tabelle diminuito di un quarto del suo ammontare, compreso in tale ammontare l'assegno personale di cui all'art. 59 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e all'art. 16 del

Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, ed escluso qualsiasi altro assegno fisso anche se valutabile agli effetti della pensione.

L'indennità coloniale, in ogni caso, non potrà superare le lire tredicimila e quella di soggiorno le lire duemilaseicento (L. 2600) annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

30.

R. decreto 14 gennaio 1923, n. 449, concernente il passaggio del R. Istituto Orientale di Napoli alla dipendenza del Ministro della istruzione pubblica.

Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1923, n. 60.

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti la legge 19 giugno 1913, n. 800, colla quale il R. Istituto Orientale di Napoli passò dalla dipendenza del Ministro della istruzione pubblica a quella del Ministro delle colonie ed il R. decreto 8 settembre 1913, n. 1165 relativo al riordinamento didattico ed amministrativo del detto Istituto.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, relativa alla delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie;

Di concerto con i ministri di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per l'istruzione pubblica, per l'industria ed il commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. Istituto Orientale di Napoli passa dalla dipendenza del Ministro delle colonie a quella del Ministro dell'istruzione pubblica a datare dal 1° febbraio 1923.

Il bilancio dell'Istituto sarà allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica a cominciare dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — GENTILE — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

31.

R. decreto 18 gennaio 1923, n. 318, riguardante una modificazione all'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativamente all'aliquota di ufficiali delle categorie in congedo da assegnare ai R. Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1923, n. 47.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardanti la istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, concernente la formazione ed il trattamento del R. Corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e Cirenaica;

Visto il Nostro decreto 17 gennaio 1921, n. 76, che modifica l'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, nei riguardi del numero degli ufficiali delle categorie in congedo che possono entrare a far parte dell'organico del R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica;

Considerata l'opportunità di aumentare, in relazione alle attuali condizioni dei quadri del R. Esercito, l'aliquota dei posti ora devoluta ad ufficiali inferiori delle categorie in congedo nelle tabelle organiche di formazione del R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 10 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Gli ufficiali del R. Esercito possono essere trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e in quello della Cirenaica, tanto a domanda che di autorità.

Sarà data la preferenza agli ufficiali in servizio attivo permanente, celibi o vedovi senza prole, che abbiano presentata regolare domanda di trasferimento.

Gli ufficiali delle categorie in congedo che si trovino in servizio, o che vengano temporaneamente richiamati in servizio, purchè abbiano la voluta idoneità fisica e professionale o, all'atto del loro trasferimento, non abbiano superato i 50 anni se ufficiali superiori, i 45 se capitani, i 35 se subalterni possono essere trasferiti a loro domanda, nel R. corpo di truppe coloniali fino alla concorrenza di 1/6 per gli ufficiali superiori, di 1/4 pei capitani, di 1/2 per gli ufficiali subalterni, in relazione ai posti complessivamente previsti negli organici di ciascuna arma o corpo.

Il Ministero della guerra, in accordo con quello delle colonie, intesi i Governatori, provvederà alla proporzionale ripartizione, fra le armi ed i corpi, degli ufficiali delle categorie in congedo di cui sopra.

Tutte le domande di trasferimento nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra che deciderà insindacabilmente sul loro accoglimento.

Il trasferimento ha luogo dalla data d'imbarco per la Libia, dal quale giorno e sino alla data in cui cesseranno di appartenere al R. corpo di truppe coloniali, gli ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie.

Al trasferimento nel R. corpo di truppe coloniali ed alla cessazione di farne parte, provvede con sue determinazioni, da inserire nel Bollettino ufficiale, il Ministero della guerra su proposta di quello delle colonie.

I governatori, in casi assolutamente eccezionali, hanno facoltà di rimpatriare gli ufficiali dandone sollecita comunicazione ai Ministeri delle colonie e della guerra.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — DE STEFANI

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

32.

R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 271, col quale il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale.

Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1923, n. 44.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;
Veduta la legge 19 giugno 1919, n. 630;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il giorno 24 maggio è dichiarato festa nazionale ai soli effetti di commemorare e solennizzare la storica ricorrenza della dichiarazione di guerra.

Le manifestazioni commemorative si svolgeranno dopo compiuta la giornata di lavoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

33.

Relazione e R. decreto 8 febbraio 1923, n. 289, che autorizza una 22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1923, n 45.

RELAZIONE DI S. E. IL MINISTRO DEL TESORO A S. M. IL RE IN UDIENZA DELL'8 FEBBRAIO 1923, SUL DECRETO CHE AUTORIZZA UN PRELEVAMENTO DI L. 340,200, OCCORRENTI A VARI MINISTERI.

Sire!

Allo scopo di provvedere a necessità di carattere indilazionabile manifestatesi presso taluni servizi delle Amministrazioni del tesoro, della giustizia e degli affari di culto, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno e della marina, per le quali non si dimostravano sufficienti le disponibilità autorizzate sui relativi capitoli del bilancio, il Consiglio dei ministri, attesa la urgenza, ha deliberato, valendosi della facoltà consentita dall'art. 33 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste l'occorrente somma di L. 340,200, da ripartirsi come segue:

Ministero del tesoro:

L. 25.000 per spese inerenti al funzionamento dell'Ufficio stampa istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri.

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

L. 92.000 a titolo di pagamento transattivo alla ditta Usai Gaetano, esecutrice di lavori di sistemazione alle carceri giudiziarie di Oristano.

Ministero delle colonie:

L. 20.000 per pagamento di assegni e indennità di missione e di viaggio agli addetti ai Gabinetti.

Ministero della pubblica istruzione:

L. 30.500 per urgenti lavori di riparazione alla sede dell'Istituto tecnico superiore di Milano.

Ministero dell'interno:

L. 52.000 per spese d'ufficio del Consiglio di Stato.

L. 50.000 per spese di abbonamento, impianti e manutenzione dei telegrafi e dei telefoni degli uffici del Ministero e della pubblica sicurezza.

L. 20.000 da erogarsi in sussidi di pubblica beneficenza da disporre a favore dei danneggiati dall'esplosione del forte Falconara della difesa di Spezia.

L. 30.000 per indennità di residenza e di alloggio ai prefetti del Regno.

L. 700 per spese di cancelleria per la *Gazzetta Ufficiale*.

Ministero della marina:

L. 20.000 per pagamenti di assegni e indennità di viaggio e di missione agli addetti ai Gabinetti.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 16.114.830, rimane disponibile la somma di L. 3.885.170;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 22ª prelevazione nella somma di lire trecentoquarantamila duecento (L. 340,200) da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero del tesoro:

Cap. n. 55-*bis*. Spese per l'Ufficio stampa presso la presidenza del Consiglio dei ministri . . . . . 25.000 —

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Cap. n. 38-XIX. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari . . . . . 92.000 —

Ministero delle colonie:

Cap. n. 3. Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . 20.000 —

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 149-*bis* (nuovo). R. Istituto tecnico superiore di Milano - Spese per lavori urgenti di riparazione . . 30.500 —

Ministero dell'interno:

Cap. n. 7. Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, ecc. . . . . 52.000 —

Cap. n. 33. Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti . . . . . 30.000 —

Cap. n. 39. *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi legali nelle Provincie - Spese di cancelleria, ecc. 700 —

Cap. n. 44. Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . 20.000 —

Cap. n. 92. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi, ecc. . . . . 50.000 —

Ministero della marina:

Cap. n. 11. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . 20.000 —

340.200 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

34.

R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa.

Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1923, n. 50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 16 dicembre 1914, n. 1362;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La cessione degli stipendi e delle mercedi da parte degli impiegati, ufficiali ed operai dello Stato e della Real Casa, che trovinsi nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, può aver luogo soltanto a favore di Istituti di credito, di Casse di risparmio, di Monti di pietà e di Società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia, nella misura secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi ora in vigore, in quanto siano applicabili.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, sino alla concorrenza di venti milioni di lire, a concedere mutui, da restituirsi in cinque anni e alle condizioni in vigore, al personale indicato nel

precedente comma nei soli casi di eccezionali e gravi necessità di famiglia, debitamente documentate e riconosciute dal ministro dal quale dipende il personale stesso.

È revocata l'autorizzazione data al Ministero del tesoro di concedere prestiti alle categorie di personali indicate dall'art. 1 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934.

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale del 9 giugno 1918, n. 864.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

35.

R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 338 che fissa il termine per ricorrere alla Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 844.

Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1923, n. 58.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il decreto luogotenenziale del 16 giugno 1918, n. 844, il decreto luogotenenziale del 18 agosto 1918, n. 1149, il decreto luogotenenziale del 25 agosto 1918, n. 1333, il decreto luogotenenziale del 30 marzo 1919, n. 502, il decreto luogotenenziale del 3 aprile 1919, n. 536, il Regio decreto-legge del 29 luglio 1920, n. 1135, il Regio decreto-legge del 25 settembre 1921, n. 1336, il Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1587;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina sentito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla Commissione Arbitrale istituita col decreto luogotenenziale del 16 giugno 1918, n. 844, è di giorni sessanta da quello in cui il provvedimento amministrativo, emesso d'ufficio oppure su istanza dell'interessato, sulla vertenza che forma oggetto del ricorso, sia stato comunicato all'interessato stesso.

Nel caso in cui l'interessato abbia presentato istanza senza che entro i sessanta giorni dalla presentazione gli sia stata comunicata la risoluzione amministrativa, il ricorso alla Commissione Arbitrale

deve essere prodotto sotto pena di decadenza nei successivi trenta giorni.

Art. 2.

Entro i termini stabiliti nell'articolo precedente, il ricorso, col provvedimento del presidente della Commissione indicato nell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale del 16 giugno 1918, n. 844, deve essere notificato all'Amministrazione ed alle parti interessate. Decorsi tali termini senza che la notificazione del ricorso sia stata eseguita, contro il provvedimento amministrativo non è ammesso alcun reclamo nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

Art. 3.

Il ricorso alla Commissione Arbitrale è inammissibile e non può essere più riproposto se, insieme colla somma fissata dal Presidente a norma del secondo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale del 16 giugno 1918, n. 844, non sia depositato presso la segreteria della Commissione stessa almeno il giorno prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti.

Art. 4.

Per le vertenze per le quali all'atto della pubblicazione del presente decreto siano state già comunicate agli interessati le risoluzioni amministrative, oppure sia già decorso il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 3 del decreto luogotenenziale del 16 giugno 1918, n. 844, i ricorsi alla Commissione Arbitrale devono, sotto pena di decadenza, essere prodotti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le cause nelle quali la Commissione Arbitrale pronunci sentenza interlocutoria, debbono essere riproposte entro il termine fissato dalla pronuncia stessa. In caso contrario il ricorso si considera come abbandonato.

Qualora la Commissione arbitrale abbia pronunciato decisione interlocutoria prima della pubblicazione del presente decreto, ed il termine in essa pronuncia prefisso sia già scaduto, la causa dovrà essere riproposta nel termine perentorio di un mese dal giorno della detta pubblicazione.

Art. 6.

Per la trattazione delle controversie di competenza della Commissione Arbitrale, il presidente non può concedere più di cinque differimenti, salvo che non concorrano giusti motivi riconosciuti dalla Commissione Arbitrale. Ogni differimento non può essere superiore a trenta giorni.

Ove il differimento non sia concesso, il ricorso sarà passato immediatamente in decisione, qualora l'attore non dichiari di rinunciarvi.

Art. 7.

Nel caso previsto dall'art. 23 del decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, l'interessato dovrà entro il termine perentorio di giorni quindici da quello dell'entrata in vigore del presente decreto proporre istanza alla Commissione istituita dall'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, modificato dagli articoli 4 del R. decreto-legge 31 gennaio 1921, n. 31, e 6 del R. decreto-legge 30 dicembre 1921, n. 2015, e dal R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1720.

Il ricorso alla Commissione Arbitrale contro la deliberazione della Commissione indicata nel precedente comma deve essere proposto nel termine previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — OVIGLIO.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

36.

R. decreto 8 febbraio 1923, n. 345, contenente norme complementari per la esecuzione ed il collaudo dei lavori edilizi col contributo governativo.

Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1923, n. 50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto l'art. 32 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, recante provvedimenti contro la disoccupazione;

Visto il R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636, in esecuzione della legge suddetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Quando le licitazioni per l'aggiudicazione dei lavori da parte delle Cooperative edilizie assegnatarie del contributo dello Stato, avvengano mediante offerte di ribasso sui prezzi stabiliti dalla stazione appaltante, è fatto divieto di fissare il massimo del ribasso.

Art. 2.

Le decisioni dei Collegi arbitrali sulle controversie che insorgessero fra le Cooperative e le Imprese, non impegneranno il Ministero d'industria e commercio e perciò i maggiori oneri che ne deri-

vassero alle Cooperative in seguito a sentenze emesse dalle Commissioni medesime non potranno gravare sui mutui concessi per la costruzione delle case e godere del relativo contributo senza l'autorizzazione del Ministero stesso, il quale, con provvedimenti insindacabili, potrà rifiutarla.

Art. 3.

Per tutte le costruzioni di case economiche e popolari, che abbiano ottenuto il contributo dello Stato al pagamento degli interessi sui mutui, il collaudo definitivo è regolato nel modo seguente:

Per lavori il cui importo consuntivo non superi la somma di due milioni, il collaudo sarà eseguito da un solo ingegnere nominato dal Ministero per l'industria e il commercio.

Per lavori il cui importo consuntivo superi la somma di due milioni, il collaudo sarà eseguito da tre ingegneri, uno nominato dal Ministero per l'industria e il commercio, uno nominato dall'Ente mutuante e il terzo nominato dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Per le Cooperative composte esclusivamente di ferrovieri, l'unico collaudatore o, quando siano in tre a norma del comma precedente, il collaudatore che rappresenta l'Ente mutuante, sarà nominato dalla Direzione delle ferrovie dello Stato e se l'Ente sia la Cassa depositi e prestiti da questo ultimo.

Art. 4.

Il Ministero dell'industria e commercio e la Cassa depositi e prestiti, quest'ultima quale Ente mutuante, per tali collaudi si servirà degli ingegneri governativi, o in difetto, di ingegneri liberi professionisti, con facoltà, volta per volta, d'interpellare le sezioni locali dell'Associazione nazionale degli ingegneri e degli architetti italiani.

Art. 5.

Nulla è innovato nelle disposizioni vigenti per i collaudi delle costruzioni eseguite dalle Provincie e dai Comuni con mutui ad essi concessi, sia per conto proprio, sia per conto di Istituti autonomi, quando siano dà essi garantiti.

Art. 6.

Il direttore dei lavori non può far parte della Commissione di collaudo.

Art. 7.

Per le costruzioni il cui mutuo fu concesso dalla Cassa depositi e prestiti e per quello delle Cooperative di ferrovieri dello Stato, il collaudatore o i collaudatori, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento in data 25 maggio 1895, n. 350, dovranno anche procedere a garanzia dell'Ente mutuante, alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio.

Art. 8.

Il collaudatore o i collaudatori dovranno indicare al Ministero per l'industria e il commercio e del lavoro, con separata relazione, se e quali, spese dovranno essere escluse in tutto o in parte dal contributo governativo in base alle disposizioni che verranno emanate dal Ministero dell'industria, di concerto con quello del tesoro in esecuzione dell'art. 2 del decreto ministeriale dell'8 dicembre 1922.

Art. 9.

Con decreto del ministro per l'industria e il commercio e quello del lavoro saranno determinate le modalità per l'applicazione del presente decreto e sarà approvata una tariffa delle competenze degli ingegneri direttori dei lavori e degli ingegneri collaudatori.

Tutte le spese di collaudo saranno comprese nel costo delle costruzioni.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

37.

Decreto ministeriale 10 febbraio 1923, che modifica la tabella del personale del Corpo delle Capitanerie di porto destinato in Tripolitania ed in Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEL LE COLONIE

Visto il R. decreto 22 maggio 1913, n. 902, col quale è stato approvato il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, in conformità delle mutate esigenze dei servizi portuali, l'assegnazione del personale, del corpo delle capitanerie di porto in Tripolitania ed in Cirenaica;

Sulla proposta, dei governi della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il parere del Ministero della marina:

Decreta:

Art. 1.

La tabella approvata con l'articolo unico del decreto ministeriale 27 aprile 1922, viene sostituita dalla seguente:

Circoscrizione marittima	Uffici di porto	Maggiori	Capitani	Tenenti	Nocch. di 1ª o di 2ª classe	Secondi nocchieri	Archivisti	Applicati	Incaricati
Tripoli	Macabez (*b*)	—	—	—	—	—	—	—	—
	Zuara	—	—	—	—	—	—	—	1 (*a*)
	Tripoli	1	2	—	1	2	1	1	—
	Homs	—	—	1	—	1	—	—	—
	Sliten	—	—	—	—	—	—	—	1 (*a*)
	Misurata	—	1	—	—	1	—	—	—
	Sirte (*b*)	—	—	—	—	—	—	—	—
Bengasi	Bengasi	1	1	—	1	1	—	1	—
	Tolmetta	—	—	—	—	—	—	—	1 (*a*)
	Marsa Susa	—	—	—	—	—	—	—	1 (*a*)
	Derna	—	1	—	1	—	—	—	—
	Tobruk	—	—	1	—	1	—	—	—

(*a*) Non appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto.
(*b*) Uffici temporaneamente chiusi al servizio.

Art. 2.

L'attuazione della presente tabella dovrà essere intieramente compiuta col 1° luglio 1923.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° febbraio 1923.

FEDERZONI.

38.

Decreto Governatoriale 10 febbraio 1923, concernente le concessioni agrarie in Tripolitania.

NOI CAVALIERE DI GRAN CROCE

CONTE GIUSEPPE VOLPI

SENATORE DEL REGNO

MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DI SUA MAESTÀ IL RE

GOVERNATORE DELLA TRIPOLITANIA

Visto il R. D. 17 maggio 1919, n. 886 relativo alla costituzione del Governo della Tripolitania e della Cirenaica;

Visti i RR. DD. 26 gennaio 1913, n. 48; 29 giugno 1913, n. 838 e 3 luglio 1921, n. 1207, relativi all'accertamento dei diritti fondiari nella Tripolitania e Cirenaica;

Visto il R. D. 13 luglio 1914, n. 726, con cui è data facoltà al Governatore della Tripolitania di dare in concessione a scopo agricolo terreni di proprietà demaniale e di stabilirne le norme;

Visto il decreto Governatoriale 13 novembre 1919, serie A, numero 714, che regola la concessione dei terreni demaniali;

Visto il decreto Governatoriale 18 luglio 1922, serie A, n. 660 tendente a facilitare la costituzione del demanio patrimoniale della Colonia ai fini della vivificazione delle terre incolte;

Visto il decreto Governatoriale 27 dicembre 1922, serie A, numero 1073 con cui si istituisce l'Ufficio di Colonizzazione al quale compete la trattazione di tutti gli affari concernenti la valorizzazione agricola e la colonizzazione del territorio della Tripolitania;

Ritenuto che sia necessario dare il maggiore incremento possibile alla valorizzazione delle terre, anche con l'agevolarne la colonizzazione, stimolando iniziative private a tal fine dirette, e ciò tanto in relazione alla crescente disponibilità di terreni accertati demaniali e atti alla colonizzazione, quanto alle mutate condizioni politiche della Colonia;

Sentito il Comitato Amministrativo della Colonia;

DECRETIAMO:

Art. 1.

L'Ufficio di Colonizzazione segnalerà le zone di terreno che ritiene idonee alla colonizzazione all'Ufficio Fondiario competente per le operazioni di accertamento.

Art. 2.

Qualora nell'accertamento dei beni demaniali risultino in favore di terzi, stati di fatto tali da poter consigliare, in via di equità, la corresponsione di qualche compenso, l'Ufficio Fondiario è autorizzato a concederlo.

Art. 3.

L'Ufficio di Colonizzazione procederà alla determinazione del valore dei terreni di proprietà privata, già accertati dall'Ufficio Fondiario, incolti o steppici suscettibili di miglior coltura, che riconosca utili ai fini del presente decreto, e ingiungerà ai proprietari di compiere quelle migliorie agrarie che verranno all'uopo prescritte e nel termine che riterrà opportuno di stabilire.

Trascorso questo senza adempimento, si potrà procedere all'esproprio dei terreni dietro pagamento del prezzo di stima di cui sopra. L'esproprio potrà aver luogo anche prima della scadenza del termine previsto, sempre quando il proprietario dichiari di non voler addivenire alla esecuzione delle migliorie.

Nel caso in cui, nel termine prestabilito, il proprietario, pur non avendo compiutamente adempito all'obbligo imposto, abbia però fatto opera parziale di vivificazione del terreno l'Amministrazione può, procedendo ad espropriazione, corrispondergli oltre al prezzo di stima, il valore effettivo delle migliorie arrecate al fondo.

Art. 4.

L'Ufficio di Colonizzazione può altresì proporre acquisti di terreni di proprietà privata consigliati dai fini della colonizzazione.

Art. 5.

I terreni del demanio patrimoniale destinati alla colonizzazione vengono presi in consegna dall'Ufficio di Colonizzazione.

Art. 6.

I terreni di cui all'articolo precedente possono essere:

a) dati in concessione contro canone annuo con facoltà del concessionario di richiedere il trasferimento di proprietà;

b) dati in concessione contro un prezzo stabilito e con trasferimento di proprietà immediato con clausola risolutiva;

c) dati in affitto o venduti, ogni concessione esclusa, quando siano già appoderati.

Art. 7.

L'Ufficio di Colonizzazione, col concorso del dipendente Ufficio Agrario:

a) prepara, diviso per zone, il piano delle concessioni tenendo conto di tutte le condizioni tecniche ed economiche che possono influire sulla formazione delle aziende agricole;

b) determina la divisione in lotti, designando l'estensione ed i confini, facendo eseguire i rilievi parcellari;

c) dà parere per l'applicazione del tipo *a*) o del tipo *b*) di concessioni di cui all'articolo precedente, designandone nel primo caso l'annuo canone che dovrà variare fra un minimo di due e un massimo di cinque lire per ettaro, e nel secondo caso il prezzo;

d) stabilisce per i terreni di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente il prezzo di vendita o il canone di fitto e tutti gli altri patti contrattuali;

e) esamina le singole domande di concessione prendendo tutte le informazioni ritenute necessarie sulle modalità, condizioni economiche e attività del richiedente;

f) predispone, caso per caso, lo schema dell'atto di concessione di vendita, di affitto, comprendente tutti i patti fondamentali e tutte le garanzie e norme tecniche necessarie.

Art. 8.

I patti fondamentali per i lotti da darsi in concessione secondo il tipo *a*) di cui all'articolo 6, sono i seguenti:

a) i lotti sono dati in godimento perpetuo, salvo quanto prescrive il comma *g*) del presente articolo;

b) il pagamento del canone annuo posticipato avrà inizio dalla fine del quarto anno dalla data della concessione del lotto;

c) appena il concessionario, su giudizio insindacabile dell'Ufficio di Colonizzazione che dovrà previamente sentire gli Uffici Agrario e Fondiario, avrà messo in valore il lotto concesso, esso può richiederne il riscatto e, pagato il prezzo del riscatto stabilito nell'atto di concessione, entrare in possesso del titolo definitivo di libera proprietà. Il prezzo del riscatto non dovrà mai superare il decuplo del canone annuo;

d) pei lotti superiori ai cinquanta ettari l'Amministrazione può, quando ritenga utile la suddivisione del lotto, stabilire nel l'atto di concessione le eventuali condizioni tecniche di sub-concessione di parti del lotto stesso;

e) altre forme di sub-concessione, anche onerose che non siano quelle contemplate nel precedente comma, oppure la donazione *inter vivos*, dovranno, caso per caso, essere autorizzate dall'Amministrazione;

f) è sempre ammessa la trasmissione agli eredi per morte;

g) trascorsi tre anni dalla data della consegna del lotto, ove non siano stati eseguiti ancora lavori o questi per entità o qualità siano tali da non dare affidamento di una razionale coltivazione, la concessione sarà revocata su proposta dell'Ufficio di Colonizzazione.

Il lotto, in caso di revoca, può essere dato in nuova concessione dietro pagamento, oltre che del canone, anche di un compenso per le eventuali migliorie che vi siano state eseguite. Il detto compenso andrà a beneficio dell'Amministrazione; potrà invece essere corrisposto al precedente concessionario, ove sia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'Ufficio di Colonizzazione, che la mancata osservanza dei patti, per cui è stata decisa la revoca, sia avvenuta per causa indipendente dalla volontà del concessionario.

Art. 9.

I patti fondamentali pei lotti da darsi in concessione secondo il tipo *b*) di cui all'art. 6, sono i seguenti:

a) all'atto della stipulazione del contratto il concessionario dovrà versare la metà della somma corrispondente al prezzo di acquisto del terreno, prezzo da stabilirsi con gli stessi criteri coi quali si fisserà il prezzo di riscatto per le concessioni del tipo *a*), e gli verrà dall'Ufficio Fondiario rilasciato il titolo definitivo di proprietà il quale porterà l'iscrizione del diritto reale a favore dell'Amministrazione, da cancellarsi appena il concessionario abbia soddisfatto agli obblighi del contratto;

b) il concessionario dovrà entro tre anni dalla data della consegna del lotto aver seguito quei principali lavori previsti nel contratto, od altri, tali per entità o qualità da dare affidamento di un razionale impianto di azienda;

c) se entro tre anni dalla data della consegna non fossero state eseguite le migliorie di cui sopra, la concessione sarà revocata ritornando il terreno all'Amministrazione ed a beneficio di questa resterà la somma preventivamente versata. Saranno però rimborsate le somme corrispondenti, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, a migliorie eseguite sul fondo;

d) appena l'acquirente abbia messo in valore il lotto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, esso potrà, pagando il residuo prezzo, liberarsi completamente da ogni vincolo verso l'Amministrazione. In ogni caso tale pagamento non potrà effettuarsi oltre il decimo anno dalla data della concessione;

e) il passaggio di proprietà del terreno dall'originario concessionario ad altro, potrà avvenire anche prima della messa in valore del lotto, qualora il nuovo si sostituisca in tutti gli obblighi al primitivo concessionario ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, tutti i requisiti richiesti dall'art. 11.

Art. 10.

Il concessionario che abbia acquistato la libera proprietà di terreni demaniali a termine del presente decreto, come il concessionario che ha riscattato il lotto, non potrà vendere il terreno stesso a sudditi di nazione straniera senza il consenso del Governatore.

Art. 11.

Per ottenere uno o più lotti in concessione, in acquisto o in affitto è necessario:

a) farne domanda all'Ufficio di Colonizzazione;

b) essere cittadino italiano metropolitano. L'Amministrazione tenendo conto di speciali circostanze, da giudicarsi caso per caso, potrà dare concessione anche a cittadini italiani-libici;

c) dare garanzie sufficienti, morali ed economiche, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la messa in valore del lotto richiesto.

Art. 12.

Qualora il concessionario abbia eseguiti importanti lavori di miglioramento, l'Amministrazione potrà concedere che sia postergata la propria ipoteca a favore di operazioni di credito fondiario o agrario destinato a vantaggio del fondo concesso.

Art. 13.

Il Direttore dell'Ufficio di Colonizzazione, o in sua vece il Direttore dell'Ufficio Agrario, interviene, in rappresentanza dell'Amministrazione, alle stipulazioni dei contratti previsti dal presente decreto. L'Ufficio di Colonizzazione, a mezzo dell'Ufficio Agrario, provvede alla consegna dei lotti ed alla sorveglianza sulle aziende agricole affinchè i patti stabiliti vengano fedelmente osservati.

Art. 14.

I contratti di concessione e di affitto potranno stipularsi presso l'Ufficio di Colonizzazione sotto forma d'atti di sottomissione, e quelli di vendita saranno stipulati davanti al funzionario dell'Amministrazione delegato ai contratti.

Art. 15.

I contratti di cui al precedente articolo sono esenti da tasse mentre tutti i successivi di sub-concessione, affitto, sub-affitto, vendita, devoluzione, donazione ed altri, sono soggetti alle tasse ordinarie.

Art. 16.

Restano in vigore i contratti di concessione esistenti all'atto della pubblicazione del presente decreto. Gli stessi potranno essere rinnovati dall'Ufficio di Colonizzazione a richiesta degli interessati, in piena conformità delle presenti disposizioni, purchè ne sia stata fatta domanda entro un anno dalla data della pubblicazione anzidetta.

Art. 17.

Ogni vertenza giudiziaria in cui fosse chiamato o dovesse intervenire l'Ufficio di Colonizzazione o per esso la Pubblica Amministra-

zione, dovrà essere sottoposta alla decisione arbitrale di amichevole compositore, senza formalità di procedura, del presidente della Corte d'Appello o del magistrato da lui delegato.

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni finora in vigore concernenti la materia che viene regolata col presente decreto.

Tripoli, 10 febbraio 1923.

Il Governatore

VOLPI.

39.

Circolare del Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, in data 10 febbraio 1923, n. 773, relativa agli aumenti periodici di stipendio.

L'articolo 58 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 dispone, nel primo comma, che i provvedimenti riguardanti la carriera e lo stato del personale debbano essere emanati con decreto ministeriale; stabilisce poi, nel terzo comma, l'articolo stesso, che gli aumenti periodici di stipendio per anzianità di grado e gli aumenti di assegni siano resi esecutivi con foglio d'ordine mensile firmato dal Capo del personale, da pubblicarsi nel *Bollettino Ufficiale*, e, in difetto, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le due disposizioni sono evidentemente intese ad introdurre una semplificazione per quanto attiene agli atti di nomina, promozione, collocamento a riposo, ecc. del personale, e tendono ad evitare l'emanazione di un decreto Reale nei casi in cui i provvedimenti non debbano essere preceduti da una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Qualche amministrazione ha, però, prospettato dubbi circa gli atti necessari per l'approvazione degli aumenti progressivi di stipendio allo scadere del numero di anni stabiliti per il conferimento degli aumenti stessi; ha domandato cioè se anche in tali casi si renda necessario un decreto ministeriale, ovvero sia sufficiente il foglio d'ordine mensile contemplato nel detto comma 3° del cennato articolo 58.

Questo Ministero, tenuto presente anche il parere manifestato dalle Sezioni unite della Corte dei conti, nella considerazione che gli aumenti periodici di cui trattasi, vengono a maturarsi per il semplice fatto dell'anzianità e che il suddetto articolo 58 si è ispirato a criteri di semplicazione, avverte che è sufficiente, negli esposti casi, il foglio d'ordine mensile. Tale foglio, dopo annotazione nel conto degli impegni da prendersi a firma dal capo ragioniere, sarà comunicato con la necessaria documentazione alla Corte dei conti per la registrazione.

La pubblicazione del foglio stesso nel bollettino, da farsi dopo la registrazione della Corte, terrà luogo della comunicazione della copia del decreto all'interessato e della spedizione del ruolo di variazione alle Delegazioni del tesoro.

Si gradirà ricevuta della presente.

Pel *Ministro*

ROCCO.

40.

R. decreto 11 febbraio 1923, n. 357, che abroga le disposizioni concernenti l'assegnazione nella parte passiva del bilancio dello Stato di proventi destinati a far fronte a spese od erogazioni speciali.

Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1923, n. 50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE DITALIA.

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni concernenti l'assegnazione, nella parte passiva del bilancio dello Stato, di proventi destinati, in tutto o in parte, a far fronte a spese od erogazioni speciali, anche se tali proventi risultino depositati in conti correnti.

I proventi medesimi rimangono acquisiti all'erario dello Stato e le assegnazioni relative alle spese ed erogazioni predette, in quanto necessarie, saranno annualmente determinate con la legge del bilancio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai proventi e quote di proventi che siano devoluti a Enti od Istituti o che derivino da lasciti, fondazioni, oblazioni e simili.

Art. 2.

Con decreto del ministro delle finanze sarà provveduto alla iscrizione in bilancio delle somme necessarie per far fronte alle spese ed erogazioni di cui al precedente articolo nel corrente esercizio 1922-23.

Le rimanenze risultanti nei conti correnti indicati all'articolo precedente, alla data di pubblicazione del presente decreto, saranno versate in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Art. 3.

Salvo il disposto del precedente articolo 2, questo decreto avrà effetto a cominciare dall'esercizio finanziario 1923-24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

41.

R. decreto 18 febbraio 1923, n. 482, che apporta modificazioni al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi e le norme di carriera degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1923, n. 62.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

D'ITALIA.

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio Decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro segretario di Stato per le finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 11 del R. Decreto 30 settembre 1922, n. 1290 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del presente articolo si applica anche quando il grado precedentemente ricoperto dal funzionario sia di categoria diversa ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 13 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Sarà tenuto conto, altresì, per l'inquadramento predetto delle disposizioni che abbiano comunque concesso il beneficio di un collocamento più favorevole di quello spettante in base alla semplice an-

zianità nel grado, eccettuate quelle dell'art. 46 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e delle relative estensioni, nonchè quelle del R. decreto 7 giugno 1920, n. 742.

« Sono abrogati e cessano di avere efficacia agli effetti del suddetto inquadramento gli articoli 3 e 7 delle disposizioni generali e transitorie della tabella annessa al Decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068, gli articoli 2, 4, 5 e 6 del R. decreto 6 gennaio 1921, n. 102, gli articoli 5 e 9 del R. decreto 12 giugno 1921, n. 787, e le altre disposizioni analoghe. Ai personali cui si riferiscono le disposizioni come innanzi abrogate, sono estesi, in quanto applicabili, i benefici considerati al precedente comma dipendenti da disposizioni di carattere generale.

Art. 3.

Le abbreviazioni consentite dalle disposizioni indicate nel primo comma dell'articolo 13 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, modificato col precedente articolo 2, da applicarsi nella concessione di aumenti di stipendio non maturati alla data di attuazione del decreto predetto, continueranno ad essere valutate agli effetti della maturazione degli aumenti periodici, stabiliti dalle nuove tabelle, anche se in queste i periodi siano stati ridotti di uno o più anni.

Peraltro, le abbrevazioni che fossero tuttora da maturare per il raggiungimento del massimo dello stipendio del proprio grado in 35 anni dovranno — in quanto occorra — essere determinate in relazione alle nuove tabelle di stipendio.

Art. 4.

All'art. 14 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai funzionari di grado equiparati a Capo Divisione, che, in base a speciali disposizioni, abbiano fruito, per il collocamento negli attuali quadri di classificazione degli stipendi, del computo del servizio prestato in grado inferiore, non sarà valutato tale servizio per il collocamento nei quadri di classificazione relativi alle tabelle annesse al presente decreto.

« I funzionari ai quali gli stipendi corrispondenti a quelli del grado di Capo Divisione sono attribuiti per la prima volta con le tabelle annesse al presente decreto, saranno collocati nel nuovo quadro di classificazione a partire dal 1° aprile 1922 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 64 del citato Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Le tabelle degli stipendi annesse al presente decreto saranno applicate a decorrere dal 1° aprile 1922, e dalla stessa data avranno efficacia le disposizioni del decreto stesso che riflettono il collocamento nei quadri di classificazione ».

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli hanno effetto dalla stessa data di attuazione di quelle contenute nel R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 e si applicano anche ai personali ai quali le norme del decreto stesso furono estese con provvedimenti separati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

42.

R. decreto 4 marzo 1923, n. 507, concernente il trasporto, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra.

Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1923, n. 66.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, pel trasporto, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro segretario di Stato per la guerra, di concerto coi ministri dell'interno, della marina, delle colonie, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

I trasporti a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra, avranno inizio il 10 aprile p. v., e saranno eseguiti gradualmente, per zone e collettivamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DE STEFANI — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

43.

R. decreto 8 marzo 1923, n. 515 che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1923, n. 66.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 109;

Veduto il testo unico 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e *interim* per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il direttore generale o il funzionario di pari grado che sia nominato capo di Gabinetto conserverà l'obbligo di esercitare le funzioni di cui all'art. 47 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, ma per il disbrigo di ogni altro affare inerente al suo ufficio di ruolo, gli sarà nominato un coadiutore, a norma del comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, al quale coadiutore sarà corrisposta in tutto o in parte l'indennità di carica di cui al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Parte II

PERSONALE.

1.

Ricompense ai benemeriti della salute pubblica.

Decreto Reale 11 gennaio 1923.

Su proposta del Governo della Cirenaica è stata conferita la medaglia d'argento pei benemeriti della salute pubblica ai seguenti ufficiali:

Castigliola dott. Orlando, colonnello medico.
Patanè dott. Carmelo, capitano medico.
Rosiello dott. Luigi, id. id.
Chimienti dott. Ferdinando, id. id.
Prosdocimo dott. Emo, id. id.
Cortella dott. Francesco, id. id.
Cassitto dott. Francesco, id. id.
Bassi dott. Ugo, id. id.

2.

Disposizioni nel personale.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1923.

Galanti cav. Alfredo. — L'ufficiale coloniale del ruolo della Eritrea Galanti cav. Alfredo, è destinato a prestar servizio temporaneo presso l'amministrazione centrale a decorrere dal 19 gennaio 1923.

DECORRENZA DI NOMINA.

Decreto Reale 4 febbraio 1923.

SERAFINI Paolo. — A parziale rettifica del R. decreto 28 ottobre 1921, la decorrenza della nomina definitiva a consigliere aggiunto dell'Amministrazione coloniale del signor Serafini Paolo viene fissata al 6 dicembre 1920.

RIMPATRIO E DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1923.

FRANGIPANE dott. Agenore. — La decorrenza del rimpatrio dalla Cirenaica e destinazione in Eritrea del consigliere aggiunto Frangipane dott. Agenore, fissata nella data del 26 giugno 1922, con decreto ministeriale 30 agosto stesso anno, è invece stabilita nella data del 17 giugno 1922.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1923.

BONIFAZI Pio. — La decorrenza della destinazione in Tripolitania dell'ufficiale coloniale dell'Eritrea signor Bonifazi Pio, fissata nella data 1° dicembe 1921 col decreto ministeriale 3 novembre 1921 è invece stabilita nella data del 16 dicembre 1921.

RICORSO RESPINTO.

Decreto Reale 1° marzo 1923.

MANCUSO dott. Manfredi. — E' respinto il ricorso in via staordinaria prodotto il 2 aprile 1922 del signor Mancuso dott. Manfredi, contro il R. decreto 19 maggio 1921 col quale fu ordinato che a decorrere dal primo aprile dello stesso anno egli cessava di far parte dell'Amministrazione coloniale.

PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DISTACCATO AL MINISTERO.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1923.

PICARELLI cav. Lamberto. — Con effetto dal 1° gennaio 1923 il segretario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi Picarelli

cav. Lamberto, cessa dal far parte del personale in temporaneo servizio del Ministero delle colonie a termini del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19 e della tabella annessa al decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1918, n. 44.

ASSEGNAZIONE DI STIPENDI.

Foglio di ordine del 24 gennaio 1923.

Sono concessi i seguenti aumenti graduali di stipendio:

al direttore capo della ragioneria: GIANDOLINI Romolo, a decorrere dal 1° dicembre 1922, lo stipendio annuo di lire diciasettemila (L. 17,000) avendo egli compiuto alla data predetta il nono anno del suo grado;

agli archivisti: CACCIA Augusto e SACCO Fortunato, a decorrere dal 1° dicembre 1922, lo stipendio annuo di lire novemilaquattrocento (L. 9400) avendo i medesimi compiuto alla data suddetta il dodicesimo anno del loro grado;

agli archivisti: CERETTO Gaetano e CANGEMI Giacomo, a decorrere dal 1° dicembre 1922, lo stipendio annuo di lire settemilaottocento (L. 7800) avendo i medesimi compiuto alla data predetta il quarto anno del loro grado;

all'usciere capo SANTUCCI Giuseppe, a decorrere dal 1° dicembre 1922, lo stipendio annuo di lire seimila (L. 6000) avendo egli compiuto alla data predetta l'ottavo anno del suo grado.

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1923.

A parziale rettifica dei decreti ministeriali 15 e 16 dicembre 1922 è assegnato ai seguenti funzionari amministrativi e di ragioneria del Ministero delle colonie lo stipendio a fianco di ciascuno indicato a decorrere dal 1° aprile 1922:

Cognome e Nome	Grado	Competenze			*Annotazioni*
		Stipendio di organico	Assegno personale	Totale	
Biozzi Giuseppe	Dirett. colon.	16,000	160	16,000	Tripolitania
Patti Emanuele	Id.	15,000	160	15,160	
Palumbo Cardella Ernesto.	Id.	15,000	160	15,160	Tripolitania
Queirolo Ernesto . . .	Id.	15,000	160	15,160	Somalia
Anceschi Antonio . . .	Id.	15,000	160	15,160	Cirenaica
Sanna Giuseppe	Consigliere	13,800	—	13,800	
Galletti Francesco . .	Id.	13,800	—	13,800	Tripolitania
Gori Alberto	Id.	12,900	260	13,160	
Gabelli Ottone	Id.	13,800	—	13,800	
Di Napoli Luigi. . . .	Id.	12,900	260	13,160	Tripolitania
Zucco Giovanni	Id.	12,900	260	13,160	
Mischi Luigi	Id.	12,900	260	13,160	Cirenaica
Bruni Giuseppe	Primo cons. agg.	12,900	260	13,160	
Rienzi Giuseppe. . . .	Id.	12,300	220	12,520	
Re Eugenio	Id.	11,600	920	12,520	
Monastero Alberto . .	Id.	11,600	920	12,520	
Allamprese Eriberto .	Id.	10,800	1720	12,520	
Roscio Fabio	Cons. agg.	6,900	2000	8,900	Cirenaica
Columbano Tommaso .	Id.	8,600	2000	10,600	Tripolitania
Personale di Ragioneria.					
Galli Enrico	Diret. capo div.	16,000	—	16,000	
Vennini Michele . . .	Rag. capo	13,800	—	13,800	
Clementi Enrico . . .	Id.	12,900	260	13,160	
Quarantelli Federico .	Id.	12,900	260	13,160	
San Marco Francesco .	Id.	12,900	260	13,160	
Magno Carlo	Primo ragion.	11,600	920	12,520	
Ferrara Enrico	Ragioniere	8,600	2000	10,600	
Inserra Gaetano . . .	Id.	8,600	2000	10,600	Tripolitania
Valle Adolfo.	Id.	6,900	2000	8,900	Cirenaica
Rossi Roberto	Id.	6,900	2000	8,900	Tripolitania
Basile Antonino . . .	Id.	7,800	—	7,800	Cirenaica

Decreto Ministeriale 15 *febbraio* 1923.

Agli infrascritti impiegati dell'Amministrazione Coloniale è concesso in seguito ad aumento graduale lo stipendio a fianco di ciascuno indicato, con la decorrenza stabilita nella colonna 4 del prospetto seguente:

Cognome e Nome	Grado	Competenze			Decorrenza	*Annotazioni*
		Stipendio di organico	Assegno personale	Totale		
Personale Amministrativo.						
Astuto Riccardo	Direttore Col.	16,000	—	16,000	1-11-1922	Tripolitania
Donato Antonino	Id.	15,000	160	15,160	1-12-1922	
Cancellieri Dunstano .	Consigliere	14,700	—	14,700	1- 9-1922	Tripolitania
Marzollo Bonaventura.	Id.	13,800	—	13,800	1- 8-1922	
Zedda Tullio	Id.	13,800	—	13,800	1- 7-1922	Tripolitania
Caroselli Franc. Saverio	Id.	12,900	260	13,160	1- 6-1922	Somalia
Del Giudice Luigi . . .	Primo Consigl. Agg.	12,300	220	12,520	1- 1-1923	
Cerulli Enrico	Consigliere Agg.to	6,900	1,100	8,000	1- 6-1922	Somalia
Campani Romeo	Id.	6,900	1,100	8,000	1- 6-1922	Cirenaica
Valenti Luigi	Id.	6,900	1,100	8,000	1- 6-1922	Id.
Roscio Fabio	Id.	7,800	1,100	8,900	1-11-1922	Id.
Personale di Ragioneria.						
Pallottino Carlo	Ragioniere Capo	13,800	—	13,800	1- 1-1923	In aspettativa per infermità
Personale della carriera d'ordine.						
Fanzeco Antonio	Archivista	10,800	—	10,800	1- 8-1922	
Olivieri Aurelio	Id.	9,400	—	9,400	1- 6-1922	
Torre Silvio.	Applicato	6,600	—	6,600	1-12-1922	
Personale subalterno.						
Silvestroni Remo . . .	Usciere Capo	6,400	—	6,400	1- 6-1922	

Decreto Ministeriale 13 gennaio 1923.

Ai seguenti funzionari dei ruoli dell'Eritrea e della Somalia è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato a decorrere dalla data stabilita nella colonna 4 del seguente prospetto:

Cognome e Nome	Grado	Stipendio	Decorrenza	*Annotazioni*
	Ruolo dell'Eritrea.			
TALAMONTI Luigi. . .	Direttore Col.	17,000	1- 1-1923	
POLLERA Alberto . .	Id.	17,000	1-11-1922	
BRIELLI Domenico. .	Consigliere	13,800	1- 7-1922	
PETAZZI Ercole . . .	Id.	13,800	1- 1-1923	
GIOVANNANGELI Arduino	Id.	13,800	1- 8-1922	
	Ruolo della Somalia			
RICCARDI Camillo . .	Consigliere	13,800	1- 9-1922	Eritrea

Decreto Ministeriale 13 gennaio 1923.

A decorrere dal 1° aprile 1922 agli infrascritti funzionari del ruolo dell'Eritrea è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

Cognome e Nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	Stipendio al 1° aprile 1922	*Annotazioni*
MANTIA Giuseppe . .	Direttore Col.	15,160	17,000	In servizio al Ministero fino al 30-11-1922.
FIOCCARDI Alberto .	Id.	15,160	17,000	
CAVALLI Giuseppe . .	Id.	14,660	17,000	
CHECCHI Michele . .	Id.	13,660	16,000	In servizio in Cirenaica.

Cognome e Nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	Stipendio al 1° aprile 1922	*Annotazioni*
TEODORANI Paolo . .	Direttore Col.	14,660	17,000	
MACCHIA Enrico . . .	Id.	14,660	17,000	
POLLERA Lodovico .	Id.	14.660	17,000	
MARAZZANI VISCONTI Filippo	Id.	13,660	16,000	Dispensato dal servizio dal 1° settembre 1922.
TALAMONTI Luigi . .	Id.	13,660	16,000	
POLLERA Alberto . .	Id.	13,660	16,000	
DE CASTRO Lincoln .	Id.	12,420	14,000	In servizio in Tripolitania
BRIELLI Domenico. .	Consigliere Col.	10,520	12,900	
TORNARI Giovanni. .	Id.	10,520	12,000	
PETAZZI Ercole . . .	Id.	10,520	12,900	
ROLLINI Giuseppe . .	Id.	10,520	12,900	In servizio in Cirenaica
VELLANI Ercole . . .	Id.	10,520	12,900	In servizio al Ministero dal 1° dicembre 1922.
GIOVANNANGELI Arduino	Id.	10,520	12,900	
DE CRESCENZO Tommaso	Id.	10,520	12,900	
NICCOLAI GAMBA Nicolò	Id.	10,520	12,900	
FRANGIPANE Agenore	Consigliere Agg.	7,280	7,800	
NEGRO Alberto . . .	Ufficiale Colon. Prima Categoria Ruolo 1905	13,160	14,700	Dispensato dal servizio dal 1° settembre 1922.
BRUNA Rinaldo . . .	Id.	12,120	14,700	Id. id.
PINI Cesare	Id.	11,320	12,900	

Decreto Ministeriale 17 *gennaio* 1923.

A decorrere dal 1° aprile 1922 ai sottoindicati funzionari dell'Eritrea è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

Cognome e Nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080.	Stipendio al 1° aprile 1922	*Annotazioni*
PORCASI Ettore.	Ufficiale Coloniale	10,920	12,500	
CIMINO Alfonso.	Id.	10,920	12,500	Dispensato servizio dal 1-9-1922.
NARETTI Teresa	Id.	10,920	12,500	Id.
NEGHIB EL HAG	Id.	10,920	12,500	In serv. Tripolitania
BICHIACCHI Alessandro. .	Id.	10,920	12,500	
GASPONI Aspromonte. . .	Id.	10,920	11,800	In serv. Tripolitania
FARES Antonio	Id.	10,920	12,500	In servizio Ministero
SPINOSA Mattia.	Id.	10,920	12,500	
AURITANO Ugo	Id.	10,920	12,500	
PIACENTINI Antonio . . .	Id.	8,680	9,400	Dispensato servizio dal 1-9-1921
TASCA Francesco	Id.	9,380	11,000	
CERBINO Armando	Id.	8,680	10,200	Dispensato servizio dal 1-9-1922
GALLO Salvatore	Id.	8,680	10,200	
GALANTI Alfredo	Id.	8,680	10,200	
TAVANO Domenico	Id.	7,980	10,200	
BONIFAZI Pio	Id.	7,980	10,200	
DI CROCE Carmine	Id.	7,980	10,200	
BERTOLANI Secondo . . .	Id.	7,980	10,200	
GENNARO Filippo	Id.	7,980	10,200	
TOSCANI Ettore.	Id.	7,980	10,200	
MARANGI Martino	Id.	7,980	10,200	
DE CILLIA Agostino . . .	Id.	7,980	10,200	
DE LEONARDIS Francesco	Id.	7,980	10,200	
BIONDO Giuseppe	Id.	8,680	10,200	
ARGENTIERI Raffaele. . .	Id.	7,980	9,400	
DI BELLA Paolo	Id.	8,680	11,000	
PROVERA Giuseppe	Id.	8,680	11,000	
UBERTI Geminiano	Id.	7,980	10,200	

Cognome e Nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080.	Stipendio al 1° aprile 1922	*Annotazioni*
GENTILI Gino	Ufficiale Coloniale	7,980	9,400	
PINTORE Giovanni	Id.	7,980	10,200	
CIMINO Michele.	Id.	7,280	8,600	
FABIANI Lorenzo	Id.	7,280	10,200	
PONTIGLIONE Efisio. . . .	Id.	7,280	10,200	
PIGA Arnaldo	Id.	7,280	10,200	
MONTEGRANDI Osvaldo. .	Id.	7,280	10,200	
CASPANI Natale.	Id.	7,280	9,400	
BONACCURSO Gaetano . .	Id.	7,280	8,600	In servizio Ministero
MARINELLI Rocco.	Id.	7,280	10,200	
CASTALDI Angelo	Id.	7,280	9,400	In servizio Minister
SCUDERI Melchiorre . . .	Id.	6,390	7,400	
CAPOMAZZA Ilario.	Id.	6,240	7,400	
BARALE Goffredo	Id.	6,240	7,400	
CIMINO Pasquale	Id.	6,240	7,400	
RIBACCHI Stanislao	Aiutante coloniale	6,780	7,800	Dispensato dal servizio dal 1°-9-1922.
MANNA RONCADELLI Giuseppe	Id.	6,240	7,400	Id.

Decreto Ministeriale 17 *gennaio* 1923.

Ai seguenti funzionari del ruolo dell'Eritrea è assegnato lo stipendio, a fianco di ciascuno indicato, a decorrere dalla data che risulta dalla colonna 4 del prospetto:

Cognome e Nome (1)	Grado (2)	Stipendio annuo (3)	Decorrenza (4)	*Annotazioni* (5)
GASPONI Aspromonte. . .	Ufficiale Coloniale 2ª Categ. (Ruolo 1905)	12,500	1- 9-22	In servizio in Tripolit.
PIACENTINI Antonio . . .	Ufficiale Coloniale	10,200	1- 8-22	Dispensato dal servizio dal 1°-9-1922.
ARGENTIERI Raffaele. . .	Id.	10,200	1- 1-23	
GENTILI Gino	Id.	10,200	1-12-22	
SCUDERI Melchiorre . . .	Id.	7,800	1- 7-22	
CAPOMAZZA Ilario.	Id.	7,800	Id.	
BARALE Goffredo	Id.	7,800	Id.	
CIMINO Pasquale	Id.	7,800	Id.	
CASTALDI Angelo	Id.	10,200	Id.	

Decreto Ministeriale 13 gennaio 1923.

A decorrere dal 1° aprile 1922 agli infrascritti funzionari della Somalia Italiana è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

Cognome e Nome	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921 n. 1080	Stipendio al 1° aprile 1922	*Annotazioni*
Gasparini Jacopo . .	Direttore Col.	13,760	16,000	Collocato a riposo dal 1° maggio 1922
Crispi Francesco . .	Id.	14,660	17,000	
Broggi Antonino . .	Id.	13,660	16,000	In servizio Ministero sino al 30 novembre 1922.
Piazza Giovanni . .	Id.	14,660	17,000	In servizio Ministero sino al 30 novembre 1922.
Ferrandi Ugo . . .	Id.	12,420	15,000	
Dal Canto Averardo	Id.	12,420	16,000	
Bertazzi Roberto . .	Consigliere	11,320	14,700	
Mori Angiolo	Id.	11,320	13,800	
Riccardi Camillo . .	Id.	12,420	12,900	In servizio Eritrea.
Cibelli Dionisio. . .	Id.	10,520	13,800	
Marconi Annibale. .	Id.	11,320	12,900	
Dentici Pietro . . .	Id.	10,520	12,900	
Scarpa Antonio. . .	Id.	10,520	12,900	
Canero Medici Francesco	Consigliere Agg.	8,080	8,600	
Caterini Silvio . . .	Id.	8,080	8,600	
Pasqualucci Gino .	Id.	7,780	7,800	
Fazioli Umberto . .	Id.	7,280	8,600	
Egidi Raniero. . . .	Id.	7,280	8,600	
Bottazzi Umberto .	Id.	7,280	7,800	
Cibelli Enrico . . .	Id.	6,390	6,900	

Decreto ministeriale 29 *gennaio* 1922.

A decorrere dal 1° aprile 1922 agli infrascritti impiegati del ruolo degli interpreti è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080	Competenze al 1° aprile 1922			*Annotazioni*
				Stipendio	Assegno personale	Totale	
	Interpreti di II^a^ categoria.						
1	NAAMA Giorgio	Traduttore capo	10, 520, —	12, 000	—	12, 000, —	In servizio al Ministero.
2	SMIRLI Mohamed . . .	Id.	10, 520, —	12, 900	—	12, 900, —	Id. in Tripolitania.
3	KEMALI Ismail	Traduttore	8, 220, —	7, 800	420, —	8, 220, —	Id.
4	LORENZO Emilio . . .	Id.	8, 220, —	7, 800	420, —	8, 220, —	Id.
5	RAPEX Raffaelo . . .	Id.	8, 220, —	7, 800	420, —	8, 220, —	Id.
6	SOLA Giorgio	Id.	8, 220, —	6, 900	1, 320, —	8, 220, —	Id. al Ministero
7	VERNONI Giovanni . .	Id.	8, 220, —	7, 800	420, —	8, 220, —	Id. in Tripolitania.
8	AIDAN Angelo	Id.	7, 320, —	7, 800	—	7, 800, —	Id.
9	PISANI Lucio	Id.	7, 320, —	7, 800	—	7, 800, —	Id.
10	ZANANIRI Elia	Id.	6, 240, —	6, 900	—	6, 900, —	Id. in Cirenaica
	Interpreti di III^a^ categoria.						
1	PARIENTE Giacomo . .	Inter. orale agg.	7, 835, —	5, 800	2, 000, —	7, 800, —	Id.
2	KHOURY Basilio . . .	Id.	7, 835, —	5, 800	2, 000, —	7, 800, —	Id.
3	PETROWICH Luigi . . .	Id.	7, 835, —	5, 800	2, 000, —	7, 800, —	Id.
4	PETRUCCI Tullio . . .	Id.	7, 835, —	6, 200	1, 635, —	7, 835, —	Id. in Cirenaica
5	ROSSONI Giovanni . .	Id.	7, 835, —	7, 000	835, —	7, 835, —	Id.
6	HABIB Daniele	Id.	7, 550, —	6, 200	1, 350, —	7, 550, —	Id. in Tripolitania.
7	MEGHEDESC Simeone .	Id.	7, 550, —	5, 800	1, 750, —	7, 550, —	Id.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Grado	Stipendio al 31 marzo 1922 compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1922, n. 1080	Competenze al 1° aprile 1922			*Annotazioni*
				Stipendio	Assegno personale	Totale	
8	ANGUDI Mohamed . .	Inter. orale agg.	7, 262, 50	5, 800	1, 462, 50	7, 262, 50	In servizio in Tripolitania
9	LAVAGGI Giuseppe . .	Id.	7, 262, 50	5, 800	1, 462, 50	7, 262, 50	Id.
10	GALLO Serafino	Id.	6, 975, —	5, 800	1, 175, —	6, 975, —	Id.
11	EMINIAN Costantino .	Id.	6, 975, —	5, 800	1, 175, —	6, 975, —	Id.
12	SMIRLI Ahmed	Id.	6, 975, —	6, 200	775, —	6, 975, —	Id.
13	BOCCARA Carlo	Id.	6, 975, —	5, 800	1, 175, —	6, 975, —	Id. in Cirenaica
14	JACONO Giuseppe. . .	Id.	6, 975, —	6, 200	775, —	6, 975, —	Id.
15	CURTESSI Leonida . .	Id.	6, 687, 50	6, 200	487, 50	6, 687, 50	Id. in Tripolitania
16	COSTA Egidio	Id.	6, 687, 50	5, 800	887, 50	6, 687, 50	Id.
17	SURDO Francesco. . .	Id.	6, 687, 50	5, 800	887, 50	6, 687, 50	Id.
18	MORI Giuseppe	Id.	6, 687, 50	6, 200	487, 50	6, 687, 50	Id.
19	VELLA Felice	Id.	6, 687, 50	6, 200	487, 50	6, 687, 50	Id. in Cirenaica
20	TERRENI Alfonso . . .	Id.	6, 160, —	6, 200	—	6, 200, —	Id. in Tripolitania
21	GRANDI Giacomo . . .	Id.	5, 872, 50	5, 800	72, 50	5, 872, 50	Id.
22	ARBIB Raffaele	Id.	5, 872, 50	6, 200	—	6, 200, —	Id.
23	COSTA Giovanni Batt.	Id.	5, 585, —	5, 800	—	5, 800, —	Id.
24	HASSAN Cesare	Id.	5, 585, —	6, 200	—	6, 200, —	Id.
25	BORG GALEA Paolo . .	Id.	5, 585, —	5, 800	—	5, 800, —	Id.
26	BARRACO Francesco. .	Id.	5, 585, —	5, 800	—	5, 800, —	Id.
27	SCIAHINIAN Niscian. .	Id.	5, 585,	6, 200	—	6, 200, —	Id.
28	MONTANO Giulio . . .	Id.	5, 297, 50	5, 800	—	5, 800, —	Id.
29	VALENZA Giovanni . .	Id.	5, 297, 50	5, 800	—	5, 800, —	Id.

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1923.

Ai seguenti impiegati del ruolo degli interpreti è assegnato lo stipendio a fianco di ciascuno indicato a decorrere dalla data che risulta dalla colonna 4 del prospetto.

Cognome e Nome	Grado	Competenze			Decorrenza	*Annotazioni*
		Stipendio	Assegno personale	Totale		
1	2	3			4	5
Naama Giorgio. . . .	Traduttore capo	12,900	—	12,900 —	1-12-1922	In servizio al Ministero
Smirli Mohamed. . .	Id.	13,800	—	13,800 —	1- 1-1923	In Tripolitania
Zananiri Elia. . . .	Traduttore	7,800	—	7,800 —	1- 9-1922	In Cirenaica
Petrowick Luigi . .	Interprete orale aggiunto	6,200	1,600 —	7,800 —	1- 1-1923	»
Meghedesc Simeone.	Id.	6,200	1,350 —	7,550 —	id.	In Tripolitania
Angudi Mohamed . .	Id.	6,200	1,062.50	7,262.50	id.	Id.
Lavaggi Giuseppe. .	Id.	6,200	1,062.50	7,262.50	id.	Id.
Gallo Serafino. . . .	Id.	6,200	775 —	6,975 —	id.	Id.
Eminian Costantino .	Id.	6,200	775 —	6,975 —	id.	Id.
Costa Egidio	Id.	6,200	487,50	6,687.50	id.	Id.
Surdo Francesco. . .	Id.	6,200	487.50	6,687.50	id.	Id.
Borg-Galea Paolo .	Id.	6,200	—	6,200 —	id.	Id.
Barraco Francesco .	Id.	6,200	—	6,200 —	id.	Id.
Montano Giulio. . .	Id.	6,200	—	6,200 —	id.	Id.
Valenza Giovanni. .	Id.	6,200	—	6,200 —	id.	Id.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 11 gennaio 1923.

GADINI GIUNTINI Gilda. — La dattilografa nel Ministero, signorina Gadini Giuntini Gilda, cessa dallo stato di aspettativa ed è richiamata in servizio attivo a decorrere dal 5 gennaio c. a. con l'annuo stipendio di lire cinquemilaottocento (L. 5800).

DECESSI.

BONACCURSO Gaetano, ufficiale coloniale dell'Eritrea, distaccato presso il Ministero, deceduto in Roma il giorno 11 febbraio 1922.

ERRATA-CORRIGE.

Bollettino num. 2 del febbraio 1923.

A pag. 235, colonna « grado » di fianco al nome di Moreno Mario Martino, *leggasi*: « Consigliere aggiunto ».

Parte III

PRONTUARI

PER GLI STIPENDI, GLI ASSEGNI, I COMPENSI E LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E PER LE PENSIONI DI GUERRA AL NETTO DELLE RITENUTE DA APPLICARE SULLE COMPETENZE DOVUTE DAL 1° GENNAIO 1922.

(PUBBLICAZIONE DEL MINISTERO DEL TESORO)

(Direzione Generale del Tesoro).

INDICE

AVVERTENZE PER L'USO DEI PRONTUARI E DESCRIZIONE DEI QUADRI . . . . . *Pag.* 305

Quadro *A* — Tabella 1ª (per importi da lire 1 a lire 199 e da lire 1000 a lire 100,000) » 308

Id. Id. 2ª id. 200 id. 399 id. id. » 309

Id. Id. 3ª id. 400 id. 599 id. id. » 310

Id. Id. 4ª id. 600 id. 799 id. id. » 311

Id. Id. 5ª id. 800 id. 999 id. id. » 312

Quadro *B* — Tabella 1ª id. 1 id. 199 id. id. » 313

Id. Id. 2ª id. 200 id. 399 id. id. » 314

Id. Id. 3ª id. 400 id. 599 id. id. » 315

Id. Id. 4ª id. 600 id. 799 id. id. » 316

Id. Id. 5ª id. 800 id. 999 id. id. » 317

Quadro *C* (per importi da lire 1 a lire 99 e da lire 100 a lire 11,000) . . . . . » 318

Id. *D* id. id. id. . . . . » 319

Id. *E* (per importi da lire 50 a lire 15,950) . . . . . » 320-321

Id. *F* id. id. 5,950 . . . . . » 322-323

Id. *G* id. id. 5,950 . . . . . » 322-323

Id. *H* (per importi da lire 1 a lire 99 e da lire 100 a lire 11,000) . . . . . » 324

Id. *I* id. id. id. . . . . » 325

Id. *K* id. id. id. . . . . » 326

Id. *L* id. id. id. . . . . » 327

Id. *M* id. id. id. . . . . » 328

AVVERTENZE.

Dai presenti prontuari si ricavano le somme nette dalle ritenute globalmente gravanti dal 1° gennaio 1922, sugli stipendi, assegni e compensi dovuti agli impiegati civili dello Stato, sulle pensioni ordinarie, e sulle pensioni di guerra secondo le indicazioni dei varî quadri.

Le somme nette indicate dai prontuari, ricavate direttamente dai quadri o col metodo delle parti aliquote, debbono essere arrotondate per eccesso, in modo da terminare sempre con le cifre zero o cinque, in analogia al disposto delle circolari 9 gennaio 1921, n. 387, e 14 dicembre 1921, n. 21780 (Ragioneria generale dello Stato).

Gli importi delle pensioni che si possono ricavare dai quadri *G, H, I, K, L,* col metodo delle parti aliquote, contemplano tutti gli svariatissimi casi di pensioni che si possono verificare.

Per permettere di raggiungere la maggiore approssimazione possibile nel calcolo del grande numero di combinazioni alle quali le suddette pensioni possono dar luogo, i dati relativi sono indicati, nei suddetti quadri, con tre cifre decimali.

I prontuari, con l'aggiunta delle tabelle per la ratizzazione delle pensioni ordinarie e delle pensioni di guerra e della tabella per l'assegno temporaneo stabilito dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080 si compongono di dodici quadri.

Nello stabilire da quale quadro debba essere ricavato il netto di un determinato cespite in relazione alle ritenute che su di esso gravano, devesi tener presente che per i redditi gravati dalla ritenuta tesoro, dalla ritenuta per opera di previdenza, dall'imposta di ricchezza mobile, dalla addizionale e dal contributo di guerra, queste ultime tre vanno applicate sull'imponibile e cioè sul lordo già depurato dalle ritenute tesoro e per opera di previdenza. Di ciò è stato tenuto conto nella determinazione delle aliquote complessive.

Pertanto, per stabilire se, sopra un complesso di redditi annui di uno stesso assegnatario, fra i quali figurino cespiti soggetti alla ritenuta tesoro ed a quella per opera di previdenza debba gravare l'imposta di ricchezza mobile nella misura dell'8,65 % (e si debbano quindi ricavare i netti relativi dai quadri *A, B, E, F, G, H, L*), oppure nella misura del 7,50 % (e si debbano quindi ricavare i netti relativi dai quadri *C, D, K, I*) devonsi dedurre dall'importo comples

sivo le ritenute tesoro, e per opera di previdenza sugli stipendi e di solo tesoro, sulle pensioni ed applicare la ritenuta di R. M. nella misura dell'8,65 % solo allorquando il complesso così depurato superi le L. 2000.

Il quadro *A* serve principalmente pel computo dei *compensi per lavoro straordinario,* delle diarie delle *indennità di missione* e di *trasferimento,* dei *sussidi,* ecc. ed, in genere dei compensi variabili liquidati al *personale di ruolo* fornito di stipendio ed accessori per somme *superiori* ad annue *lire* 2000 e gravati dalla ritenuta per l'opera di previdenza di cui all'art. 11 del D. L. 10 febbraio 1918, n. 107.

Il quadro *B* serve principalmente pel computo della *retribuzione,* dei *compensi per lavoro straordinario* e di tutte le competenze accessorie al *personale avventizio,* della *indennità caro-viveri* al *personale di ruolo ed avventizio,* dei *sussidi* e delle *indennità caro-viveri* ai *pensionati,* forniti di stipendio o pensione ed accessori per somme *superiori* ad annue *lire* 2000.

Il quadro *C* serve principalmente per i casi di cui al quadro *A*, relativi al *personale di ruolo* fornito di stipendio ed accessori *fino a lire* 2000 annue.

Il quadro *D* serve principalmente per i casi di cui al quadro *B*, *relativi* al *personale di ruolo* ed *avventizio,* ed ai *pensionati* forniti di stipendio o pensione ed accessori fino a lire 2000 annue.

Il quadro *E* serve principalmente per il computo degli stipendi al *personale civile di ruolo* avente diritto alla pensione di Stato.

Il quadro *F* serve principalmente per il computo degli *stipendi* dovuti al personale *civile di ruolo iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e soggetti alla ritenuta tesoro del* 2 %.

Il quadro *G* serve principalmente per il computo delle *indennità nette di funzioni,* di *carica* di *residenza,* ecc. al personale di ruolo, mensilmente ratizzate, e per la ratizzazione mensile netta delle *pensioni ordinarie* e *delle pensioni di guerra* scadenti il *giorno* 12 *d'ogni* mese, soggette alla ritenuta tesoro del 2 % e gravate, fra l'altro, dell'imposta di ricchezza mobile nella misura dell'8,65 %.

Il quadro *H* serve principalmente per la ratizzazione mensile netta delle *pensioni ordinarie* e delle *pensioni di guerra,* scadenti il *giorno* 5 d'ogni mese, non soggette alla ritenuta tesoro e gravate, fra l'altro, dall'imposta di ricchezza mobile nella misura dell'8,65 %.

Il quadro *I* serve principalmente per la ratizzazione mensile netta delle *pensioni ordinarie* e delle *pensioni di guerra,* scadenti il *giorno* 5 d'ogni mese, non soggette alla ritenuta tesoro e gravate, fra l'altro, dall'imposta di ricchezza mobile nella misura dell'7,50 %.

Il quadro *K* serve principalmente per la ratizzazione mensile netta delle *pensioni ordinarie* e delle *pensioni di guerra,* scadenti il *giorno* 20 d'ogni mese, soggette alla ritenuta tesoro dell'uno per cento e gravate fra l'altro, dall'imposta di ricchezza mobile nella misura del 7,50 %.

Il quadro *L* serve principalmente per la ratizzazion mensile netta delle *pensioni ordinarie* e delle *pensioni di guerra,* scadenti il *giorno* 20 d'ogni mese, soggette alla ritenuta tesoro dell'uno per cento e gravate, fra l'altro, dell'imposta di ricchezza mobile nella misura dell'8,65 %.

Il quadro *M* serve per la ratizzazione dell'*assegno provvisorio* di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080 e della *indennità suppletiva di residenza* stabilita dall'articolo 16 della stessa legge.

Quadro A (Tabella 1ª).

Compensi netti dalle ritenute: per opera di previdenza (2 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi, da L. 1 a L. 199 e, per migliaia e diecine di migliaia: da L. 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 12.11605 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
00	0.00	0.88	1.76	2.64	3.52	4.39	5.27	6.15	7.03	7.91	00
10	8.79	9.67	10.55	11.43	12.31	13.18	14.06	14.94	15.82	16.70	10
20	17.58	18.46	19.34	20.22	21.10	21.97	22.85	23.73	24.61	25.49	20
30	26.37	27.25	28.13	29.01	29.89	30.76	31.64	32.52	33.40	34.28	30
40	35.15	36.03	36.91	37.79	38.67	39.54	40.42	41.30	42.18	43.06	40
50	43.94	44.82	45.70	46.58	47.46	48.33	49.21	50.09	50.97	51.85	50
60	52.73	53.61	54.49	55.37	56.25	57.12	58.00	58.88	59.76	60.64	60
70	61.52	62.40	63.28	64.16	65.04	65.91	66.79	67.67	68.55	69.43	70
80	70 31	71.19	72.07	72.95	73.83	74.70	75.58	76.46	77.34	78.22	80
90	79.10	79.98	80.86	81.74	82.62	83.49	84.37	85.25	86.13	87.01	90
100	87.88	88.76	89.64	90.52	91.40	92.27	93.15	94.03	94.91	95.79	100
110	96.67	97.55	98.43	99.31	100.19	101.06	101.94	102.82	103.70	104.58	110
120	105.46	106.34	107.22	108.10	108.98	109.85	110.73	111.61	112.49	113.37	120
130	114.25	115.13	116.01	116.89	117.77	118.64	119.52	120.40	121.28	122.16	130
140	123.03	123.91	124.79	125.67	126.55	127.42	128.30	129.18	130.06	130.94	140
150	131.82	132.70	133.58	134.46	135.34	136.21	137.09	137.97	138.85	139.73	150
160	140.61	141.49	142.37	143.25	144.13	145.00	145.88	146.76	147.64	148.52	160
170	149.40	150.28	151.16	152.04	152.92	153.79	154.67	155.55	156.43	157.31	170
180	158.19	159.07	159.95	160.83	161.71	162.58	163.46	164.34	165.22	166.10	180
190	166 98	167.86	168.74	169.62	170.50	171.37	172.25	173.13	174.01	174.99	190

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

Quadro A (Tabella 2ª).

Compensi netti dalle ritenute: per opera di previdenza (2 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65%) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375) %) — Per importi lordi da L. 200 a L. 399 e, per migliaia e diecine di migliaia: da L. 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 12.11605 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
200	175.77	176.65	177.53	178.41	179.29	180.16	181.04	181.92	182.80	183.68	**200**
210	184.56	185.44	186.32	187.20	188.08	188.95	189.83	190.71	191.59	192.47	**210**
220	193.35	194.23	195.11	195.99	196.87	197.74	198.62	199.50	200.38	201.26	**220**
230	202.14	203.02	203.90	204.78	205.66	206.53	207.41	208.29	209.17	210.05	**230**
240	210.92	211.80	212.68	213.56	214.44	215.31	216 19	217.07	217.95	218.83	**240**
250	219.71	220.59	221.47	222.35	223.23	224.10	224.98	225.86	226.74	227.62	**250**
260	228.50	229.38	230.26	231.14	232.02	232.89	233.77	234.65	235.53	236.41	**260**
270	237.29	238.17	239.05	239.93	240.81	241.68	242.56	243.44	244.32	245.20	**270**
280	246.08	246.96	247.84	248.72	249.60	250.47	251.35	252.23	253.11	253.99	**280**
290	254.87	255.75	256.63	257.51	258.39	259.26	260.14	261.02	261.90	262.78	**290**
300	263.65	264.53	265.41	266.29	267.17	268.04	268.92	269.80	270.68	271.56	**300**
310	272.44	273.32	274.20	175.08	275,96	276.83	277 71	278.59	279.47	280.35	**310**
320	281.23	282.11	282.99	283.87	284.75	285.62	286.50	287.38	288.26	289.14	**320**
330	290.02	290.90	291.78	292.66	293.54	294-41	295.29	296.17	297.05	297.93	**330**
340	298.80	299.68	300.56	301.44	302.32	303.19	304.07	304.95	305.83	306.71	**340**
350	307.59	308.47	309.35	310.23	311.11	311.98	312.86	313.74	314.62	315.50	**350**
360	316.38	317.26	318.14	319.02	319.90	320.77	321.65	322.53	323.41	324.29	**360**
370	325.17	326.05	326.93	327.81	328.69	329.56	330 44	331.32	332 20	333.08	**370**
380	333.96	334.84	335.72	336.60	337.48	338.35	339 23	340.11	340.99	341.87	**380**
390	342.75	343.63	344.51	345.39	346.27	347.14	348.02	348.90	349.78	350.66	**390**

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

Quadro A (Tabella 3ª).

Compensi netti dalle ritenute: per opera di previdenza (2 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi da L. 400 a L. 599 e, per migliaia e diecine di migliaia: da L. 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 12.11605 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
400	351.54	352.42	353.30	354.18	355.06	355.93	356.81	357.69	358.57	359.45	**400**
410	360.33	361.21	362.09	362.97	363.85	364.72	365.60	366.48	367.36	368.24	**410**
420	369.12	370.00	370.88	371.76	372.64	373.51	374.39	375.27	376.15	377.03	**420**
430	377.91	378.79	379.67	380.55	381.43	382.30	383.18	384.06	384.94	385.82	**430**
440	386.69	387.57	388.45	389.33	390.21	391.08	391.96	392.84	393.72	394.60	**440**
450	395.48	396.36	397.24	398.12	399.00	399.87	400.75	401.63	402.51	403.39	**450**
460	404.27	405.15	406.03	406.91	407.79	408.66	409.54	410.42	411.30	412.18	**460**
470	413.06	413.94	414.82	415.70	416.58	417.45	418.33	419.21	420.09	420.97	**470**
480	421.85	422.73	423.61	424.49	425.37	426.24	427.12	428.00	428.88	429.76	**480**
490	430.64	431.52	432.40	433.28	434.16	435.03	435.91	436.79	437.67	438.55	**490**
500	439.42	440.30	441.18	442.06	442.94	443.81	444.69	545.57	446.45	447.33	**500**
510	448.21	449.09	449.97	450.85	451.73	452.60	453.48	454.36	455.24	456.12	**510**
520	457.00	457.88	458.76	459.64	460.52	461.39	462.27	463.15	464.03	464.91	**520**
530	465-79	466.67	467.55	468.43	469.31	470.18	471.06	471.94	472.82	473.70	**530**
540	474.57	475.45	476.33	477.21	478.09	478.96	479.84	480.72	481.60	482.48	**540**
550	483.36	484.24	485.12	486.00	486.88	487.75	488.63	489.51	490.39	491.27	**550**
560	492.15	493.03	493.91	494.79	495.67	496.54	497.42	498.30	499.18	500.06	**560**
570	500.94	501.82	502.70	503.58	504.46	505.33	506.21	507.09	507.97	508.85	**570**
580	509.73	510.61	511.49	512.37	513.25	514.12	515.00	515.88	516.76	517.64	**580**
590	518.52	519.40	520.28	521.16	522.04	522.91	523.79	524.67	525.55	526.43	**590**

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

Quadro A (Tabella 4ª).

Compensi netti dalle ritenute per opera di previdenza (2 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) – Per importi lordi da L. 600 a L. 799 e, per migliaia e diecine di migliaia: da L. 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 12.11605 % del reddito.

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
600	527.30	528.18	529.06	529.94	530.82	531.69	532.57	533.45	534.33	535.21	**600**
610	536.09	536.97	537.85	538.73	539.61	540.48	541.36	542.24	543.12	544.00	**610**
620	544.88	545.76	546.64	547.52	548.40	549.27	550.15	551.03	551.91	552.79	**620**
630	553.67	554.55	555.43	556.31	557.19	558.06	558.94	559.82	560.70	561.58	**630**
640	562.45	563.33	564.21	565.09	565.97	566.84	567.72	568.60	569.48	570.36	**640**
650	571.24	572.12	573.00	573.88	574.76	575.63	576.51	577.39	578.27	579.15	**650**
660	580.03	580.91	581.79	582.67	583.55	584.42	585.30	586.18	587.06	587.94	**660**
670	588.82	589.70	590.58	591.46	592.34	593.21	594.09	594.97	595.85	596.7.	**670**
680	597.61	598.49	599.37	600.25	601.13	602.00	602.88	603.76	604.64	605.52	**680**
690	606.40	607.28	608.16	609.04	609.92	610.79	611.67	612.55	613.43	614.31	**690**
700	615.19	616.07	616.95	617.83	618.71	619.58	620.46	621.34	622.22	623.10	**700**
710	623.98	624.86	625.74	626.62	627.50	628.37	629.25	130.13	631.01	631.89	**710**
720	632.77	633.65	634.53	635.41	636.29	637.16	638.04	638.92	639.80	640.68	**720**
730	641.56	542.44	643.32	644.20	645.08	645.95	646.83	647.71	648.59	649.47	**730**
740	650.34	651.22	652.10	652.98	653.86	654.73	655.61	656.49	657.37	658.25	**740**
750	659.13	660.01	660.89	661.77	662.65	663.52	664.40	665.28	666.16	667.04	**750**
760	667.92	668.80	669.68	670.56	671.44	672.31	673.19	674.07	674.95	675.83	**760**
770	676.71	677.59	678.47	679.35	680.23	681.10	681.98	682.86	683.74	684.62	**770**
780	685.50	686.38	687.26	688.14	689.02	689.89	690.77	691.65	692.53	693.41	**780**
790	694.29	695.17	696.05	696.93	697.81	698.68	699.56	700.44	701.32	702.20	**790**

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

Quadro A (Tabella 5ª).

Compensi netti dalle ritenute: per opera di previdenza (2 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi da L. 800 a L. 999 e, per migliaia e diecine di migliaia: da L. 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 12.11605 % del reddito.

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
800	703.07	703.95	704.83	705.71	706.59	707.46	708.34	709.22	710.10	710.98	**800**
810	711.86	712.74	713.62	714.50	715.38	716.25	717.13	718.01	718.89	719.77	**810**
820	720.65	721.53	722.41	723.29	724.17	725.04	725.92	726.80	727.68	728.56	**820**
830	729.44	730.32	731.20	732.08	732.96	733.83	734.71	735.59	736.47	737.35	**830**
840	738.22	739.10	739.98	740.86	741.74	742.61	743.79	744.37	745.25	746.13	**840**
850	747.01	747.89	748.77	749.65	750.53	751.40	752.28	753.16	754.04	754.92	**850**
860	755.80	756.68	757.56	758.44	759.32	760.19	761.07	761.95	762.83	763.71	**860**
870	764.59	765.47	766.35	767.23	768.11	768.98	769.86	770.74	771.62	772.50	**870**
880	773.38	774.26	775.14	776.02	776.90	777.77	778.65	779.53	780.41	781.29	**880**
890	782.17	783.05	783.93	784.81	785.69	786.56	787.44	788.32	789.20	790.08	**890**
900	790.96	791.84	792.72	793.60	794.48	795.35	796.23	797.11	797.99	798.87	**900**
910	799.75	800.63	801.51	802.39	803.27	804.14	805.02	805.90	806.78	807.66	**910**
920	808.54	809.42	810.30	811.18	812.06	812.93	813.81	814.69	815.57	816.45	**920**
930	817.33	818.21	819.09	819.97	820.85	821.72	822.60	823.48	824.36	825.24	**930**
940	826.11	826.99	827.87	828.75	829.63	830.50	831.38	832.26	833.14	834.02	**940**
950	834 90	835.78	836.66	837.54	838.42	839.29	840.17	841.05	841.93	842.81	**950**
960	843.69	844.57	845.45	846.33	847.21	848.08	848.96	849.84	850.72	851.60	**960**
970	852.48	853.36	854.24	855.12	856.00	856.87	857.75	858.63	859.51	860.39	**970**
980	861.27	862.15	863.03	863.91	864.79	865.66	866.54	867.42	868.30	869.18	**980**
990	870.06	870.94	871.82	872.70	873.58	874.45	875.33	876.21	877.09	877.97	**990**

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

IMPORTI											
	lordi	**1. 000**	**2. 000**	**3. 000**	**4. 000**	**5. 000**	**6. 000**	**7. 000**	**8. 000**	**9. 000**	**10. 000**
	netti	878.84	1. 757.68	2. 636.52	3. 515.36	4. 394.20	5. 273.04	6. 151.88	7 030.72	7. 909.56	8. 788.40
	lordi	**20. 000**	**30. 000**	**40. 000**	**50. 000**	**60. 000**	**70. 000**	**80. 000**	**90. 000**	**100. 000**	**110. 000**
	netti	17. 576.79	26. 365.19	35. 153.58	43. 941.98	52. 730.37	61. 518.77	70. 307.16	79. 095.56	87. 884.95	96. 672.35

Quadro B (Tabella Ia).

Compensi netti dalle ritenute: per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e, per centesimo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi da L. 1 a L. 199 e. per migliaia e diecine di migliaia: da lire 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 10.3225 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
00	0.00	0.90	1.79	2.69	3.59	4.48	5.38	6.28	7.17	8.07	00
10	8.97	9.87	10.76	11.66	12.56	13.45	14.35	15.25	16.14	17.04	10
20	17.94	18.84	19.73	20.63	21.53	22.42	23.32	24.22	25.11	26.01	20
30	26.90	27.80	28.69	29.59	30.49	31.38	32.28	33.18	34.07	34.97	30
40	35.87	36.77	37.66	38.56	39.46	40.35	41.25	42.15	43.04	43.94	40
50	44.84	45.74	46.63	47.53	48.43	49.32	50.22	51.12	52.01	52.91	50
60	53.81	54.71	55.60	56.50	57.40	58.29	59.19	60.09	60.98	61.88	60
70	62.77	63.67	64.56	65.46	66.36	67.25	68.15	69.05	69.94	70.84	70
80	71.74	72.64	73.53	74.43	75.33	76.22	77.12	78.02	78.91	79.81	80
90	80.71	81.61	82.50	83.40	84.30	85.19	86.09	86.99	87.88	88.78	90
100	89.68	90.58	91.47	92.37	93.27	94.16	95.06	95.96	96.85	97.75	100
110	98.65	99.55	100.44	101.34	102.24	103.13	104.03	104.93	105.82	106.72	110
120	107.62	108.52	109.41	110.31	111.21	112.10	113.00	113.90	114.79	115.69	120
130	116.58	117.48	118.37	119.27	120.17	121.06	121.96	122.86	123.75	124.65	130
140	125.55	126.45	127.34	128.24	129.14	130.03	130.93	131.83	132.72	133.62	140
150	134.52	135.42	136.31	137.21	138.11	139.00	139.90	140.80	141.69	142.59	150
160	143.49	144.39	145.28	146.18	147.08	147.97	148.87	149.77	150.66	151.56	160
170	152.45	153.35	154.24	155.14	156.04	156.93	157.83	158.73	159.62	160.52	170
180	161.42	162.32	163.21	164.11	165.01	165.90	166.80	167.70	168.59	169.49	180
190	170.39	171.29	172.18	173.08	173.98	174.87	175.77	176.67	177.56	178.46	190

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

Quadro B (Tabella 2ª).

Compensi netti dalle ritenute: per imposta di ricchezza mobile (8.65 % per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per centesimo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi da L. 200 a L. 399 e, per migliaia e diecine di migliaia: da L. 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 10.3225 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
200	179.36	180.26	181.15	182.05	182.95	183.84	184.74	185.64	186.53	187.43	**200**
210	188.33	189.23	190.12	191.02	191.92	192.81	193.71	194.61	195.50	196.40	**210**
220	197.30	198.20	199.09	199.99	200.89	201.78	202.68	203.58	204.47	205.37	**220**
230	206.26	207.16	208.05	208.95	209.85	210.74	211.64	212.54	213.43	214.33	**230**
240	215.23	216.13	217.02	217.92	218.82	219.71	220.61	221.51	222.40	223.30	**240**
250	224.20	225.10	225.99	226.89	227.79	228.68	229.58	230.48	231.37	232.27	**250**
260	233.17	234.07	234.96	235.86	236.76	237.65	238.55	239.45	240.34	241.24	**260**
270	242.13	243.03	243.92	244.82	245.72	246.61	247.51	248.41	249.30	250.20	**270**
280	251.10	252.00	252.89	253.79	254.69	255.58	256.48	257.38	258.27	259.17	**280**
290	260.07	260.97	261.86	262.76	263.66	264.55	265.45	266.35	267.24	268.14	**290**
300	269.03	269.93	270.82	271.72	272.62	273.51	274.41	275.31	276.20	277.10	**300**
310	278.00	278.90	279.79	280.69	281.59	282.48	283.38	284.28	285.17	286.07	**310**
320	286.97	287.87	288.76	289.66	290.56	291.49	292.35	293.25	294.14	295.04	**320**
330	295.93	296.83	297.72	298.62	299.52	300.41	301.31	302.21	303.10	304.00	**330**
340	304.90	305.80	306.69	307.59	308.49	309.38	310.28	311.18	312.07	312.97	**340**
350	313.87	314.77	315.66	316.56	317.46	318.35	319.25	320.15	321.04	321.94	**350**
360	322.84	323.74	324.63	325.53	326.43	327.32	328.22	329.12	330.01	330.91	**360**
370	331.80	332.70	333.59	334.49	335.39	336.28	337.18	338.08	338.97	339.87	**370**
380	340.77	341.67	342.56	343.46	344.36	345.25	346.15	347.05	347.94	348.84	**380**
390	349.74	350.64	351.53	352.43	353.33	354.22	355.12	356.02	356.91	357.81	**390**

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

Quadro B (Tabella 3ª).

Compensi netti dalle ritenute: per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per centesimi di guerra (0.375 %) — Per importi lordi da lire 400 a L. 599 e, per migliaia e diecine di migliaia; da L. 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 10.3225 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
400	358.71	359.61	360.50	361.40	362.30	363.19	364.09	364.99	365.88	366.78	**400**
410	367.68	368.58	369.47	370.37	371.27	372.16	373.06	373.96	374.85	375.75	**410**
420	376.65	377.55	378.44	379.34	380.24	381.13	382.03	382.93	383.82	384.72	**420**
430	385.61	386.51	387.40	338.30	389.20	390.09	390.99	391.89	392.78	393.68	**430**
440	394.58	395.48	396.37	397.27	398.17	399.06	399.96	400.86	401.75	402.65	**440**
450	403.55	404.45	405.34	406.24	407.14	408.03	408.93	409.83	410.72	411.62	**450**
460	412.52	413.42	414.31	415.21	416.11	417.00	417.90	418.80	419.69	420.59	**460**
470	421.48	422.38	423.27	424.17	425.07	425.96	426.86	427.76	428.65	429.55	**470**
480	430.45	431.35	432.24	433.14	434.04	434.93	435.83	436.73	437.62	438.52	**480**
490	439.42	440.32	441.21	442.11	443.01	443.90	444.80	445.70	446.59	447.49	**490**
500	448.39	449.29	450.18	451.08	451.98	452.87	453.77	454.67	455.56	456.46	**500**
510	457.36	458.26	459.15	460.05	460.95	461.84	462.74	463.64	464.53	465.43	**510**
520	466.33	467.23	468.12	469.02	469.92	470.81	471.71	472.61	473.50	474.40	**520**
530	475.29	476.18	477.08	477.98	478.88	479.77	480.67	481.57	482.46	483.36	**530**
540	484.26	485.16	486.05	486.95	487.85	488.74	489.64	490.54	491.43	492.33	**540**
550	493.23	494.13	495.02	495.92	496.82	497.71	498.61	499.51	500.40	501.30	**550**
560	502.20	503.10	503.99	504.89	505.79	506.68	507.58	508.48	509.37	510.27	**560**
570	511.16	512.06	512.95	513.89	514.75	515.64	516.54	517.44	518.33	519.23	**570**
580	520.13	521.03	521.92	522.82	523.72	524.61	525.51	526.41	527.30	528.20	**580**
590	529.10	530.00	530.89	531.79	532.69	533.58	534.48	535.38	536.27	537.17	**590**

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

Quadro B (Tabella 4ª).

Compensi netti dalle ritenute: per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per centesimo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi da L. 600 a L. 799 e, per migliaia e diecine di migliaia; da L. 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 10.3225 % del reddito)

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
600	538.07	538.97	539.86	540.76	541.66	542.55	543.45	544.35	545.24	546.14	600
610	547.04	547.94	548.83	549.73	550.63	551.52	552.42	553.32	554.21	555.11	610
620	556.01	556.91	557.80	558.70	559.60	560.49	561.39	562.29	563.18	564.08	620
630	564.97	565.87	566.76	567.66	568.56	569.45	570.35	571.25	572.14	573.04	630
640	573.94	574.84	575.73	576.63	577.53	578.42	579.32	580.22	581.11	582.01	640
650	582.91	583.81	584.70	585.60	586.50	587.39	588.29	589.19	590.08	590.98	650
660	591.88	592.78	593.67	594.97	595.47	596.36	597.26	598.16	599.05	599.95	660
670	600.84	601.74	602.63	603.53	604.43	605.32	606.22	607.12	608.01	608.91	670
680	609.81	610.71	611.60	612.50	613.40	614.29	615.19	616.09	616.98	617.88	680
690	618.78	619.78	620.57	621.47	622.37	623.26	624.16	625.06	625.95	626.85	690
700	627.74	628.64	629.53	630.43	631.33	632.22	633.12	634.02	634.91	635.81	700
710	636.71	637.61	638.50	639.40	640.30	641.19	642.09	642.99	643.88	644.78	710
720	645.68	646.58	647.47	648.37	649.27	650.16	651.06	651.96	652.85	653.75	720
730	654.64	655.54	656.43	657.33	658.23	659.12	660.02	660.92	661.81	662.71	730
740	663.61	664.51	665.40	666.30	667.20	668.09	668.99	669.89	670.78	671.68	740
750	672.58	673.48	674.37	675.27	676.17	677.06	677.96	678.86	679.75	680.65	750
760	681.55	682.45	683.34	684.24	685.14	686.03	686.93	687.83	688.72	689.62	760
770	690.51	691.41	692.30	693.20	694.10	694.99	695.79	696.69	697.68	698.58	770
780	699.48	700.38	701.27	702.17	703.07	703.96	704.86	705.76	706.65	707.55	780
790	708.45	709.35	710.24	711 14	712.04	712.93	713.83	714.73	715.62	716.52	790

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

Quadro B (Tabella 5ª).

Compensi netti dalle ritenute: per imposte di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per centesimo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi da L. 800 a L. 999 e, per migliaia e diecine di migliaia; da L. 1000 a L. 110.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 10.3225 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
800	717.42	718.32	719.21	720.11	721.01	721.90	722.80	723.70	724.59	725.49	**800**
810	726.39	727.29	728.18	729.08	729.98	730.87	731.77	732.67	733.56	734.46	**810**
820	735.36	736.26	737.15	738.05	738.95	739.84	740.74	741.64	742.53	743.43	**820**
830	744.32	745.22	746.11	747.01	747.91	748.80	749.70	750.60	751.49	752.39	**830**
840	753.29	754.19	755.08	755.98	756.88	757.77	758.67	759.57	760.46	761.36	**840**
850	762.26	763.16	764.05	764.95	765.85	766.74	767.64	768.54	769.43	770.33	**850**
860	771.23	772.13	773.02	773.92	774.82	775.71	776.61	777.51	778.40	779.30	**860**
870	780.19	781.09	781.98	782.88	783.78	784.67	785.57	786.47	787.36	788.26	**870**
880	789.16	790.06	790.95	791.85	792.75	793.64	794.54	795.44	796.33	797.23	**880**
890	798.13	799.03	799.92	800.82	801.72	802.61	803.51	804.41	805.30	806.20	**890**
900	807.10	808.00	808.89	809.79	810.69	811.58	812.48	813.38	814.27	815.17	**900**
910	816.07	816.97	817.86	818.76	819.66	820.55	821.45	822.35	823.24	824.14	**910**
920	825.04	825.94	826.83	827.73	828.63	829.52	830.42	831.32	832.21	833.11	**920**
930	834.00	834.90	835.79	836.69	837.59	838.48	839.38	840.28	841.17	842.07	**930**
940	842.97	843.87	844.76	845.66	846.56	847.45	848.35	849.15	850.14	851.04	**940**
950	851.94	852.84	853.73	854.63	855.53	856.42	857.32	858.22	859.11	860.01	**950**
960	860.91	861.81	862.70	863.60	864.50	865.39	866.29	867.19	868.08	868.98	**960**
970	869.87	870.87	871.66	872.56	873.46	874.35	875.25	876.15	877.04	877.94	**970**
980	878.84	879.74	880.63	881.53	882.43	883.32	884.22	885.12	886.01	886.91	**980**
990	887.81	888.71	889.60	890.50	891.40	892.29	893.19	894.09	894.98	895.88	**990**

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

IMPORTI											
lordi	**1, 000**	**2, 000**	**3, 000**	**4, 000**	**5, 000**	**6, 000**	**7, 000**	**8, 000**	**9, 000**	**10, 000**
netti	896.78	1, 793.55	2, 690.33	3, 587.10	4, 483.88	5, 380.65	6, 277.43	7, 174.20	8, 070.98	8, 967.75
lordi	**20, 000**	**30, 000**	**40, 000**	**50, 000**	**60, 000**	**70, 000**	**80, 000**	**90, 000**	**100, 000**	**110, 000**
netti	17, 935.50	26, 903.25	35, 871.00	44, 838.75	53, 806.50	62, 774.25	71, 742.00	80, 709.75	89, 677.50	98, 645.25

Quadro C.

Compensi netti dalle ritenute: per opera di previdenza (2 %) per imposta di ricchezza mobile (7.50 %) per addizionale (15.% dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi da L. 1 a L. 99 e, per centinaia e migliaia, da L. 100 a L. 11.000 (aliquota complessiva praporzionale di ritenuta: 10.82 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
00	0.00	0.89	1.78	2.68	3.57	4.46	5.35	6.24	7.13	8.03	00
10	8.92	9.81	10.70	11.60	12.49	13.38	14.27	15.16	16.05	16.95	10
20	17.84	18.73	19.62	20.52	21.41	22.30	13.19	24.08	24.97	25.87	20
30	26.75	27.64	28.53	29.43	30.32	31.21	32.10	32.99	33.88	34.78	30
40	35.67	36.56	37.45	38.35	39.24	40.13	41.02	41.91	42.80	43.70	40
50	44.59	45.48	46.37	47.27	48.16	49.05	49.94	50.83	51.72	52.62	50
60	53.51	54.40	55.29	56.19	57.08	57.97	58.86	59.75	60.64	61.54	60
70	62.43	63.32	64.21	65.11	66.00	66.89	67.78	68.67	69.56	70.46	70
80	71.34	72.23	73.12	74.02	74.91	75.80	76.69	77.58	78.47	79.37	80
90	80.26	81.15	82.04	82.94	83.83	84.72	85.61	86.50	87.39	88.29	90
Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

IMPORTI											
Lordi	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
netti	89.18	178.36	267.54	256.72	445.90	535.08	624.26	713.44	802.62	891.80
Lordi	2, 000	3, 000	4, 000	5, 000	6, 000	7, 000	8, 000	9, 000	10, 000	11, 000
netti	1.783.60	2, 675.40	3, 567.20	4, 460.00	5, 350.80	6, 242.60	7, 134.40	8, 026.20	8, 918.00	9, 809.80

Quadro D.

Compensi netti dalle ritenute: per imposta di ricchezza mobile (7.50 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile e per contributo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi da L. 1 a L. 99 e, per centinaia e migliaia, da L. 100 a L. 11,000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 9 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
00	0.00	0.91	1.82	2.73	3.64	4.55	5.46	6.37	7.28	8.19	00
10	9.10	10.01	10.92	11.83	12.74	13.65	14.56	15.47	16.38	17.29	10
20	18.20	19.11	20.02	20.93	21.84	22.75	23.66	24.57	25.48	26.39	20
30	27.30	28.21	29.12	30.03	30.94	31.85	32.76	33.67	34.58	35.49	30
40	36.40	37.31	38.22	39.13	40.04	40.95	41.86	42.77	43.68	44.59	40
50	45.50	46.41	47.32	48.23	49.14	50.05	50.96	51.87	52.78	53.69	50
60	54.60	55.51	56.42	57.33	58.24	59.15	60.06	60.97	61.88	62.79	60
70	63.70	64.61	65.52	66.43	67.34	68.25	69.16	70.07	70.98	71.89	70
80	72.80	73.71	74.62	75.53	76.44	77.35	78.26	79.17	80.08	80.99	80
90	81.90	82.81	83.72	84.63	85.54	86.45	87.36	88.27	89.18	90.09	90
Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

IMPORTI											
lordi	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
netti	91 —	182 —	273 —	364 —	455 —	546 —	637 —	728 —	819 —	910 —
lordi	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000
netti	1,820 —	2,730 —	3,640 —	4,550 —	5,460 —	6,370 —	7,280 —	8,190 —	9,100 —	10,010 —

Ratizzazione mensile netta di stipendi (dedotte le ritenute: tesoro 6%; O. P. 0,70% fondo cessioni 0.12 %) — Per importi annui lordi da L. 1000 a L. 15.950 (aliquota

Importi lordi	00	50	100	150	200	250	300	350	400	450
1.000	69.62	73.11	76.59	80.07	83.55	87.03	90.51	93.99	97.47	100.96
2.000	139.25	142.74	146.22	149.70	153.18	156.66	160.14	163.62	167.10	170.59
3.000	208.87	212.36	215.84	219.32	222.80	226.28	229.76	233.24	236.72	240.21
4.000	278.50	281.99	285.47	288.95	292.43	295.91	299.89	302.87	306.35	309.83
5.000	348.12	351.61	355.09	358.57	362.05	365.53	369.01	372.49	375.97	379.46
6.000	417.75	421.24	424.72	428.20	431.68	435.16	438.64	442.12	445.60	449.09
7.000	487.37	490.86	494.34	497.82	501.30	504.78	508.26	511.74	515.22	518.71
8.000	556.99	560.48	563.96	567.44	570.92	474.40	577.88	581.36	584.84	588.33
9.000	626.22	630.11	633.59	637.07	640.55	644.03	647.51	650.99	654.47	657.96
10.000	696.24	699.73	703.21	706.69	710.17	713.65	717.13	720.61	724.09	727.58
11.000	765.87	769.36	772.84	776.32	779.80	783.28	786.76	790.24	793.72	797.21
12.000	835.49	838.98	842.46	845.94	849.42	852.90	856.38	859.86	863.34	866.83
13.000	905.12	908.61	912.09	915.57	919.05	922.53	926.01	929.49	932.97	936.46
14.000	974.74	978.23	981.71	985.19	988.67	992.15	995.63	999.11	1,002.59	1,006.08
15.000	1,044.36	1,047.85	1,051.33	1,054.81	1,058.29	1,061.77	1,065.25	1,068.73	1,072.21	1,075.70

| Importi lordi | 00 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |

dro E.

R. M. 8.65%, addizionale 15% dell'imposta di R. M.; contributo di guerra 0.375%; complessiva proporzionale di ritenuta 16,4508925% del reddito).

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	Importi lordi
104.44	107.92	111.40	114.88	118.36	121.84	125.32	128.80	132.29	135.77	**1.000**
174.07	177.55	181.03	184.51	187.99	191.47	194.95	198.43	201.91	205.39	**2.000**
243.69	247.17	250.65	254.13	257.61	261.09	264.57	268.05	271.54	275.02	**3.009**
313.31	316.79	320.27	323.75	327.23	330.71	334.19	337.67	341.16	344.64	**4.000**
382.95	386.43	389.91	393.39	396.87	400.35	403.83	407.31	410.79	414.27	**5.000**
452.57	456.05	459.53	463.01	466.49	469.97	473.45	476.93	480.41	483.89	**6.000**
522.19	525.67	529.15	532.63	536.11	539.59	543.07	546.55	550.03	553.51	**7.000**
591.81	595.29	598.77	602.25	605.73	609.21	612.69	616.17	619.66	623.14	**8.000**
661.44	664.92	668.40	671.88	675.36	678.84	682.32	685.80	689.28	692.76	**9.000**
731.06	734.54	738.02	741.50	744.98	748.46	751.94	755.42	758.91	762.39	**10.000**
800.69	804.17	807.65	811.13	814.61	818.09	821.57	825.05	828.53	832.01	**11.000**
870.31	873.79	877.27	880.75	884.23	887.71	891.19	894.67	898.16	901.64	**12.000**
939.94	943.42	946.90	950.38	953.86	957.34	960.82	964.30	967.78	971.26	**13.000**
1,009.56	1,013.04	1,016.52	1,020.00	1,023.48	1,026.96	1,030.44	1,033.92	1,037.40	1,040.88	**14.000**
1,079.18	1,082.66	1,086.14	1,089.62	1,093.10	1,096.58	1,100.06	1,103.54	1,107.03	1,110.51	**15.000**
500	**550**	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	Importi lordi

Qua

Ratizzazione mensile netta di stipendi: dedotte le ritenute: per entrate tesoro (2 %) per posta di ricchezza mobile) per contributo di guerra (0.375 %), per fondo cessioni (0.12 %) tenuta: 12.8637925 % del reddito).

Importi lordi	00	50	100	150	200	250	300	350	400	450
00	0.00	3.63	7.26	10.89	14.52	18.15	21.78	25.41	29.05	32.68
1000	72.61	76.24	79.87	83.50	87.13	90.76	94.39	98.02	101.66	105.29
2000	145.23	148.86	152.49	156.12	159.75	163.38	167.01	170.64	174.28	177.91
3000	217.84	221.47	225.10	228.73	232.36	235.99	239.62	243.25	246 89	250.52
4000	290.45	294.08	297.71	301.34	304.97	308.60	312.23	315.86	319.50	323.13
5000	363.07	366.70	370.33	373.96	377.59	381.22	384.85	388.48	392.12	395.75
Importi lordi	00	50	100	150	200	250	300	350	400	450

Qua

Ratizzazione mensile netta (con tre difre decimali) di assegni, indennità e di pensioni o entrate tesoro (2 %) per ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'im L. 50 a L. 5950 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 12.11605 % del red

Importi lordi	00	50	100	150	200	250	300	350	400	450
00	0,000	3,662	7,324	10,986	14,647	18,309	21,971	25,633	29,295	32,957
1000	73,237	76,899	80,561	84,223	87,884	91,546	95,208	98,870	102,532	106,194
2000	143,473	150,135	153,797	157,459	161,120	164,782	168,444	172,106	175,768	179,430
3000	219,710	223,372	227,034	230,696	234,357	238,019	241,681	245,343	249,005	252,667
4000	292,947	296,609	300,271	303,933	307,594	311,256	314,918	318,580	322,242	325,904
5000	366,183	369,845	373,507	377,169	380,830	384,492	388,154	391,816	395,478	399,140
Importi lordi	00	50	100	150	200	250	300	350	400	450

dro F.

opera di previdenza (0.70 %), per ricchezza mobile (8.65), per addizionale (15 % dell'im- — Per importi annui lordi da L. 50 o L. 5950 (aliquota complessiva proporzionale di ri.

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	Importi lorai
36.31	39.94	43.57	47.20	50.83	54.46	58.09	61.72	65.35	68.98	**00**
108.92	112.55	116.18	119.81	123.44	127.07	130.70	134.33	137.96	141.59	**1000**
181.54	185.17	188.80	192.43	196.06	199.69	203.32	206.95	210.58	214.21	**2000**
254.15	257.78	261.41	265.04	268.67	272.30	275.93	279.56	283.19	286.82	**3000**
326.76	330.39	334.02	337.65	341.28	344.91	348.54	352.17	355.80	359.43	**4000**
399.38	403.01	406.64	410.27	413.90	417.53	421.16	424.69	428.42	432.05	**5000**
500	**550**	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	Importi lordi

dro G.

civili scadenti il giorno 12 di ogni mese; dedotte le ritenute: per opera di previdenza posta di ricchezza mobile) contributo di guerra (0,375 %) — Per importi annui lordi da tito).

500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	Importi lordi
36,618	40,280	43,9[illegible]	47,604	51,266	54,928	58,589	62,251	65,913	69,575	**00**
109,855	113,517	117,179	120,841	124,503	128,165	131,826	135,488	139,150	142,812	**1000**
183.091	186,753	190,415	194,077	197,739	201,401	205,062	208,724	212,386	216,048	**2000**
256,328	259,990	263,652	267,314	270,976	274,638	278,299	281,961	285,623	289,285	**3000**
329,565	333,227	336,889	340,551	344,213	347,875	351,536	355,198	358,860	362,522	**4000**
402,801	406,463	410,125	413,787	417,449	421,111	424,772	428,434	432,092	435,758	**5000**
500	**550**	**600**	**650**	**700**	**750**	**800**	**850**	**900**	**950**	Importi lordi

Quadro H.

Ratizzazione netta mensile (con tre cifre decimali) di pensioni scadenti il giorno 5 d'ogni mese, dedotte le ritenute: per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) — Per importi lordi annui di L. 1 a L. 99 e, per centinaia e migliaia, da L. 100 a L. 11.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 10.3225 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
00	0,000	0,075	0,149	0,224	0,299	0,374	0,448	0,523	0,598	0,673	**00**
10	0,747	0,822	0,896	0,971	1,046	1,121	1,195	1,270	1,345	1,420	**10**
20	1,495	1,570	1,644	1,719	1,794	1,869	1,943	2,018	2,093	2,168	**20**
30	2,242	2,317	2,391	2,466	2,541	2,616	2,690	2,765	2,840	2,915	**30**
40	2,989	3,064	3,138	3,213	3,288	3,363	3,437	3,512	3,587	3,662	**40**
50	3,737	3,812	3,886	3,961	4,036	4,111	4,185	4,260	4,335	4,410	**50**
60	4,484	4,559	4,633	4,708	4,783	4,858	4,932	5,007	5,082	5,157	**60**
70	5,231	5,306	5,380	5,455	5,530	5,605	5,679	5,754	5,829	5,904	**70**
80	5,979	6,054	6,128	6,203	6,278	6,353	6,427	6,502	6,577	6,652	**80**
90	6,726	6,801	6,875	6,950	7,025	7,100	7,174	7,249	7,324	7,399	**90**
Importi lordi	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	Importi lordi

IMPORTI											
	lordi	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**
	netti	7,473	14,946	22,419	29,893	37,366	44,839	52,312	59,785	67,258	74,731
	lordi	**2.000**	**3.000**	**4.000**	**5.000**	**6.000**	**7.000**	**8.000**	**9.000**	**10.000**	**11.000**
	netti	149,462	224,194	298,925	373,656	448,388	523,119	597,850	672,581	747,313	822,044

Quadro I.

Ratizzazione mensile netta (con tre cifre decimali) di pensioni scadenti il giorno 5 d'ogni mese: dedotte le ritenute per imposta di ricchezza mobile (7.50 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0.375 %) — Per importi annui lordi da L. 1 a L. 99 e, per centinaia e migliaia, da L. 100 a L. 2000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: 9 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
00	0,000	0,076	0,152	0,227	0,303	0,379	0,455	0,531	0,607	0,683	00
10	0,758	0,834	0,910	0,985	1,061	1,137	1,213	1,289	1,365	1,441	10
20	1,517	1,593	1,669	1,744	1,820	1,896	1,972	2,048	2,124	2,200	20
30	2,275	2,351	2,427	2,502	2,578	2,654	2,730	2,806	2,882	2,958	30
40	3,033	3,109	3,185	3,260	3,336	3,412	3,488	3,564	3,640	3,716	40
50	3,792	3,868	3,944	4,019	4,095	4,171	4,247	4,323	4,399	4,475	50
60	4,550	4,626	4,702	4,777	4,853	4,929	5,005	5,081	5,157	5,233	60
70	5,308	5,384	5,460	5,535	5,611	5,687	5,763	5,839	5,915	5,991	70
80	6,067	6,143	6,219	6,294	6,370	6,446	6,522	6,598	6,674	6,750	80
90	6,825	6,901	6,977	7,052	7,120	7,204	7,280	7,356	7,432	7,508	90
Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

IMPORTI	lordi	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	2,000
	netti	7,583	15,167	22,750	30,333	37,917	45,500	53,083	60,667	68,250	75,833	151,167

Quadro K

Ratizzazione mensile netta (con tre cifre decimali) di pensioni scadenti il giorno 20 di ogni mese dedotte le ritenute: tesoro (1 %) imposta di ricchezza mobile (7.50 %) addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) contributo di guerra (0.375 %) — Per importi annui lordi da L. 1 a L. 99 e, per centinaia e migliaia; da L. 100 a L. 2000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta 9.91 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
00	0,000	0,075	0,150	0,225	0,300	0,375	0,450	0,526	0,601	0,676	00
10	0,751	0,826	0,901	0,976	1,051	1,126	1,201	1,277	1,352	1,427	10
20	1,502	1,577	1,652	1,727	1,802	1,877	1,952	2,028	2,103	2,178	20
30	2,252	2,327	2,402	2,477	2,552	2,627	2,702	2,778	2,853	2,928	30
40	3,003	3,078	3,153	3,228	3,303	3,378	3,453	3,529	3,604	3,679	40
50	3,754	3,829	3,904	3,979	4,054	4,129	4,204	4,280	4,355	4,430	50
60	4,505	4,580	4,655	4,730	4,805	4,880	4,955	5,031	5,106	5,181	60
70	5,255	5,330	5,405	5,480	5,555	5,630	5,705	5,771	5,856	5,931	70
80	6,006	6,081	6,156	6,231	6,306	6,381	6,456	6,532	6,607	6,682	80
90	6,757	6,832	6,907	6,982	7,057	7,132	7,207	7,283	7,358	7,433	90
Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

IMPORTI											
lordi	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1,000	2,000
netti	7,508	15,015	22,523	30,030	37,538	45,045	52,553	60,060	67,568	75,075	150,150

Quadro L.

Ratizzazione mensile netta (con tre cifre decimali) di pensioni scadenti il giorno 20 di ogni mese dedotte le ritenute: tesoro (1 %) ricchezza mobile (8,65 %) addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e contributo di guerra (0,375 %) — Per importi lordi annui da L. **1** a L. 99 e, per centinaia e migliaia; da L. **100** a Lire **11**.000 (aliquota complessiva proporzionale di ritenuta: **11**,219,275 % del reddito).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
00	0,000	0,074	0,148	0,222	0,296	0,370	0,444	0,518	0,592	0,666	**00**
10	0,740	0,814	0,888	0,962	1,036	1,110	1,184	1,258	1,332	1,406	**10**
20	1,480	1,554	1,628	1,702	1,776	1,850	1,924	1,998	2,072	2,146	**20**
30	2,220	2,294	2,368	2,442	2,516	2,590	2,664	2,738	2,812	2,886	**30**
40	2,959	3,033	3,107	3,181	3,255	3,329	3,403	3,477	3,551	3,625	**40**
50	3,699	3,733	3,847	3,921	3,995	4,069	4,143	4,217	4,291	4,365	**50**
60	4,439	4,513	4,587	4,661	4,735	4,809	4,883	4,957	5,031	5,105	**60**
70	5,179	5,253	5,327	5,401	5,475	5,549	5,623	5,697	5,771	5,845	**70**
80	5,919	5,993	6,067	6,141	6,215	6,289	6,363	6,437	6,511	6,585	**80**
90	6,659	6,773	6,807	6,881	6,955	7,029	7,103	7,177	7,251	7,325	**90**
Importi lordi	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	Importi lordi

IMPORTI											
	lordi	**100**	**200**	**300**	**400**	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1,000**
	netti	7,398	14,797	22,195	29,594	36,992	44,390	51,799	59,187	66,586	73,984
	lordi	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**5,000**	**6,000**	**7,000**	**8,000**	**9,000**	**10,000**	**11,000**
	netti	147,968	221,952	295,936	369,920	443,904	517,888	591,872	665,855	739,839	813,823

Quadro M.

Ratizzazione dell'assegno provvisorio stabilito dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080.
(Vedasi circolare 19 agosto 1921, n. 14600, Rag. Gen. dello Stato).

	Assegno lordo mensile	Assegno netto mensile arrotondato
a) Soggetto alle ritenute: in conto entrate tesoro (6 %) per l'opera di previdenza (0,70 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0,375 %)	80.—	66.95
	93.33	78.10
	106.66	89.25
	120.—	100.40
	133.33	111.60
	140.—	117.15
	160.—	133.90
	180.—	150.65
	200.—	167.35
b) Soggetto alle ritenute: in conto entrate tesoro (2 %) per l'opera di previdenza (0,70 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contrtibuto di guerra (0,375 %)	120.—	104.75
	140.—	122.20
	160.—	139.65
c) Soggetto alle ritenute: in conto entrate tesoro (6 %) per imposta di ricchezza mobile (8,65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0,375 %)	80.—	67.45
	93.33	78.70
	106.66	89.95
	120.—	101.15
	133.33	112.40
d) Soggetto alle ritenute: per imposta di ricchezza mobile (8,65 %) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0,375 %)	30.—	26.90
	40.—	35.85
	50.—	44.85
	60.—	53.85

Ratizzazione dell'indennità suppletiva di residenza agli insegnanti elementari.
(Art. 16 della legge 13 agosto 1921, n. 1080).

	Assegno lordo annuo	Assegno netto mensile arrotondato
Soggetta alle ritenute: per il monte pensioni (5 %) per imposta di ricchezza mobile (8.65 % oltre il 2 % per spese di distribuzione) per addizionale (15 % dell'imposta di ricchezza mobile) e per contributo di guerra (0,375 %)	400.—	28.35
	500.—	35.45

AVVISO.

SCUOLA REGINA « ELENA »

LINGUE SLAVE E ORIENTALI.

Sede: *Collegio Romano*, presso il R. Liceo « E. Q. Visconti »

Corsi di lingua. . . . . *Giapponese*, *Turca*, *Russa*, *Serbo-croata*, *Ceco-slovacca*.

Estratto dai Giornali della Capitale.

Giovedì 1° marzo p. v. avrà inizio presso la ben nota e benemerita Scuola « Regina Elena » di lingue Slave-Orientali un corso accelerato di lingua giapponese. La Presidenza insieme al direttore cav. uff. Lauriti che guida con intelletto di amore e viva fede la scuola stessa, ha voluto così soddisfare un desiderio a lungo vagheggiato e che certamente avrà larga rispondenza fra le persone colte, raccogliendo una numerosa e eletta scolaresca.

I risultati già da molti anni ottenuti con l'insegnamento delle varie lingue e la serietà degli studi e degli intendimenti della Scuola che si vanta dell'alto Patronato di S. M. la Regina Elena, assicurano che anche per lo istituendo corso si avrà un esito veramente lusinghiero.

Le iscrizioni sia per il corso di giapponese, sia per corsi accelerati di turco, russo e serbo-croato si ricevono tutte le sere presso la sede della Scuola al Collegio Romano nei locali del R. Liceo E. Q. Visconti dalle ore 16 alle 21.

ANNO XI. Aprile 1923 NUM. 4.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

44. — *Circolare 21 dicembre 1922, n. 145821*, del Ministro del tesoro, relativa alle ritenute dirette sugli ordini di pagamento . *Pag.* 335

45 — *R. decreto-legge 15 gennaio 1923, n. 363*, che modifica gli articoli 9, 10 e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale di Stato . . . . . » 340

46 — *Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 559*, relativo alla composizione dei tribunali militari territoriali della Tripolitania e della Cirenaica ed alla procedura da osservarsi avanti i tribunali medesimi . . . . . » 342

47 — *Circolare 15 febbraio 1923, n. 1986*, relativa all'uso dei vaglia del tesoro nelle Colonie. . . . . » 346

48 — *R. decreto 4 marzo 1923, n. 552*, che reca disposizioni relative all'alienazione dei materiali residuati dalla guerra . . . » 348

49 — *R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633*, che reca norme per l'assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato . . » 350

50 — *R. decreto 11 marzo 1923, n. 614*, che estende ai militari l'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 . . . . . » 354

51 — *R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 632*, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-22 e nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario medesimo . . . . . » 365

52 — *R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 691,* che abroga « l'art. 60 ultimo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e gli art. 31 e 58, ultimo comma, del D. L. 30 novembre 1919, n. 2318, contenente provvedimenti per le case popolari ed economiche » . . . . . *Pag.* 369

53 — *R. decreto 18 marzo 1923, n. 621,* relativo alla estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie . . . . . » 371

54 — *R. decreto 18 marzo 1923, n. 622,* relativo all'applicazione delle norme del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923 » 373

55 — *R. decreto 18 marzo 1923, n. 651,* che approva le norme per la nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica . . . . . » 374

56 — *R. decreto 18 marzo 1923, n. 653,* che proroga la facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di imporre speciali diritti d'uscita . . . . . » 378

57 — *R. decreto 18 marzo 1923, n. 654,* che proroga la concessione della franchigia doganale alla importazione della carta da giornali nelle colonie libiche . . . . . » 379

58 — *R. decreto 18 marzo 1923,* che nomina per l'anno 1923, la Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti . . . . . » 380

59 — *R. decreto 22 marzo 1923, n. 643,* che abolisce la distribuzione gratuita ai pubblici uffici della raccolta ufficiale degli atti di Governo, in fogli sciolti . . . . . » 382

60 — *Decreto ministeriale* concernente esclusione di determinati lavori per costruzioni di case popolari dal contributo governativo . . . . . » 383

61 — *R. decreto 25 marzo 1923, n. 599,* concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze . . . . . » 386

62 — *R. decreto 25 marzo 1923, n. 769,* che autorizza il governatore della Tripolitania ad istituire una Cassa di risparmio per l'esercizio del credito agrario in quella colonia . . . . . » 410

63 — *R. decreto 25 marzo 1923, n. 770,* che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica le disposizioni del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, sulla istituzione di una milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . . » 411

64 — *Decreto ministeriale* che istituisce un Ufficio di porto a Marsa Bardia . . . . . » 412

65 — *Decreto ministeriale 30 marzo 1923*, che fissa una indennità di missione all'Ispettore della tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica . . . . . *Pag.* 413

66 — *Circolare 11 aprile 1923, n. 7857*, riflettente l'aggiornamento dei libretti ferroviari e delle tessere ferroviarie di riconoscimento . . . . . » 414

67 — *Circolare 16 aprile 1923, n. 32435*, del Ministro delle finanze, relativa al patrimonio immobiliare dello Stato . . . . . » 415

68 — *Comunicazione* della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, in data 17 aprile 1923, riflettente le vedove e gli orfani degli impiegati civili, degli ufficiali e dei marescialli » 416

69 — *Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 833*, col quale il 21 aprile giorno commemorativo della fondazione di Roma, viene dichiarato festivo. . . . . » 418

PARTE II.

Personale.

Nomina di Governatore . . . . . *Pag.* 419
Consiglio d'amministrazione e di disciplina . . . . . » ivi
Aspettativa (collocamento in) . . . . . » ivi
Assegnazione di stipendi . . . . . » 420
Assegnazione di stipendio . . . . . » ivi
Cessazioni di funzioni . . . . . » ivi
Incarico . . . . . » 421
Destinazione . . . . . » ivi
Aspettativa (collocamento in) . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE

44.

Circolare 21 dicembre 1922, n. 145821, del Ministro del tesoro, relativa alle ritenute dirette sugli ordini di pagamento.

Viste le circolari 9 gennaio 1921, n. 387, e 14 dicembre 1921, n. 21780 (Ragioneria Generale dello Stato);

considerata la opportunità di estendere le norme, attualmente vigenti per la emissione degli ordini collettivi di pagamento, soggetti a ritenute dirette, per opera di previdenza, imposta di ricchezza mobile, addizionale e contributo di guerra, anche al pagamento ed alla contabilizzazione dei detti ordini collettivi, nonchè alla contabilizzazione degli ordini individuali relativi a pagamenti soggetti alle suddette ritenute, si stabilisce quanto appresso:

1°

Dal 1° gennaio 1923, ferme restando le disposizioni relative alla emissione al netto degli ordini di pagamento, autorizzati con ruoli di spese fisse, le disposizioni per le pensioni civili e di guerra, e le norme relative alla emissione della indicazione delle ritenute per i singoli creditori negli ordini collettivi di pagamento; nel prospetto esterno degli ordini collettivi e sugli ordini individuali di pagamento, che verranno emessi dalla data suddetta sarà indicata la sola somma complessiva delle ritenute, risultanti dalla differenza fra l'importo lordo ed il netto, calcolando in base ai vigenti prontuari della Direzione Generale del Tesoro.

2°

L'importo complessivo delle ritenute sarà indicato negli ordini individuali di pagamento in un'unica colonna che sostituirà le attuali colonne relative alle singole ritenute. Detta colonna porterà la leggenda: « Ritenute complessive di cui alla normale 21 dicembre 1922, n. 145821, Ministero del Tesoro » e l'indicazione di una delle lettere che contrassegnano le quattro categorie, di cui all'articolo seguente.

Negli ordini collettivi di pagamento, i quali possono comprendere pagamenti gravati da ritenute di diverse categorie, l'importo complessivo delle ritenute, per ciascuna delle quattro categorie suddette, sarà indicato in apposite colonne distinte con le lettere *A. B. C. D.*

3°

Agli effetti delle suddette disposizioni, le ritenute da effettuarsi sui pagamenti contemplati nella presente normale, sono suddivise nelle seguenti categorie:

Categoria A. — Ritenute comprensive delle somme da introitarsi per Opera di Previdenza (2 %) di cui al D. L. 10 febbraio 1918, n. 107; per imposta di R. M. nella misura dell' 8,65 % dell'imponibile; per addizionale all'imposta di R. M. di cui al D. R. 7 giugno 1920, n. 738, modificato dalla legge 23 dicembre 1920, n. 1821 (15 % dell'imposta di R. M.) e per contributo di guerra (0,375 % dell'imponibile).

Le ritenute suddette che rappresentano un'aliquota complessiva del 12,11605 % del compenso lordo, corrispondono alle somme nette indicate nel quadro *A* del prontuario della Direzione Generale del Tesoro del 1922, e si applicano principalmente ai compensi per lavori straordinari, alle diarie delle indennità di missione e di trasferimento, ecc. ed in genere ai compensi variabili dovuti al personale di ruolo, fornito di stipendio ed accessori superiori ad annue L. 2.000.

Categoria B. — Ritenute comprensive delle somme da introitarsi: per imposta di R. M. nella misura dell' 8,65 % dell'imponibile; per addizionale alla R. M. (15 % dell'imposta di R. M.) e per contributo di guerra (0,375 % dell'imponibile).

Le ritenute suddette, che rappresentano un'aliquota complessiva del 10,3225 % del compenso lordo, corrispondono alle somme nette indicate nel quadro *B* del suddetto prontuario e si applicano prin-

cipalmente alle retribuzioni, ai compensi per lavori straordinari ed a tutte le competenze accessorie del personale avventizio, alla indennità caro-viveri dovuta al personale di ruolo e a quello avventizio, ai sussidi ed alle indennità caro-viveri dovuti ai pensionati forniti di stipendio o pensioni ed accessori per somme superiori ad annue L. 2000.

Categoria C. — Ritenute comprensive delle somme da introitarsi: per Opera di Previdenza (2 %), per imposta di R. M. (7,50 % dell'imponibile), per addizionale (15 % dell'imposta di R. M.) e per contributo di guerra (0,375 % dell'imponibile).

Le suddette ritenute, che rappresentano un'aliquota complessiva del 10,82 % del compenso lordo, corrispondono alle somme nette indicate nel quadro *C* del suddetto prontuario, e si applicano principalmente ai casi inicati alla categoria *A*, relativi al personale di ruolo fornito di stipendio ed accessori fino a L. 2000 annue.

Categoria D. — Ritenute comprensive delle somme da introitarsi: per imposta di R. M. (7,50 %), per addizionale (15 % dell'imposta di R. M.) e per contributo di guerra (0,375 % dell'imponibile).

Le ritenute suddette, che rappresentano un'aliquota complessiva del 9 % del compenso lordo, corrispondono alle somme nette indicate nel quadro *D* del ripetuto prontuario, e si applicano principalmente ai casi indicati per la categoria *B*, relativi al personale di ruolo ed avventizio ed ai pensionati forniti di stipendio o pensione ed accessori fino a L. 2000.

4°

Gli uffici ordinatori dei pagamenti di cui alla presente normale, nell'emissione degli ordini relativi, dovranno indicare, secondo le modalità dell'art. 2 della presente, a quale delle categorie suddette appartengano le ritenute complessive, comprese nel titolo di spesa.

Gli ordini di pagamento, contenenti ritenute da introitare continueranno ad essere computati dagli agenti pagatori nei versamenti da farsi alle Tesorerie, per le somme realmente pagate. I Tesorieri continueranno a computare giornalmente nei loro conti, per le somme effettivamente pagate, tanto i titoli estinti dai suddetti agenti pagatori, quanto quelli soddisfatti dagli stessi Tesorieri, e, l'ultimo giorno di ogni mese, provvederanno, nel modo indicato nell'articolo seguente;

a) alla ripartizione delle somme così ritenute;

b) agli addebitamenti per ciascun capitolo di entrata e al ri-

lascio delle relative quietanze per le ritenute di cui all'art. 509 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

c) alla emissione delle quietanze di contabilità speciale per l'Opera di Previdenza di cui al D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, secondo le norme stabilite dal R. D. 14 giugno 1922 n. 956.

5°

Rimangono ferme le disposizioni della citata circolare n. 387 che riguardano l'arrotondamento per eccesso di pagamenti al netto in base alle cifre ricavate dai prontuari. L'imputazione di tale arrotondamento, con l'applicazione delle aliquote di cui appresso, rimane ripartita proporzionalmente fra le varie imposte.

Per effettuare la ripartizione, fra i singoli capitoli di entrata delle somme complessivamente ritenute nel mese, si dovrà tenere presente:

1°) che l'importo delle ritenute per Opera di Previdenza si ottiene moltiplicando il totale delle ritenute di categoria *A* per 0,165.070.30, quello di categoria *C* per 0,184.842.88.

2°) che l'importo delle ritenute per imposta di R. M. si ottiene moltiplicando il totale della categoria *A* per 0,699.650.46, della categoria *B* per 0,837.975.30, della categoria *C* per 0,679.297.60, della categoria *D* per 0,833.333.33.

3°) che l'importo dell'addizionale all'imposta di R. M. si ottiene moltiplicando il totale della categoria *A* per 0,030.331.67, della categoria *B* per 0,125.696.29, della categoria *C* per 0,101.894.64, della categoria *D* per 0,125.

4°) che l'importo delle ritenute per contributo di guerra si ottiene moltiplicando il totale della categoria *A* per 0,030.331.67, della categoria *B* per 0,036.328.41, della categoria *C* per 0,033.964.88, della categoria *D* per 0,041.666.67.

6°

Le semplificazioni contenute nelle presenti disposizioni si applicheranno, oltrechè ai pagamenti da effettuarsi con mandati diretti, con buoni su mandati a disposizione, e con ordinativi su mandati di anticipazione, anche ai titoli di spesa, soggetti a ritenuta, che si pagano direttamente dai funzionari delegati, senza emissione di ordinativi sulle Tesorerie.

In quest'ultimo caso, i funzionari delegati, per ogni rendiconto, dimostreranno le ritenute operate sui pagamenti da loro effettuati, distintamente per ognuna delle categorie di cui all'art. 3 della presente, nonchè la ripartizione di tali ritenute fra i vari capitali di entrata e la contabilità speciale per l'Opera di Previdenza su ricordata, giustificheranno i versamenti delle ritenute suddette allegando al rendiconto le quietanze di Tesoreria.

7°

Saranno opportunamente modificati, in relazione alle disposizioni della presente normale, i registri, i moduli e gli elenchi relativi alla emissione dei titoli di spesa ed alla loro contabilizzazione.

Fino a quando gli uffici non avranno esaurite le scorte degli stampati di vecchio modello, questi continueranno ad essere usati, opportunamente modificati a mano. L'attuale intestazione delle colonne destinate alle ritenute di cui all'art. 3 della presente normale sarà sostituita dalle lettere distintive delle categorie esemplificate nell'articolo suddetto.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Le Delegazioni del Tesoro presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale e l'Ufficio di controllo presso la Tesoreria Centrale provvederanno alla classificazione dei titoli di spesa emessi anteriormente al 1° gennaio 1923, che saranno portati in uscita dalle Tesorerie dopo la data suddetta e indicheranno su ognuno dei detti titoli l'importo complessivo delle ritenute in esso comprese e la lettera che distingue la categoria a cui dette ritenute appartengono.

Pel Ministro

CONTI ROSSINI.

45.

R. decreto-legge 15 gennaio 1923, n. 363, che modifica gli articoli 9, 10 e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale di Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1923, n. 74).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale dello Stato;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni agli articoli 9, 10 e 16 della citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato delle finanze e del tesoro e con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga delle disposizioni della legge 2 giugno 1910, n. 277, sulla inalienabilità della proprietà boschiva dello Stato, è data facoltà al Ministero di agricoltura di promuovere l'alienazione delle foreste e dei terreni boscati, cespugliati, nudi e coltivi, formanti parte del patrimonio dell'Azienda del Demanio forestale di Stato descritti nella tabella allegata al presente decreto e vistata d'ordine Nostro dal ministro proponente, che, per la loro natura, ubicazione e limitata estensione, non corrispondono ai fini della legge medesima, o sono suscettivi d'importanti trasformazioni culturali. E' pure data facoltà al Ministero di agricoltura di promuovere l'alienazione di quei piccoli appezzamenti nelle foreste demaniali, la cui cessione si riconosca necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria, sempre che tali alienazioni non riescano di pregiudizio alla foresta.

Art. 2.

La facoltà di alienazione di cui all'articolo 1 sarà accordata, volta per volta, con decreto Reale motivato, su proposta del Ministro di agricoltura udito il Consiglio per l'agricoltura.

Art. 3.

Il ricavato dalle vendite dei fondi di cui all'art. 1 sarà reimpiegato nell'acquisto di altri fondi, di cui all'articolo 10, lettere *d*) e *e*) della legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale.

Art. 4.

Il comma *e*) dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, è così modificato:

« *e*) il ricavato di alienazione di terreni del Demanio forestale, autorizzate a norma di legge, e qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'Azienda ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI — CAVAZZONI — DI CESARÒ — GIURIATI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

46.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 559, relativo alla composizione dei tribunali militari territoriali della Tripolitania e della Cirenaica ed alla procedura da osservarsi avanti i tribunali medesimi.

(*Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1923, n. 89).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1922, n. 1205;

Visto il Codice penale per l'esercito;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, modificato dal R. decreto 14 novembre 1920, n. 1882;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 199;

Sulla proposta del Ministro delle colonie, di concerto con quelli della guerra, della giustizia e delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tribunali militari territoriali della Tripolitania e della Cirenaica hanno rispettivamente sede a Tripoli ed a Bengasi.

Ove se ne presenti la necessità potranno con decreto del Ministro delle colonie, di concerto con quello della guerra, essere istituiti nuovi tribunali militari o sezioni di questi in altre località delle due colonie.

Indipendentemente dall'ipotesi prevista nel precedente comma, il governatore, ove se ne presenti la necessità, può con suo decreto

stabilire che il tribunale sia convocato in altre località della giurisdizione.

Art. 2.

Ciascun tribunale è composto di un ufficiale superiore, presidente, e di cinque giudici, dei quali uno con funzioni di giudice relatore è scelto fra i magistrati residenti in Colonia e degli altri, due sono ufficiali superiori ma di anzianità inferiore al presidente, se di pari grado, e due capitani.

Tanto il presidente che i giudici, escluso il giudice relatore, sono scelti fra gli ufficiali in servizio attivo permanente o fra quelli appartenenti a categorie in congedo.

Art. 3.

Il presidente ed i giudici, escluso il giudice relatore, sono designati dal governatore, in base a proposta motivata dal Comando delle truppe secondo le liste che a tal uopo gli saranno trasmesse dal Comando suddetto.

Le liste sono distinte in due parti: una per i giudici titolari, l'altra per i supplenti. Esse saranno modificate secondo i mutamenti che sopravverranno.

Mancando il presidente, l'ufficiale superiore di grado più elevato o di maggiore anzianità ne fa le veci.

Il giudice relatore è nominato ogni anno dal governatore fra i magistrati residenti nella sede del tribunale militare ed alla scadenza dell'anno può essere confermato. Mancando il giudice relatore, sarà supplito temporaneamente da altro magistrato all'uopo designato ogni anno dal governatore con le stesse modalità stabilite per la nomina del giudice relatore.

Gli altri giudici saranno suppliti da ufficiali all'uopo designati dal governatore fra quelli compresi nella seconda parte delle liste suddette.

Art. 4.

A ciascun tribunale sono assegnati un avvocato militare ed un istruttore, entrambi appartenenti al personale della giustizia militare, effettivo o di complemento e nominati dal Ministro della guerra, di concerto col Ministro delle colonie.

L'istruttore deve essere un ufficiale inferiore.

In caso di mancanza, assenza od impedimento dell'avvocato militare le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dall'istruttore all'uopo delegato con decreto del governatore.

In caso di mancanza, assenza od impedimento dell'istruttore, può essere temporaneamente incaricato di esercitare le funzioni, con decreto del governatore, un ufficiale inferiore appartenente ad uno dei reparti od uffici della colonia.

Nei tribunali di maggiore importanza o quando sia richiesto da imprescindibili esigenze di servizio, può essere destinato con funzioni di sostituto avvocato militare, un altro ufficiale anch'esso appartenente al personale della giustizia militare.

Art. 5.

Il segretario del tribunale che avrà le funzioni di cancelliere è scelto fra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in servizio presso gli uffici giudiziari esistenti nella sede del tribunale militare ed è nominato di anno in anno con decreto del governatore.

Alla scadenza dell'anno può essere confermato ed in caso di mancanza, assenza od impedimento si provvede in conformità al quarto comma del precedente articolo.

Art. 6.

Presso i tribunali della Tripolitania e della Cirenaica non vi è Commissione d'inchiesta.

Art. 7.

Salvo la competenza dei tribunali militari della colonia nel periodo dell'istruttoria, il giudizio contro ufficiali per reati militari commessi in colonia, ha luogo avanti il tribunale speciale del Regno che sia stato di volta in volta designato dal tribunale supremo di guerra e marina.

Le disposizioni del D. L. 27 ottobre 1918, n. 1628 relative alla istituzione, alla composizione ed al funzionamento dei tribunali militari speciali del Regno sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Art. 8.

Al personale necessario per il funzionamento dei tribunali militari si provvede in conformità alla tabella annessa al presente decreto e vistata, d'ordine, dal Ministro proponente.

Alle variazioni che per imprescindibili esigenze del servizio, occorra di apportare alla tabella suddetta, si provvede con decreto del Ministro delle colonie.

Art. 9.

Nei procedimenti avanti i tribunali militari della colonia si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei titoli II e III del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, e quelle del D. L. 14 novembre 1915, n. 1622, relativo al procedimento per citazione diretta nei tribunali militari.

Ove nelle dette disposizioni si accenna al « Comando di divisione » si intende sostituito il « Comando del presidio ».

Art. 10.

E' abrogata ogni disposizioni contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

47.

Circolare 15 febbraio 1923, n. 1986, relativa all'uso dei vaglia del tesoro nelle Colonie.

Viene segnalato a questo Ministero che i Governi delle Colonie, e gli uffici ed i servizi dipendenti, richiedono spesso la emissione di vaglia del Tesoro a favore di *Governi* di altre colonie italiane o di *uffici* e *servizi* dagli stessi *dipendenti* per provvedere a pagamenti a favore di enti o privati, ai quali invece dovrebbesi provvedere direttamente con titoli intestati ai creditori.

Trattasi, più particolarmente, di elargizioni od oblazioni ad enti vari, di somme che l'Amministrazione di una colonia rimette al Governo di altra colonia per corrisponderle ad indigeni di quest'ultima, a titolo di gratificazioni, sussidi, premi loro dovuti pel servizio militare prestato presso quell'altra; di somme che militari indigeni di una colonia, in servizio in un'altra, volendo rimetterle alle famiglie lontane, consegnano ai propri comandanti che a loro volta le inviano al governo della colonia di origine, con vaglia del tesoro, a suo favore, affinchè le faccia pervenire agli interessati.

Siffatto sistema è causa di complicazioni non indifferenti per l'amministrazione coloniale alla quale il vaglia viene intestato, dato l'obbligo della sezione di tesoreria coloniale di non far luogo materialmente al pagamento dei vaglia, come di qualsiasi altro titolo di spese intestato al Governo, ma di commutarlo in quietanza di contabilità speciale. L'amministrazione coloniale predetta è quindi costretta a fare affluire al proprio bilancio somme non ad esso pertinenti, per provvedere poi, con proprio mandato, al pagamento agli aventi diritto; assumendo in tal modo responsabilità di pagamenti che non le competono e complicando le proprie scritture con accensioni e conseguenti chiusure di partite di debito e di credito per causali che non riguardano, in alcun modo, i propri servizi. A ciò si aggiunga che il sistema anzidetto non sempre può dare all'Amministrazione che lo segue la dimostrazione completa del pagamento dovendo questa risultare dalla quietanza del creditore o dalla dichiarazione di commutazione del titolo a favore del creditore medesimo, non di altro governo coloniale.

Tali irregolarità e complicazioni debbono essere evitate; e pertanto si richiama su di esse l'attenzione di codesto On. Governo affinchè impartisca opportune disposizioni agli uffici e servizi dipendenti ricordando loro che i pagamenti a favore di terzi, creditori della amministrazione coloniale, residenti fuori della colonia debbono, di norma, essere ordinati direttamente con titoli intestati agli stessi creditori; che l'uso dei vaglia del tesoro deve essere limitato ai pagamenti che interessano l'amministrazione coloniale e che le rimesse di somme non interessanti l'Amministrazione, vanno eseguite, con vaglia postali.

FEDERZONI.

48.

R. decreto 4 marzo 1923, n. 552, che reca disposizioni relative all'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1923, n. 72).

VITTORIO EMANUELE III.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, ed *interim* per gli affari esteri, d'accordo con i ministri delle finanze, delle colonie, della guerra, della marina, dei lavori pubbblici, dell'industria e commercio e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione ministeriale di cui al R. decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1701, è soppressa.

Le funzioni che ad essa erano state attribuite sia col citato decreto-legge, sia col decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 1922, saranno esercitate dal commissario straordinario per le ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Al commissario straordinario per le ferrovie dello Stato spetterà pure la vigilanza sulla esecuzione delle assegnazioni già deliberate dalle Autorità competenti e sui contratti d'alienazione in corso di esecuzione.

Art. 3.

Spetterà pure al detto commissario straordinario la nomina del terzo perito e del superarbitro in tutti i casi nei quali sia mancato

l'accordo fra i periti nominati in esecuzione dei contratti di alienazione dei materiali residuati dalla guerra, anche se nei contratti sia stato diversamente disposto.

Art. 4.

Le medesime attribuzioni devolute al predetto commissario straordinario spettano al Ministero della guerra — Direzione generale artiglieria — per le alienazioni, in quanto possano risultare esuberanti, delle armi portatili e relative munizioni, e le artiglierie e relative munizioni, e degli esplosivi, salvo la vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi di legge.

Art. 5.

Il riscontro finanziario e contabile sulle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sarà effettuato dal Ministero delle finanze.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — CARNAZZA — ROSSI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

49.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, che reca norme per l'assicurazione contro gl'infortuni nel lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1923, n. 81).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai, che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma delle vigenti leggi, debbono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni secondo le norme del presente decreto.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa nazionale gli agenti di ruolo della Direzione generale delle ferrovie dello Stato. Così pure potranno essere esclusi, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i dipendenti di altre amministrazioni per i quali ricorrano particolari condizioni che giustifichino tale esclusione.

Art. 2.

Per l'assicurazione degli operai previsti nel precedente articolo, e per ciascuna amministrazione dello Stato, dalla quale gli operai

medesimi dipendono, la Cassa nazionale terrà una gestione separata o distinta da quella delle altre operazioni da essa esercitate.

Alla gestione predetta saranno addebitate, oltre le indennità di infortunio liquidate e presunte, le spese particolari inerenti alla gestione stessa ed una quota delle spese generali sostenute dalla Cassa nazionale nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio superiore della Cassa medesima e sottoposta all'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Qualora la gestione si chiuda con un disavanzo questo sarà colmato con premi suppletivi addebitati alla amministrazione interessata: se invece la gestione si chiude con un avanzo, questo andrà a deduzione dei premi dovuti dalla amministrazione medesima.

Art. 3.

La Cassa nazionale sottoporrà all'approvazione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale uno speciale tipo di polizza per le assicurazioni previste dal presente decreto.

E' istituita presso il Ministero predetto una Commissione composta di un funzionario del Ministero medesimo, di un funzionario designato da ciascuna delle Amministrazioni interessate e di un delegato della Cassa nazionale infortuni, la quale stabilirà annualmente i premi di assicurazione da applicarsi per i rischi assunti dalla Cassa in base al presente decreto. All'approvazione della detta Commissione saranno altresì sottoposti gli speciali accordi che eventualmente debbono essere stipulati fra la Cassa nazionale e le Amministrazioni dello Stato per l'esecuzione del presente decreto.

Per la prima applicazione e fin quando non siano stabiliti i premi di cui nel precedente comma, saranno applicate, in via provvisoria, e salvo il conguaglio di cui nell'ultimo comma del precedente articolo, le vigenti tariffe della Cassa nazionale infortuni.

Art. 4.

Le Amministrazioni dello Stato, assicurate presso la Cassa nazionale infortuni a norma del presente decreto, sono dispensate dalla tenuta dei libri paga e matricola quando a giudizio della Cassa predetta possano sostituire tali libri con idonei sistemi di registrazione.

Art. 5.

La Cassa nazionale non è tenuta, in mancanza degli aventi diritto di cui all'art. 10 della legge, testo unico, 31 gennaio 1904, n. 51, a versare le indennità, che a questi sarebbero spettate, al fondo speciale di cui all'art. 37 della citata legge; le dette indennità rimangono a beneficio delle gestioni di cui all'art. 2.

Art. 6.

Le Amministrazioni dello Stato, le quali secondo i propri ordinamenti corrispondono indennità di infortunio a persone non soggette all'obbligo dell'assicurazione, debbono provvedervi per mezzo della speciale gestione istituita col presente decreto presso la Cassa nazionale infortuni.

Le Amministrazioni dello Stato potranno altresì demandare, con modalità da stabilirsi in apposite convenzioni, alla Cassa nazionale infortuni le operazioni inerenti alla liquidazione e al pagamento di indennizzi per casi di responsabilità civile per infortunio sul lavoro o verso terzi ed in genere altre mansioni per le quali sia ritenuta adatta l'organizzazione tecnica e medico-legale della Cassa medesima.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa di ogni singola Amministrazione dello Stato e nei bilanci di aziende autonome speciali dello Stato, che debbano provvedere all'assicurazione contro gli infortuni secondo le norme del presente decreto, saranno stanziate le somme occorrenti per il pagamento di premi di assicurazione. A tali spese sarà attribuita la qualifica di « spese obbligatorie » ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed i pagamenti relativi saranno effettuati trimestralmente con mandati diretti emessi dall'Amministrazione centrale competente anche per i dipendenti uffici provinciali.

Gli stanziamenti di bilancio e le assegnazioni speciali per pagamento di indennizzi di infortunio sono soppressi.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre nei bilanci delle singole Amministrazioni le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1923. I contratti di assicurazione stipulati da amministrazioni dello Stato con la Cassa nazionale infortuni ed in vigore a quella data saranno con effetto dalla data medesima rescissi: ed a decorrere dalla data stessa saranno applicate le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

50.

R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, che estende ai militari l'Opera di previdenza di cui al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1923, n. 81).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, numero 107, che istituì una ritenuta del 2 per cento sugli aumenti di stipendio concessi dal decreto stesso e sugli altri assegni dovuti al personale di ruolo civile e militare, per costituire un'Opera di previdenza a favore di detto personale e delle loro famiglie;

Visto il Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, convertito in legge 2 luglio 1922, n. 896, che stabilì le norme per il funzionamento dell'Opera di previdenza, limitatamente al personale civile e ai loro superstiti non aventi diritto a pensione;

Visti i Regi decreti 10 luglio 1921, n. 949, e 29 gennaio 1922, n. 118, recanti modificazioni al decreto 26 febbraio 1920, n. 219;

Riconosciuta l'urgenza di dare le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'Opera di previdenza anche nei riguardi dei militari, i quali sono sottoposti a ritenuta da cinque anni, senza avere finora fruito della assistenza di detta istituzione;

Vista la relazione presentata dalla Commissione finanze e tesoro alla Camera dei deputati il 28 giugno 1922, n. 1337 A-*bis*;

Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, che istituì la Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione;

Riconosciuta la necessità di introdurre alcune modificazioni nelle norme che regolano l'Opera di previdenza predetta allo scopo di semplificarne e renderne più spedito il funzionamento, e considerata l'opportunità di unificare i fini dell'Opera di previdenza con quelli della Cassa sovvenzioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Opera di previdenza, istituita con R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è estesa anche a favore degli ufficiali e dei sottufficiali, indicati nel seguente articolo 2, del R. Esercito, della R. Marina e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, nonchè dei loro superstiti e assume la denominazione « Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti ».

Art. 2.

Sono iscritti all'Opera di previdenza:

a) gli impiegati civili di ruolo in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente, presso tutte le Amministrazioni dello Stato, compreso il Fondo per il culto e gli Economati generali dei Benefici vacanti, ma escluse quelle delle ferrovie e della emigrazione, ai quali sia comunque assicurato un trattamento di pensione;

b) il personale di ruolo della Real Casa in servizio al 1° febbraio 1918 e quello assunto posteriormente;

c) gli impiegati di ruolo del Senato del Regno in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente;

d) gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati, limitatamente al periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino al 30 giugno 1919;

e) gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. esercito, della R. marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918, o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta;

f) gli ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale e della riserva del R. esercito, della R. marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato che si trovavano in servizio al 1° febbraio 1918 o che siano stati chiamati o richiamati a prestar servizio dopo detta data;

g) i sottufficiali retribuiti a stipendio del R. esercito, della R. marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato,

a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio;

h) il personale di custodia delle carceri limitatamente al periodo che va dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920;

i) gli ufficiali, i graduati e le guardie del soppresso corpo delle guardie di città per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino alla soppressione del corpo;

l) gli ufficiali del soppresso corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza dalla data di istituzione fino allo scioglimento del corpo;

m) il personale della bassa forza delle Capitanerie di porto per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino al 31 agosto 1920;

n) il personale degli agenti investigativi dalla data della istituzione fino a quella della effettiva soppressione del ruolo rispettivo;

o) i marescialli dei RR. CC. e della R. guardia di finanza, a decorrere dal 1° luglio 1923.

Il disposto della lettera *a*) del presente articolo non è applicabile agli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale dei lavori pubbblici, del genio civile e del catasto, nè agli impiegati del catasto e dei servizi tecnici di finanza che continuino ad essere iscritti alla Cassa di previdenza di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quarta, o che abbiano diritto al trattamento di quiescenza, di cui all'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, e non si applica neanche al personale degli archivi notarili, nè a quello delle Regie scuole professionali.

Art. 3.

L'ufficiale iscritto dispensato dal servizio con assegno di riforma avrà diritto all'assegno vitalizio, di cui al n. 1, lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di detto assegno di riforma, purchè in seguito all'accertamento di cui al R. D. 29 gennaio 1922, n. 118, risulti assolutamente inabile a proficuo lavoro.

Il termine di un triennio per chiedere l'accertamento dell'inabilità decorre dalla data di cessazione dell'assegno di riforma o dalla data di pubblicazione del presente decreto, se questa sia posteriore.

Art. 4.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale iscritto, morto durante il godimento dell'assegno di riforma o morto in servizio lasciando di-

ritto ad assegno temporaneo avranno diritto all'assegno vitalizio di cui al n. 1, lettera *b*), dell'art. 3 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la cessazione dell'assegno temporaneo di riversibilità.

Sono ammessi al beneficio dell'assegno vitalizio, nei casi contemplati dal n. 1, lett. *c*), del citato art. 3 anche i congiunti dell'ufficiale morto durante il godimento dell'assegno di riforma.

Art. 5.

La misura degli assegni vitalizi spettanti agli iscritti indicati nelle lettere *c*) e seguenti del precedente articolo 2 e alle loro famiglie con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, sarà calcolata con le medesime aliquote applicate per gli impiegati civili e per i loro superstiti, secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 7 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, senza alcun riferimento alle norme più favorevoli vigenti nei riguardi delle pensioni dei detti personali.

Per gli iscritti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), del precedente art. 2 il termine di cui al R. decreto 29 gennaio 1922, n. 118, non può decorrere da data anteriore alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

L'art. 6 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Ha diritto ad assegno vitalizio l'iscritto dispensato dal servizio per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro, da accertarsi nei modi e nei termini stabiliti dal R. decreto 29 gennaio 1922, n. 118.

« L'assegno vitalizio ai congiunti dell'iscritto viene conferito a quelli, fra i superstiti appresso indicati, che alla morte dell'iscritto posseggano tutti i requisiti richiesti, nel seguente ordine di precedenza:

1° Alla vedova dell'iscritto che non fosse separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione del servizio; quando il matrimonio sia stato contratto dopo che lo iscritto aveva compiuto i 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione del servizio, ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente. Insieme al-

la vedova, o in mancanza di essa, o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni e agli orfani e alle orfane maggiorenni inabili al lavoro per difetti fisici o mentali;

2° Alle orfane maggiorenni nubili e alle orfane vedove che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

3° al padre dell'iscritto, purchè sia inabile al lavoro e in mancanza di questi, alla madre tuttora vedova, inabile al lavoro;

4° Ai fratelli e alle sorelle nubili o vedove, inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli e sorelle e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti.

I superstiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti aventi diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Quando però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferiti ai superstiti indicati nel precedente n. 1, avranno diritto a domandare l'assegno le orfane che alla data di detta cessazione, si trovino nelle condizioni indicate al n. 2.

L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'iscritto è riversibile alla madre inabile al lavoro.

Se i genitori dell'iscritto, entrambi inabili al lavoro, siano separati legalmente, non per colpa della madre, l'assegno spettante al padre si divide in parti eguali fra i coniugi.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti indicati nei numeri 2, 3 e 4, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'inscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte, che siano nullatenenti e che non godano assegni a carico di Enti pubblici.

L'assegno vitalizio non compete agli inscritti dimissionari, radiati dai ruoli, revocati, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari nè alle loro famiglie.

Qualora il concessionario di un assegno vitalizio ottenga il conferimento della pensione, l'assegno vitalizio cessa e le rate pagate si considerano corrisposte a titolo di acconto sulla pensione stessa e saranno recuperate a favore dell'Opera di previdenza.

Il cumulo dell'assegno vitalizio con la pensione è ammesso soltanto nei casi in cui sia ammesso il cumulo di due pensioni.

Perdono il diritto all'assegno vitalizio le superstiti che contraggano matrimonio ».

Art. 7.

L'art. 7 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è modificato come segue:

« La misura dell'assegno vitalizio spettante all'inscritto è uguale e tanti sessantesimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio quanti sono gli anni di servizio utili a pensione effettivamente prestati escludendo dal computo di tali servizi, quelli riscattati e gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previste dalle leggi sulle pensioni, ma in nessun caso potrà essere inferiore a L. 800 nè superiore ad un terzo della media stessa.

Alla vedova ed ai figli spetta una parte dell'assegno goduto o che sarebbe spettato all'iscritto giusta il comma precedente, da determinarsi secondo le quote di riversibilità previste per le pensioni delle famiglie degli impiegati dello Stato. L'assegno alla vedova sola o agli orfani soli non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 600; quello alla vedova con figli a L. 780.

La misura dell'assegno eventualmente spettante alle orfane nubili maggiorenni è determinata in ragione di un terzo dell'assegno goduto dall'iscritto o di quello calcolato con le norme di cui al 1° comma del presente articolo e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a L. 600 annue.

La misura dell'assegno eventualmente spettante ai genitori, ai fratelli e alle sorelle dell'iscritto, è determinata in ragione di un quarto dell'assegno goduto dall'iscritto o di quello calcolato con le norme di cui al 1° comma del presente articolo e, in ogni caso, non sarà inferiore a L. 540 annue.

Alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età, in luogo dell'assegno vitalizio, che viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due annualità dell'assegno che ad essa sarebbe spettato, qualora non avesse avuto figli.

I minimi di assegno stabiliti dal presente articolo si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1923, anche agli assegni liquidati o da liquidare con decorrenza anteriore.

Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani ha luogo soltanto nei casi previsti per il reparto delle pensioni degli impiegati dello Stato e con le medesime norme.

Art. 8.

Coloro che, avendo diritto ad ottenere un assegno vitalizio, lasciano trascorrere più di due anni dal giorno da cui dovrebbe comin-

ciarne il godimento senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Le rate di assegno e delle borse di studio non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Le due annualità di assegno alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età si prescrivono se entro un anno dal secondo matrimonio non venga presentato all'Opera di previdenza il relativo certificato.

Per gli assegni che spettino con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923 il biennio o l'anno di cui nei commi precedenti ha inizio da detta data.

Art. 9.

L'art. 8 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 3, è destinata una assegnazione annuale al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli orfani degli iscritti.

Tale assegnazione è erogata:

a) nel collocamento di orfani in Convitto;

b) nel conferimento di borse di studio a favore degli orfani che meglio si distinguano per condotta e per profitto, affinchè compiano il corso degli studi medi, di quelli professionali o di quelli di istruzione superiore, per il quale sono accordate;

c) nel conferimento di borse di studio per corsi di specializzazione, o di perfezionamento sia in Italia che all'estero, per la durata massima di tre anni, ad orfani di merito eccezionale, che abbiano conseguito una laurea o un diploma di studi superiori da non oltre due anni.

Il regolamento dell'Opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli Enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani e le norme per il conferimento dei posti in convitto.

Il collocamento degli orfani può avere luogo sia nei convitti di detti Enti, sia in altri convitti ».

Art. 10.

L'articolo 9 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Hanno titolo a concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'Opera di previdenza tutti gli orfani degli iscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma a assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione del servizio.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire che una parte dei posti gratuiti e delle borse, non superiore ad un quarto del numero da mettersi a concorso in ogni anno, siano conferiti anche ad orfani di impiegati o di militari appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 del presente decreto, che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o alla data di ammissione della rispettiva categoria alla iscrizione all'Opera di previdenza e che trovinsi nelle altre condizioni richieste nel comma precedente ».

Art. 11.

L'art. 10, l'art. 11 e l'art. 21 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, sono abrogati e le somme trattenute in dipendenza del detto art. 11 saranno rimborsate agli aventi diritto.

Art. 12.

A decorrere dal 1° luglio 1923 i militari indicati nel precedente art. 2 saranno sottoposti a favore dell'Opera di previdenza alle medesime ritenute applicate al personale civile e cioè del 0,70 per cento sugli stipendi, sulle paghe e sulle competenze utili a pensione e alla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità caro-viveri.

Dalla stessa data cessa per i militari predetti la ritenuta 2 per cento stabilita dell'articolo 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107; il relativo provento è immediatamente devoluto all'Opera di previdenza.

Art. 13.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli degli applicati ed aiuto ricevitori del registro e degli applicati e aiuto conservatori delle ipote-

che, e i loro superstiti, i quali, essendo privi di pensione, godono del sussidio di invalidità o vedovanza, ai sensi del regolamento 8 giugno 1911, n. 555, potranno ottenere dall'Opera di previdenza, a titolo di assegno vitalizio, la eventuale differenza fra l'assegno liquidato ai termini delle disposizioni sull'opera e il sussidio loro concesso.

A quelli che, dopo avere ottenuto l'assegno dell'Opera di previdenza, conseguano il sussidio di invalidità o di vedovanza, l'assegno dell'opera sarà ridotto dell'importo di detto sussidio e sarà soppresso nel caso che tale sussidio superi l'assegno vitalizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dalla istituzione dei ruoli sopra indicati.

Art. 14.

A decorrere dal 1° luglio 1923 la Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è soppressa; i suoi oneri e le sue attività sono trasferite all'Opera di previdenza. Dalla stessa data resta abrogato l'art. 22 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate le norme per il passaggio del servizio dalla Cassa sovvenzioni all'Opera di previdenza.

Art. 15.

Sui proventi passati all'Opera di previdenza ai sensi dell'articolo precedente e dell'art. 4, lettera *d*), del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, continueranno ad esser corrisposti gli assegni vitalizi facoltativi già concessi dalla Cassa sovvenzioni. Gli assegni stessi potranno essere elevati fino alle misure minime stabilite dal precedente art. 7 per le rispettive categorie, in quanto i proventi predetti lo consentano e secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Entro il limite di detti proventi potranno concedersi annualmente dal Consiglio di amministrazione assegni vitalizi facoltativi nelle proporzioni previste dall'art. 11 della legge 22 luglio 1906, n. 623, e in misura non superiore a quella stabilita per i minimi della rispettiva categoria dal precedente articolo 7 ad ex-impiegati civili e superstiti di impiegati civili cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o appartenenti a categorie non iscritte all'Opera di previdenza anche se cessati dopo detta data.

A tali assegni sono applicabili gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 16.

Una parte dei proventi passati all'Opera di previdenza ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, dopo prelevato il fabbisogno per gli scopi di cui all'articolo precedente potrà essere annualmente destinato dal Consiglio di amministrazione per la concessione di assegni vitalizi facoltativi a superstiti di iscritti non aventi diritto a pensione, nè ad altro assegno dall'Opera di previdenza o da altro Ente pubblico, compresi fra le seguenti categorie e nelle proporzioni per ciascuna di esse indicate:

a) cinque assegni su otto ad orfane nubili maggiorenti nullatenenti;

b) uno su otto a vedove coniugate dopo che l'iscritto aveva compiuto il 50° anno di età, ma sempre prima della cessazione del servizio;

c) due su otto a genitori inabili al lavoro e nullatenenti.

Tali superstiti potranno partecipare al conferimento di assegni anche quando esistano altri superstiti del medesimo impiegato investiti del diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

La misura di tali assegni vitalizi facoltativi non potrà superare i minimi indicati per le rispettive categorie dal precedente art. 7.

Il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi di cui nel presente e nel precedente articolo sarà fatto in base ad apposito concorso con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando, secondo le norme da stabilirsi col regolamento, e saranno tenute presenti sopratutto le condizioni di bisogno dei superstiti e la durata dei servizi prestati dagli iscritti.

Art. 17.

E' a carico dell'Opera di previdenza la spesa per gli stipendi e per le indennità fisse pagate effettivamente al personale adibito esclusivamente agli uffici dell'Opera stessa.

Tale spesa sarà rimborsata dall'Opera di previdenza allo Stato alla fine di ogni anno.

Nessun'altra spesa per stipendi e indennità fisse ad altro personale farà carico all'Opera di previdenza.

Art. 18.

A datare dalla pubblicazione del presente decreto i conferimenti degli assegni vitalizi di diritto deliberati dal Consiglio di amministra-

zione saranno sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti, fermo restando per gli altri atti dell'Opera di previdenza il riscontro stabilito dall'art. 17 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 19.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto sarà formato il testo unico delle disposizioni legislative che regolano l'Opera di previdenza e che non abbiano cessato di avere applicazione.

Il Governo provvederà entro il 31 dicembre 1923 alla formazione del nuovo regolamento necessario per l'attuazione del presente decreto e delle altre disposizioni che regolano l'Opera di previdenza. Fino alla pubblicazione del regolamento stesso resteranno in vigore, in quanto ancora applicabili, le disposizioni del regolamento vigente.

Art. 20.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia espressamente indicata una diversa data di entrata in vigore, avranno effetto dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

51.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 632, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1921-922 e nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario medesimo.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1923, n. 81).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1921-1922, le maggiori e nuove assegnazioni di cui alle unite tabelle *A*, *B* e *C*, firmate, d'ordine Nostro dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA *A*.

TABELLA delle variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, esercizio finanziario 1921-1922.

Titolo I. — *Spese ordinarie.*

Cap. n. 11. Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale.	+	39,848 96
Cap. n. 31. Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, ecc.	+	42,087 70
Cap. n. 37. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica	+	336,000 —
Totale	+	467,936 66

Titolo II. — *Spese straordinarie.*

Cap. n. 48. Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili della Cirenaica	+	4,070,200 —

RIASSUNTO.

Titolo I. Spesa ordinaria	+	467,936 66
Titolo II. Spesa straordinaria	+	4,070,200 —
Totale	+	4,538,136 66

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle Finanze.
DE STEFANI.
Il Ministro delle colonie.
FEDERZONI.

TABELLA *B*.

BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA.

Esercizio 1921-922.

ENTRATA

Titolo I. — *Entrate ordinarie.*

Art. 1. Proventi doganali, ecc.	+	2,500,000 —
Art. 2. Proventi monopoli.	+	830,000 —
Art. 9. Aggio sull'oro	+	2,500,000 —
Totale entrata	+	5,830,000 —

SPESA.

Titolo I. — *Spese ordinarie.*

Art. 60. Spesa per gli arabi bisognosi, ecc.	+	500,000 —
Art. 62. Contributo ai Municipi, ecc.	+	600,000 —
Totale . . .	+	1,100,000 —

Titolo II. — *Spesa straordinaria.*

Art. 69-VII (nuovo). Fondo per costruzione fabbricati adibiti a pubblici servizi, ad integrazione delle somme derivanti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti e dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528. . . .	+	4,000,000 —
Art. 69-VIII (nuovo). Spese straordinarie per la valorizzazione economica e agricola della Colonia ad integrazione delle somme provenienti dai fondi di cui ai decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1693 e 23 marzo 1919, n. 528	+	730,000 —
Totale . .	+	4,730,000 —
Totale spesa . . .	+	5,860,000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro delle Colonie
FEDERZONI.

TABELLA *C.*

BILANCIO DELLA CIRENAICA.

Esercizio 1921-922.

ENTRATA.

Titolo I. — *Entrate ordinarie.*

Art. 1. Proventi doganali, ecc.	+	100,000 —
Art. 2. Proventi dei monopoli.	+	300,000 —
Art. 4. Proventi postali e telegrafici.	+	100,000 —
Art. 10. Aggio sull'oro	+	3,150,000 —
Art. 13. Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili . .	+	336,000 —
Totale . . .	+	3,986,000 —

Titolo II. — *Entrate straordinarie.*

Art. 15. Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili.	+ 4,070,200 —
Totale entrate . . .	+ 8,056,200 —

SPESA.

Titolo I. — *Spese ordinarie.*

Art. 11. Assegni a capi e notabili	+ 336,000 —

Titolo II. — *Spese straordinarie.*

Art. 58. — Spese eccezionali di carattere politico	+ 1,300,000 —
Art. 58-*bis* (nuovo). Spese per l'istituzione e il funzionamento dei campi misti di polizia	+ 2,795,200 —
Art. 65. Fondo per spese stradali, ecc.	+ 2,000,000 —
Art. 71. Indennità caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio: Decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130, e RR. decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737) nonchè ai componenti le bande irregolari indigene (modificato).	+ 200,000 —
Art. 71-*ter* (nuovo). Spese relative alla transazione della vertenza fra l'Amministrazione coloniale e la Società industriale italiana di Derna per mancata derequisizione di un mulino	+ 375,000 —
Art. 91. Indennità caro-viveri ai militari indigeni, ecc. . . .	+ 1,050,000 —
Totale . . .	+ 7,720,200 —
Totale spesa . . .	+ 8,056,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.
Il Ministro delle colonie,
FEDERZONI.

52.

Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 691, che abroga « l'articolo 60 ultimo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e gli art. 31 e 58, ultimo comma, del D. L. 30 novembre 1919, n. 2318, contenente provvedimenti per le case popolari ed economiche ».

(*Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1923, n. 85).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro dei lavori pubblici e dell'industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 60 della legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

Sono abrogati l'art. 31 e l'ultimo comma dell'art. 58 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, contenente provvedimenti per le case popolari ed economiche.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — CARNAZZA.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

53.

R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo alla estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1923, n. 77).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito ed il regolamento per la sua esecuzione;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 31 maggio 1915, n. 301, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi sull'avanzamento;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, per i corpi militari della R. marina e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156;

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Considerata l'opportunità di premiare adeguatamente, nei casi rigorosamente meritevoli, coloro che contribuiscono in modo spiccato al buon successo di operazioni militari importanti nelle colonie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quelli delle colonie e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie sono applicabili le disposizioni dell'art. 55 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e dell'art. 14, lettera *a*), della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Il periodo ed il territorio di operazioni sono determinati con decreto Reale su proposta del Ministro della guerra e della marina, di concerto con quello delle colonie e delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Le proposte di avanzamento ai gradi di ufficiale e di maresciallo (maggiore, capo, ordinario) a senso dell'articolo precedente dovranno pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e del governatore.

Su di esse deciderà definitivamente il Ministro della guerra sentito — per le sole promozioni ai gradi di ufficiale — il parere di apposita Commissione, da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro stesso.

Sulle proposte di avanzamento a senso dell'art. 1 ai gradi di sergente maggiore e di sergente ed a quelli di truppa deciderà definitivamente il comandante delle truppe.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto sono estese ai personali dei corpi militari della R. marina, ai quali saranno applicate le norme dell'art. 39 della legge 6 marzo 1898, n. 59, e, per gli ufficiali, il disposto dell'art. 8 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156.

Sulle proposte di avanzamento a senso dell'art. 1 del presente decreto al grado di capo di prima classe ed inferiori deciderà definitivamente il Ministro della marina.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

54.

R. decreto 18 marzo 1923, n. 622. relativo all'applicazione delle norme del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, alle truppe operanti in Tripolitania dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923.

(*Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1923, n. 77).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto con quelli delle colonie e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621 sono applicabili ai personali militari del R. esercito e della R. marina che hanno preso parte alle operazioni militari in Tripolitania nel periodo dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

55.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 651, che approva le norme per la nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1923, n. 82).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;

Viste le norme per la nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica, approvate da quel Parlamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per la nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

NORME per la nomina, conferma e revoca dei Cadi in applicazione dell'art. 33 della legge fondamentale.

Art. 1.

Per l'applicazione dell'art. 33 della legge fondamentale è istituita una Commissione parlamentare permanente, che rimane in carica fino alla scadenza del Parlamento.

Art. 2.

La Commissione è composta di sette membri musulmani, tre delle città e quattro delle tribù dell'interno, eletti dai rappresentanti musulmani purchè esperti di cose della sciaria, quattro nominati dai rappresentanti musulmani del Parlamento e due del Consiglio di Governo.

Art. 3.

La Commissione sceglie il presidente nel proprio seno.

Art. 4.

La Commissione per l'applicazione dell'art. 33 della legge fondamentale:

1° Propone al Parlamento la nomina e il licenziamento dei Cadi;

2° A Parlamento chiuso, dà parere al Governo sui provvedimenti d'urgenza relativi ai Cadi, salva la ratifica del Parlamento;

3° Esprime, su richiesta del Governo, il proprio parere sul funzionamento della giustizia religiosa musulmana e degli organi di consultazione sciaraitica.

Art. 5.

A tali effetti, il Governo trasmette le domande e i titoli presentati dagli aspiranti al posto di Cadi alla Commissione, la quale li esamina, compilando una lista dei non idonei e una lista degli idonei in ordine di capacità, e ne riferisce al Parlamento, ogni qualvolta dei posti si rendano vacanti.

Il Parlamento, udita la relazione, elegge il Cadi a maggioranza assoluta dei presenti musulmani.

Art. 6.

Per la prima applicazione dell'art. 33 della legge fondamentale la Commissione, con relazione motivata e dettagliata, propone la conferma o il licenziamento dei Cadi già in carica, e il Parlamento delibera.

Le deliberazioni di licenziamento, devono essere prese a maggioranza dei due terzi dei presenti musulmani.

Art. 7.

I Cadi eletti dal Parlamento rimangono in carica fino a che il Parlamento non ne deliberi il licenziamento per gravi abusi.

Art. 8.

Il Governo trasmette le lagnanze presentategli contro i Cadi alla Commissione, la quale, constatando gravi abusi, esprime il suo parere sull'opportunità, o meno del licenziamento.

Art. 9.

Quando sia favorevole al licenziamento, il parere della Commissione viene portato dinanzi al Parlamento locale, il quale delibera in proposito.

Art. 10.

In caso d'urgenza il Governo, su conforme parere della Commissione, può sospendere a tempo indeterminato i Cadi, provvedendo alla loro sostituzione provvisoria, e ne riferisce, appena possibile, al Parlamento; il quale fa cessare la sospensione o la tramuta in licenziamento definitivo.

Art. 11.

Il Cadi sottoposto a procedimento penale per delitto, resta per ciò stesso sospeso dalla carica; e ne decade definitivamente, quando il procedimento termini con una condanna.

Art. 12.

Il Governo può applicare ai Cadi, sia di propria iniziativa che su proposta della Commissione, le seguenti punizioni minori:

1° Ammonizione, consistente in un rimprovero verbale per mancanza leggera (come negligenza occasionale nel disimpegno delle proprie funzioni);

2° Censura, consistente nell'addebito scritto di colpe di maggiore gravità che non quelle comportanti l'ammonizione, come la negligenza abituale nel disimpegno delle proprie funzioni.

Su parere conforme della Commissione, il Governo potrà applicare la sospensione per un determinato periodo dalle funzioni e dallo stipendio, quando il Cadi abbia commesso una colpa gravissima, che però, a giudizio della Commissione, non importi il licenziamento.

Art. 13.

Il Governo può traslocare i Cadi da una sede all'altra, su parere della Commissione.

Art. 14.

Le sedute del Parlamento per la nomina, conferma e destituzione dei Cadi sono segrete, e le votazioni si fanno a scrutinio segreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle colonie

FEDERZONI.

56.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 653, che proroga la facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di imporre speciali diritti d'uscita.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1923, n. 82).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Veduti i Regi decreti 4 maggio 1922, n. 641 e 647, e 19 novembre 1922, n. 1580, con i quali venne consentito ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 1922 della facoltà in precedenza loro concessa di imporre uno speciale diritto d'uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato, ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà concessa ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania con i Regi decreti suddetti è prorogata fino al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

57.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 654, che proroga la concessione della franchigia doganale alla importazione della carta da giornali nelle colonie libiche.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile 1923, n. 82).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti i RR. decreti 27 gennaio 1921, n. 36, 9 giugno 1921, n. 790, 26 agosto 1921, n. 1369 e 26 marzo 1922, n. 438;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prolungata sino al 30 giugno 1923 la validità del R. decreto 26 marzo 1922, n. 438, che prorogava fino al 31 dicembre 1922 la esonerazione dal pagamento del dazio doganale alla importazione della carta da giornali nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

58.

Regio decreto 18 marzo 1923, che nomina per l'anno 1923, la Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

(*Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1923, n. 84).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi delle destituzioni degli impiegati civili dello Stato, siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, per la costituzione della Commissione medesima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista o no, diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi, è composta, per l'anno 1923, come appresso:

Presidente:

Pincherle cav. gr. cr. on. avv. Gabriele, presidente di sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno.

Membri:

Millo comm. avv. Eugenio, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

Ruggeri gr. uff. dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti.

Benedetti comm. Vittorio, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

Ronchetti comm. dott. Mario, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

Segretario:

Gandellini cav. dott. Giuseppe, capo sezione nel Ministero delle finanze.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

59.

R. decreto 22 marzo 1923, n. 643, che abolisce la distribuzione gratuita ai pubblici uffici della raccolta ufficiale degli atti di Governo, in fogli sciolti.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1923, n. 80).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 novembre 1864, n. 2013, concernente la distribuzione gratuita della Raccolta ufficiale in fogli sciolti agli uffici governativi del Regno;

Visto il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1040, col quale tale distribuzione fu abolita nei riguardi dei Comuni del Regno;

Ritenuta la opportunità, per ragioni di economia, di estendere tale abolizione anche alla Raccolta ufficiale in fogli sciolti, ai detti uffici governativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1922 la distribuzione gratuita della Raccolta ufficiale degli atti di Governo in fogli sciolti è abolita, salva al Ministro Guardasigilli la facoltà di farne richiesta in casi speciali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

60.

Decreto Ministeriale concernente esclusione di determinati lavori per costruzioni di case popolari dal contributo governativo.

(*Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1923, n. 68).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Visto il testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, sulle case popolari ed economiche;

Visto il decreto ministeriale dell'8 dicembre 1922;

Sentita la Commissione tecnica per i prezzi ed il Comitato interministeriale per il finanziamento delle imprese edilizie;

Decretano:

Art. 1.

Saranno escluse dal contributo governativo tanto per le costruzioni avviate, quanto per quelle già eseguite, in generale, tutte quelle opere e quelle forniture che per la loro natura non hanno carattere di indispensabilità in una casa di civile abitazione, in relazione alla città in cui essa viene costruita ed alle prescrizioni edilizie delle autorità locali.

In particolare saranno esclusi:

1° gli ascensori per stabili che hanno meno di quattro piani sopra il piano terreno rialzato;

2° gli impianti di riscaldamento sia ad acqua calda, sia a vapore, nelle località nelle quali, in rapporto alla rigidità del clima, non sono indispensabili.

Art. 2.

Per le costruzioni eseguite, come per quelle avviate, le opere di rifinimento che per qualità e quantità eccedano il costo di quelle normalmente in uso nelle case di civile abitazione, saranno per tale eccedenza escluse dal contributo governativo.

In particolare:

1° le decorazioni interne di pareti e soffitti eseguite con applicazione di stuccoline di pregio o con fregi ornati e costosi. Sarà solo ammessa l'applicazione di stuccoline semplici in due camere di ogni appartamento;

2° le zoccolature ed i rivestimenti in marmo;

3° i pavimenti in legno o di altro tipo a disegni ed ornati. Tali pavimenti saranno soltanto ammessi per due camere di ogni appartamento;

4° i rivestimenti di maioliche a disegni, o in porcellana nei bagni, nelle latrine e nelle cucine, ammettendosi soltanto i rivestimenti con maioliche unicolori;

5° le vasche da bagno in porcellana, per l'eccedenza di costo su quelle in ghisa porcellanata;

6° la lavorazione all'inglese delle tubature di piombo;

7° i gruppi di rubinetteria di lusso;

8° le cucine eccedenti per numero di fornelli e per dimensioni i bisogni di una comune famiglia borghese;

9° le ringhiere, le cancellate e le altre opere in ferro che eccedano per peso o grado di lavorazione i tipi normali;

10° le carte da parato di lusso, e quelle fine ad imitazione di legno, cuoio, stoffa;

11° gli impianti di condutture elettriche in cavetto sotto piombo, tubo Bergemann e in traccia;

12° gli infissi costruiti con essenze di lusso e con disegni complessi;

13° le vetrate che per ampiezza e per qualità dei vetri eccedano i tipi normali;

14° le decorazioni esterne che per volume di oggetti e di stucchi eccedano i tipi delle civili case di abitazione, quando non siano imposte dalle esigenze artistiche delle località.

Art. 3.

I collaudatori accerteranno caso per caso quali opere e forniture debbano in tutto o in parte essere escluse dal contributo in conformità di quanto dispongono i precedenti articoli.

In caso di contestazione giudicherà inappellabilmente il Ministero per l'industria e il commercio, sentita la Commissione di vigilanza.

Roma, 28 febbraio 1923.

Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

61.

R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali e per il passaggio del relativo personale alla dipendenza del Ministero delle finanze.

(*Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1923, n. 76).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, e del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le ragionerie delle Amministrazioni centrali sono uffici del Ministero delle finanze, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato.

Nell'adempimento delle proprie funzioni, le ragionerie osservano e vigilano perchè siano osservate le leggi e tutte le disposizioni impartite dal Ministro delle finanze:

a) per la conservazione del patrimonio dello Stato;

b) per l'esatto accertamento delle entrate;

c) per la parsimoniosa e corretta gestione dei fondi autorizzati per le spese delle varie Amministrazioni.

Collaborano, inoltre, sotto l'autorità dei singoli Ministri, o dei capi delle Amministrazioni aventi ordinamenti autonomi al regolare andamento dei servizi per quanto si riferisce alla gestione finanziaria e al disimpegno delle attribuzioni di carattere contabile.

Art. 2.

Alle ragionerie delle Amministrazioni centrali spettano, per l'esame finanziario, le trattazioni riflettenti il bilancio e, inoltre, tutte le attribuzioni loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dagli ordinamenti interni delle singole Amministrazioni in vigore al 1° febbraio 1923.

Dette attribuzioni possono essere modificate soltanto su proposta, determinazione o consenso del Ministro delle finanze.

Non possono essere affidati dalle singole Amministrazioni ad altri uffici, esistenti o di nuova istituzione, compiti od incarichi comunque compresi nelle funzioni delle ragionerie.

Art. 3.

I direttori capi di ragioneria riferiscono al Ministro delle finanze, pel tramite della Ragioneria generale dello Stato, sulle questioni di maggiore importanza e su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi la gestione del bilancio. Riferiscono particolarmente sull'andamento degli impegni, affinchè possano essere adottati in tempo utile i provvedimenti occorrenti per evitare eccedenze in confronto degli stanziamenti autorizzati.

Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu immediatamente denunciata alla ragioneria, i direttori capi hanno l'obbligo di informarne il Ministro delle finanze per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni.

Per tutte le spese, le quali non abbiano carattere di spesa fissa, che riguardino necessità continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinchè le erogazioni si effettuino per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.

Nella trasmissione dei provvedimenti indicati al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126, i direttori capi di ragioneria espongono le proprie osservazioni circa la valutazione degli effetti finanziari dei provvedimenti medesimi.

Art. 4.

Per tutto quanto si attiene alle funzioni che disimpegnano nell'interesse dell'Amministrazione rispettiva, le ragionerie centrali mantengono gli attuali rapporti con gli organi facenti parte di detta Amministrazione e con gli organi di controllo esterno.

Art. 5.

Ferme le disposizioni del R. decreto 8 settembre 1906, n. 513, e indipendentemente dalle indagini o accertamenti di carattere speciale, inerenti alla gestione finanziaria, che possano occorrere presso qualsiasi Amministrazione, il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre, dandone avviso al Ministro competente, verifiche ed ispezioni agli uffici di ragioneria provinciali o dipartimentali delle diverse Amministrazioni, ed, in genere, a qualunque servizio o ufficio che abbia attribuzioni contabili.

Col consenso del Ministro delle finanze, i singoli Ministri possono affidare, quando le reputino opportuno, ai funzionari appartenenti alla rispettiva ragioneria centrale l'incarico di eseguire verifiche ed ispezioni ai servizi dipendenti. Ove lo richiedano condizioni particolari di servizio, possono all'uopo essere designati col consenso del Ministro delle finanze, funzionari incaricati in via ordinaria delle dette ispezioni e verifiche.

Art. 6.

Il direttore capo della ragioneria firma, nella sua qualità, la corrispondenza e gli atti che si riferiscono alle funzioni del proprio ufficio. Firma, inoltre, per delega del Ministro competente, o, se trattisi di amministrazione autonoma, per il capo della medesima, gli atti inerenti alle funzioni di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Gli impiegati addetti alle ragionerie osservano rigorosamente, sotto la vigilanza dei direttori capi, l'orario e le altre disposizioni di disciplina interna stabilite per la rispettiva Amministrazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari per gli impiegati suddetti compete al Ministero delle finanze, e avrà effetto secondo le norme del Testo Unico delle leggi sullo stato giuridico degli impie-

gati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dei regolamenti propri del Ministero medesimo.

I singoli Ministri, o i capi delle Amministrazioni autonome, possono tuttavia, in caso d'infrazioni disciplinari ad essi risultanti, fare le segnalazioni necessarie al Ministro delle finanze affinchè siano adottati i provvedimenti opportuni.

I direttori capi rilasciano le note informative, concedono i congedi ordinari e provvedono a quant'altro sia nelle loro facoltà, secondo le disposizioni vigenti, nei riguardi del personale dei ruoli delle ragionerie centrali addetto alle rispettive Amministrazioni.

Art. 8.

Sono istituiti:

a) il ruolo organico del personale di concetto delle Ragionerie centrali, di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto;

b) il ruolo organico del personale d'ordine delle Ragionerie centrali, di cui alla tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 9.

Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, secondo le norme stabilite negli articoli successivi:

a) il personale, a qualunque ufficio o servizio assegnato, appartenente:

1° Ai ruoli centrali di ragioneria del già Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, in vigore prima della emanazione del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 112;

2° Ai ruoli centrali di ragioneria dei Ministeri della giustizia, della guerra, della marina (militare e mercantile), dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale;

3° Al ruolo centrale di ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il culto;

b) il personale che sarà assegnato al ruolo centrale di ragioneria del Ministero degli affari esteri in base al R. decreto 4 marzo 1923, n. 500;

c) il personale appartenente al ruolo unico di ragioneria dell'Amministrazione coloniale assegnato al 1° gennaio 1923 alla ragioneria del Ministero delle colonie;

d) il personale appartenente al ruolo unico di ragioneria del Ministero dell'interno, che risulti assegnato al 1° gennaio 1923 a servizi di ragioneria presso quella Amministrazione centrale e che trovavasi a quella data già alla diretta dipendenza del direttore capo di ragioneria;

e) il personale di ragioneria del Ministero della istruzione pubblica, assegnato al 1° gennaio 1923 ai servizi centrali del Ministero medesimo;

f) il personale facente parte, ai termini delle disposizioni del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, del ruolo di ragioneria del Ministero dei lavori pubblici, ad eccezione del cassiere;

g) il personale appartenente ai ruoli della prima categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica assegnato al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale dell'Amministrazione medesima.

Art. 10.

Nel ruolo d'ordine di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 8 è trasferito il personale d'ordine, in servizio o assegnato alla ragioneria generale dello Stato o alle Ragionerie delle Amministrazioni centrali, alla data del 1° gennaio 1923 e appartenente a ruoli centrali o a ruoli unici per gli uffici centrali e provinciali.

Nel ruolo stesso è trasferito il personale appartenente al ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici in servizio, alla data suindicata, nella ragioneria della detta Amministrazione e che faccia passaggio nel ruolo ordinario del personale d'ordine ai termini del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238.

Potranno altresì essere nominati applicati nel ruolo suddetto, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 23, gli impiegati di altre categorie addetti al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale del Ministero dell'interno come personale ausiliario per i bisogni del servizio.

Art. 11.

Oltre ai personali, di cui ai precedenti articoli 9 e 10, passano alla dipendenza dell'Amministrazione delle finanze, in quanto in servizio o assegnati alle rispettive ragionerie centrali al 1° gennaio 1923:

a) il personale appartenente ai ruoli della seconda categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;

b) il personale avventizio, o assimilato, che disimpegni funzioni di concetto o mansioni d'ordine, compresi, per il Ministero delle poste e dei telegrafi, i supplenti in missione.

Il personale di cui al presente articolo, non forma parte dei ruoli di cui al precedente art. 8 e viene trasferito all'Amministrazione delle finanze con le norme e condizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 12.

Possono essere trattenuti in servizio presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali, per determinazione del Ministro delle finanze, i personali ivi addetti, contemplati alla tabella *C* annessa al presente decreto, entro i limiti stabiliti nella tabella medesima.

Detti personali continuano, a tutti gli effetti, a far parte dei ruoli cui appartengono e verranno restituiti ai servizi propri dei ruoli medesimi, quando ciò sia riconosciuto opportuno, previo accordo fra i ministri interessati.

In relazione alla cessazione dal servizio presso le ragionerie centrali dei personali di cui alla suddetta tabella *C*, potranno essere riveduti i ruoli di cui all'articolo 8 per le necessarie modificazioni, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze.

Art. 13.

Fino al termine stabilito al successivo articolo 20, il personale indicato agli articoli 9 e 10 è collocato in ruoli separati, secondo le Amministrazioni cui il personale medesimo attualmente appartiene, giusta la tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 14.

Per il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 viene costituito uno speciale ruolo transitorio, estraneo a quelli di cui all'art. 8, col trattamento stabilito dalla tabella *E* annessa al presente decreto. Nel ruolo medesimo sono, altresì compresi, con grado di aiuto ufficiale, gli impiegati avventizi ed i supplenti in missione, di cui alla lettera *b*) del citato art. 11, addetti alla ragioneria centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Nel ruolo transitorio di cui al comma precedente il numero dei posti è stabilito, per ciascun grado, in corrispondenza al numero ef-

fettivo degli impiegati che, ai termini del presente articolo, rimane collocato nel detto ruolo, dedotti i posti relativi agli impiegati che otterranno la nomina a ragioniere ai sensi del terzo comma dell'articolo 18.

Salvo quanto è disposto al primo comma del presente articolo per il personale non di ruolo, addetto alla ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, il rimanente personale avventizio o assimilato di cui all'articolo 11, passa alle dipendenze del Ministero delle finanze, conservando la propria attuale qualità e il trattamento di cui è provvisto.

Art. 15.

Le promozioni del personale proveniente dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni assegnato al ruolo transitorio di cui al precedente art. 14, avranno luogo secondo le norme fissate dagli articoli 20 e 21 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, restando riservati agli aiuto ufficiali tutti i posti di ufficiale.

In relazione alla graduale cessazione dal servizio del personale appartenente al ruolo suddetto, salvi gli avanzamenti di cui al comma precedente, i posti che risulteranno vacanti nel ruolo medesimo saranno soppressi e portati ad aumento del ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali.

Il riparto dei posti nei gradi di applicato ed archivista di quest'ultimo ruolo è fatto mediante decreto del Ministro delle finanze.

Art. 16.

Il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, trasferito nei ruoli del Ministero delle finanze, conserva i diritti ad esso derivanti dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, per il conferimento degli aumenti periodici di stipendio, gli abbreviamenti dei periodi di avanzamento, il mantenimento degli assegni *ad personam* e il conferimento dell'assegno di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 17.

L'applicazione dei provvedimenti previsti dai Regi decreti 25 gennaio 1923, n. 87 e 28 gennaio 1923, n. 153, per i personali considerati

nei precedenti articoli, in quanto non eseguita da parte delle varie Amministrazioni, all'attuazione del presente decreto, avrà effetto, entro il 30 giugno 1923, a cura del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione di cui al successivo art. 23.

Agli effetti dell'applicazione del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, valgono i ruoli organici separati per Amministrazione, di cui alla tabella *D* annessa al presente decreto.

Ai fini del presente articolo parteciperà al Consiglio stesso, con voto deliberativo, il capo del personale dell'Amministrazione da cui proviene l'impiegato.

Art. 18.

Entro lo stesso termine del 30 giugno 1923, indicato al precedente articolo, sarà provveduto *alle promozioni occorrenti per coprire*, nei vari gradi, i posti che risultino vacanti secondo i ruoli organici separati per Amministrazione, di cui alla predetta tabella *D* annessa al presente decreto.

Le promozioni al grado di primo ragioniere, salvi i diritti riconosciuti ai ragionieri che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado stesso, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, avranno effetto nel modo previsto alla lettera *b*), dello stesso art. 18.

I posti di ragioniere che risulteranno vacanti nel ruolo separato per la ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dopo il passaggio nel ruolo medesimo del personale di cui alla lettera *g*) dello art. 9, saranno conferiti, in deroga alle norme di carriera stabilite col R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, nei modi di cui appresso ai capi d'ufficio, ai primi ufficiali ed ufficiali in servizio od assegnati al 1° gennaio 1923 alla ragioneria centrale suddetta;

a) un terzo, per merito comparativo su designazione del Consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 23 fra il personale che sia munito di licenza di Istituto tecnico, o di altro titolo riconosciuto equipollente;

b) due terzi mediante esame, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, al personale riconosciuto meritevole di partecipare all'esame stesso a giudizio del Consiglio d'amministrazione predetto.

Le nomine ai posti di ragioniere di cui al precedente comma

hanno effetto con la stessa data stabilita all'art. 20 per la formazione del ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali.

Art. 19.

Gli impiegati passati alle dipendenze del Ministero delle finanze, che non trovino collocamento nel ruolo separato della propria categoria relativo alla ragioneria dell'Amministrazione da cui provengono, possono essere trasferiti, sentito il Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 23, nei ruoli del personale delle ragionerie centrali degli altri Ministeri, di cui alla tabella *D* annessa al presente decreto, qualora nei ruoli stessi vi siano posti disponibili, salva, per quanto riguarda il personale della ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi, la preventiva applicazione del terzo comma dell'art. 18.

Gli anzidetti impiegati qualunque sia il loro grado e la loro anzianità sono tutti collocati nel primo grado del ruolo, dopo gl'impiegati a questo appartenenti.

Quelli fra essi che abbiano un grado superiore, conservano il titolo ed il trattamento economico di cui sono provvisti, e qualora prima della costituzione del ruolo generale del personale di ragioneria delle Amministrazioni centrali, di cui al successivo art. 20, si rendano vacanti posti del loro grado nel ruolo separato della ragioneria dell'Amministrazione da cui provengono, possono essere restituiti al ruolo medesimo ed ottenere la reintegrazione nel grado, riacquistando la relativa anzianità.

Rimangono ferme per il personale già appartenente al Ministero della istruzione pubblica le disposizioni che consentono il collocamento in altri ruoli relativi ad uffici ed istituti dipendenti dal Ministero medesimo.

Art. 20.

Al 1° luglio 1923 sarà effettuata la fusione del personale compreso nei ruoli separati, di cui alla tabella *D*, nei ruoli di concetto e d'ordine istituiti con l'art. 8 del presente decreto.

I ruoli di cui alla predetta tabella *D* rimangono soppressi, salvi gli effetti previsti al capoverso del successivo articolo 25.

Art. 21.

Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli generali indicati al precedente articolo 20 avverrà in base al grado da ciascuno ricoperto al 1° luglio 1923, nei ruoli separati di cui alla tabella *D*, secondo l'anzianità nel grado stesso.

Tale anzianità, per i gradi corrispondenti a quelli in vigore nel precedente sistema dei ruoli chiusi, è determinata secondo l'ordine delle classi, in relazione alla data dell'ultimo decreto di promozione di classe.

In caso di parità nelle date di nomina, l'anzianità viene regolata secondo le norme di cui al terzo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Il collocamento dei singoli impiegati nei ruoli separati di cui all'art. 13 e in quello transitorio di cui all'art. 14 ha effetto in relazione al grado da ciascuno ricoperto all'atto del passaggio nei ruoli medesimi, secondo l'ordine di anzianità risultante dai rispettivi ruoli di provenienza, salvo quanto dispone il precedente articolo 19 nei casi di trasferimento di ruolo ai termini dell'articolo medesimo.

Agli effetti del presente articolo tutte le promozioni disposte ai sensi dell'art. 18 — commi primo e secondo — si considerano conferite con la stessa data, e gli assegni dei nuovi gradi decorrono dal giorno della formazione dei ruoli generali, giusta l'art. 20.

Qualora dal collocamento in ruolo, a norma del presente articolo, risultino eccedenze di personale in determinati gradi, compensate da vacanze in gradi inferiori, gli impiegati in eccedenza possono essere incaricati di esercitare in via provvisoria le funzioni del grado inferiore, conservando il trattamento economico, l'anzianità rispettiva e il titolo attuale, fino al riassorbimento nel ruolo.

Art. 22.

Per le nuove assunzioni nel ruolo di concetto del personale centrale di ragioneria, è prescritto il diploma di laurea, rilasciato da un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.

Sono fatti salvi, agli effetti del passaggio da altra categoria nel ruolo sopraindicato, i diritti conferiti dagli articoli 47 e 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per coloro che posseggano il titolo di studio prescritto per le carriere di ragioneria dagli ordinamenti in vigore alla data del decreto medesimo.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, per il personale appartenente ai ruoli istituiti col presente decreto, è presieduto dal Ministro delle finanze o dal Sottosegretario di Stato, ed è composto:

a) del ragioniere generale dello Stato;

b) di due direttori capi di ragioneria, designati di anno in anno, con decreto del Ministro delle finanze, udito il Consiglio dei ragionieri;

c) del capo della divisione del personale presso la Ragioneria generale o di chi ne faccia le veci.

Saranno inoltre designati nei modi stabiliti alla lettera *b*) due direttori capi di ragioneria come membri supplenti. Essi partecipano al Consiglio in quanto manchino direttori capi di ragioneria designati come membri effettivi.

Quando si tratti di questioni disciplinari interviene al Consiglio, con voto deliberativo, il direttore capo della Ragioneria centrale dell'Amministrazione in cui l'impiegato presta servizio.

Art. 24.

I direttori capi di ragioneria delle Amministrazioni centrali sono nominati dal Ministro delle finanze, di concerto col Ministro interessato, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.

Temporaneamente, le funzioni di direttore capo di ragioneria possono essere conferite, per incarico, a un direttore capo di divisione del ruolo centrale di ragioneria.

Con decreti del Ministro delle finanze i direttori capi di ragioneria possono essere collocati a disposizione della Ragioneria generale dello Stato. In tale caso non spetta il godimento della indennità di cui al R. decreto 25 dicembre 1881, n. 581-*bis*.

Art. 25.

Salvo quanto stabilisce per la nomina dei direttori capi di ragioneria il precedente articolo 24, le assegnazioni e i trasferimenti, fra le varie Amministrazioni, del personale appartenente ai ruoli delle ragionerie centrali, sono disposto dal Ministro delle finanze.

Per l'assegnazione numerica del personale alle ragionerie delle

singole Amministrazioni, la tabella *D* annessa al presente decreto vale come tabella di ripartizione, e rimarrà, a tale effetto, in vigore anche dopo la soppressione dei ruoli separati in base ad essa costituiti, salve le eventuali successive modificazioni, da approvarsi con decreti del Ministro delle finanze.

Art. 26.

Gli impiegati dei ruoli delle ragionerie centrali, di cui al presente decreto, prestano servizio esclusivamente presso le ragionerie medesime.

Soltanto in casi di assoluta eccezione, il Ministro delle finanze può consentire che impiegati del ruolo di concetto siano destinati, per funzioni di ragioneria, ad uffici estranei, quando risulti indispensabile per necessità di servizio e sia riconosciuto che le funzioni da disimpegnare non possono essere direttamente adempiute presso gli uffici della ragioneria competente.

Le autorizzazioni relative sono date volta per volta, con la indicazione, altresì, ove occorra, del periodo di durata.

Art. 27.

Il Ministro delle finanze, di concerto col Ministro competente, può consentire, su domanda degli interessati, e previo il parere favorevole del Consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 23, *il cambio di ruolo, a parità di grado*, fra impiegati dei ruoli delle Ragionerie centrali e quelli appartenenti a ruoli analoghi delle altre Amministrazioni.

Nel cambio di ruolo di cui al precedente comma l'impiegato che ha maggiore anzianità di grado prende il posto lasciato da quello che ha anzianità minore, e quest'ultimo viene collocato al posto che gli compete secondo la propria anzianità.

Art. 28.

Le singole Amministrazioni debbono fornire, a carico dei propri bilanci, e per mezzo del Provveditorato generale dello Stato, in quanto questo ne abbia competenza, i locali, i mobili ed arredi, gli stampati, gli oggetti di cancelleria, i telefoni, la luce, i mezzi di trasporto, di riscaldamento, e quant'altro occorre al funzionamento degli uffici delle rispettive ragionerie centrali.

Debbono inoltre assegnare alle rispettive ragionerie personale subalterno dei propri ruoli in numero sufficiente ai bisogni del servizio e non inferiore a quello degli agenti ivi addetti al 1° gennaio 1923.

Art. 29.

Agli effetti del passaggio in un unico ruolo, secondo le norme del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 112, del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e di quello del ruolo delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo, la tabella di cui all'art. 1 del decreto medesimo è modificata, per la parte relativa alla carriera di ragioneria, come risulta dalla tabella *F* annessa al presente decreto.

Art. 30.

Avvenuti i trasferimenti del personale di ragioneria delle varie Amministrazioni appartenenti ai ruoli indicati all'art. 9, lettera *a*), *b*) ed *f*), del presente decreto, i ruoli stessi sono soppressi, restando però conservato presso il Ministero dei lavori pubblici un posto di cassiere.

Sono inoltre soppressi nella categoria II della tabella *A* annessa al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, concernente le tabelle organiche del Ministero dell'istruzione pubblica, i posti relativi al personale di ragioneria nel Ministero.

Per il rimanente personale di ruolo, passato alle dipendenze del Ministero delle finanze, secondo le disposizioni del presente decreto, sono ridotti di altrettanti posti quanti sono gli impiegati, e secondo i rispettivi gradi:

a) i ruoli organici di ragioneria dell'Amministrazione coloniale e del Ministero dell'interno;

b) i ruoli organici della prima e della seconda categoria del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

c) i ruoli organici centrali o unici del personale d'ordine delle varie Amministrazioni.

Per i ruoli di cui alla lettera c) potrà essere provveduto con decreto Reale, su proposta dei ministri competenti, di concerto con quello delle finanze, alla modificazione del riparto del numero dei posti rimasti nei ruoli medesimi fra i gradi di archivista e applicato.

Art. 31.

I provvedimenti pel trasferimento dei singoli impiegati alle dipendenze del Ministero delle finanze, ai termini del presente decreto,

sono disposti mediante decreti del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri competenti.

Fino all'emanazione di tali decreti, il personale di cui trattasi, qualunque sia l'ufficio o l'amministrazione in cui venga destinato a prestare servizio, continuerà a percepire gli stipendi e i assegni ad esso dovuti a carico del bilancio dell'Amministrazione dei cui ruoli fa parte.

Art. 32.

Fino a quando non abbiano avuto attuazione i provvedimenti indicati all'art. 17 del presente decreto, il personale in eccedenza, sui posti di cui alla annessa tabella *D*, salve le disposizioni dell'art. 19 e dell'ultimo comma dell'art. 21, è conservato in soprannumero.

Art. 33.

Con decreto del Ministro delle finanze, saranno emanate le ulteriori disposizioni eventualmente necessarie per la attuazione del presente decreto e per quant'altro occorra ai fini e in conseguenza del passaggio delle ragionerie delle Amministrazioni centrali alle dipendenze del Ministro delle finanze.

Art. 34.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salva la disposizione di cui all'art. 24, ultimo comma, la quale ha efficacia a decorrere dal 1° marzo 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

TABELLA *A*.

Personale di concetto delle Ragionerie centrali.

Ragioniere generale dello Stato	Posti n.	1
Direttori capi di ragioneria.	»	16
Direttori capi divisione.	»	25
Capi sezione	»	107
Primi ragionieri	»	216
Ragionieri	»	366
Totale posti n.		731

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

TABELLA *B*.

Personale d'ordine delle Ragionerie centrali.

Archivisti	Posti n.	119
Applicati.	»	182
Totale posti n.		301

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze.
DE STEFANI.

TABELLA *C*.

Personale di ruoli diversi che può essere trattenuto in servizio presso le ragionerie centrali, per determinazione del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 12 del decreto.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Geometri catastali n. 1.
Ufficiali di dogana, n. 1.
Applicati d'agenzia, n. 1.
Sottufficiali della R. guardia di finanza, n. 14.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Personale delle cancellerie, n. 16.
Personale del ruolo degli Economati generali dei benefici vacanti, n. 1.
Personale del ruolo provinciale di ragioneria delle carceri, n. 5.
Personale di direzione delle carceri, n. 3.
Agenti di custodia delle carceri con funzioni d'ordine, n. 9.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Ufficiali del Regio esercito, n. 1.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Dattilografe n. 1.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Segretari di P. S., n. 2.
Vicesegretari di P. S., n. 2.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Aiutanti Genio civile, n. 1.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti, n. 20.
Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, n. 3.

MINISTERO DELLA MARINA.

Ragionieri dipartimentali, n. 7.
Archivisti dipartimentali, n. 1.
Archivisti delle Capitanerie di porto, n. 1.
Applicati dipartimentali, n. 9.
Applicati delle Capitanerie di porto, n. 2.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA.

Marescialli forestali, n. 1.
Brigadieri forestali, n. 1.
Aiutanti tecnici del bonificamento agrario, n. 1.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

TABELLA *D*.

Ruoli separati per il personale delle Ragionerie centrali, da restare in vigore fino al 30 giugno 1923.

I. — PERSONALE DI CONCETTO.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) Servizi di ragioneria del tesoro:

Ragioniere generale dello Stato	posti n.	1
Direttori capi di ragioneria	»	2
Direttori capi divisione	»	13
Capi sezione	»	21
Primi ragionieri	»	43
Ragionieri	»	72
Totale posti n.		152

b) Servizi di ragioneria delle finanze:

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Direttori capi divisione	»	6
Capi sezione	»	13
Primi ragionieri	»	29
Ragionieri	»	48
Totale posti n.		97

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	»	7
Primi ragionieri	»	11
Ragionieri	»	18
Totale posti n.		37

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Direttori capo di ragioneria	Posti n.	1
Capi sezione	»	7
Primi ragionieri	»	12
Ragionieri	»	19
Totale posti n.		39

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Direttore capo divisione	»	1
Capi sezione	»	4
Primi ragionieri	»	7
Ragionieri	»	12
Totale posti n.		25

MINISTERO DELLE COLONIE.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	»	2
Primi ragionieri	»	4
Ragionieri	»	6
Totale posti n.		13

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	»	7
Primi ragionieri	»	11
Ragionieri	»	19
Totale posti n.		38

MINISTERO DELL'INTERNO.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Direttori capi divisione	»	3
Capi sezione	»	8
Primi ragionieri	»	20
Ragionieri	»	30
Totale posti n.		62

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Direttori capi divisione	»	2
Capi sezione	»	12
Primi ragionieri	»	35
Ragionieri	»	60
Totale posti n.		110

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	»	3
Primi ragionieri	»	6
Ragionieri	»	20
Totale posti n.		30

MINISTERO DELLA GUERRA.

Direttore Capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	»	8
Primi ragionieri	»	13
Ragionieri	»	21
Totale posti n.		43

MINISTERO DELLA MARINA.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	»	6
Primi ragionieri	»	9
Ragionieri	»	15
Totale posti n.		31

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	»	4
Primi ragionieri	»	7
Ragionieri	»	11
Totale posti n.		23

MINISTERO DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	»	4
Primi ragionieri	»	6
Ragionieri	»	11
Totale posti n.		22

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	»	1
Primi ragionieri	»	3
Ragioniere	»	4
Totale posti n.		9

II. — PERSONALE D'ORDINE.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) Servizi di ragioneria del tesoro:

Archivisti	posti n.	42
Applicati	»	64
Totale posti n.		106

b) Servizi di ragioneria delle finanze:

Archivisti	posti n.	12
Applicati	»	18
Totale posti n.		30

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA.

Archivisti	posti n.	5
Applicati	»	8
Totale posti n.		13

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Archivisti	posti n.	5
Applicati	»	7
Totale posti n.		12

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Archivisti	posti n.	1
Applicati	»	1
Totale posti n.		2

MINISTERO DELLE COLONIE.

Archivisti	posti n.	2
Applicati	»	3
Totale posti n.		5

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Archivisti	posti n.	6
Applicati	»	10
Totale posti n.		16

MINISTERO DELL'INTERNO.

Archivisti	posti n.	20
Applicati	»	29
Totale posti n.		49

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Archivisti	posti n.	6
Applicati	»	10
Totale posti n.		16

MINISTERO DELLA GUERRA.

Archivisti	posti n.	3
Applicati	»	5
Totale posti n.		8

MINISTERO DELLA MARINA.

Archivisti	posti n.	6
Applicati	»	10
Totale posti n.		16

MINISTERO D'AGRICOLTURA.

Archivisti	posti n.	6
Applicati	»	9
Totale posti n.		15

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

Archivisti	posti n.	3
Applicati	»	5
Totale posti n.		8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

Archivisti	posti n.	2
Applicati	»	3
Totale posti n.		5

Annotazioni.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, i posti indicati nella presente tabella per i servizi di ragioneria del tesoro e per i servizi di ragioneria delle finanze costituiscono ruoli ad ogni effetto separati e distinti.

2. Nei posti indicati nella presente tabella per il Ministero dell'interno sono compresi i posti seguenti relativi ai servizi di ragioneria per le carceri ed i riformatori:

Direttore capo divisione n. 1.
Capi sezione n. 3.
Primi ragionieri n. 6.
Ragionieri n. 10.
Archivisti n. 2.
Applicati n. 4.

Tali posti dopo avvenuta la fusione dei ruoli ai sensi dell'art. 20 del presente decreto, s'intendono assegnati, ai fini della ripartizione di cui all'art. 25, alla Ragioneria centrale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

3. Il funzionario nominato direttore capo della Ragioneria per l'assistenza militare e le pensioni di guerra rimane fuori ruolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

TABELLA *E*.

Stipendi per il personale del ruolo transitorio di cui all'art. 14 del decreto.

QUADRO I.

Capi ufficio.

Stipendio iniziale L. 8400.

Stipendio al compimento del	3°	anno	di	grado	L.	9,100
Id.	id.	6°	id.	id.	»	9,800
Id.	id.	9°	id.	id.	»	10,500
Id.	id.	12°	id.	id.	»	11,200
Id.	id.	16°	id.	id.	»	12,000

Quadro II.

Ufficiali.

Stipendio iniziale L. 5700.						
Stipendio al compimento	del	3°	anno	di grado	. . . L.	6,300
Id.	id.	6°	id.	id.	. . . »	6,900
Id.	id.	10°	id.	id.	. . . »	7,600
Id.	id.	14°	id.	id.	. . . »	8,300

Primi ufficiali.

Stipendio al compimento	del	18°	anno	di grado	. . . L.	8,900
Id.	id.	22°	id.	id.	. . . »	9,500
Id.	id.	26°	id.	id.	. . . »	10,100
Id.	id.	29°	id.	id.	. . . »	10,600
Id.	id.	32°	id.	id.	. . . »	11,100
Id.	id.	35°	id.	id.	. . . »	11,600

Quadro III.

Aiuto ufficiali.

Stipendio iniziale L. 4,800.						
Stipendio al compimento	del	3°	anno	di grado	. . . L.	5,400
Id.	id.	6°	id.	id.	. . . »	5,900
Id.	id.	9°	id.	id.	. . . »	6,400
Id.	id.	12°	id.	id.	. . . »	6,900
Id.	id.	16°	id.	id.	. . . »	7,300
Id.	id.	20°	id.	id.	. . . »	7,700
Id.	id.	24°	id.	id.	. . . »	8,100
Id.	id.	28°	id.	id.	. . . »	8,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
Mussolini.

Il Ministro delle finanze
De Stefani.

Unificazioni dei ruoli del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza e del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo.

MINISTERO DEL TESORO.			MINISTERO DELLE FINANZE		
Gradi	Stipendio	in anni	Gradi	Stipendio	in anni
Carriera di ragioneria			*Carriera di ragioneria.*		
Tesoriere centrale.	14,000 a 17.000	13	Tesoriere centrale.	14,000 a 17,000	13
Controllore capo della tesoreria centrale	14,600 a 17,000	13	Controllore capo della tesoreria centrale	14,000 a 17,000	13
Agente contabile dei titoli del debito pubblico	14,000 a 17,000	13	Agente contabile dei titoli del debito pubblico	14,000 a 17,000	13
Direttori provinciali di ragioneria	12,000 a 14,700	13	Direttori provinciali.	12,000 a 14,700	13
Direttori provinciali del tesoro	12,000 a 14,700	13	Id.	12,000 a 14,700	13
Primi ragionieri.	10,000 a 13,000	16	Primi ragionieri.	10,000 a 13,000	16
Primi segretari di delegazione.	10,000 a 13,000	16	Id.	10,000 a 13,000	16
Ragionieri	6,000 a 11,500	32	Ragionieri	6,000 a 11,500	32
Segretari di delegazione. . . .	6,000 a 11,500	32	Id.	6,000 a 11,500	32

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze.
DE STEFANI.

62.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 769 che autorizza il governatore della Tripolitania ad istituire una Cassa di risparmio per l'esercizio del credito agrario in quella colonia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1923, n. 90).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il governatore della Tripolitania è autorizzato a istituire in quella Colonia una Cassa di risparmio, la quale abbia come principale finalità la erogazione dei fondi a sua disposizione in operazioni di credito agrario fondiario.

Il governatore è a tale scopo autorizzato a emanare tutti indistintamente i provvedimenti che sono necessari per la creazione e organizzazione del detto Istituto, e per la disciplina del suo funzionamento, prendendo per base i principî che regolano, nel Regno, gli Enti analoghi, con lo adattamento che crederà opportuno alle esigenze generali del Paese e a quelle particolari delle finalità da conseguire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

63.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 770, che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica le disposizioni del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, sulla istituzione di una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1923, n. 90).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese in quanto applicabili, nella Tripolitania e nella Cirenaica, le disposizioni di cui al R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale è istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

64.

Decreto Ministeriale che istituisce un Ufficio di porto a Marsa Bardia.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visti gli articoli 5 del Codice per la marina mercantile per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 902, e 1 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 3 settembre 1914, n. 1062:

Vista la proposta del Governatore della Cirenaica per la istituzione di un Ufficio di porto a Marsa Bardia:

Ritenuta l'opportunità di accogliere tale proposta;

Decreta:

E' istituito a Marsa Bardia un Ufficio di porto, cui sarà preposto un incaricato designato dal governatore, il quale fisserà inoltre la data con cui devono intendersi iniziate le operazioni dell'Ufficio.

Il governatore medesimo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 30 marzo 1923.

FEDERZONI

65.

Decreto ministeriale 30 marzo 1923 che fissa una indennità di missione all'Ispettore della tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto l'articolo 3 delle norme relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, approvate col R. D. 18 gennaio 1923, n. 150.

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal giorno in cui andranno in vigore le norme predette è fissata a favore dell'Ispettore della tassa sugli affari, per i servizi resi nel luogo della sua residenza ordinaria e nell'ambito di quattro chilometri, una indennità mensile di lire duecento comprensiva della quota di indennità giornaliera di missione e di quella chilometrica.

Per le missioni in Colonia o eventualmente dall'una all'altra Colonia e per le trasferte oltre il raggio di Km. 4 dalla sede dello ufficio spettano le indennità giornaliere stabilite dalle disposizioni in vigore nel Regno diminuite di un trentesimo dell'assegno fisso di cui sopra.

Roma, 30 marzo 1923.

FEDERZONI.

66.

Circolare 11 aprile 1923, n. 7857, riflettente l'aggiornamento dei libretti ferroviari e delle tessere ferroviarie di riconoscimento.

E' stato rilevato dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato come alcuni impiegati delle Amministrazioni statali che hanno cessato dal servizio, non abbiano ottemperato all'obbligo di restituire i libretti ferroviari, personale e di famiglia e come, in parecchi casi, abbiano anzi utilizzato indebitamente i relativi scontrini per viaggiare a tariffa ridotta.

Nello intento di porre fine al lamentato inconveniente, la predetta Direzione Generale ha pertanto fatto presente la opportunità che anche i libretti posseduti dal personale dipendente dall'Amministrazione coloniale e dalle rispettive famiglie, siano periodicamente assoggettati all'aggiornamento mediante la seguente dichiarazione apposta a tergo del cartoncino dei medesimi: « Il titolare del presente libretto è ancora in servizio », seguìta dalla data e dalla firma dell'Autorità da cui il titolare dipende ed autenticata col bollo di ufficio.

In accoglimento della proposta delle Ferrovie dello Stato, si dispone che, d'ora innanzi, i libretti ferroviari tanto personali che di famiglia siano aggiornati nel modo suindicato entro il marzo di ogni anno, e si avverte inoltre che i libretti sprovvisti della dichiarazione su riferita non saranno ritenuti validi e verranno ritirati dagli agenti ferroviari qualora ne sia fatto uso.

L'aggiornamento in parola va anche esteso alle tessere personali di riconoscimento.

Si prega di comunicare quanto sopra a tutto il personale dipendente.

Pel Ministro
MACCHI.

67.

Circolare 16 aprile 1923, n. 32435, del Ministro delle finanze, relativa al patrimonio immobiliare dello Stato.

Il Provveditorato Generale, istituito presso il Ministero delle Finanze con R. D. 18 gennaio 1923, n. 94, ha, tra i suoi compiti, quello di curare l'Amministrazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Precisi intendimenti del Provveditorato sono questi:

a) stabilire la consistenza di tale patrimonio;

b) quale parte di esso sia necessaria ai bisogni statali;

c) quale non necessaria, o non utile, per alienarla senz'altro;

d) valorizzare al massimo grado tale patrimonio, sopratutto collocando negli stabili demaniali quanti più uffici statali sarà possibile, per alleggerire le pubbliche finanze dall'onere degli affitti passivi, che è cresciuto e cresce in modo preoccupante.

La gran massa degli immobili statali è data *in uso* alle varie Amministrazioni per bisogni di servizio: e nel Capo III, Sezioni I e II, del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato sono contenute le chiare e precise norme per l'amministrazione di tali beni.

Ai fini dei propositi che il Provveditorato intende attuare, bisogna che tali norme siano *rigorosamente osservate*, e che ogni Amministrazione rivaluti i propri bisogni per adeguare *strettamente* ad essi gli stabili di cui dispone, rinunciando al superfluo per dar modo di sopperire ad altre necessità statali.

Ma intanto che ciò si farà, una misura si impone rigorosa: che ogni Amministrazione si *astenga* in modo assoluto dal disporre degli immobili o delle parti di immobili che più ad essa non servono, sia pure a favore di altre amministrazioni, e che provveda invece a *dismettere* ciò al Demanio, facendo capo alle Intendenze di Finanza.

Il Provveditorato, che raccoglierà tutte le richieste di immobili, provvederà esso a soddisfarle.

A questo scopo, il Provveditorato intende valersi della facoltà accordata dall'articolo 19 del Regolamento sulla contabilità dello Stato (« che non siano addetti ad uso pubblico o governativo, se non quei locali che *strettamente* occorrono al bisogno »): e confida quindi che ogni amministrazione vorrà facilitargli il compito.

Tale compito rientra nel piano della restaurazione del bilancio: e deve perciò essere da tutti sentito con austera passione.

Gradirò che le dipendenti Autorità ricevano precisi istruzioni e che mi sia favorito un cenno.

DE STEFANI.

68.

Comunicazione della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, in data 17 aprile 1923, riflettente le vedove e gli orfani degli impiegati civili, degli ufficiali e dei marescialli.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile è stato pubblicato il R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, relativo all'Opera di Previdenza, istituita presso la Cassa Depositi e Prestiti, via Goito 4, Roma, per gli impiegati civili dello Stato, per i militari del R. Esercito e della R. Marina, e per gli appartenenti ai corpi organizzati militarmente (RR. Carabinieri, R. Guardia di finanza, ex R. Guardia, ex Guardia di pubblica sicurezza, Guardie carcerarie).

L'Opera di Previdenza concede questi benefici:

1°) *Assegni vitalizi di diritto* alle vedove, agli orfani, e ad altri superstiti degli impiegati, degli ufficiali, dei marescialli e di altri militari iscritti all'Opera di Previdenza e morti dopo il 1° febbraio 1918, se privi di pensione ordinaria o di guerra;

2°) *Assegni vitalizi facoltativi*, da assegnarsi, *per concorso*, che sarà bandito ogni anno, ai superstiti privi di pensione ed esclusi dall'assegno vitalizio di diritto;

3°) *Ricovero in convitto e borse di studio* agli orfani degli impiegati e dei militari sopraindicati (morti in qualsiasi epoca) *in base a concorso*, che ogni anno l'Opera di Previdenza bandisce in giugno, per mezzo della *Gazzetta Ufficiale*.

L'Opera di Previdenza, che da due anni funziona per i soli impiegati civili, ha già provveduto al ricovero di circa 300 orfani ed orfane di impiegati civili dello Stato.

Centoventi orfani sono esclusivamente mantenuti dall'Opera di Previdenza nel convitto degli orfani degli impiegati in Spoleto. Gli altri sono ripartiti nei convitti nazionali più vicini alla residenza della madre, o in altri ospizi.

Le sessanta orfane sono state invece ricoverate nel convitto nazionale femminile e nel conservatorio della Divina Provvidenza in Roma, nei RR. Educandati di Napoli e nei R. R. Conservatori della Toscana.

Sono inoltre state conferite in questi due anni 350 borse di studio

ad orfani ed orfane di impiegati civili, per un importo di circa lire 500,000 annue, e cioè:

N. 113 borse di L. 2400 annue per le università;

N. 79 borse di L. 1200 annue per le scuole medie superiori;

N. 158 borse di L. 900 annue per le scuole medie inferiori.

L'Opera di Previdenza assolve in tal modo pienamente il suo principale compito di assistenza agli orfani degli impiegati civili, perchè col secondo concorso annuo ha potuto ricoverare anche vari orfani di famiglie che avevano già ottenuto un posto o una borsa per altro orfano.

Con l'estensione agli ufficiali e ai marescialli l'Opera di Previdenza potrà provvedere anche ai numerosi orfani di guerra che da 5 anni attendono i benefici di questa istituzione.

Si pregano gli impiegati di avvertire le vedove e gli orfani dei colleghi, perchè l'Opera ha constatato che, malgrado le più diligenti ricerche degli aventi diritto, eseguite in base agli elenchi delle indennità liquidate dalla Corte dei Conti e agli elenchi degli impiegati morti dopo il 1° febbbraio 1918, esistono ancora vedove ed orfani che ignorano il loro diritto all'assegno vitalizio e che molti orfani non hanno preso parte ai predetti concorsi, nonostante che al bando sia stata data la massima diffusione, per mezzo di tutti gli uffici provinciali e della stampa quotidiana ».

69.

Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 833, col quale il 21 aprile giorno commemorativo della fondazione di Roma, viene dichiarato festivo.

(*Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1923, n. 93).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1874, n. 1968;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 630;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con il ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il 21 aprile, giorno commemorativo della fondazione di Roma, è destinato alla celebrazione del lavoro ed è considerato festivo, eccetto che per gli uffici giudiziari.

È soppressa la festa di fatto del 1° maggio e tutte le pattuizioni intervenute tra industriali ed operai per la giornata di vacanza in tal giorno dovranno essere applicate pel 21 aprile e non pel 1° maggio.

Il presente decreto entra in vigore oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Parte II

PERSONALE.

NOMINA DI GOVERNATORE.

Decreto Reale 7 gennaio 1923.

Bongiovanni gr. uff. Luigi, tenente generale, è nominato Governatore della Cirenaica a decorrere dal 7 gennaio 1923, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del R. D. 17 maggio 1919, n. 886.

Consiglio d'amministrazione di disciplina.

Decreto Ministeriale 19 gennaio 1923.

Carli comm. dott. Vittorio, Direttore Coloniale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1923.

Mutinelli comm. avv. Marino, Direttore Coloniale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Decreto Ministeriale 23 marzo 1923.

Pintor gr. uff. dott. Luigi, Vice direttore generale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Carli comm. avv. Marino, Direttore coloniale, cessa di far parte del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

Mutinelli comm. avv. Marino, Direttore coloniale, cessa di far parte del Consiglio di amministrazione e di disciplina.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale 11 febbraio 1923.

Marcello cav. Romolo, archivista, è collocato in aspettativa, per infermità, a decorrere dal 1° dicembre 1922.

ASSEGNAZIONE DI STIPENDI.

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1923.

A parziale rettifica dei decreti ministeriali 6 novembre 1922 e 21 dicembre 1922, è assegnato ai seguenti impiegati della carriera d'ordine ed agenti subalterni del Ministero delle Colonie, lo stipendio a fianco di ciascuno indicato, a decorrere dal 1° aprile 1922.

COGNOME E NOME	GRADO	STIPENDIO
Personale carriera d'ordine.		
BELLAROSA Giuseppe	Archivista	10,800
ASCARI Raffaele	Id.	10,800
CARDONI Alfredo	Id.	10,800
Personale subalterno.		
SANTUCCI Giuseppe.	Usciere Capo	6,000
DE MARCHI Attilio	Usciere	4,900
DI VENANZIO Pietro	Id.	4,600

ASSEGNAZIONE DI STIPENDIO.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1923.

MUTINELLI comm. avv. Marino, Direttore Coloniale. — A parziale modificazione del decreto ministeriale 15 dicembre 1922 gli viene assegnato lo stipendio di lire sedicimila con decorrenza dal 1° aprile 1922.

CESSAZIONE DI FUNZIONI.

Decreto Ministeriale 6 marzo 1923.

(Finanze-Colonie).

GIANDOLINI gr. uff. Romolo Massimiliano, Direttore Capo della Ragioneria del Ministero delle Colonie, cessa a decorrere dal 7 marzo 1923 dall'esercizio di tale funzione e, dalla stessa data, rimane so-

spesa la indennità a suo favore, lire 1000 annue, di cui al R. D. 25 dicembre 1881 n. 581-bis.

INCARICO.

Decreto Ministeriale 6 marzo 1923.

(Finanze-Colonie).

VERDESI comm. Ettore, Capo divisione di Ragioneria è temporaneamente incaricato, quale reggente, della funzione di Direttore capo di Ragioneria del Ministero delle Colonie, conservando lo stipendio che attualmente gode, e gli viene assegnata la indennità annua di lire 1000, di cui al R. D. 25 dicembre 1881 n. 581-bis.

DESTINAZIONE.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1923.

RAVIELI Fernando, Applicato, è destinato a prestar servizio in Somalia a decorrere dal 1° febbraio 1923.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Reale 5 aprile 1923.

SCHANZER comm. dott. Ottone, Direttore coloniale, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, per la durata di tre mesi, a decorrere dal 1° aprile 1923.

ANNO XI. Maggio 1923 NUM. 5.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

70 — *Decreto ministeriale 13 febbraio 1923*, che stabilisce le norme pel funzionamento del Consiglio superiore coloniale presso il Ministero delle colonie . . . . . *Pag.* 427

71 — *R. decreto 4 marzo 1923*, che determina il numero degli impiegati civili e militari di altre amministrazioni, occorrenti per taluni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale . » 431

72 — *Circolare 9 marzo 1923, n. 4285*, del Ministero delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato), riflettente provvedimenti per evitare le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati . . . . . » 433

73 — *R. decreto 11 marzo 1923, n. 873*, che stabilisce il quantitativo massimo dei semi oleosi delle colonie italiane da ammettere annualmente alla importazione nel Regno a regime di favore . . . . . » 434

74 — *R. decreto 18 marzo 1923, n. 897*, che provvede alla estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle norme legislative e regolamentari modificative del T. U. 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per gli infortuni degli operai sul lavoro già estesi in Libia. . . . . » 435

75 — *R. decreto 18 marzo 1923, n. 898*, che istituisce una decorazione di merito per i militari indigeni delle colonie italiane . . » 438

76 — *R. decreto 25 marzo 1923, n. 866*, concernente il passaggio degli agenti subalterni ex-ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle Amministrazioni cui appartengono . . . . » 440

77 — *R. decreto 25 marzo 1923, n. 872*, che abroga l'articolo primo del Regio decreto 16 agosto 1919, n. 1609, contenente norme circa la istituzione di tribunali speciali in Tripolitania e Cirenaica . . . . . *Pag.* 442

78 — *R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880*, che conferisce speciali poteri in materia finanziaria al governatore della Tripolitania . . . . . » 343

79 — *Decreto ministeriale 29 marzo 1923*, del ministro delle finanze, riflettente deleghe a firmare per il direttore capo della Ragioneria . . . . . » 446

80 — *R. decreto 5 aprile 1923, n. 858*, contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri . . » 447

81 — *R. decreto-legge 8 aprile 1923, n. 964*, che consente lo storno di L. 11,000,000 dal maggior fondo di 100,000,000 di cui al D. L. 24 aprile 1919, n. 808, per esecuzione di opere stradali in Tripolitania ed in Cirenaica, e di opere edilizie e di valorizzazione agricola in Tripolitania . . . . . » 451

82 — *Circolare 13 aprile 1923* del Ministero delle finanze, relativa alle attribuzioni delle Ragionerie . . . . . » 453

83 — *Relazione e Regio decreto 19 aprile 1923, n. 931*, che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 . . . . . » 462

84 — *R. decreto 19 aprile 1923, n. 957*, che istituisce una Commissione incaricata della risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 . . . . . » 464

85 — *R. decreto 19 aprile 1923, n. 995*, che autorizza il governatore della Cirenaica ad introdurre modificazioni nell'attuale regime del monopolio del sale, fino a giungere alla sua abolizione . . . . . » 466

86 — *R. decreto 19 aprile 1923, n. 997*, col quale si stabiliscono le tasse scolastiche per le RR. scuole medie coloniali . . . » 467

87 — *Circolare 20 aprile 1923*, del ministro delle finanze, relativa alla procedura da seguire nella presentazione di progetti e proposte recanti effetti sul bilancio dello Stato . . . . » 469

88 — *R. decreto 22 aprile 1923, n. 996*, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglie col motto « Libia », delle croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra . . . . . » 470

89 — *Circolare 24 aprile 1923, n. 1632*, relativa alla tassa di bollo sui vaglia circolari e cambiari e sulle fedi di credito emessi in Libia . . . . . *Pag.* 472

90 — *Decreto ministeriale 28 aprile 1923*, che fissa il prezzo del sale per la salagione del tonno in Tripolitania . . . . . » 473

91 — *Decreto Ministeriale 4 maggio 1923, n. 9212*, che stabilisce il prezzo di vendita dei tabacchi in Tripolitania e Cirenaica » 474

PARTE II.

Personale.

Assegnazioni di stipendio . . . . . *Pag.* 476

Destinazioni in colonia . . . . . » ivi

Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

70.

Decreto ministeriale 13 febbraio 1923 che stabilisce le norme pel funzionamento del Consiglio superiore coloniale presso il Ministero delle colonie.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, che istituisce il Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio superiore coloniale ha sede presso il Ministero delle colonie, e pronuncia i suoi pareri sulla richiesta del ministro, che deve essere accompagnata, per ogni affare, da una relazione firmata dal direttore generale competente.

Insieme alla relazione debbono essere comunicati tutti gli atti o documenti che possono occorrere per l'esame dell'affare e solamente di questi potrà tenersi conto.

Gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento degli eventuali interessati, o dei loro rappresentanti.

I pareri del Consiglio hanno carattere puramente consultivo.

Art. 2.

Quando sia chiesto il parere del Consiglio su affari che siano già stati altra volta trattati, la relazione prescritta dall'art. 1 deve far menzione della data e del numero del precedente parere ed essere inoltre accompagnata da tutti gli atti e documenti che erano allegati alla relazione del Ministero.

Art. 3.

Per lo studio di ogni affare sottoposto per il parere al Consiglio il presidente nomina un relatore.

Quando il relatore designato non possa intervenire all'adunanza e riferire, il presidente può ritirare gli atti e designare, in caso di urgenza, anche verbalmente, un nuovo relatore.

Per lo studio preliminare di affari che abbiano particolare importanza, il presidente, su richiesta del ministro, o di sua iniziativa, può nominare apposita Commissione composta di alcuni membri del Consiglio.

La Commissione deve presentare al Consiglio la relazione sull'affare demandato al suo esame.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a firma del presidente, o di chi ne faccia le veci, e comunicata a ciascun membro almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nei casi di straordinaria urgenza, l'avviso può essere comunicato 24 ore prima dell'adunanza e la convocazione può essere allora fatta anche direttamente dal ministro.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui sarà tenuta l'adunanza e l'indicazione sommaria degli argomenti che dovranno essere discussi.

In caso di assoluta urgenza il presidente, su richiesta del ministro, può disporre che siano portati in discussione anche affari non compresi nell'ordine del giorno.

Art. 5.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei componenti del Consiglio, compreso il presidente.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro del Comitato più elevato in grado secondo l'ordine delle precedenze.

Art. 6.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, ha preponderanza il voto del presidente.

Alla votazione si procede raccogliendo dapprima il voto del relatore e successivamente quello degli altri membri, cominciando dal meno elevato in grado, e, a parità di grado, dal meno anziano.

I segretari non hanno voto.

Art. 7.

Di ogni adunanza del Consiglio è redatto verbale a cura dei segretari.

I membri della minoranza possono richiedere che siano inscritte nel verbale le ragioni del loro voto.

I verbali sono firmati dal presidente e da uno dei segretari.

Art. 8.

I pareri del Consiglio debbono contenere un breve cenno dei fatti e i motivi del voto. Sono firmati dal presidente, dal relatore e da uno dei segretari.

Art. 9.

Il testo dei pareri del Consiglio è trasmesso al ministro in copia, vistata dal presidente e sottoscritta da uno dei segretari.

Col parere sono restituiti al ministro gli atti e i documenti uniti alla relazione indicata all'art. 1, che rimane conservata nello archivio del Consiglio insieme con la minuta del parere.

Art. 10.

Spetta esclusivamente al Ministro di permettere la pubblicazione e la comunicazione agli eventuali interessati dei pareri emessi dal Consiglio.

E' vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato della trattazione di ogni singolo affare.

Art. 11.

I pareri originali emessi dal Consiglio sono riuniti a cura della segreteria in appositi volumi, secondo il loro numero d'ordine continuativo in corrispondenza ai verbali delle sedute in cui vennero deliberati.

Art. 12.

Ai componenti del Consiglio superiore coloniale, compresi i segretari, è corrisposta, per ogni adunanza, una medaglia di presenza di venti lire.

Il pagamento delle medaglie ha luogo in base alla nota compilata da uno dei segretari del Consiglio, vidimata dal presidente.

La medaglia è corrisposta anche per le sedute delle speciali Commissioni, che fossero eventualmente nominate dal ministro o dal presidente nel seno del Consiglio, per lo studio preliminare di affari che abbiano particolare importanza.

Ai componenti non residenti in Roma, ed estranei all'Amministrazione dello Stato, compete anche il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, ed una indennità giornaliera in misura eguale a quella che, a titolo di indennità, competerebbe al più elevato in grado dei componenti del Consiglio appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Art. 13.

A cura della segreteria del Consiglio debbono essere tenuti:

1° Il registro di protocollo generale;

2° Il volume dei verbali delle adunanze;

3° Il registro delle nomine e delle scadenze dei membri del Consiglio;

4° Il registro delle massime adottate dal Consiglio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 febbraio 1923.

FEDERZONI.

71.

Regio decreto 4 marzo 1923, che determina il numero degli impiegati civili e militari di altre amministrazioni, occorrenti per taluni uffici dell'Amministrazione centrale Coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1825.

Considerata la necessità di determinare il numero degli impiegati civili e militari di altre amministrazioni occorrenti per le peculiari esigenze di taluni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale, in attesa di provvedere per quanto riguarda gli uffici dei singoli governi coloniali dopo che saranno pervenute dai governi stessi le opportune notizie;

Sulla proposta del ministro delle colonie di concerto con gli altri dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli impegati civili e militari di altre amministrazioni occorrenti per le peculiari esigenze di taluni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale è stabilito come segue:

Ufficio II della Direzione Generale per le Colonie dell' Africa Orientale:

1 funzionario del ruolo delle dogane.

Ufficio Militare:

3 ufficiali superiori del R. Esercito;
4 ufficiali inferiori del R. Esercito.

Ufficio Marina:

1 ufficiale della R. Marina.

Ufficio Scuole e Servizi archeologici:

1 funzionario amministrativo del Ministero dell'istruzione.

Ispettorato Superiore per le opere pubbliche:

1 ispettore superiore del Genio civile;
1 ingegnere del Genio civile;
1 assistente del Genio civile.

Ufficio Trasporti.

1 ispettore capo dell'Ispettorato generale delle Ferrovie.

Ufficio pei Servizi postali ed elettrici:

1 funzionario di 1ª categ. del ruolo del Ministero delle poste:
2 funzionari di 2ª categ. del ruolo del Ministero delle poste.

Ufficio speciale Studi e propaganda (Servizio cartografico):

1 capo operaio dei laboratori di precisione dipendenti dal Ministero della guerra.

Art. 2.

Fino al 30 giugno p. v. potranno essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione centrale delle colonie gli impiegati civili e militari di altre amministrazioni che risultino in più del numero fissato dall'art. 1 del presente decreto, fermi rimanendo a loro riguardo i provvedimenti che li collocano a disposizione del Ministero delle colonie.

Il ministro delle colonie è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

DIAZ — DI REVEL — FEDERZONI — GENTILE — CARNAZZA — DE STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

72.

Circolare 9 marzo 1923, n. 4285, del Ministero delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato), riflettente provvedimenti per evitare le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati.

Com'è noto, col decreto-legge 28 novembre 1915, n. 1672, furono adottati provvedimenti per evitare le eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati, prescrivendosi:

a) l'emanazione di decreti ministeriali, da registrarsi alla Corte dei conti per designare i capi servizio autorizzati ad assumere impegni;

b) l'obbligo ai capi ragionieri di vigilare affinchè l'assunzione degli impegni non ecceda l'importo degli stanziamenti dei relativi capitoli del bilancio; e di compilare, per ogni mese, la situazione degli impegni provvisorî e definitivi da trasmettersi a questo Ministero (Ragioneria Generale dello Stato) e alla Corte dei conti;

c) l'accertamento delle responsabilità dei capi ragionieri per gli impegni eccedenti i fondi autorizzati, e le relative sanzioni.

Data l'attuale situazione della finanza, la quale esige, in modo perentorio, che gli impegni per spese a carico del bilancio siano contenuti, senza eccezione di sorta, nei limiti delle rispettive assegnazioni di bilancio, si manifesta la necessità che le accennate disposizioni del decreto-legge 28 novembre 1915 abbiano piena e rigorosa esecuzione.

Prego, pertanto, l'E. V. di voler dare le opportune disposizioni al riguardo, nell'intesa che dovranno essere comunicate a questo Ministero, non già col ritardo abituale, ma non più tardi del 20 di ogni mese, come è prescritto dal citato decreto, la situazione degli impegni provvisorî e definitivi a tutto il mese precedente.

Gradirò un cortese cenno di scrupoloso adempimento.

Il Ministro

DE STEFANI.

73.

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 873, che stabilisce il quantitativo massimo dei semi oleosi delle colonie italiane da ammettere annualmente alla importazione nel Regno a regime di favore.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1923, n. 100).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 novembre 1921, numero 1797;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il quantitativo massimo dei semi oleosi delle colonie italiane da ammettere annualmente alla importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è portato alla misura di quintali 60.000.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI — ROSSI — DE CAPITANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

74.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 897, che provvede alla estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle norme legislative e regolamentari modificative del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per gli infortuni degli operai sul lavoro già estesi in Libia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 8 maggio 1923, n. 108).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti il testo unico delle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro approvato col R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51; il decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825; la legge 20 marzo 1921, n. 296; il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, numero 141; il decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638; il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;

Visto il R. decreto 25 maggio 1913, n. 668;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto vi siano applicabili, le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e nella legge 20 marzo 1921, n. 296, che

modificano il testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, delle leggi metropolitane per gli infortuni degli operai sul lavoro, estese in Libia in virtù del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, nonchè le disposizioni contenute nel R. decreto 27 marzo 1919, n. 638, e nel R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, che modificano il relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Le anzidette norme modificative sono applicabili soltanto agli operai cittadini metropolitani ed agli operai cittadini stranieri.

Art. 2.

All'art. 13 delle norme approvate col R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, è sostituito il seguente:

« Quando trattasi di operai libici cittadini italiani, la devoluzione della indennità assicurata per il caso di morte ha luogo sempre che sussista, nelle condizioni volute, una delle persone indicate nell'art. 10 della legge ».

L'indennità però non deve considerarsi un cespite ereditario, e non è soggetta perciò alle comuni norme successorie dei diritti locali.

L'assegnazione e il reparto di essa sono fatti dal magistrato competente, tenendo presente lo stato personale del defunto, a tenore degli articoli 8 e 9, secondo e terzo comma, dell'ordinamento giudiziario in Tripolitania e Cirenaica, approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, salva in ogni caso la omologazione dell'autorità giudiziaria, in base ai principi dell'equità, fra le persone effettivamente viventi a carico dell'estinto, e applicando, per quanto è possibile, le disposizioni dell'art. 10 della legge italiana.

Qualora sia sopravvivente il coniuge, questi concorrerà con gli altri aventi diritto alla assegnazione e al reparto della indennità e la sua quota sarà uguale almeno alla metà della quota che toccherà al meno favorito degli altri concorrenti.

Se però il coniuge sopravvivente passasse a nuove nozze, quando qualcuna delle persone indicate dall'art. 10 della legge si trovasse ancora nelle condizioni volute per aver diritto all'indennità, egli restituirà con denaro proprio o del dono nuziale i due terzi della quota percetta, i quali verrebbero nuovamente distribuiti alle persone di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CAVAZZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

75.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 898, che istituisce una decorazione di merito per i militari indigeni delle colonie italiane.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 maggio 1923, n. 107).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Dopo le molte prove, anche recenti, di fedeltà e zelo date dai militari indigeni delle Nostre colonie, è Nostro intendimento concedere un distintivo onorifico ai militari indigeni stessi di ogni grado, i quali siansi resi benemeriti per lungo e lodevole servizio;

E pertanto, sulla proposta del Nostro ministro per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una « Decorazione di merito per i militari indigeni delle colonie italiane ».

Art. 2.

La decorazione consisterà in una stella a cinque raggi coniata in argento, sormontata, nei casi appresso indicati, da corona anche in argento, conforme all'annesso modello.

Art. 3.

Saranno autorizzati a fregiarsi della decorazione senza corona i militari indigeni che abbiano compiuto quindici anni di servizio, mantenuto buona condotta e dato prova di fedeltà e zelo, ed inoltre si siano in modo speciale distinti.

Saranno autorizzati a fregiarsi della decorazione con corona i

militari indigeni che, trovandosi nelle anzidette condizioni, abbiano acquistato altresì benemerenze di eccezionale importanza.

Agli effetti sopra indicati, s'intendono equiparati ai suddetti militari, anche gli indigeni che facciano parte di corpi o gruppi militarizzati destinati a vari servizi coloniali, anche di carattere civile.

Art. 4.

La decorazione si porterà al petto appesa con un nastro in seta della larghezza di mm. 33 a 11 righe verticali di uguale larghezza, alternate di color verde e bianco.

Art. 5.

I brevetti d'autorizzazione a fregiarsi della decorazione saranno rilasciati, di concerto con i ministri interessati, dal Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, al quale i Governi coloniali faranno pervenire le loro proposte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DIAZ — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

76.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 866, concernente il passaggio degli agenti subalterni ex-ufficiali, alla categoria d'ordine nel ruolo delle Amministrazioni cui appartengono.

(*Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1923, n. 98).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con gli altri ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni, di cui agli articoli 47 e 48 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, gli agenti subalterni che, durante la guerra (1915-1918) abbiano, con buona condotta, servito in reparti combattenti, in qualità di ufficiali, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano, per capacità e per diligenza, idonei alle funzioni d'ordine, potranno conseguire, senz'altro, la nomina ad applicati nel ruolo delle amministrazioni cui appartengono.

Tali nomine saranno fatte con riserva di anzianità e i nominati troveranno collocamento nel ruolo, nei limiti dei posti vacanti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE STEFANI - DIAZ - CARNAZZA - GENTILE - FEDERZONI - TEOFILO ROSSI - CAVAZZONI - DE CAPITANI D'ARZAGO - OVIGLIO - COLONNA DI CESARÒ - THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

77.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 872, che abroga l'articolo primo del Regio decreto 16 agosto 1919, n. 1609, contenente norme circa la istituzione di tribunali speciali in Tripolitania e Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1923, n. 100).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo primo del Nostro decreto 16 agosto 1919, n. 1609, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DIAZ - THAON DI REVEL - FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.

78.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880, che conferisce speciali poteri in materia finanziaria al governatore della Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1° maggio 1923, n. 102).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Ritenuto che il completo successo delle operazioni militari in Tripolitania non può essere consolidato se non sia susseguito immediatamente da una vigile attiva azione di polizia e da tutta una serie di provvedimenti che affermino, anche nel campo amministrativo, la nostra sovranità e diano rapido efficace impulso a tutti i fattori di una seria valorizzazione di quella colonia;

Ritenuto che a raggiungere questo scopo è indispensabile munire il Governo della Tripolitania per determinati atti e per un certo periodo di tempo di poteri più ampi, i quali assicurino, con una ragionevole libertà di azione, la rapidità, il coordinamento e l'adattamento alle contingenze locali dei provvedimenti da adottare e pongano a disposizione di esso i mezzi strettamente necessari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il governatore della Tripolitania è autorizzato ad imporre i tributi diretti nel territorio di quella colonia ed è delegato ad emanare i relativi ordinamenti.

Art. 2.

E' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1923-924, un maggiore contributo straordinario dello Stato a favore della Tripolitania per lo stesso importo del maggiore contributo straordinario che verrà concesso per spese militari nell'esercizio 1922-923 in aggiunta ai fondi già consentiti con la legge 20 luglio 1922, n. 1016.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto col ministro delle colonie, saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per il 1923-24 nonchè nel bilancio della Tripolitania per l'esercizio medesimo le occorrenti variazioni.

Art. 3.

Dalla data del presente decreto, fino al 30 giugno 1924, il Governatore della Tripolitania ha facoltà di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del suo bilancio e di istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli nel bilancio medesimo, senza alcuna restrizione o limitazione, intendendosi abrogate per questa parte e nei limiti di tempo accennati le eccezioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990.

Art. 4.

Dalla data del presente decreto, fino al 30 giugno 1924, il governatore della Tripolitania ha facoltà di valersi della eccedenza delle entrate effettive proprie della colonia già complessivamente accertate e riscosse sull'ammontare di quelle previste per sopperire a nuove e maggiori spese ordinarie o straordinarie, portando con suo decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto rimangono ferme le facoltà conferite al Ministero delle finanze dall'art. 85 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, che approva l'ordinamento amministrativo contabile per la Tripolitania e Cirenaica, per la esplicazione del riscontro finanziario e contabile sulla gestione coloniale.

Art. 6.

Il presente decreto, per quanto concerne le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

79.

Decreto ministeriale 29 marzo 1923, del ministro delle finanze, riflettente deleghe a firmare per il direttore capo della Ragioneria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5927;

Visto il D. M. 6 marzo 1923, n. 4002, col quale il comm. Ettore VERDESI viene temporaneamente incaricato delle funzioni di direttore capo della ragioneria reggente, del Ministero delle colonie, a decorrere dal 7 marzo 1923;

Sulla proposta del ministro delle colonie, in seguito ad analoga richiesta del comm. Ettore VERDESI predetto;

Determina:

Il comm. Ettore VERDESI, temporaneamente incaricato, quale reggente, delle funzioni di direttore capo della ragioneria del Ministero delle colonie, potrà essere sostituito, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, dai ragionieri capi di quell'amministrazione, cav. uff. dott. Enrico CLEMENTI e cav. uff. Federico QUARANTELLI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1923.

Il Ministro
DE VECCHI.

80.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, contenente nuove disposizioni circa la corresponsione delle indennità di caro-viveri.

(*Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1923, n. 98).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, ed *interim* per gli affari esteri, e del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità mensili, stabilite col 1° comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e col 1° comma dell'art. 1 del Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e relative loro modificazioni ed estensioni, sono conservate nella misura di L. 100 ciascuna soltanto per coloro che hanno coniuge oppure uno o più figli; per tutti gli altri sono ridotte a L. 65 ciascuna.

Art. 2.

L'indennità suppletiva di L. 0.85 giornaliere, di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e relative modificazioni ed estensioni è conservata unicamente ai coniugati per ogni figlio in più di tre e ai non coniugati per ogni figlio in più di quattro.

L'indennità suppletiva, di cui all'art. 2 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, è conservata, pure in ragione di L. 0.85 giornaliere, unicamente per ogni figlio e per il coniuge.

Agli effetti del presente e del precedente articolo non si tiene

conto dei figli che abbiano raggiunto il 18° anno di età, nè del coniuge che sia legalmente separato, o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure provvisto, a titolo proprio, dell'indennità, di cui all'art. 1 del presente decreto o di quella stabilita dal decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338.

Art. 3.

L'indennità suppletiva, di cui al precedente art. 2, non compete al personale femminile coniugato, salvo che il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure sia permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse, per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Quando, per il precedente comma, non compete l'indennità suppletiva, di cui all'art. 2, le indennità stabilite con l'art. 1 spettano al personale femminile nella misura ridotta di L. 65 ciascuna.

Art. 4.

L'importo complessivo delle indennità, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, nonchè dell'art. 1 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, non può eccedere il doppio dello stipendio o della retribuzione o del salario, di cui l'avente diritto è provvisto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile, che eventualmente competa in base all'articolo 1 del Nostro decreto 28 gennaio 1923, n. 127.

Per i personali, ai quali è applicabile il Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, il limite massimo non può superare il triplo dello stipendio o degli altri assegni sopraindicati.

La limitazione sopra stabilita non si applica ai volontari ed agli alunni, i quali ricoprano posti di ruolo, con diritto alle indennità contemplate nel presente decreto.

Le indennità sono conservate nei casi di aspettativa per motivi di salute; sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, durante la disponibilità, e sono sospese in tutti gli altri casi di sospensione o riduzione dello stipendio o della retribuzione o del salario.

Art. 5.

Nel caso di cumulo di impieghi presso l'Amministrazione dello Stato ed uno o più Enti pubblici locali, la quota di indennità a ca-

rico del bilancio dell'Amministrazione statale è stabilita nei modi indicati nell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, ma ripartendo il solo importo complessivo dell'indennità, quale risulta dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2 e 3, nonchè dell'art. 1 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, e ciò anche se l'indennità mensile, autorizzata dall'Ente o dagli Enti pubblici locali sia maggiore.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili al personale appartenente all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

A tale effetto, alle indicazioni dell'art. 1 e dell'art. 2 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 737, contenute nel presente decreto, debbono intendersi rispettivamente sostituite quelle del comma 1° e del comma 2° dell'art. 1 della legge 23 settembre 1920, n. 1271.

Art. 7.

Le indennità di caro-viveri, stabilite per il personale salariato con l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 14 ottobre 1918, n. 14305, e con l'art. 1 del Nostro decreto 4 settembre 1919, n. 1738, sono conservate nella misura di cui alle lettere *b*) degli articoli stessi, nei soli casi, nei quali, per l'art. 1 del presente decreto, e tenuto conto delle restrizioni contenute nei successivi articoli 2 e 3, le indennità sono stabilite nella misura di L. 100 mensili; altrimenti sono ridotte alla misura di cui alle lettere *a*) degli articoli medesimi.

Le quote suppletive, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale suindicato, sono conservate nella misura fissata dall'articolo stesso, ma concesse nei soli casi e per le sole persone indicati negli articoli 2 (1° e 3° comma) e 3 del presente decreto.

Art. 8.

Rimangono fermi:

a) il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 368, relativo alla soppressione della parte d'indennità, compenetrata negli stipendi del personale dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a mente della lettera *d*) dell'articolo stesso;

b) le limitazioni contenute nei decreti citati nel 1° comma del precedente art. 7;

c) tutte le disposizioni dalle quali derivi un trattamento di caro-viveri inferiore a quello risultante dall'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

La disposizione, di cui all'art. 1 del nostro decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1265, cessa di avere effetto per la parte riguardante il personale assunto in servizio con retribuzione a cottimo, in applicazione del Nostro decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2313.

Art. 10.

I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal Ministro delle finanze, nei modi ed agli effetti stabiliti dall'art. 12 del D. L. 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale ha vigore dal 1° luglio 1923.

La concessione delle indennità temporanee mensili autorizzata dalle disposizioni precedentemente emanate è prorogata, con le modificazioni derivanti dal presente decreto, fino a tutto giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

81.

Regio decreto-legge 8 aprile 1923, n. 964, che consente lo storno di L. 11,000,000 dal maggior fondo di 100,000,000 di cui al D. L. 24 aprile 1919, n. 808, per esecuzione di opere stradali in Tripolitania ed in Cirenaica, e di opere edilizie e di valorizzazione agricola in Tripolitania.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1923, n. 112).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

L'articolo 1° del D. L. 24 aprile 1919, n. 808, è modificato come segue:

« In aggiunta ai fondi assegnati coi decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 990, e 9 luglio 1916, n. 843, la Cassa dei Depositi e Prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, a rate, la somma di lire 89,000,000 per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione ».

Art. 2.

L'anticipazione avrà luogo in conformità della tabella allegata al presente decreto, che sostituisce quella del D. L. 24 aprile 1919, n. 808.

Art. 3.

La Cassa dei Depositi e Prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero delle colonie, colle modalità di cui all'art. 13 del D. L. 27 giugno 1915, n. 990, la somma di L. 11,000,000 nell'esercizio 1922-1923 per la esecuzione di opere stradali in Tripolitania ed in Cirenaica, e di opere edilizie e di valorizzazione agricola in Tripolitania.

Art. 4.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, sarà provveduto alle opportune variazioni di bilancio in dipendenza della suddetta anticipazione di L. 11,000,000, destinata allo scopo di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI - FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

82.

Circolare 13 aprile 1923 del Ministero delle finanze, relativa alle attribuzioni delle Ragionerie.

Ai Direttori Capi delle Ragionerie di tutte le Amministrazioni centrali dello Stato.

Ho già fatto presente, con la mia circolare in data 30 gennaio u. s., tutta l'importanza che attribuisco al provvedimento col quale i servizi di ragioneria delle Amministrazioni centrali sono stati unificati e posti alla dipendenza di questo Ministero, ed ho già indicato le finalità essenziali della riforma.

Intendo ora fissare alcune direttive alle quali le SS. LL. dovranno ispirare l'azione da svolgere.

E' anzitutto necessario chiarire in qual modo debba applicarsi il riscontro deferito alle Ragionerie centrali sulle pubbliche spese, affinchè esso non risulti una vana duplicazione di quello esercitato dalla Corte dei conti.

Da tempo fu riconosciuta la particolare efficacia del controllo eseguito da organi dell'ente aziendale, poichè questi — per la intima conoscenza che hanno di ogni ramo di attività dell'ente stesso — possono portare un più sicuro esame sui fatti amministrativi ed esplicare una vigilanza più proficua di quanto non sia dato ad un'istituzione estranea.

A questa concezione delle funzioni di controllo sono informati gli ordinamenti delle amministrazioni statali presso nazioni assai progredite. E' necessario che un controllo in tale forma trovi esplicazione nella gestione finanziaria dello Stato anche presso di noi, allo scopo di ottenere che l'impiego del pubblico denaro avvenga sempre nel modo più utile e senza erogazioni non determinate da effettive necessità.

Le difficili condizioni della finanza nel momento attuale richiedono — assai più che non in tempi normali — che un disciplinato corpo di competenti funzionari sorvegli, con unità d'indirizzo e con giudizio avvalorato dalla profonda cognizione della rispettiva

amministrazione e non vincolato da rapporti di dipendenza, la erogazione dei fondi stanziati in bilancio.

E' indubbiamente còmpito assai delicato svolgere al riguardo un'opera moderatrice, senza menomare le facoltà e le responsabilità degli ordinatori della spesa; ma l'esperienza acquisita dalle SS. LL. mi dà la ferma fiducia che la loro azione saprà conciliare il rispetto della legge e delle prerogative altrui con le necessità imposte dalle gravi condizioni della pubblica finanza, senza portare alcun intralcio al funzionamento dei servizi.

A conseguire l'intento occorre che fino dalla preparazione dei bilanci preventivi siano vagliate accuratamente le richieste di fondi, avvalendosi di ogni elemento di calcolo e di giudizio che sia possibile raccogliere, e venga accertata l'esatta impostazione dei diversi titoli.

Assai spesso, invero, si è rilevata la esuberanza degli stanziamenti domandati rispetto all'effettivo fabbisogno dei servizi, come pure l'iscrizione fra le spese straordinarie di oneri di carattere permanente, l'inclusione, in capitoli di spese obbligatorie e d'ordine, di oneri di altra natura, la formazione di voci non esattamente precisate, che consentono poi imputazioni inesatte, oltre, cioè, il vero scopo dell'assegnazione dei fondi.

Anche nella compilazione dei conti consuntivi è necessario accertare che non si lascino — come residui — disponibilità non corrispondenti strettamente a veri e propri impegni. Occorre, quindi, assicurare che gli elenchi delle spese ordinarie impegnate e non pagate, da trasportarsi al successivo esercizio, non comprendano partite globali o a calcolo, e che al cessare di spese straordinarie vengano subito accertate le economie eventualmente conseguite. A questo riguardo faccio richiamo a quanto ebbi anche recentemente a significare a tutte le amministrazioni circa la necessità di una minuziosa e accurata revisione delle partite formanti attualmente i residui attivi e passivi, nel fine di affrettare la sistemazione di quelle — assai numerose e cospicue — che costituiscono semplici regolazioni contabili e di ridurre le rimanenti alla consistenza effettiva degli accertamenti realizzabili e degli impegni specificatamente e legalmente determinati. La cifra dei residui, per cause dipendenti essenzialmente dalla guerra, è salita negli ultimi anni a importo rilevante: ma ora è possibile e necessario riportarne le risultanze a limiti normali, e a questo scopo i capi delle ragionerie debbono svolgere opera assidua, promuovendo le opportune determinazioni degli uffici amministrativi e riferendo a questo Ministero, quando se ne presenti utile l'intervento.

Circa la vigilanza sulle erogazioni dei fondi autorizzati, la quale può dare i migliori risultati, avverto anzitutto che essa deve esercitarsi tenendo presente che le singole assegnazioni vanno considerate come limiti massimi insuperabili, entro i quali devono essere contenute le corrispondenti spese, e che l'eventuale larghezza di qualche stanziamento non può in alcun modo giustificare spese eccedenti lo stretto fabbisogno, valutato con i criteri della più rigida economia.

Agli effetti di un efficace riscontro è anche indispensabile la pronta ed accurata verifica delle contabilità presentate dai funzionari, a favore dei quali siano state concesse aperture di credito o anticipazioni di somme. Questo sistema di esecuzione delle spese che, secondo la legge di contabilità generale, deve rappresentare un mezzo di eccezione, riservato a speciali e determinate circostanze, ha preso sempre più largo sviluppo, fino ad estendersi — in certe aministrazioni — alla maggior parte delle spese di bilancio. Ora è indubitato che nei pagamenti eseguiti coi fondi delle anticipazioni le irregolarità possono aver luogo con facilità maggiore. Occorre dunque che sulle contabilità relative sia portato, senza alcun indugio, il più attento esame, in modo da accertare al più presto l'inesatta interpretazione delle norme applicate, la deficienza della documentazione, gli errori di computo; chè ogni ritardo in tale lavoro, oltre a provocare un arretrato difficilmente eliminabile, rende non agevole o addirittura impossibile riparare all'eventuale danno subìto dall'erario e perseguire la responsabilità di chi l'ha causato.

Occorre inoltre vigilare che la emissione dei mandati di anticipazione sia regolata con avveduta limitazione degli importi a seconda delle presumibili effettive erogazioni; e dovrà pure accertarsi che i contabili non tengano in sospeso pagamenti eseguiti e in attesa di regolarizzazione, cosa affatto contraria ad una gestione regolare e ordinata.

A togliere poi in modo più sicuro le possibilità di inconvenienti dovranno attuarsi tutti i mezzi che valgano a ridurre al minimo i pagamenti da eseguirsi dai funzionari delegati, facendo anche più largo uso dei ruoli per le spese fisse d'ogni genere; e a tale proposito segnalo altresì all'attenzione delle SS. LL. affinchè se ne curi, fino da ora, la più scrupolosa osservanza, la norma di cui all'art. 12 del disegno di legge relativo allo stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1923-24, inteso a disporre che la emissione di mandati di anticipazione possa aver luogo solo quando risulti assolutamente incompatibile, con le necessità dei servizi e l'interesse dell'amministrazione, l'uso dei mandati diretti.

Anche sui pagamenti diretti delle somme dovute dallo Stato è necessario non manchi un controllo che ne accerti la regolarità sostanziale.

Dovrà, poi, assicurarsi, con diligente verifica, che siano sempre rigorosamente osservate le norme impartite da questo Ministero per la concessione delle indennità di qualsiasi specie (di residenza, di caro-viveri, di trasferimento, di missione, ecc.) sia per quanto si riferisce alle condizioni necessarie per fruirne, sia per ciò che riguarda la loro misura. Consta, ad esempio, che in molti casi si tolleri che le missioni vengano interrotte al solo scopo di evitare la riduzione delle diarie e che non mancano altre consuetudini informate a concetti di liberalità e di larghezza nella concessione delle indennità stesse, consuetudini che è d'uopo fare assolutamente cessare.

Dovranno pure eseguirsi con particolare cura le corresponsioni di compensi per lavori straordinari, allo scopo di segnalare gli eventuali abusi, avvertendo altresì che non potrà darsi corso agli ordini di pagamento, quando vengano imputati ai capitoli iscritti in bilancio per le spese di funzionamento dei singoli servizi, anzi che a quelli appositi. Analogo riscontro, per l'osservanza delle relative norme, dovrà farsi sulle spese per i Gabinetti e, in genere, su tutte quelle che riguardino emolumenti accessori al personale.

Dovrà inoltre accertarsi se i suaccennati compensi di lavoro straordinario rivestano il carattere di gratificazioni, anzi che di remunerazione per reali prestazioni di opera oltre gli obblighi normali, nel qual caso la concessione non può avere effetto. Nè dovrà omettersi di tenere presente che anche la concessione di sussidi può rivestire tale carattere, specie quando il numero dei beneficiari sia di qualche rilievo o il provvedimento sia disposto verso la fine dell'anno solare o il termine dell'esercizio finanziario.

L'avvenuta istituzione del Provveditorato generale dello Stato offre, per il futuro, maggiori garanzie di un impiego più economico dei fondi stanziati per spese d'ufficio; tuttavia dovrà sempre esercitarsi un effettivo controllo sui cassieri delle Amministrazioni centrali, sui quali i capi ragionieri hanno l'obbligo di una diretta vigilanza ai termini del R. D. 17 settembre 1910, n. 859, non solo per evitare irregolarità nella gestione dei fondi ad essi anticipati, ma anche per assicurare che non vengano eseguite spese superflue o che, col pagamento di compensi per lavori di copia o di fatica o cottimo, si eludano le disposizioni che vietano l'assunzione di personale avventizio.

Le osservazioni di cui sopra riferisconsi più specialmente ad alcune spese che hanno caratteristiche speciali e che si verificano presso tutte le amministrazioni. Gli stessi riscontri, intesi ad assicurare l'osservanza delle leggi e ad impedire erogazioni non giustificate, devono tuttavia essere diligentemente seguiti, anche su tutte le altre spese particolarmente proprie dei singoli servizi.

Cura speciale le SS. LL. dedicheranno personalmente alla tenuta del conto degli impegni, assicurandone la piena attendibilità delle risultanze e segnalando tutti gli indici che possano designare l'andamento futuro delle spese mantenendo — all'uopo — opportuni contatti con gli uffici amministrativi, dei quali è d'uopo conoscere i programmi e gli intendimenti.

In qualche caso affatto eccezionale si verifica che le spese hanno effetto senza che sia dato conoscerne e limitarne la entità, sì che qualsiasi previsione può riuscire fallace. In tali condizioni la vigilanza sull'andamento degli impegni si riduce alla constatazione del fabbisogno effettivo; ma, appunto per tale caratteristica, è necessario che le spese di cui trattasi siano determinate in modo preciso, onde resti chiaramente stabilito che per tutte le rimanenti, senza eccezioni, le responsabilità che risultino, per eventuali eccedenze d'impegni, daranno luogo all'applicazione delle sanzioni relative. Le SS. LL. dovranno, pertanto, comunicare l'elenco delle spese delle rispettive amministrazioni che presentino la caratteristica sopra accennata, affinchè questo Ministero possa farne revisione e comunicare le proprie determinazioni agli effetti anzidetti.

È inoltre opportuno, allo scopo di una completa e tempestiva annotazione degli oneri assunti, che le Ragionerie mantengano dirette relazioni fra di loro per i rapporti di ordine finanziario che passano fra le rispettive amministrazioni, e segnatamente per quelle spese che alcune amministrazioni effettuano, con obbligo di rimborso, per conto di altre, avvertendo che anche tali spese non debbono mai essere eseguite se non risulti, da dichiarazione del capo ragioniere competente, che l'amministrazione debitrice ha preso nota del proprio impegno e possiede l'occorrente disponibilità di fondi.

A integrazione del conto degli impegni, che riassume lo svolgimento della gestione in rapporto agli stanziamenti autorizzati, deve, inoltre, essere tenuta, da ora in poi, presso ciascuna Ragioneria, una situazione costantemente aggiornata, degli oneri fuori bilancio riguardanti le singole amministrazioni, vale a dire di que-

gli oneri per i quali non ha ancora avuto effetto lo stanziamento dei fondi, ma che già formano aggravio per la finanza, in quanto approvati con provvedimenti definitivi, o che tale aggravio possono determinare, in quanto previsti da disegni di legge proposti al Parlamento o derivanti da iniziative che abbiano riportato l'assenso della Finanza.

La stessa situazione con analoga distinzione dei provvedimenti, a seconda che siano stati approvati ed emanati, ovvero proposti con progetto di legge al Parlamento o semplicemente concordati fra questo Ministero e quello competente, sarà tenuta anche per ciò che si riferisce alle entrate.

All'impianto delle situazioni in parola deve provvedersi senza indugio, mentre da parte mia assicuro che ho dato disposizioni affinchè le Ragionerie abbiano all'uopo, di volta in volta, le comunicazioni necessarie circa le risoluzioni che vengono adottate da questo Ministero in merito ai provvedimenti progettati aventi effetti sul bilancio.

Intorno all'opera svolta per la completa valutazione di tutti gli oneri, nel loro accertato e presunto svolgimento, le SS. LL. dovranno riferire ogni trimestre, con apposito rapporto, da comunicarsi alla Ragioneria Generale.

In tale rapporto, che dovrà mettere in rilievo quanto di più saliente presso ciascuna amministrazione si verifichi, in ordine all'andamento della gestione finanziaria, sarà anche data espressa notizia dei casi in cui sia occorso fare rilievo sopra atti d'impegno per insufficienza di disponibilità, ai sensi dell'art. 196 del regolamento di contabilità generale dello Stato, modificato col R. decreto 18 gennaio 1923, n. 98.

Faccio in ultimo presente che l'accertamento degli impegni di spesa, per la chiusura dell'anno finanziario, deve essere rigorosamente effettuato al 30 giugno, senza dilazioni di sorta. A questo scopo le SS. LL. predisporranno quanto occorre affinchè gli uffici comunichino al riguardo in tempo utile tutti gli elementi necessari, con le debite giustificazioni.

Fra i còmpiti propri delle Ragionerie assume, poi, nel nuovo ordinamento, notevole importanza quello della più diretta e continua cooperazione con questo Ministero per eliminare qualsiasi causa che possa produrre effetti non favorevoli alla finanza. Le SS. LL. hanno pertanto il dovere di promuovere ispezioni e verifiche, quando sorgano indizi che le rendano opportune nell'interesse dell'am-

ministrazione e dell'erario. Hanno altresì l'obbligo di vigilare affinchè nessuna gestione di fondi, di qualsiasi provenienza, sfugga al bilancio; e a tale riguardo vorranno dare fin d'ora precise assicurazioni, segnalando, ove occorra, le gestioni della specie attualmente in essere, onde questo Ministero possa esaminare quei provvedimenti si rendano eventualmente opportuni.

Allo stesso intento della funzione moderatrice che spetta a questo Ministero, nei riguardi della gestione finanziaria, le Ragonerie debbono inoltre aver cura di fornire chiarimenti e indicazioni che agevolino la esatta comprensione delle spese proprie dei singoli capitali, le quali, anche quando la preparazione dei bilanci avvenga osservando le raccomandazioni più sopra indicate, non sempre possono essere desunte dalle concise denominazioni relative, con quella evidenza che è necessaria per fare un giusto apprezzamento del corrispondente fabbisogno. Varrà a tale scopo la compilazione di una diligente monografia sui capitoli del bilancio per l'esercizio 1923-24, nella quale dovrà esporsi, capitolo per capitolo, l'analisi *particolareggiata* dei titoli concreti d'entrata o di spesa che al capitolo stesso si connettono, aggiungendo, quando ne sia il caso, la indicazione delle leggi o dei decreti che vi si riferiscono, con un cenno sommario del contenuto delle relative disposizioni. La monografia in parola sarà — entro il mese di maggio prossimo venturo — comunicata in due esemplari alla Ragioneria Generale, e verrà poi da ciascuna Ragioneria tenuta in corrente, con le successive variazioni, per poter rinnovare la comunicazione in copia aggiornata, ad ogni richiesta.

Rilevo, infine, che non deve mancare da parte delle SS. LL. l'iniziativa dei provvedimenti che valgano a meglio assicurare il raggiungimento delle finalità cui tende l'attuata riforma e a conferire alle Ragionerie una perfetta rispondenza alla crescente intensità e all'accentuatosi ritmo di lavoro degli uffici amministrativi. Attendo a questo scopo opportune proposte, inspirate alla diretta esperienza delle condizioni e necessità dei servizi e informate a criteri di pratica efficacia, con l'intento altresì di portare negli ordinamenti e nel funzionamento delle diverse Ragionerie la maggiore uniformità e le possibili semplificazioni.

Richiamo a tale proposito l'attenzione delle SS. LL. sulla disposizione dell'art. 2 del R. D. 25 marzo 1923, n. 599, concernente le attribuzioni delle Ragionerie, attribuzioni che in nessun caso debbono ad esse sottrarsi. L'articolo medesimo tutela in modo

espresso le funzioni che attualmente ogni singola Ragioneria disimpegna, riservando inoltre a questo Ministero l'eventuale iniziativa di provvedimenti innovativi. Ora, poichè l'adempimento del còmpito che le Ragionerie debbono assolvere richiede in modo assoluto che nessuna funzione inerente alla loro competenza sia o rimanga affidata ad altri uffici, attendo da ciascun capo ragioniere assicurazione che, nello stato attuale, siffatte irregolari attribuzioni d'incarichi pertinenti alla Ragioneria non si verificano, per la rispettiva amministrazione.

In caso contrario, dovranno essermi fornite le indicazioni necessarie per la pronta adozione dei provvedimenti opportuni, onde la Ragioneria torni ad essere sollecitamente investita di tutti gli attributi suoi propri.

Per il disimpegno del còmpito cui sono chiamate dà valido ausilio alle Ragionerie la prescrizione che di norma tutto il personale dei ruoli di Ragioneria deve ad esse fare ritorno, cessando da altre destinazioni meno proprie. Queste nuove forze di personale potranno venire immediatamente utilizzate per dare ai servizi una più salda organizzazione, nella quale l'opera di ogni funzionario sia posta in giusto valore, col più proficuo rendimento per il servizio.

Debbo aggiungere che non sarà da parte mia tollerata alcuna lentezza nel corso dei lavori, e che in nessun modo e per nessuna causa posso ammettere la formazione di arretrati, i quali — nella sfera di attribuzioni propria della Ragioneria — significano inevitabilmente abbandoni o ritardi dei controlli più essenziali a tutela dell'erario.

Intanto le SS. LL. vorranno prontamente riferire sullo stato presente dei lavori e sui provvedimenti presi per assicurarne il regolare e sollecito corso

Rammento anche che presso le Ragionerie è d'uopo sia riconosciuta la maggiore importanza alla tenuta di tutte le scritture, le quali debbono contenere registrazioni fatte con la massima cura ed esattezza, in chiara calligrafia, e senza abrasioni o cancellature, in modo da presentare i dati dei fatti amministrativi con la più nitida evidenza.

Tutte le registrazioni e situazioni prescritte debbono, inoltre, essere tenute perfettamente al corrente, dovendo le Ragionerie trovarsi sempre in grado di fornire senza indugio, a qualunque richiesta, dati e notizie con sicura precisione.

Avverto, infine, che è mio fermo proposito che la scrupolosa

osservanza dell'orario diventi abito e norma comune a tutti i funzionari dipendenti. E mentre faccio appello al buon volere di ciascuno e allo spirito di disciplina, che tutti deve animare, invito le SS. LL., cui spetta la responsabilità del regolare andamento del servizio, a richiamare i propri impiegati allo scrupoloso adempimento del dovere. Gli uffici di Ragioneria debbono dare costante esempio di ordinata e alacre operosità.

Dispongo pertanto che mi sia immediatamente denunciata, a mezzo del ragioniere generale dello Stato, per i necessari provvedimenti di rigore, ogni eventuale infrazione agli obblighi di servizio.

Ho sicura fiducia che le Ragionerie disimpegneranno con piena efficacia la funzione che loro deriva dalla riforma adottata, la quale, mantenendo ad esse tutti i còmpiti propri dell'organo contabile, ha loro anche conferito il carattere di uffici direttamente partecipanti all'ardua e complessa opera che spetta a questo Ministero per la tutela della pubblica finanza.

Alle direttive da me sommariamente tracciate deve corrispondere un'azione pratica, diligente e solerte, condotta e adempiuta da tutto il personale con quella volenterosa alacrità, che non può mancare di fronte alla chiara evidenza della importanza del còmpito.

Oggi, dopo i lunghi sforzi che il Paese ha sostenuto per le straordinarie necessità dell'erario, è indispensabile che la finanza torni sollecitamente a una situazione di normale e saldo equilibrio. A questo intento deve anzitutto concorrere, come condizione essenziale, la rigorosa osservanza di ordinati e austeri criteri di gestione, dei quali le Ragionerie Centrali, come organi di questo Ministero, dovranno e sapranno assicurare il più scrupoloso rispetto.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta.

Il Ministro

DE STEFANI.

83.

Relazione e Regio decreto 19 aprile 1923, n. 931, che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1923, n. 106).

RELAZIONE *di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del* 19 *aprile* 1923, *sul decreto che autorizza un prelevamento di* L. 50,000 *occorrenti al Ministero delle colonie.*

SIRE!

Nel Palazzo già della Consulta, in cui si è trasferita l'Amministrazione centrale delle colonie, si dovettero eseguire importanti lavori di adattamento e di riparazione, e all'uopo si è resa necessaria una assegnazione suppletiva di L. 50,000.

Il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di provvedere al riguardo, ha determinato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma indicata al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, e di autorizzarne la iscrizione all'apposito capitolo istituito nel bilancio del Ministero delle colonie.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il provvedimento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 18,449,130, rimane disponibile la somma di L. 1,550.870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923 è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50,000) da assegnare nello stato di previsione del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 42-*quater* la cui denominazione è modificata come segue:

Spese per il trasferimento degli uffici dell'Amministrazione centrale delle colonie dal palazzo Chigi al palazzo della Consulta e per lavori di adattamento nel palazzo della Consulta medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

84.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 957, che ististuisce una Commissione incaricata della risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1923, n. 112).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 67 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che detta le norme per la costituzione di una Commissione incaricata della risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del decreto medesimo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituita una Commissione con l'incarico della risoluzione delle controversie derivanti dalla applicazione del R. D. 30 settembre 1922, n. 1290.

Detta Commissione è composta come segue:

Presidente:

cav. di gran croce avv. Luigi Cagnetta, senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Membri fissi:

gr. uff. Gennaro Perrino, consigliere della Corte dei conti;

prof. cav. Gaetano Pulvirenti, vice avvocato Erariale;

comm. dott. Ettore Cambi, direttore capo divisione di ragioneria nel Ministero delle finanze.

Membri rappresentanti le amministrazioni interessate:

comm. Giovanni D'Alessandro, direttore capo divisione, per il Ministero delle finanze;

comm. avv. Ferraro Emilio, ispettore superiore, pel Ministero della giustizia e degli affari di culto;

comm. Pasquale Sandicchi, R. console generale, per il Ministero degli affari esteri;

gr. uff. Giovanni Salvadei, vice direttore generale, per il Ministero delle colonie;

comm. dott. Roberto Cao Pinna, direttore capo di divisione, per il Ministero della pubblica istruzione;

comm. dott. Michele De Tura, vice prefetto, per il Ministero dell'interno;

comm. avv. Antonino Vitale, direttore capo di divisione, per il Ministero dei lavori pubblici;

gr. uff. Giuseppe Perres, direttore capo divisione, per il Ministero delle poste e dei telegrafi;

cav. di gr. cr. Guido Rousseau, direttore generale, per il Ministero della guerra;

comm. Alfredo Amici, direttore capo di divisione, per il Ministero della marina;

gr. uff. ing. Enrico Clerici, ispettore generale, per il Ministero di agricoltura;

gr. uff. prof. Ulisse Zanotti, ispettore generale, per il Ministero dell'industria e del commercio;

comm. Eustacchio Antonucci, direttore capo del Segretariato generale, per il Ministero del lavoro e la previdenza sociale;

comm. prof. Vincenzo Granata, referendario, per il personale della Corte dei conti.

Segretario:

cav. uff. Ferdinando Carloni, capo sezione di ragioneria, nel Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

85.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 995, che autorizza il governatore della Cirenaica ad introdurre modificazioni nell'attuale regime del monopolio del sale, fino a giungere alla sua abolizione.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1923, n. 115).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1914, n. 91;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il governatore della Cirenaica è autorizzato ad introdurre nell'attuale regime del monopolio del sale le modificazioni che riterrà più opportune in relazione alle esigenze locali, fino a giungere alla sua completa abolizione.

Tale facoltà cessa col 31 dicembre 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

86.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 997, col quale si stabiliscono le tasse scolastiche per le RR. scuole medie coloniali.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1923, n. 115).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Veduto il R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1596, che stabilisce le tasse per le scuole medie e normali del Regno;

Riconosciuta la opportunità di stabilire le tasse per le scuole medie coloniali nella stessa misura di quelle per le scuole medie del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1923-924, le tasse scolastiche per le scuole medie coloniali sono stabilite nella misura di quelle fissate per le corrispondenti scuole medie del Regno.

A tal fine il corso inferiore delle scuole medie tecnico-commerciali coloniali sarà considerato corrispondente alle scuole tecniche metropolitane; il corso superiore, ai primi due anni d'istituto tecnico.

Art. 2.

A parziale deroga della disposizione, di cui all'articolo precedente, la tassa di licenza dal corso superiore delle scuole tecniche commerciali, fino a quando questo sarà costituito come attualmente, è stabilita in lire cento per gli alunni interni e in lire duecentocinquanta per gli alunni esterni.

Art. 3.

Agli alunni delle scuole medie coloniali sono estese le disposizioni vigenti nel Regno per gli esoneri totali e parziali dalle tasse scolastiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

87.

Circolare 20 aprile 1923, del ministro delle finanze, relativa alla procedura da seguire nella presentazione di progetti e proposte recanti effetti sul bilancio dello Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Ripetute volte in passato questo Ministero ebbe ad avvertire che i progetti e le proposte di provvedimenti di qualsiasi natura recanti effetti sul bilancio dello Stato, da concordare sempre in precedenza con le finanze, dovevano essere comunicati pel tramite della Ragioneria.

Ora questa regola, già stabilita in via amministrativa, è stata tradotta in esplicito precetto legislativo, col secondo comma dell'articolo 2 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 126.

Successivamente col R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente il funzionamento delle ragionerie delle Amministrazioni centrali, è stato disposto (articolo 3, ultimo comma) che nella trasmissione dei provvedimenti suindicati i direttori capi di ragioneria debbono esporre le proprie osservazioni circa la valutazione delle conseguenze finanziarie.

La rigorosa osservanza delle norme citate è garanzia che nessuna proposta sfugga ai necessari riscontri per tutti gli effetti che possono derivarne all'erario, riscontri che hanno essenziale importanza per il regolare andamento della gesione finanziaria.

Facendo pertanto richiamo alle tassative disposizioni sopra riferite, e anche perchè il direttore capo della ragioneria presso codesto Ministero possa ottemperare ai propri obblighi, rivolgo viva preghiera all'E. V. di voler impartire precisi ordini ai dipendenti uffici affinchè le disposizioni stesse siano scrupolosamente rispettate.

Da parte mia debbo avvertire, che qualora si verificasse l'invio di proposte senza l'osservanza di dette norme, questo Ministero dovrebbe considerare le proposte medesime come non pervenute.

Gradirò un cortese cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro
DE STEFANI.

A S. E. *Il Ministro delle Colonie* — ROMA.

88.

Regio decreto 22 aprile 1923, n. 996, concernente la estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle norme per la concessione delle medaglie col motto « Libia », delle croci al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti di guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1923, n. 115).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto 16 novembre 1922, n. 1769, concernente l'applicazione al personale impiegato in Tripolitania in operazioni militari, delle norme riguardanti la concessione della medaglia commemorativa col motto « Libia », dei distintivi di onore pei mutilati e feriti in guerra e della croce al merito di guerra, pur non vigendo in detta colonia lo stato di guerra;

Considerato che in Cirenaica, dal 1° marzo 1923, si verifica la stessa situazione politico-militare che, per la Tripolitania, determinò le concessioni di cui sopra;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la marina, per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1923 e sino a che non verrà diversamente stabilito, sono applicabili in Cirenaica, con le norme stesse, le disposizioni del Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1769, riguardante la concessione:

a) della medaglia commemorativa col motto « Libia »;

b) del distintivo d'onore pei mutilati;
c) del distintivo d'onore pei feriti in guerra;
d) della croce al merito di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - THAON DI REVEL - FEDERZONI
DIAZ - DE STEFANI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

89.

Circolare 24 aprile 1923, n. 1632, relativa alla tassa di bollo sui vaglia circolari e cambiari e sulle fedi di credito emessi in Libia.

Con R. decreto 18 gennaio u. s., di imminente pubblicazione, è stata estesa alla Libia la tassa di bollo sugli assegni circolari degli Istituti ordinari e cooperativi di credito e delle Casse di risparmio e Monti di Pietà, nonchè sui vaglia cambiari e fedi di credito degli Istituti di emissione, di cui al R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922, riportato alla Normale 108 del *Bollettino Ufficiale* 1919.

Per semplificare i servizi degli uffici delle colonie ed evitare nel contempo agli Istituti di emissione il gravoso lavoro e la non lieve spesa che richiederebbe la compilazione di medie trimestrali distintamente per ogni colonia, questo Ministero, d'accordo con quello delle colonie, dispone che l'importo della tassa di bollo sui vaglia cambiari e le fedi di credito emessi dalle filiali della Tripolitania e della Cirenaica venga determinato sulla base di una proporzione fra l'ammontare totale dei vaglia e fedi di credito emessi da tutte le filiali di ogni singolo Istituto in confronto con quello dei vaglia e fedi di credito emessi dalle rispettive filiali di Tripoli e Bengasi.

A tal uopo ciascun Istituto di emissione dovrà presentare al competente ufficio incaricato della riscossione dell'anzidetta tassa nel Regno la prescritta denunzia trimestrale in quattro esemplari, dei quali uno verrà trattenuto dall'ufficio liquidatore e degli altri tre, certificati conformi dall'ufficio stesso, due verranno restituiti all'Istituto per essere presentati rispettivamente agli uffici di esazione di Tripoli e Bengasi per il versamento della tassa ad essi dovuta, entro trenta giorni successivi al pagamento della quota pagata nel Regno, ed il quarto esemplare sarà inviato al Ministero delle colonie, ai fini del controllo allo stesso demandato sugli uffici coloniali.

Pregasi l'Intendenza di informare subito di quanto sopra il dipendente ufficio incaricato della riscossione della tassa e il locale Istituto di emissione.

(Alle Intendenze di finanza di Roma, Napoli e Palermo).

90.

Decreto ministeriale 28 aprile 1923 che fissa il prezzo del sale per la salagione del tonno in Tripolitania.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 21 del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91;

Visto il proprio decreto 13 maggio 1919, n. 4810;

Ritenuta l'opportunità di agevolare l'industria del tonno offrendo un tipo di sale macinato adatto per la salagione del medesimo;

Decreta:

Il prezzo di vendita del sale macinato speciale, da smerciarsi dalla Direzione dei Monopoli di Tripoli, per la salagione del tonno, viene fissato in lire sette per quintale, consegnato sulle bilance dei depositi dei Monopoli

FEDERZONI.

91.

Decreto Ministeriale 4 maggio 1923, n. 9212 che stabilisce il prezzo di vendita dei tabacchi in Tripolitania e Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visti i RR. decreti 18 gennaio 1914, n. 91 e 21 gennaio 1915, n. 54;

Visti i decreti luogotenenziali 24 gennaio e 5 luglio 1917, n. 73 e 965;

Visti i suoi decreti 21 settembre 1917, n. 9760, 27 gennaio 1920, n. 873, 11 maggio 1920, n. 4522, 13 gennaio 1921, n. 12005 e 20 febbraio 1922, n. 455.

Decreta:

Art. 1.

A datare dal 5 maggio 1923, in Tripolitania ed in Cirenaica, i tabacchi e prodotti secondari forniti dal Monopolio Metropolitano saranno venduti al pubblico ai medesimi prezzi praticati nel Regno, fermo restando l'aggio di rivendita nella misura precedentemente stabilita.

Art. 2.

Le eventuali variazioni che dovessero essere apportate alla tariffa di vendita dei tabacchi nel Regno, si intenderanno senz'altro estese ed applicabili con la stessa decorrenza alla Tripolitania ed alla Cirenaica.

Art. 3.

Il prezzo del Samsum chiaro è elevato da L. 45 a L. 55 e quello del Samsum scuro da L. 40 a L. 50 il chilogramma.

Art. 4.

I prezzi dei tabacchi prodotti dal Monopolio della Libia sono modificati come segue:

Da fiuto	superiore	da L. 18 a L. 20 il Kg.
	1ª qualità	da L. 14 a L. 16 il Kg.
	2ª qualità	da L. 10 a L. 12 il Kg.
Da cica	1ª qualità	da L. 14 a L. 16 il Kg.
	2ª qualità	da L. 10 a L. 12 il Kg.
Trinciato Tombac	1ª qualità	da L. 17.50 a L. 20 il Kg.
	2ª qualità	da L. 15 a L. 17.50 il Kg.

I Governi della Tripolitania e della Cirenaica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 maggio 1923.

FEDERZONI.

Parte II

PERSONALE.

ASSEGNAZIONE DI STIPENDIO.

Decreto Ministeriale 3 aprile 1923.

DONATO comm. avv. Antonino, direttore coloniale. — A decorrere dal 1° aprile 1922 viene assegnato al detto funzionario lo stipendio annuo di lire quindicimila oltre l'assegno personale annuo di lire centosessanta.

DESTINAZIONI IN COLONIA.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1923.

CAO cav. uff. avv. Carlo, consigliere, attualmente in servizio presso l'Amministrazione Centrale, viene destinato in Tripolitania a decorrere dal 1° maggio 1923.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1923.

MONASTERO cav. uff. dott. Alberto, consigliere aggiunto, attualmente in servizio presso l'Amministrazione Centrale, viene destinato in Tripolitania a decorrere dal 1° maggio 1923.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1923.

GASPARINI UGO, applicato, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° aprile 1923.

2.485 Cirenaica.

ANNO XI. Giugno 1923 NUM. 6.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

92 — *Lettera 25 gennaio, 1923 n. 434*, del Ministero delle Finanze, relativa all'applicazione della imposta di R. M. sul doppio decimo del prezzo dei biglietti ferroviari dei funzionari in missione . . . . . *Pag.* 481

93 — *Decreto Ministeriale 3 marzo 1923, n. 4032*, che aggiunge alcuni capitoli allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1922-1923 . . . . . » 482

94 — *R. decreto 4 marzo 1923*, che determina il numero degli impiegati civili e militari di altre amministrazioni, occorrenti per taluni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale . » 484

95 — *R. decreto 25 marzo 1923, n. 1046*, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci dell'Eritrea e della Somalia Italiana per l'esercizio 1922-923 . . . . . » 486

96 — *R. decreto 19 aprile 1923, n. 1055*, che modifica quello n. 506, in data 18 febbraio 1923, riguardante le nuove tariffe postali della Somalia Italiana . . . . . » 488

97 — *R. decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1160*, concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra . . . . . » 489

98 — *Relazione e Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1171*, che autorizza una 33ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero de tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . » 491

99 — *R. decreto 29 aprile 1923, n. 1085*, relativo all'assegnazione del personale al Provveditorato generale dello Stato . . . . *Pag.* 495

100 — *R. decreto 29 aprile 1923, n. 1187*, che fissa i contigenti di prodotti coloniali da ammettere nel Regno a regime doganale di favore durante il 1923 . . . . . » 498

101 — *R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 1212*, che accorda al governatore della Cirenaica più ampi poteri in materia di bilancio . . . . . » 501

102 — *R. decreto 3 maggio 1923, n. 1080*, che interpreta la disposizione dell'art. 3, lettera *a*) del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sull'esonero del personale delle Amministrazioni dello Stato . . . . . » 503

103 — *R. decreto 3 maggio 1923, n. 1146*, che abroga quello del 1° maggio 1921, n. 685, col quale si riservava al governo della Tripolitania la vendita delle carte da giuoco nella colonia . » 505

104 — *R. decreto 3 maggio 1923, n. 1149*, che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, relativo alle norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica . . . . . » 506

105 — *R. decreto 3 maggio 1923, n. 1188*, che autorizza a provvedere alle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie con personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione . . . « 510

106 — *R. decreto 3 maggio 1923, n, 1298*, per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernenti la corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile . . . . . » 511

107 — *R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173*, che stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari . . . . . » 513

108 — *Decreto ministeriale 15 maggio 1923*, che delega i governatori della Tripolitania e della Cirenaica a firmare pel Ministro i decreti di discarico fino a L. 5000, per perdite, a causa di forza maggiore, relative ai servizi civili . . . . . – 515

109 — *Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1172*, che fissa il numero delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che potranno concedersi nel periodo dal 3 giugno al 31 dicembre dello stesso anno. . . . . – 516

110 — *R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284*, che reca aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati civili e degli ufficiali. . . . . » 518

111 — *Circolara 19 maggio 1923, n. 8920*, del Ministero delle finanze contenente modificazioni delle disposizioni in materia di indennità di caro-viveri al personale statale . . *Pag.* 527

112 — *Decreto ministeriale 1° giugno 1923, n. 2227*, che modifica quello del 1° novembre 1922, concernente deleghe a firmare per il Ministro delle colonie . . . . . » 541

113 — *Circolare 1° giugno 1923, n. 9966*, del ministro delle finanze riguardante la compilazione dei consuntivi 1922-923 . . . » 543

114 — *Circolare 1° giugno 1923, n. 9967*, del Ministro delle finanze relativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1923-924 . . . . . » 545

115 — *R. decreto 14 giugno 1923, n. 1300*. che modifica il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie centrali e per il passaggio del relativo personale alle dipendenze del Ministero delle finanze. . . . . » 547

116 — *Relazione e Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348*, contenente disposizioni circa il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato . . . . . » 556

PARTE II.

Personale.

Nomina di Governatore . . . . . *Pag.* 558
Revoca di Governatore . . . . . » *ivi*
Collocamento a disposizione di altra amministrazione . . . . . » *ivi*
Nomina . . . . . » *ivi*
Aumenti di stipendi . . . . . » 559
Destinazione in colonia . . . . . » *ivi*
Distacco al Ministero . . . . . » 560
Promozioni. . . . . » *ivi*
Collocamento in aspettativa . . . . . » *ivi*
Sospensione dal servizio . . . . . » *ivi*
Assegno alimentare . . . . . » *ivi*

PARTE III.

Opera di Previdenza - Avviso di concorso a posti e borse di studio . *Pag.* 561

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

92.

Lettera 25 gennaio 1923, n. 434, del Ministero delle Finanze, relativa all' applicazione della imposta di R. M. sul doppio decimo del prezzo dei biglietti ferroviari dei funzionari in missione.

In risposta al quesito formulato se cioè la imposta di Ricchezza Mobile si debba o no applicare anche sul doppio decimo che l'Amministrazione corrisponde sul prezzo del biglietto ferroviario ai funzionari in missione, si dichiara che anche su tale indennità si applica l'imposta di ricchezza mobile perchè, nel caso, non si tratta di un puro rimborso di spesa, ma di un compenso che lo Stato dà ai suoi funzionari per alleviare la spesa che gli stessi dovrebbero sostenere in proprio pel trasporto dei bagagli.

E' bene però avvertire che avuto riguardo ai caratteri del compenso che si dà ai funzionari per l'indennità chilometrica che rappresenta una spesa da sostenersi esclusivamente dallo Stato, si è sempre ritenuto che su tali indennità non debba essere applicata la imposta di ricchezza mobile la quale invece si applica sul doppio decimo.

Pel Ministro
D'Aroma.

93.

Decreto Ministeriale 3 marzo 1923, n. 4032, che aggiunge alcuni capitoli allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1922-923.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Vista la tabella dei capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1922-23, annessa al decreto Ministeriale in data 4 luglio 1922, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto successivo registro 1, foglio 340;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1922, n. 21521 col quale vengono aumentati — fra gli altri — gli stanziamenti dei capitoli 51 e 52 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1921-22;

Ritenuto che le somme portate in aumento dei capitoli suddetti costituiscono residui da trasportare all'esercizio 1922-23, che non hanno riferimento ad alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione dell'esercizio medesimo;

Visto l'art. 172 del Regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Alla tabella dei capitoli aggiunti dell'esercizio 1922-23, annessa al decreto Ministeriale 4 luglio 1922 registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1922, registro 1, foglio 340, sono aggiunti i seguenti capitoli:

Cap. 59. — « Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea, per provvedere all'onere derivante dalla estensione in Colonia dei miglioramenti economici concessi al personale civile e militare delle Amministrazioni del Regno ».

Cap. 60. — « Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia Italiana, per provvedere all'onere derivante dall'estensione in Colonia dei miglioramenti economici concessi al personale civile e militare delle Amministrazioni del Regno ».

Roma, 2 marzo 1923.

Pel Ministro:
DE VECCHI.

FEDERZONI.

N. B. — Vedasi elenco dei Capitoli aggiunti al Bilancio 1922-23, pubblicato a pag. 415 del bollettivo, anno 1922.

94.

R. decreto 4 marzo 1923, che determina il numero degli impiegati civili e militari di altre Amministrazioni occorrenti per taluni uffici della Amministrazione centrale coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

Considerata la necessità di determinare il numero degli impiegati civili e militari di altre Amministrazioni occorrenti per le peculiari esigenze di taluni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale, in attesa di provvedere per quanto riguarda gli uffici dei singoli governi coloniali, dopo che saranno pervenute dai Governi stessi le opportune notizie;

Sulla proposta del Ministro delle Colonie di concerto con gli altri ministri dei dicasteri interessati:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli impiegati civili e militari di altre amministrazioni occorrenti per le peculiari esigenze di taluni uffici dell'Amministrazione Centrale Coloniale è stabilito come segue:

Ufficio II della Direzione generale per le colonie dell'Africa Orientale.

1 funzionario del ruolo delle dogane.

Ufficio militare.

3 ufficiali superiori del R. Esercito;
4 ufficiali inferiori del R. Esercito.

Ufficio Marina.

1 ufficiale della R. Marina.

Ufficio Scuole e Servizi archeologici.

1 funzionario amministrativo del Ministero dell'Istruzione.

Ispettorato superiore per le Opere pubbliche.

1 ispettore superiore del Genio civile;
1 ingegnere id. id.;
1 assistente id. id.

Ufficio trasporti.

1 ispettore capo dell'Ispettorato generale delle Ferrovie.

Ufficio pei servizi postali ed elettrici.

1 funzionario di 1ª categoria del ruolo del Ministero delle Poste;
2 funzionari di seconda id. id. id.

Ufficio speciale studi e propaganda.

(Servizio cartografico).

1 capo operaio dei laboratori di precisione dipendenti dal Ministero della Guerra.

Art. 2.

Fino al 30 giugno p. v. potranno essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione centrale delle colonie gli impiegati civili e militari di altre amministrazioni che risultino in più del numero fissato dall'articolo 1 del presente decreto, fermi rimanendo a loro riguardo, i provvedimenti che li collocano a disposizione del Ministero delle Colonie.

Il Ministro delle colonie è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

Federzoni — A. De Capitani — A. Diaz — Di Revel — Carnazza — Gentile — Colonna di Cesarò.

95.

Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 1046, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci della Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio 1922-923.

(*Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 1923, n. 120).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 luglio 1922, n. 1016;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci dell'Eritrea e della Somalia italiana, per l'esercizio finanziario 1922-23, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

E' autorizzata, per l'esercizio 1922-23, l'assegnazione straordinaria di lire un milione (L. 1.000.000), risultante dalla tabella suddetta, per spese inerenti alla difesa della Somalia italiana ed alla polizia del confine della colonia stessa.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nei bilanci dell'Eritrea e della Somalia per l'esercizio 1922-23.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie.

Cap. n. 36. Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea	+ 3.500.000 —
Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione). Assegnazione straordinaria alla Somalia per spese inerenti alla difesa della Colonia ed alla polizia del confine	+ 1.000.000 —
	+ 4.500,000 —

Bilancio dell'Eritrea.

ENTRATA.

Art. 15. Contributo dello Stato nelle spese civili, ecc.	+ 3.500.000 —

SPESA.

Art. 8. Assegni spese varie per le bande, ecc.	+ 407.500 —
Art. 11. Servizio sanitario generale	+ 19.700 —
Art. 12. Corpo di polizia e spese varie, ecc.	+ 33.000 —
Art. 13. Reclusorio e carceri giudiziarie	+ 4.900 —
Art. 19. Servizio di dogana porto, ecc.	+ 15.800 —
Art. 20. Servizi postali, telegrafici, ecc.	+ 19.100 —
Art. 37. Assegni fissi agli ufficiali, ecc.	+ 2.000.000 —
Art. 38. Occorrenze varie per il R. corpo di truppe, ecc. . . .	+ 750.000 —
Art. 39. Trasporti per mare di ufficiali, ecc.	+ 250.000 —
	+ 3.500.000 —

Bilancio della Somalia.

ENTRATA.

Art. 10-*bis* (nuovo) Assegnazione straordinaria dello Stato per spese inerenti alla difesa della Colonia e alla polizia del confine	+ 1.000.000 —

SPESA.

Art. 67 (aggiunto-competenza). Spese di carattere straordinario inerenti alla difesa della Colonia ed alla polizia del confine	+ 1,000.000 —

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

Il Ministro delle colonie
FEDERZONI.

96.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 1055, che modifica quello n. 506, in data 18 febbraio 1923, riguardante le nuove tariffe postali della Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1923, n. 122).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 506, col quale sono state fissate le nuove tariffe postali per la Somalia italiana;

Ritenuto necessario di far stabilire dal Governo della colonia la decorrenza dell'applicazione delle suddette tariffe;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli delle finanze e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 7 del R. decreto sopracitato è sostituito dal seguente:

« La decorrenza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sarà fissata dal Governatore della Somalia italiana con suo decreto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

97.

Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1160, concernente l'applicazione alle truppe italiane combattenti in Cirenaica delle norme per le pensioni privilegiate di guerra.

(*Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1923, n. 131).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto 16 novembre 1922, n. 1784, col quale vennero rese applicabili in Tripolitania al personale italiano militare e civile le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni privilegiate di guerra, limitatamente ai casi in cui l'invalidità o la morte siano state determinate da lesioni o ferite riportate in un fatto d'arme;

Considerato che in Cirenaica, dal 1° marzo 1923, si verifica la stessa situazione politico-militare, che determinò la concessione di cui sopra in Tripolitania;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra, per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al Nostro decreto 16 novembre 1922, numero 1784, sono estese e rese applicabili in Cirenaica dal 1° marzo 1923 sino a quando non verrà diversamente disposto, e con le stesse modalità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

98.

Relazione e Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1171, che autorizza una 33ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

(*Gazzetta Ufficiale* dell' 11 giugno 1923, n. 136).

RELAZIONE *di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del* 26 *aprile* 1923, *sul decreto che autorizza un prelevamento di L.* 503,000 *occorrenti a vari Ministeri.*

SIRE!

Allo scopo di provvedere a indilazionabili necessità, manifestatesi nei servizi di talune Amministrazioni centrali dello Stato, il Consiglio dei ministri, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di attingere l'occorrente somma per complessive L. 503,000 al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del tesoro.

Delle necessità medesime segue un cenno sommario.

Ministero delle finanze:

L. 300,000 per esecuzione di lavori di ampliamento della Manifattura dei tabacchi in Venezia.

Ministero degli affari esteri:

L. 5000 per concorso nelle spese sostenute dall'Associazione della Stampa italiana in occasione del ricevimento di un gruppo di giornalisti polacchi.

Ministero delle colonie:

L. 30.000 per contributo alla Mostra coloniale presso la IV Fiera Campionaria Internazionale di Milano.

Ministero della pubblica Istruzione:

L. 18.000 per esecuzione di urgenti lavori di riparazione alle serre dell'Orto botanico annesso alla R. Università di Padova.

L. 10,000 per pagamento di assegni di disponibilità.

L. 50.000 per rimborso all'Amministrazione ospitaliera di Pisa delle maggiori spese dalla medesima sostenute nell'anno scolastico 1919-920 per il mantenimento delle cliniche universitarie in quella città.

Ministero dell'interno:

L. 10.000 per il riordinamento dell'archivio della ragioneria.

L. 50.000 per spese dell'ufficio stampa passato dalla presidenza del Consiglio alle dipendenze del Ministero dell'interno.

Ministero dell'agricoltura:

L. 30.000 per acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per il personale del corpo delle foreste.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 18.539.130, rimane disponibile la somma di L. 1,460,870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 33ª prelevazione nella somma di lire cinquecentotremila (L. 503,000), da portarsi in aumento, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 404. Acquisto di stabili, nuove costruzioni ed esecuzione di opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, ecc. . . . . 300.000 —

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 23 Missioni politiche e commerciali, ecc. . . . . 70.000 —

Ministero delle colonie:

Cap. n. 22 Spese, sovvenzioni, retribuzioni e compensi ad Enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale per congressi, esposizioni, studi, pubblicazioni, ecc. . 30.000 —

Ministero della Istruzione pubblica:

Cap. n. 123 Assegni di disponibilità . . . . . 10.000 —

Cap. n. 149-*ter*. (Nuovo). Somma dovuta all'Amministrazione ospitaliera di Pisa a saldo di ogni suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie in quella città nell'anno scolastico 1919-20 . . . . . 50.000 —

Cap. n. 150-V (nuovo). Regia Università di Padova - Lavori urgenti di riparazione alle serre dell'orto botanico. . . 18.000 —

Ministero dell' interno:

Cap. n. 3-*bis* (nuovo). spese per l'ufficio stampa' annesso al Gabinetto del Ministro dell'Interno . . . . . 50.000 —

Cap. n. 139-*bis* (nuovo). Scaffalature, lavori e spese varie per il riordinamento dell'archivio della ragioneria del Ministero . . . . . 10.000 —

Ministero per l'agricoltura

Cap. n. 13. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale, ecc. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari . . . . . 30.000 —

503.000 —

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 il capitolo n. 55-*bis*: Spese per l'Ufficio stampa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri istituito con R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1633, con lo stanziamento di lire 50,000, successivamente aumentato con R. decreto 8 febbraio 1923, n. 289, di L. 25.000, è soppresso.

Le somme stanziate al capitolo stesso sono trasportate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al capitolo n. 3-*bis* di cui al precedente articolo.

Tutti gli atti emessi con imputazione al capitolo n. 55-*bis*, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-23, s'intendono riferiti al capitolo n. 3-*bis* istituito col presente decreto nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

99.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1085, relativo all'assegnazione del personale al Provveditorato generale dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1923, n. 123).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1923, n. 539;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale assegnato al Provveditorato generale dello Stato fa parte dei ruoli del Ministero delle finanze ed è così costituito:

Carriera amministrativa:

3 capi divisione;
6 capi sezione;
9 primi segretari;
12 segretari.

Carriera tecnico speciale:

2 ispettori superiori;
6 ispettori capi;
10 ispettori;
18 sotto ispettori.

Carriera d'ordine:

16 archivisti;
20 applicati.

Nota. — La gestione di ciascuno dei magazzini centrali di Roma, Firenze, Milano e Napoli sarà affidata ad un ispettore o ad un sotto ispettore.

Art. 2.

Il personale delle carriere amministrativa e d'ordine verrà reclutato:

a) fra i funzionari del Ministero delle finanze;

b) fra i funzionari delle altre amministrazioni dello Stato, ed in ispecie fra gli addetti ai servizi che, per effetto del R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94, sono passati alla dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 3.

Il personale del ruolo speciale, oltre che tra i funzionari di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, potrà essere reclutato, per qualunque grado in deroga a qualsiasi disposizione, anche tra estranei alle pubbliche Amministrazioni, quando il Ministro delle finanze ne riconosca l'assoluta necessità, per speciali ragioni tecniche.

Art. 4.

Il personale appartenente alle pubbliche Amministrazioni dello Stato potrà essere nominato soltanto a gradi eguali o corrispondenti a quelli dei quali sia investito nei ruoli di provenienza.

Solamente in via eccezionale e limitatamente al personale assegnato alla carriera tecnico speciale può il Ministro delle finanze derogare dalla norma contenuta nel primo comma del presente articolo, qualora tale provvedimento sia giustificato da particolari esigenze di servizio.

Art. 5.

Agli effetti dello stipendio e della carriera i sotto ispettori, gli ispettori, gli ispettori capi, e gli ispettori superiori avranno rispet-

tivamente il trattamento dei ragionieri, primi ragionieri, capi sezione e direttori capi di divisione di ragioneria, giusta la tabella n. 2 annessa al R. decreto n. 1290, del 30 settembre 1922.

Art. 6.

Per le eccedenze di personale che risultino nei ruoli delle varie amministrazioni dello Stato, in conseguenza della soppressione o riduzione di servizi passati al Provveditorato, saranno applicate le disposizioni di cui al R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Art. 7.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto allo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1922-1923 e per quelli successivi dei fondi occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° maggio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

100.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1187, che fissa i contigenti di prodotti coloniali da ammettere nel Regno a regime doganale di favore durante il 1923.

(*Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1923 n. 135).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 873;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I quantitativi da ammettere nell'anno 1923, alla importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono fissati, per le seguenti merci di origine o provenienza dalle colonie italiane, nelle misure per ciascuna di esse qui appresso indicate:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nell'anno 1923.
9	Bestiame ovino	Capi	20.000
10	Bestiame caprino	Id.	2.000
20 b 2	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate;		
	altre	Quintali	5.000
21	Estratti di carne e brodi condensati:		
a	allo stato solido o pastoso . . .	Id.	1.000
b	allo stato liquido		
34	Pesci preparati:		
a	secchi, salati o affumicati:		
	7 – altri:		
b	marinati, sottolio o altrimenti preparati:		
	1 – in iscatole del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):		
	a) tonno	Tonno:	
	b) altri	Quintali	20.000
	2 – in iscatole del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chiogrammi (compreso il recipiente):	Altri:	
	a) tonno	Quintali	1.000
	b) altri		
	3 – in altri recipienti:		
	a) tonno		
	b) altri		
37 a	Caffè in grani e in pellicole	Id.	30.000
42 a	Miele: naturale puro	Id.	200

Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nell'anno 9123.
64	Frumento	Quintali	40.000
66 b	Orzo, altro	Id.	100.000
ex 69	Dura	Id.	20.000
89	Datteri	Id.	5.000
ex 98 a	Pasta di datteri		
117	Semi oleosi		
a	di arachide		
c	di colza e di ravizzone		
e	di lino	Id.	60.000
h	di sesamo		
ex i	di neuk		
139 a 2 *a*	Cera di api; altra non lavorata . . .	Id.	500
227	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana:		
b	altri:	Id.	500
604	Legno:		
a	comune:		
	2 – squadrato o segato per il lungo.		
b	fino:	Id.	1.000
	2 – squadrato o segato per il lungo.		
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	Id.	100
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non; escluse le pergamenate	Id.	1.000
ex 897 j	Bottoni di palma dum, dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palma dum.	Bottoni: q.li Dischi e fette: quintali	1.000 4.000

101

Regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 1212, che accorda al governatore della Cirenaica più ampi poteri in materia di bilancio.

(*Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1923, n. 138).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Ritenuto che il completo successo delle operazioni militari in Cirenaica non può essere consolidato se non sia susseguito immediatamente da una vigile attiva azione di polizia e da tutta una serie di provvedimenti, che affermino, anche nel campo amministrativo, la nostra sovranità e diano rapido efficace impulso a tutti i fattori di una seria valorizzazione di quella Colonia;

Ritenuto che a raggiungere questo scopo è indispensabile munire il Governo della Cirenaica per determinati atti e per un certo periodo di tempo di poteri più ampi i quali assicurino con una ragionevole libertà di azione la rapidità, il coordinamento e l'adattamento alle contingenze locali dei provvedimenti da adottare e pongano a disposizione di esso i mezzi strettamente necessari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, fino al 30 giugno 1924, il Governatore della Cirenaica ha facoltà di trasportare fondi dall'uno all'altro articolo del suo bilancio e di istituire coi fondi stessi anche nuovi articoli nel bilancio medesimo, senza alcuna restrizione o limitazione, intendendosi abrogate per questa parte e nei limiti di tempo accennati le eccezioni di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto fino al 30 giugno 1924, il governatore della Cirenaica ha facoltà di valersi della eccedenza delle entrate effettive proprie della Colonia già complessivamente accertate e riscosse sull'ammontare di quelle previste per sopperire a nuove e maggiori spese ordinarie o straordinarie, portando con suo decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto rimangono ferme le facoltà conferite al Ministero delle finanze dall'art. 85 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, che approva l'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e Cirenaica, per l'esplicazione del riscontro finanziario e contabile sulla gestione coloniale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

102.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1080, che interpetra la disposizione dell'art. 3, lettera a), del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, sull'esonero del personale delle Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1923, n. 124).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuta la opportunità di chiarire la interpretazione dell'articolo 3, lettera *a*), del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, in relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e in altre leggi speciali di carattere permanente, le quali autorizzino il Governo a procedere alla dispensa dal servizio di impiegati od agenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e col guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con l'art. 3, lettera *a*) del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87 che, in connessione con gli articoli 1, 2 e 4 dello stesso decreto, attribuisce al Governo la facoltà di dispensare dal servizio impiegati od agenti inabili al servizio o di scarso rendimento, in corrispondenza al numero ed ai gradi dei posti soppressi, si intendono determinati i poteri spettanti al Governo per il riordinamento delle pubbliche amministrazioni, contemplate dal decreto medesimo, in esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Restano quindi ferme le altre più estese facoltà che siano attribuite al Governo, dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e da altre leggi speciali di carattere permanente, per procedere alla dispensa, nell'interesse del servizio, di impiegati od agenti in modo indipendente dalle eventuali modificazioni nei ruoli organici delle singole amministrazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

103.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1146, che abroga quello del 1° maggio 1921, n. 685, col quale si riservava al Governo della Tripolitania la vendita delle carte da giuoco nella colonia.

(*Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1923, n. 130).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 1° maggio 1921, n. 685, con cui la vendita delle carte da giuoco in Tripolitania venne riservata al Governo della colonia a mezzo della propria gestione dei monopoli;

Ritenuto che conviene ripristinare in quella Colonia la libera vendita delle carte da giuoco, che rimangono assoggettate alla tassa di bollo prevista dalla tariffa approvata con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 1° maggio 1921, n. 685, con cui veniva riservata al Governo della Tripolitania la vendita delle carte da giuoco, è abrogato con effetto dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

104.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1149, che apporta modificazioni al decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, relativo alle norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 1923, n. 132).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, ed il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 71, 73, 74, 89, 93, 96, 101, delle norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvate con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, numero 938 sono modificate come appresso:

Art. 71. — « Le funzioni di ufficiale giudiziario possono essere affidate con decreto del Governatore, oltre che ai funzionari indicati nell'art. 23 dell'ordinamento giudiziario, anche ad ufficiali giudiziari del Regno o a coloro che abbiano superato un esame di concorso presso la Corte d'appello di Tripoli secondo le norme che hanno vigore nel Regno.

Ove le esigenze di servizio dei vari uffici lo richiedano, gli ufficiali giudiziari possono essere coadiuvati da commessi che compiono gli atti loro affidati. I commessi sono nominati secondo le norme stabilite nella citata legge.

In caso di mancanza, assenza od impedimento degli ufficiali giudiziari, le rispettive funzioni possono essere affidate, dal giudice re-

gionale, con suo decreto, ad un milite o graduato dei Reali carabinieri, o di altri Corpi armati in servizio di polizia da designare dai rispettivi Comandi. Possono inoltre essere affidate dal giudice a persona da lui delegata di volta in volta.

Per gli affari di competenza della Corte di appello le attribuzioni di ufficiale giudiziario sono disimpegnate da quei funzionari che esercitano le medesime attribuzioni presso il Tribunale regionale.

Art. 73. — Agli ufficiali giudiziari del Regno che prestano servizio in colonia, è corrisposto l'assegno loro assicurato in Italia dalle norme che vi hanno vigore secondo il loro grado compresi gli aumenti di lire 500 per ogni quadriennio di servizio, oltre ad una indennità coloniale di lire 300 mensili. Ad essi sono poi dovuti i diritti e le indennità fissate nella tariffa.

Agli ufficiali giudiziari nominati in colonia in seguito a concorso a sensi del precedente articolo è corrisposto un assegno annuo di lire 5000 aumentato di lire 500 per ogni quadriennio, fino al ventesimo anno di servizio, oltre i diritti loro spettanti a termini della tariffa e le indennità di trasferta ivi determinate.

Se le funzioni di ufficiale giudiziario siano disimpegnate da altri funzionari, da militi o graduati dei RR. carabinieri o dei Corpi armati, a questi è corrisposta una indennità mensile di lire 120 oltre le indennità di trasferta e i diritti fissati nella tariffa.

Ai commessi degli ufficiali giudiziari è corrisposto un assegno annuo di lire 2500 con quattro aumenti quadriennali di lire 400, oltre i diritti e le indennità a termini della tariffa. Se essi appartengano ad una delle categorie indicate nel precedente comma è loro corrisposta un'indennità mensile di lire 60 oltre i diritti e le indennità di trasferta.

Alle persone delegate di volta in volta, ai termini del 3° comma dell'art. 71, spettano solamente i diritti e le trasferte fissati nella tariffa.

Negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari o commessi, tutti i proventi, ad eccezione delle indennità per le trasferte che vanno per intero a favore di chi le compie, prelevato un quarto per colui che ha proceduto all'atto, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra tutti gli ufficiali o commessi giudiziari, a cura del più anziano fra loro, previo prelevamento e versamento delle ritenute per imposte. Degli eventuali reclami decide definitivamente il capo dell'ufficio.

Art. 74. — Per i diritti relativi a notifiche o contravvenzioni nello interesse degli Enti locali, per il privilegio a favore di diritti degli ufficiali giudiziari e per quant'altro non sia diversamente disposto in materia dalle presenti norme, si intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni che hanno vigore nel Regno.

Sono parimenti estese, in quanto applicabili, le disposizioni del Regno per quanto concerne la disciplina degli ufficiali e commessi giudiziari, le nomine, le promozioni, i trasferimenti, restando però attribuite al governatore le facoltà concesse dalle disposizioni suddette al Ministro della giustizia. Gli ufficiali giudiziari nominati in seguito a concorso bandito dalla Corte di appello di Tripoli non acquistano alcun titolo per essere compresi nel ruolo degli ufficiali giudiziari del Regno.

Nella prima sistemazione del personale, gli attuali commessi degli ufficiali giudiziari, potranno prendere parte ai primi due concorsi per ufficiale giudiziario, anche se non abbiano i titoli di studio richiesti dalle norme che vigono nel Regno.

Art. 89. — Sulle prime copie rilasciate dal cancelliere è dovuto il diritto di scritturazione di cent. 50 per ogni facciata di carta da bollo o uso bollo, contenente non meno di 12 linee di scritto.

Sulle altre copie che i cancellieri autenticano a richiesta delle parti, è dovuto il diritto di una lira per ogni foglio. Tale diritto si riduce alla metà se del foglio sieno scritte o stampate meno di tre facciate.

Per le copie scritte a macchina, se fatte dalle parti, il diritto di scritturazione è calcolato in base alla copia rilasciata dalla cancelleria qualunque sia il numero dei fogli impiegati; se fatte invece dai funzionari ed impiegati di cancelleria o segreteria, con le macchine dei rispettivi uffici, il diritto di scritturazione è calcolato in ragione di cent. 80 per ogni facciata.

Un terzo dei suddetti diritti spetta ai funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria in parti uguali.

Ai funzionari ed impiegati che non eseguiscano il lavoro di copiatura loro assegnato, è trattenuto, sulla loro quota dei proventi l'importo della scritturazione non fatta in ragione di centesimi venti per ogni facciata: le ritenute vanno a beneficio degli altri funzionari ed impiegati.

Non compete alcun diritto di scritturazione per le copie che si rilasciano nell'interesse dell'Amministrazione Governativa.

Art. 93. — Ai testimoni residenti nel luogo dell'esame o ad una distanza non maggiore di quattro chilometri è corrisposta un'inden-

nità di lire una e cinquanta per ogni giorno che siano trattenuti a disposizione dell'Autorità.

Ai testimoni che risiedano in località site ad una distanza maggiore di quattro chilometri dal luogo dell'esame è corrisposta una indennità di soggiorno di lire 3 al giorno, oltre all'indennità di viaggio di cent. 30 per chilometro; quando vi siano mezzi di trasporto di uso pubblico, è rimborsato il prezzo del biglietto di passaggio di andata e ritorno in terza classe.

Art. 94. — Ai periti sono dovuti gli onorari stabiliti dalle disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 96. — Per ogni sentenza o decreto che condanni a pena pecuniaria o al pagamento delle spese di giustizia, tranne quelle relative ai procedimenti contemplati nell'art. 92, si forma un fascicolo nel quale sono raccolti tutti gli atti relativi alla procedura di riscossione e la parcella delle spese resa esecutiva dal giudice.

I fascicoli portano il numero del processo risultante dal registro delle cause penali e sono conservati progressivamente, distinti per anno, per rendere possibile e facile qualsiasi controllo.

I cancellieri devono iscrivere al campione penale gli articoli relativi alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia.

Art. 101. — Il dieci per cento delle somme ricuperate sulle pene pecuniarie, tasse di sentenze, spese di giustizia in materia civile e penale, è attribuito alla cancelleria a titolo di provento e ripartito a norma dell'art. 89.

Il dieci per cento è attribuito agli ufficiali giudiziari e ripartito a norma dell'art. 74 ultimo comma ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna colonia nel 15° giorno dopo quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

105.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1188, che autorizza a provvedere alle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie con personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione.

(*Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1923 n. 135).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga alle norme contenute nell'art. 4 del R. D. 31 dicembre 1922, n. 1826, il Ministro delle colonie è autorizzato a provvedere eccezionalmente ai servizi tecnici dell'Amministrazione centrale coloniale e precisamente alle mansioni relative allo Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle colonie con pessonale che appartenne al ruolo del Genio civile e che ora trovasi in pensione a condizione che la retribuzione da corrispondersi a detto personale non superi la differenza tra il trattamento di quiescenza e quello di cui il personale stesso usufruiva all'atto del collocamento a riposo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

106.

R. decreto 3 maggio 1923, n. 1298, per l'interpretazione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernenti la corresponsione al personale dell'assegno temporaneo mensile.

(*Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1923, n. 150).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 13 agosto 1921, n. 1080, 22 agosto 1922, n. 1169, e il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Ritenuta l'opportunità di interpretare autenticamente la portata delle disposizioni degli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e delle norme successivamente emanate circa l'assegno temporaneo ivi previsto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, e del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegno mensile temporaneo indicato negli articoli 14, 15 e 18 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, non è computabile ad altro effetto che a quello della pensione.

La presente disposizione è da applicarsi con decorrenza dal 1° marzo 1921.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI — OVIGLIO — FEDERZONI — GENTILE — DE CAPITANI D'ARZAGO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

107.

Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173, che stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari.

(*Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1923, n. 134).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande per poter prendere parte ai concorsi di ammissione ad impieghi governativi, sia civili che militari, sia per titoli, sia per esami, debbono essere munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso indicata nell'articolo seguente.

Art. 2.

Per i concorsi diretti ad ottenere l'ammissione ad impieghi pei quali è richiesto come titolo minimo la laurea, la tassa è di lire 50; in tutti gli altri casi, è di lire 25, senza addizionali.

Art. 3.

Il provento della tassa di concorso deve affluire ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione dell'entrata.

Il Ministro delle finanze provvederà, con suo decreto, alle variazioni da introdursi nello stato di previsione dell'entrata pel corrente

esercizio in conseguenza delle disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà applicabile anche nei territori annessi al Regno, in virtù delle leggi 26 settembre 1920, numero 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 4.

Nulla è innovato a quanto si dispone nel Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1546, circa la tassa di concorso da corrispondersi dagli insegnanti in ogni ordine e grado di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

108.

Decreto ministeriale 15 maggio 1923, che delega i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica a firmare pel Ministro i decreti di discarico fino a L. 5000, per perdite, a causa di forza maggiore, relative ai servizi civili.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto l'articolo 92 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e per la Cirenaica approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363;

Ritenuto che con proprio decreto del 15 dicembre 1922 sono stati autorizzati i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica, per delega del Ministro, e fino a L. 5000, a firmare i decreti di discarico per perdite, deteriorazioni o diminuzioni di cose mobili o di denaro, avvenute per causa di forza maggiore, relativamente ai servizi militari;

Decreta:

La stessa delega viene concessa ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica anche per i servizi civili.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 maggio 1923.

FEDERZONI.

109.

Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1172, che fissa il numero delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che potranno concedersi nel periodo dal 3 giugno al 31 dicembre dello stesso anno.

(*Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1923 n. 135).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

E DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

GENERALE GRAN MASTRO

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1922, col quale venne stabilito il numero delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che possono concedersi annualmente;

Sentiti il presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle nomine che potranno farsi nel periodo dal 3 giugno al 31 dicembre del corrente anno, nelle cinque classi degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

Cavalieri di gran croce n. 2;
Grandi ufficiali n. 14;
Commendatori n. 39;
Ufficiali n. 94;
Cavalieri n. 223.

Nell'Ordine della Corona d'Italia:

Cavalieri di gran croce n. 12;
Grandi ufficiali n. 39;
Commendatori n. 215;
Ufficiali n. 449;
Cavalieri n. 1931.

Il presidente del Consiglio dei ministri provvederà ad una razionale ripartizione del numero di onorificenze stabilito dal presente articolo fra la Presidenza del Consiglio ed i vari Ministeri.

Non sono comprese in questo numero le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma di Moto Proprio, quelle relative ai grandi ufficiali dello Stato, quelle fatte ai sudditi esteri ad ai funzionari dello Stato all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni dei RR. Magistrali decreti 3 dicembre 1885, n. 3367 e 3 gennaio 1889, n. 5890, concernenti la concessione delle decorazioni ai cittadini italiani residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOSELLI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

110.

R. decreto-legge 17 maggio 1923, n. 1284, che reca aggiunte e modificazioni alle disposizioni concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati civili e degli ufficiali.

(*Gazzetta ufficiale*, del 30 giugno 1923, n. 153).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Reali decreti 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079;

Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 116, convertito nella legge 29 gigno 1922, n. 997;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno, ed *interim* per gli Affari Esteri e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le Colonie, per la Guerra e per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra le indennità e le competenze di qualsiasi natura di cui all'articolo 66 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, devono intendersi compresi i compensi previsti dall'art. 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 2.

L'art. 44 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, ai Magistrati, ai Capi ed insegnanti negli istituti di istruzione superiore e media, nonchè agli avventizi, che, a norma delle disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo, è concesso, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, indipendentemente da ogni altro beneficio loro spettante:

a) l'abbreviazione di due anni, se, al 1° aprile 1922, abbiano conseguito ricompense al valore militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al Decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno, se al 1° aprile 1922, abbiano conseguita la croce di guerra o abbiano riportato ferite di guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), e alla terza categoria giustal 'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922 ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 44 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1890, modificato col precedente art. 2 del presente decreto, si applicano anche agli ufficiali del Regio Esercito (compresi quelli delle categorie in congedo) in sostituzione dell'art. 8 del R decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, nonchè agli ufficiali della R. Marina (compresi quelli delle categorie in congedo) in sostituzione dell'art. 7 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 47 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono estese agli impiegati ed agenti che si trovino nelle condizioni ivi indicate, i quali abbiano conseguito il titolo di studio prescritto per la categoria cui aspirano, anche posteriormente al 30 settembre 1922, purchè in una delle sessioni di esami dell'anno accademico o scolastico 1921-22.

Fermo il termine del 30 giugno 1923, stabilito dal citato articolo 47, il passaggio, ai sensi dell'articolo medesimo e del precedente comma, potrà essere chiesto anche in categoria superiore di altra amministrazione, nella quale vi siano le necessarie vacanze di posti, ove nell'amministrazione, cui l'impiegato o agente appartiene, manchi la categoria alla quale esso può aspirare per il titolo di cui è in possesso.

La disposizione del precedente comma è applicabile anche nel caso, in cui nella categoria superiore, alla quale l'impiegato o agente ha diritto di aspirare nella propria Amministrazione, difettino i posti vacanti.

Art. 5.

L'art. 10 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali delle categorie in congedo, i quali siano chiamati in servizio posteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 7, 8 e 9, pur trovandosi nelle condizioni previste per averne diritto, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro richiamo alle armi, eccetto che nei richiami di cui al successivo articolo 14 ».

La disposizione di cui sopra si applica anche agli ufficiali della Regia Marina delle categorie in congedo, in sostituzione di quella stabilita dall'articolo 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, per quanto riguarda i benefici di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto stesso, e con esclusione del richiamo in servizio di cui al successivo articolo 13 del decreto medesimo.

Art. 6.

L'art. 14 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali delle categorie in congedo, quando sono chiamati in servizio per un periodo di tempo prestabilito o presunto non superiore a novanta giorni, è dovuto lo stipendio appresso indicato per ciascun grado:

Sottotenente	L.	6.000
Tenente	»	7.000
Capitano	»	9.000
Maggiore	»	11.000
Tenente colonnello	»	13.000
Colonnello	»	14.000
Brigadiere generale	»	16.000
Maggior generale	»	18.000
Tenente generale	»	20.000

Agli ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria e speciale è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto, se superiore a quello, come sopra stabilito per il loro grado ».

Resta analogamente modificato l'art. 13 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 7.

L'art. 17 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali promossi a grado superiore, ai quali spetterebbe nel grado stesso uno stipendio minore dell'ultimo goduto nel grado precedente, conservano il maggiore stipendio sino a quando abbiano diritto ad uno stipendio superiore ».

La disposizione di cui sopra si applica anche agli ufficiali della R. Marina in sostituzione di quella recata dall'articolo 16 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 7.

L'articolo 24 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali promossi a grado superiore, ai quali spetterebbe nel grado stesso uno stipendio minore dell'ultimo goduto nel grado precedente, conservano il maggiore stipendio sino a quando abbiano diritto ad uno stipendio superiore ».

La disposizione di cui sopra si applica anche agli ufficiali della R. Marina in sostituzione di quella recata dell'articolo 16 del regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Art. 8.

L'art. 24 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427 è sostituito dal seguente:

« Per i sottufficiali, i quali siano stati retrocessi per motivi disciplinari o rimossi, mentre rivestivano i gradi di sottufficiale o gradi militari di truppa, e siano stati poi nuovamente promossi, non è computato, agli effetti della determinazione della paga e dello stipendio, il tempo trascorso in servizio anteriormente alla data della retrocessione o rimozione ».

Art. 9.

L'art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della determinazione delle paghe e degli stipendi per i sottufficiali del R. Esercito, compresi quelli dei carabinieri reali e quelli richiamati dal congedo si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 7, 8 e 9 ».

« I sottufficiali, compresi quelli dei carabinieri reali, i quali siano richiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 7, 8 e 9, pur trovandosi nelle condizioni richieste per averne diritto, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi.

« I sottufficiali ai quali, nella promozione al grado superiore, compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio o una paga inferiore a quella da essi precedentemente goduta, conservano il maggiore stipendio o la maggiore paga fino a quando avranno diritto ad uno stipendio o ad una paga superiore.»

Art. 10.

All'articolo 23 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, è aggiunto il seguente capoverso:

« I sottufficiali della R. Marina, i quali siano richiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto dei benefici di cui agli articoli 6, 7 e 8 (pur trovandosi nelle condizioni richieste per averne diritto) avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi ».

E' applicabile ai sottufficiali della R. Marina, la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 9 del presente decreto, che modifica l'art. 28 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituito dal seguente:

« Per i personali civili e per i militari, compresi quelli richiamati dal congedo, i primi due anni effettivamente trascorsi in servizio nelle Colonie italiane, complessivamente, anche ad intervalli, in qualsiasi epoca dalla loro fondazione ed anche nei gradi precedenti a quello attualmente ricoperto, salve le disposizioni di cui al successivo articolo 8, saranno calcolati per intero, in aumento alla anzianità utile agli effetti dello stipendio o della paga, e per una volta tanto ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi di cui al precedente comma, il beneficio goduto in un grado non può essere invocato in caso di promozione a grado superiore ».

Art. 13.

L'articolo 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, è sostituito dal seguente:

« Per i personali civili che, avendo prestato servizio nelle Colonie italiane in categorie inferiori, non abbiano fruito, per qualsiasi ragione, in tali categorie, del beneficio di cui al precedente articolo 5, o ne abbiano fruito solo in parte, sarà computato nel grado rivestito nella categoria superiore, calcolando per metà il tempo che riguarda i primi due anni e per un sesto il tempo che riguarda gli anni successivi ».

Se, però, tenuto conto del solo servizio prestato nelle Colonie nella categoria superiore, dal computo di tale servizio, fatto in base alle norme di cui al precedente articolo 5, risulti un beneficio maggiore, all'impiego verrà fatto quest'ultimo trattamento.

Per gli impiegati che abbiano prestato servizio militare nelle Colonie italiane, tale servizio sarà computato con le norme di cui al precedente articolo 5, anche se prestato mentre appartenevano a categorie diverse da quella di cui attualmente fanno parte. Sarà altresì computato secondo le norme stesse il servizio militare prestato nelle Colonie anteriormente alla nomina all'impiego civile ».

Art. 14.

Il primo capoverso dell'art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, numero 1462, modificato con l'articolo 15 del regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637 è sostituito dal seguente:

« Il servizio militare prestato prima della nomina ad ufficiale anteriormente al 26° anno di età, è computato per la metà e non oltre i quattro anni. Quest'ultima disposizione, però, non riguarda gli ufficiali del corpo R. Equipaggi, nè gli ufficiali macchinisti provenienti dalla scuola macchinisti e dai reclutamenti speciali ».

Art. 15.

Agli effetti della determinazione degli stipendi e delle paghe, il servizio prestato dai militari nelle località ed entro i periodi appresso indicati, è computato cumulativamente col servizio coloniale, secondo le norme di cui agli articoli 5, 6 e 7 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637:

CINA. — *a*) Per i militari del R. Esercito formanti il Corpo di operazione in Cina: dal giorno dell'imbarco per l'andata (non prima del 12 luglio 1900) al giorno del rimpatrio (e non oltre il 31 dicembre 1901):

b) Per i militari della R. Marina imbarcati su navi della forza navale oceanica, o su piroscafi noleggiati dallo Stato, operanti a Nord del 22° grado di latitudine Nord nei mari della Cina, e per il personale suddetto sbarcato in territorio cinese: dal 30 maggio 1900 al 31 dicembre 1901.

EGEO. — *a*) Per i militari del R. Esercito: dal 28 aprile 1912 al 18 ottobre 1912; e dal 22 agosto 1915 al 31 ottobre 1918;

b) Per i militari della R. Marina: il servizio prestato durante la guerra 1911-12 in Egeo a bordo delle Regie navi o delle navi mer-

cantili requisite o noleggiate, ed a terra, nelle isole del Dodecanneso, fino al trattamento di Losanna (18 ottobre 1912), nonchè il servizio prestato a terra durante la guerra 1915-1918 nel Dodecanneso, a meno che esso non sia già computato ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

ALBANIA. — *a)* Per i militari del R. Esercito e per quelli della R. Marina dislocati a terra: dal 4 novembre 1918 al 2 agosto 1920;

b) Per i militari della R. Marina imbarcati: il tempo passato entro il periodo medesimo su unità facenti parte del Comando Superiore Navale presenti in quelle acque.

MURMANIA. — Per i militari del R. Esercito: dal 14 agosto 1918 al 10 agosto 1919.

SIBERIA ASIATICA. — Per i militari del R. Esercito: dal 20 luglio 1918 al 23 febbraio 1920.

Art. 16.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 15 si applicano, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, a favore degli impiegati e agenti civili di ruolo delle Amministrazioni civili dello Stato, compresi i Magistrati e i Capi ed insegnanti degli Istituti di istruzione superiore, e media, e gli avventizi aventi titolo a sistemazione in ruolo a norma di disposizioni in vigore i quali abbiano prestato servizio in qualità di militari o assimilati nelle località e nei periodi indicati nel medesimo articolo 15.

Art. 17.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 41 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, si estendono agli impiegati che prestarono servizio militare nelle Colonie italiane, dalla loro fondazione a tutto il 31 marzo 1922, o nelle località di cui al precedente articolo 15, per i periodi nell'articolo stesso stabiliti.

Art. 18.

Nella tabella *C* annessa al R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, allo elenco per le paghe per secondi Capi della Regia Marina, è introdotta la seguente aggiunta:

« Lire sei al secondo Capo anzianò vincolato con ferma di leva ».

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 3, 5 a 12, 14 e 15 del presente decreto sono estese anche agli ufficali e ai sottufficiali del Corpo della Regia Guardia di finanza, e delle Capitanerie di porto, nonchè a quelli già appartenenti al soppresso corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza, comunque riassunti in servizio militare o civile nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 20.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 1° aprile 1922 e dalla stessa data restano abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - A. DE STEFANI - FEDERZONI
A. DIAZ - THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

111.

Circolare 19 maggio 1923, n. 8920 del Ministero delle Finanze contenente modificazioni delle disposizioni in materia di indennità di caro-viveri al personale statale.

Il Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, n. 98, del 26 stesso mese (Allegato *A*), proroga a tutto l'esercizio finanziario 1923-24, con le modificazioni stabilite dal decreto stesso, l'efficacia delle disposizioni che hanno concesso indennità temporanee mensili di caroviveri al personale statale, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali scolastici e agli altri personali a cui le disposizioni stesse siano già state estese.

Per l'esatta applicazione delle nuove norme di carattere restrittivo, le quali avranno attuazione col primo luglio prossimo, reputasi opportuno di avvertire, anzitutto:

1° Che nessuna concessione viene fatta *ex novo* quanto a trattamento di caro-viveri alle categorie di personale che non fruiscono già dell'indennità in base a precedenti disposizioni (per esempio: insegnanti delle scuole industriali e commerciali con meno di sei ore settimanali d'insegnamento; personale operaio non provvisto di salario fisso e perciò non compreso nella tabella annessa al Decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444; diurnisti, cottimisti, giornalieri ed in genere il personale precariamente assunto a condizioni fissate, di volta in volta, in base alla libera contrattazione, e quello che non riveste la qualità di dipendente statale atta a conferire il diritto a caroviveri) ed ai dipendenti statali che anche le precedenti disposizioni escludevano dal godimento dell'indennità per la particolare posizione, in cui si trovano (in missione all'estero, in aspettativa per servizio militare o per motivi di famiglia, ecc.). Invero, col decreto in parola, le indennità sono semplicemente *conservate* purchè permanga o venga acquisito il titolo per conseguirle, riducendone in taluni casi la misura;

2° Che sulla misura dell'indennità (parte principale e quote supplementari) non influiscono più nè i figli che hanno raggiunto il 18° anno di età, nè i congiunti della famiglia d'origine, nè i suoceri ed i nipoti ex-filio, persone tutte delle quali le nuove disposizioni non tengono più alcun conto, anche se conviventi, inabili al

lavoro ed a carico; sicchè per stabilire la misura dell'indennità, dovuta dal 1° luglio 1923, devesi aver riguardo unicamente al coniuge ed alla prole di età inferiore ai 18 anni, per la quale, in linea generale, non occorre più accertare le condizioni di convivenza e di carico.

Ciò premesso, si forniscono i seguenti schiarimenti, seguendo l'ordine degli articoli del Decreto in esame.

Art. 1. — Col primo comma dell'articolo 1 del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, fu concessa al personale di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, di ogni amministrazione civile o militare dello Stato, un'indennità di L. 100 mensili; per effetto dell'articolo 5 del Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, l'indennità stessa fu ridotta a L. 65 mensili in mancanza di coniuge o di congiunti minorenni (o inabili al lavoro), a carico e conviventi; e col primo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 20 luglio 1919, n. 1232, la precedente indennità (di L. 100 o di L. 65 mensili a seconda dei casi) fu raddoppiata per il solo personale avventizio, straordinario od assimilato (escluso, quindi, quello di ruolo).

Pel disposto del presente articolo (integrato dall'ultimo comma del successivo articolo 2), le accennate indennità sono invece dovute, ciascuna, nell'intera misura di L. 100 mensili esclusivamente ai coniugati (purchè il coniuge non sia nè legalmente separato, nè dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nè provvisto, a titolo proprio, di caro-viveri quale dipendente dallo Stato o da una provincia o da un comune), ed agli aventi prole di età inferiore ai 18 anni; mentre, in mancanza di coniuge (o quando questi sia separato, o assente, o fornito in proprio di caro-viveri) e di prole di età inferiore ai 18 anni, le indennità stesse sono entrambe ridotte a L. 65 mensili.

Circa il coniuge e la prole veggansi avvertenze al successivo articolo 2.

Art. 2. — Coll'articolo 3 del Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e coll'articolo 2 del Regio Decreto 3 giugno 1920, n. 737, fu concessa, rispettivamente, una quota suppletiva di L. 0,85 giornaliere per ogni congiunto (coniuge compreso) a carico, convivente ed inabile al lavoro (o minorenne) a partire dal quinto, e tante quote quante erano le persone a carico, conviventi e minorenni o inabili al lavoro.

Per effetto del presente articolo, invece, il coniuge legalmente separato o assente o con diritto proprio a trattamento di caro-

viveri, la prole che ha raggiunto il 18° anno di età (*cioè dal giorno del diciottesimo compleanno*) e tutti gli altri congiunti, anche se conviventi, a carico e minorenni o inabili al lavoro (all'infuori, s'intende, del coniuge, non separato, nè assente, nè fornito in proprio di caro-viveri, e della prole di età inferiore ai 18 anni), sono da considerare inesistenti in quanto nè conferiscono direttamente il diritto alle quote suppletive, di cui al secondo comma del presente articolo, nè di essi può tenersi conto per stabilire se e quante quote spettino in base al primo comma dello stesso articolo.

Tale comma contempla, coll'espressione « *non coniugati* » tutto indistintamente il personale con prole, ma senza coniuge, e quindi non solo i vedovi e le vedove, ma anche coloro che hanno prole naturale; ciò perchè, analogamente a quanto avviene in altri casi — pensioni, concessioni ferroviarie — ed a quanto si è praticato sino ad ora per la stessa materia del caro-viveri (ultimo comma del paragrafo « persone di famiglia » della precedente Circolare a stampa, n. 18680, del 23 ottobre 1921, la quale richiamava i principali criteri interpretativi, dettati dalla Commissione, istituita per l'esame dei reclami concernenti l'indennità in parola), tra i figli vanno compresi anche quelli naturali, purchè legalmente riconosciuti.

Continuano pure ad essere compresi i figliastri e ad essere esclusi i figli naturali non riconosciuti e quelli non riconoscibili.

Il solo vincolo religioso non basta ad attribuire la qualità di coniuge, agli effetti dell'indennità, di cui trattasi; per separazione legale deve intendersi tanto quella pronunziata dal Tribunale, quanto quella consensuale debitamente omologata.

Le quote suppletive giornaliere continuano ad essere ragguagliate a L. 25,85 mensili.

Art. 3. — Mentre i precedenti articoli 1 e 2 concernono tutto il personale maschile (coniugato o no) e tutto quello femminile non coniugato, il presente articolo contempla solo il personale femminile coniugato, per escluderlo (*anche se sia intervenuta separazione legale*) dal godimento delle quote suppletive e dell'indennità principale nell'intera misura di L. 100 e concedergli, quindi, la sola indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili; e ciò salvo che il marito sia economicamente inesistente perchè dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure permanentemente inabile al lavoro e privo di risorse.

Pertanto se il marito è assente, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale minima di L. 65 senza quote suppletive, qua-

lora non abbia prole di età inferiore ai 18 anni; e invece avrà diritto all'intera indennità di L. 100 ed a quote suppletive per i soli figli, qualora ne abbia di età inferiore ai 18 anni, ma non per il coniuge, giusta il precedente articolo. 2. Nel caso di accertata inabilità al lavoro (in concorso con la mancanza di risorse) del marito, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale nella misura di L. 100, ed a quote supplementari sia per il coniuge, sia per i figli che non hanno raggiunto il 18° anno di età.

L'inabilità al lavoro (non occasionale e prodotta da temporanea malattia, ma bensì organica, e di tale gravità da determinare permanente ed assoluta impossibilità ad ogni occupazione) va accertata esclusivamente mediante scrupolosa visita da parte di un sanitario militare o di un medico di fiducia dell'Amministrazione ed a spese dell'impiegata.

La mancanza di risorse potrà ammettersi solo quando la dichiarazione — da rilasciarsi per iscritto dall'impiegata — che il marito è privo di redditi patrimoniali e professionali, di proventi per pensione e di cespiti a qualsiasi altro titolo, sia fondata su un atto giudiziale di notorietà contenente analoghe attestazioni, e, inoltre, risulti veritiera in seguito a diligenti indagini di controllo, da esperirsi dall'Amministrazione con tutti i mezzi di cui possa valersi, fra i quali le informazioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza, di quelle Comunali, dell'Agenzia delle Imposte del luogo o dei luoghi in cui possa sospettarsi che la persona sia inscritta per qualche reddito, della Delegazione del Tesoro (per pensioni statali e relativo assegno di caro-viveri), ecc.

Se, anzichè esserne totalmente sprovvisto, il marito dispone di qualche risorsa, la dichiarazione dell'impiegata e l'atto giudiziale di notorietà dovranno precisarne la natura e l'importo, e la dichiarazione dovrà inoltre contenere ogni altra indicazione atta ad agevolare le indagini dell'Amministrazione, intese ad accertare se esistano altre risorse oltre quelle denunciate e se l'importo denunciato sia inferiore al reale.

Per decidere, poi, caso per caso, se le risorse del marito siano da ritenere sufficienti al mantenimento proprio e della famiglia, si stabilisce — ad evitare contestazioni fra interessati ed Amministrazione, nonchè difformità di apprezzamenti da parte delle diverse Amministrazioni — che debba reputarsi necessario e sufficiente, agli effetti del presente articolo, un reddito di lire cento lorde mensili pel marito e di egual somma per ciascuno dei figli di età inferiore ai 18 anni.

Se le risorse non ammontano a somma tale da riuscire adeguata, in base all'accennato criterio, per il mantenimento tanto del marito quanto di tutti i figli di età inferiore ai 18 anni, dovranno ritenersi a carico del marito tante persone quante sono quelle per le quali le risorse stesse basterebbero, ed a carico dell'impiegata soltanto i rimanenti figli di età inferiore ai 18 anni, e ciò perchè il presente decreto non ha mutato la natura e la finalità dell'indennità, di cui trattasi, che è concessa allo scopo di alleviare gli oneri di famiglia.

Esemplificando:

se l'importo complessivo delle risorse, ad ogni titolo, raggiunge, ragguagliato a mese, le lire cento lorde, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili (senza quote suppletive) se non ha prole di età inferiore ai 18 anni e avrà diritto all'indennità principale nell'intera misura di L. 100 ed a quote suppletive per la prole (non per il marito) se ha figli che non hanno raggiunto il 18° anno di età;

se l'importo stesso raggiunge le L. 200 lorde mensili, l'impiegata avrà diritto all'indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili (senza quote suppletive) se non ha figli (o ne ha soltanto uno) di età inferiore ai 18 anni, e avrà diritto, qualora abbia più di un figlio di età inferiore ai 18 anni, all'indennità principale nell'intera misura di L. 100 mensili ed a quote suppletive per la cui assegnazione non devesi però tener conto del marito nè di uno dei figli al disotto dei 18 anni;

analogamente, se le risorse del marito eccedono le L. 200 lorde mensili, per ogni eccedenza di L. 100 va considerato inesistente un figlio di età inferiore a 18 anni, sia agli effetti dell'assegnazione dell'indennità principale nell'intera misura di L. 100, anzichè in quella ridotta di L. 65, sia pel computo delle quote suppletive spettanti.

Relativamente alle dichiarazioni, è opportuno avvertire che rimane in vigore il decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918, che stabilisce, all'articolo 2, che va sottoposto a procedimento disciplinare l'impiegato che emetta dichiarazioni non conformi a verità o che non denunci le variazioni nello stato di famiglia portanti diminuzioni dell'indennità. S'intende che ogni qualvolta possa constatarsi che, mercè dichiarazioni non conformi a verità od omessa denunzia di variazioni, che determinerebbero diminuzione dell'indennità, l'impiegato ha percepito l'indennità in misura eccedente il dovuto, l'eccedenza dovrà essere integralmente recuperata, senza pre-

giudizio dei provvedimenti di altro ordine con cui fosse possibile di punire ogni atto illecito che venisse posto in essere per ottenere o conservare l'assegnazione dell'indennità in misura superiore a quella spettante.

L'avvertenza vale, manifestamente, oltrechè pel personale femminile coniugato e per l'applicazione del presente articolo 3, anche pel rimanente personale e relativamente a tutte le altre disposizioni in materia di caro-viveri.

Art. 4. — Mentre l'articolo 6 del R. decreto 3 giugno 1920, numero 737, toglieva ogni limite all'importo complessivo dell'indennità, in relazione all'importo dello stipendio, il presente articolo pone nuovamente limiti, in modo che il trattamento di caro-viveri non superi eccessivamente il corrispettivo principale della prestazione d'opera: quindi, per il personale di ruolo (che non è provvisto dell'indennità, di cui al R. decreto 20 luglio 1919, n. 1232), il caro-viveri (indennità principale, ivi compresa quella di L. 100 mensili, stabilita col primo comma del citato R. decreto 3 giugno 1920, numero 737, e quote suppletive eventualmente spettanti, giusta i tre precedenti articoli), non può complessivamente superare il doppio dello stipendio (aumentato dell'assegno provvisorio, stabilito con la legge 13 agosto 1921, n. 1080, ma limitatamente, s'intende, ai personali pei quali l'assegno stesso sia mantenuto in vigore con apposita disposizione); invece, per gli avventizi, straordinari ed assimilati, (da non confondersi coi cottimisti, diurnisti, giornalieri, ecc., i quali non hanno diritto a trattamento di caro-viveri), l'indennità (principale e suppletiva) non può eccedere il triplo della retribuzione.

Nessuna speciale limitazione è introdotta, in relazione all'ammontare dell'emolumento principale, nei riguardi dei volontari ed alunni che, secondo le disposizioni finora emanate, abbiano titolo per percepire l'indennità; peraltro, quei volontari ed alunni che siano stati esclusi dal trattamento di caro-viveri, (ad esempio i 1500 volontari dell'Amministrazione finanziaria assunti in seguito al concorso, indetto col R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1635), continuano a rimanere privi dell'indennità di cui trattasi, poichè il presente articolo contempla, nel terzo comma, unicamente quei volontari ed alunni che hanno già diritto al caro-viveri, in base alle norme finora in vigore.

Tranne il caso di collocamento in aspettativa per infermità (che di per sè non implica sospensione o riduzione dell'indennità) e di collocamento in disponibilità (che importa riduzione dell'indennità

nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, in analogia a quanto disponeva la legge 13 agosto 1921, n. 1080), ogni altra sospensione o riduzione dello stipendio implica sospensione dell'indennità e ciò anche quando alla famiglia dell'impiegato sospeso sia concesso l'assegno alimentare.

Art. 5. — Resta fermo il principio stabilito coll'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, e confermato coll'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338, che il personale statale il quale ricopre anche un impiego alla dipendenza della provincia o del comune, non percepisce dallo Stato l'intero trattamento di caro-viveri, riservato a coloro che prestano l'opera propria all'esclusiva dipendenza dell'Amministrazione statale, ma bensì soltanto una quota di tale trattamento.

Mentre, per determinare l'importo della quota, occorreva, precedentemente, avere riguardo allo stipendio a carico dello Stato ed a quello a carico dell'ente pubblico locale, nonchè al trattamento di caro-viveri, stabilito pei rispettivi personali, tanto dallo Stato quanto dall'ente locale, per effetto, invece, del presente articolo, la stessa quota a carico dello Stato va calcolata prescindendo completamente dal trattamento di caro-viveri fissato dall'Ente locale, e quindi tenendo conto soltanto dell indennità statale e dei due stipendi (statale e comunale o provinciale). Praticamente la quota dell'indennità sta all'intera indennità nella stessa proporzione secondo cui lo stipendio statale sta alla somma dei due stipendi.

E' appena il caso di avvertire che la presente disposizione indica soltanto le modalità pel computo della quota, che il personale in parola, in quanto dipendente statale, ha diritto di percepire dallo Stato, ma non contempla affatto i diritti che il medesimo personale, in quanto dipendente da enti locali, possa far valere, relativamente al caro-viveri, nei confronti degli enti, giacchè, per stabilire se esso abbia titolo a conseguire l'indennità anche dagli enti locali ed in qual misura possa conseguirla, dovrà aversi riguardo alle disposizioni, dalle quali derivi l'obbligo per gli enti di concedere l'indennità ai propri dipendenti.

Art. 6. — Provvede all'integrale applicazione delle nuove norme al personale delle Ferrovie dello Stato, al quale la seconda indennità di caro-viveri fu concessa con apposita legge 23 settembre 1920, numero 1271, anzichè con estensione del R. decreto 3 giugno 1920, numero 737.

Dato, però, che nei riguardi del personale in parola è stata conglobata nello stipendio una parte del caro-viveri, mediante la legge

7 aprile 1921, n. 368, il personale stesso continuerà a non percepire a titolo di caro-viveri quella parte dell'indennità che fu convertita in stipendio, come è espressamente avvertito alla lettera *a*) dell'articolo 8 del decreto 5 aprile 1923, n. 853.

Art. 7. — Il personale operaio (provvisto di salario fisso e perciò compreso nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444), ottenne un caro-viveri con decreto 14 ottobre 1918, n. 14305, del Ministro del tesoro, un altro con R. decreto 4 settembre 1919, n. 1738, nonchè quello di cui al R. decreto 3 giugno 1920, numero 737.

Una parte di detto personale conserva, tuttora, tale trattamento, mentre un'altra parte ha ottenuto, per effetto del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2335, l'estensione dell'indennità, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, in luogo del caro-viveri stabilito coi citati decreti n. 14305 e n. 1738.

Ai salariati, provvisti dell'indennità di cui ai citati decreti numero 1314 e n. 737, sono senz'altro applicabili le nuove norme del decreto in oggetto.

Quanto agli altri salariati ancora forniti del trattamento fissato coi ricordati decreti n. 14305 e n. 1738, è da notare che il caro-viveri fu loro concesso nella misura del 40 % e del 60 % del salario a seconda delle condiizoni di famiglia; essi ebbero cioè il 40 % nei casi in cui gli impiegati, in analoghe condizioni di famiglia, avrebbero ottenuto l'indennità di cui all'articolo 1° del decreto n. 1314 nella misura ridotta di L. 65 mensili, ed ebbero invece il 60 % quando si trovavano nelle condizioni di famiglia che conferivano agli impiegati il diritto all'indennità, di cui allo stesso decreto n. 1314, nell'intera misura di L. 100 mensili; ed in questo secondo caso l articolo 2 del decreto n. 14305 concedeva anche quote suppletive di L. 0.50 giornaliere per le persone di famiglia a carico in più di quattro.

Per effetto delle nuove norme debbono seguirsi, anche per la concessione del caro-viveri in ragione del 40 % ovvero del 60 % del salario, nonchè per l'assegnazione delle quote suppletive di L. 0.50 giornaliere, criteri identici a quelli stabiliti, col decreto in oggetto, per la corresponsione dell'indennità principale nella misura ridotta di L. 65 mensili, oppure nell'intera misura di L. 100 mensili, e per l'assegnazione delle quote supplementari di L. 0.85 giornaliere.

Inoltre, per esplicito disposto della lettera *b*) dell'articolo 8 del decreto in oggetto, rimangono in vigore le disposizioni di portata

restrittiva contenute nei ripetuti decreti nn. 14305 e 1738, per effetto delle quali gli aumenti del 40 % e del 60 % non possono rispettivamente eccedere le L. 50 e le L. 75 mensili.

Art. 8. — Poichè restano in vigore tutte le disposizioni anteriori, dalla cui applicazione derivi un trattamento di caro-viveri meno favorevole di quello fissato con le nuove norme, e poichè sono invece revocate (coll'articolo 11 del decreto in oggetto), tutte quelle dalle quali risulterebbe un trattamento più favorevole, non potrà, per nessun dipendente statale, scaturire dal decreto in oggetto, il diritto a conseguire l'indennità in misura superiore a quella spettante in base alle disposizioni anteriori; e ciò salvo variazioni nelle condizioni di famiglia o nelle situazioni giuridiche che si ripercuotono sul diritto o meno al caro-viveri, o sul diritto a percepirlo in una o nell'altra misura.

Così il personale indigeno della Libia continua ad avere diritto alla sola metà del caro-viveri normale; così gli agenti di custodia, che, per condizioni di famiglia, non hanno diritto all'indennità principale nell'intera misura di L. 100 mensili, ed a quote suppletive, continuano a percepire il solo soprassoldo di lire due giornaliere, anzichè acquisire il diritto all'indennità nella misura ridotta di L. 65 mensili, ecc.

Art. 9. — In linea generale, i diurnisti, cottimisti e giornalieri non percepiscono le indennità di cui trattasi allo espresso titolo di caro-viveri perchè conglobate nelle mercedi, diarie, ecc.: facevano eccezione i cottimisti assunti pel servizio dei vaglia e risparmi ai quali era stata concessa l'indennità, di cui al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e tale eccezione viene ora eliminata.

Art. 10. — Poichè il Consiglio di Stato ha ripetutamente opinato che tutte indistintamente le controversie, comunque attinenti alla materia dell'indennità di caro-viveri al personale statale, sono riservate all'esclusiva competenza del Ministro delle finanze, ed in modo analogo si sono pronunciate le Sezioni riunite della Corte di Cassazione di Roma (sentenza pubblicata il 9 febbraio 1923 nella causa fra Conte Paolo e l'Amministrazione degli Approvvigionamenti e Consumi Alimentari), le Amministrazioni che fossero convenute in giudizio, nanti il magistrato ordinario, per vertenze riflettenti l'indennità in parola, dovranno, fra l'altro, sollevare, in ogni caso, l'eccezione di incompetenza dell'Autorità adita.

Art. 11. — Circa le disposizioni anteriori che rimangono in vigore, nonostante il primo comma del presente articolo, si richiama l'avvertenza già fatta a proposito dell'articolo 8.

Infine, è appena il caso di avvertire che fra le indennità temporanee, delle quali il 2° comma del presente articolo proroga la concessione, è compresa quella di L. 100 mensili, stabilita dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Per rendere esecutive le variazioni della misura dell'indennità, derivanti dal presente decreto, restano in vigore le disposizioni del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918 — qui di seguito riprodotto (allegato *B*) — mediante il quale venne stabilito che al pagamento delle indennità debbono provvedere gli uffici cui spetta la emissione degli ordinativi per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni, in base ad elenchi delle competenti amministrazioni centrali, indicanti l'indennità dovuta a ciascun dipendente.

S'intende che le indennità ora corrisposte, se non debbono essere variate per effetto del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, o per altre cause, continueranno a pagarsi senza bisogno di essere comprese nei nuovi elenchi di autorizzazione.

Si prega di favorire un cenno di ricevuta della presente circolare e di curare che la medesima venga portata a cognizione dei dipendenti personali mediante inserzione nei bollettini ufficiali.

Il Ministro
A. De Stefani.

ALLEGATO A.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno *ed interim* per gli affari esteri, e del ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità mensili, stabilite col 1° comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e col 1° comma dell'art. 1 del Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, e relative loro modificazioni ed estensioni, sono conservate nella misura di L. 100 ciascuna soltanto per coloro che hanno coniuge oppure uno o più figli: per tutti gli altri sono ridotte a L. 65 ciascuna.

Art. 2.

L'indennità suppletiva di L. 0,85 giornaliere, di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e relative modificazioni ed estensioni, è conservata unicamente ai coniugati per ogni figlio in più di tre ed ai non coniugati per ogni figlio in più di quattro.

L'indennità suppletiva, di cui all'art. 2 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, è conservata, pure in ragione di L. 0,85 giornaliere, unicamente per ogni figlio e per il coniuge.

Agli effetti del presente e del precedente articolo non si tiene conto dei figli che abbiano raggiunto il 18° anno di età, nè del coniuge che sia legalmente separato, o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure provvisto, a titolo proprio, dell'indennità, di cui all'art. 1 del presente decreto o di quella stabilita dal decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338.

Art. 3.

L'indennità suppletiva, di cui al precedente art. 2, non compete al personale femminile coniugato, salvo che il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, oppure sia permanentemente inabile al lavoro e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Quando, per il precedente comma, non compete l'indennità suppletiva, di cui all'art. 2, le indennità, stabilite con l'art. 1, spettano al personale femminile nella misura ridotta di L. 65 ciascuna.

Art. 4.

L'importo complessivo delle indennità, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, nonchè dell'art. 1 del Nostro decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, non può eccedere il doppio dello stipendio o della retribuzione o del salario, di cui l'avente diritto è provvisto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile, che eventualmente competa, in base all'art. 1 del Nostro decreto 28 gennaio 1923, n. 127.

Per i personali, ai quali è applicabile il Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, il limite massimo non può superare il triplo dello stipendio o degli altri assegni sopraindicati.

La limitazione sopra stabilita non si applica ai volontari ed agli alunni, i quali ricoprano posti di ruolo, con diritto alle indennità contemplate nel presente decreto.

Le indennità sono conservate nei casi di aspettativa per motivi di salute; sono ridotte, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, durante la disponibilità, e sono sospese in tutti gli altri casi di sospensione o riduzione dello stipendio o della retribuzione o del salario.

Art. 5.

Nel caso di cumulo di impieghi presso l'Amministrazione dello Stato ed uno o più Enti pubblici locali, la quota di indennità a carico del bilancio dell'Amministrazione statale è stabilita nei modi indicati nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, numero 18, ma ripartendo il solo importo complessivo dell'indennità, quale risulta dalla applicazione dei precedenti articoli 1, 2 e 3, non-

chè dell'art. 1 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 737, e relative estensioni e modificazioni, e ciò anche se l'indennità mensile, autorizzata dall'Ente o dagli Enti pubblici locali, sia maggiore.

Art. 6.

Le disposizioni del presente Decreto sono applicabili al personale appartenente all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

A tale effetto, alle indicazioni dell'art. 1 e dell'art. 2 del Nostro decreto 3 giugno 1920, n. 737, contenute nel presente decreto, debbono intendersi rispettivamente sostituite quelle del comma 1° e del comma 2° dell'art. 1 della legge 23 settembre 1920, n. 1271.

Art. 7.

Le indennità di caro-viveri, stabilite per il personale salariato con l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 14 ottobre 1918, n. 14305, e coll'art. 1 del Nostro decreto 4 settembre 1919, numero 1738, sono conservate nella misura di cui alle lettere *b*) degli articoli stessi, nei soli casi, nei quali, per l'art. 1 del presente decreto, e tenuto conto delle restrizioni contenute nei successivi articoli 2 e 3, le indennità sono stabilite nella misura di L. 100 mensili; altrimenti sono ridotte alla misura di cui alle lettere *a*) degli articoli medesimi.

Le quote suppletive, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale suindicato, sono conservate nella misura fissata dall'articolo stesso, ma concesse nei soli casi e per le sole persone indicati negli articoli 2 (1° e 3° comma) e 3 del presente decreto.

Art. 8.

Rimangono fermi:

a) il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 368, relativo alla soppressione della parte di indennita, compenetrata negli stipendi del personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, a mente della lettera *d*) dell'articolo stesso;

b) le limitazioni contenute nei decreti citati nel 1° comma del precedente art. 7;

c) tutte le disposizioni dalle quali derivi un trattamento di caro-viveri inferiore a quello risultante dall'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

La disposizione, di cui all'art. 1 del Nostro decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1265, cessa di avere effetto per la parte riguardante il personale assunto in servizio con retribuzione a cottimo, in applicazione del Nostro decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2313.

Art. 10.

I reclami di qualunque natura, ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal Ministro delle finanze, nei modi ed agli effetti stabiliti dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso.

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale ha vigore dal 1° luglio 1923.

La concessione delle indennità temporanee mensili autorizzata dalle disposizioni precedentemente emanate è prorogata, con le modificazioni derivanti dal presente decreto, fino a tutto giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

ALLEGATO *B*.

Estratto del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1918.

Art. 1.

Al pagamento delle indennità mensili a favore di personali vari, disposte col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, provvederanno gli uffici ai quali spetta l'emissione degli ordinativi per il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni, in base ad elenchi forniti dalle competenti Amministrazioni (*a*) indicanti l'indennità spettante a ciascun impiegato od agente.

I detti elenchi terranno luogo dei dispositivi pel conferimento dell'indennità e dei ruoli di spesa fissa.

Art. 2.

L'accertamento della indennità spettante a ciascun impiegato o agente sarà eseguito dagli uffici del personale, in base ai registri matricolari, ed, occorrendo, su dichiarazione degli interessati.

L'impiegato o agente che abbia emessa dichiarazione non conforme a verità, o che non denunci le variazioni dello stato di famiglia portanti diminuzioni alla indennità assegnatagli, sarà sottoposto a procedimento disciplinare.

---

a) La circolare 17 ottobre 1918, n. 14420, della Ragioneria generale dello Stato, chiarisce che le *Amministrazioni competenti* sono le Amministrazioni centrali.

112.

Decreto ministeriale 1° giugno 1923, n. 2227, che modifica quello del 1° novembre 1922, concernente deleghe a firmare per il Ministro delle Colonie.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto il proprio decreto 1° novembre 1922 concernente deleghe a firmare per il Ministro;

Visto l'art. 2 del R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517 in forza del quale è stato messo alla diretta dipendenza del Ministro l'ufficio speciale di studi e propaganda;

Ritenuta l'opportunità: 1° di delegare anche al Capo del predetto ufficio le stesse facoltà accordate ai direttori generali con l'articolo 1 del succitato decreto 1° novembre 1922; 2° di disciplinare la erogazione delle minute spese di rappresentanza;

Decreta:

Il 2° comma dell'art. 1° del decreto ministeriale 1° novembre 1922 è sostituito col seguente:

« Analoghe facoltà sono accordate ai direttori generali nonchè al Capo dell'ufficio speciale di studi e propaganda, ai quali però è consentito approvare spese solo entro il limite di L. 5000 ».

All'art. 2 del decreto ministeriale medesimo è aggiunto il seguente comma:

« E' fatta eccezione per le minute spese di rappresentanza che non superino complessivamente le L. 150 mensili le quali possono essere autorizzate dal Capo di Gabinetto di S. E. il Ministro ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 1° giugno 1923.

FEDERZONI.

113.

Circolare 1° giugno 1923, n. 9966, del Ministro delle Finanze riguardante la compilazione dei consuntivi 1922-923.

È mio fermo proposito che la situazione dei residui di bilancio sia appurata con la maggiore precisione e con tutta sollecitudine. Già con circolare 9 marzo 1923, n. 4286, ebbi a rivolgere premure affinchè tanto dalla parte attiva quanto da quella passiva dei detti residui, venissero — in occasione della compilazione del rendiconto generale del 1921-22 — eliminate tutte le partite possibili, sì da chiarificarne la situazione. Senonchè la iniziativa non ha avuto il successo sperato, se dal consuntivo di quell'esercizio testè chiuso, risultano 43 miliardi di residui passivi e 22 miliardi di residui attivi.

Se è vero che, in parte notevole, queste somme sono costituite da partite concernenti sistemazioni contabili, rimangono pur sempre sia per l'entrata, che per la spesa ingenti somme di residui reali i quali — prevalendo per importo notevole questi ultimi — lasciano incertezze gravi circa il fabbisogno della causa.

Ora, è indispensabile che alla chiusura del conto consuntivo per il 1922-23 si abbia una situazione ridotta a cifre minori e rigorosamente controllata.

Tutte le operazioni aventi carattere di semplici regolazioni contabili devono essere, senza indugio, effettuate, facendo così scomparire dal rendiconto partite di notevole rilievo, che ingombrano le scritture e si riferiscono in massima parte a fatti amministrativi che risalgono ad epoca remota, che è opportuno non rimangono ulteriormente senza definitiva regolazione. Per i restanti residui della parte passiva, dovrà provvedersi alla eliminazione di tutti quelli che furono costituiti in passato più per larghezza di criteri nell'accertamento degli impegni che non per vincoli giuridici effettivamente contratti verso terzi. La finanza non può in nessun modo consentire che restino nei conti disponibilità erogabili se le passività corrispondenti non risultino rigorosamente accertate con esatta determinazione degli obblighi contratti, in guisa irrevocabile, delle persone dei creditori, e delle somme dovute. Al riguardo questo Ministero intende effettuare un suo diretto riscontro.

Prego pertanto l'E. V. di disporre perchè mi sia comunicato entro il mese di giugno, l'elenco particolareggiato degli impegni

afferenti ai residui passivi che è intendimento di codesta Amministrazione conservare, e da parte mia mi riserbo di far conoscere se e quali potranno, in via definitiva, essere mantenuti nel rendiconto.

Per quanto riguarda i residui attivi la epurazione sarà eseguita a cura di questo Ministero, e di quello delle poste e dei telegrafi, cui spetta, la gestione della massima parte delle entrate.

Gradirò intanto un cortese cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro
A. De Stefani.

114.

Circolare 1° giugno 1923, n. 9967, del Ministro delle Finanze relativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1923-924.

Le note di variazione agli stati di previsione per il 1923-924 compilate dopo la revisione compiuta col concorso delle singole Amministrazioni, sono state presentate al Parlamento e stanno per essere adottate in virtù della legge concernente l'esercizio provvisorio del bilancio, già approvata dalla Camera dei Deputati. Le risultanze di dette note furono da me annunciate nelle dichiarazioni fatte a Milano il 13 maggio e dimostrano che un notevole passo verso la eliminazione del disavanzo è stato compiuto.

Come autorevolmente ha ammonito il Presidente del Consiglio, è ora impegno d'onore, per il Governo, assicurare che le risultanze stesse trovino conferma nei fatti.

Prego, pertanto, gli onorevoli Colleghi di tenere presente impartendo al riguardo severe istruzioni ai dipendenti Uffici che le nuove assegnazioni di spesa stabilite per il detto esercizio non potranno in nessun caso essere aumentate nemmeno per effetto di precedenti autorizzazioni legislative.

A quest'ultimo proposito non ho che da richiamarmi alla circolare, con la quale nel dettare le norme da seguirsi per la preparazione del bilancio per l'esercizio finanziario prossimo la finanza osservava quanto segue:

« Per aderire ad un voto espresso dalla Commissione parlamen-
« tare finanze e tesoro, a riguardo della necessità di ristabilire pie-
« namente la funzione di controllo finanziario da parte del Parla-
« mento, fra le proposte per la previsione dell'esercizio 1923-24 do-
« vranno essere compreise tutte le spese derivanti da autorizzazioni
« definitive, con le sole eventuali riduzioni per le spese ripartite,
« e quindi comprese anche quelle spese alle quali in virtù delle facoltà
« consentite dalle autorizzazioni medesime, sarebbe da provvedersi
« con atti del potere esecutivo nel corso dell'esercizio, così che il do-
« cumento relativo alla previsione predetta rispecchi il reale fabbi-
« sogno, *tenendo presente che il tesoro non consentirà alcuno stan-*
« *ziamento supplementare nel corso dell'esercizio, in relazione alle*
« *autorizzazioni suaccennate* ».

In relazione a ciò, dichiaro che ove non risultino inscritte, nei bilanci rettificati, somme comunque dipendenti da disposizioni legislative, deve, senz'altro, intendersi che ad esse le Amministrazioni interessate hanno fatto rinuncia.

Inoltre fino dall'inizio della prossima gestione è d'uopo che l'azione amministrativa sia condotta in modo da assicurare non soltanto che gli stanziamenti risultino sufficienti ai bisogni ma che durante l'anno finanziario si realizzino tutte le ulteriori economie possibili. Il precetto sancito nell'articolo 45 della legge di contabilità generale, secondo il quale le spese debbono essere ordinate nei limiti dei fondi assegnati, non fu, negli ultimi anni, sempre rispettato, e non di rado occorse sanare impegni assunti oltre gli stanziamenti anche dopo che il termine dell'esercizio era da lungo tempo scaduto.

Ora come ogni altra norma di saggia austerità nella gestione finanziaria dello Stato, anche il cennato precetto, che ha importanza fondamentale, deve riprendere il suo pieno vigore ed essere osservato nel senso più rigoroso, restando ben fermo che niun impegno a carico del bilancio in corso dovrà — per ragione alcuna — essere assunto dopo trascorso il 30 giugno e tale regola deve, ogni eccezione rimossa, valere per l'avvenire.

Ove poi accada per cause straordinarie sopravvenienti, che si renda assolutamente indispensabile provvedere a qualche nuova spesa, non potrà in alcuna maniera prescindersi da quanto tassativamente prescrive l'art. 37 della legge predetta, modificato col R. decreto legislativo 8 settembre 1913, n. 1148, e cioè dall'obbligo di assicurare i mezzi occorrenti per farvi fronte. Siffatta norma, la cui osservanza era, specie in questi ultimi tempi, caduta in desuetudine, ha, per la finanza, particolare valore, ed essa deve trovare la più severa applicazione.

Solo operando in tal modo la situazione finanziaria dello Stato, quale emerge dal bilancio di previsione tornerà com'è necessario, ad avere carattere di stabilità, e troverà, in massima, la sua rispondenza nelle cifre finali del consuntivo.

Non dubito che per l'attuazione di questi intendimenti avrà il pieno autorevole concorso dell'E. V.

Mi sarà intanto gradito di ricevere un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro
A. De Stefani.

115.

R. decreto 14 giugno 1923, n. 1300 che modifica il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, concernente disposizioni per il funzionamento delle ragionerie centrali e per il passaggio del relativo personale alle dipendenze del Ministero delle finanze.

(*Gazzetta Ufficiale* del 25 giugno 1923, n. 148).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduti i R. decreti 28 gennaio 1923, n. 126, e 25 marzo 1923, n. 599;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, è sostituito dal seguente:

Art. 9. — Sono trasferiti nel ruolo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, secondo le norme stabilite dagli articoli successivi:

a) il personale a qualunque ufficio o servizio assegnato, appartenente:

1° — ai ruoli centrali di Ragioneria del già Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, in vigore prima della emanazione del R. decreto 19 gennaio 1923, n. 112;

2° — ai ruoli centrali di Ragioneria del Ministero della Giustizia, della Guerra, della Marina (militare e mercantile), dell'Istruzione pubblica, dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio, del già Ministero del lavoro e della Previdenza sociale;

3° — al ruolo centrale di Ragioneria dell'Amministrazione del Fondo per il Culto;

4° — al ruolo unico di Ragioneria dell'Amministrazione coloniale, costituito con R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826

b) il personale che sarà segnato al ruolo centrale di Ragioneria del Ministero degli Affari Esteri, in base al R. decreto 4 marzo 1923, n. 500;

c) il personale appartenente al ruolo unico di Ragioneria del Ministero dell'interno, che risulti assegnato, al 1° gennaio 1923, a servizi di ragioneria presso quell'Amministrazione centrale, e che trovavasi, a quella data, già alla diretta dipendenza del direttore capo di ragioneria; nonchè il personale dello stesso ruolo assegnato, alla data predetta, ai servizi di ragioneria dipendenti dal Ministero delle finanze, relativi alla liquidazione della gestione degli Approvvigionamenti e Consumi, e che vi sia ancora assegnato alla data del presente decreto, entro il numero massimo di sette impiegati;

d) il personale facente parte, ai termini delle disposizioni del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, del ruolo di ragioneria del Ministero dei Lavori pubblici, ad eccezione del Cassiere;

e) il personale appartenente ai ruoli della prima categoria dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, assegnato, al 1° gennaio 1923, alla Ragioneria centrale dell'Amministrazione medesima.

In relazione alla suddetta modificazione dell'art. 9 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, il riferimento dell'art. 18 (terzo comma) dello stesso decreto, alla lettera *g*) del predetto articolo 9, è rettificato alla lettera *e*) del nuovo testo.

Art. 2.

Il personale di ragioneria occorrente per i governi delle Colonie sarà, di regola, designato fra quello del ruolo di concetto delle Ragionerie centrali, istituito con l'art. 8 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, mediante decreti del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro delle Colonie, entro il numero massimo di trentadue.

Il personale così designato ha l'obbligo del servizio in Colonia per non più di un quadriennio.

Fino a diversa disposizione, da emanarsi con decreto ministeriale nella forma anzidetta, s'intendono confermate le destinazioni già avvenute in colonia, di personale di ragioneria di qualsiasi Amministrazione, trasferito alla dipendenza del Ministero delle finanze, ai termini del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.

Il personale di ragioneria di qualsiasi Amministrazione esclusa quella coloniale, trasferito alla dipendenza del Ministero delle finanze, ai sensi del citato R. decreto n. 599 e del presente decreto, che sia stato collocato già fuori ruolo, in base alle disposizioni vigenti, perchè destinato in colonia, e confermato in tale destinazione per il secondo comma del presente articolo, rimarrà fuori ruolo anche per gli effetti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 18 del citato decreto Reale, n. 599, fino a quando non cessi dalla destinazione in colonia.

Art. 3.

Per il personale destinato in colonia a norma del precedente articolo, valgono tutte le disposizioni relative al trattamento economico applicabili al personale dell'Amministrazione coloniale. Gli stipendi, le indennità ed ogni altro assegno o compenso spettanti al personale medesimo, escluso quello fuori ruolo, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, finchè rimarrà in tale posizione, sono rimborsati all'Amministrazione coloniale a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Il funzionario preposto alla direzione degli uffici di ragioneria presso il Governo coloniale, dovrà appartenere al ruolo del personale di concetto delle Ragionerie centrali istituito con l'art. 8 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, e avere grado non inferiore a capo sezione. La sua designazione avrà luogo con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello delle Colonie. Gli attuali incaricati dovranno essere confermati nella detta forma, entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

I posti di ragioniere che risulteranno vacanti nel ruolo separato del personale di concetto delle Ragionerie centrali per il Ministero delle colonie, di cui all'art. 6 del presente decreto, potranno essere eccezionalmente conferiti, per non più di un terzo e per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, al personale straordinario che si trovi in servizio nell'Amministrazione coloniale alla entrata in vigore del presente decreto, e ad ufficiali effettivi o di complemento, che abbiano in colonia incarichi civili, purchè gli aspiranti, sia civili che militari, siano muniti di licenza di Istituto tec-

nico (sezione commercio e ragioneria) o di altro titolo riconosciuto equipollente. Sarà titolo di preferenza l'aver prestato servizio in reparti combattenti in qualità di ufficiale.

Art. 5.

La tabella *A*, annessa al R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, è sostituita dalla seguente:

Tabella *A*.

PERSONALE DI CONCETTO
DELLE RAGIONERIE CENTRALI.

Ragioniere generale dello Stato	posti n.	1
Direttori capi di ragioneria	» »	15
Direttori capi divisione	» »	27
Capi sezione	» »	122
Primi ragionieri	» »	228
Ragionieri	» »	378
Totale posti n.		771

Nella presente tabella sono compresi:

a) i posti dei funzionari destinati a prestar servizio nelle colonie, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto;

b) 3 posti di primo ragioniere e 4 posti di ragioniere, istituiti provvisoriamente, in relazione all'art. 1 (lettera *c*) del presente decreto, pei servizi di ragioneria dipendenti dal Ministero delle Finanze, relativi alla liquidazione della gestione degli approvvigionamenti e consumi per il periodo di durata della liquidazione stessa.

La tabella *B*), annessa al sopra citato decreto reale 25 marzo 1923, n. 599, è sostituita dalla seguente:

Archivisti	posti n.	120
Applicati	» »	185
Totale posti n.		305

Art. 6.

Sono soppressi i ruoli del personale di concetto e del personale d'ordine, stabiliti dalla tabella *D*, annessa al decreto reale 25 marzo 1923, n. 599, per il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Il numero degli agenti di custodia delle carceri con funzioni di ordine, stabilito dalla tabella *C*, annessa al medesimo decreto reale, è ridotto di quattro.

I ruoli del personale di concetto pei Ministeri dell'Interno, delle Colonie e dell'Industria e Commercio, nonchè i ruoli del personale d'ordine pei Ministeri dell'Interno e dell'industria e Commercio, stabiliti dalla predetta tabella *D*, sono sostituiti dai seguenti:

I. — PERSONALE DI CONCETTO.

Ministero dell'Interno.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Direttori capi divisione	» »	3
Capi sezione	» »	8
Primi ragionieri	» »	23
Ragionieri	» »	34
Totale posti n.		69

Ministero delle Colonie.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Direttori capi di divisione	» »	2
Capi sezione e ragionieri capi	» »	17
Primi ragionieri	» »	13
Ragionieri	» »	15
Totale posti n.		48

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Direttore capo di ragioneria	posti n.	1
Capi sezione	» »	5
Primi ragionieri	» »	9
Ragionieri	» »	14
Totale posti n.		29

II. — PERSONALE D'ORDINE.

Ministero dell'Interno.

Archivisti	posti n.	21
Applicati	» »	32
Totale posti n.		53

Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Archivisti	posti n. 5
Applicati	» » 8
	Totale posti n. 13

Nei posti come sopra stabiliti per il personale di concetto dei Ministeri dell'Interno e delle Colonie, sono compresi quelli dei funzionari destinati a prestar servizio nelle Colonie, nonchè i posti istituiti provvisoriamente per i servizi di ragioneria degli approvvigionamenti e consumi, di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

L'art. 30 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, è sostituito dal seguente:

Art. 30. — Avvenuti i trasferimenti del personale di ragioneria delle varie amministrazioni appartenenti ai ruoli indicati all'art. 9, lettere *a*), *b*) ed *c*) del presente decreto, i ruoli stessi sono soppressi, restando, però, conservato presso il Ministero dei Lavori Pubblici un posto di cassiere.

Sono inoltre soppressi nella categoria 2ª della tabella A, annessa al Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, concernente le tabelle organiche del Ministero dell'Istruzione Pubblica, i posti relativi al personale di ragioneria nel Ministero.

Per il rimanente personale di ruolo passato alla dipendenza del Ministero delle Finanze, secondo le disposizioni del presente decreto sono ridotti di altrettanti posti quanti sono gli impiegati trasferiti, e secondo i rispettivi gradi:

a) il ruolo organico di ragioneria del Ministero dell'Interno;

b) i ruoli organici della prima e seconda categoria del Ministero delle Poste, dei Telegrafi e dei Telefoni;

c) i ruoli organici centrali o unici del personale d'ordine delle varie amministrazioni.

Per i ruoli di cui alla lettera *c*) potrà essere provveduto con decreto reale, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con quello delle Finanze, alla modificazione del riparto del numero dei posti rimasti nei ruoli medesimi, fra i gradi di archivista e applicato.

Art. 8.

La tabella *F*, annessa al Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, è sostituita dalla seguente:

UNIFICAZIONE dei ruoli del personale di ragioneria delle Intendenze di Finanza e del personale delle delegazioni del tesoro e di gestioni e controllo.

MINISTERO DEL TESORO			MINISTERO DELLE FINANZE		
GRADI	Stipendio	In anni	GRADI	Stipendio	In anni
Carriera di ragioneria.			*Carriera di ragioneria.*		
Ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza. . .	14.000 a 17.000	13	Ispettori superiori di ragioneria delle Intendenze di finanza.	14.000 a 17.000	13
Tesoriere centrale . . .	id.	13	Tesoriere centrale. . .	id.	13
Controllore capo della Tesoreria centrale . .	id.	13	Controllore capo della Tesoreria centrale. .	id.	13
Agente contabile dei titoli del Debito pubblico	id.	13	Agente contabile dei titoli del Debito pubblico	id.	13
Direttori provinciali di ragioneria	12.000 a 14.700	13	Direttori provinciali .	12.000 a 14.700	13
Direttori provinciali del Tesoro.	id.	13	Id.	id.	13
Primi Ragionieri. . . .	10.000 a 13.000	16	Primi regionieri . . .	10.000 a 13.000	16
Primi Segretari di delegazione	id.	16	Id.	id.	16
Ragionieri	6.000 a 11.500	32	Ragionieri	6.000 a 11.500	32
Segretari di delegazione	id.	32	Id.	id.	32

Art. 9.

Il cambio di ruolo, di cui all'art. 27 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, con funzionari di concetto delle ragionerie centrali, può essere concesso, nelle forme stabilite dall'articolo medesimo, ai funzionari di ragioneria dei ruoli provinciali, entro un triennio dalla pubblicazione del presente decreto, quando i predetti funzionari abbiano ottenuto la nomina nei ruoli cui appartengono prima della pubblicazione del Regio decreto sopra citato; ovvero, senza limite di tempo, quando posseggono il diploma di laurea, prescritto dall'articolo 22 (primo comma) del Regio decreto medesimo per il personale di concetto delle Ragionerie centrali.

Per il personale del ruolo transitorio, di cui all'art. 14 del citato Regio decreto n. 599, il cambio di ruolo può essere concesso soltanto col personale della seconda categoria dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Art. 10.

Per il personale di concetto del ruolo organico delle Ragionerie Centrali, di cui all'art. 8 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, la progressione degli stipendi nel grado di ragioniere è stabilita come segue:

Stipendio iniziale				L. 6.000
Id.	al compimento del	4°	anno di grado	» 6.900
Id.	id.	8°	id.	» 7.800
Id.	id.	12°	id.	» 8.600
Id.	id.	16°	id.	» 9.400
Id.	id.	20°	id.	» 10.100
Id.	id.	24°	id.	» 10.800
Id.	id.	28°	id.	» 11.500

In tal senso s'intende modificata la tabella n. 2 dell'allegato *A*, al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 11.

Il personale trasferito alla dipendenza del Ministero delle Finanze ai sensi del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, e del presente decreto, che si trovi fuori ruolo all'atto del trasferimento stesso, in base alle disposizioni in vigore, rimarrà fuori ruolo a tutti gli effetti, fino a quando non sia richiamato presso l'Amministrazione delle Finanze.

Art. 12.

Fino al 30 giugno 1923, gli stipendi e gli assegni fissi, spettanti al personale delle Ragionerie Centrali, trasferito alla dipendenza del Ministero delle Finanze, a norma dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 126, e 25 marzo 1923, n. 599, e del presente decreto, continueranno ad essere pagati sui bilanci delle Amministrazioni di provenienza.

Dal 1° luglio 1923 tutti gli stipendi, gli assegni, le retribuzioni, le indennità, i compensi di qualsiasi genere, saranno a carico del bilancio del Ministero delle Finanze, salvo pei funzionari fuori ruolo, finchè resteranno in tale posizione.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo l'art. 10, che ha vigore dal 1° aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

116.

Relazione e Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, contenente disposizioni circa il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 24 giugno 1923, sul decreto contenente disposizioni circa il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato.

SIRE!

La gestione delle automobili assegnata alle alte cariche dello Stato venne finora effettuata nelle norme più disparate: da alcune amministrazioni in economia, con macchine e personale proprio; da altre con macchine proprie e personale dipendente dalle ditte che assumevano l'esercizio dell'automobile; da altre infine con macchine e personale delle ditte appaltatrici.

Si è ritenuto pertanto necessario, in seguito al passaggio dei servizi automobilistici delle Amministrazioni centrali al Provveditorato generale dello Stato, di fissare nuove norme che disciplinino in modo uniforme i servizi medesimi e valgano nel tempo stesso ad assicurare un più esatto controllo ed ad ottenere ogni possibile economia nella gestione delle relative spese.

A ciò provvede appunto l'accluso schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto 18 gennaio 1923, n. 95;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del 1°, 2°, e 3° comma dell'art. 5 del regolamento sul servizio automobilistico delle Amministrazioni dello Stato approvato con il Nostro decreto 13 luglio 1922, n. 1136, non son applicabili ai servizi automobilistici per le Amministrazioni centrali, per i presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, per l'avvocato generale erariale, e per il presidente della Corte suprema disciplinare per la magistratura.

Art. 2.

L'esercizio dei veicoli necessari per i servizi suddetti verrà effettuato in economia dal Provveditorato generale dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1923.

I conducenti degli autoveicoli suindicati saranno assunti fra il personale subalterno operaio o tecnico delle singole Amministrazioni, ed in aggiunta allo stipendio potrà esser loro assegnata una indennità mensile, da prelevarsi dal capitolo stanziato nel bilancio della respettiva Amministrazioni per premi di rendimento.

I conducenti i quali, alla data del presente decreto, non appartengono ai ruoli di alcuna Amministrazione statale, potranno, a decorrere dal 1° luglio 1923, essere collocati nei ruoli del personale subalterno, tecnico od operaio dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio, purchè dimostrino di aver prestato servizio militare in reparti combattenti durante la guerra 1915-918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI. —

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Parte II

PERSONALE.

NOMINA DI GOVERNATORE.

Decreto Reale 3 maggio 1923.

GASPARINI gr. uff. dott. Jacopo è nominato Governatore della Colonia Eritrea a decorrere dal 1° giugno 1923.

REVOCA DI GOVERNATORE.

Decreto Reale 3 maggio 1923.

CERRINA FERONI gr. uff. marchese Giovanni cessa, a sua domanda, dalla carica di Governatore della Colonia Eritrea, a decorrere dal 1° giugno 1923.

COLLOCAMENTO A DISPOSIZIONE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE.

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1923.

FARES comm. Antonio, ufficiale coloniale del ruolo dell'Eritrea, è messo temporaneamente a disposizione del Ministero degli affari esteri, con decorrenza dal 1° febbraio 1923.

NOMINA.

Decreto Reale 29 aprile 1923.

ASTUTO comm. dott. nob. Riccardo dei duchi di Lucchesi, direttore coloniale, è nominato Segretario generale per gli affari civili e politici della Cirenaica.

AUMENTI DI STIPENDI.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1923.

Agli infrascritti impiegati dell'Amministrazione coloniale è concesso in seguito ad aumento graduale lo stipendio a fianco di ciascuno indicato, con la decorrenza stabilita nella colonna quarta del prospetto seguente:

Cognome e nome	Grado	Competenze			Decorrenza	Annotazioni
		stipendio organico	assegno personale	Totale		
De Castro Lincoln .	Direttr. colon.	15,000	—	15,000	1-3-1923	Tripolitania
Niutta Mario	Consigliere	13,800	—	13,800	1-4-1923	Id.
Rollini Giuseppe . .	Id.	13,800	—	13,800	1-4-1923	Cirenaica
De Crescenzo Tommaso	Id.	13,800	—	13,800	1-3-1923	Eritrea
Nicolai Gamba Nicolò	Id.	13,800	—	13,800	1-4-1923	Id.
Gallarati Scotti Gian Giacomo . .	Primo Cons. aggiunto	11,600	920	12,520	1-4-1923	Cirenaica
Moreno Mario Martino	Consigl. Agg.	8,600	1200	9,800	1-4-1923	Id.
Felsani Armando . .	Id.	6,900	—	6,900	1-12-1922	Tripolitania
Cibelli Enrico . . .	Id.	7,800	—	7,800	1-3-1923	Somalia
Marroni Alfonso . .	Rag. Capo	12,900	260	13,160	1-11-1922	Cirenaica
Alisi Gino.	Id.	13,800	—	13,800	1-4-1923	Tripolitania
De Chiara Francesco Paolo	Primo Ragioniere	11,600	920	12,520	1-8-1922	Id.
Bruno Luigi.	Ragioniere	8,600	1200	9,800	1-3-1923	Minist. colonie
Valente Alfredo . .	Id.	6,900	1100	8,000	1-3-1923	Cirenaica
Basile Antonino . .	Id.	8,600	—	8,600	1-11-1922	Id.
Dardano Achille . .	Capo cartogr.	12,100	—	12,100	1-12-1922	Minist. colonie
Cimino Michele . . .	Uff. coloniale	9,400	—	9,400	1-4-1923	a dispos. Min esteri
Bellarosa Giuseppe	Archivista	11,500	—	11,500	1-2-1923	Minist. colonie
Fatuzzo Francesco .	Id.	9,400	—	9,400	1-2-1923	Id.

DESTINAZIONE IN COLONIA.

Decreto Reale 10 maggio 1923.

Di Bella Paolo, ufficiale coloniale, è destinato in Tripolitania a decorrere dal 16 maggio 1923.

DISTACCO AL MINISTERO.

Decreto Ministeriale 12 maggio 1923.

Di Croce Carmine, ufficiale coloniale in servizio nella Colonia Eritrea, è distaccato presso l'Amministrazione Centrale a decorrere dal 1° maggio 1923.

PROMOZIONI.

Decreto Ministeriale 28 aprile 1923.

De Marchi Attilio, Tomassoni Achille, Costantini Amabile, Poleselli Fausto, Bucci Giuseppe, Valentini Antonio, Guiducci Erminio e Mencarini Federico, uscieri, sono promossi, a decorrere dal 1° maggio 1923, commessi ed uscieri capi con l'annuo stipendio di L. 5200 (cinquemiladuecento).

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

Decreto Ministeriale 30 maggio 1923.

Mancini Aurelio, usciere, è collocato in aspettativa per infermità a decorrere dal 1° giugno 1923, con l'annuo assegno di L. 1500 (millecinquecento).

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO.

Decreto Ministeriale 4 maggio 1923.

Petazzi Ercole, Consigliere Coloniale, a decorrere dal 1° maggio 1923, è sospeso a tempo indeterminato dal grado e dallo stipendio, salvo ulteriori e definitivi provvedimenti da adottarsi verso di lui all'esito del procedimento penale in corso.

ASSEGNO ALIMENTARE.

Decreto Ministeriale 15 maggio 1923.

Petazzi Madiai Giuseppina. — Alla signora predetta, moglie del Consigliere Coloniale Petazzi Ercole, è concesso un assegno alimentare di L. 380 (trecentottanta) mensili per la durata della sospensione del detto funzionario.

Parte III

OPERA DI PREVIDENZA

PER GLI ORFANI DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

presso la Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza

ROMA — Via Goito, 4, — ROMA

AVVISO DI CONCORSO.

In conformità della deliberazione in data 26 aprile 1923 del Consiglio d'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e in base alle disposizioni del R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e del Regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422:

È aperto un concorso, fra gli orfani degli impiegati civili di ruolo ordinario dello Stato e della R. Casa, degli ufficiali e dei marescialli del R. esercito, della R. marina, dei RR. Carabinieri, della R. guardia di finanza, degli ufficiali della R. Guardia, degli appartenenti al corpo delle guardie di P. Sicurezza, morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione del servizio (esclusi quindi gli orfani degli impiegati dei ruoli aggiunti del catasto e del Genio Civile, delle ferrovie dello Stato, degli ufficiali morti in congedo, gli orfani di coloro che cessarono dal servizio dopo la cessazione dell'iscrizione all'Opera della propria categoria, gli orfani naturali, ecc.) *per il conferimento a partire dall'anno scolastico* 1923-24, *di*:

N. 140 posti gratuiti in Convitti maschili;
N. 60 posti gratuiti in Convitti femminili;
N. 800 borse di studio ad orfani od orfane così ripartite:

N. 300 di **lire 1000** per: le scuole professionali e agrarie di 1° grado, per le scuole complementari, per il corso inferiore dell'Istituto magistrale, per il ginnasio inferiore e per il corso inferiore dell'istituto tecnico.

N. 200 di **lire 1500** per: le scuole professionali e agrarie di 2° grado e pel ginnasio superiore.

N. 250 di **lire 2000** per: le scuole professionali e agrarie di 3° grado, per il corso superiore dell'Istituto tecnico, per il corso superiore dell'Istituto magistrale e per il liceo classico, o il liceo scientifico (*escluso il liceo femminile*).

N. 47 di **lire 3000** per: le Università e per gli altri istituti di istruzione superiore.

N. 3 di **lire 3000** per: corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia od all'estero per la durata massima di 3 anni, ad orfani di merito eccezionale laureati dal 1921 in poi.

Le borse saranno pagate a rate, a presentazione di certificati di iscrizione e poi di frequenza e buona condotta in un *istituto regio* o *pareggiato*.

Condizioni per l'ammissione al Concorso.

Degli orfani di uno stesso impiegato o militare uno solo può partecipare al concorso.

Gli orfani che concorrono ai posti nei convitti debbono avere non meno di 6 anni e non più di 12 anni al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compito i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª elementare.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che posseggano almeno il diploma di maturità

Per le scuole professionali di 1° grado basta il relativo titolo d'ammissione o la licenza elementare (cioè: promozione alla 5ª elementare, o anche alla 4ª elementare se l'orfano ha compiuto il 12° anno di età, o diploma di maturità).

Domande e documenti.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 31 *luglio* 1923 all'Opera di previdenza *Via Goito*, 4 – *Roma*, corredate di **tutti** i documenti qui elencati; per giustificati motivi potranno essere presentate entro il 31 agosto 1923; ma le domande che non saranno state presentate perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda e i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa.

(*Art.* 19 *R. decreto* 26 *febbraio* 1920, *n.* 219 *e art.* 92 *Regolamento* 10 *aprile* 1921, *n.* 422).

Il Consiglio d'amministrazione delibererà su tali domande non oltre il mese di ottobre con le norme di cui nei citati decreti.

Per concorrere ad un posto gratuito o ad una borsa di studio si deve inviare:

1° La domanda nella quale deve essere indicato *solamente*:

a) la qualifica dell'impiegato, dell'ufficiale o del maresciallo;

b) l'Amministrazione, il Comando o il reggimento ai quali apparteneva;

c) l'indirizzo preciso della vedova, o del rappresentante legale dell'orfano;

d) il nome dell'orfano che concorre (*Si scelga il migliore per non perdere il beneficio*);

e) se si domanda l'ammissione in convitto o una borsa di studio;

f) quali corsi di istruzione si desideri far seguire all'orfano e se si intenda fargli frequentare scuole d arti e mestieri. L'Opera si riserva ogni decisione in proposito anche durante il ricovero.

2° L'atto di morte dell'impiegato o del militare. (*Legalizzato dal Presidente del Tribunale**).

3° L'atto di matrimonio dell'impiegato o del militare. (*Legalizzato dal Presidente del Tribunale**).

4° L'atto di nascita dell'orfano che concorre. (*Legalizzato dal Presidente del Tribunale**).

5° Il decreto con il quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo. Qualora non

avesse avuto indennità, pensione o assegno temporaneo, dovrà essere inviata la copia autentica dello « stato di servizio » dell'impiegato o del militare.

6° Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) che l'orfano che concorre non è ricoverato e non gode una borsa di studio da altra istituzione;

b) se e da quale ente pubblico o istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno dei fratelli o delle sorelle dell'orfano che concorre;

c) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi. (*Deve essere autenticato dal Prefetto**).

Qualora mancasse o non fosse esatta anche una sola di queste tre dichiarazioni l'orfano sarebbe escluso dal concorso, e il beneficio sarebbe revocato, se già conferito.

7° Un certificato che deve essere rilasciato dalle autorità scolastiche, in carta libera (vedi circolare 55 Bollettino uff. del Min. dell'Istruzione, n. 45 del 1921) dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profitto allo scrutinio di giugno 1923 e i voti ottenuti negli esami di luglio 1923. Per gli studenti universitari, un certificato dal quale risulti testualmente: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° quale numero complessivo di esami lo studente avrebbe dovuto superare nelle materie obbligatorie, consigliate dalla Facoltà, per gli anni scolastici già frequentati, compreso il 1922-23; 3° quali esami invece egli ha superati ed il voto conseguito in ciascuno di essi. Per i concorrenti alle 3 borse di perfezionamento, un certificato con i punti dell'esame di laurea e di tutti gli esami speciali dati in ciascun corso, nonchè le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

(*I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal Sindaco e dal Prefetto**).

Non sono validi i certificati di scuola privata. Non debbono essere inviate pagelle e diplomi originali.

8° Un certificato dell'Agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi posseduti da *tutte* le persone indicate nell'atto notorio di cui al precedente n. 6.

9° Qualora l'orfano domandi il ricovero dovrà essere esibito un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano e l'esenzione da malattie contagiose e il certificato di vaccinazione o di rivaccinazione. (*Devono essere autenticati dal Sindaco e dal Prefetto**).

L'accettazione in convitto, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

10° L'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare se l'orfano che concorre è privo di madre. (*Deve essere legalizzato dal Presidente del Tribunale**).

11° L'atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di entrambi i genitori.

(*) Qualora non siano stati rilasciati dal Sindaco di Roma.

AVVERTENZE.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della tassa d'ammissione in convitto, del la quota fissa, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

La fornitura, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo prescritto dal convitto, il deposito e tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Agli orfani degli impiegati e dei militari indicati nel presente avviso che abbiano cessato dal servizio anteriormente al febbraio 1918 o alla data di ammissione della rispettiva categoria all'iscrizione all'Opera di previdenza, sarà conferito solamente un quarto del numero dei posti e delle borse posti a concorso.

Il presente concorso, il conferimento ed il godimento dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio sono regolati dalle norme del R. decreto-legge 16 febbraio 1920, n. 219, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e del Regolamento approvato con R. decreto 10 aprile 1921, n. 422, anche che non siano riportate nel presente bando.

Roma, 6 giugno 1823

Il Direttore Generale
della Cassa Depositi e degli Istituti di Previdenza
GALLI.

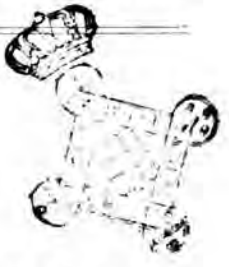
Esente da bollo per l'art. 1 R.D. legge 26 febbraio 1920, n. 219.

ANNO XI. Luglio 1923 NUM. 7.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.



SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

117 — *Relazione e Regio decreto 6 giugno 1923, n. 1338*, relativo alla 36ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziate nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . *Pag.* 569

118 — *Decreto Ministeriale 6 giugno 1923, n. 2277*, riguardante la istituzione di una contabilità speciale presso il Deposito Centrale per le truppe coloniali di Napoli . . . . . » 573

119 — *Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1423*, che stabilisce le norme per la rappresentanza e la difesa della pubblica amministrazione nei giudizi da svolgersi nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . » 579

120 — *Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1432*, contenente modifiche al Regio decreto 27 gennaio 1923, n. 21, col quale si istituisce la Commissione Suprema mista di difesa. . . . . » 581

121 — *Regio decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1450*, riflettente la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e dall'articolo 42 della legge stessa per l'emanazione del T. U. delle leggi sulla pesca e dei relativi regolamenti. . . . . » 584

122 — *Regio decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1451*, relativo alla estensione agli impiegati dello Stato con pensione insufficiente, della assegnazione degli alloggi cooperativi . . . . . *Pag.* 585

123 — *Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1304*, riflettente disposizioni in materia di riparto in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri . . . . . » 587

124 — *Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1347*, contenente modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa . . . . . » 589

125 — *Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1397*, relativo al diritto di faro per i porti, rade e spiaggie del Regno e della Colonia Eritrea . . . . . » 594

126 — *Legge 17 giugno 1923, n. 1263*, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge . . . . . » 596

127 — Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . » 597

Bilancio della Tripolitania per l'esercizio 1923-24 . . . » 609

Bilancio dell'esercizio delle Ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . » 625

Bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1923-24 » 633

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . » 649

Bilancio della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziazio 1923-24. . . . . » 655

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . » 669

Bilancio della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . » 675

128 — *Regio Decreto 21 giugno 1923*, che determina il numero massimo degli impiegati del ruolo unico coloniale che possono essere distaccati in servizio presso l'Amministrazione Centrale Coloniale . . . . . » 689

129 — *Decreto Ministeriale 30 giugno 1923*, relativo ai mandati di anticipazione . . . . . » 690

PARTE II.

Personale.

Onorificenze . . . . . *Pag.* 692
Gradi onorifici . . . . . » 696
Nomine. . . . . » ivi
Promozioni 697
Conferme in servizio ivi
Stipendi e assegni. 698
Rimpatrio 700
Trasferimento. ivi
Destinazioni ivi
Cessazione dal servizio 701
Riammissione in servizio ivi
Collocamento in aspettativa. 702
Collocamento a riposo. ivi
Dispense dal servizio . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

117.

Relazione e Regio decreto 6 giugno 1923, n. 1338, relativo alla 36ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziate nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23.

(*Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1923, n. 159).

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 6 giugno 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di lire 440,500 occorrenti ai Ministeri infra-indicati nel decreto stesso.

MAESTÀ,

Necessità inderogabili ed urgenti manifestatesi in taluni servizi delle Amministrazioni del tesoro, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica e dell'industria e commercio, non possono essere fronteggiate con le disponibilità esistenti nei capitoli dei bilanci delle dette Amministrazioni.

Il Consiglio dei Ministri, valutate le cause che hanno dato motivo alle richieste delle stesse Amministrazioni per congrue assegnazioni di fondi, e tenuta presente la necessità di provvedere d'urgenza i mezzi indispensabili per le occorrenti erogazioni, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la somma di lire 440.500 la quale — secondo il seguente schema di decreto — è da ripartirsi fra i bilanci dei Ministeri indicati come appresso:

Ministero del tesoro:

Lire 50.000 per spese inerenti alla convocazione dei Consigli di amministrazione delle Società ferroviarie per le linee ex-austriache nelle nuove provincie e per la sistemazione finanziaria delle gestioni relative;

Lire 5000 per assegni e compensi di lavori straordinari nell'interesse del Collegio arbitrale istituito con la legge 29 dicembre 1921, n. 1979;

Lire 50.000 per spese di funzionamento del detto Collegio arbitrale, esclusi gli assegni ed i compensi di lavori straordinari;

Lire 10.000 per assegni e indennità di missione agli addetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Lire 10.000 per compensi di lavoro straordinario prestato nell'interesse del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Lire 25.000 per lavori straordinari presso gli uffici delle ragionerie centrali;

Lire 25.000 per lavori straordinari presso gli uffici di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Ministero della giustizia e degli affari di culto:

Lire 15.000 per indennità di viaggio e di soggiorno ai componenti la Commissione incaricata dello studio della riforma dei Codici.

Ministero degli affari esteri:

Lire 127.500 delle quali, lire 112.500 per spese riguardanti la Delegazione italiana incaricata delle trattative commerciali con la Svizzera; lire 5000 per contributo nelle spese della Delegazione italiana al Congresso interparlamentare del commercio a Praga e lire 10.000 per sussidio alla Associazione della stampa italiana a titolo di concorso finanziario nelle spese dalla medesima sostenute per la serata musicale all'*Augusteo* in onore dei giornalisti inglesi

Ministero delle colonie:

Lire 48.000 per spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale.

Ministero della istruzione pubblica:

Lire 4000 per assegni e indennità di missione agli addetti ai gabinetti

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Lire 50.000 per contributo alla Prima Mostra Romana dell'agricoltura, dell'industria e dell'arte applicata;

Lire 16.500 per mercedi al personale dei magazzini del soppresso Economato generale, acquisto di carta da imballaggio ed altre spese per il funzionamento dei magazzini di Milano, Firenze e Napoli;

Lire 4500 per lavori, riparazioni e telefoni occorrenti per i predetti magazzini di Napoli e di Milano.

Lo schema di decreto che il referente si onora di sottoporre alla Augusta Sanzione della M. V. autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste in-

scritto in L. 20,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 19,378,380 rimane disponibile la somma di L. 621,620;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23, è autorizzata una 36ª prelevazione nella somma di lire quattrocento quarantamilacinquecento (lire 440,500) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro.

Cap. n. 53. — Assegni e indennità di missione al personale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	10.000
Cap. n. 80. — Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . .	»	25.000
Cap. 81-*bis*. — Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, ecc.	»	10.000
Cap. 81-*ter* (nuovo). — Assegni e compensi per lavori straordinari prestati nell'interesse del Collegio arbitrale istituito con legge 29 dicembre 1921, n, 1979	»	5.000
Cap. n. 82. — Compensi al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, ecc. . . .	L.	25.000
Cap. n. 218-*bis* (nuovo). — Spese di qualsiasi natura occorrenti per il funzionamento del Collegio arbitrale di cui alla legge 29 dicembre 1921, n. 1979, esclusi gli assegni e compensi di lavori straordinari	»	50.000
Cap. n. 281 (aggiunto). — Spese occorrenti pel funzionamento della Commissione Reale di studio della sistemazione delle linee ferroviarie ex austriache comprese nel territorio delle nuove Provincie, ecc.	»	50.000

Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Cap. n. 9. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, ecc.	»	15.000

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 23. — Missioni politiche e commerciali: incarichi speciali: contributi, ecc.	L.	127.500
Ministero delle colonie.		
Cap. n. 11. — Spese varie d'ufficio dell'Amministrazione centrale	»	48.000
Ministero dell'istruzione pubblica.		
Cap. n. 2. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	»	4.000
Ministero dell'industria e del commercio.		
Cap. n. 55. — Mercedi al personale di fatica dei magazzini compartimentali, acquisto di carta, spago, ecc.	»	16.500
Cap. n. 56. — Campionario; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali, ecc.	»	4.500
Cap. n. 77 IV-*C* (nuovo). — Contributo nelle spese per la I Mostra Romana dell'agricoltura, dell'industria e dell'arte applicata. . . .	»	50.000
Totale . . .	L.	440.500

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

118.

Decreto Ministeriale 6 giugno 1923, n. 2277, riguardante l a istituzione di una contabilità speciale presso il Deposito Centrale per le truppe coloniali di Napoli.

IL MINISTRO DELLE COLONIE
D' INTESA COL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le disposizioni contenute in materia di Contabilità Speciale, tanto nel Regolamento per l'Amministrazione e per la Contabilità Generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074, quanto nelle Istruzioni sul servizio del Tesoro approvate con Decreto Ministeriale 8 febbraio 1903;

Osservate le prescrizioni di cui all'art. 674 del suddetto Regolamento;

DECRETA:

Art. 1.

Per la gestione dei servizi che il Deposito Centrale delle Truppe Coloniali in Napoli esegue per conto e a carico dei Governi della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia nei riguardi delle truppe coloniali è istituita, preso la R. Tesoreria Provinciale di Napoli, apposita *contabilità speciale* nella quale sono versate:

a) la somma già inscritta nel bilancio della Tripolitania per la formazione di dotazioni di riserva;

b) le somme rimesse dai Governi coloniali per somministrazioni e servizi a loro carico.

Dalla contabilità medesima sono prelevate le somme necessarie per corrispondere ai creditori l'importo delle forniture eseguite o dei servizi resi ed in genere per provvedere a tutti i pagamenti che derivino dalla suindicata gestione.

Art. 2.

I versamenti ed i pagamenti sono effettuati mediante ordini sulla contabilità speciale firmati dal Comandante del Deposito o da chi legalmente lo sostituisce e vistati da un ufficiale d'Amministrazione.

I detti ordini sono a madre e figlia e senza contromatrici. Sono dal Comandante del Deposito spediti direttamente alla Delegazione del Tesoro di Napoli che, dopo averli vistati od ammessi a pagamento, li consegna alla sezione di Tesoreria per il ricevimento dei versamenti e per l'estinzione o li trasmette al Contabile fuori del Capoluogo di provincia incaricato del pagamento.

Gli ordini di pagamento non possono mai essere intestati al Comandante del Deposito, il quale però può disporre anticipazioni a favore di ufficiali da lui dipendenti che ne rendono conto al Comandante stesso.

Gli ordini di pagamento da estinguersi fuori della provincia di Napoli sono dalla Delegazione del Tesoro di Napoli spediti a quella della provincia dove risiede il creditore secondo le norme stabilite dal decreto del Miinistero delle Finanze del 22 febbraio 1922, numero 121855.

Art. 3.

Il Comandante del Deposito è personalmente responsabile della regolarità delle spese lquidate e pagate e non può fare uso delle somme disponibili, versate o da versare nella contabilità speciale, per scopi diversi da quelli ai quali sono destinate.

A tale effetto egli è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Art. 4.

I limiti entro cui devono essere contenuti gli impegni di spesa per la gestione a carico della contabilità speciale, sono dati dalla disponibilità sulla contabilità medesima e dai creditori verso le colonie per somministrazione od altri incarichi eseguiti o in corso di esecuzione.

A tal uopo l'ufficio d'amministrazione dovrà tenere in evidenza e registrare tutti gli atti dai quali derivino o possano derivare crediti ed oneri in confronto alla gestione di cui al presente decreto.

La Delegazione del Tesoro di Napoli ammetterà a pagamento gli ordinativi se ed in quanto vi siano fondi disponibili nella contabilità speciale.

Art. 5.

Alla fine di ogni trimestre le scritture inerenti alla gestione della contabilità speciale sono chiuse e le loro risultanze vengono riassunte

in un appasito conto, un esemplare del quale, corredato della situazione della contabilità speciale e degli ordini di versamento e di pagamento estinti nel trimestre con i relativi documenti giustificativi, nonchè dei rendiconti presentati dai funzionari delegati per anticipazioni, deve essere trasmesso, entro i primi venti giorni del mese successivo al Ministero delle Colonie pel successivo invio alla Corte dei Conti. All'uopo il Delegato del Tesoro della Tesoreria provinciale di Napoli deve rimettere entro i primi giorni di ogni trimestre al Comandante del Deposito la situazione della contabilità speciale del trimestre precedente corredata dagli ordini di versamento e di pagamento estinti nel trimestre stesso.

Art. 6.

Il Ministro delle Colonie con sue speciali istruzioni stabilirà i modelli d'adattarsi per i bollettari degli ordini di versamento e pagamento di cui al precedente art. 2 e per i registri di contabilità presso il Deposito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 5 giugno 1923.

FEDERZONI.

Istruzioni per il servizio di cassa relativo alla contabilità speciale istituita presso il Deposito Centrale per le Truppe coloniali in Napoli.

1. Alla contabilità speciale in parola dovranno affluire, oltre la somma che verrà rimessa dal Governo della Tripolitania nella misura già accennata (tratta dall'articolo 118 aggiunto inscritto sul bilancio della Tripolitania) mediante vaglia del Tesoro commutabile in quietanza di contabilità speciale, le somme che in seguito verranno versate dai vari Governi per somministrazioni fatte a loro carico con fondi della contabilità speciale stessa. Pertanto in detta contabilità non potranno versare i fondi relativi alle spese pel funzionamento del Deposito nè quelli che, per altri scopi, vengono anticipati dai vari Governi coloniali per bisogni militari e civili. I movimenti in entrata sulla contabilità speciale vengono attuati con richieste di versamento (vedesi mod. 1 annesso) firmate dal Comandante del Deposito o dall'Ufficiale di amministrazione incaricato.

2. I pagamenti da farsi sulle contabilità speciali vengono attuati mediante appositi ordini di pagamento firmati dal Comandante il Deposito e vistati dall'Ufficiale d'amministrazione incaricato della contabilità speciale stessa.

Nel riempire le due parti della bolletta di versamento dovrà indicarsi chiaramente su ognuna di esse, oltre il numero progressivo, la somma da pagarsi in cifre ed in lettere, in base a conto debitamente liquidato: il nome, cognome e paternità del creditore, e se trattasi di una ditta o ente, la persona autorizzata a rilasciare quietanze; l'oggetto del pagamento, il luogo ove esso dovrà effettuarsi ed il bollo d'ufficio. Il Comandante il Deposito curerà che gli ordini di pagamento estinti che vengano restituiti dalla Delegazione del Tesoro portino il timbro a calendario con la dizione « pagato ». Non si potrà dare corso ad un ordine di pagamento quando coll'ammontare di esso si ecceda la disponibilità sulla contabilità speciale.

I pagamenti debbono riguardare le provviste di oggetti di corredo, materiali di equipaggiamento e di viveri di riserva che vengono fatte pei bisogni normali delle truppe coloniali e per dotazioni di riserva sia mediante prelevamenti dai magazzini militari della Guerra, sia mediante acquisti dal commercio. Il Comandante del Deposito non può fare uso delle somme disponibili sulla contabilità speciale per scopi diversi da quelli cui le somme stesse sono destinate.

3. Per eventuali provviste da farsi ad economia il Comandante il Deposito, ove ne ravvisi la necessità, può provvedere sotto la sua responsabilità, a che venga concessa una anticpazone a favore della persona cui è affidata la provvista stessa mediante ordini di pagamento tratti sul corrispondente fondo della contabilità speciale, e nei limiti del fondo medesimo. Le persone a favore delle quali viene concessa l'anticipazione non possono avere nuovi fondi se non hanno giustificato l'erogazione di almeno due terzi della somma in precedenza ricevuta. A servizio compiuto ed in ogni modo non oltre i primi cinque giorni di ogni mese esse debbono inviare il conto dell'anticipazione al Comandante il Deposito.

4. I registri relativi alle richieste di versamento (Mod. 1) ed agli ordini di pagamento (Mod. 2) debbono essere addizionati di pagina in pagina, nell'apposita colonna, e chiusi alla fine del trimestre col rapporto dei trimestri precedenti ed in fine di esercizio.

5. Per la tenuta della contabilità speciale, il Comandante del Deposito Centrale dovrà fare uso oltre che dei registri bollettari (Mo-

dello 1 e 2 anzidetti) di un libro giornale di entrata e uscita (vedasi Mod. 3) e di un libro dei singoli conti (vedasi Mod. 4).

6. Sul libro giornale di entrata ed uscita debbonsi tenere in evidenza, da una parte, il conto dei fondi che per qualsiasi titolo sono da versarsi (conto dell'ordinatore) e vengon versati in Tesoreria, per conto della contabilità speciale (conto di cassa).

D'altra parte si debbono tenere in evidenza il conto dei pagamenti disposti (conto dell'ordinatore) e di quelli effettuati sui fondi della contabilità suddetta (conto di cassa).

7. Le registrazioni sul giornale debbono farsi simultaneamente al distacco dei bollettari dei singoli ordini di versamento e di pagamento. Il giornale deve essere addizionato di pagina in pagina alla fine di ogni trimestre o di gestione col rapporto dei trimestri precedenti.

Riscontrandosi alla fine del trimestre che qualche ordine di versamento non sia stato nel trimestre stesso eseguito si passa, ad inchiostro rosso, la relativa partita nel conto degli ordini del trimestre successivo senza però riprodurre la somma e ciò per contrapporvi la quietanza che rilascerà la Tesoreria all'atto del versamento.

8. Il libro dei singoli conti (Mod. 4) è diviso in tanti conti numerati progressivamente quanti sono i Governi per conto dei quali vengono fatte le spese sul fondo della contabilità speciale. Ognuno di detti conti consta di due parti: una per i versamenti autorizzati, l'altra per pagamenti che vengono disposti.

9. I bollettari (Mod. 1 e 2), il libro giornale e quello dei singoli conti formano un complesso di scritture delle quali l'una sta a riscontro delle altre per controllarne e riconoscerne l'esattezza.

10. Alla fine di ciascun trimestre e di gestione chiuse tutte le scritture si riportano sul bilancio di verificazione (vedasi Mod. 5) le risultanze di ciascun singolo conto nonchè della rimanenza attiva e passiva.

Eseguita la chiusura del bilancio di verificazione si avrà l'ammontare del fondo di cassa esistente in Tesoreria a disposizione del Comandante il Deposito; fondo di cassa la cui entità deve trovarsi in perfetta corrispondenza con quella risultante dalle scritture della Delegazione del Tesoro, la quale trimestralmente, e in occasione di passaggio di gestione o della chiusura di esercizio deve rimettere apposito Mod. 98 T.

Una copia di detto bilancio verrà sempre rimessa al Ministero.

In occasione di passaggio di gestione, il bilancio di verificazione

deve essere allegato al relativo verbale di consegna ed inviato al Ministero che lo riterrà come discarico del Comandante cessante pel fondo disponibile consegnato al suo successore.

11. Il Comandante del Deposito riconosciuta al 30 giugno, con la chiusura di tutte le scritture, la perfetta concordanza con la situazione data dalla locale Delegazione del Tesoro disporrà per le scritture per il nuovo esercizio.

12. Rilevando dal giornale e dai conti singoli dell'esercizio chiuso delle partite che presentano un fondo disponibile per eccedenza di versamenti effettuati o di spese eseguite e l'importo delle partite rimaste a rimborsarsi, riporterà il primo sul bollettario degli ordini di versamento ed il secondo sul bollettario degli ordini di pagamento allo scopo di avere sempre la concordanza di cui è cenno al precedente n. 10 per i totali dei bollettari medesimi col relativo conto del giornale.

13. Nel nuovo giornale e sui nuovi conti singoli al principio della gestione verranno riportate ad una ad una le partite che alla chiusura dell'esercizio rimasero a rimborsarsi o che presentino i fondi disponibili. Tali partite debbono riportarsi, in principio della scrittura del nuovo esercizio, con lo stesso numero e con la stessa data che ebbero alla loro originaria iscrizione e, per distinguerle, saranno indicate ad inchiostro rosso aggiungendovi un numero frazionale.

119.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1423, che stabilisce le norme per la rappresentanza e la difesa della pubblica amministrazione nei giudizi da svolgersi nella Tripolitania e nella Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 1923, n. 162).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;
Visti i Regi decreti 24 novembre 1913, nn. 1303 e 1304;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie di concerto coi Ministri della giustizia e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le cause da trattarsi nella Tripolitania e nella Cirenaica interessanti in genere la pubblica amministrazione sono nominati, con decreto del Governatore, sentito il parere del presidente della Corte di appello di Tripoli e del rappresentante del Pubblico ministero, presso la stessa Corte, avvocati e procuratori del libero foro, nel numero che dallo stesso Governatore sarà ritenuto necessario.
La nomina dei delegati erariali ed ogni successiva variazione sono dal Governatore comunicate al Ministero delle colonie.

Art. 2.

I delegati erariali devono astenersi dall'assumere cause contro lo Stato e le amministrazioni dipendenti presso qualunque giurisdizione anche del Regno e sottostare al giudizio inappellabile dell'avvocato generale erariale per la liquidazione degli onorari e delle competenze.
Per la trattazione delle cause debbono corrispondere direttamente col Governo della colonia, tenendo conto delle istruzioni che di volta in volta dal medesimo verranno impartite.

Debbono informare il Governo stesso di tutti gli incidenti della causa e chiederne l'adesione per quelli che intendono sollevare, dargli pronta notizia delle sentenze intervenute nonchè delle opposizioni che sopravvengano agli atti esecutivi di qualunque specie.

Non possono procedere alla notificazione delle sentenze nè produrre gravame senza l'autorizzazione del Governo della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

120.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1432, contenente modifiche al R. decreto 27 gennaio 1923, n. 21, col quale si istituisce la Commissione Suprema mista di difesa.

(*Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1923, n. 163).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 12 e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1923, n. 21;
Visto il Nostro decreto 24 gennaio 1923, n. 82;
In virtù dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della guerra, di concerto coi Ministri interessati;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione Suprema mista di difesa, allo scopo di risolvere le più importanti questioni concernenti la predisposizione delle varie attività nazionali e dei mezzi necessari alla guerra.

Art. 2.

La Commissione Suprema è costituita da un Comitato deliberativo, da organi consultivi e da un ufficio di segreteria.

Art. 3.

Compongono il Comitato deliberativo:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, *presidente*.
Il Ministro degli affari esteri
Il Ministro degli interni
Il Ministro delle finanze
Il Ministro della guerra
Il Ministro della marina
Il Commissario per l'aeronautica
Il Ministro delle colonie
Il Ministro dell'industria e commercio

membri.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati a esprimere il loro parere.

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione:

a) il Consiglio dell'esercito;
b) il Comitato degli ammiragli;
entrambi per le questioni attinenti alla rispettiva competenza stabilita dai decreti istitutivi;
c) il Comitato superiore dell'aeronautica;
d) un Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale.

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione alla mobilitazione nazionale è istituito per lo studio delle questioni concernenti la utilizzazione di tutte le attività nazionali, la predisposizione, l'organizzazione e l'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto di un presidente nominato per decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei seguenti membri:

otto direttori generali o capi servizio delle amministrazioni dello Stato, delegati rispettivamente dai Ministri dell'interno, industria, colonie, agricoltura, finanze, lavori pubblici e dal Commissario per i servizi della marina mercantile;
il Direttore generale delle ferrovie dello Stato;
il Direttore generale della Banca d'Italia;
il Capo dello Stato Maggiore centrale dell'esercito;
il Capo di Stato Maggiore della marina;
il Comandante generale della R. aeronautica;
il Direttore generale dell'aeronautica;

da sei a dieci rappresentanti designati dal Ministero della guerra di concerto con quello della marina e col Com-

missariato dell'aeronautica, nel campo della scienza, della industria e dell'economia nazionale.

Il Comitato medesimo è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

Il presidente del Consiglio dell'esercito, il presidente del Comitato degli ammiragli, il Comandante generale della R. aeronautica, il presidente del Comitato per la preparazione della mobiltazione nazionale, intervengono, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato deliberativo.

Art. 7.

L'ufficio di segreteria, in base agli ordini che riceve dal Presidente del Consiglio dei Ministri, accentra le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, prepara e coordina i lavori delle varie sezioni del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale; notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato deliberativo e ne segue l'attuazione.

La composizione dell'ufficio di segreteria sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti, ove necessario, i Ministri interessati.

Art. 8.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà data ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto. Il Nostro decreto 11 gennaio 1923 n. 21, è abrogato

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI — T. DI REVEL — FEDERZONI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

121.

Regio decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1450, riflettente la proroga dei termini stabiliti dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e dall' articolo 42 della legge stessa per l' emanazione del T. U. delle leggi sulla pesca e dei relativi regolamenti.

(*Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1923, n. 167.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, 22 e 42 della legge 24 marzo 1921, numero 312, sulla pesca e sui pescatori;

Visti i R. decreti-legge 16 ottobre 1921, n. 1604 e 25 aprile 1922, n. 557;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per l'industria ed il commercio, per le colonie, per i lavori pubblici, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini stabiliti dagli art. 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca, e dall'art. 42 di detta legge, pel coordinamento in testo unico, delle disposizioni della legge stessa con le altre disposizioni ivi indicate e per l'emanazione dei relativi regolamenti, scadranno il 31 dicembre 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO — FEDERZONI — DE STEFANI — THAON DI REVEL — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

122.

R. decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1451, relativo alla estensione agli impiegati dello Stato con pensione insufficiente, della assegnazione degli alloggi cooperativi.

(*Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1923, n. 166).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, che approva il testo unico delle leggi per le case popolari ed economiche per l'industria edilizia;

Considerata l' opportunità di estendere a favore dei soci, già iscritti a cooperative edilizie, finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e compresi nei finanziamenti già concessi dalla Cassa stessa, le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 del citato testo unico;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati dello Stato, già regolarmente iscritti a Cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e compresi nei limiti del finanziamento stesso, i quali, pur avendo stipendio fisso e continuativo a carico del bilancio dello Stato, non hanno diritto al trattamento di quiescenza stabilito dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, ma sono iscritti ad una delle casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza o della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ovvero liquidano una somma capitale una volta tanto, possono essere assegnatari degli alloggi cooperativi da parte delle Cooperative predette e conseguentemente del relativo mutuo edilizio individuale con il contributo dello Stato.

Art. 2.

Gli impiegati dello Stato di cui al precedente articolo, assegnatari di mutuo edilizio individuale della Cassa dei depositi e prestiti con contributo statale:

1° se vanno in riposo con l'assegnazione una volta tanto di una somma capitale, dovranno versarla alla Cassa dei depositi e prestiti fino a concorrenza del residuo loro debito, ovvero dovranno depositare presso la stessa Cassa tanti titoli di Stato che diano un reddito pari alla quota di ammortamento del mutuo e del relativo interesse che sta a loro carico;

2° se vanno in riposo con una pensione amministrata da fondi speciali gli Enti che amministrano tali fondi faranno le congrue trattenute mensili che verseranno alla Cassa dei depositi e prestiti per conto del rispettivo pensionato.

Qualora i predetti versamenti o comunque la pensione a carico dello Stato, siano insufficienti al pagamento di quanto è dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti, questa potrà provvedere alla riscossione delle annualità dovutele oltre l'importo dell'aggio mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte con le norme e i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

123.

R. decreto 14 giugno 1923, n. 1304, riflettente disposizioni in materia di riparto in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri.

(*Gazzetta Ufficiale* 3 luglio 1923, n. 155).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 36 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 842;

Visti gli articoli 152, 172, 183 e 186 del regolamento per l'esecuzione del detto testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074; (serie 3ª);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri è soppressa.

Ove tuttavia occorra, in relazione all'ordinamento dei servizi, o per altre esigenze inerenti al funzionamento degli uffici, ciascun Ministro, potrà provvedere, mediante propri decreti al reparto degli stanziamenti dei capitoli per i singoli servizi od uffici e alle modificazioni eventualmente occorrenti in tali reparti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per i capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, concernenti le opere e le costruzioni di strade ferrate, per i quali dovrà essere effettuata la ripartizione in articoli, giusta le disposizioni già in vigore, mediante decreto da emanarsi di concerto fra i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e da registrarsi alla Corte dei conti.

Con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello delle Finanze, e da registrarsi alla Cor-

te dei conti verrà provveduto, quando sia necessario, alla istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri ai sensi dell'art. 172 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

124.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1347, contenente modificazioni alle norme vigenti per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa.

(*Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1923, n. 154).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444 e 16 dicembre 1914, n. 1362;
Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma la revoca disposta coll'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, dell'autorizzazione data al Ministero del tesoro di concedere prestiti alle categorie di personali indicate dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte degli stessi personali nella misura, secondo le norme e con le garanzie stabilite dalle leggi ora in vigore, in quanto siano applicabili, potrà essere fatta soltanto a favore di Istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche Amministrazioni, di Casse di risparmio, di Società cooperative od ordinarie di credito, escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice, di Monti di pietà, di Società di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia, e dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Art. 2.

Le categorie di personali di cui all'articolo precedente non potranno fare la cessione degli stipendi e delle mercedi prima che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.

Anche durante tale periodo di tempo in cui è inibita la cessione degli stipendi e delle mercedi, le dette categorie di personali sono tenute al pagamento dei contributi per la costituzione del fondo di garanzia.

Il Reale decreto 4 settembre 1919, n. 1665, è abrogato.

Art. 3.

E' tolto ogni limite nella misura degli stipendi, degli assegni e delle mercedi per la doppia cessione che le categorie di personali sopra menzionate possono eseguire, per ottenere i prestiti di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1922, numero 1682.

Art. 4.

Le cessioni degli stipendi e delle mercedi di cui all'art. 1 del presente decreto, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 (prima parte) e 3 ad 11 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, salvo quanto è disposto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682 per le doppie cessioni.

Art. 5.

Il conto corrente infruttifero tra la Tesoreria Centrale e la Direzione generale del segretariato del Ministero del tesoro, aperto come al secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, è abolito, e il relativo saldo sarà passato al conto corrente del Fondo di garanzia, di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864.

Tale fondo di garanzia assumerà a suo carico l'ammontare dei mandati od ordinativi emessi, e per i quali ancora non sia stato provveduto al rimborso alle Sezioni di Tesoreria a norma dell'art. 602 del regolamento di contabilità generale dello Stato. A tale rimborso si provvederà mediante prelevamenti dal conto corrente infruttifero fra il Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 6.

Gli Istituti sovventori debbono, all'atto del pagamento del mutuo, trattenere a favore del Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato, una somma corrispondente al 2,15 % sull'ammontare lordo delle cessioni quinquennali, ed al 4,30 % su quello delle cessioni decennali.

L'importo complessivo di tali ritenute sarà versato da ciascun Istituto sovventore alla fine di ogni mese con rimessa di

pagamento intestata al *Tesoriere Centrale del Regno, Cassiere della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di previdenza*, per l'accreditamento al conto corrente fruttifero di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864.

Tale rimessa di pagamento dev'essere inviata alla Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti (Divisione del credito agli impiegati e salariati dello Stato) accompagnata da apposito elenco contenente gli estremi della rimessa e la descrizione delle singole partite in essa comprese.

E' sospesa la garanzia e l'esecuzione dei contratti di cessione di stipendio o di mercede per i quali, nel termine di sessanta giorni dalla data di concessione della garanzia stessa, gli Istituti sovventori non abbiano provveduto al versamento delle predette ritenute, e nessuna azione può essere esercitata, in dipendenza di detti contratti, nè verso il Ministero delle finanze nè verso le Amministrazioni da cui i cedenti dipendono.

Art. 7.

Al conto corrente del Fondo di garanzia debbono affluire le rate mensili di ammortamento dei prestiti straordinari di guerra e dei prestiti ordinari già concessi dallo stesso Fondo o dalla Cassa dei Depositi e Prestiti.

Per l'estinzione anticipata di tali prestiti la Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti liquida i debiti dei cedenti all'atto della concessione della garanzia all'Istituto sovventore, e l'estinzione avviene con le norme di cui all'articolo 25 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864.

Il versamento al Fondo di garanzia del saldo dei prestiti deve essere effettuato separatamente per ciascuna operazione di estinzione e con le modalità di cui al comma secondo e terzo del precedente articolo 6.

Le rate mensili di ammortamento dei prestiti dovute dai funzionari e dagli operai pagati con ruoli di spese fisse, saranno versate per ciascun esercizio finanziario, in una sola volta nel mese di gennaio di ogni anno, con Vaglia del Tesoro, in cui sia espressamente dichiarato che la somma deve accreditarsi al Fondo di garanzia, salvo rimborso, da parte del Fondo stesso, dei versamenti per le rate o parti di rate che risultassero, in seguito, non dovute.

Art. 8.

I mutui di cui al secondo comma dell'art. 1 del Reale decreto 8 febbraio 1923 n. 311, che la Cassa Depositi e Prestiti può concedere nei casi di eccezionali e gravi necessità di famiglia sino alla concorrenza di venti milioni di lire, saranno da restituire nel periodo di cinque anni in 60 rate mensili uguali, mediante trattenute non superiori al quinto dell'ammontare dello stipendio e della mercede di ciascun mese.

Sull'importo di ciascun prestito sarà trattenuto in anticipazione:

a) una somma a favore del Fondo di garanzia, corrispondente al 2,15 % dell'ammontare complessivo del prestito, a garanzia dei rischi dell'operazione;

b) l'ammontare degli interessi calcolati al tasso del 5 % scalare.

Art. 9.

Le categorie di personali menzionate nell'art. 1 del presente decreto che intendessero di valersi della disposizione richiamata nell'articolo precedente, debbono presentare la relativa domanda di mutuo.

Tale domanda dovrà essere corredata, oltrechè della dichiarazione in duplice esemplare, e del certificato medico, anche dei documenti idonei a giustificarla, e dovrà essere trasmessa alla Cassa dei Depositi e Prestiti a mezzo del Ministero da cui il personale dipende, e accompagnata da dichiarazione, colla quale il Ministro riconosca che concorrano le eccezionali e gravi necessità di famiglia allegate dal richiedente.

Art. 10.

Se la Cassa Depositi e prestiti può concedere il mutuo domandato, ne dispone il pagamento nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, e previa l'estinzione di eventuali precedenti mutui e l'applicazione delle ritenute a favore del Fondo di garanzia.

Contemporaneamente dà le opportune disposizioni agli uffici competenti per il ricupero mensile del prestito concesso.

Art. 11.

Le rate mensili di ammortamento di tali prestiti, la cui contabilità dovrà essere tenuta separata e distinta da quella concernente il Fondo di garanzia, dovranno essere versate alla Cassa dei depositi e prestiti (gestione propria) con rimesse di pagamento in cui sia espressamente indicato trattarsi di somme destinate all'ammortamento dei mutui concessi in base al Reale decreto 8 febbraio 1923, n. 311.

Art. 12.

Il mutuo potrà essere negato, oltrechè per le cause indicate nell'articolo 8 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, anche quando, a giudizio insindacabile del Ministero delle Finanze, non si riscontri la opportunità o la possibilità della concessione.

Art. 13.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dal Reale decreto 8 febbraio 1923, n. 311 e dal presente, ed in quanto non siano in contrasto con le disposizioni di essi, saranno applicabili sia alle cessioni di cui sopra, sia ai mutui di cui

all'art. 8, le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, 13 luglio 1910, n. 444, 16 dicembre 1914, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574, 11 settembre 1910, n. 729 e 9 giugno 1918, n. 864, non che del Reale decreto legge 30 maggio 1920, n. 1934.

Tali leggi, regi decreti e regolamenti restano tuttavia modificati nel senso che le attribuzioni ivi demandate al Ministero del Tesoro (Direzione Generale del Segretariato) passano alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti (Divisione del Credito agli impiegati e salariati dello Stato), la quale dovrà provvedere al servizio dei pagamenti e delle riscossioni, con le modalità stabilite dal proprio regolamento, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1914, n. 1362 e dell'art. 20 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere in testo unico tutte le disposizioni di legge concernenti la pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, delle mercedi e delle pensioni e la cessione e la delegazione degli stipendi e delle mercedi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche e degli operai dipendenti dallo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

125.

Regio Decreto 14 giugno 1923, n. 1397, relativo al diritto di faro per i porti, rade e spiaggie del Regno e della Colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1923 n. 159).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 12 aprile 1922, n. 158;
Visto il R. decreto 29 giugno 1913, n. 840;
Visto il testo unico delle norme relative alle tasse e diritti marittimi approvato col R. decreto 11 gennaio 1923, n. 404;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con quello della Marina, sentito il Commissario per i servizi della Marina mercantile, e con quello dell'Industria e del Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un diritto di faro, commisurato ad un decimo dell'importo delle tasse e sopratasse d'ancoraggio vigenti per i porti, rade e spiaggie del Regno e della Colonia Eritrea;
Il suddetto diritto sarà riscosso contemporaneamente alle tasse e sopratasse d'ancoraggio, in conformità delle norme stabilite dal testo unico approvato col Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 404;

Art. 2.

Il diritto di faro di cui all'articolo precedente sarà applicato nella stessa misura sulla tassa d'ancoraggio stabilita per i porti, rade e spiaggie della Tripolitania e della Cirenaica dal R. decreto 29 giugno 1913, n. 840;

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — THAON DI REVEL. — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

126.

Legge 17 giugno 1923, n. 1263, che approva l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge.

(*Gazzetta Ufficiale*, del 20 giugno 1923, n. 144)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo Unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando siano approvati per legge, i bilanci delle amministrazioni dello Stato, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati al Parlamento e modificati con note di variazioni presentate alla Camera il 28 maggio 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

DE STEFANI

Visto *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

127.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-1924

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924,, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;

3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica e della Colonia Eritrea, per l'anno finanziario 1923-24, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

Art. 2.

È autorizzata l'inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-24 dei contributi occorrenti per provvedere nell'esercizio medesimo alle spese straordinarie dei servizi civili e militari della Tripolitania, della Cirenaica e dell'Eritrea, giusta le risultanze dei relativi stati di previsione della spesa, e cioè:

a) lire 3,805,000 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Tripolitania;

b) lire 33,611,700 per provvedere alle spese militari della Tripolitania;

c) lire 11,885,000 per provvedere alle spese straordinarie dei servizi civili della Cirenaica;

d) lire 6,930,000 per provvedere alle spese straordinarie militari della Cirenaica;

e) lire 1,000,000 per la corresponsione delle indennità di caroviveri al personale della Colonia Eritrea.

Le disposizioni di cui all'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono estese al personale che presta servizio presso i Governi della Tripolitania, della Cirenaca, dell'Eritrea e della Somalia Italiana.

Art. 4.

Il ministro delle finanze è autorizzato — per l'esercizio finanziario 1923-24 — ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'articolo 12 della legge 1 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 1,050,000.

Art. 5.

Con decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello per le colonie, sarà provveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti di somme dal capitolo n. 39 « Fondo ad integrazione dei « contributi per le spese militari della Tripolitania e della Cirenaica, « in conseguenza del passaggio a carico dell'Amministrazione colo- « niale dei servizi gestiti dal Ministero della guerra a tutto il 30 giu « gno 1923 » a quelli dei contributi per le spese miltari della Tripolitania e della Cirenaica dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24 e alle conseguenti variazioni nei rispettivi bilanci coloniali.

Art. 6.

Il contributo ordinario dello Stato per le spese della Colonia Eritrea è portato, per l'esercizio finanziario 1923-24, a lire 12,500,200 e quello per le spese della Somalia italiana, per lo stesso esercizio finanziario, a lire 9,000,000.

Art. 7.

È autorizzato, per l'esercizio finanziario 1923-24, il contributo straordinario di lire 9,500,000 a favore della Somalia italiana per sopperire al maggior onere derivante al bilancio di quella Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira.

Il Governatore della Somalia italiana, con suoi decreti, potrà trasportare dall'articolo corrispondente a detto contributo, agli altri articoli della spesa del bilancio di quella Colonia, le somme necessarie in dipendenza del detto maggior onere.

Stato di previsione

della spesa del Ministero delle colonie

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale – Stipendi, e assegni (*Spese fisse*)	1, 400, 000.00
2	Personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato o di ruoli coloniali temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale – Stipendi, indennità ed assegni (*Spese fisse*)	400, 000.00
3	Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti.	60, 000.00
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio dell'Amministrazione delle colonie	16. 200.00
5	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni già appartenenti all'Amministrazione coloniale e loro famiglie	5, 000.00
6	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso di spese di viaggio	22, 000.00
7	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale (art. 63 del R. D. 30 settembre 1922, 1290).	87, 000.00
	Da riportarsi . . .	1, 990, 200.00

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	1, 990, 200.00
8	Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per Commissioni	20, 000.00
9	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*).	2, 000.00
10	Manutenzione del Palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali sede dell'Amministrazione centrale	70, 000.00
11	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, forniture e manutenzione mobili e supellettili	156, 000.00
12	Rimborso al Provveditorato dello Stato per acquisto di registri, moduli, carta, macchine da scrivere e calcolatrici e materiali diversi e per spese di stampa e di rilegatura di pubblicazioni varie nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	70, 000.00
13	Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese pel servizio automobili pel ministro e sottosegretariato dello Stato	74, 000, 00
14	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca	35, 000, 00
15	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni.	30, 000.00
16	Spese per telegrammi di Stato a pagamento e per quelli spediti in transito per l'Asmara dalla Legazione di Addis Abeba e dai Consolati di Aden e di Hodeida, nell'interesse dell'Amministrazione coloniale (*Spesa obbligatoria*)	494, 000.00
	Da riportarsi . . .	2, 941, 200.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	2,941,200.00
17	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere. (*Spesa obbligatoria*).	16,000.00
18	Spese casuali	25,000.00
19	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del Testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
	Totale . . .	2,982,200.00
	Spese per servizi speciali.	
»	Pubblicazioni varie nell'interesse dell'Amministrazione coloniale.	*soppresso*
»	Spese di provvigione per la vendita di pubblicazioni del Ministero delle colonie (*Spesa d'ordine*). . . .	*soppresso*
20	Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato – Esplorazioni e missioni geografiche e scientifiche	30,000.00
21	Compensi a persone estranee all'Amministrazione per studi e lavori eseguiti nell'interesse dell'Amministrazione coloniale.	25,000.00
22	Sovvenzioni ad istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali	100,000.00
23	Sovvenzioni per congressi, esposizioni, e pubblicazioni, fatte a spese di enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale	75,000.00
»	Spese pel funzionamento dell'ufficio di traduzione. .	*soppresso*
	Da riportarsi . . .	230,000.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	230,000.00
24	Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	20,000.00
25	Ufficio cartografico – Retribuzione al personale straordinario di cui all'articolo 10 del regolamento 23 settembre 1915, n. 1992. – Premio per l'assicurazione obbligatoria ai sensi del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 403	20,000.00
26	Museo coloniale – Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte . . .	20,000.00
27	Spese politiche segrete	50,000.00
28	Spese varie di carattere politico nell'interesse delle colonie	50,000.00
29	Somma da porsi a disposizione dei governatori per spese politiche	1,500,000.00
30	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli e comando di tappa di Siracusa – Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi.	637,500.00
»	Contributo dallo Stato a pareggio del bilancio del R. Istituto Orientale di Napoli	*soppresso*
	Totale . . .	2,527,500.00
	Debito vitalizio.	
31	Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*)	250,000.00
32	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	10,000.00
	Da riportarsi . . .	260,000.00

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	260,000.00
33	Contributi dello Stato pel personale femminile iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e quote d'integrazione per le pensioni del personale proveniente dalle Ferrovie dello Stato, avente diritto al trattamento di riposo di cui al Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373 (*Spesa obbligatoria*).	9,900.00
	Totale . . .	269,900.00
	Contributi per le Colonie.	
34	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania	59,032,800.00
35	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie civili della Cirenaica	5,739,600.00
36	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica.	62,351,000.00
37	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea.	12,500,200.00
38	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana ivi comprese quelle per gli assegni da corrispondersi ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini.	9,000,000.00
39	Fondo ad integrazione dei contributi per le spese militari della Tripolitania e della Cirenaica, in conseguenza del passaggio a carico dell'Amministrazione coloniale dei servizi gestiti dal Ministero della guerra a tutto il 30 giugno 1923	31,600,000.00
	Totale . . .	180,223,600.00

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
40	Indennità temporanea mensile ai funzionari di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737)	510, 000.00
	Contributi straordinari per le colonie.	
41	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania. .	3, 805, 000.00
42	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania	33, 611, 700.00
43	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Cirenaica. . . .	11, 885, 000.00
44	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari nella Cirenaica.	6, 930, 000.00
45	Contributo straordinario per corrispondere l'indennità caro-viveri al personale della Colonia Eritrea.	1, 000, 000.00
46	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira.	9, 500, 000.00
47	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana, per opere, provviste e tutte le altre spese occorrenti per l'avvaloramento della Colonia (Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 137 (*Spesa ripartita*). Seconda delle quattro quote) . .	1, 500, 000.00
	Totale . . .	68, 231, 700.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-24
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti.	
48	Somma da concedere a titolo di mutuo a Società civili e commerciali e da privati cittadini o sudditi italiani che abbiano intrapreso o intraprenderanno in Eritrea e nella Somalia Italiana senza aiuto del Governo importanti lavori per adibire a culture industriali terreni di estensione non inferiore a tremila ettari (legge 24 luglio 1922, n. 1046 e R. Decreto 30 luglio 1922, n. 1088). Seconda delle tre rate	12.000.000,00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
49	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	148.000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	2,982,200.00
	Spese per servizi speciali	2,257,500.00
	Debito vitalizio.	269,900.00
	Contributi per le Colonie	180,223,600.00
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	186,003,200.00

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	510,000.00
	Spese per servizi speciali	»
	Contributi straordinari per le Colonie	68,231,700.00
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	68,741,700.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	12,000,000.00
	Totale del titolo II, spesa straordinaria	80,741,700.00
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	266,744,900.00
	Categoria IV. — *Partite di giro*	148,000.00
	Totale generale . . .	266,892,900.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	254,744,900.00
	Categoria III. — *Movimento di capitali*	12,000,000.00
	Categoria IV. — *Partite di giro* (Parte ordinaria) .	148,000.00
	Totale generale . . .	266,892,900.00

ALLEGATO

allo stato di previsione del Ministero delle colonie

Bilancio della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1923-24

Stato di previsione
dell'Entrata della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1923-24.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	9, 000, 000.00
2	Proventi dei monopoli.	9, 800, 000.00
3	Tasse sugli affari.	2, 000, 000.00
4	Proventi postali e telegrafici.	1, 500, 000.00
5	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare	900, 000.00
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreti Luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1845 ; 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477)	30, 000.00
7	Entrate diverse	330, 000.00
8	Proventi eventuali	70, 000.00
9	Aggio sull'oro	6, 000, 000.00
10	Proventi degli stabilimenti militari	150, 000.00
11	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		26, 389, 000.00
	Contributi dello Stato.	
12	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	59, 032. 800.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
13	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili.	3, 805, 000.00
14	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	33, 611, 700.00
15	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		37, 416, 700.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
16	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808)	5, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
17	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
18	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
19	Riscossioni di somme relative ad accensioni di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
20	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	*per memoria*
	Da riportarsi . . .	»

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	»
21	Ricupero di somme adoperate per il rifornimento del deposito di carbone	*per memoria*
22	Ricupero delle spese di ogni genere pel funzionamento dell'ospedale coloniale	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	»
23	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio delle Amministrazioni coloniali	800, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia.	29, 780, 000.00
Contributi dello Stato	59, 032, 300.00
Totale entrate ordinarie effettive. .	88, 812, 800.00

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive.	37, 416, 700.00
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate . . .	5, 000, 000.00
Categoria III. — Movimento di capitali.	»
Totale entrate straordinarie. . .	42, 416, 700.00
Totale entrate reali.	131, 229, 500.00
Categoria IV. — *Partite di giro*	800, 000.00
Totale generale . . .	132, 029, 500.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Entrate ordinarie.	88, 812, 800.00
	Titolo II. — Entrate straordinarie	37, 416, 700.00
	Totale entrate effettive.	132, 029, 500.00
	Categoria II. — *Costruzioni di strade ferrate*	5, 000, 000.00
	Categoria III. — *Movimento di capitali*	»
	Totale entrate reali.	131, 229, 500.00
	Categoria IV. — *Partite di giro*	800, 000.00
	Totale generale.	132, 029, 500.00

Stato di previsione
della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1923-24.

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — Spese ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19).	74, 000.00
2	Personale di ruolo: stipendi e indennità fisse. . . .	4, 000, 000.00
3	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza; indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi.	500, 000.00
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie.	25, 000.00
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'amministrazione coloniale.	40, 000.00
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio, compresa la manutenzione dei locali.	550, 000.00
7	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della Colonia	40, 000.00
8	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali. .	600, 000.00
	Da riportarsi. . .	5, 829, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	5, 829, 000.00
9	Spese per l'elezione dei membri del Parlamento, dei Consigli amministrativi e municipali	100, 000.00
10	Assegni a capi notabili indigeni	500, 000.00
11	Spese per le guardie locali.	1, 300, 000.00
»	Spese pel servizio delle informazioni e altre di natura politica e riservata.	*soppresso*
12	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25, 000.00
13	Spese segrete	85, 000.00
14	Spese di beneficenza ed assistenza ; sussidi ad indigeni ed a nazionali ; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie.	800, 000.00
15	Spese di liti	3, 000.00
16	Spese casuali	30, 000.00
		8, 672, 000.00
	Fondo di riserva.	
17	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili.	500, 000.00
	Spese per i singoli servizi.	
18	Uffici di Governo – Personale provvisorio ; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli uffici.	2.460, 000.00
19	Servizio dei monopoli.	4, 128, 000.00
20	Servizio dogane	60, 000.00
21	Servizio della Regia guardia di finanza – Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali ed al personale di truppa.	1, 000, 000.00
22	Servizio della Regia guardia di finanza – Casermaggio, armi, munizioni ed altre pel funzionamento del servizio.	50, 000.00
23	Servizio tasse	62, 000.00
	Da riportarsi . . .	7, 760, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	7, 760, 000.00
24	Sovvenzioni a favore di enti o istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	300, 000.00
25	Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi	30, 000.00
26	Servizio agrario, meteorologico, forestale e zootecnico.	186, 000.00
27	Spese per la valorizzazione economica. — Concorsi, studi ed esperimenti relativi. — Spesa per la farmazione di un demanio a scopo di colonizzazione.	1, 600, 000.00
28	Servizi marittimi e portuali – Spese pel funzionamento del servizio – Contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	234, 300.00
29	Servizi giudiziari e di notariato	795, 000.00
30	Servizi fondiari	90, 000.00
31	Servizi di pubblica sicurezza.	157, 000.00
32	Servizi carcerari	550, 000.00
33	Servizi sanitari	750, 000.00
34	Servizi archeologici.	41, 000.00
35	Servizi scolastici	990, 000.00
36	Servizi postali ed elettrici.	900, 000.00
37	Servizio delle opere pubbliche.	171, 100.00
	Da riportarsi . . .	14, 554, 400.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	14, 554, 400.00
38	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	900, 000.00
39	Delegazione del tesoro.	30, 000.00
		15, 484, 400.00
	Restituzioni diverse.	
40	Restituzione di imposte, tasse ed altri proventi indebitamente acquisiti all'entrata e corresponsione di tasse dovute ai Municipi	65, 000.00
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
41	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate. . .	*per memoria*
42	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	400, 000.00
		400, 000.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
43	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena. . . .	29, 582, 300.00
44	Pane e viveri – Casermaggio e combustibile – Vestiario. Spese pel servizio sanitario e spese generali	22, 766, 900.00
45	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi – Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli. . . .	7, 510, 000.00
46	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; colombaie; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville – laboratori, carriaggio e materiali vari di artiglieria .	2, 793, 200.00
	Da riportarsi . . .	62, 652, 400.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	62, 652, 400.00
47	Spese d'ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.	600, 000.00
48	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico.	439, 000.00
		63, 691, 400.00
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI.	
49	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del nuovo mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84.	*per memoria*
50	Assegni a pensionati ed ex impiegati turchi . . .	80, 000.00
51	Spese eccezionali di carattere politico.	300, 000.00
52	Spese per gli arabi bisognosi immigrati in località diverse.	200, 000.00
53	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	600, 000.00
	Da riportarsi . . .	1, 180, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	1, 180, 000.00
54	Indennità caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, n. 1130 e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833 e 3 giugno 1920, n. 737.	2, 600, 000.00
55	Indennità suppletiva di rappresentanza al Governatore (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346)	25, 000.00
	Tota'e delle spese per il Governo ed i servizi civili.	3, 805, 000.00
	Spese militari.	
56	Indennità temporanea mensile di caro-viveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'amministrazione militare in servizio in Colonia (decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	1, 900, 000.00
57	Spese per le truppe metropolitane che prestano servizio in Tripolitania	15, 000, 000.00
58	Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari; premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	14, 071, 700.00
59	Spese per il servizio di aviazione	2, 640, 000.00
	Tota'e delle spese effettive straordinarie . . .	33, 611, 700.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.	
60	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (Decreto Luogotenenzia'e 24 aprile 1919, n. 808). (Spesa ripartita).	5, 000, 000.00
	Totale Categoria II. . .	5, 000, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
61	Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 dell'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
62	Pagamenti di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
63	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	*per memoria*
64	Spese per il deposito di carbone.	*per memoria*
65	Spese di ogni genere per il funzionamento dell'ospedale coloniale.	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
	Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	800, 000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi.	8, 672, 000.00
	Fondo di riserva.	500, 000.00
	Spese per i singoli servizi.	15, 484, 400.00
	Restituzioni diverse	65, 000.00
	Esercizio di ferrovie e linee automobilistiche. .	400, 000.00
		25, 121, 400.00
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. .	63, 691, 400.00
	Totale spese effettive ordinarie . . .	88, 812, 800.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	3, 805, 000.00
	Spese militari.	33, 611, 700.00
	Totale delle spese effettive straordinarie . . .	37, 416, 700.00
	Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate* . . .	5, 000, 000.00
	Categoria III. — *Movimenti di capitali*	»
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . .	131, 229, 500.00
	Categoria IV. — Partite di giro	800, 000.00
	Totale generale. . .	132, 029, 500.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	126, 229, 500.00
	Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate (Parte straordinaria)	5, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	»
	Totale spese reali . . .	131, 229, 500.00
	Categoria IV. — Partite di giro	800, 000.00
	Totale generale . . .	132, 029, 500.00

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1923-24.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	88, 812, 800.00
Spesa	88, 812, 800.00
Differenza	»
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	37, 416, 700.00
Spesa	37, 416, 700.00
Differenza	»
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	5, 000, 000.00
Spesa	5, 000, 000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	»
Spesa	»
Differenza . . .	»
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata (Titolo I. – Parte ordinaria)	800,000.00
Spesa Id. Id.	800,000.00
Differenza . .	»

ALLEGATO

al Bilancio della Tripolitania

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1923-24

Stato di previsione
dell'Entrata per le Ferrovie della Tripolitania
per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	ENTRATA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1, 275, 000	
	B) Bagagli	125, 000	
	C) Merci	1, 800, 000	
			3, 200, 000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio.		60, 000.00
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	14, 500	
	B) Ricuperi in conto indennizzi . . .	500	
	C) Ricuperi diversi	82, 000	
			97, 000.00
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spese:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori.	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	Da riportarsi . . .		3, 357, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	3,357,000.00
4	*Segue:* Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile . . . . . *per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamente delle traverse . . . . . *per memoria*	
		per memoria
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio	*per memoria*
	Totale della parte ordinaria . . .	3,357,000.00
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Fondo di dotazione ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922 n. 1194	200,000.00
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale	*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . *per memoria*	
	B) Ricavo dalla vendita di beni immobili . . . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario *per memoria*	
	D) Diversi . . . . . *per memoria*	
		per memoria
	Totale della parte straordinaria . .	200,000.00
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie. .	3,557,000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-24
Num.	Denominazione	
	TITOLO III. — Gestione del magazzino.	
9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (art. 34-Norme approvate con R. decreto 11 giugno 1922, n. 1194).	*per memoria*
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino	*per memoria*
	Totale della gestione del magazzino . . .	»
	Totale generale delle entrate . . .	3,557,000.00

Stato di previsione

della Spesa per le Ferrovie della Tripolitania

per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	SPESA			
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**			
	§ 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*			
1	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		256, 000	
	B) Diverse		20, 000	
				276, 000.00
2	Spese del servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	248, 500		
	2. Convogli (scorta treni)	120, 000		
			368, 500	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . .		1, 000	
	C) Diverse		20, 000	
				389, 500.00
3	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione).		208, 000	
	B) Combustibile		760, 000	
	C) Materie per pulizia ed untura . . .		60, 000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua . .		20, 000	
	E) Diverse		2, 000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	425, 000		
	2. Materie, materiali e diverse	200, 000		
			625, 000	
				1, 675, 500.00
	Da riportarsi . . .			2, 341, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .		2, 341, 000.00
4	Spese del servizio lavori :		
	A) Personale	436, 000	
	B) Diverse	80, 000	
			516, 000.00
5	Spese generali di esercizio :		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	5, 000	
	B) Diverse	140, 000	
			145, 000.00
	Totale § 1 . . .		3, 002, 000.00
	§ 2. — *Spese complementari.*		
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		5, 000.00
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		47, 000.00
8	Rinnovamento delle traverse		173, 000.00
9	Rinnovamento del materiale rotabile		110, 000.00
	Totale § 2 . . .		335, 000.00
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
10	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1° e § 2°) . .		3, 337, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923 1924
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	200,000.00
12	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	20,000.00
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione. . .	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	220,000.00
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie. .	3,557,000.00
	TITOLO III. — Gestione del Magazzino.	
15	Acquisto di materiale e forniture diverse pel Magazzino	*per memoria*
16	Fondi da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	*per memoria*
	Totale della gestione del Magazzino . . .	
	Totale generale della spesa . . .	3,557,000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione del Ministero delle colonie

Bilancio della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1923-24

Stato di previsione
dell'Entrata della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	5, 300, 000.00
2	Proventi dei monopoli	5, 600, 000.00
3	Tasse sugli affari	900, 000.00
4	Proventi postali e telegrafici	1, 150, 000.00
5	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare	800, 000.00
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreti Luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1845; 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477) . . .	37, 000.00
7	Entrate diverse	93, 000.00
8	Entrate di aziende speciali e di stabilimenti sanitari	375, 000.00
9	Proventi eventuali	600, 000.00
10	Aggio sull'oro	4, 000, 000.00
11	Proventi degli stabilimenti militari	145, 000.00
12	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		19, 000, 000.00
	Contributi dello Stato.	
13	Contributo dello Stato per le spese ordinarie civili	5, 739, 600.00
14	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	62, 351, 000.00
		68, 090, 600.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
15	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	11, 885, 000.00
16	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari	6, 930, 000.00
17	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		18, 815, 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzioni di strade ferrate.*	
18	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808).	5, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
19	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
20	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale.	*per memoria*
	Da riportarsi. . .	

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	
21	Riscossione di somme relative ad eccensioni di debiti, ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
22	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
23	Fitto di locali demaniali ad uso o in servizio dell'Amministrazione coloniale	1, 000, 000.00

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Entrate ordinarie.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia	19, 000, 000.00
Contributi dello Stato	68, 090, 600.00
Totale entrate ordinarie effettive . . .	87, 090, 600.00

TITOLO II. — Entrate straordinarie.

Categoria I. — Entrate effettive	18, 815, 000.00
Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate	5, 000, 000.00
Categoria III. — Movimento di capitali	
Totale entrate straordinarie . . .	23, 815, 000.00
Totale entrate reali	110, 905, 000.00
Categoria IV. — Partite di giro	1, 000, 000.00
Totale generale . . .	111, 905, 600.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Entrate ordinarie	87, 090, 600.00
	Titolo II. — Entrate straordinarie	18, 815, 000.00
	Totale entrate effettive . . .	105, 905, 600.00
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate . . .	5, 000, 000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali	
	Totale entrate reali	110, 905, 600.00
	Categoria IV. — Partite di giro	1, 000, 000.00
	Totale generale . . .	111, 905, 600.00

Stato di previsione
della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19).	74.000.00
2	Personale di ruolo; stipendi e indennità fisse. . . .	4,121,600.00
3	Indennità di equipaggiamento e premi di permanenza; indennità e spese di viaggio per trasferimenti e congedi.	500,000.00
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie.	50,000.00
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'amministrazione coloniale.	50,000.00
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie d'ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali . . .	580,000.00
7	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il Bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nello interesse dell'Amministrazione coloniale.	50,000.00
8	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali. . .	1.000,000.00
	Da riportarsi . . .	6,425,600.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	6, 425, 600.00
9	Assegni a capi e notabili	2, 100, 000.00
»	Spese pel servizio delle informazioni ed altre di natura politica e riservata	*soppresso*
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche segrete	25, 000.00
11	Spese segrete	85, 000.00
12	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	300, 000.00
13	Spese di liti	5, 000.00
14	Spese casuali	20, 000.00
		8, 960, 600.00
	Fondo di riserva.	
15	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili	400, 000.00
	Spesa per i singoli servizi.	
16	Uffici di Governo - Personale provvisorio; funzionari indigeni e spese d'ogni genere pel funzionamento degli Uffici	2, 410, 000.00
17	Servizi dei monopoli	1, 780, 000.00
18	Servizio dogane	60, 000.00
19	Servizio della Regia Guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali ed al personale di truppa	725, 000.00
20	Servizio della Regia Guardia di finanza - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	48, 000.00
21	Servizio tasse	54, 500.00
	Da riportarsi . . .	5, 077, 500.00

N.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	5,077,500.00
22	Scuola d'arte e mestieri.	250,000.00
23	Servizio agrario, forestale e zootecnico.	526,500.00
24	Spese per la valorizzazione economica – Concorsi – Studi ed esperimenti relativi – Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	1,315,000.00
25	Scuola pratica di agricoltura per gli indigeni . . .	100,000.00
26	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768) .	500,000.00
27	Servizi giudiziari e di notariato	593,000.00
28	Servizi fondiari.	146,000.00
29	Servizi di pubblica sicurezza.	87,000.00
30	Servizi carcerari	653,000.00
31	Servizi sanitari.	2,200,000.00
32	Servizi archeologici	51,000.00
33	Servizi scolastici	1,200,000.00
34	Servizi postali ed elettrici	1,000,000.00
35	Servizio delle opere pubbliche	120,000.00
36	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi.	1,000,000.00
37	Delegazione del Tesoro	20,000.00
		14,839,000.00
	Restituzioni diverse.	
38	Restituzione di imposte, tasse ed altri proventi indebitamente acquisiti all'entrata e corresponsione di aliquote di tasse devolute a municipi	40,000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
39	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	500, 000.00
40	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	*per memoria*
		500, 000.00
	SPESE PER LE TRUPPE ED I SERVIZI MILITARI COLONIALI.	
41	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena . . .	30, 000, 000.00
42	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	19, 415, 000.00
43	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli	6, 000, 000.00
44	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico.	4, 500, 000.00
45	Trasporti militari: spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia.	1, 800, 000.00
46	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico e per il deposito di rifornimento d' Tobruk.	636, 000.00
		62, 351, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

SPESE PER IL GOVERNO ED I SERVIZI CIVILI.

47	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'articolo 4 del R. D. 22 gennaio 1920, n. 84	*per memoria*
48	Assegni a pensionati e ad ex-impiegati turchi. . . .	40,000.00
49	Bande irregolari indigene. - Servizio di polizia nei territori della tribù e sicurezza delle linee di comunicazione.	3,000,000.00
50	Spese per i servizi di polizia e di sicurezza nelle oasi affidate all'Amministrazione autonoma dell'emiro, ai sensi del R. decreto 25 ottobre 1920, n. 1755 e relativi contributi Assegni alle famiglie dell'emiro e ai capi delle oasi	5,300,000.00
51	Spese eccezionali di carattere politico.	300,000.00
52	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi	500,000.00
53	Spese per studi, ricerche ed esperimenti agrologici di carattere straordinario eseguiti a cura dello Stato per la messa in valore della Colonia (*Spesa ripartita*, lettera *c*, tabella A, decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990).	20,000.00
	Da riportarsi . . .	9,160,000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	9, 160, 000.00
54	Indennità suppletiva al Governatore per spese di rappresentanza (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346)	25, 000.00
55	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130 e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833 e 3 giugno 1920, n. 737. .	2, 700, 000.00
	Spese straordinarie civili . . .	11, 885, 000.00
	SPESE MILITARI	
56	Indennità temporanea mensile e di caro-viveri a favore di ufficiali e sottufficiali e di personale civile dell'Amministrazione militare ai sensi del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737	1, 400, 000.00
57	Spese per reparti eritrei e somali temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in danaro ai militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetto di corredo, generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari e in speciali circostanze.	4, 000, 000.00
58	Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore.	330, 000.00
59	Spese di ogni genere pel servizio di aviazione. . .	1, 200, 000.00
	Spese straordinarie militari . . .	6, 930, 000.00
	Totale delle spese effettive straordinarie.	18, 815, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato con la Cassa depositi e prestiti, di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.	
60	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) - (Spesa ripartita - Quarta delle dieci rate) . . .	5,000,000.00
	Totale delle spese per costruzioni ferroviarie.	5,000,000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
61	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363).	*per memoria*
62	Pagamento di somme relative ad accensioni di crediti, ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti all'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
63	Acquisto di materiale e forniture diverse pei magazzini di scorta.	*per memoria*
64	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
	Fitto di edifici demaniali adibiti ad uso e servizio dell'Amministrazione coloniale	1,000,000.00

ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili:	
Spese comuni ai vari servizi	8.960.600.00
Fondo di riserva	400.000.00
Spese per i singoli servizi	14.839.000.00
Restituzioni diverse	40.000.00
Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche . .	500.000.00
	24.739.600.00
Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali . . .	62.351.000.00
Totale delle spese effettive ordinarie . . .	87.090.600.00

TITOLO II. — Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Spese per il Governo ed i servizi civili	11.885.000.00
Spese militari	6.930.000.00
Totale delle spese effettive (straordinarie)	18.815.000.00
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate* . .	5.000.000.00
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	»
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	110.905.600.00
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	1.000.000.00
Totale generale .	111.905.600.00

ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	105, 905, 600.00
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	5, 000, 000.00
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	
Totale spese reali . .	110, 905, 600.00
Categoria IV. — Partite di giro.	1. 000, 000.00
Totale generale . .	111, 905, 600.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1923-24.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	87, 090, 600.00
Spesa	87, 090, 600.00
Differenza	»
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	18, 815, 000.00
Spesa	18, 815, 000.00
Differenza	»
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	5, 000, 000.00
Spesa	5, 000, 000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	»
Spesa	»
Differenza . . .	»
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	1,000,000.00
Spesa	1,000,000.00
Differenza . . .	»

ALLEGATO

al Bilancio della Cirenaica

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1923-24

Stato di previsione
dell'Entrata per le Ferrovie della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	ENTRATA		
	TITOLO I. — Parte ordinaria.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	125,000	
	B) Bagagli	15,000	
	C) Merci	190,000	
			330,000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio		50,000.00
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	2,000	
	B) Ricuperi diversi	41,000	
			43,000.00
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori.	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	*per memoria*	
			per memoria
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio		500,000.00
	Totale parte ordinaria . . .		923,000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Fondo di dotazione ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000.00
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale.	*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . *per memoria*	
	B) Ricavo della vendita di beni immobili . . . . . *per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario . . . . . *per memoria*	
	D) Diversi . . . . . *per memoria*	
		per memoria
	Totale della parte straordinaria	100,000.00
	TITOLO III. — Gestione del Magazzino.	
9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (art. 34-Norme approvate con R. Decreto 11 giugno 1922, n. 1194 .	*per memoria*
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materialf del magazzino.	*per memoria*
	Totale estione del Magazzino . . .	»
	Totale generale dell'entrata . . .	1,023,000.00

Stato di previsione

della Spesa per le Ferrovie della Cirenaica

per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	SPESA		
	TITOLO I. — **Parte ordinaria.**		
	§. 1. — *Spese ordinarie di esercizio.*		
1	Spese dell'ufficio di dirigenza:		
	A) Personale	120,000	
	B) Diverse	10,000	
			130,000.00
2	Spese del Servizio Movimento:		
	A) Personale:		
	1. Stazioni 60,000		
	2. Convogli (scorta treni) 20,000		
		80,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie . .	5,000	
	C) Diverse	10,000	
			95,000.00
3	Spese del servizio Trazione e Veicoli:		
	A) Personale locomozione	60,000	
	B) Combustibile.	135,000	
	C) Materie per pulizia ed untura . .	10,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua .	12,500	
	E) Diverse	500	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale 130,000		
	2. Materie, materiali e diverse 35,000		
		165,000	
			383,000.00
	Da riportarsi . . .		608,000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .		608, 000.00
4	Spese del Servizio Lavori:		
	A) Personale	115,000	
	B) Diverse	5,000	
			120, 000.00
5	Spese generali di esercizio:		
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali	10,000	
	B) Diverse	66,000	
			76, 000.00
	Totale § 1 . . .		804, 000.00
	§. 2. — *Spese complementari.*		
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore		*per memoria*
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento		16, 000.00
8	Rinnovamento delle traverse		50, 000.00
9	Rinnovamento del materiale rotabile		53, 000.00
	Totale § 2 . . .		119, 000.00
	§ 3. — *Spese accessorie.*		
10	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione.		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°) . . .		923, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922. n. 1194	100, 000.00
12	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	*per memoria*
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione . . .	*per memoria*
	Totale . . .	100, 000.00
	TITOLO III. — Gestione del Magazzino.	
15	Acquisto di materiale e forniture diverse pel magazzino	*per memoria*
16	Fondo da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	*per memoria*
	Totale della gestione del magazzino . . .	
	Totale generale delle spese . . .	1, 023, 000.00

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

---

Bilancio della Colonia Eritrea

per l'esercizio finanziario 1923-24

Stato di previsione
dell' Entrata della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari. . .	4,000,000.00
2	Tasse di consumo e privative.	150,000.00
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1,000,000.00
4	Proventi notarili e tasse sugli affari	500,000.00
5	Redditi di beni demaniali	750,000.00
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui commercianti, esercenti, professionisti, ecc.	850,000.00
7	Tributi.	1,248,800.00
8	Proventi di stabilimenti sanitari	759,000.00
9	Tassa di vaccinazione del bestiame	375,000.00
10	Tasse e multe varie	100,000.00
11	Proventi diversi	1,080,000.00
12	Concorsi pel funzionamento dell'Ambulatorio italiano a Gedda, e per la spesa del guardiano dell'Ospizio italiano alla Mecca	65,000.00
13	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	*per memoria*
		10,877,800.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.	
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	12,500,200.00
	TITOLO II. — **Entrate straordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
15	Contributo straordinario dello Stato per provvedere alla concessione dell'indennità temporanea mensile al personale civile e militare, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737 (art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379	1,000,000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato per costruzioni ferroviarie.	
16	Somma proveniente dai prestiti contratti dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e per la relativa dotazione di materiale di trazione e rotabile (leggi 6 luglio 1911, n. 763; 25 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	4,000,000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti.	
17	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per casuali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161).	*per memoria*
	Magazzino generale.	
18	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (articolo 244, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
19	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — **Entrate ordinarie.**

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

Entrate proprie della Colonia	10, 877, 800.00
Contributo dello Stato nelle spese della Colonia. . .	12, 500, 200.00
Totale del Titolo I - Entrate ordinarie . . .	23, 378, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	1,000,000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	4,000,000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Movimento debiti e crediti	*per memoria*
	Magazzino generale	*per memoria*
	Esercizio ferroviario	*per memoria*
	Totale del Titolo II. Entrate straordinarie. . .	5,000,000.00
	Totale generale . . .	28,378,000.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Titolo I. — Parte ordinaria	23,378,000.00
	Titolo II. — Parte straordinaria.	1,000,000.00
	Totale Categoria I . . .	24,378,000.00
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate. . .	4,000,000.00
	Categoria III. — Movimento di capitali . .	*per memoria*
	Totale generale . . .	28,378,000.00

Stato di previsione

della Spesa della Colonia Eritrea

per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO I. — Spese ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	
1	Assegni al Governatore (art. 2 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74, 000.00
2	Personale di ruolo – Stipendi e indennità coloniale	1, 565, 600.00
3	Personale avventizio – Assegni	1, 076, 900.00
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi); ritenuta sugli stipendi dei personali di ruolo a favore del Tesoro dello Stato	987, 100.00
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'amministrazione coloniale	20, 000.00
6	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie	10, 000.00
7	Assegni a capi e notabili indigeni.	250, 000.00
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate. . . .	942, 500.00
9	Spese per la giustizia	35, 000.00
10	Servizi di carattere municipale	820, 000.00
11	Servizio sanitario generale	1, 050, 000.00
12	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	574, 200.00
13	Reclusorio e carceri giudiziarie	159, 000.00
	Da riportarsi . . .	7, 563, 700.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	7, 563, 700.00
14	Spese varie di carattere politico	563, 500.00
15	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25, 000.00
16	Agenzie commerciali in Etiopia	330, 000.00
17	Spese per l'Istituto siero-vaccinogeno	167, 000.00
18	Servizio di cassa	15, 000.00
19	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima .	147, 500.00
20	Servizi postali, telegrafici e telefonici.	293, 200.00
21	Stazioni radiotelegrafiche Contributo al Ministero della marina	500, 000.00
22	Servizio del Genio civile: manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie . . .	1, 000, 300.00
23	Liquidazione delle contabilità telegrafiche internazionali	200, 000.00
24	Esercizio e manutenzione della linea telegrafica Eritrea-Scioa	85, 000.00
25	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio	321, 000.00
26	Premi speciali ai migliori coltivatori, così per la tenuta di aziende agricole, come per le migliori produzioni dell'industria agricola (art. 2, lettera *b*, della legge 1° aprile 1915, n. 448)	40, 000.00
27	Premi speciali ai migliori coltivatori di caffè (art. 2, lettera *c*, della legge 1° aprile 1915, n. 448)	10, 000.00
28	Somma da erogarsi per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica, di sistemazione di terre da mettere a coltura e di altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della Colonia (art. 2, lettera *d*, ed art. 3 della legge 1° aprile 1915, n. 448)	250, 000.00
29	Servizio Economato	307, 000.00
30	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchinaggio, ecc.)	125, 000.00
	Da riportarsi. .	11, 942, 900.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	11, 942, 900.00
31	Telegrammi di Stato per l'Italia e per l'estero. . . .	70, 000.00
32	Restituzione di tasse e altre somme indebitamente acquisite all'entrata	*per memoria*
33	Spese casuali	10, 000.00
34	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	*per memoria*
35	Spese varie	85, 000.00
		12, 107, 900.00
	Fondo di riserva.	
36	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli altri articoli del bilancio	99, 259.00
	Spese militari.	
37	Assegni fissi agli ufficiali, ai sott'ufficiali ed ai militari di truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni (articolo 210, lettera *a* e 213, lettera *a*) del regolamento amministrativo e contabile approvato col Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161). . .	7, 405, 000.00
38	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali (articolo 210, lettera *b*, del regolamento amministrativo e contabile suindicato).	1, 100, 000.00
39	Trasporti per mare di ufficiali e truppa (articolo 210, lettera *b*, del citato regolamento).	450, 000.00
40	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della colonia. Rimborso al Ministero della marina. . .	390, 000.00
41	Pensioni e gratificazioni di riforma a militari indigeni	60, 000.00
		9, 405, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili.	
42	Indennità suppletiva temporanea al Governatore per spese di rappresentanza (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 346).	25, 000.00
43	Indennità temporanea mensile al personale civile e militare ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379 e articolo del bilancio del tesoro pel 1922-23. . .	1, 000, 000.00
44	Lavori pubblici vari	*per memoria*
45	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi)	202, 935.50
46	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per lacostruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (Interessi)	19, 120.93
47	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'art. 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 9ª annualità e 1° semestre della 10ª annualità su 2 milioni, 2° semestre della 8ª annualità e 1° semestre della 9ª annualità su un milione e 2° semestre 6ª annualità e 1° semestre 7ª annualità su lire 250,000). .	113, 783.55
		1, 360, 839.98
	Spese militari.	
48	Spese per acquisti di materiali occorrenti per aumenti di dotazioni	30, 000.00
49	Spese per maggiori contingenti di truppe in confronto degli organici di cui al R. decreto 28 marzo 1915, n. 648..	300, 000.00
		330, 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzioni di strade ferrate.*	
50	Completamento della linea ferroviaria Asmara-Cheren-Agordat-Setit e relativo materiale di trazione e rotabile (Leggi 6 luglio 1911, n. 763; 22 giugno 1913, n. 765; 1° aprile 1915, n. 448, e decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119)	4, 000, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
51	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara – Ammortamento	771, 752.50
52	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda – Ammortamento	182, 905.31
53	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765) – ammortamento – 2° semestre 9ª annualità e 1° semestre 10ª annualità su 2 milioni – 2° semestre 8ª annualità e 1° semestre 8ª annualità su 1 milione, e 2° semestre 6ª annualità e 1° semestre 7ª annualità su lire 250,000	60, 342.74
54	Rimborso al Tesoro dello Stato della somma di lire 360,955.50 da esso anticipata per la liquidazione delle pendenze della società eritrea delle miniere d'oro (decreto Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1759 (5ª rata)	60, 000.00
	Movimento debiti e crediti.	
5	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento della Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Magazzino generale.	
56	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
57	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
		1, 075, 000.55

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spese ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	12, 107, 900.00
	Fondo di riserva	99, 259.47
	Spese militari	9, 405, 000.00
	Totale spese ordinarie . .	21, 612, 159.47
	TITOLO II. — **Spese straordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili	1, 360, 839.98
	Spese militari	330, 000.00
		1, 690, 839.98
	CATEGORIA II. — *Costruzione strade ferrate*	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali – Estinzione di debiti*	1, 075, 000.55
	Totale spese straordinarie . . .	6, 765, 840.53
	Totale generale. .	28, 378, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Titolo I. — Parte ordinaria	21, 612, 159, 47
	Titolo II. — Parte straordinaria	1, 690, 839.98
	Totale Categoria I . . .	23, 302, 999.45
	CATEGORIA II. — *Costruzione strade ferrate*	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Novimento capitali*	1, 075, 000.55
	Totale generale . . .	28, 378, 000.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Colonia Eritrea
per l'esercizio finanziario 1923-24.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	23, 378, 000.00
Spesa	21, 612, 159.47
Differenza	+ 1, 765, 840.53
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	1, 000, 000.00
Spesa	1, 699, 839.98
Differenza	— 690, 839.98
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	4, 000, 000.00
Spesa	4, 000, 000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	*per memoria*
Spesa	1,075,000.55
Differenza . . .	— 1,075,000.55

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE

CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	+ 1,075,000.55
CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
CATEGORIA III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 1,075,000.55
Differenza totale . . .	»

ALLEGATO

al Bilancio della Colonia Eritrea

Bilancio dell'esercizio delle ferrovie dell'Eritrea

per l'esercizio finanziario 1923-24

Stato di pr visione
dell' Entrata per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1923-24.

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione		
	TITOLO I. — Parte ordinaria.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori a tariffa intiera . .	400,000.00	
	B) Viaggiatori a tariffa ridotta . .	180,000.00	
	C) Bagagli	56,000.00	
	D) Merci	3,130,000.00	
			3, 765, 000.00
2	Introiti indiretti dell'esercizio		7, 000.00
3	Introito per rimborso di spese:		
	A) Versamento a magazzino in conto esercizio	13,000.00	
	B) Ricuperi diversi	*per memoria*	
			13, 000.00
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		*per memoria*
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria. .		3, 785, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
6	Prelevamento dal fondo di riserva istituito nell'esercizio 1915-16	376, 500.00
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	376, 500.00
	Totale delle Entrate ordinarie e straordinarie. .	4, 161, 500.00

Stato di previsione
della Spesa per le Ferrovie Eritree
per l'esercizio finanziario 1923-24.

ARTICOLI				Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione			
	TITOLO I. — Parte ordinaria.			
	§ 1° — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Direzione:			
	a) Personale		96,000.00	
	b) Diverse		15,000.00	
				111,000.00
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1. Stazioni	185,000.00		
	2. Convogli (scorta treni)	73,000.00		
			258,000.00	
	b) Indennizzi per perdite ed avarie .		4,000.00	
	c) Diverse		8,000.00	
				270,000.00
3	Servizio trazione e veicoli:			
	a) Personale (locomozione)		370,000.00	
	b) Combustibile		1,200,000.00	
	c) Lubrificanti e materie per pulizie .		90,000.00	
	d) Acqua		20,000.00	
	e) Diverse		15,000.00	
	f) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	390,000.00		
	2. Materiale	350,000.00		
			740,000.00	
				2,435,000.00
	Da riportarsi . . .			2,816,000.00

ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione		
	Riporto . . .		2,816,000.00
4	Mantenimento e lavori:		
	a) Personale	428,500.00	
	b) Diverse	21,500.00	
			450,000.00
5	Spese generali d'esercizio:		
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali	10,000.00	
	b) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi	40,000.00	
	c) Indennità di licenziamento al personale	53,500.00	
	d) Spese varie ed impreviste	24,000.00	
	e) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (*spesa d'ordine*)	*per memoria*	
			127,500.00
	Totale § 1° . . .		3,393,500.00
	§ 2° — *Spese complementari.*		
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore	16,500.00	
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento del materiale rotabile	375,000.00	
			391,500.00
	Totale § 2° . . .		391,500.00
	§ 3° — *Spese accessorie.*		
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale § 3° . . .		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria. . .		3,785.000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	276, 500.00
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile	100, 000.00
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria. . .	376, 500.00
	Totale delle Spese ordinarie e straordinarie. . .	4, 161, 500.00

ALLEGATO

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie

Bilancio della Somalia Italiana

per l'esercizio finanziario 1923-24

Stato di previsione
dell' Entrata della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Entrate proprie della Colonia	
1	Proventi doganali	1, 450, 000.00
2	Proventi postali e radiotelegrafici.	200, 000.00
3	Tasse varie	475, 000.00
4	Multe, ammende, diritti di giustizia.	25, 000.00
5	Diritti di stato civile e di notariato.	15, 000.00
6	Vendita di materiale fuori d'uso.	7, 000.00
7	Proventi diversi ed eventuali	150, 000.00
8	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		2, 322, 000.00
	Contributi ordinari dello Stato.	
9	Contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia italiana, ivi comprese quelle per gli assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini.	9, 000, 000.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Contributi straordinari.	
10	Contributo straordinario dello Stato per sopperire all'insufficienza degli stanziamenti del bilancio della Colonia, in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lire e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso	9,500,000.00
11	Contributo straordinario per l'esecuzione di spese pubbliche nella Somalia Italiana ivi comprese la costruzione e riparazione di stazioni radiotelegrafiche, per la sistemazione dei servizi, per forniture o provviste o correnti per l'avvalloramento della Colonia, ed infine per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest'ultimo scopo (2ª delle quattro quote) R. decreto legge 7 gennaio 1923, n. 137)	1,500,000.00
		11,000,000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
12	Somma proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine etiopico e per la relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 12 sett. 1918, n. 1394) (Spesa ripartita - Quinta delle sei rate) .	4,000,000.00
13	Ricupero di somme reintegrabili al corrispondente articolo dello stato di previsione della spesa. . .	*per memoria*
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
14	**Movimento debiti e crediti.**	
	Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovveso ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'Amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
15	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati.	*per memoria*
16	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
	Magazzini dell'Amministrazione coloniale.	
17	Riscossione di somme per la cessione a pagamento dei materiali, generi od oggetti dei Magazzini dell'Amministrazione coloniale	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
18	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione	55,000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Entrate ordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	2,322,000.00
	Contributi ordinari dello Stato	9.000,000.00
	Totale entrate ordinarie effettive. . .	11,322,000.00
	TITOLO II. — **Entrate straordinarie.**	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	11,000,000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	4, 000, 000.00
	Totale del titolo II. — Entrate straordinarie. . .	14, 000, 000.00
	Totale entrate reali . . .	26, 322, 000.00
	CATEGORIA IV — *Partite di giro* . . .	55, 000.00
	Totale generale . . .	26, 377, 000.00
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate ordinarie	11, 322, 000.00
	Entrate straordinarie	11, 000, 000.00
	Totale entrate effettive . . .	22, 322, 000.00
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.* . .	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	»
	Totale entrate reali . . .	26, 322, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	55, 000.00
	Totale generale. . .	26, 377, 000.00

Stato di previsione
della Spesa della Colonia della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1923-24.

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.	
	CATEGORIA 1. — *Spese effettive.*	
	SPESE PER IL GOVERNO E PER L'AMMINISTRAZIONE CIVILE.	
	Spese generali.	
1	Assegni al governatore (art. 2 del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19)	74,000.00
2	Personale addetto ai servizi civili (stipendi, indennità ed assegni fissi)	1,750,000.00
3	Corpo di polizia	526,700.00
4	Personale indigeno	545,000.00
5	Indennità d'equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze.	140,000.00
6	Indennità di marcia e soggiorno e spese di viaggio per trasferimenti e missioni varie in Colonia. . .	100,000.00
7	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale	20,000.00
8	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	5,000.00
9	Spese di carattere politico	395,000.00
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000.00
11	Affitto e manutenzione di locali	80,000.00
12	Acquisto e manutenzione di mobili.	37,800.00
13	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	135,000.00
14	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche.	330,000.00
15	Equipaggiamento (Corpo di polizia, Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc.)	100,000.00
	Da riportarsi . . .	4,263,500.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Riporto . . .	4, 263, 500.00
16	Acquisto e mantenimento di quadrupedi; acquisto e manutenzione di bardature e oggetti di selleria	50, 000.00
17	Spese d'ufficio; abbonamento a pubblicazioni periodiche; spese e concorsi per la stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, ecc.	100, 000.00
18	Funzionamento dei magazzini dell'Economato. . . .	10, 000.00
19	Sovvenzioni alle mense	16, 000.00
20	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	25, 000.00
21	Spese casuali	10, 000.00
		4, 474, 500.00
	Fondo di riserva.	
22	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli del bilancio	43, 351.19
	Spese per servizi vari.	
23	Spese di giustizia	5, 000.00
24	Trasporto e spedizione di numerario; differenze sui cambi e sui ragguagli	5, 000.00
25	Carceri e servizio di pubblica sicurezza.	80, 000.00
26	Bande armate e altre spese per la polizia del confine.	365, 100.00
27	Servizio sanitario, igienico e zooiatrico.	295, 000.00
28	Dogana	5, 000.00
29	Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali.	42, 000.00
30	Scuola d'arte e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento	58, 000.00
31	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale.	265, 000.00
	Da riportarsi . . .	1, 320, 000.000

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	Riporto . . .	1,320,000.00
32	Stazioni radiotelegrafiche (spese per le stazioni gestite dall'Amministrazione e contributi al Ministero della marina per quelle da esso gestite) e servizio telefonico	705,000.00
33	Laboratori tecnici del Genio civile; manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	360,000.00
34	Servizi urbani	62,000.00
35	Linea di navigazione fluviale sul Giuba.	50,000.00
36	Azienda dei distillatori e frigoriferi.	35,000.00
37	Restituzione di diritti indebitamente riscossi. . . .	*per memoria*
38	Concorsi vari	23,500.00
		2,555,600.00
	SPESE MILITARI.	
	Personale.	
39	Assegni agli ufficiali ed alla truppa italiana. . . .	581,000.00
40	Paghe e spese varie per la truppa indigena . . .	1,560,000.00
41	Indennità di equipaggiamento, viaggi per destinazione in Colonia, rimpatri, licenze agli ufficiali ed alla truppa italiana	100,000.00
42	Indennità di marcia agli ufficiali e alla truppa italiana, viveri di marcia alla truppa indigena, spese di viaggio per trasferimenti nella Colonia. . . .	150,000.00
43	Compensi per servizi e lavori straordinari; premi di tiro	12,700.00
		2,403,700.00
	Spese generali e per i materiali.	
44	Spese generali e di equipaggiamento	530,400.00
45	Materiali d'artiglieria e d'armamento	70,000.00
46	Mantenimento Regie navi nelle acque delle colonie (contributo al Ministero della marina)	390,000.00
		990,400.00

Num.	ARTICOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	SPESE PER L'AGENZIA DEGLI ARUSSI.	
47	Agenzia commerciale degli Arussi.	75, 000.00
	SPESE SPECIALI PER LA SOMALIA SETTENTRIONALE.	
48	Assegni ai Sultani di Obia e dei Migiurtini e spese varie per i commissariati sulla costa della Somalia italiana settentrionale	354, 000.00
	TITOLO II. — **Spesa straordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili.	
49	Indennità temporanea suppletiva al Governatore per spese di rappresentanza (R. decreto 20 febbraio 1921, n. 246)	25, 000.00
50	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490 e 20 febbraio 1921, n. 264) - Interesssi	215, 239.70
51	Fondo a disposizions per integrazione degli stanziamenti del presente bilancio in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana.	9, 500, 000.00
52	Spese per opere pubbliche nella Somalia Italiana, ivi comprese la costruzione e riparazioni di stazioni radiotelegrafiche per la sistemazione dei servizi, per forniture o provviste occorrenti per l'avvaloramento della Colonia, ed infine per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest' ultimo scopo (2ª delle quattro quote) R. decreto legge 7 gennaio 1923, n. 137), ...	1, 500, 000.00
		11, 240, 230, 70
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
53	Costruzione del tronco Mogadiscio-Bur Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-Confine Etiopico e relativa dotazione del materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394) (*Spesa ripartita*) (Quarta delle sei rate)	4, 000, 000.00

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti.	
54	Rimborso al Tesoro dell'anticipazione di L. 570,527.82 fatta in dipendenza del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241, per la liquidazione consensuale delle pendenze finanziarie createsi fra il Governo e l'ex-Società commerciale italiana del Benadir (6ª delle otto annualità)	71,315.97
55	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, e 29 novembre 1914, n. 1490). Ammortamento	113,902.14
		185,218.11
	Movimento debiti e crediti.	
56	Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
57	Fondi somministrati a funzionari delegati	*per memoria*
	Magazzini dell' Amministrazione coloniale.	
58	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) pel rifornimento dei magazzini.	*per memoria*
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
59	Fitto di beni della Colonia ad uso od in servizio dell'Amministrazione.	55,000.00
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — **Spesa ordinaria.**	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile:	
	Spese generali	4,474,500.00
	Fondo di riserva	43,351.19
	Spese per servizi vari.	2,555,600.00
		7,073,431.19

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
	Spese militari:	
	Personale	2, 403, 700.00
	Spese generali e per i materiali.	990, 400.00
		3, 394, 100.00
	Spese per l'Agenzia degli Arussi	75, 000.00
	Spese speciali per la Somalia Settentrionale	354, 000.00
	Totale spese ordinarie effettive . . .	10, 896, 551.19
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili.	11, 240, 230.70
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	185, 218.11
	Movimento debiti e crediti	»
	Totale parte straordinaria . . .	15, 425, 448.81
	Totale spese reali . . .	26, 322, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*.	55, 000.00
	Totale generale . . .	26, 377, 000.00

ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
Num.	Denominazione	
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Titolo I. — Spese ordinarie	10, 896, 551.19
	Titolo II. — Spese straordinarie	11, 240, 230.70
	Totale spese effettive. . .	22, 136, 781, 89
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate* . . .	4, 000, 000.00
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali*	185, 218.11
	Totale spese reali . . .	26, 322, 000.00
	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	55, 000.00
	Totale generale . . .	26, 377, 000.00

Riassunto degli stati di previsione
dell' Entrata e della Spesa della Somalia Italiana
per l'esercizio finanziario 1923-24.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
TITOLO I. — Parte ordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	11,322,000.00
Spesa	10,896,551.19
Differenza	+ 425,448.81
TITOLO II. — Parte straordinaria.	
CATEGORIA I. — *Entrate e spese effettive.*	
Entrata	11,000,000.00
Spesa	11.240.230.70
Differenza	— 240,230.70
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
Entrata	4,000,000.00
Spesa	4,000,000.00
Differenza	»

	Competenza per l'esercizio finanziario 1923-1924
CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
Entrata	»
Spesa	185, 218.11
Differenza . . .	— 185, 218.11
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	
Entrata	55, 000.00
Spesa	55, 000.00
Differenza . .	»

RIASSUNTO GENERALE PER CATEGORIA DELLE DIFFERENZE.

Categoria I. — Entrate e spese effettive (parte ordinaria e straordinaria).	+ 185, 218.11
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (parte straordinaria)	»
Categoria III. — Movimento di capitali (parte straordinaria)	— 185, 218.11
Categoria IV. — Partite di giro	»
Differenza complessiva . . .	»

128.

R. D. 21 giugno 1923, che determina il numero massimo degli impiegati del ruolo unico coloniale che possono essere distaccati in servizio presso l'Amministrazione Centrale Coloniale.

Art. 1.

Il numero massimo degli impiegati del ruolo unico coloniale apparteneti alla carriera amministrativa che possono essere destinati in servizio presso l'Amministrazione Centrale Coloniale è stabilito come segue:

Direttori Generali, numero due.
Direttori, numero otto.
Consiglieri, numero quindici.
Primi consiglieri aggiunti, numero due.
Consiglieri aggiunti, numero dodici.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1923 potranno essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione Centrale delle Colonie gli impiegati della carriera amministrativa che risultino per qualche grado in più del numero fissato dall'art. 1 del presente decreto, purchè però non si superi il numero complessivo di impiegati di cui allo stesso articolo.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI.

129.

Decreto Ministeriale 30 giugno 1923, relativo ai mandati di anticipazione.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto l'art. 319 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. D. 4 maggio 1885, n. 3074;

Visto il R. D. 9 agosto 1914, n. 916;

Ritenuto che per alcune spese imputabili allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie non è possibile provvedere mediante mandati diretti a favore dei creditori sia perchè trattasi di spese che il più delle volte rivestono carattere di assoluta urgenza e per le quali è indispensabile il pagamento immediato, e sia perchè trattasi di spese da farsi ad economia;

DECRETA:

È autorizzata l'emissione di mandati di anticipazione a favore dei seguenti funzionari delegati e sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie, esercizio 1923-924:

1° *A favore del Cassiere Economo del Ministero* giusta il disposto dell'art. 4 del regolamento approvato con R. D. 17 settembre 1910, n. 859 e giusta il R. D. 9 agosto 1914, n. 916;

a) sul Cap. 3 « Assegni ed indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti » per poter provvedere eventualmente al pagamento di anticipi a funzionari dei Gabinetti inviati *d'urgenza* in missione;

b) sul Cap. 4 « Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio dell'Amministrazione delle Colonie » e sul cap. 5 « Sussidi ad impiegati subalterni già appartenenti all'Amministrazione coloniale e loro famiglie » per poter provvedere d'urgenza, quando concorrano speciali circostanze al pagamento di sussidi;

c) sul Cap. 6 « Indennità di tramutamento, di missione e rimborso di spese di viaggio » per poter provvedere al pagamento di anticipi a funzionari, in caso di missioni urgenti;

d) sul Cap. 15 « Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni per qualche pagamento urgente che possa disporre S. E. il Ministro per spese di rappresentanza;

e) sul Cap. 18 « Spese casuali » per poter provvedere in caso di urgenza, al pagamento di qualche spesa, che trovi, beninteso, la sua giusta imputazione su tale capitolo;

f) sul Cap. 27 « Spese politiche segrete » in considerazione della speciale natura di tali spese.

2° *A favore del Direttore dell'Ufficio cartografico* giusta l'art. 3 del D. L. 23 settembre 1915, n. 1992 col quale è stato approvato il regolamento per i servizi dell'ufficio suddetto:

sul Cap. 24 « Spese pel funzionamento dell'ufficio cartografico ecc. affinchè provveda al pagamento di piccole spese per lavori e forniture da eseguirsi in economia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 30 giugno 1923.

FEDERZONI.

Parte II

PERSONALE.

ONORIFICENZE.

Ordine della Corona d'Italia

R. D. 30 luglio 1922

Commendatore:

MARAZZANI VISCONTI cav. uff. conte Filippo, Direttore coloniale collocato a riposo.

NEGRO cav. uff. Alberto, Ufficiale coloniale di 1ª categoria collocato a riposo.

Ufficiale:

CERBINO cav. Armando, Ufficiale coloniale collocato a riposo.

R. D. 13 agosto 1922.

Commendatore:

CANCELLIERI prof. cav. uff. Dunstano, Consigliere coloniale

PALMA cav. uff. Giunio, Direttore ufficio cifra.

Ordine Mauriziano.

R. D. 26 novembre 1922.

Commendatore (moto-proprio):

CAVALLINI comm. dott. Giorgio, Direttore coloniale, Segretario generale per la Tripolitania.

R. D. 21 dicembre 1922.

Ufficiale:

VERDESI comm. rag. Ettore, Direttore capo di ragioneria.

Cavaliere:

BRUNI cav. uff. dott. Giuseppe, Consigliere coloniale.

Ordine della Corona d'Italia.

R. D. 21 dicembre 1922.

Ufficiale:

ARANI cav. rag. dott. Agostino, Ragioniere capo.

R. D. 4 gennaio 1923.

Grand'Ufficiale:

SALVADEI comm. Giovanni, Vice direttore generale.

Commendatore:

MORI cav. uff. avv. prof. Angiolo, Consigliere coloniale.
ZANUTTO cav. uff. Silvio, Bibliotecario.
SMIRLI cav. uff. Mohamed, Interprete traduttore.
VENBACHER cav. uff. Virgilio, Ufficiale coloniale.

Ufficiale:

BRIELLI cav. dott. Domenico, Consigliere coloniale.
DENTICI cav. Pietro, Consigliere coloniale.
ALISI cav. Gino, Ragioniere capo.
CACCIA cav. Augusto, Archivista.
CERETTO cav. Gaetano, Archivista.

Cavaliere:

EGIDI Raniero, Consigliere aggiunto.
BOTTAZZI Umberto, Consigliere aggiunto.
COLUMBANO dott. Tommaso, Consigliere aggiunto.
GALANTE Emanuele, Ragioniere.
VERNONI Giovanni, Interprete traduttore.
TAVANO Domenico, Ufficiale coloniale.

Bonifazi Pio, Ufficiale coloniale.
Greganti Giuseppe, Archivista.
Cardinali Guido, Applicato.

Ordine della Corona d'Italia.

R. D. 14 gennaio 1923.

Commendatore (moto-proprio):

Nigro cav. uff. rag. Pasquale, Ragioniere.

R. D. 28 gennaio 1923.

Commendatore (moto-proprio):

Di Napoli cav. uff. dott. Luigi, Consigliere coloniale.

R. D. 16 febbraio 1923.

Grand'Ufficiale (moto-proprio):

Ferrandi comm. Ugo, Direttore coloniale.

R. D. 29 marzo 1923.

Commendatore (moto-proprio):

Anceschi cav. uff. dott. Antonino, Direttore coloniale.
Gabelli cav. uff. dott. Ottone, Consigliere coloniale.

Ordine Mauriziano.

R. D. 4 febbraio 1923.

Ufficiale:

Macchia comm. Enrico, Direttore coloniale.

Cavaliere:

Perugini comm. avv. Domenico, Consigliere coloniale.
Scarpa cav. dott. Antonio, Consigliere coloniale.
Canero Medici cav. dott. Franco, Primo consigliere aggiunto.

R. D. 5 aprile 1923

Ufficiale (moto-proprio):

Bruno cav. rag. Luigi, Ragioniere.

R. D. 4 giugno 1923.

Commendatore:

DE CASTRO cav. uff. Lincoln, Direttore coloniale.

Ufficiale:

VELLANI cav. dott. Ercole, Consigliere coloniale.
GIOVANNANGELI cav. rag. dott. Arduino, Consigliere coloniale.
RIENZI cav. dott. Giuseppe, Consigliere coloniale.

Cavaliere:

FRANGIPANI dott. Agenore, Primo consigliere aggiunto.
DI CROCE Carmine, Ufficiale coloniale.

Ordine Mauriziano.

R. D. 5 luglio 1923.

Commendatore:

CARLI comm. dott. Vittorio, Direttore coloniale.

Ufficiale:

PATTI comm. dott. Emanuele, Direttore coloniale.
DAL CANTO comm. Averardo, Direttore coloniale.
MORETTI comm. dott. Emilio, Direttore coloniale.
SANNA comm. dott. Giuseppe, Consigliere coloniale.
SCALZO comm. rag. Raffaele, Ragioniere capo.

Cavaliere:

ZUCCO cav. uff. avv. Giovanni, Consigliere coloniale.
MISCHI cav. uff. dott. Luigi, Consigliere coloniale.
NIUTTA cav. uff. dott. Mario, Consigliere coloniale.
SINISCALCHI cav. uff. dott. Alfredo, Consigliere coloniale.
MARRONI cav. uff. rag. Alfonso, Ragioniere capo.
OPERTI cav. uff. rag. Francesco, Ragioniere capo.
SANMARCO cav. uff. rag. Francesco, Ragioniere capo.

Ordine della Corona d'Italia.

R. D. 15 luglio 1923.

Grande Ufficiale:

BROGGI comm. Antonino, Direttore coloniale collocato a riposo.
PIAZZA comm. Giovanni, Direttore coloniale collocato a riposo.

Ufficiale:

TASCA cav. Francesco, Ufficiale coloniale collocato a riposo.

GRADI ONORIFICI.

Decreti Reali 29 aprile 1923.

FIOCCARDI comm. Alberto. Al detto funzionario viene attribuito il grado onorifico di Direttore Generale del Ministero delle Colonie in occasione del suo collocamento a riposo.

CAVALLARI grande ufficiale Eugenio. Al detto funzionario viene attribuito il grado di Direttore Generale del Ministero delle Colonie in occasione del suo collocamento a riposo.

NOMINE.

R. D. 5 luglio 1923.

I sottonotati impiegati straordinari nell'amministrazione coloniale ed Ufficiali del Regio Esercito effettivi o di complemento in servizio nell'amministrazione medesima, con funzioni politico amministrative, sono nominati Consiglieri Aggiunti, a decorrere dal 1° luglio 1923, con lo stipendio iniziale di lire seimila (L. 6000) annue, e secondo la seguente graduatoria:

1. CASSANELLI dottor Francesco.
2. DE RUBEIS dottor Angelo.
3. AVOLIO dottor Carlo.
4. LIBERATI Amerio.
5. MUSSO Vittorio.
6. CADORNA Giovanni Battista.
7. DE CARO Amedeo.
8. BOTTARI dottor Biagio.
9. MOSCA dottor Luigi.
10. MAGISTRATI dottor Massimo.
11. MANTOVANI Vico.

D. M. 7 luglio 1923.

PINI comm. dott. Carlo, è nominato Direttore Coloniale, a decorrere dal 16 luglio 1923, in cambio del Direttore Coloniale comm. dottor Ottone SCHANZER, il quale dalla data suddetta cessa di appartenere all'amministrazione coloniale.

PROMOZIONI.

D. M. 28 aprile 1923.

I sottonotati consiglieri aggiunti dell'Amministrazione coloniale sono promossi primi consiglieri aggiunti a decorrere dal 1° maggio 1923 con lo stipendio annuo di L. 10.000 (diecimila) nell'ordine che segue:

Moreno cav. uff. prof. Mario Martino.
Canero Medici cav. dott. Franco.
Frangipane dott. Agenore.

D. M. 27 aprile 1923.

Rienzi cav. dott. Giuseppe; Del Giudice comm. dott. Luigi; Cangini cav. dott. Arcangelo; Re cav. dott. Eugenio; Capriotti cav. dott. Niso; Daodiace cav. dott. Giuseppe; Monastero cav. uff. dott. Alberto; Gallarati Scotti cav. uff. Gian Giacomo e Allamprese cav. dott. Eriberto, primi consiglieri aggiunti dell'Amministrazione coloniale, sono promossi a decorrere dal 1° maggio 1923 Consiglieri, con l'annuo stipendio di lire 12.000 (dodicimila) e l'assegno annuo personale per ciascuno di lire 520 (cinquecentoventi).

CONFERMA IN SERVIZIO.

R. D. 21 giugno 1923.

I sottonotati consiglieri aggiunti nell'Amministrazione coloniale, assunti in servizio posteriormente al 21 maggio 1915 sono confermati in servizio, mantenendo ciascuno di essi il posto di ruolo che attualmente occupa:

1. Moreno Martino Mario.
2. Cerulli Enrico.
3. Campani Romeo.
4. Guerriero Augusto.
5. Valenti Luigi.
6. Serafini Paolo.
7. Felsani Armando.
8. Pasqualucci Gino.
9. Fazioli Umberto.
10. Egidi Raniero.
11. Bottazzi Umberto.

12. Cibelli Enrico.
13. Roscio Fabio.
14. Perricone Isidoro.
15. Columbano Tommaso.
16. Mori Alberto.

STIPENDI ED ASSEGNI.

D. M. 6 giugno 1923.

Raviele Fernando, applicato. — A parziale rettifica del decreto ministeriale in data 6 novembre 1922, lo stipendio annuo a lui spettante dal 1° aprile 1922 è di lire seimila duecento (L. 6200) anzichè quello di cinquemila ottocento (L. 5800).

D. M. 6 giugno 1923.

Zedda Tullio, consigliere coloniale. — A decorrere dal 1° aprile 1922, gli viene assegnato lo stipendio annuo di lire tredicimila ottocento (L. 13.800) a modifica dei decreti ministeriali 15 dicembre 1922 e 15 febbraio 1923.

D. M. 6 giugno 1923.

Antonelli Cesare, usciere. — A parziale rettifica del decreto ministeriale 6 novembre 1922 gli viene assegnato, a decorrere dal 1° aprile 1922, lo stipendio annuo di lire quattromila novecento L. 4900). Allo stesso usciere viene assegnato per aumento graduale, a decorrere dal 1° luglio 1922, lo stipendio annuo di lire cinquemila duecento (L. 5200).

D. M. 6 giugno 1923.

Nardi Amedeo, usciere. — A decorrere dal 1° aprile 1922, gli viene assegnato lo stipendio annuo di lire quattromila novecento (L. 4900).

D. M. 8 giugno 1923.

Di Venanzio Pietro, usciere. — Per aumento graduale gli viene assegnato lo stipendio annuo di lire quattromila novecento (L. 4900) a decorrere dal 1° luglio 1922.

D. M. 16 giugno 1923.

A decorrere dal 1° dicembre 1922 è assegnato agli uscieri:
Tomassoni Achille, Marchetti Giovanni, Costantini Amabile,

Bucci Giuseppe, Valentini Antonio, Guiducci Erminio, Mencarini Federico, Scuderini Antonio, Ciavola Paolo, Di Virgilio Michele, Vitali Antonio, Dolfini Emidio, Ceci Giovanni, Procacci Giovanni, Mancini Aurelio, Terzigni Gennaro e Polidori Carmine, lo stipendio annuo di lire quattromilanovecento (4,900).

D. M. 16 giugno 1923.

A decorrere dal 1° dicembre 1922 è assegnato alle dattilografe: Fontanesi Maria, Pacifici Ines, Guasti Velia, Bertucci Amelia, Agnelli Dei Malherbi Iginia, Pumelli Vincenzina, Vertunni Pia, Sobrino Vincenza, Fortuzzi Maria, Nunez Lina, Bocci Iva, Villetti Maria, Frezzolini Maria, Coppola Linda, Pasquini Paolina, Necci Ersilia, Bach Elena, e Casellato Ermenegilda, lo stipendio annuo di lire seimiladuecento (L. 6,200).

D. M. 16 giugno 1923.

Masi Silvio, Cardinali Guido, Mauro Piero, Politi Renato, applicati. — A decorrere dal 1° dicembre 1922 viene loro assegnato lo stipendio annuo di lire 6200.

D. M. 19 giugno 1923.

Serafini Paolo, Mori Alberto, Perricone Isidoro, consiglieri aggiunti. — A decorrere dal 1° aprile 1922 viene loro assegnato lo stipendio annuo di lire 6900 oltre l'assegno annuo personale di L. 2000.

Mori Alberto, Perricone Isidoro, consiglieri aggiunti. — A decorrere dal 1° luglio 1922 viene loro assegnato lo stipendio annuo di L. 7800 oltre l'assegno personale annuo di L. 1100.

D. M. 19 giugno 1923.

Apostolidis Gustavo, applicato. — A decorrere dal 1° aprile 1922 gli viene assegnato lo stipendio annuo di lire 6200 e per conseguito aumento graduale quello di lire 6600 dal 1° marzo 1923.

Spadaro Giuseppe, applicato. — Per aumento graduale gli viene assegnato lo stipendio annuo di lire 6600 a decorrere dal 1° luglio 1923.

Giuntini Gadini Gilda, dattilografa. — Per aumento graduale le viene assegnato lo stipendio di L. 6200 a decorrere dal 1° febbraio 1923.

MARSILI Ida, dattilografa. — Per aumento graduale le viene assegnato lo stipendio annuo di L. 6200 a decorrere dal 1° maggio 1923.

D. M. 19 giugno 1923.

POLESELLI Fausto e GIORDANO Vittorino, uscieri. — A decorrere dal 1° febbraio 1923 viene loro assegnato lo stipendio annuo di lire 1,900 per aumento graduale.

MONDIN Primo, usciere. — A decorrere dal 1° giugno 1923 gl' viene assegnato lo stipendio annuo di lire 4900 per aumento graduale.

FABOZZI Giovanni, usciere. — A decorrere dal 1° giugno 1922 gli viene assegnato lo stipendio annuo di lire 4900 per aumento graduale.

D. M. 14 luglio 1923.

MANTOVANI Vico, consigliere aggiunto. — A decorrere dal 1° luglio 1923, gli viene assegnato lo stipendio annuo di lire 6900.

RIMPATRIO.

D. M. 23 giugno 1923.

PISANO cav. Giulio, ragioniere capo, è, a sua domanda, rimpatriato dalla Tripolitania a decorrere dal 1° luglio 1923.

TRASFERIMENTO.

D. M. 10 luglio 1922.

DE CRESCENZO cav. avv. Tommaso, Consigliere coloniale, è stato trasferito dall'Eritrea in Tripolitania a decorrere dal 20 luglio 1923.

DESTINAZIONI.

D. M. 14 luglio 1923.

I seguenti Consiglieri aggiunti sono destinati in servizio nella Colonia a fianco di ciascuno indicata:

CASSINELLI dott. Francesco, Somalia.

DE RUBEIS dott. Angelo, Tripolitania.

Avolio dott. Carlo, Somalia.
Liberati Amerio, Eritrea.
Musso Vittorio, Somalia.
Cadorna Giovanni Battista, Eritrea.
De Caro Amedeo, Eritrea.
Bottari dott. Biagio, Somalia.
Mosca dott. Luigi, Eritrea.
Magistrati dott. Massimo, Tripolitania.

Il signor Mantovani Vico è temporaneamente distaccato in servizio presso l'Amministrazione Centrale.

D. M. 20 luglio 1923.

Pini comm. dott. Carlo, Direttore coloniale, è destinato a prestar servizio in Tripolitania, a decorrere dal 16 luglio 1923.

D. M. 26 luglio 1923.

Re cav. dott. Eugenio, consigliere coloniale, è destinato in servizio in Cirenaica a decorrere dal 1° gennaio 1924.

D. M. 30 luglio 1923.

Gabelli comm. dott. Ottone, è destinato a prestar servizio in Cirenaica a decorrere dal 16 agosto 1923.

CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

D. M. 15 maggio 1923.

Habib Daniele, interprete orale aggiunto, cessa di far parte dell'Amministrazione coloniale, con effetto dal 16 gennaio 1923, salvo al medesimo il diritto al trattamento di quiescenza che possa eventualmente competergli a norma delle disposizioni vigenti.

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

D. M. 5 luglio 1923.

Habib Daniele è riammesso in servizio a decorrere dal 16 luglio 1923 ed è inscritto nel ruolo degli interpreti orali aggiunti occupando l'ultimo posto nel ruolo medesimo.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

D. R. 7 giugno 1921.

CARDINALI Guido, applicato, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia a decorrere dal 1° luglio 1923.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

R. D. 4 luglio 1923.

PALLOTTINO comm. prof. Carlo, Ragioniere Capo, è a sua domanda collocato a riposo, per infermità che lo ha reso inabile a continuare il servizio, a decorrere dal 1° maggio 1923.

R. D. 4 febbraio 1923.

FERRANDI comm. Ugo, Direttore coloniale, è a sua domanda collocato a riposo, per avanzata età, a decorrere dal 1° febbraio 1923.

DISPENSE DAL SERVIZIO.

D. R. 21 febbraio 1923.

TASCA cav. Francesco, Ufficiale coloniale, è dispensato dal servizio, perchè non corrisponde per condizioni di salute e per capacità alle esigenze del servizio in colonia, a decorrere dal 1° marzo 1923.

D. R. 25 gennaio 1923.

BROGGI comm. Antonio e PIAZZA comm. Giovanni, Direttori coloniali del Ruolo della Somalia, sono dispensati dal servizio a decorrere dal 1° aprile 1923 per le loro condizioni di salute.

D. R. 26 aprile 1923.

SIRACUSA Maria, Direttrice soprannumero dell'ufficio copia e RICCI Eugenia in TASSI, Dattilografa, sono dispensate dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1923 ai sensi dell'art. 3 lett. *a* del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, per motivi di salute.

GIUNTINI GAGINI Gilda e NECCI Ersilia, Dattilografe, sono di

spensate dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1923, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto.

D. R. 29 aprile 1923.

MARCELLO cav. Romolo, Archivista, è dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 3 lett. *a*) del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87 per motivi di salute.

D. R. 29 aprile 1923.

CAVALLARI grande uff. Eugenio, Direttore coloniale, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1923 perchè trovasi nelle condizioni previste dall'art. 3, lett. *b* del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

FIOCCARDI comm. Alberto, CAVALLI comm. Giuseppe, TEODORANI comm. Paolo, MACCHIA comm. Enrico, Direttori coloniali, sono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 4 del citato R. decreto n. 87 a decorrere dal 1° luglio 1923.

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 388, articolo 5, comma 3°) si legga 0,104,947.57 anzichè 0,030,331.67.

ANNO XI. Agosto 1923 NUM. 8.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

130 — *Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1501*, riguardante la rettifica del Regio decreto 18 marzo 1923 n. 651, relativo alla nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica . . . . . *Pag.* 707

131 — *Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1584*, concernente la facoltà concessa ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica di emanare norme dirette a regolare l'esercizio delle tombole e lotterie . . . . . » 709

132 — *Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1540*, riguardante l'estensione alla Eritrea e alla Somalia dell'amnistia concessa nel Regno con i regi decreti 22 dicembre 1922, n. 1641 e 1642 » 710

133 — *Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1582* che approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica . . » 711

134 — *Regio decreto 17 giugno 1923, n. 1509*, riguardante l'abrogazione del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2494 che stabilisce speciali indennità a favore dei funzionari di ruolo in missione per servizi di accertamento e liquidazione dei danni di guerra nelle antiche provincie del veneto ed in quella di Brescia . . . . . » 728

135 — *Regio decreto 15 luglio 1923 n. 1778*, che stabilisce le norme di procedura per le concessioni di spazi acquei e di zone di demanio marittimo in Libia . . . . . *Pag.* 729

136. — *Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1821*, che autorizza il Governo della Somalia italiana a licenziare, per ragioni di servizio, il personale assunto a contratto, procedendo alla rescissione dei contratti in corso . . . . . » 730

137. — *Regio decreto 29 luglio 1923 n. 1742*, che dà facoltà al Ministro delle colonie di designare, in occasione della prima costituzione del Consiglio superiore coloniale, i due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte di detto Consiglio . . . . . » 731

138. — *Decreto ministeriale 7 agosto 1923*, col quale si provvede al servizio di ispezione della tassa sugli affari per la Cirenaica . . . . . » 733

139. — *Decreto ministeriale 9 agosto 1923*, che autorizza la emissione di mandati di anticipazione a favore dell'Economo Cassiere sopra alcuni capitoli del bilancio . . . . . » 734

PARTE III.

Avviso di concorso . . . . . *Pag.* 736

Errata-corrige . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

130.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1501, che rettifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 651, relativo alla nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica.

Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1923, n. 172.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;
Ritenuto che nel R. decreto 18 marzo 1923, n. 651, contenente le norme per la nomina, conferma e revoca dei Cadi della Cirenaica furono omesse, per semplice errore materiale, alcune parole la cui mancanza rende oscuro ed impreciso il testo dell'articolo medesimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo dell'art. 2 delle norme per la nomina, conferma e revoca dei Cadi approvate con decreto Reale 18 marzo 1923, n. 651, è rettificato come segue:

« La Commissione sarà composta di sette membri musulmani, tre delle città e quattro delle tribù dell'interno, eletti

dai rappresentanti musulmani a scrutinio segreto nel proprio seno e di sei ulema o notabili musulmani purchè esperti di cose della Sciaria, quattro nominati dai rappresentanti musulmani del Parlamento e due dal Consiglio di governo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

131.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1584, che dà facoltà ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica di emanare norme dirette a regolare l' esercizio delle tombole e lotterie.

Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1923, n. 180.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto l'articolo 101, della tariffa annessa al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150 sulla riforma dell'ordinamento della tassa sugli affari in Libia;

Ritenuta l'opportunità di conferire ai Governi delle due Colonie la facoltà di disciplinare, a tutela della pubblica fede, la materia delle tombole e delle lotterie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati ad emanare, nell'ambito della rispettiva giurisdizione, norme dirette a regolare l'esercizio delle tombole e lotterie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

132.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1540, che estende alla Eritrea e alla Somalia l' amnistia concessa nel Regno con i Regi decreti 22 dicembre 1922, n. 1641 e 1642.

Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1923, n. 177.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visti i Regi decreti 2 luglio 1908, n. 325 e 8 giugno 1911, n. 937, coi quali furono approvati rispettivamente gli ordinamenti giudiziari dell'Eritrea e della Somalia;
Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli 589 e 591 del Codice di procedura penale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro guardasigilli e con quello della guerra e della marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Eritrea ed alla Somalia, in quanto applicabili, le disposizione dei Nostri decreti 22 dicembre 1922, n. 1641, che concede amnistia ed indulto pei reati comuni militari ed annonari, e 22 dicembre 1922, n. 1642, che concede amnistia per reati concernenti la libertà della navigazione e la marina mercantile, salva l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 2.

Sono escluse dalla estensione le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 9 del suddetto Nostro decreto 22 dicembre 1922, n. 1641.

Art. 3.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti e commessi fino a tutto il giorno precedente la data del 22 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — A. DIAZ — OVIGLIO — T. DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

133.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1582, che approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica.

Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1923, n. 179.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visti i decreti del Comandante in capo del corpo di spedizione, in materia di dazi doganali, 10 dicembre 1911, 21 marzo 1912, 22 aprile 1912; i Regi decreti 8 maggio 1913, n. 413, 8 gennaio 1914, n. 23, 14 giugno 1914, n. 594, 13 luglio 1914, n. 747, 13 agosto 1914, n. 847, 1° novembre 1914, n. 1194; i decreti Luogotenenziali 12 dicembre 1915, n. 1844, 30 agosto 1917, n. 1476, 24 aprile 1919, n. 673; ed i Regi decreti 29 febbraio 1920, n. 200, 1° settembre 1920, n. 1244, 15 dicembre 1921, n. 2022;
Ritenuta la necessità di dare un assetto organico al sistema dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica, coordinando e modificando le disposizioni vigenti in relazione alle mutate condizioni economiche ed alle nuove esigenze delle due colonie;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tariffe dei dazi doganali (allegati *A* e *B*), firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, da applicare alle merci importate ed esportate dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

Art. 2.

I dazi doganali si riscuotono senza avere riguardo allo stato delle merci e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa.

Art. 3.

Il dazio ridotto accordato ai prodotti di origine e provenienza italiana e delle altre colonie italiane, si estende parimenti ai prodotti esteri che, quando abbiano assolto un dazio di entrata nel Regno e nelle altre colonie italiane, vengano introdotti nella Tripolitania e la Cirenaica.

Le merci, per fruire dell'agevolezza in questione, dovranno essere accompagnate dalla bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana italiana o coloniale.

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica stabiliranno la garanzia per il godimento del trattamento di favore concesso alle merci destinate in Italia, nel caso di merci in uscita dalle colonie e soggette a dazio di esportazione.

Art. 4.

I dazi doganali specifici d'importazione si pagano in oro ovvero in biglietti di Stato o di banca con l'aggiunta del cambio nella misura che verrà semestralmente stabilita dal Ministero delle colonie.

Il Ministero delle colonie potrà variare la misura del cambio anche prima dello scadere del semestre, ove lo ravvisi opportuno.

I dazi d'entrata sul valore e quelli d'uscita si pagano invece in moneta cartacea.

Art. 5.

Il valore delle merci soggette a dazio sul valore è dato dal costo delle merci stesse nel paese d'origine, aumentato delle spese di trasporto e assicurazione fino alla colonia. La dogana determina il detto valore in lire italiane sulla base delle fatture da essa riconosciute regolari ed accettabili, nonchè servendosi di ogni altro elemento o mezzo a sua disposizione.

E' fatto obbligo agli importatori di esibire, per ogni partita di merce, la fattura originale od altro documento che la dogana ritenga equipollente. La fattura dovrà contenere una attestazione firmata dall'importatore, in cui questi confermi l'esattezza di tutti i dati esposti nella fattura medesima, ed assuma la responsabilità di qualsiasi falsa dichiarazione in essa fatta.

Allo scopo di controllare il valore dichiarato, la dogana ha diritto di prender visione di libri, conti, corrispondenze ed altre carte che si riferiscano alle merci presentate allo sdoganamento.

Ove l'importatore dichiari un valore che dalla dogana sia ritenuto inferiore al vero, la dogana stessa ha il privilegio di acquisto delle merci al prezzo di fattura, colla aggiunta dell'8 per cento.

Con decreti governatoriali verranno stabilite le norme per lo esercizio di questo privilegio.

I Governatori sono autorizzati a compilare, per le merci di più vasta e ordinaria importazione, apposite tabelle dei valori doganali, sentito il parere delle locali Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 6.

I dazi doganali specifici di importazione si riscuotono sul peso netto o lordo secondo che le merci siano soggette o non a dazio superiore a lire 50 al quintale. Quando il dazio si riscuote sul peso netto, sul volume o sul valore delle merci, i recipienti di queste sono soggetti al dazio loro proprio, semprechè non trattisi di recipienti usati abitualmente per il trasporto delle merci stesse.

All'esportazione i dazi doganali specifici si riscuotono sempre sul peso lordo.

Art. 7.

Le controversie relative alla qualificazione delle merci o alla determinazione del valore, quando questo non sia stato precedentemente stabilito con tabella ufficiale, saranno risolute in modo analogo a quello stabilito dalle norme vigenti nel Regno, intendendosi che le facoltà attribuite da queste al Ministero delle finanze sono devolute al Governatore con i più ampi poteri per la disciplina della materia.

Art. 8.

Le variazioni ai dazi portate dalle tariffe non si applicano se non dopo che sia stata pubblicata, o nel Bollettino Ufficiale delle colonie o mediante affissione di pubblico avviso negli uffici della dogana, la disposizione che porta le variazioni medesime.

Nel caso di variazioni ai dazi portate dalle tariffe, si applicano:

a) alle merci provenienti dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti solo quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

Si applicano tuttavia i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi

esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita.

Art. 9.

Sono ammessi in esenzione dai dazi doganali, alla loro importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica e sotto le condizioni che qui si specificano, i seguenti oggetti:

1° Effetti e mobili degli impiegati governativi, civili e militari che, per ragioni del loro ufficio, si recano nella colonia. L'esenzione è concessa dietro presentazione alla dogana di apposita domanda corredata da una distinta degli effetti e mobili da introdurre. L'importazione può essere fatta a riprese — entro il termine di un anno dalla data del trasferimento in colonia dell'impiegato — ma la distinta dev'essere consegnata, per intero, al momento della prima importazione.

2° Effetti, arredi e strumenti portatili dei viaggiatori e il piccolo corredo di libri e di biancheria da letto o da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione.

3° Effetti, armi, mobili, libri, vetture, velocipedi, utensili necessari alla professione o altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza in colonia, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari. L'esenzione non è concessa se l'introduzione non è compiuta entro un anno dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza, e si effettua secondo le norme di cui al § 1 del presente articolo.

4° Strumenti rurali, arnesi, mobili ed effetti importati da contadini e da operai italiani o indigeni, che a scopo di lavoro, si recano temporaneamente in colonia.

5° Abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori e artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti, animali condotti da giocolieri per pubblici spettacoli.

6° Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono ad istituti scentifici e destinati a servire a scopi scientifici.

7° Effetti e mobili di primo impianto, spettanti ai consoli di carriera, quando vi sia reciprocità per parte dei loro rispettivi governi.

Sotto condizione di reciprocità sono pure ammessi in esenzione da dazio le uniformi, le bandiere, gli stemmi e simili, nonchè gli oggetti di cancelleria spediti dai rispettivi governi per uso degli uffici consolari.

8° Oggetti destinati alle missioni ed alle comunità religiose in quanto servano esclusivamente all'esercizio del culto.

Il Governatore può, quando lo ritenga opportuno, in casi congrui, limitare le importazioni in esenzione da dazio a un determinato quantitativo annuo.

9° Le merci — escluse le merci estere non nazionalizzate nel Regno, le derrate alimentari e le bevande — direttamente acquistate dall'amministrazione coloniale o ad essa dirette da altra amministrazione governativa, per il funzionamento dei propri servizi.

I materiali nuovi e di uso comune importati in esenzione da dazio, ai sensi del presente paragrafo, saranno sottoposti al dazio loro proprio, quando vengano alienati dall'amministrazione coloniale.

10° Animali riproduttori (maschi e femmine) o destinati a lavori agricoli; api; seme di bachi da seta; panelli di semi oleosi o di barbabietole; preparati anticrittogamici (compreso lo zolfo semplice o ramato); concimi chimici od organici; paglia; piante vive, talee, barbatelle e tuberi; cereali per la semina e semi in genere; prodotti esplodenti destinati all'agricoltura; canne e pali per sostegno delle piante; macchine agricole, loro parti e pezzi di ricambio e motori ad esse destinati; utensili per l'agricoltura; apparecchi e attrezzi per la pesca delle spugne e del tonno; apparecchi ed attrezzi per l'industria zootecnica, compresi quelli occorrenti per l'allevamento dei bachi da seta, delle api e degli animali da cortile; pompe per l'irrigazione e motori per azionarle, e materiali per l'impianto di pozzi perforati o trivellati.

In tutti questi casi, l'esenzione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni e norme stabilite dai Governatori.

11° Campioni destinati a rappresentare merci, semprechè non siano costituiti da oggetti veri e propri in sè compiuti nè direttamente utilizzabili.

12° Provviste di bordo sopravanzate ai bastimenti, purchè ne sia riconosciuta l'origine della colonia e non si tratti di generi di privativa.

13° Provviste di bordo, esclusi i generi di privativa, portate dall'estero da bastimenti addetti alla navigazione e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri durante la loro permanenza in porto.

14° Merci della colonia ricuperate da naufragi in vista del lido, purchè ne sia comprovata in modo irrefragabile l'origine.

15° Avanzi di alberi e di vele, àncore, cordami di bastimenti di qualsiasi bandiera, naufragati sul litorale della colonia, e gli stessi avanzi di navi nazionali e della colonia naufragate sulle coste straniere, purchè per questi ultimi l'importazione avvenga nel termine di nove mesi e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati.

16° Pesci freschi o salati pescati nelle acque litoranee della colonia.

Art. 10.

Il Ministro delle colonie è autorizzato:

a) ad elevare i dazi a non oltre il limite del 50% sulle merci le cui similari possano prodursi nei territori della colonia;

b) a concedere l'esenzione del dazio doganale a talune merci, quando speciali ed urgenti circostanze lo consiglino.

In entrambi i casi il provvedimento sarà emanato dopo aver sentito il parere dei Governatori delle colonie.

Art. 11.

E' data facoltà ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica:

a) di imporre speciali diritti d'uscita in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia;

b) di imporre dazi di importazione e di esportazione sul sale, qualora venga modificato l'attuale regime di monopolio del sale stesso;

c) di proibire, riferendone immediatamente al Ministero delle colonie, l'entrata e l'uscita di talune merci quando speciali od urgenti circostanze lo richiedano, ed anche ordinarne la distruzione, quando ne sia accertata la necessità per tutelare la sicurezza della colonia, la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia;

d) di autorizzare l'istituzione di depositi franchi, compilando apposito regolamento;

e) di permettere e disciplinare, con proprio decreto, le importazioni ed esportazioni temporanee, dandone immediata comunicazione al Ministero delle colonie.

Art. 12.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - FEDERZONI - DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

ALLEGATO *A*.

Tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica.

I. — DAZI D'ENTRATA.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti		DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti	
			dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
	SEZIONE I.					
1	Cavalli	ciascuno	—	—	40 —	60 —
2	Muli	id.	—	—	20 —	35 —
3	Asini	id.	—	—	5 —	10 —
4	Animali bovini	quintale peso vivo	—	—	12 —	16 —
5	Animali ovini o caprini . .	ciascuno	—	—	4 —	6 —
6	Porci, del peso:					
a	fino a 30 chilogrammi . .	id.	—	—	4 —	6 —
b	di più di 30 chilogrammi .	id.	—	—	25 —	40 —
7	Carni salate, affumicate o in altro modo preparate . .	quintale	—	—	35 —	50 —
8	Latte sterilizzato.	id.	—	—	5 —	15 —
9	Latte condensato	id.	—	—	15 —	50 —
10	Burro di latte	id.	—	—	25 —	50 —
11	Formaggio.	id.	—	—	20 —	30 —
12	Pesce secco, salato o affumicato.	id.	—	—	10 —	10 —
13	Caffè	id.	—	—	20 —	60 —
14	Zucchero	id.	—	—	15 —	40 —
15	Confetture e cioccolata . . .	id.	—	—	50 —	100 —
16	Biscotti	id.	—	—	25 —	50 —
17	Tè	id.	—	—	esente	60 —
18	Conserva e salsa di pomidoro	id.	—	—	10 —	25 —
19	Frumento	id	—	—	1.50	2 —
20	Orzo	id.	—	—	1 —	1,50
21	Riso	id.	—	—	4 —	6 —
22	Farine di frumento, riso e segala	id.	—	—	3 —(1)	6 —
23	Semolino.	id.	—	—	5 —(1)	10 —

(1) Sono [illegible] al dazio stabilito per le [illegible]

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'estero	DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'estero
24	Paste di frumento, comprese le pastine glutinate . . .	quintale	—	—	6 —(1)	10 —
25	Legumi secchi	id.	—	—	4 —	8 —
26	Patate	id.	—	—	2 —	4 —
27	Aranci	id.	—	—	3 —	6 —
28	Limoni	id.	—	—	1 —	2 —
29	Frutta, legumi e ortaggi:					
a	freschi.	id.	—	—	5 —	10 —
b	conservati nel proprio sugo, anche con aggiunta di zucchero; nell'aceto, in salamoia e nell'olio .	id.	—	—	15 —	30 —
c	nello spirito	id.	—	—	60 —	120 —
30	Frutta secche:					
a	datteri	id.	—	—	15 —	15 —
b	noci, nocciuole e mandorle:					
	1. con guscio	id.	—	—	10 —	20 —
	2. senza guscio	id.	—	—	25 —	35 —
c	fichi	id.	—	—	10 —	20 —
d	uva	id.	—	—	25 —	35 —
e	non nominate	id.	—	—	10 —	20 —
	I datteri ed i fichi destinati alla distillazione dell'alcool sono ammessi alla metà del dazio rispettivo, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire del Governatore della colonia.					
31	Acque minerali	id	—	—	3 —	10 —
32	Birra:					
a	in bottiglie di mezzo litro o meno	cento	—	—	10 —	20 —
b	in bottiglie superiori a mezzo litro	id.	—	—	25 —	50 —
c	in botti o caratelli	ettolitro	—	—	25 —	50 —
33	Vini:					
a	in fusti, damigiane e simili.	id.	—	—	12 —	25 —
b	in fiaschi	id.	—	—	18 —	35 —
c	in bottiglie:					
	1. spumanti	cento	—	—	60 —	120 —

(1) Sono ammesse al dazio stabilit[illegible] provenienze dall'Italia le farine, i semolini e le paste

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti		DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti	
			dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
	2. altri	cento	—	—	40 —	80 —
d	vermut e marsala	bottiglia o litro	—	—	0.40	0.80
	Le bottiglie superiori al litro saranno tassate per 2 o più per ogni litro o frazione di litro eccedente.					
34	Spirito	ettolitro	—	—	200 —	300 —
	Lo spirito denaturato nel Regno è ammesso al dazio di L. 17 ad ettolitro.					
35	Acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose, aromatizzate o dolcificate:					
a	in bottiglie: 1. di mezzo litro o meno	ciascuna	—	—	1.25	2.25
	2. superiori a mezzo litro ma non eccedenti il litro	id.	—	—	2.50	4.50
b	in altri recipienti	ettolitro	—	—	250 —	450 —
36	Sciroppi per bibite	quintale	—	—	30 —	60 —
37	Sal marino e salgemma. . .	—	esente	esente	esente	esente
	L'importazione del sale è riservata all'Amministrazione della colonia, la quale potrà però consentire la importazione, da parte di privati, del sale necessario a talune industrie, quando risulti provato che alle medesime non possa servire quello di produzione locale.					
38	Tabacchi:					
a	greggi.	—	esenti	esenti	esenti	esenti
	L'importazione dei tabacchi greggi è riservata all'Amministrazione della colonia.					
b	lavorati in sigari e sigarette	chilogr.	—	—	60 —	60 —
c	lavorati in altro modo . .	id.	—	—	30 —	30 —
	I tabacchi lavorati importati anche dall'estero per conto dell'Amministrazione, sono esenti da dazio. E' permesso lo sdoganamento dei tabacchi lavorati, per uso personale, in quantità non superiore ai 2 chilogrammi.					

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'estero	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'estero
	SEZIONE II.					
39	Semi di arachide	quintale	—	—	5 —	10 —
40	Oli animali, per uso industriale	id.	—	—	1 —	2 —
41	Oli vegetali:					
a	di oliva	id.	—	—	25 —	25 —
b	altri	id.	—	—	30 —	45 —
	Gli oli vegetali, escluso quello di lino, destinato ad uso industriale diverso dalla preparazione di prodotti alimentari, sono ammessi al dazio ridotto di L. 2 o L. 4 al quintale, secondochè provengano dall'Italia o dall'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire del Governatore della Colonia.					
	SEZIONE III.					
42	Cordami di canapa, lino ed altri vegetali filamentosi, di grossezza superiore a 5 millimetri.	id.	—	—	20 —	30 —
43	Cordicelle e spago di canapa o juta	id.	5 %	5 %	40 —	80 —
44	Filati di cascami di cotone. .	id.	5 %	5 %	12 —	24 —
45	Filati di cotone, canapa e lino:					
a	greggi	id.	5 %	5 %	30 —	50 —
b	imbianchiti	id.	5 %	5 %	40 —	70 —
c	altri: tinti, mercerizzati ecc.	id.	5 %	5 %	50 —	80 —
d	cucirini	id.	5 %	5 %	60 —	100 —
46	Tessuti ed altri manufatti di cotone, canapa e lino:					
a	greggi	id.	5 %	5 %	50 —	80 —
b	imbianchiti	id.	5 %	5 %	60 —	120 —
c	a colori o tinti	id.	5 %	5 %	85 —	130 —
d	stampati	id.	5 %	5 %	110 —	180 —
47	Filati di lana:					
a	greggi	id.	5 %	5 %	40 —	60 —
b	imbianchiti	id.	5 %	5 %	50 —	90 —
c	tinti	id.	5 %	5 %	70 —	120 —

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti		DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti	
			dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
48	Tessuti di lana	quintale	10 %	10 %	100 —	180 —
49	Tappeti di lana	id.	10 %	10 %	100 —	200 —
50	Barracani di lana	id.	10 %	10 %	30 —	70 —
51	Fez di lana	ciascuno	—	—	0 15	1.25
52	Altri manufatti di lana . .	quintale	10 %	10 %	125 —	220 —
53	Seta tratta e fili da cucire di seta	id.	5 %	5 %	400 —	500 —
54	Cascami di seta e filati di cascami di seta	id.	5 %	5 %	200 —	300 —
55	Tessuti e altri manufatti di seta	id.	5 %	5 %	600 —	800 —
	I filati e i tessuti di seta artificiale seguono lo stesso trattamento dei filati e tessuti di seta naturale.					
56	Oggetti cuciti di lino, canapa, cotone, lana e seta . .	—	—	—	Dazio del tessuto aumentato del 15 %.	Dazio del tessuto aumentato del 25 %.
	I tessuti e gli oggetti cuciti misti sono sottoposti al dazio del prodotto tessile prevalente in peso che entra nella loro composizione.					
	SEZIONE IV					
57	Ferri ed acciai, comuni e speciali, laminati	quintale	—	—	1.50	4 —
58	Nastri, fili, tubi, lamiere, raccordi di ferro, ghisa ed acciaio	id.	—	—	3 —	7 —
59	Rotaie, traversine e stecche per ferrovie e tramvie, di ferro o di acciaio	id.	—	—	2 —	5 —
60	Vasellame di ferro smaltato	id.	—	—	25 —	60 —
61	Utensili e strumenti usuali per arti e mestieri, di ferro, ghisa od acciaio	id.	—	—	5 —	10 —
62	Lavori:					
a	di ferro, ghisa, acciaio o piombo	id	5 %	5 %	10 —	40 —

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'estero	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'estero
	Tubi di piombo e caratteri da stampa	quintale	5 %	5 %	4 —	20 —
b	di altri metalli comuni . .	id.	5 %	5 %	40 —	100 —
63	Macchine di qualsiasi specie, escluse le macchine agricole; caldaie per macchine; macchine utensili; loro parti ed accessori	id.	—	—	2 —	10 —
64	Orologi:					
a	da tasca:					
	1. di metallo comune .	—	10 %	15 %	—	—
	2. di metallo prezioso .	—	15 %	20 %	—	—
b	altri	—	10 %	15 %	—	—
65	Fucili, pistole e rivoltelle .	—	10 %	15 %	—	—
66	Vetture automobili per trasporto di persone	—	15 %	45 %	—	—
67	Carri automobili destinati a qualsiasi altro uso	—	5 %	20 %	—	—
68	Motocicli	—	8 %	16 %	—	—
69	Velocipedi	ciascuno	—	—	20 —	40 —
70	Vagoncini per ferrovie portatili ed aree	quintale	—	—	2 —	10 —
71	Bastimenti ed altri galleggianti, per uso mercantile e da pesca	—	esenti	esenti	esenti	esenti
72	Navi ed altri galleggianti da diporto	—	15 %	45 %	—	—
	Sezione V.					
73	Marmo, alabastro e pietre per costruzioni, greggi o semplicemente squadrati o segati	—	esenti	esenti	esenti	esenti
74	Pietre, terre e minerali non metallici	—	esenti	esenti	esenti	esenti
75	Laterizi: pianelle, mattoni, tegole, embrici	quintale	—	—	0.30	1 —
76	Carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali — anche agglomerati — e carbonizzati	id.	esenti	esenti	esenti	esenti
77	Calce cotta o viva	—	esente	esente	esente	esente

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio sul valore per le merci originarie e provenienti dall'estero	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'Italia o dalle Colonie italiane	Dazio specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti dall'estero
78	Cementi, calce idraulica e gesso	quintale	—	—	esenti	0.50
79	Maioliche e terraglie	id.	—	—	15 —	25 —
80	Porcellane	id.	—	—	30 —	50 —
81	Specchi incorniciati e lastre da specchio	id.	10 %	20 %	5 —	20 —
82	Lavori di vetro o di cristallo	id.	10 %	20 %	5 —	20 —
	SEZIONE VI.					
83	Legna da fuoco e carbone di legna	—	esenti	esenti	esenti	esenti
84	Legname rozzo o segato:					
a	di abete, faggio, pioppo	quintale	—	—	0.50	1 —
b	d'ogni altra specie	id.	—	—	1 —	2 —
c	traversine di legno per ferrovia	id.	—	—	0.50	1 —
85	Remi	—	esenti	esenti	esenti	esenti
86	Lavori di legno comune:					
a	greggi	quintale	—	—	5 —	10 —
b	altri	id.	—	—	15 —	30 —
87	Mobili di legno	id.	5 %	5 %	25 —	60 —
	SEZIONE VII.					
88	Oli minerali:					
a	greggi, e residui della distillazione degli oli minerali	—	esenti	esenti	esenti	esenti
b	lubrificanti e grassi minerali	quintale	—	—	2 —	2 —
c	petrolio illuminante	id.	—	—	esente	5 —
d	benzina	id.	—	—	id.	20 —
89	Oli essenziali, essenze ed eteri per liquori e per profumeria:					
a	contenenti spirito	chilogr.	—	—	5 —	10 —
b	altri	id.	—	—	3 —	6 —
	Il dazio sugli oli essenziali, sulle essenze e sugli eteri si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.					

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO			
			sul valore per le merci originarie e provenienti		specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti	
			dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
90	Profumerie:					
a	in polvere o in pasta . . .	quintale	—	—	100 —	200 —
b	liquide:					
	1. alcooliche	id.	—	—	300 —	600 —
	2. non alcooliche	id.	—	—	150 —	300 —
	Il dazio delle profumerie si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.					
91	Sapone:					
a	comune, da bucato	id.	—	—	8 —	20 —
b	antisettico	id.	—	—	15 —	30 —
c	profumato, trasparente o di ogni altra specie	id.	—	—	50 —	125 —
92	Candele di stearina, paraffina e ceresina	id.	—	—	20 —	30 —
93	Macchine e materiali fotografici e cinematografici di ogni specie	—	20 %	30 %	—	—
94	Generi medicinali e prodotti farmaceutici	—	3 %	6 %	—	—
95	Materie concianti d'ogni specie	—	esenti	esenti	esenti	esenti
96	Piante e parti di piante per tinta	—	esenti	esenti	esenti	esenti
97	Curcuma	quintale	—	—	10 —	10 —
98	Scorza di noce	id.	—	—	75 —	75 —
99	Terre coloranti naturali . . .	id.	—	—	5 —	10 —
100	Colori e vernici	id.	5 %	5 %	10 —	20 —
	Sezione *VIII.*					
101	Pelli:					
a	crude, fresche o salamoiate	—	esenti	esenti	esenti	esenti
b	secche	quintale	—	—	30 —	30 —
c	conciate:					
	1 da suola	id.	—	—	40 —	50 —
	2. altre	id.	5 %	5 %	120 —	200 —
102	Pelli sudanesi conciate, anche tinte con materie terrose, ma non rifinite . . .	—	—	esenti	—	esenti
103	Cinghie di pelle finite per trasmissione	quintale	—	—	5 —	25 —

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti: dall'estero	DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'Italia o dalle Colonie italiane	DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti: dall'estero
104	Lavori di pelle conce senza pelo:					
a	del Sudan	quintale	—	—	—	80 —
b	altri	id.	10 %	10 %	50 —	80 —
105	Lavori da pellicciaio	—	20 %	30 %	—	—
106	Cinghie di gomma elastica miste a tessuti, per trasmissione	quintale	—	—	5 —	25 —
107	Carta:					
a	da involti, ruvida, non bianca nè tinta; carta vetrata e smerigliata	id.	—	—	5 —	10 —
b	bianca o tinta in pasta, anche rigata e in quaderni, registri e simili . . .	id.	—	—	60 —	120 —
	La carta destinata ai giornali è ammessa al dazio di L. 5 o L. 10 al quintale, secondochè provenga dall'Italia o dall'estero, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Governatore della colonia.					
c	da sigarette	id.	—	—	160 —	200 —
d	d'ogni altra specie; cartoncini e lavori di carta e di cartone	id.	—	—	100 —	160 —
108	Cartoni	id.	—	—	15 —	30 —
109	Stampe e litografie	id.	—	—	70 —	120 —
110	Cartelli, etichette, annunzi e simili, litografati oppure stampati, con disegni o decorazioni, su carta o su cartone	id.	—	—	25 —	50 —
111	Libri stampati e musica stampata	—	esenti	esenti	esenti	esenti
112	Strumenti musicali:					
a	pianoforti e pianole . . .	ciascuno	5 %	5 %	100 —	150 —
b	altri	—	20 %	40 %	—	—
113	Oro e argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami	—	esenti	esenti	esenti	esenti
114	Oro in fili, anche avvolto su materia tessile	chilogr.	—	—	10 —	20 —

Numero d'ordine	Denominazione delle merci	Unità	DAZIO sul valore per le merci originarie e provenienti		DAZIO specifico (Lire in oro) per le merci originarie e provenienti	
			dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero	dall'Italia o dalle Colonie italiane	dall'estero
115	Argento in fili, anche avvolto su materia tessile . . .	chilogr.	—	—	5 —	10 —
116	Gioielli e lavori di argento, oro, platino, anche con pietre preziose e con perle .	—	20 %	40 %	—	—
117	Stivali, stivaletti e scarpette di pelle o di cuoio:					
a	per uomo, donna, ragazzi .	paio	—	—	2 —	4 —
b	per bambini	id.	—	—	0.50	1 —
	Si classificano come calzature della lettera *b*) quelle di lunghezza superiore a 7, ma inferiore a 16 centimetri, misurata dalla punta all'orlo estremo del tallone.					
118	Sandali e pantofole di pelle .	id.	—	—	0.50	1 —
119	Cappelli:					
a	da uomo:					
	1. di paglia	ciascuno	—	—	0.75	1.50
	2. di qualsiasi altra materia	id.	—	—	2 —	4 —
b	da donna:					
	1 guarniti	id.	—	—	3.50	7 —
	2. non guarniti	id.	—	—	1.50	3 —
120	Berretti	id.	—	—	0.75	1.50
121	Ombrelli	—	10 %	15 %	—	—
122	Penne di struzzo:					
a	greggie	—	esenti	esenti	esenti	esenti
b	lavorate	—	10 %	20 %	—	—
123	Mercerie, balocchi e spazzole	quintale	5 %	5 %	60 —	120 —
	Nella classificazione delle mercerie e dei balocchi, si seguono le norme vigenti in materia nel Regno.					
124	Avena	id.	—	—	1.50	3 —
125	Crusca	id.	—	—	0.50	1 —
126	Fieno	id.	—	—	1.50	3 —
127	Pellicole per cinematografie impressionate	id.	—	—	30 —	40 —
	Sezione IX.					
128	Merci non nominate nelle precedenti sezioni	—	5 %	11 %	—	—

ALLEGATO *B*.

II. — DAZI D'USCITA.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio per le merci dirette	
			verso l'Italia o le colonie italiane	verso l'estero (Lire)
	SEZIONE I.			
1	Henna	quintale	esente	10 —
2	Alfa e sparto	id.	esenti	5 —
3	Orzo	id.	esente	5 —
	SEZIONE II.			
4	Spugne (1):			
a	greggie	id.	esenti	50 —
b	lavorate	id.	esenti	100 —
	SEZIONE III.			
5	Manteca (burro arabo di pecora)	id.	esente	20 —
6	Tonno salato, sott'olio o comunque conservato . . .	id.	esente	30 —
7	Animali ovini	capo	esenti	5 —
8	Animali bovini	id.	esenti	50 —
9	Cammelli	id.	esenti	75 —
—	Altre merci	—	esenti	esenti

(1) Le spugne gregge o lavorate che al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa si trovassero nei magazzini doganali, saranno sottoposte al dazio, rispettivamente, di L. 10 e L. 20 al quintale.

134.

Regio decreto 17 giugno 1923, n. 1509, riflettente l'abrogazione del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2494 che stabilisce speciali indennità a favore dei funzionari di ruolo in missione pei servizi di accertamento e liquidazione dei danni di guerra nelle antiche provincie del Veneto ed in quella di Brescia.

Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1923, n. 172.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 19 gennaio 1919, n. 41;
Visto il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 106;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, convertito in legge con la legge 3 dicembre 1922, n. 1829, che stabilisce speciali indennità a favore dei funzionari di ruolo in missione per servizi di accertamento e liquidazione di danni di guerra nelle antiche provincie del Veneto e in quella di Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

135.

Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1778, che stabilisce le norme di procedura per le concessioni di spazi acquei e di zone di demanio marittimo in Libia.

Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1923, n. 197.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 5 novembre 1911, n. 1247, convertito in legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2391 che apporta modifiche al vigente ordinamento per la marina mercantile e per l'esercizio della pesca in Libia;

Ritenuta l'opportunità di rendere più rapida ed omogenea la procedura di tutte, indistintamente, le concessioni di spazi acquei e di zone di demanio marittimo in Libia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto col Ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le facoltà concesse dal R. decreto 27 novembre 1919, n. 2391 ai Governatori ed ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica in materia di concessione di spazi acquei e di zone di demanio marittimo in Tripolitania e in Cirenaica a scopo di pesca, o per le relative industrie, sono estese a tutte le altre concessioni di pertinenze demaniali marittime, qualunque ne sia la natura e lo scopo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

136.

R. decreto 15 luglio 1923, n. 1821, che autorizza il Governo della Somalia italiana a licenziare, per ragioni di servizio, il personale assunto a contratto, procedendo alla rescissione dei contratti in corso.

Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1923, n. 203.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re, con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo della Somalia italiana è autorizzato a licenziare per ragioni di servizio il personale assunto a contratto, procedendo alla rescissione dei contratti in corso. Al personale così licenziato sarà corrisposta la indennità di buona uscita prevista dal contratto di assunzione da liquidarsi al giorno della rescissione del contratto medesimo e per il solo termine minimo del servizio effettivamente prestato. A coloro che ne avessero diritto in base al contratto saranno pagate, pure a carico del bilancio coloniale, le spese effettive per il rimpatrio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

137.

Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1742, che dà facoltà al Ministro delle colonie di designare, in occasione della prima costituzione del Consiglio superiore coloniale, i due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte di detto Consiglio.

Gazzetta Ufficiale 21 agosto 1923, n. 196.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica amministrazione;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817 che sopprime il Consiglio coloniale ed il comitato superiore amministrativo ed istituisce in loro vece, a decorrere dal 1° gennaio 1923, un Consiglio superiore coloniale;

Ritenuto che a far parte del Consiglio superiore coloniale sono chiamati tra gli altri, due rappresentanti della Camera dei deputati eletti da essa nel proprio seno;

Avendo la Camera dei deputati nella seduta del 21 corrente deliberato di prorogare i suoi lavori, senza ancora aver provveduto alla elezione dei rappresentanti nel Consiglio superiore coloniale, non può procedersi alla convocazione del Consiglio medesimo;

Che d'altra parte la convocazione del Consiglio stesso si rende necessaria, dovendosi sottoporre al suo esame provvedimenti, l'attuazione dei quali non può essere più oltre differita;

Che pertanto conviene, per la prima costituzione del Consiglio, demandare al Ministro delle colonie la designazione di due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella prima costituzione del Consiglio superiore coloniale, in deroga al disposto del n. 2, dell'art. 2 del R. decreto 31 di

cembre 1922, n. 1817, è data facoltà al Ministro delle colonie di designare i due rappresentanti della Camera dei deputati che debbono far parte del Consiglio superiore coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

138.

Decreto ministeriale 7 agosto 1923, col quale si provvede al servizio di ispezione della tassa sugli affari per la Cirenaica.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto il R. D. 18 gennaio 1923, n. 150;

Visto il D. M. 27 marzo 1923;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1920, col quale il servizio d'ispezione della tassa sugli affari nella Cirenaica veniva affidato all'Ispettore del servizio medesimo per la Tripolitania.

Ritenuto necessario provvedere in modo autonomo al servizio d'ispezione della tassa sugli affari in Cirenaica;

DECRETA:

A datare dal giorno che sarà stabilito dal Governatore, il servizio di ispezione della tassa sugli affari per la Cirenaica cesserà di essere disimpegnato dall'ispettore del servizio medesimo per la Tripolitania, e sarà affidato ad un idoneo funzionario dell'Amministrazione Finanziaria del Regno, il quale vi provvederà secondo le norme di cui al Capo IV delle istruzioni ministeriali approvate col citato decreto ministeriale 27 marzo 1923.

Roma, 7 agosto 1923.

FEDERZONI.

139.

Decreto ministeriale 9 agosto 1923, che autorizza la emissione di mandati di anticipazione a favore dell' Economo Cassiere sopra alcuni capitoli del bilancio.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

Visto l'art. 319 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. D. 4 maggio 1885, n. 3074;

Visto il R. D. 9 agosto 1914, n. 916;

Visto il precedente D. M. 30 giugno 1923 registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio 1923 al Reg. III Colonie foglio 326, col quale veniva autorizzata l'emissione di mandati di anticipazione a favore di determinati funzionari delegati e su speciali capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1923-24;

Ritenuto che per alcune altre spese imputabili allo stato di previsione medesimo non è possibile provvedere mediante mandati diretti a favore dei creditori sia perchè trattasi di spese che il più delle volte rivestono carattere di assoluta urgenza e per le quali è indispensabile il pagamento immediato, e sia perchè trattasi di spese da farsi in economia;

DECRETA:

E' autorizzata l'emissione di mandati di anticipazione a favore del *Cassiere-Economo del Ministero* sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio 1923-24;

a) sul capitolo 14 « acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima », per provvedere alle minute spese della biblioteca;

b) sul capitolo 26 « Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte », per provvedere alle minute spese d'ufficio e per riparazioni e manutenzione di mobili e locali relativi al Museo Coloniale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 agosto 1923.

Pel Ministro
MARCHI.

Parte III.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Gestione della cessata Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione

AVVISO DI CONCORSO.

E' aperto il concorso per gli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi sulle entrate già destinate alla *Cassa Sovvenzioni*, con decorrenza dal 1° gennaio 1924, a favore delle seguenti categorie di persone, qualora non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio *di diritto* a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio;

c) prole orfana senza pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) d'impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio;

d) figlie nubili maggiorenni d'impiegati civili dello Stato, morti in pensione, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;

e) genitori inabili al lavoro e nullatenenti.

Gli assegni saranno ripartiti fra le varie categorie di aspiranti nei limiti dei fondi disponibili della Cassa Sovvenzioni secondo le norme in vigore.

Le domande devono essere presentate entro il giorno 30 *novembre* alla Direzione Generale *Cassa Depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — via Goito, n. 4 - Roma*. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate in tempo debito o non sufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il *preciso domicilio* dell'aspirante, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato municipale (autenticato dal Prefetto) da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti la condizione economica e la situazione di famiglia dell'aspirante, *o del padre*, quando s tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione);

3° stato di servizio rilasciato dall'amministrazione alla quale apparteneva l'impiegato, qualora non possa essere inviato il decreto della Corte dei conti per il conferimento dell'indennità.

Occorre inoltre:

per gli *ex-impiegati*: una copia del decreto di cessazione dal servizio, nonchè, se vi fu luogo, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità;

per le *vedove*: l'atto di matrimonio, l'atto di morte del marito, il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando, il decreto della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o se questa non fu concessa, un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa dell'aspirante, che può essere contenuto nel certificato al n. 2, gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli *orfani*: l'atto di matrimonio dei genitori, l'atto di morte del padre, l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze, e, se donne, il certificato di stato nubile. Occorre altresì il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, e il verbale di nomina del tutore, per gli orfani minorenni;

per i *genitori*: l'atto di matrimonio, e un certificato medico autenticato, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dal competente Tribunale civile.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, deve presentarsi una sola domanda corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanze e documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'articolo 12 della legge d'istituzione della Cassa (12 luglio 1906, n. 623).

Roma, 25 ottobre 1923.

Il Direttore generale
GALLI.

ERRATA-CORRIGE.

(*Pagina 694 del Bollettino di luglio 1923*).

A pagina 694 dopo CANERO MEDICI cav. dott. Franco. Primo consigliere aggiunto si legga: Ordine della Corona d'Italia.

(2068) - Roma 1923-24 - Stabilimento Poligrafico per l'Amm. dello Stato

ANNO XI. Settembre 1923 NUM. 9.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

140 — *Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896*, che disciplina le promozioni ed i passaggi di categorie degli impiegati ex combattenti muniti del titolo di studio . . . . . *Pag.* 741

141 — *Regio decreto 15 luglio 1923*, relativo al collocamento fuori ruolo dei funzionari civili e militari delle pubbliche amministrazioni comandati in servizio dell'amministrazione coloniale. . . . . » 746

142 — *Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1829*, relativo al conferimento al capo dell'ufficio studi e propaganda delle attribuzioni e facoltà già conferite al direttore generale degli affari politici, in ordine al funzionamento del servizio cartografico del Ministero delle colonie. . . . . » 748

143 — *Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1848*, riguardante le norme che regolano l'esercizio del diritto di riunione e di associazione nel territorio della Cirenaica . . . . . » 750

144 — *Regio decreto-legge 29 luglio 1923 n. 1908*, riguardante la importazione nel Regno dalle colonie italiane del « trocas » in dischi sagomati per bottoni . . . . . » 754

145 — *Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1824*, che proroga fino al 31 dicembre 1923, le disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153 che autorizza la revisione delle assunzioni, delle sistemazioni, e dei passaggi del personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, verificatesi dopo il 24 maggio 1915. . . . . *Pag.* 755

PARTE II.

Personale.

Consiglio di Amministrazione e di disciplina . . . . . *Pag.* 757
Destinazioni . . . . . » ivi
Nomine . . . . . » 758
Revoca di decreto e promozione . . . . . » 759
Cambio di Amministrazione . . . . . » ivi
Stipendi ed assegni . . . . . » ivi
Richiamo dell'aspettativa . . . . . » 762
Collocamento in aspettativa . . . . . » ivi
Revoca dall'impiego . . . . . » ivi

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE

140.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, che disciplina le promozioni ed i passaggi di categorie degli impiegati ex combattenti muniti del titolo di studio.

(*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1923, n. 214)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto l'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e *ad interim* degli affari esteri e del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame di concorso per la promozione al grado di primo segretario, primo ragioniere od equiparato, di cui all'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è bandito per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che indice l'esame, diminuito del numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina al grado medesimo.
Il concorso non può essere indetto se non sia trascorso almeno un biennio dalla data del concorso precedente.

Art. 2.

L'esame di concorso e quello di idoneità, di cui al citato art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, constano di prove scritte e di una prova orale, secondo i programmi che

verranno stabiliti con decreto Ministeriale da ciascuna amministrazione.

Le prove scritte non potranno essere in numero inferiore a tre, delle quali almeno due di carattere teorico ed una di carattere pratico su materie riguardanti i servizi dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 3.

Negli esami di concorso ed in quelli di idoneità per la promozione al grado di primo segretario, la Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un direttore generale del Ministero;

due funzionari amministrativi del Ministero stesso, di grado non inferiore a capo divisione;

un funzionario del ruolo di concetto delle ragionerie centrali di grado non inferiore a quello di capo divisione.

Funzionerà da segretario della Commissione un impiegato del Ministero di grado non inferiore a quello di primo segretario.

Art. 4.

Negli esami di concorso ed in quelli di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere nel ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali, la Commissione sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti;

un direttore capo di ragioneria;

un direttore capo divisione amministrativo;

un direttore capo divisione di ragioneria.

Funzionerà da segretario della Commissione un'impiegato del ruolo anzidetto di grado non inferiore a quello di primo ragioniere.

Art. 5.

Le Commissioni di esame per le promozioni ai gradi di primo ragioniere nei ruoli del personale delle ragionerie provinciali e speciali, ed ai gradi di qualsiasi ruolo equiparati a quelli di primo segretario e primo ragioniere, saranno composte nel modo che verrà determinato dai regolamenti di ciascuna Amministrazione.

Art. 6.

Negli esami di concorso sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale debbono ottenere almeno la votazione di otto decimi.

Negli esami di idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale debbono ottenere almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva, tanto negli esami di concorso, quanto in quelli di idoneità, è stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori dell'esame di concorso è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso.

A parità di voti ha la precedenza il candidato che trovasi collocato prima nel ruolo di anzianità.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

Coloro che non risultino vincitori nell'esame di concorso, ma raggiungano il minimo di punti prescritto dal precedente articolo 6 per l'approvazione nell'esame di idoneità sono dispensati da questo ultimo esame, salvo che non ritengano di parteciparvi ugualmente.

Art. 8.

I candidati approvati nell'esame di idoneità e quelli dichiarati idonei negli esami di concorso, che abbiano la anzianità richiesta dall'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per la ammissione all'esame di idoneità, saranno dalla Commissione esaminatrice collocati in una graduatoria da stabilirsi per ordine di punti. Alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato negli esami rispettivi, la Commissione aggiungerà il punto espresso in ventesimi relativo all'anzianità di grado, valutata ai sensi dell'articolo suddetto.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria degli esami di concorso e di idoneità e l'elenco dei dichiarati idonei ai sensi dell'ultimo comma del

precedente articolo 7, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino ufficiale del Ministero competente.

Art. 10.

I vincitori degli esami di concorso ed i candidati approvati negli esami di idoneità non potranno ottenere la promozione fino a che non siano esaurite rispettivamente le graduatorie dei precedenti esami di concorso e di idoneità.

Art. 11.

Ai soli effetti dei passaggi di categoria consentiti dall'articolo 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, a favore degli impiegati ed agenti già combattenti, sarà considerato titolo equipollente alla licenza di istituto tecnico anche la licenza di scuola normale.

Art. 12.

Gli impiegati e gli agenti, i quali, a norma delle disposizioni dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, abbiano chiesto di far passaggio in categoria superiore, della propria Amministrazione, e che di tale passaggio siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, saranno compresi in una graduatoria da stabilirsi dal Consiglio medesimo in base:

a) alla durata ed alla qualità del servizio prestato dall'impiegato od agente;

b) ai titoli, lavori d'ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare;

c) ad un rapporto motivato del direttore generale o del capo ufficio da cui l'impiegato od agente dipende.

Il giudizio sarà espresso in decimi e non potrà essere collocato in graduatoria l'aspirante che sia classificato con meno di otto decimi.

A parità di merito, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

1° gli invalidi di guerra;

2° i feriti in combattimento;

3° gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

4° coloro che conseguirono il titolo di studio richiesto per la categoria cui aspirano entro il 30 settembre 1922;

5° i più anziani di età.

Art. 13.

Gli agenti subalterni che risulteranno collocati nella graduatoria per il passaggio al grado di applicato ai sensi del precedente art. 12, e che non possano subito ottenere la nomina a quest'ultimo grado, in conseguenza di passaggi di categoria già effettuati ai termini del R. decreto 25 marzo 1923, n. 866, saranno nominati al grado medesimo a mano a mano che si verificheranno vacanze di posti, e verranno collocati con l'anzianità loro spettante, giusta la riserva contenuta nel medesimo decreto 25 marzo 1923, n. 866.

Art. 14.

Gli impiegati e gli agenti i quali, a norma delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, abbiano chiesto di far passaggio in categoria superiore di Amministrazione diversa da quella cui appartengono, potranno conseguire tale passaggio, se ne siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio dell'amministrazione nella quale intendono essere trasferiti; e se, dopo il collocamento degli impiegati od agenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 12 e non oltre un anno dalla data del presente decreto, risultino posti vacanti nel primo grado del ruolo cui aspirano.

Gli impiegati ed agenti ammessi al passaggio di categoria a norma del presente articolo, saranno compresi in una speciale graduatoria, da formarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 12 predetto.

Agli effetti del presente articolo, parteciperà alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto deliberativo, il capo del personale dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato od agente che aspira al passaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO — THAON DI REVEL — OVIGLIO — GENTILE — COLONNA DI CESARÒ — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

141.

Regio decreto 15 luglio 1923, relativo al collocamento fuori ruolo dei funzionari civili e militari delle pubbliche amministrazioni comandati in servizio dell'amministrazione coloniale.

(*Gazzetta ufficiale* del 19 settembre 1903, n, 221).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922,n. 1601, che cdnferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica amministrazione;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826, relativo alla costituzione di un ruolo unico del personale dell'amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, riguardante le nuove tabelle per la sistemazione del personale dell'amministrazione centrale lei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità di interpretare autenticamente la disposizione contenuta nell'art. 9 del predetto R. decreto 21 gennaio 1923, la quale abroga tutte le disposizioni, che consentono il collocamnto fuori ruolo del personale dipendente dall'amministrazione dei lavori pubblici, nel senso che essa nulla innovi alla facoltà di carattere generale contenuta nell'art. 4 dell'altro R. decreto 31 dicembre 1922, numero 1826, che consente il collocamento fuori del proprio ruolo dei funzionari civili e militari delle pubbliche amministrazioni occorrente per le peculiari esigenze dell'amministrazione coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta de Ministri delle colonie e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione contenuta nell'art. 9 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, relativa all'abrogazione delle dsposizioni relative al collocamento fuori ruolo del personale dipennulla innova alla facoltà generale contenuta nell'art. 4 del

R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826 concernente il collocamento fuori ruolo dei funzionari civili e militari delle pubbliche amministrazioni per le peculiari esigenze dell'amministrazione coloniale.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

142.

Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1829, relativo al conferimento al capo dell'ufficio studi e propaganda delle attribuzioni e facoltà già conferite al direttore generale degli affari politici, in ordine al funzionamento del servizio cartografico del Ministero delle colonie.

(*Gazzetta Ufficiale* 1 settembre 1923, n. 206).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 marzo 1914, n. 212, concernente la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1922 che nel determinare gli uffici che debbono provvedere ai singoli servizi e nello stabilire la relativa competenza, pone il servizio cartografico alla diretta dipendenza dell'ufficio speciale, di studi e propaganda, istituito col succitato R. decreto 23 ottobre 1922, n. 1517;

Ritenuta la necessità di mettere in armonia con le predette disposizioni il regolamento speciale per i servizi dell'ufficio cartografico, approvato con decreto Luogotenenziale 23 settembre 1915, n. 1992;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il consegnatario del servizio cartografico è posto alla diretta dipendenza del capo dell'ufficio speciale di studi e propaganda.

Art. 2.

Le attribuzioni e le facoltà conferite al direttore generale degli affari politici e delle truppe coloniali col regolamento

speciale per i servizi dell'ufficio cartografico approvato con decreto Luogotenenziale 23 settembre 1915, n. 1992, sono devolute al capo dell'ufficio speciale di studi e propaganda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

143.

Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1848, riguardante le norme che regolano l'esercizio del diritto di riunione e di associazione nel territorio della Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 1923, n. 207).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;

Viste le norme che regolano l'esercizio del diritto di riunione e quelle che regolano l'esercizio del diritto di associazione nel territorio della Cirenaica, approvate da quel Parlamento nella seduta del 21 marzo 1923;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme che regolano l'esercizio del diritto di riunione e di associazione nel territorio della Cirenaica, viste d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Norme che regolano l'esercizio del diritto di riunione nel territorio della Cirenaica.

Art. 1.

Le riunioni pubbliche potranno aver luogo alle condizioni stabilite negli articoli seguenti

Art. 2.

Qualsiasi riunione sarà preceduta da un avviso sottoscritto da almeno tre persone aventi diritti civili e politici e presentato all'autorità politica della regione, nel quale dovrà essere indicato il giorno e l'ora e lo scopo della riunione.

Questa potrà avere inizio dopo 24 ore dalla presentazione dell'avviso anzidetto, se l'autorità politica non abbia comunicato il divieto ai richiedenti.

Tali disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 2 si applica anche alle processioni religiose.

Non è obbligatorio il preavviso per le riunioni e cortei matrimoniali, gli accompagnamenti e cerimonie funebri e le riunioni dei beduini nella campagna, a meno che a tutte le riunioni suddette non partecipino associazioni con carattere politico e salva in ogni caso all'autorità politica la facoltà di porre divieti e limitazioni per ragioni di ordine pubblico.

Art. 4.

Le riunioni non potranno essere tenute sulla pubblica via, salva autorizzazione speciale e non potranno essere protratte oltre l'ora stabilita per la chiusura degli esercizi pubblici.

Art. 5.

Chiunque contravvenga alle disposizioni che precedono, sarà punito con la pena degli arresti sino a giorni dieci e l'ammenda fino a lire cento.

Art. 6

Le riunioni potranno essere sciolte da un funzionario delegato dall'autorità politica della regione, dagli ufficiali di P. S. e, in loro assenza, dagli ufficiali e sottufficiali del RR. CC quando si trattino argomenti non indicati nell'avviso, avvengano manifestazioni o si emettano grida sediziose che costituiscano delitto contro i poteri dello Stato o contro i capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, la riunione si svolga in modo che possa ritenersi in pericolo l'ordine pubblico, o avvengano altri delitti previsti dal Codice penale. I colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

Art. 7.

Le grida e le manifestazioni sediziose di cui all'articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal Codice penale, sono punite con l'arresto estensibile fino a tre mesi.

Art. 8.

Ove il primo invito a sciogliersi rimanga senza effetto, saranno fatte tre formali intimazioni, precedute ognuna da uno squillo di tromba.

Rimanendo senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione sarà sciolta con la forza e le persone che si rifiuteranno di obbedire saranno arrestate, deferite all'autorità giudiziaria e punite a termini dell'art. 434 del Codice penale

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro delle colonie

FEDERZONI.

Norme che regolano l'esercizio del diritto di associazione nel territorio della Cirenaica.

Art. 1.

I promotori di un'associazione, avente scopo politico, di assistenza, di cultura o sportivo debbono presentare, prima che si costituisca, all'autorità della regione lo schema di statuto, nel quale dovrà risultare l'indicazione dello scopo, dei mezzi per conseguirlo e della sede.

Costituita l'associazione, il presidente dovrà fornire alla stessa autorità entro 24 ore, i nomi dei soci degli organi direttivi e, successivamente, entro lo stesso termine, ogni qualsiasi variazione che si riferisca ad essi ed allo Statuto.

Art. 2.

Sono vietate le associazioni segrete.

Art. 3.

È vietato agli stranieri ed ai minori di far parte di associazioni politiche.

Art. 4.

L'autorità politica della regione ha facoltà di vietare che si costituisca una associazione, quando per lo scopo di essa o per il modo di organizzazione apparisse contraria alle leggi e pericolosa per l'ordine pubblico La stessa autorità potrà sciogliere le associazioni, di cui all'articolo 1, quando, per manifestazioni della loro attività, la esistenza delle associazioni medesime sia ritenuta pericolosa per l'ordine pubblico.

Contro il decreto di vietata costituzione e di scioglimento è ammesso, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso all'albo ufficiale dell'autorità predetta, il reclamo al Governatore.

Art 5.

Ferme restando le pene per i reati singolarmente e collettivamente commessi e previsti dalle leggi vigenti in Colonia, gli organi direttivi dell'associazione saranno puniti, in caso di violazione del presente decreto, con gli arresti fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire mille.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro delle colonie
FEDERZONI

144.

Regio decreto-legge 29 luglio 1923, n. 1908, riguardante la importazione nel Regno dalle colonie italiane del " trocas „ in dischi sagomati per bottoni.

(*Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1923 n. 217).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla importazione nel Regno del « trocas » in dischi sagomati per bottoni provenienti dalle colonie italiane, è concessa la franchigia doganale entro i limiti di un quantitativo annuo di quintali 20000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — TEOFILO ROSSI — DE' STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

145.

Regio decreto 10 agosto 1923, n. 1824, che proroga, fino al 31 dicembre 1923, le disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni, delle sistemazioni, e dei passaggi del personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, verificatesi dopo il 24 maggio 1915.

(*Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1923, n. 205).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni, delle sistemazioni e dei passaggi del personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, verificatesi dopo il 24 maggio 1915;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno *ad interim* degli affari esteri, di concerto con gli altri Ministri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che autorizza la revisione, entro il 30 giugno 1923, delle assunzioni, delle sistemazioni e dei passaggi del personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, verificatesi dopo il 24 maggio 1915, potranno essere applicate fino al 31 dicembre 1923.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — GENTILE — THAON DI REVEL — CARNAZZA — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

Parte II

PERSONALE.

Consiglio di amministrazione e di disciplina.

D. M. 26 luglio 1922.

CARLI comm. dott. Vittorio, direttore coloniale, farà parte del Consiglio di amministrazione e di disciplina a datare da oggi 26 luglio 1923 e per la durata dell'assenza del vice direttore generale, SALVADEI gr. uff. Giovanni.

DESTINAZIONI.

D. M. 5 settembre 1923.

I seguenti funzionari del ruolo unico coloniale sono destinati in servizio presso l'Amministrazione centrale:

NICCOLI gr. uff, dott. Ugo, direttore generale;
DE CAMILLIS gr. uff. avv. Camillo, id.;
PINTOR gr. uff. dott. Luigi, vice direttore generale;
SALVADEI gr. uff. Giovanni, id.;
CARLI comm. dott. Vittorio, direttore coloniale;
MUTINELLI comm. avv. Marino, id.;
DONATO comm. avv. Antonino, id.;
PATTI comm. dott. Emanuele, id.;
BOUTET comm. dott. Alberto, id.;
BONANNI comm. dott. Luigi, id.;
SANNA comm. dott. Giuseppe, consigliere;
MARZOLLO comm. Bonaventura, id.;
GORI comm. dott. Alberto, id.;
COLUCCI cav. uff. dott. Tullio, id.;
GIGLIO comm. dott. Umberto, id.;
PERUGGINI comm. avv. Domenico, id.;
PARPAGLIOLO comm. avv. Adolfo, id.;
ZUCCO cav. uff. dott. Giovanni, id.;
NOBILI Massuero comm. prof. Ferdinando, id.;
BRUNI cav. uff. dott. Giuseppe, id.;
VELLANI cav. uff. avv. Ercole, id.;
DEL GIUDICE comm. dott. Luigi, id.;

CAPRIOTTI cav. dott. Niso, id.;
ALLAMPRESE cav. dott. Eriberto, id.;
SERAFINI dott. Paolo, consigliere aggiunto;
MANTOVANI Vico, id.

D. M. 5 settembre 1923.

Sino al 31 dicembre 1923 i seguenti funzionari del ruolo unico coloniale continuano ad essere destinati in servizio presso l'Amministrazione centrale:

ROSSETTI comm. prof. Carlo, vice direttore generale;
SCALISE comm. prof. Giuseppe, direttore coloniale;
CATASTINI comm. dott. Vito, direttore coloniale;
RE cav. dott. Eugenio, consigliere;
MONASTERO cav. uff. dott. Alberto, consigliere.

D. M. 5 settembre 1923.

MISCHI cav. dott. Luigi, consigliere coloniale, è destinato a datare dal 16 settembre 1923 a prestar servizio presso il Ministero delle colonie.

NOMINE.

R. D. 5 luglio 1923.

PULLINI gr. uff. Americo, ispettore superiore del Genio civile, collocato a riposo col decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 7 febbraio 1923 e con decorrenza dal 16 di detto mese, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1923, è incaricato di dirigere l'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle colonie a decorrere dal 1° luglio 1923.

Al PULLINI sarà corrisposta la retribuzione annua comprensiva di qualsiasi indennità per caroviveri di L. 9210.20 che rappresenta la differenza tra il trattamento di quiescenza e quello di cui il Pullini usufruiva all'atto del collocamento a riposo.

R. D. 27 agosto 1923.

D'ALESSANDRO dott. Raffaele. — Avendo il signor MUSSO Vittorio dichiarato di rinunciare alla nomina conferitagli con R. decreto 5 luglio 1923, il predetto dott. D'ALESSANDRO viene nominato consigliere aggiunto dell'Amministrazione coloniale a decorrere dal 1° luglio 1923, con lo stipendio iniziale di L. 6000 annue e prenderà posto dopo il consigliere aggiunto MANTOVANI Vico.

REVOCA DI DECRETO E PROMOZIONE.

D. M. 27 agosto 1923.

Bertazzi Roberto, agente coloniale. — E' revocato il R. decreto 28 aprile 1921 riguardante la promozione dalla 4ª alla 3ª classe degli agenti coloniali del ruolo della Somalia per quanto riguarda il signor Bertazzi Roberto.

Mori prof. Angiolo, agente coloniale. — E' promosso per merito assoluto dalla 4ª alla 3ª classe degli agenti coloniali del ruolo della Somalia, a decorrere dal 1° maggio 1921, con lo stipendio annuo di L. 8300.

In conseguenza delle predette disposizioni, il decreto del Ministro delle colonie in data 23 maggio 1923 viene rettificato nel senso che il prof. Angiolo Mori va ad occupare nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione coloniale il 4° posto del grado di consigliere, ed il signor Bertazzi Roberto il 5° posto del grado predetto.

CAMBIO D'AMMINISTRAZIONE.

R. D. 15 settembre 1923.

Dotti dott. Ernesto, consigliere di Prefettura è nominato, per cambio d'Amministrazione col dott. Giammaria De Ferrari, consigliere coloniale, a decorrere dal 1° luglio 1923, conservando l'annuo stipendio del quale è fornito.

STIPENDI ED ASSEGNI.

D. M. 23 giugno 1923.

Toscani Ettore, ufficiale coloniale. — A parziale modifica del decreto Ministeriale 17 gennaio 1923 è assegnato all'ufficiale coloniale predetto lo stipendio annuo di L. 11,000 a decorrere dal 1° aprile 1922, salvo a provvedere con separato provvedimento alla liquidazione delle differenze spettanti allo stesso impiegato dal 1° maggio 1919 al 1° aprile 1922.

D. M. 20 agosto 1923.

Moreno Martino Mario. — Il predetto funzionario è compreso nel ruolo dei traduttori con decorrenza dal 1° dicembre 1919, con lo stipendio di diritto di L. 4800 e con quello di fatto di L. 6540. Agli effetti economici la decorrenza resta stabilita al 1° maggio 1919.

Il signor Moreno cessa di far parte del ruolo suddetto con effetto dal 1° giugno 1920, sotto la quale data egli passò nel

personale amministrativo a seguito della sua nomina a consigliere aggiunto, nomina effettuata con R. decreto 13 maggio 1920.

D. M. 20 agosto 1923.

Gori dott. Alberto. — Al predetto consigliere, dotato attualmente dello stipendio di L. 12,900 più L. 260 per assegno personale, è assegnato lo stipendio annuo di L. 13,800 per aumento graduale a decorrere dal 1° dicembre 1922.

Cao avv. Carlo. — Al predetto consigliere, dotato attualmente dello stipendio di L. 12,000 più L. 1160 per assegno personale è assegnato lo stipendio di L. 12,900 più L. 260 di assegno personale per aumento graduale, a decorrere dal 1° settembre 1923.

Tornari Giovanni. — Al predetto consigliere lo stipendio di L. 12,000, di cui è attualmente provvisto, è portato a L. 12,900 con decorrenza dal 1° aprile 1922.

Vellani dott. Ercole. — Al predetto consigliere, dotato attualmente dello stipendio di L. 12,900, è assegnato lo stipendio di L. 13,800 per aumento graduale a decorrere dal 1° settembre 1923.

Dentici Pietro. — Al predetto consigliere, dotato attualmente dello stipendio di L. 12,900 è assegnato lo stipendio annuo di L. 13,800 per aumento graduale, a decorrere dal 1° maggio 1923.

Pini Cesare. — Al predetto ufficiale coloniale di 1ª categoria, del ruolo approvato con R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, viene aumentato lo stipendio da L. 12,900 a L. 13,800 pel periodo dal 1° aprile 1922 al 1° maggio 1923, giorno in cui è stato dispensato dal servizio per infermità.

Scarlatti Ubaldo, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario fornito attualmente dallo stipendio di L. 10,800, è assegnato, con decorrenza dal 1° gennaio 1923, lo stipendio annuo di L. 11,800.

Venbacher Virgilio, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario, fornito attualmente dello stipendio di L. 11,500, è assegnato, con decorrenza dal 1° gennaio 1923, lo stipendio annuo di L. 12,500.

Di Bella Paolo, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario, dotato attualmente dello stipendio di L. 11,000, è assegnato lo stipendio annuo di L. 11,800 per aumento graduale, a decorrere dal 1° novembre 1922.

Provera Giuseppe, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario, dotato attualmente dello stipendio di L. 11,000 è assegnato lo stipendio annuo di L. 11,800 per aumento graduale, a decorrere dal 1° settembre 1922. Allo stesso, per aumento graduale, è assegnato lo stipendio di L. 12,500 con effetto dal 1° giugno 1923.

Pistore Giovanni, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario viene assegnato invece dello stipendio annuo di L. 10,200, di cui attualmente è dotato, quello di L. 11,000 con effetto dal 1° aprile 1922. Allo stesso, poi, per aumento graduale, è assegnato lo stipendio di L. 11,800 a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Fabiani Lorenzo, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario viene assegnato invece dello stipendio annuo di lire 10,200, di cui attualmente è dotato, quello di L. 11,000 con effetto dal 1° aprile 1922. Allo stesso, poi, per aumento graduale, è assegnato lo stipendio di L. 11,800 a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Pontiglione Efisio, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario viene assegnato invece dello stipendio annuo di L. 10,200, di cui attualmente è dotato, quello di L. 11,000 con effetto dal 1° aprile 1922. Allo stesso, poi, per aumento graduale, è assegnato lo stipendio di L. 11,800 a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Piga Arnaldo, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario viene assegnato invece dello stipendio annuo di lire 10,200, di cui attualmente è dotato, quello di L. 11,000 con effetto dal 1° aprile 1922. Allo stesso, poi, per aumento graduale è assegnato lo stipendio di L. 11,800 a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Montegrandi Osvaldo, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario viene assegnato invece dello stipendio annuo di L. 10,200, di cui attualmente è dotato, quello di L. 11,000 con effetto dal 1° aprile 1922. Allo stesso, poi, per aumento graduale è assegnato lo stipendio di L. 11,800 a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Marinelli Rocco, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario, dotato attualmente dello stipendio annuo di lire 10,200, è assegnato lo stipendio annuo di L. 11,000, per aumento graduale a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Castaldi Angelo, ufficiale coloniale. — Al predetto funzionario, dotato attualmente dello stipendio annuo di L. 10,200, è assegnato lo stipendio annuo di L. 11,000, per aumento graduale a decorrere dal 1° luglio 1923.

Fatuzzo Francesco. — Al predetto archivista viene rettificata la decorrenza dell'aumento di stipendio a L. 9400 annue al 1° ottobre 1922 anzichè al 1° febbraio 1923.

Silvestroni Remo. — Al predetto usciere capo viene rettificata la decorrenza dell'annuo stipendio di L. 6400, di cui attualmente è dotato, al 1° aprile 1922 anzichè al 1° giugno di detto anno.

Ciavola Paolo. — Al predetto usciere viene rettificata la decorrenza dell'annuo stipendio di L. 4900, di cui è attual-

mente dotato, al 1° aprile 1922 anzichè al 1° dicembre di detto anno.

Dolfini Emidio. — Al predetto usciere viene rettificata la decorrenza dell'annuo stipendio di L. 4900, di cui è attualmente dotato, al 1° aprile 1922 anzichè al 1° dicembre di detto anno.

Di Venanzio Pietro. — Al predetto usciere viene rettificata la decorrenza dello stipendio di L. 4900, di cui è attualmente dotato, al 1° aprile 1922 anzichè al 1° luglio di detto anno.

RICHIAMO DALL'ASPETTATIVA.

R. D. 27 agosto 1923.

Schanzer comm. dott. Ottone, direttore coloniale, cessa dallo stato di aspettativa per motivi di salute ed è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 1° luglio 1923.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

D. M. 14 settembre 1923.

Marchetti Giovanni, usciere, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia con decorrenza dal 15 settembre 1923 e per il periodo di tre mesi.

REVOCA DALL'IMPIEGO.

D. M. 3 febbraio 1923.

Milul Ernesto, interprete orale di ruolo, è, a decorrere dal 29 giugno 1922, revocato dall'impiego per le mancanze di cui alla lettera c) dell'art. 53 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 593.

ANNO XI. Ottobre 1923 NUM. 10.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione

146 — *Lettera 12 luglio 1923, n. 5463* del Ministero della marina riflettente facilitazioni di viaggio per le famiglie e masserizie di funzionari coloniali . . . . . *Pag.* 765

147 — *Regio decreto 15 luglio 1923*, che proroga gli effetti del Regio decreto 21 luglio 1921 relativo alla misura della indennità giornaliera a favore degli impiegati in missione nella Tripolitania e nella Cirenaica . . . . . » 766

14 — *Regio decreto 27 agosto 1923, n. 2067*, che contiene modificazioni al R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa » . . . . . » 767

149 — *Decreto Ministeriale 31 agosto 1923* del Ministro delle finanze, relativo alla delega di firma del Capo Ragioniere del Ministero delle colonie . . . . . » 770

150 — *Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1999*, che autorizza lo storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . » 771

151 — *Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2060*, che autorizza lo storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . *Pag.* 772

152 — *Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2205*, contenente variazioni ai dazi di importazione dei tabacchi nella colonia Eritrea » 773

153 — *Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2206*, riflettente la estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R. decreto 9 aprile 1923, n. 719, che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari, e la concessione altresì di amnistia nei riguardi della sola Eritrea per determinati reati . . . . . » 775

154 — *Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2232*, che modifica l'articolo 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 338, circa la trattazione delle controversie di competenza della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, relativa a requisizioni, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi di bandiera nazionale, quando in esse siano interessate le Amministrazioni dello Stato. . . . . » 776

PARTE II.

Personale

Onorificenze . . . . . *Pag.* 778

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE

146.

Lettera 12 luglio 1923, n. 5463 del Ministero della Marina riflettente facilitazioni di viaggio per le famiglie e masserizie di funzionari coloniali.

In base alle disposizioni del vigente Capitolato la Società « Italia » è tenuta ad accordare pei viaggi degli *Impiegati Governativi in genere* sulle linee delle Colonie la riduzione del 30 % sul prezzo comune di passaggio, escluso il vitto, soltanto quando detti impiegati viaggiano *per ragioni di servizio* il che deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione da cui il richiedente dipende.

Siccome, peraltro, in aggiunta a tale disposizione, l'articolo 6 della Convenzione in data 18 marzo c. a. stabilisce che la stessa facilitazione deve comunque essere accordata dalla Società predetta, per tutti i trasporti di persone e di cose da effettuarsi per conto dello Stato, i funzionari dell'Amministrazione coloniale, non che le loro famiglie, potranno usufruire della riduzione del 30 % sulla tariffa comune nei casi di destinazione in colonia o di rimpatrio tanto per il viaggio che per il trasporto delle masserizie di loro proprietà, sempre quando i richiedenti siano provvisti di una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione attestante che *il trasporto si effettua per conto dello Stato.*

pel *Commissario*: GIUSTA.

147.

Regio decreto 15 luglio 1923, che proroga gli effetti del Regio decreto 21 luglio 1921 relativo alla misura della indennità giornaliera a favore degli impiegati in missione nella Tripolitania e nella Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 21 luglio 1921, col quale fu modificata con effetto dal 1° marzo 1921, e fino al 30 giugno 1922, la misura della indennità giornaliera stabilita dal decreto Reale 8 dicembre 1912, a favore degli impiegati in servizio presso il Ministero delle Colonie, inviati in missione nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decreto 2 luglio 1922, col quale l'efficacia della detta modifica venne prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1922-923;

Considerata la necessità di altra proroga fino a tutto l'esercizio finanziario 1923-24;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

L'efficacia delle disposizioni del decreto Reale 21 luglio 1921, concernente l'indennità giornaliera a favore degli impiegati in servizio presso il Ministero delle Colonie, inviati in missione nella Tripolitania e nella Cirenaica, già prorogata fino al 30 giugno 1923, è ulteriormente prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1923-24.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

148.

Regio decreto 27 agosto 1923, n. 2067, che contiene modificazioni al R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, riguardante il conferimento della medaglia col motto «Campagna d' Africa».

(*Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1923, n. 246).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, e quello n. 562 in data 5 ottobre 1906, riguardanti l'istituzione ed il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa »;

Visto i Nostri decreti 21 novembre 1912, n. 1352, e 6 settembre 1913, n. 1144, riguardanti l'istituzione delle medaglie coi motti « Guerra italo-turca » e « Libia »;

Ritenuto necessario apportare alcune modificazioni al decreto riguardante il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa » nella considerazione che, dopo l'occupazione della Somalia, ove non si sono avute campagne di guerra, le disposizioni circa il conferimento della medaglia suddetta non rispondano più esattamente allo scopo, e che, in seguito alla successiva occupazione d'altre colonie nell'Africa Settentrionale, il personale militare dell'Eritrea e della Somalia è comandato in periodico servizio in Libia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, modificato dal Regio decreto 5 ottobre 1906, n. 562, sono apportate le seguenti varianti:

I.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — E' istituita una medaglia a ricordo delle campagne e del servizio prestato nelle colonie italiane dell'Africa Orientale e nelle relative zone d'influenza ».

II.

Il primo comma e le lettere *a*), *b*) ed *f*) dell'art. 5 sono sostituiti coi seguenti:

« Saranno autorizzati a fregiarsi di detta medaglia i militari dell'Esercito e dell'Armata, il personale civile addettovi, il personale civile di ruolo addetto ai servizi civili dipendenti dai Governi purchè comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver ottenuto il riconoscimento di una o più campagne di guerra nelle Colonie dell'Africa Orientale, oppure aver prestato servizio per un tempo continuato di due anni nelle Colonie suddette, ivi compreso, pel personale della R. marina, il servizio prestato a bordo delle Regie navi stazionarie o a terra, o nei sultanati protetti della Somalia, oppure oltre il confine delle Colonie stesse, partecipando, in quest'ultimo caso, ad esplorazioni, ricognizioni o spedizioni militari, alla dipendenza del rispettivo Governo coloniale.

Qualora il servizio in Eritrea ed in Somalia dei militari italiani dei Regi corpi di truppe delle due Colonie, e di quelli imbarcati su Regie navi colà stazionarie, venisse interrotto per prestare servizio con unità navali, o con reparti di dette Colonie, in altre località dell'Africa, fuori delle medesime, i due anni di cui sopra potranno essere raggiunti in due o più periodi, purchè non abbia avuto luogo il definitivo rimpatrio tra un periodo e l'altro.

I militari che rimpatrino definitivamente dopo due anni di continuato servizio nelle Colonie italiane dell'Africa, potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia purchè del citato periodo di due anni abbiano trascorso, almeno, un anno in Eritrea od in Somalia;

b) avere esercitato nelle Colonie predette la carica di:

governatore;
segretario generale;
comandante delle truppe;
comandante superiore navale;

f) avere preso parte, onorevolmente, ad uno dei seguenti fatti d'arme o ad altri che, con decreto Reale, potessero essere designati in seguito, che non danno diritto al riconoscimento di campagne di guerra:

1. In Eritrea:

Sahati, 25 gennaio 1887;
Dogali, 26 gennaio 1887;
Saganeiti, 5 agosto 1888;
Agordat 1°, 1-27 giugno 1890;
Halat, 22 febbraio 1891;
Serobeiti, 16 giugno 1892;

Agordat 2°, 11-21 dicembre 1893;
Cassala, 17 luglio 1894;
Halai, 19 dicembre 1894;
Coatit, 13 e 14 gennaio 1895.

2. In Somalia:
Lafolè, 25 novembre 1896;
Gelib, 26-27 agosto 1905;
Danane, 9 e 10 febbraio 1907;
Bagallei, 15 dicembre 1907;
Dongab, 2 marzo 1908;
Mellet, 11 e 12 luglio 1908;
Ararè, 24 settembre 1908;
Bullalò, 23 settembre 1908;
Buloburti, 27 marzo 1916.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma della lettera *a)* del precedente articolo, relative al periodo di due anni, riguardante i militari italiani dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, inviati in Libia, ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1912.

Art. 3.

L'art. 6 è sostituito col seguente:

« Art. 6. — I militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, delle bande assoldate e di altre formazioni irregolari potranno ottenere di fregiarsi della medaglia soltanto ove si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *d)* ed *f)* del precedente art. 5 ».

Art. 4.

Le parole: « in un territorio che trovisi nella nostra zona d'influenza in Africa » di cui all'art. 8, sono sostituite colle seguenti:

« nel territorio delle Colonie italiane dell'Africa Orientale o negli altri territori specificati alla lettera *a)* dell'art. 5 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — A. DIAZ
— THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

149.

Decreto Ministeriale 31 agosto 1923 del Ministro delle finanze, relativo alla delega di firma del Capo Ragioniere del Ministero delle colonie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DECRETA:

Il comm. Ettore VERDESI, incaricato, quale reggente, delle funzioni di Direttore Capo della Ragioneria Centrale del Ministero delle Colonie, potrà essere sostituito, in caso di assenza o di altro lettimo impedimento, oltre che dai capi sezione di quell'amministrazione cav. uff. dott. Enrico CLEMENTI e cav. uff. Federico QUARANTELLI, anche dal capo sezione cav. uff. Giulio PISANO.

DE' STEFANI.

150.

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1999, che autorizza lo storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spese del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

(*Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1923, n. 231.)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Capitolo n. 31: « Pensioni ordinarie » L. 110,000.

In diminuzione:

Capitolo n. 1: « Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. » L. 110,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

151.

Regio decreto legge 15 settembre 1923, n. 2060, che autorizza lo storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24.

(*Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1923, n. 237.)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n. 3 « Assegni ed indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio 1923-24 è aumentato della somma di L. 15.000 e di pari somma è diminuito lo stanziamento del cap. n. 2 « Personale civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato, ecc. » del medesimo bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

152.

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2205, contenente variazioni ai dazi di importazione dei tabacchi nella colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1922, n. 253.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 9 della legge 24 maggio 1903, n. 205;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 645;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1377;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie e del Governatore dell'Eritrea, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1377, i dazi doganali di importazione dei tabacchi nella colonia Eritrea sono fissati nella misura seguente:

a) sigari d'ogni genere	L.	30	al Kg.
b) sigarette	»	30	»
c) tabacco altrimenti lavorato. . .	»	15	»
d) tabacco in foglia, escluso il Surati .	»	10	»
e) tabacco Surati in foglie e costole .	»	5	»

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

153.

R. decreto 24 settembre 1923, n. 2206, riflettente l'estensione all'Eritrea ed alla Somalia del R. decreto 9 aprile 1923, n. 719, che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari, e la concessione altresì di amnistia nei riguardi della sola Eritrea per determinati reati.

(*Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1923, n. 251.)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto col Nostro Ministro Guardasigilli e con quello della guerra e della marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Eritrea e alla Somalia, in quanto applicabili, le disposizioni del Nostro decreto 9 aprile 1923, n. 719, che concede amnistia e indulto per reati comuni e militari.

Art. 2.

E' concessa altresì amnistia, nei riguardi della sola Eritrea, per tutti i reati di cui agli articoli 122, 123, 124, 125 e 127 della raccolta degli atti dell'autorità pubblica anteriore alla promulgazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, esclusa la cessione o vendita di armi e munizioni da guerra senza licenza dell'autorità.

Art. 3.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti e commessi fino a tutto il giorno precedente la data del 9 aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO
DIAZ — DE REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

154.

Regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2232, che modifica l'articolo 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n 338, circa la trattazione delle controversie di competenza della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, relativa a requisizioni, sequestri, noleggi e assicurazioni di navi di bandiera nazionale, quando in esse siano interessate le Amministrazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1923, n. 254.)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, il decreto Luogotenenziale del 18 agosto 1918, n. 1149, il decreto Luogotenenziale 25 agosto 1918, n. 1333, il decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, il decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536, il R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, il R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, il R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1587, il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 338;

Visti i decreti Ministeriali 23 e 30 giugno 1923 che deferiscono al Comitato liquidatore per le gestioni di guerra la definizione degli affari relativi alla gestione del traffico marittimo già dipendenti dal Commissariato della marina mercantile e alla liquidazione dei conti dei piroscafi requisiti e noleggiati, già alla dipendenza del Ministero della marina.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia ed affari di culto e della marina, sentito il Commissario per la marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 338, è sostituito dal seguente:

« Per la trattazione delle controversie di competenza della Commissione arbitrale il presidente non può concedere più

di cinque differimenti, salvo che non concorrano giusti motivi riconosciuti dalla Commissione arbitrale.

« Ove il differimento non sia concesso, il ricorso sarà passato immediatamente in decisione, qualora l'attore non dichiari di rinunciarvi ».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — T. DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Parte II.

PERSONALE.

ONORIFICENZE.

Ordine Mauriziano.

Regio Decreto 4 febbraio 1923.

Cavaliere:

Rollini cav. uff. dott. Giuseppe, consigliere coloniale.
Quarantelli cav. uff. rag. Federico, ragioniere capo.
Neghib el Hag cav. uff., ufficiale coloniale.

E. 485 Crociera

ANNO XI. Novembre 1923 NUM. 11.

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.



SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione.

155 — *Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1398*, che detta norme circa l'applicazione dell'art. 6 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, riguardante la revisione delle sistemazioni in ruolo e dei passaggi di categoria, gradi o qualifiche avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915 . . . . . *Pag.* 781

156 — *Regio decreto 27 agosto 1923, n. 2371*, contenente norme pel conferimento della medaglia col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania ed in Cirenaica . . . . . » 783

157 — *Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2276*, che estende alle madri dei caduti in guerra le disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153 . . . . . » 787

158 — *Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2319*, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori delle scuole medie governative . . . . . » 788

159 — *Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2403*, relativo al prelevamento della somma di L. 46,043,075 dalle disponibilità dei conti correnti istituiti fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale, per inserirla nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-23 . . . . . » 815

160 — *Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412*, contenente còmpiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni e altre norme in materia di abitazioni . . . . . *Pag.* 817

161 — *Regio decreto 13 ottobre 1923, n. 2368*, riflettente il rilascio degli scontrini ferroviari nei viaggi degli impiegati . . . » 829

162 — *Lettera 16 ottobre 1923* del Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), relativa alla interpretazione dell'articolo 5 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153 . . . » 832

163 — *Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2297*, col quale si provvede ad uno storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-24 . . . . . » 834

164 — *Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2300*, relativo alla indennità al personale avventizio licenziato in applicazione del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, con esclusione di qualsiasi compenso anche a titolo di sussidio contro la disoccupazione . . . . . » 836

165 — *Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2352*, che proroga il termine concesso agli impiegati ed agenti ex-combattenti per chiedere, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, il passaggio alla categoria superiore . . . . . » 837

166 — *Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367*, riflettente la revisione delle entrate minori . . . . . » 838

167 — *Decreto Ministeriale 23 ottobre 1923*, che approva la nuova tariffa civile e penale e quella dei diritti dovuti sugli atti dei Tribunali sciaraitici e rabbinici sugli atti notarili dei cadi e rabbini. . . . . » 845

PARTE II.

Personale.

Governatori . . . . . *Pag.* 853

Destinazioni . . . . . » ivi

Stipendi ed assegni . . . . . » ivi

Collocamento a riposo . . . . . » 854

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

155.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1398, che detta norme circa l'applicazione dell'articolo 6 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, riguardante la revisione delle sistemazioni in ruolo e dei passaggi di categoria, gradi o qualifiche avvenuti posteriormente al 24 maggio 1915.

(*Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1923, n. 159).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, con cui è stata disposta la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In esecuzione dell'art. 6 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153 ed ai soli effetti della revisione disposta dal citato articolo, gli impiegati ed agenti sistemati in ruolo o che ottennero passaggi di categoria, grado, quadro e qualifica, in

deroga alle norme in vigore prima del 24 maggio 1915, saranno riportati nella categoria, grado, quadro o qualifica di provenienza, andandovi ad occupare il posto e conseguendo lo stipendio che loro sarebbe spettato se il passaggio non fosse avvenuto.

Sono eccettuati dalla predetta sanzione:

1° I mutilati ed invalidi di guerra e gli ex combattenti indicati alla lettera *a*) dell'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, sempre quando siano riconosciuti idonei e meritevoli a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione;

2° Gli altri impiegati ed agenti che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti meritevoli per capacità, diligenza, buona condotta e zelo, non chè per attitudine al disimpegno delle funzioni loro affidate.

La differenza dello stipendio percepito in più dagli impiegati retrocessi di categoria, di grado, quadro o qualifica non è soggetta a refusione all'Erario, se non dalla data di decorrenza del provvedimento, con cui gli impiegati stessi furono riportati alla categoria, al grado, al quadro od alla qualifica di provenienza. Il personale predetto, ove eccedente, sarà considerato in soprannumero, e i posti lasciati vacanti potranno essere coperti se avvenuta la pubblicazione delle nuove tabelle numeriche, col riassorbimento del personale in soprannumero.

Tali disposizioni non sono applicabili al personale del cessato regime austro-ungarico ed a quello dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi e delle Ferrovie dello Stato; per i quali sarà provveduto con Regio decreto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — GENTILE — FEDERZONI — T. DI REVEL — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI — A. DE' STEFANI — OVIGLIO — COLONNA DI CESARO' — G. DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

156.

Regio decreto 27 agosto 1923, n. 2371, contenente norme pel conferimento della medaglia col motto " Libia „ dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania ed in Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1923, n. 272.)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, riguardante la sovranità del Regno d'Italia nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, relativi alla istituzione del Ministero delle colonie;

Visto i decreti 21 novembre 1912, n. 1342, e 6 settembre 1913, n. 1144, riguardanti l'istituzione delle medaglie coi motti « Guerra Italo-Turca » e « Libia »;

Visto il decreto 18 giugno 1914, n. 634, riguardante la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania (escluso il Fezzan) a datare dal 1° luglio 1914;

Visto il decreto 14 maggio 1915, n. 777, col quale il territorio della Tripolitania viene considerato nuovamente in istato di guerra dal 15 maggio 1915;

Visto i decreti nn. 316 e 502 del 10 marzo 1921, riguardanti lo stato di pace in Libia;

Visto i decreti nn. 1769 e 996 in data 16 novembre 1922 e 22 aprile 1923 riguardanti il conferimento della medaglia commemorativa col motto « Libia » in determinate circostanze, durante lo stato di pace in Libia;

Considerata la necessità di regolare il conferimento della medaglia col motto « Libia » al personale militare e civile che ha prestato e presterà servizio in Tripolitania ed in Cirenaica, posteriormente alla cessazione dello stato di guerra in dette colonie, armonizzandolo con le disposizioni vigenti pe le colonie dell'Africa Orientale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalle date di cessazione dello stato di guerra in Tripolitania ed in Cirenaica potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia istituita con Nostro decreto 1144 in data 6 settembre 1913, portante nel verso il motto « Libia », i militari dell'Esercito e dell'Armata ed il personale civile addettovi, il personale civile di ruolo dello Stato, i militari indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, che non siano già fregiati della medaglia della guerra italo-turca o di quella col motto « Libia » per essersi trovati in servizio in Libia mentre vigeva lo stato di guerra o per altri motivi, purchè comprovino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) aver prestato servizio in Tripolitania od in Cirenaica, oppure nell'una e nell'altra colonia, ivi compreso, pel personale della Regia marina, il servizio prestato a bordo delle Regie navi stazionarie, o a terra, dalle date di cui sopra, per un tempo continuato di due anni.

Pei militari italiani dei R. C. T. C. dell'Eritrea e della Somalia, o delle Regie navi colà stazionarie, il tempo di cui sopra potrà essere anche raggiunto in due o più periodi purchè non sia avvenuto il rimpatrio definitivo tra un periodo e l'altro.

Qualora il definitivo rimpatrio si verifichi dopo che detti militari abbiano compiuto due anni di continuato servizio nelle varie colonie dell'Africa, sempre presso riparti eritrei o somali, o presso unità navali, senza però aver acquisito diritto alla medaglia col motto « Campagna d'Africa », potrà loro esser conferita quella col motto « Libia », purchè il periodo di servizio trascorso in Tripolitania ed in Cirenaica sia non inferiore ad un anno;

b) avere esercitato la carica di:

Governatore;
Segretario generale;
Comandante della truppe;
Comandante superiore navale;

c) aver preso parte, onorevolmente, alle operazioni militari svoltesi in Tripolitania dal 5 aprile al 14 maggio 1915, in assenza dello stato di guerra in detta colonia.

Il riconoscimento di aver preso parte alle operazioni di cui sopra darà diritto di applicare sul nastrino della medaglia commemorativa delle Campagne di guerra in Libia già conferita, o su quello della medaglia col motto « Libia » concessa in virtù del presente decreto, una fascetta d'argento con incisavi l'indicazione: « Tripolitania 1915 ».

Norme analoghe alle precedenti si osserveranno per l'applicazione della fascetta sul nastro della medaglia di cui sopra in occasione del riconoscimento di aver preso parte a fatti d'arme o ad operazioni militari in Libia, in assenza dello stato di guerra, in virtù dei Nostri decreti in data 16 novembre 1922, n. 1769, e 22 aprile 1923, n. 996.

Pertanto sulle fascette verrà indicata la colonia e la data, o le date, del ciclo di operazioni.

Art. 2.

I militari indigeni della Libia che potranno comprovare di aver preso parte onorevolmente alle operazioni di cui alla lettera c) del precedente articolo, potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia col motto « Libia » sempre quando non siano già fregiati di quella commemorativa della guerra italo-turca o di quella col motto « Libia » per aver preso parte a campagne di guerra o per altre ragioni. Per quanto riguarda la fascetta da apporre sul nastro della medaglia, si osserveranno le norme di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Potranno essere autorizzati a fregiarsi della medaglia col motto « Libia », su proposta dei Governi, confermata dal Ministro per le colonie, i militari dell' Esercito e dell' Armata, i funzionari dello Stato ed i cittadini italiani che non siano già fregiati della medaglia stessa o di quella per la campagna italo-turca concesse per servizi militari resi in Libia o per altre ragioni, che abbiano eseguito esplorazioni o ricognizioni di carattere commerciale o scientifico, o compiuto missioni in Libia, riconosciute importanti per i nostri interessi coloniali, e pel buon funzionamento dei servizi coloniali, anche se la permanenza in Libia, per gli scopi di cui sopra, fu minore di due anni.

Art. 4.

Saranno date apposite istruzioni circa il modo da seguire per chiedere l'autorizzazione di fregiarsi della medaglia col motto « Libia » e per la concessione dell'autorizzazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

157.

Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2276, che estende alle madri dei caduti in guerra le disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

(*Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 1923, n. 257).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che dispone la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato posteriormente al 24 maggio 1915;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e *ad interim* degli affari esteri, d'accordo con tutti i Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, si applicano, con effetto dalla data di pubblicazione del R. decreto medesimo, alle madri dei caduti in guerra che siano unico sostegno di famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CORBINO — CARNAZZA — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

158.

Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2319, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori delle scuole medie governative.

(*Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 1923, n. 266).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sul nuovo ordinamento della scuola media;

Considerata la necessità di emanare norme regolamentari in esecuzione del suddetto decreto nella parte riguardante lo stato degl'insegnanti e dei presidi delle scuole medie governative;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Concorsi.

Art. 1.

I concorsi a cattedre di ruolo nelle scuole medie sono generali e speciali, per accedere, rispettivamente, alle sedi di secondaria e di primaria importanza; essi hanno luogo tutti per titoli ed esami.

Sono di primaria importanza le sedi di Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Art. 2.

I concorsi generali e speciali sono banditi per un numero determinato di posti.

Nei concorsi speciali sono indicate le sedi dei posti messi a concorso.

Nel bandire un concorso speciale il Ministero ha facoltà di indicare un numero di sedi di secondaria importanza alle quali si potrà provvedere con i risultati del concorso stesso.

Nel caso previsto dal comma precedente i concorrenti sono considerati come aspiranti tanto alle cattedre di primaria che di secondaria importanza, tranne che non dichiarino espressamente, nella domanda di ammissione, di aspirare solo alle cattedre primarie.

Art. 3.

Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi a posti di maestra giardiniera negl'istituti magistrali, posti che sono riservati alle donne.

Art. 4.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 45 anni compiuti alla data del bando.

Sono ammessi senza limiti d'età i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) insegnanti governativi di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie governative, in attesa di nomina in ruolo;

b) insegnanti di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia revocato, (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che hanno determinato il provvedimento di revoca) o che venga soppressa, limitatamente al primo concorso indetto dopo la data del decreto di revoca del pareggiamento o di soppressione della scuola;

c) insegnanti e presidi di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato, limitatamente al primo concorso indetto dopo la data della regificazione dell'istituto;

d) ex-insegnanti di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi Corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine che sarà indicato nell'avviso e che non potrà essere minore di un mese dalla data del *Bollettino Ufficiale*, nel quale è pubblicato il bando stesso; deve essere estesa in carta legale e contenere l'esatta indicazione della dimora del candidato.

Alla domanda devono essere uniti i documenti seguenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gl'italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza. La condotta civile e militare del candidato è accertata dal Ministero con tutti i mezzi di cui esso dispone;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri dell'ufficio, rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario;

f) certificato di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) titolo legale (in originale o in copia autentica) di abilitazione all'insegnamento per cui è bandito il concorso;

h) certificato attestante i punti o le qualifiche riportate nell'esame finale per il conseguimento del titolo di abilitazione, se non risultino da questo;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera, in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli e delle pubblicazioni presentate;

m) quietanza della tassa di ammissione al concorso secondo il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti sopra specificati con le lettere da *a*) ad *h*) debbono essere legalizzati, e i certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) debbono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già ufficio di ruolo in una Amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato.

Ai documenti predetti i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte. Qualunque certificato rilasciato da autorità scolastica che non sia il Regio provveditore agli studi, deve essere legalizzato.

Coloro che partecipano a più concorsi banditi contemporaneamente devono presentare altrettante domande, delle quali una deve essere documentata in modo completo e ciascuna delle altre deve avere allegati i certificati di cui alle lettere *g*) ed *h*), il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) ed *l*) e la quietanza di cui alla lettera *m*).

Art. 6.

In mancanza di diretta comunicazione all'interessato, sino alla data d'inizio delle prove, questi si intenderà ammesso. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sulla validità del titolo di abilitazione di un candidato, quando essa non sia certa, sarà interrogata la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti o non abbiano restituiti entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al primo comma di questo articolo.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo del Ministero.

Sono esclusi dai concorsi sì generali che speciali coloro che non risultino di buona condotta tanto civile quanto militare, e, per quest'ultima, anche se non concorra l'estremo di non aver servito con fedeltà ed onore.

Sono esclusi dai concorsi speciali gl'insegnanti di scuole governative o pareggiate ai quali nel biennio anteriore alla scadenza del termine stabilito per l'ammissione sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore all'ammonizione o che alla scadenza stessa siano sospesi a tempo indeterminato dall'ufficio.

Il Ministro decide dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso.

Il provvedimento con cui è negata l'ammissione ai concorsi è definitivo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro.

Quando il concorso è bandito per una o più delle seguenti discipline: italiano, storia, geografia, latino, greco, filosofia, pedagogia, lingue straniere, matematica, fisica, chimica, storia naturale, disegno, costruzioni e disegno relativo, topografia e disegno topografico, agraria ed estimo, scienze giuridiche ed economiche, il Ministro sceglie i commissari, in maggioranza, fra i professori ufficiali o privati docenti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore e, in minoranza, tra i presidi e gl'insegnanti di scuole medie governative in attività di servizio.

La Commissione sarà composta per intero di presidi ed insegnanti di scuole medie governative quando il concorso è bandito per materie non comprese nell'elenco sopra specificato.

Per i concorsi a cattedre di ragioneria negl'istituti tecnici e di matematica, scienze naturali e computisteria nelle scuole complementari, uno dei commissari è scelto tra gl'insegnanti degli Istituti superiori di commercio.

Quando non sia possibile costituire la commissione nei modi anzidetti, potranno esser chiamate a farne parte persone di notoria competenza nelle materie per cui il concorso è bandito.

Art. 8.

I funzionari addetti all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, gli ispettori delle scuole medie, e i Regi provveditori agli studi, non possono far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Nessuna Commissione può avere due membri appartenenti allo stesso istituto secondario o superiore.

Art. 9.

Ad una stessa Commissione può essere affidato l'incarico di giudicare più concorsi della stessa materia in istituti dello stesso grado.

Art. 10.

Ogni Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti, dei quali sono attribuiti da 50 a 70 punti all'esame e i rimanenti ai titoli.

Quando l'esame consti di due prove, una scritta o grafica e l'altra orale, la Commissione determina in quale proporzione, uguale per tutti i concorrenti, spettino a ciascuna delle due prove i punti assegnati all'esame secondo il precedente comma.

Il servizio di insegnante prima del conseguimento del titolo di abilitazione non è computabile fra i titoli. Il servizio militare prestato durante la guerra è considerato come servizio d'insegnamento, anche se anteriore al titolo di abilitazione, sempre che sia preceduto o seguito da almeno un anno intiero di servizio scolastico ed è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o seguirono.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo, il servizio non lodevole, scolastico o militare, o d'istitutore nei convitti nazionali, di cui all'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 sono considerati, nei riguardi del concorso, come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

Art. 11.

I candidati devono dimostrare al momento dell'esame la loro identità personale nei modi che vengono indicati nel bando di concorso.

Ogni esame consta almeno di una prova orale, la quale comprende due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione in modo uniforme per tutti i concorrenti, e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti, su non più di tre tesi estratte a sorte in una serie di venti tesi pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero prima della chiusura del concorso. Nei concorsi alle cattedre di disegno tale colloquio è sostituito da interrogazioni dirette ad accertare la cultura generale del candidato.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta nei limiti del programma stabilito per la cattedra messa a concorso, e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Art. 12.

Alla prova orale precede, sulla materia o sulle materie costituenti la cattedra messa a concorso:

a) una prova scritta, pei concorsi a cattedre che comprendono l'insegnamento di una o più delle seguenti discipline: italiano, latino, greco, lingue straniere, storia, geografia, filosofia, matematica, pedagogia, scienze giuridiche ed economiche e a posti di maestra di giardino d'infanzia;

b) una prova grafica pei concorsi a cattedre di disegno, costruzioni e disegno di costruzioni, topografia e disegno topografico.

Per le materie non contemplate nei precedenti commi l'esame consiste nella sola prova orale.

Nel bando saranno determinate le modalità per lo svolgimento delle prove.

Art. 13.

La Commissione nella sua prima adunanza elegge il presidente e il segretario; delibera il massimo dei punti da assegnarsi all'esame giusta il primo comma dell'art. 10; quando si tratti di esame a duplice prova stabilisce i criteri da seguire per la proposta e la

scelta dei temi, di cui all'articolo seguente; determina, a norma del secondo comma dell'art. 10, la proporzione secondo cui dovranno distribuirsi tra le due prove i punti assegnati all'esame e decide se la prova orale debba essere preceduta o seguita dalla valutazione dei titoli.

Un funzionario del Ministero è a disposizione della Commissione per i chiarimenti amministrativi e per le ricerche dei documenti.

Art. 14.

Nei concorsi con prova scritta o grafica la Commissione si raduna nuovamente la mattina del giorno assegnato alla prova per scegliere due temi tra quelli proposti dai commissari, ciascuno dei quali deve presentarne almeno tre. Ammessi, quindi, nella sala di esame i concorrenti, e letti pubblicamente i due temi scelti, uno di questi, sorteggiato da uno dei concorrenti, è l'argomento della prova.

Nei concorsi con sola prova orale, questa è preceduta dalla valutazione dei titoli.

Art. 15.

Tanto la minuta della prova scritta quanto la buona copia e in genere ogni elaborazione scritta o grafica compiuta dal candidato per la prova deve essere su carta distribuita dalla Commissione di vigilanza.

La vigilanza durante la prova è affidata ad una Commissione composta del provveditore agli studi, o di chi ne fa le veci, presidente, e di due o più presidi o insegnanti medi.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente a un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e della paternità. Egli consegna la busta al presidente o al più anziano dei membri presenti della Commissione di vigilanza. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego insieme col verbale della prova, nel quale devono essere indicati nominativamente i candidati che non si sono presentati alla prova o che ne furono esclusi durante lo svolgimento di essa, l'elenco dei quali è comunicato al Ministero. A questo è consegnato anche il piego contenente le buste suggellate e firmate dal presidente e da un altro membro della Commissione esaminatrice o di vigilanza.

Art. 16.

La Commissione nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione delle prove scritte o grafiche, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti i nomi dei concorrenti.

Quelli dei concorrenti che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti assegnati alla prova, non saranno ammessi alla prova orale e per essi non si procederà alla valutazione dei titoli.

La Commissione stabilisce d'accordo col Ministero l'ordine con cui sono chiamati alle prove orali i concorrenti, che abbiano conseguito almeno i sei decimi nella prova scritta o grafica. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione, la quale, in tal caso, gli fissa definitivamente altro giorno.

Art. 17.

Sono nulle le prove e si considerano come non avvenuti i giudizi sui titoli dei concorrenti che nel caso del secondo comma dell'art. 6 siano stati riconosciuti inammissibili al concorso in seguito a giudizio della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sono pure nulle le prove nelle quali la Commissione abbia riconosciuto tracce sicure di plagio I candidati, i cui lavori siano annullati per plagio riconosciuto, sono esclusi dai concorsi a cattedre di scuole medie governative, i quali siano indetti entro il triennio dalla data di approvazione degli atti del concorso.

Art. 18.

Compiute le prove orali e la valutazione dei titoli, la Commissione stabilisce la graduatoria dei vincitori.

Sono compresi nella graduatoria, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e gli esami, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato non meno di sette decimi, per i concorsi generali, e di otto decimi, per i concorsi speciali.

Quando i risultati di un concorso speciale valgono anche per provvedere a un determinato numero di sedi di secondaria importanza, a norma dell'art. 2, comma 3°, la graduatoria per tali sedi viene formata dopo compilata quella per le sedi primarie e vi sono compresi per ordine di merito e in numero non superiore a quello delle sedi secondarie indicato nel bando di concorso i concorrenti i quali abbiano riportato un voto complessivo non inferiore a sette decimi.

La parità di voto, in tutti i casi previsti dai due commi precedenti, si dirime, tenendo conto dell'anzianità complessiva come insegnante o istitutore dei convitti nazionali, e, a parità di questa, dell'età.

Nei concorsi a cattedre di secondaria importanza, alla graduatoria formata nei modi stabiliti nei precedenti commi seguirà la graduatoria dei concorrenti che, avendo riportato la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Art. 19.

La relazione e gli atti della Commissione sono trasmessi al Ministero.

Il Ministero esamina la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti e, a seconda dei casi, approva, rettificando, ove occorra, gli eventuali errori materiali, od annulla, in tutto od in parte, gli atti, rinviando questi alla Commissione.

Il decreto Ministeriale che approva e rende esecutiva la graduatoria, viene pubblicato, insieme con la relazione della Commissione, sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Esso è provvedimento definitivo

Art. 20.

Ai membri delle Commissioni amministratrici è corrisposto, oltre il rimborso delle spese di viaggio in base alle norme vigenti, un compenso di L. 500 per il primo gruppo di candidati sino a 10, e successivamente, di L. 200 per ogni gruppo di 10 sino ai 50, di L. 100 per per ogni gruppo di 10 sino ai 100, di L. 30 per ogni gruppo di 10 sino ai 150 e di L. 20 per ogni ulteriore grupo di 10.

Per le prove orali è corrisposta a ciascun commissario, per ogni concorrente che abbia sostenuto la prova, un ulteriore compenso di L. 5 fino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi

Al pagamento dei compensi si provvede dopo la approvazione della graduatoria con decreto Ministeriale Ma ai commissari, che la richiedano, può essere accordata, al termine dei lavori della Commissione, un'anticipazione non superiore ai due terzi dell'intero compenso loro spettante, oltre al rimborso delle spese di viaggio

I compensi di cui al 1° comma sono ridotti di un terzo per i commissari che risiedono nella sede in cui hanno luogo gli esami.

CAPO II.

Nomine e passaggi di ruolo — Periodo di prova

Art. 21.

Le nomine e i passaggi di ruolo, in dipendenza dei concorsi così generali che speciali, hanno luogo con effetto dal 1° ottobre immediatamente successivo alla data del decreto Ministeriale che rende esecutiva la graduatoria

Art. 22.

Il vincitore ha diritto ad una sola offerta. Gli effetti dei concorsi tanto generali quanto speciali si esauriscono quando tutti i vincitori hanno ricevuto l'offerta

Tuttavia l'insegnante di ruolo che sia compreso fra i vincitori di concorso speciale, ha facoltà, quando riceva l'offerta, di riservarsi l'uso del diritto che gli deriva da tale sua qualità finchè resti in servizio come insegnante di ruolo. Questa riserva s'intenderà fatta se egli non accetti l'offerta nei modi indicati nel seguente articolo

In conseguenza della precedente disposizione, il Ministero, prima di bandire successivi concorsi speciali, farà conoscere, con avviso pubblicato sul *Bollettino Ufficiale*, le sedi disponibili, invitando i vincitori dei precedenti concorsi speciali, i quali si trovino nella condizione del precedente comma, a dichiarare se intendano mantenere la riserva o se accettino la destinazione in una delle sedi primarie pubblicate.

Il vincitore di concorso speciale può inoltre, al momento dell'offerta, ottenere la destinazione in una sede secondaria, semprechè questa sia vacante e non sia impegnata per un corrispondente concorso generale. Il vincitore di concorso speciale che abbia ottenuto nel modo predetto la destinazione in sede secondaria non potrà conseguire la destinazione in sede primaria se non superando un nuovo concorso speciale.

Art. 23.

L'accettazione della nomina o del passaggio di ruolo offerto deve essere fatta per iscritto e non può essere in nessun modo condizionata.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina o il passaggio di ruolo o la sede assegnatagli ovvero che subordini la sua accettazione a una qualsiasi condizione, ovvero che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

Art. 24.

L'assegnazione della sede viene fatta, d'ufficio, all'atto stesso in cui si offre la nomina o il passaggio di ruolo

Il vincitore che ha interesse di ottenere una determinata sede a causa delle sue condizioni di famiglia deve farne richiesta, corredando la domanda di opportuni attestati.

Si tiene conto sopra tutto delle seguenti esigenze di famiglia: vincitore coniugato, quando l'altro coniuge non potrebbe seguirlo in diversa sede o quando desideri di ricongiungersi con l'altro coniuge residente altrove; mantenimento di persone di famiglia inabili che non possono allontanarsi da una determinata sede; educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi; donna nubile che desideri di convivere con la propria famiglia; gravi interessi di famiglia.

In ogni caso l'accoglimento della domanda è subordinato alle necessità del servizio.

Le assegnazioni di sede sono definitive. Sono vietate le assegnazioni provvisorie.

Art. 25.

Gli insegnanti di prima nomina debbono, al momento della immissione in servizio prestare giuramento davanti al proprio preside secondo la formula stabilita dall'art. 11 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Il rifiuto importa, senz'altro, decadenza dalla nomina.

Art. 26.

La dispensa dal servizio, a causa di prova non favorevole, dell'insegnante straordinario (salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, comma 2°, per l'insegnante che provenga da altro ruolo) viene disposta dal Ministero e può aver luogo in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico.

Art. 27.

L'insegnante straordinario che passa ad altro ruolo ottiene lo stipendio e l'indennità di studio corrispondente al nuovo ruolo e vi continua il periodo triennale di prova iniziato nell'antico ruolo.

Se la prova nel nuovo ruolo riesca sfavorevole, l'insegnante sarà restituito, con assegnazione a una delle sedi disponibili, al

ruolo di provenienza, nel quale riprende la prova, come se il passaggio non fosse avvenuto.

La restituzione al ruolo di provenienza può essere disposta anche prima che si compia il periodo triennale di prova nel modo previsto nel 1° comma di quest'articolo.

Art. 28.

L'insegnante ordinario, che passa ad altro ruolo, ottiene lo stipendio di ordinario del nuovo ruolo corrispondente alla propria anzianità computata dal giorno della sua prima promozione ad ordinario.

Non si computano nel nuovo ruolo le abbreviazioni che abbia ottenuto, per merito distinto, nel ruolo di provenienza.

Art. 29.

Il ritorno, per domanda, al ruolo di provenienza, previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1545, non è ammesso durante il periodo di prova, sia dell'insegnante straordinario che dell'ordinario, quando il Ministero ritenga di dover far luogo alla restituzione d'ufficio per prova sfavorevole.

Art. 30.

L'insegnante ordinario che ritorna, su domanda, al ruolo di provenienza o che vi è restituito per prova sfavorevole fatta nel nuovo ruolo, viene assegnato a una delle sedi disponibili nell'antico ruolo ed ottiene, oltre alla corrispondente indennità di studio, lo stipendio che vi avrebbe conseguito, al momento del ritorno o della restituzione, se non ne fosse uscito, senza tener conto delle abbreviazioni che abbia ottenuto, per merito distinto, nel ruolo da cui ritorna.

Art. 31.

Gl'insegnanti straordinari ed ordinari provenienti da sede primaria hanno diritto, al momento del ritorno o della restituzione di ufficio all'antico ruolo, di riottenere una sede primaria. Se nessuna di tali sedi sia in tal momento disponibile saranno destinati a una sede secondaria, conservando il diritto alla destinazione ad una sede primaria.

Art. 32.

Le interruzioni di servizio, durante il periodo di prova, sia dell'insegnante ordinario, passato ad altro ruolo, sia dello straordinario, a qualunque causa dovute (meno i semplici congedi), prolungano di altrettanto la scadenza del periodo di prova.

Art. 33.

Ogni anno, entro il 15 maggio (e in ogni caso almeno due mesi innanzi la scadenza del termine finale di prova) i presidi invieranno al provveditore agli studi speciali relazioni sul conto di ognuno dei dipendenti insegnanti straordinari e degli ordinari che siano sottoposti a prova per definitivo passaggio in ruolo.

Il provveditore, nel trasmettere tale relazione al Ministero, vi aggiungerà le proprie osservazioni. Quando il provveditore ritenga di dover dissentire su qualche punto dai giudizi del preside, richiederà il parere della Giunta dell'istruzione media, di cui all'articolo 29 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Oltre che in base alle suddette relazioni, l'accertamento della prova da parte del Ministero sarà fatta col sussidio di ogni altro sicuro elemento di giudizio, comprese le tabelle informative, rimanendo in ogni caso ferma la facolà del Ministero di ordinare a tal fine speciali ispezioni.

CAPO III.

Ruoli e stipendi.

Art. 34.

Salvo le eccezioni espressamente previste nella Tabella 1, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, l'insegnante la cui cattedra di ruolo comprende più corsi od insegnamenti non pertinenti tutti ad uno stesso dei tre ruoli *A*, *B*, *C*, della suddetta tabella (escluso il caso di corsi o d'insegnamenti che debbono essere assunti a titolo di semplice incarico) è assegnato a tutti gli effetti al ruolo più importante.

Art. 35.

I congedi e le aspettative per motivi di salute non ritardano la scadenza normale o anticipata per merito distinto degli aumenti quadriennali o quinquennali di stipendio.

Le altre interruzioni di servizio prolungano tale scadenza di un tempo pari alla loro durata.

Art. 36.

L'indennità di studio cessa di essere corrisposta durante le interruzioni di servizio, tranne il caso di congedi ottenuti a norma dell'art. 21 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 37.

L'attribuzione della qualifica di merito distinto, agli effetti dell'anticipazione degli aumenti di stipendio, viene fatta dal Ministero, sulla base di tutti gli elementi di giudizio che sono a sua disposizione e specialmente dei titoli didattici, delle pubblicazioni e delle informazioni fornite dalle autorità scolastiche locali

Art. 38.

L'esame comparativo del merito degli insegnanti, per l'attribuzione della qualifica di merito distinto, si fa, categoria per categoria, a seconda dei vari tipi d'istituti e di cattedre di ruolo, e la qualifica non può essere, in ogni turno, attribuita a più di un decimo degl'insegnanti che in ognuno dei periodi decorrenti dal

1° ottobre al 30 settembre si trovino a distanza di un anno dalla scadenza normale dell'aumento periodico dello stipendio.

L'aumento anticipato ha decorrenza dal giorno che precede di un anno il giorno di scadenza dell'aumento normale, e dallo stesso giorno ha inizio il periodo per il successivo aumento periodico.

Art. 39.

E' ammessa la concessione di aumenti anticipati consecutivi.

Dopo la concessione di un primo aumento anticipato, si terrà conto, per la concessione del secondo, dei titoli dell'insegnante relativi al tempo posteriore al primo aumento anticipato.

Art. 40.

I periodi abbreviati, per merito distinto, si considerano, agli effetti della carriera economica, equivalenti ai corrispondenti comuni periodi quadriennali e quinquennali.

Art. 41.

Gl'insegnanti compresi nel ruolo d'onore non possono ottenere aumenti anticipati e non concorrono a formare il numero complessivo di cui all'art. 38, comma 1°.

Art. 42.

L'insegnante compreso nel ruolo d'onore, che per effetto di punizione disciplinare di grado superiore alla censura viene restituito al ruolo comune, perde l'aumento di stipendio di L. 1000, ma conserva la sua anzianità, ivi comprese le abbreviazioni dipendenti dalle concessioni di aumento anticipato

Art. 43.

Ogni anno, entro il mese di dicembre, si pubblicano i ruoli di anzianità degl'insegnanti e dei presidi, allo scopo di rappresentare la situazione esistente al 1° ottobre dell'anno.

Gl'insegnanti e i presidi sono distribuiti in tanti ruoli quanti sono i tipi d'istituti e di cattedre. In ognuno di tali ruoli si indicherà il numero dei corrispondenti posti istituiti in organico.

La classificazione nei singoli ruoli è determinata dalla data di appartenenza ai medesimi; a parità di questa, dalla graduatoria del concorso e, successivamente, dall'età

CAPO IV.

Obblighi d'insegnamento.

Art. 44.

Gl'insegnanti medi governativi, di ruolo o supplenti o incaricati, sono tenuti a supplire senza retribuzione, anche in eccedenza ai loro normali obblighi d'orario, i loro colleghi che siano assenti per un periodo non superiore a sei giorni.

Art. 45.

Nella scuola complementare l'assegnazione delle cattedre ai singoli insegnanti viene fatta di regola riaggruppando le classi in corsi completi Solo quando ciò non sia possibile, si potranno comprendere nella formazione delle cattedre gruppi di classi non costituenti corsi completi e l'assegnazione delle cattedre ai singoli insegnanti sarà fatta con criterio insindacabile dal preside.

Art. 46.

Nel caso di cattedre o incarichi comprendenti più materie, è vietato di scindere comunque queste materie allo scopo di raccoglierle da più cattedre o incarichi simili in raggruppamenti diversi da quelli stabiliti dalle tabelle 7, 8, 9, 11, 12 e 13 annesse al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 47.

Nell'insegnamento delle materie letterarie nelle classi del corso inferiore del ginnasio, del corso superiore del ginnasio e del corso inferiore dell'istituto tecnico; nell'insegnamento del latino nelle classi del liceo e della storia nelle classi del corso superiore dell'istituto magistrale gl'insegnanti si avvicendano per turno.

Gl'insegnanti di nuova nomina o trasferiti assumono il turno disponibile.

Art. 48.

Nell'insegnamento della musica e canto corale negl'istituti magistrali aventi il numero massimo di corsi, gl'insegnanti si avvicendano nel terzo corso superiore attribuito a una delle due cattedre.

CAPO V.

Presidi

Art. 49.

Le Giunte per l'istruzione media istituite presso i Provveditorati agli studi designano d'ufficio, ogni biennio, per i singoli tipi d'istituto, i dipendenti insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste nell'art 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n 1054, abbiano attitudini all'ufficio direttivo. Si avrà riguardo all'autorità morale dell'insegnante, alla sua capacità didattica ed amministrativa e al servizio militare da lui prestato durante la guerra in reparti combattenti.

Il numero di tali designazioni non può essere superiore al quinto del numero dei corrispondenti istituti esistenti nella circoscrizione del Provveditorato. Quando nella circoscrizione vi siano meno di cinque istituti dello stesso tipo si farà luogo ad una designazione.

Le designazioni di cui al comma precedente valgono anche per le scuole delle altre circoscrizioni

Il Ministero raccoglie le designazioni dalle singole circoscrizioni, ne riduce convenientemente il numero, ove occorra, ne forma un elenco unico e pubblica questo sul *Bollettino Ufficiale*.

La scelta del preside da nominare viene fatta dal Ministero tra gl'insegnanti compresi nel detto elenco.

Il Ministro può scegliere il preside fra gl'insegnanti laureati compresi nei ruoli d'onore.

Art. 50.

Le donne non possono essere designate nè nominate presidi, nemmeno nei licei femminili.

Art. 51.

L'insegnante che rifiuta la nomina a preside è cancellato dall'elenco di cui all'art. 49 e non può essere compreso neppure in quello che sarà predisposto per il biennio immediatamente successivo. Il relativo provvedimento è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale*.

Art. 52.

Il preside cessa di far parte del ruolo degl'insegnanti, anche quando sia tenuto all'insegnamento. In questo caso, tuttavia, la cattedra o una delle cattedre corrispondenti al proprio insegnamento rimarrà a disposizione del preside, senza che vi possa essere comunque assegnato altro insegnante.

Art. 53.

La dispensa dall'insegnamento, nel caso di cui al comma 2° dell'art. 14 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è concessa nel terzo anno in cui si verifica, dopo i due immediatamente precedenti, la condizione della popolazione scolastica superiore ai 250 alunni.

La dispensa cessa nell'anno in cui venga a mancare per la prima volta la predetta condizione. Se non sia in tal momento disponibile la cattedra o una delle cattedre che dovrebbe essere ripresa dal preside, si applicherà il criterio di cui all'art. 67. In nessun caso tuttavia si farà luogo al trasferimento del preside, quando non sia disponibile nell'istituto altra cattedra di diverso ruolo.

Art. 54.

La indennità di carica, quando la popolazione scolastica raggiunga il numero di 600 o di 400 o di 200 alunni, è rispettivamente di L. 3000, 2000 e 1000.

Art. 55.

E' ammesso il passaggio dei presidi da uno all'altro dei due ruoli o categorie di cui all'art. 12, comma 3°, e tabella 4 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e da un istituto all'altro della stessa categoria.

Si richiede la permanenza per lo meno di quattro anni nella II categoria per passare da questa alla I ed occorre inoltre che il

preside abbia insegnato o abbia conseguito l'eleggibilità o l'idoneità in un concorso per esami per una delle discipline che si insegnano negl'istituti di secondo grado.

Art. 56.

Il preside che abbia ottenuto il passaggio, può essere restituito, su domanda o d'ufficio, all'istituto d'origine, con destinazione in una delle sedi disponibili

Nel caso che la restituzione avvenga dalla I alla II categoria, il preside riprenderà in questa (calcolando il tempo trascorso nella I) lo stipendio che avrebbe ottenuto se non ne fosse uscito.

Art. 57.

Così nel caso di restituzione d'ufficio all'istituto d'origine, previsto nel precedente articolo, come nel caso di restituzione d'ufficio al ruolo d'insegnante, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 12 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il preside ha facoltà di ricorrere al Ministro, il quale deciderà sentita la II Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753.

CAPO VI.

Informazioni.

Art. 58.

Ogni anno, entro il mese di maggio, i presidi per i propri insegnanti e i provveditori agli studi per i dipendenti presidi, compileranno le note informative sugli appositi moduli inviati dal Ministero.

Art. 59

Le note informative dovranno costituire la rappresentazione concisa, ma chiara e completa, della figura dell'insegnante o del preside, quale uomo e quale educatore.

Saranno comunicati all'interessato, da parte di chi compila le note, i fatti che constituiscono demerito Contro l'addebito l'interessato ha facoltà di ricorrere entro quindici giorni, per via gerarchica, al Ministro, il quale deciderà definitivamente se l'iscrizione dovrà essere mantenuta o cancellata o modificata. Quando fatti di tale natura non esistano a carico dell'interessato, il compilatore delle note dovrà farne espressa dichiarazione nell'apposita rubrica.

Tutti gli altri giudizi sulla coltura e sulla capacità didattica ed educativa sono riservati.

Una pare delle note è destinata alle annotazioni e alle osservazioni del Ministero.

Art. 60

Quando nelle note si rinvengano giudizi o discordi o manifestamente eccessivi ed arbitrari, il provveditore o il Ministero, a seconda dei casi, rinvieranno le note perchè siano fornite le opportune spiegazioni e siano apportate le necessarie correzioni.

Art. 61.

Ogni provveditore conserva presso il proprio ufficio copia delle note informative dei dipendenti insegnanti e presidi. Quando un insegnante o un preside viene trasferito a un istituto appartenente a circoscrizione diversa, il provveditore rimette le note informative del detto insegnante o preside al provveditore alla cui dipendenza si trova l'istituto nel quale avviene il trasferimento.

Art. 62

Presso ogni Provveditorato agli studi è costituito un albo di persone fornite di riconosciuta competenza e di speciali attitudini per ispezioni ed inchieste.

L'albo si rinnova ogni triennio ed è compilato dalla Giunta per l'istruzione media ed approvato dal Ministero. Per la iscrizione nell'albo si darà speciale preferenza ai professori di università e d'istituti d'istruzione superiore, ai presidi di I categoria ed ai professori d'istituti medi di secondo grado.

Gl'iscritti nell'albo di un Provveditorato possono essere incaricati d'ispezioni o d'inchieste anche in scuole non dipendenti dal Provveditorato stesso.

Alle persone incaricate d'ispezione o d'inchieste, a norma del presente articolo, saranno corrisposte, oltre il rimborso delle spese di viaggio, le indennità di missione spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Capo VII.

Trasferimenti.

Art. 63.

Ogni anno, entro il 1° maggio, si pubblica sul *Bollettino Ufficiale*, per le singole cattedre d'insegnamento, l'elenco nominativo delle sedi vacanti e di quelle in cui vengano istituite, con decorrenza dal 1° ottobre del futuro anno scolastico, cattedre di nuova formazione.

Art. 64.

Le domande di trasferimento dovranno essere indirizzate al Ministro, redatte su carta legale, in conformità della legge sul bollo, e consegnate, entro il termine fissato dal Ministero, al proprio immediato superiore gerarchico.

La domanda dovrà contenere un elenco nominativo, per ordine di preferenza, di non più di cinque sedi richieste, tra le quali potranno essere comprese anche sedi non risultanti come disponibili nell'elenco di cui all'articolo precedente.

Le esigenze di famiglia, alle quali si accenni nella domanda, dovranno essere documentate a cura del richiedente.

Il preside, appena scaduto il termine di cui al primo comma, invierà le domande al provveditore e questi al Ministero, aggiungendovi le proprie osservazioni, specialmente in merito alla fondatezza dei motivi espressi nella domanda.

Le domande di trasferimento non possono essere subordinate a condizioni o riserve. E' soltanto ammessa la condizione che sia diretta ad ottenere il ricongiungimento di coniugi in una stessa sede.

Le domande che siano presentate oltre il termine fissato dal Ministero, o che siano trasmesse per altra via o che siano comunque condizionate si considerano come non fatte e di esse non si tiene alcun conto.

Art. 65.

Ai fini di cui all'art. 17 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il merito degli aspiranti al trasferimento in una determinata sede, viene accertato con tutti gli elementi di giudizio che sono a disposizione del Ministero e, in particolar modo, in base alle note informative, al servizio militare prestato durante la guerra in reparti combattenti, all'appartenenza al ruolo d'onore, ai risultati in concorsi per cattedre di scuole medie governative.

Quanto alle esigenze di famiglia, si applicano gli stessi criteri indicati nell'art. 24, comma 3° di questo regolamento.

Gli elementi del merito e delle esigenze di famiglia vengono valutati ad un tempo e non in ordine successivo.

Art. 66.

Le ragioni di servizio, determinanti il trasferimento, saranno comunicate all'interessato, se questi ne faccia richiesta.

Art. 67

Nel caso di trasferimento determinato dalla soppressione di una delle cattedre parallele esistenti in un istituto si avrà riguardo, per la scelta dell'insegnante o degl'insegnanti da mantenere nell'istituto in cui la soppressione si è verificata, alle riconosciute esigenze di famiglia, in conformità dei criteri stabiliti negli articoli 24, comma 3° e 65 di questo regolamento ed all'anzianità nella sede

Art. 68

Il passaggio da istituto ad istituto nella stessa sede non è trasferimento.

Art. 69.

L'insegnante che, per sua domanda, è trasferito da sede primaria a sede secondaria, non potrà riottenere la destinazione in sede primaria, se non superando un nuovo concorso speciale

Tale disposizione non si applica quando il trasferimento da sede primaria a sede secondaria sia avvenuto per ragioni di servizio.

Art. 70.

Il trasferimento da sede secondaria a sede primaria per effetto di concorso speciale si considera, ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferimento, come avvenuto per ragioni di servizio.

Art 71.

Gl'insegnanti che prestano servizio nelle sedi di Messina e di Trieste all'atto della pubblicazione del presente regolamento non

possono ottenere il trasferimento in altra sede primaria se non nel caso che abbiano vinto un concorso speciale, bandito dopo la legge 8 aprile 1906, n. 141

Art. 72.

I presidi possono essere trasferiti dalle sedi secondarie a quelle primarie, senza il requisito del concorso speciale, anche se nella sede primaria debbano mantenere od assumere un determinato insegnamento.

Art. 73.

Le domande di trasferimento, degl'insegnanti e dei presidi, se ed in quanto si oppongano al loro accoglimento speciali ragioni di servizio, si terranno per non fatte.

Art. 74.

Di regola, i trasferimenti, a qualunque motivo dovuti, si effettuano al principio dell'anno scolastico e sono annunciati agl'interessati almeno un mese innanzi tale data.

I trasferimenti, con la indicazione del motivo che li determina, sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale*.

Tale pubblicazione servirà di comunicazione ai trasferiti e agli altri interessati.

Art. 75.

Quando concorrano ragioni di urgenza, i trasferimenti per servizio potranno essere disposti anche durante il corso dell'anno scolastico e con preavviso all'interessato in un termine anche minore di un mese.

Di tali trasferimenti gl'interessati avranno particolare comunicazione scritta.

Art. 76.

Non si terrà nessun conto delle istanze che siano presentate dai presidi e dagli insegnanti allo scopo di ottenere la revoca o la modificazione di un trasferimento già disposto in conformità dei loro desideri.

Art. 77.

Il ricorso di cui all'art. 19 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, dovrà essere consegnato all'immediato superiore gerarchico o al provveditore agli studi o al Ministero non più tardi del quindicesimo giorno da quello della pubblicazione del trasferimento sul *Bollettino Ufficiale* o della sua partecipazione scritta, se questa sia avvenuta precedentemente.

Non è ammesso ricorso contro il trasferimento di altro insegnante o preside ad una sede che il ricorrente non abbia richiesta nei modi e nei termini di cui all'art 64 di questo regolamento.

Non è ammesso ricorso quando la sede desiderata sia stata occupata con trasferimento per ragioni di servizio, o quando sia rimasta scoperta

CAPO VIII.

Ricorsi.

Art. 78

Salvo i casi in cui siano stabiliti termini speciali, di regola il termine per produrre ricorso al Ministro contro provvedimenti delle autorità scolastiche locali o del Ministro stesso è di giorni trenta dal giorno in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento a mezzo di comunicazione scritta o di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*.

I ricorsi non sospendono l'esecuzione dei provvedimenti.

CAPO IX.

Disciplina.

Art. 79.

I presidi e i provveditori agli studi hanno l'obbligo di notificare immediatamente al Ministero le punizioni da essi inflitte ai sensi dell'art. 24 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e di riferire i motivi che hanno determinato il loro provvedimento.

Salvo il caso in cui sia prodotto ricorso da parte dell'interessato a norma del capoverso dell'articolo citato nel precedente comma, i provvedimenti disciplinari adottati dai presidi e dai provveditori agli studi non possono essere revocati o modificati dal Ministero, tranne che per circostanze o venute in luce in momento posteriore o non tenute presenti dall'autorità che emise il provvedimento ovvero per non essere stato posto l'incolpato in grado di difendersi.

Della stessa facoltà di revoca o di riforma il Ministero può far uso quando per il diverso titolo della mancanza disciplinare si riconosca esservi luogo all'applicazione di una punizione di diverso grado.

Art. 80.

Il procedimento disciplinare per l'applicazione di una delle pene stabilite nei numeri 5, 6 e 7 dell'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si inizia con l'atto d'accusa che il Ministero comunica all'interessato.

L'atto d'accusa deve contenere la indicazione dei fatti addebitati e delle prove che sono a loro fondamento.

E' concesso all'incolpato un termine di almeno 10 giorni per produrre le sue difese.

Art. 81.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto l'atto d'accusa e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa.

L'atto gli sarà consegnato anche quando egli si rifiuti di rilasciare la dichiarazione predetta; tale rifiuto sarà, però, considerato come mancanza disciplinare a sè stante.

E' in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 82.

Se non sia nota la residenza dell'incolpato o non sia possibile consegnargli personalmente l'atto d'accusa, questo è inviato in copia al sindaco del Comune d'origine e a quello del Comune dove l'incolpato ha tenuto da ultimo l'ufficio d'insegnante. Di ciò è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Il termine decorre, in tal caso, dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 83.

Il presidente della II Commissione, su richiesta del Ministro, fissa la data dell'adunanza, per l'emissione del parere richiesto dall'art. 24 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Del giorno dell'adunnaza è data notizia all'interessato.

Art. 84.

L'accusa davanti alla Commissione è sostenuta da persona a ciò espressamente delegata dal Ministro caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se presente, è ammesso nell'aula delle adunanze della Commissione. Il delegato del Ministro dà subito lettura dell'atto d'accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese

Il delegato del Ministro formula le sue conclusioni

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro della Commissione può rivolgere domande tanto al delegato del Ministro quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto d'accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, può proseguire la discussione, quando consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale

Art. 85.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministro, la Commissione pronuncia il suo parere

Qualora la Commissione riconosca provati i fatti dedotti nell'atto d'accusa e ritenga che essi costituiscano infrazioni disciplinari a norma dell'art. 23, ultimo capoverso, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, se vengano proposte punizioni di grado diverso, il presidente mette ai voti la proposta della punizione di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della punizione.

Art. 86.

Il parere della Commissione deve contenere l'indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui essa ritenga responsabile l'insegnante o il preside, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della punizione proposta.

Art. 87.

Qualora si riconosca, durante la discussione, l'opportunità che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguito le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Art. 88.

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica l'atto d'accusa o aggiunge ad esso un supplemento. Il nuovo atto d'accusa e il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 89.

Anche le punizioni minori debbono essere precedute dalla comunicazione dell'addebito all'incolpato e da sua difesa. La difesa potrà essere immediata o differita, al più, per due giorni, se l'incolpato ciò richieda e l'autorità reputi nulla ostarvi; e potrà consistere soltanto in discolpe orali dinanzi all'autorità procedente esclusa anche ogni obbligatorietà di forme specifiche.

Art. 90.

Il preside, punito con la sospensione, che per effetto dell'art. 22, ultimo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, viene restituito al ruolo d'insegnante, riprende posto nel ruolo comune, anche se apparteneva, al momento della sua nomina a preside, al ruolo di onore.

Art. 91.

Il procedimento di cui agli articoli precedenti non si osserva quando la Commissione sia chiamata a pronunciarsi, giusta la disposizione dell'art. 24, comma 2°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sui ricorsi interposti al Ministro dagl'insegnanti e dai presidi puniti dai provveditori agli studi con la punizione stabilita nel n. 3 dell'art. 22 del predetto R. decreto.

Art. 92.

Nei casi previsti dall'art. 25 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, i provveditori agli studi potranno interdire ai presidi l'accesso alla scuola, salvo a riferire immediatamente al Ministro.

CAPO X.

Lezioni private, professioni libere, incompatibilità.

Art. 93.

Agli effetti del divieto fatto agl'insegnanti medi dall'art. 11, comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto, il liceo-ginnasio, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale si considerano come costituenti rispettivamente un istituto unico.

Art. 94.

Nessun alunno, qualunque sia la sua appartenenza o provenienza, può essere giudicato da insegnante o preside dal quale abbia ricevuto private lezioni. gli scrutini o prove che avessero luogo in contravvenzione a tale divieto sono nulli a tutti gli effetti

Si farà luogo all'applicazione dell'art. 23, ultimo comma. del R. decreto 6 maggio 1923, n 1054, a carico dei presidi e degl'insegnanti medi governativi, i quali abbiano dato lezioni private in contravvenzione al divieto degli articoli 11, comma 3° e 14, ultimo comma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e a carico degl'insegnanti i quali abbiano giudicato in sede di pubblico esame i candidati da essi privatamente istruiti

Art. 95.

Non più di due alunni privati potranno essere riuniti nell'unica ora giornaliera permessa per le lezioni private dall'art. 11, comma 3°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054

Prima di assumere comunque lezioni private, l'insegnante deve darne notizia al proprio preside, comunicando il nome degli alunni e la loro provenienza e fornendo tutti i chiarimenti che gli potranno essere richiesti.

Art. 96.

Ogni insegnante che eserciti al momento della sua prima nomina, o intenda intraprendere, durante il suo servizio di ruolo, una professione libera, dovrà farne denuncia. per via gerarchica, al Ministero.

L'insegnante che, invitato ad abbandonare una professione libera nei casi previsti dall'art. 11, comma 4°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, vi insista. cesserà dal far parte dei ruoli degli insegnanti medi governativi.

Eguale sanzione si applica per il preside che eserciti una qualunque professione libera.

Art. 97.

I presidi e gl'insegnanti che occupino, al momento della prima nomina, o ottengano in seguito un qualunque altro ufficio di ruolo

alla dipendenza dello Stato o di Enti morali, dovranno darne immediata notizia, per via gerarchica, al Ministero.

Se, entro il termine fissato dal Ministero, il preside o l'insegnante non abbia effettivamente dimesso uno dei due uffici incompatibili, si farà luogo alla revoca della nomina o alla dichiarazione di cessazione dai ruoli medi governativi. Eguale sanzione si applica nel caso di mancata denuncia da parte del preside o dell'insegnante.

La incompatibilità di cui è cenno nel presente articolo riguarda anche il caso che il secondo ufficio di ruolo sia di carattere didattico, d'insegnante o direttivo, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione o di qualunque altra Amministrazione od Ente morale.

La inosservanza da parte degl'insegnanti medi governativi di quanto è prescritto nell'art. 95, capoverso e nel primo comma dell'art. 96 è considerato in ogni caso mancanza disciplinare.

E' altresì passibile di punizione disciplinare il preside che trascuri di verificare l'esatto adempimento da parte dei dipendenti insegnanti delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 16 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e in questo Capo del regolamento o che tolleri comunque una qualsiasi irregolarità della loro condizione in ciò che dalle disposizioni stesse è previsto o che ometta di riferirne al Ministero.

CAPO XI.

Collocamenti a riposo, dispense, aspettative.

Art. 98.

Il collocamento a riposo previsto dall'art. 20, comma 1°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, viene disposto dal 1° ottobre dell'anno solare in cui gl'insegnanti e i presidi compiono il settantesimo anno di età.

Art. 99.

Nel caso di dispensa di un insegnante o di un preside per diminuita o cessata idoneità fisica, intelletuale o morale, l'accertamento viene fatto dal Ministero sulla base di tutti gli elemnti di giudizio che sono a sua disposizione.

Il Ministero comunicherà all'interessato i motivi per i quali ritenga di dover promuovere la dispensa. Sarà concesso all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le sue osservazioni e le sue difese; dopo di che gli atti saranno inviati alla II Commissione, per il prescritto parere.

La dispensa potrà essere disposta anche durante il corso dell'anno scolastico.

Art. 100.

Quando l'interesse della scuola lo richieda in modo assoluto, il richiamo dalla aspettativa concessa a un insegnante o a un preside per ragioni di salute, potrà essere ritardato durante il corso dell'anno scolastico o rinviato alla fine dell'anno scolastico, eccetto il caso che il richiamo debba avvenire per scadenza del termine massimo d'aspettativa.

CAPO XII.

Dimissioni; riammissioni in servizio.

Art. 101.

La dimissione di un insegnante o di un preside deve essere presentata per iscritto: non ha effetto se non è accettata.

L'insegnante o preside, che si è dimesso, è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, fino alla decorrenza stabilita nel decreto di accettazione della sua dimissione.

E' dichiarato dimissionario d'ufficio l'insegnante o il preside:

1° che perde la cittadinanza italiana;

2° che accetta una missione o un impiego da un Governo straniero, senza esserne autorizzato dal Governo nazionale;

3° che non raggiunge, nel termine prescrittogli, la sede assegnatagli in seguito a nomina o trasferimento;

4° che abbandona volontariamente il suo ufficio.

Sono pure dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gl'insegnanti e i presidi che disertano collettivamente l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio. Può però il Ministro, in questo caso, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, iniziare, invece, procedimento disciplinare.

La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità.

Art. 102.

Gli insegnanti e i presidi le cui dimissioni furono accettate; quelli dichiarati dimissionari d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli previsti col penultimo comma del precedente articolo; quelli che furono collocati a riposo (tranne che ciò sia avvenuto per raggiunti limiti d'età) e quelli infine che furono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20, capoverso, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, possono essere riammessi in servizio.

L'insegnante e il preside riammessi in servizio saranno destinati ad una delle sedi disponibili al momento della riammissione e riprenderanno nel proprio ruolo la posizione e il trattamento che loro spetta, in base alla propria anzianità, senza tenersi conto dell'intervallo di tempo trascorso tra il momento della cessazione e quello della riammissione.

CAPO XIII.

Scuole medie nei Collegi militari. - Scuole italiane all'Estero o nelle Colonie.

Art. 103.

Gl'insegnanti medi governativi che, a norma dell'art. 32 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri o di quello delle colonie per le loro ri-

spettive scuole, e che siano da questi, in momento successivo, prescelti per ufficio direttivo, saranno nominati presidi nei rispettivi ruoli delle scuole del Regno, purchè essi siano compresi nell'elenco degl'idonei ad ufficio direttivo di cui all'art. 49, comma 4°, e purchè concorra, nella scelta fatta dai Ministeri degli affari esteri o delle colonie, il consenso di quello dell'istruzione.

Agli effetti dell'inclusione nell'elenco degli idonei ad ufficio direttivo gl'insegnanti posti a disposizione dei Ministeri degli affari esteri e delle colonie saranno scrutinati dalla Giunta per l'istruzione media presso il Provveditorato agli studi di Roma.

Art. 104.

I presidi e gl'insegnani medi messi a disposizione dei Ministeri degli affari esteri, delle colonie e della guerra, per le scuole da essi dipendenti, potranno essere restituiti alle scuole del Regno su richiesta dei Ministeri stessi o per loro domanda, e saranno destinati ad una delle cattedre disponibili in tale momento. Se appartenevano a sede di primaria importanza e nessuna cattedra sia vacante in tali sedi, potranno essere destinati ad una cattedra in sede secondaria, salvo a riottenere una sede primaria, appena ciò sia possibile.

Capo XIV

Incarichi e supplenze.

Art. 105.

Nessun incarico o supplenza nelle scuole medie governative può essere affidato se non a chi sia provvisto del titolo legale di abilitazione.

Quando, per ragioni di necessità, un incarico o supplenza sia stata assegnata a persona non legalmente abilitata, tale nomina potrà essere revocata, in qualunque momento, anche durante il corso dell'anno scolastico, per far luogo alla nomina di persona legalmente abilitata.

Art. 106.

Oltre che nel caso di accoglimento di ricorso da parte di terzi interessati, a norma dell'art. 27, comma 2° del R decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ogni incarico o supplenza, conferita per un certo tempo o per l'intero anno scolastico, può essere revocata, senza obbligo a speciale indennità da parte dell'Amministrazione, innanzi la scadenza del termine, semprechè ciò sia richiesto da legittimi motivi di servizio.

L'incaricato o il supplente di cui sia revocata la nomina, a sensi del precedente comma, può presentare ricorso al provveditore agli studi, tranne che la revoca sia la conseguenza di un provvedimento emesso dal provveditore o dal Ministero, nel quale caso il ricorso deve essere presentato al Ministero.

Art. 107.

Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, il Ministero ha facoltà di annullare i provvedimenti emessi dai presidi o dai provveditori agli studi in materia di incarichi o di supplenze nelle scuole medie governative, quando riconosca che sono state commesse gravi violazioni di legge o manifesti abusi.

Art. 108

L'assegnazione degl'incarichi potrà essere fatta dai presidi, solo dopo sistemati gl'insegnanti compresi nei ruoli transitori di cui agli articoli 11 e 13 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413. L'assunzione di tali insegnanti negl'incarichi disponibili nelle scuole medie governative viene fatta direttamente dal Ministero, il cui provvedimento ha carattere definitivo.

Art. 109.

Per l'assegnazione delle classi aggiunte nella scuola complementare si applicano gli stessi criteri fissati dall'art. 27 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per le supplenze e gl'incarichi.

Art. 110.

Chiunque indenda ottenere incarichi o supplenze nelle scuole medie governative o classi aggiunte non costituenti cattedra di ruolo nella scuola complementare deve presentarne domanda in carta legale al preside del rispettivo istituto, entro il termine che sarà dal medesimo fissato e che sarà reso pubblico almeno un mese innanzi la sua scadenza mediante affissione nell'albo dell'istituto.

Alla domanda dovranno essere uniti, oltre la ricevuta della tassa di L. 10 a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546, il certificato di nascita, il titolo di abilitazione e tutti quei documenti che valgono ad attestare i titoli di preferenza dell'istante a norma dell'art. 27, comma 1° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e i servizi prestati.

L'istante dovrà inoltre esibire tutti quei certificati di cui il preside gli faccia richiesta.

Art. 111.

I presidi daranno comunicazione della nomina direttamente agli interessati, e mediante affissione all'albo dell'istituto.

Chi non assuma servizio entro il termine fissatogli nell'atto di comunicazione decadrà senz'altro dalla nomina.

Art 112.

Entro dieci giorni dalla data dell'affissione di cui al precedente articolo chi si ritenga leso potrà presentare ricorso al provveditore, a sensi dell'art. 27, comma 2° del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, semprechè abbia presentato in tempo debito domanda al preside e sia fornito del titolo d'abilitazione, a norma dell'art. 110.

Oltre che sulla legittimità del provvedimento impugnato, il provveditore decide anche in merito.

Art. 113.

Di regola l'assegnazione delle supplenze e degli incarichi si fa con decorrenza dal 1° ottobre e quello delle classi aggiunte nelle scuole complementari dal 16 ottobre.

Art. 114.

Al pagamento delle retribuzioni al personale incaricato o supplente in base alle disposizioni della tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, provvede il R. provveditore agli studi, su liquidazioni fatte dai singoli presidi, con buoni su appositi fondi messi a sua disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

159.

Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2403, relativo al prelevamento della somma di L. 46,043,075 dalle disponibilità dei conti correnti istituiti fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale, per inserirla nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-23.

(*Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 1923, n. 271).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051;

Accertato che al 1° luglio 1923, nei tre conti correnti istituiti fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 181 del surriferito decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363, per la gestione dei fondi dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica e precisamente:

1° nel conto corrente per la gestione dei fondi della Tripolitania e della Cirenaica dall'esercizio 1914-15 a tutto l'esercizio 1919-20;

2° nel conto corrente per la gestione dei fondi dei bilanci della Tripolitania posteriori all'esercizio 1919-20;

3° nel conto corrente per la gestione dei fondi dei bilanci della Cirenaica posteriori all'esercizio 1919-20, esisteva una disponibilità di complessive L. 390,137,578.46;

Considerato che tale disponibilità comprende in cifra che si prevede non inferiore alla somma di L. 50,000,000 gli avanzi già risultanti nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1914-15 a tutto il 1916-17 e quelli che risulteranno alla chiusura degli esercizi finanziari 1917-18 a tutto il 1922-23;

Riconosciuta la necessità di destinare parte di detta somma, anzichè ai fini esplicitamente stabiliti dal surriferito decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1051, a spese militari ordinarie e straordinarie necessarie nelle dette due co-

lonie per la rioccupazione di territori e per la organizzazione nei territori stessi dei servizi civili e militari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le colonie di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro delle colonie è autorizzato a prelevare dalla disponibilità dei conti correnti istituiti fra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale per la gestione dei fondi dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica dal 1914-15 al 1919-20 e dal 1920-21 in poi, la somma di L. 46,043,075 e ad iscriverla per L. 27,000,000 nel bilancio della Tripolitania, esercizio 1922-23, e per L. 19,043,075 nel bilancio della Cirenaica, esercizio 1922-23, quali acconti sugli avanzi dei bilanci delle colonie stesse dagli esercizi 1914-15 in poi.

I governatori della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati ad apportare nei propri bilanci, esercizio 1922-23, le variazioni necessarie per la ripartizione nei diversi articoli delle somme anzidette, onde aumentare gli stanziamenti per spese ordinarie e straordinarie militari dell'esercizio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

160.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, contenente còmpiti della Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, provvedimenti per la esecutorietà delle sue decisioni e altre norme in materia di abitazioni.

(*Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1922, n. 272.)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e le successive disposizioni sulle case popolari ed economiche;

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 65, che abolisce la Commissione ed i Comitati in materia di edilizia popolare e conferisce al Ministro per l'industria e commercio il mandato di coordinare, con suo decreto, la consulenza tecnica di alcuni organi predetti con la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare istituita con decreto 8 dicembre 1922, dei Ministri per l'industria e commercio e per il tesoro;

Constatata, in base ai risultati dell'esperienza, la necessità di rafforzare i poteri della Commissione anzidetta con opportune garanzie per la esecutorieta delle sue decisioni;

Ritenuta altresì la opportunità di riordinare e disciplinare la materia nei riguardi della assegnazione, disponibilità ed assicurazione degli alloggi cooperativi, ed all'ordinamento dei mutui edilizi concessi sulla Cassa dei depositi e prestiti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Commissione di vigilanza.

Art. 1.

La Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare, istituita con decreto 8 dicembre 1922, dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, è integrata da un magistrato

di grado non inferiore a quello di sostituto procuratore generale di Corte d'appello, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 2.

La Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare decide in base alle norme di legge ed a quelle contenute nel decreto Ministeriale istitutivo dell'8 dicembre 1922, le quali hanno pieno valore in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Le decisioni della Commissione stessa hanno carattere definitivo e sono rese esecutive con ordinanza del Presidente. Contro di esse è ammesso soltanto ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato nei casi e nei sensi previsti dall'art. 22 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato 17 agosto 1907, n. 638.

Art. 3.

L'ordinanza del presidente della Commissione di vigilanza, per la esecuzione delle deliberazioni di essa, è esecutiva, secondo i casi, nei riguardi dei singoli soci o nei riguardi delle cooperative o di entrambi.

Nel caso di mancata esecuzione di un'ordinanza da parte di uno o di più soci, la Commissione di vigilanza può comminare a carico degli inadempienti la perdita del diritto all'alloggio cooperativo.

Quando l'esecuzione dell'ordinanza spetti alle singole cooperative, queste debbono provvedervi a proprie spese, salvo rivalsa verso il socio od i soci inadempienti.

Nel caso che una Cooperativa non ottemperi alle ordinanze della Commissione, oppure dia comunque luogo ad inconvenienti di eccezionale gravità, che ne compromettano il regolare funzionamento, può il Ministro per l'economia nazionale, su proposta della Commissione stessa, disporre lo scioglimento dell'amministrazione della Cooperativa con la conseguente nomina di un Commissario governativo.

Le spese relative saranno a carico della Cooperativa e, per essa, dei singoli soci.

Il Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, può ordinare la revoca dei benefici di legge concessi alla Cooperativa.

Art. 4.

E' confermato al Ministro per l'economia nazionale il mandato conferitogli dall'art. 2 del R. decreto 11 gennaio

1923, n. 65, di coordinare nella Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare i còmpiti delle altre Commissioni soppresse, e gli è data a tale uopo la facoltà di modificare o integrare, secondo il bisogno, la composizione della Commissione stessa.

Art. 5.

Le decisioni della Commissione di vigilanza prese fino alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, in quanto non siano state modificate dal Ministro per l'economia nazionale, sono esecutive a norma del presente decreto. Alla data predetta decade di diritto qualsiasi impugnativa e, qualora sia stata promossa, è convertibile in ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, in conformità dell'art. 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Assegnazione e consegna degli alloggi.

Art. 6.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1922, circa l'obbligo dei Consigli di amministrazione delle Cooperative di non far luogo a prenotazioni di alloggi a favore dei soci, che non si trovino nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni e dal presente decreto, l'esistenza di tali condizioni deve verificarsi anche al momento della consegna degli alloggi da parte delle Cooperative ai soci: l'eventuale interruzione fra i due momenti non pregiudica i diritti del socio.

Non appena gli alloggi siano in condizione di abitabilità, la Cooperativa inviterà i soci prenotati a prenderli in consegna entro un mese, sotto pena di decadenza da ogni diritto, salvo il ricorso, entro detto termine, alla Commissione di vigilanza.

La consegna suddetta mediante apposito verbale è definitiva e conferisce al socio tutti gli obblighi ed i diritti di legge, compresa la assegnazione del mutuo edilizio individuale.

Se la consegna non potè avvenire prima dell'assegnazione del mutuo edilizio individuale, per cause non imputabili nè alla Cooperativa nè al socio, il possesso di tutti i requisiti prescritti deve verificarsi al momento della assegnazione del mutuo edilizio individuale.

Art. 7.

Al socio prenotato che muoia prima di aver ottenuto la consegna della casa ha facoltà di sostituirsi, in tutti i diritti a lui spettanti, il coniuge contro cui non sia intervenuta sentenza di separazione legale.

In mancanza del coniuge o, nel caso della separazione di cui nel comma precedente, hanno facoltà di sostituirsi, nei diritti predetti, i figli che alla data della morte del socio fossero a suo carico.

Eredi.

Art. 8.

Al socio che muore dopo la consegna dell'alloggio, di cui all'art. 5, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune.

La qualità di eredi si prova nei modi di cui all'art. 15, libro 2°, parte 1ª, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti.

Nel caso di eredità indivisa, sia legittima che testamentaria, i coeredi, mediante atto autentico, debbono, entro un mese, designare un rappresentante, preferendo, possibilmente, un impiegato o un pensionato dello Stato, il quale diventerà socio della Cooperativa e rappresenterà tutti gli eredi.

In caso di inadempimento, la designazione sarà fatta dalla Cooperativa.

In ogni caso la designazione non escluderà l'obbligo solidale da parte di tutti gli eredi.

Avvenuta la divisione, subentra, in tutti i diritti e doveri del socio, colui al quale sarà stato attribuito l'alloggio.

Art. 9.

Le relazioni definitive di collaudo ed i reparti, tra i soci, della spesa per la costruzione dei fabbricati devono essere trasmesse dai collaudatori, pel tramite del Ministero dell'economia nazionale, alle singole Cooperative, le quali sono tenute a darne immediato avviso con lettera raccomandata ai soci ed a tenerle a disposizione dei medesimi per almeno 15 giorni.

Entro tale periodo di tempo, ed in ogni modo non oltre un mese dalla data di trasmissione di dette relazioni da parte

del Ministero, sono ammessi ricorsi al Ministero stesso che deciderà in via definitiva.

In mancanza di ricorsi i collaudi diverranno esecutivi.

Tale disposizione si applica anche ai collaudi già compiuti ed in corso di esecuzione e che siano disposti anteriormente alle norme stabilite col R. decreto 8 febbraio 1923, n. 345.

Dell'assegnazione del mutuo edilizio individuale e del contributo statale.

Art. 10.

La formale assegnazione dell'appartamento e del mutuo edilizio individuale avrà seguito, previo nulla osta del Ministero dell'economia nazionale e secondo le risultanze del collaudo approvato, con atto pubblico in cui interveranno la Cooperativa, legalmente rappresentata, il socio e la Cassa depositi e prestiti in persona del direttore generale o di un suo delegato, osservate le seguenti condizioni:

a) che l'attribuzione del valore, per ogni singolo alloggio, corrisponda al prezzo stabilito dal regolare collaudo;

b) che la ripartizione delle ipoteche della Cassa per ciascun alloggio corrisponda al prezzo suddetto;

c) che il socio assuma tutti gli obblighi dipendenti dall'operazione di mutuo già concesso alla Cooperativa e si assoggetti a tutte le norme e disposizioni emanate e da emanare in materia di edilizia popolare.

Per la stipulazione del contratto la Cooperativa assegnerà un congruo termine ai soci. Coloro che non si presenteranno s'intenderanno definitivamente decaduti da ogni diritto, e la Cooperativa provvederà alla loro sostituzione a norma di legge, salvi, in ogni caso, tutti i diritti e le ragioni contro i soci inadempienti.

Per gli appartamenti che per qualsiasi ragione non siano stati collocati dalla Cooperativa ai termini di legge, il Ministero dell'economia nazionale, d'accordo con la Cassa depositi e prestiti, determinerà il modo migliore di utilizzazione, rimanendo impregiudicate le sanzioni sopra stabilite e le eventuali azioni di responsabilità.

Art. 11.

Nel caso in cui il costo dell'alloggio, determinato in base al collaudo finale, superi la somma di L. 150,000, e che tale eccedenza derivi, a giudizio della Commissione di vigilanza,

o da un numero di ambienti non giustificato dalla composizione della famiglia o da spese di rifinimento o di altra natura, superflue od eccessive, la quota di ammortamento, riferentesi alla somma eccedente, sarà determinata escludendo qualsiasi contributo statale a favore del socio.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, saranno determinati i criteri di carattere obbiettivo, sui quali la Commissione di vigilanza dovrà fondare la sua decisione relativa all'ammontare della somma eccedente le L. 150,000 per la quale potrà essere conservato il contributo della Stato. Nell'ambito di tali criteri l'apprezzamento discrezionale della Commissione è insindacabile.

Art. 12.

Qualora il costo superi le L. 150,000, la spesa eccedente non sia ammessa dalla Commissione di vigilanza ed il 50 % dello stipendio del socio non sia sufficiente a garantire l'istituto mutuante del pagamento della nuova annualità, il socio assegnatario sarà tenuto a prestare un supplemento di garanzia, mediante deposito di titoli del Debito pubblico dello Stato o di obbligazioni di altri Enti accettate dall'istituto mutuante, che diano una rendita annua pari alla quota dell'annualità non coperta dal 50 % dello stipendio

In luogo del supplemento di garanzia, il socio potrà versare in contanti il valore attuale della parte delle quote di ammortamento eccedente la metà dello stipendio.

Art. 13.

In mancanza dell'adempimento delle condizioni specificate all'art. 12, il socio decade dal diritto all'assegnazione, e la Cooperativa dovrà procedere alla vendita dell'alloggio, versando all'istituto mutuante il ricavato della vendita. Qualora tale ricavato sia inferiore alla parte del mutuo afferente all'appartamento, la differenza sarà versata all'istituto predetto, prelevandola dai fondi iscritti per contributi statali nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 14.

Qualora il socio non si trovi in condizioni di adempiere alle prestazioni previste dagli articoli precedenti, potrà evitare la decadenza, ottenendo che l'alloggio sia ridotto, a proprie spese, ad un minor numero di vani. La domanda sarà rivolta alla Commissione di vigilanza, la quale potrà acco-

glierla soltanto nel caso in cui la richiesta suddivisione dell'alloggio non diminuisca l'utilizzazione dell'alloggio, nella sua primitiva consistenza.

Il limite di L. 150,000, di cui agli articoli 11 e 12, è elevato a L. 200,000 per gli alloggi costruiti nel comune di Roma.

Ammortamento dei mutui.

Art. 15.

Le Cooperative sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui a loro carico ed a versarne l'importo alla Cassa depositi e prestiti colle modalità che saranno dalla Cassa stessa indicate.

Contemporaneamente le Cooperative comunicheranno alla Cassa l'elenco dei soci eventualmente morosi.

Contro i morosi la Cassa è autorizzata, su semplice richiesta da essa rivolta alle singole amministrazioni e senza tener conto dei precedenti vincoli gravanti sugli stipendi, pensioni ed assegni, a fare eseguire sui medesimi la ritenuta d'ufficio, per la somma dovuta oltre gli interessi di mora.

Ove la trattenuta non sia possibile e sufficiente, la Cassa è autorizzata a procedere alla riscossione delle somme dovute con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Il procedimento avrà inizio con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dalla Cassa depositi e prestiti, o, per sua delega, dall'Intendenza di finanza, di pagare entro cinque giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore ed è notificata da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura.

Manutenzione dei fabbricati sociali.

Art. 16.

Col pagamento della quota mensile di ammortamento, il titolare dell'alloggio è obbligato a versare altresì alla Cooperativa una percentuale commisurata al 4 % della quota stessa, per costituire un fondo, da versarsi in conto corrente vincolato presso un istituto di notoria solidità, per spese di manutenzione straordinarie del caseggiato.

Salvo i casi di assoluta urgenza, per i quali l'approvazione sarà chiesta posteriormente, i progetti di spesa di straordinaria manutenzione debbono essere previamente approvati dal Ministero dell'economia nazionale (ufficio Case popolari), il quale può, all'uopo, rivolgersi direttamente agli uffici del Genio civile o agli uffici tecnici di finanza.

I prelevamenti dal conto corrente dovranno avvenire in ogni caso in base a nulla osta del Ministero suddetto, ed a richiesta della Cooperativa, ovvero della Cassa depositi, nel caso di cui al comma seguente.

Indipendentemente dalla sorveglianza spettante al Ministero dell'economia nazionale, la Cassa vigilerà a che la Cooperativa provveda alla costituzione del detto fondo e curi la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati. In caso di inadempienza si provvederà a mezzo dell'ufficio tecnico case popolari del Ministero dell'economia nazionale a spese della Cooperativa, con facoltà di prelevare i fondi dal conto corrente di cui sopra.

Il puntuale versamento della percentuale per manutenzione straordinaria sarà assicurato con gli stessi privilegi stabiliti per la quota d'ammortamento dei mutui.

Assicurazione contro gli incendi.

Art. 17.

Le Cooperative provvederanno all'obbligo dell'assicurazione dei fabbricati contro gli incendi, loro imposto dall'art. 21 del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, versando direttamente alle Compagnie assicuratrici i premi di assicurazione. La polizza, vincolata a favore della Cassa depositi e prestiti, deve essere consegnata alla Cassa stessa, la quale vigilerà perchè le Cooperative si mantengano al corrente col pagamento dei premi.

Dell'osservanza della presente disposizione saranno responsabili i Consigli di amministrazione delle Cooperative, i quali potranno provocare la ritenuta sugli stipendi, pensioni, assegni, ecc., nonchè la procedura privilegiata di esecuzione, di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

La Compagnia di assicurazione deve essere di gradimento della Cassa depositi e prestiti, la quale, all'uopo, potrà pubblicare l'elenco delle Compagnie preferite, ed eventualmente imporre quelle combinazioni che presentino i caratteri di maggiore sicurezza e generale convenienza.

Cessione - Affitti.

Art. 18.

Agli articoli 4, 5 e 7 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1922 è sostituito il seguente:

« Gli assegnatari di un appartamento o di una casa potranno, nel caso di collocamento a riposo, di cambiamento di residenza, di mutamenti nello stato di famiglia o per altri gravi motivi, cedere definitivamente il loro diritto e procedere all'affitto totale o parziale della casa o dell'appartamento, sempre che concorra il consenso della Cassa depositi e prestiti e del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, e la cessione o l'affitto siano fatti a favore di persona che sia socio della Cooperativa o che lo diventi, ed in ogni caso sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione. Il consenso è subordinato a rigoroso accertamento e controllo delle effettive condizioni, modalità e corrispettivi, che saranno stipulati fra le parti interessate.

« Simile facoltà e con le modalità predette spetta agli eredi dei soci assegnatari. Contro il negato consenso del Consiglio di amministrazione è ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale ».

Provvedimenti per la costruzione di nuove abitazioni.

Art. 19.

Decadono dalla assegnazione già avuta del contributo governativo per costruzioni, le Cooperative edilizie, che non abbiano fatto pervenire al Ministero dei lavori pubblici, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, una formale dichiarazione, da parte di un istituto di credito, dalla quale risulti, che è già stato concesso il mutuo occorrente per le costruzioni, a norma delle disposizioni che disciplinano i finanziamenti della edilizia popolare.

Art. 20.

Le somme che si renderanno disponibili in conseguenza delle decadenze stabilite nel precedente articolo potranno essere destinate nel modo seguente:

1° per contributo al pagamento degli interessi sui mutui suppletivi strettamente indispensabili per la ultimazione delle costruzioni in corso;

2° per l'eventuale ampliamento dei programmi costruttivi di Cooperative edilizie già finanziate tra mutilati ed invalidi di guerra;

3° per contributi relativi ai mutui che saranno stipulati da Istituti per case popolari, da Comuni che abbiano già in corso programmi di edilizia popolare e dall'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato, in Roma.

Art. 21.

Le abitazioni che saranno costruite col contributo di cui al numero terzo del precedente articolo, sia a proprietà collettiva, sia a proprietà individuale, dovranno essere assegnate, in misura corrispondente al terzo della disponibilità totale, a favore degli ex combattenti, che abbiano prestato servizio in reparti mobilitati ed in zona di operazioni.

In quanto sia possibile, si terrà conto nelle assegnazioni anche di quei soci, sprovvisti di alloggi, che appartenevano alle Cooperative di cui all'art. 19 del presente decreto.

Provvedimenti per l'assegnazione di alloggi cooperativi ad ex-combattenti.

Art. 22.

A deroga di ogni disposizione contraria il Consiglio di amministrazione delle Cooperative edilizie, che costruiscono col contributo dello Stato, è autorizzato ad assegnare appartamenti, indipendentemente dal turno di prenotazione, agli ex-combattenti, che hanno prestato servizio in reparti mobilitati ed in zona di operazioni, e che siano soci della Cooperativa e già prenotati al 31 dicembre 1922.

L'assegnazione sarà fatta in ragione di uno su cinque appartamenti della Cooperativa, non ancora assegnati con contratto od altra scrittura che ne faccia le veci, alla data del 21 settembre 1923, e tenendo per base dell'assegnazione agli ex-combattenti il rispettivo numero di iscrizione a soci.

Tutti gli appartamenti, che si rendono disponibili per rinunzia o decadenza dei rispettivi assegnatari entro il 1924, potranno dal Consiglio d'amministrazione essere assegnati con preferenza ai soci combattenti, che si trovino nelle condizioni predette.

Riscatto dei mutui.

Art. 23.

E' revocata la facoltà consentita con l'art. 34 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, ai soci delle Cooperative edilizie, mutuatari della Cassa depositi e prestiti, di liberarsi dal proprio debito con la consegna di titoli di rendita pubblica consolidata.

I soci od i loro eredi possono, invece, in ogni tempo, liberarsi del proprio debito versando un capitale pari al valore attuale delle annualità ancora dovute, calcolato al saggio d'interesse complessivo del mutuo vigente.

Contestualmente alla anticipata estinzione del debito, ovvero con provvedimento posteriore, la Cassa è tenuta a consentire, a tutti gli effetti di legge, la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile

Per la durata di 10 anni dall'inizio dell'ammortamento dei mutui, può essere esercitato da parte dei soci della Cooperativa o di altre Cooperative, di persone che diventino soci ed abbiano i requisiti richiesti per l'assegnazione di appartamento, diritto di prelazione in caso di vendita di immobili affrancati.

Il socio che intende alienare l'immobile entro il detto decennio dovrà far pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'offerta e le modalità approvate dalla Cassa depositi e prestiti.

Colui che intende esercitare il diritto di prelazione dovrà notificare alla Cassa depositi e prestiti ed all'offerente la dichiarazione autentica di accettazione e depositare presso detta Cassa le somme indicate nell'offerta, entro il termine di 2 mesi dalla pubblicazione dell'offerta medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel caso di diversi concorrenti nell'esercizio del diritto di prelazione, decide inappellabilmente la Cassa depositi e prestiti.

Art. 24.

I soci che abbiano effettuato il riscatto ed i loro eredi ed aventi causa, sono tenuti agli obblighi di cui agli articoli 17 e 18 del presente decreto.

Art. 25.

Le controversie cui potrà dar luogo l'applicazione del presente decreto, in relazione alle situazioni di fatto createsi

precedentemente, saranno decise, caso per caso, dalla Commissione di vigilanza.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

161.

Regio decreto 13 ottobre 1923, n. 2368, riflettente il rilascio degli scontrini ferroviari nei viaggi degli impiegati.

(*Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1923, n. 268).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, relativo alla formalità per la concessione *C* di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 562, per i viaggi in ferrovia degli impiegati dello Stato, per causa di missione o di trasferimento con indennità;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1238, relativo al trasloco nella sede di elezione degli impiegati ed agenti collocati a riposo;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311, che sancisce le nuove norme regolatrici delle competenze spettanti al personale che si reca in missione o che sia trasferito da una ad altra sede permanente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'impiegati dello Stato per ottenere dagli uffici competenti il pagamento delle spese di viaggio loro spettanti nei casi di missione, di trasferimento con indennità, o di collocamento a riposo per recarsi al domicilio eletto, devono mediante apposito scontrino, conforme al modulo prescritto (allegato *A*) giustificare l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa differenziale *C* per il percorso più breve e per la

classe corrispondente al proprio grado, tanto per l'andata che per il ritorno.

Lo scontrino sarà di colore verde per la prima classe, bianco per la seconda e rosso per la terza.

Qualora le domande dirette a conseguire il pagamento delle suddette indennità di viaggio, non siano corredate dei prescritti scontrini ferroviari, o se questi siano presentati incompleti o comunque alterati, il rimborso della spesa sarà commisurato al costo del biglietto di 3ª classe.

Art. 2.

La spesa da rimborsarsi per la spedizione del bagaglio nei limiti stabiliti dall'art. 16, lettera *a*) del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, dovrà essere pure giustificata con la presentazione di uno scontrino speciale, conforme al modello (allegato *B*) indicante il percorso, il peso riconosciuto e il prezzo pagato.

La spesa per il trasporto del mobilio e delle masserizie entro i limiti dell'art. 16, lettera *b*), del citato decreto Luogotenenziale, dovrà essere provata col bollettino di consegna ordinario, che viene rilasciato dall'Amministrazione delle ferrovie.

Nella spesa da rimborsare non deve tenersi conto delle somme pagate dall'impiegato per sosta di mobilio nei magazzini ferroviari, per pesatura e per tasse di bollo.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

ALLEGATO *A*.

STRADE FERRATE ITALIANE

MINISTERO . . . . . .

Scontrino comprovante l'acquisto di biglietto a tariffa ridotta per viaggio a spese dello Stato, compensato da indennità.

Libretto N. (1) ..... Scont .... Classe .....

per ....

Bollo della stazione di partenza

(1) Numero del libretto personale o di quello della famiglia.

ALLEGATO *B*.

STRADE FERRATE ITALIANE

IMPIEGATI DELLO STATO

Scontrino da sottoporsi al bollo della stazione ferroviaria di partenza in casi di spedizione di bagaglio con diritto di rimborso.

Libretto N. ..... (1).

Bagaglio del peso complessivo riconosciuto Kg. .....

per il percorso da ..... a ....

Somma pagata L. .....

Bollo della stazione di partenza

(1) Numero del libretto dell'impiegato o della famiglia o di entrambi. ed in difetto, nome, cognome, qualifica di chi spedisce.

162.

Lettera 16 ottobre 1923 del Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) relativa alla interpretazione dell'articolo 5 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Il Ministero delle poste e telegrafi ha formulato un quesito circa la misura dell'indennità dovuta, ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 5 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, al personale di ruolo, nonchè al personale avventizio avente titolo alla sistemazione in ruolo, dispensato dal servizio in applicazione del decreto stesso, con meno di venti e più di cinque anni di servizio.

Poichè questo Ministero non ha avuto parte nella preparazione del provvedimento legislativo di cui trattasi, ha interpellato il Ministero della giustizia, il quale ha rilevato quanto segue:

« Il richiamo al trattamento previsto dall'art. 6 del R. de-
« creto 25 gennaio 1923, n. 87, può avere una precisa corri-
« spondenza di fatto qualora si tratti di personale che, pure
« essendo sistemato in ruolo dopo il 24 maggio 1915, abbia
« eventualmente acquisito il diritto alla pensione, ovvero si
« tratti di impiegati od agenti aventi meno di cinque anni di
« servizio. Ma quando gli impiegati od agenti dispensati o
« licenziati a norma del decreto 28 gennaio u. s., abbiano
« meno di venti o più di cinque anni di servizio resta dubbio,
« almeno in generale, quale indennità debba essere loro cor
« risposta, se in ragione cioè di un dodicesimo dello sti-
« pendio ovvero di un ottavo.

« In qualche caso (se ad esempio si tratti di agenti o im-
« piegati dispensati, perchè inidonei, in conformità al com-
« ma secondo dell'art. 3 del citato decreto) è chiaro che
« compete la indennità nella misura di un dodicesimo, ma
« non altrettanto sembra possa ritenersi in tutti gli altri
« casi.

« Dal punto di vista logico, si potrebbe rilevare che le di-
« spense e i licenziamenti, in base al decreto del 28 gennaio
« n. 153, sebbene non siano in relazione alla eliminazione
« del personale eccedente dal numero fissato con le nuove
« tabelle, sono state tuttavia disposte allo scopo di eliminare

« un personale che si ritiene esuberante ai bisogni dell'Am-
« ministrazione.

« Sotto questo aspetto si avrebbe pertanto un certa ana-
« logia con le dispense che siano attuate a norma dell'art. 4
« del decerto del 25 gennaio n. 87, e quindi una ragione lo-
« gica di commisurare la indennità ad un ottavo (anzichè a
« un dodicesimo) dello stipendio.

« Questa ultima sarebbe, d'altronde, la soluzione più equa,
« che eviterebbe anche la possibilità di contestazioni giudi-
« ziarie, che non sarebbero da escludere, altrimenti, trat-
« tandosi di rapporti di diritto patrimoniale ».

Lo scrivente aderisce a questa interpretazione delle disposizioni in esame, epperò ritiene che debba rimanere stabilito:

a) che l'indennità pari ad *un dodicesimo* dello stipendio spetti agli impiegati di ruolo con meno di venti o più di cinque anni di servizio, ed agli avventizi contemplati dal secondo comma dell'art. 5 del R. decreto n. 153, quando siano licenziati in applicazione del secondo comma dell'art. 8 del decreto medesimo e di ogni altra disposizione analoga (dispensa per inidoneità);

b) che spetti invece l'indennità pari ad *un ottavo* al personale di ruolo ed avventizio predetto, quando sia dispensato, non perchè inidoneo, ma per mancanza della speciale segnalazione di capacità, diligenza o zelo, di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 del decreto n. 153, e in ogni caso analogo che sia previsto da altre disposizioni.

Pel Ministro

LISSIA.

163.

Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2297, col quale si provvede ad uno storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio 1923-24.

(*Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1923, n. 262).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione del Ministero delle colonie.

Cap. n. 37 « Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea » . . . . . + L. 1,600,000

Cap. n. 39 « Fondo ad integrazione dei contributi per le spese militari della Tripolitania, ecc. » . . . . . — » 1,600,000

Bilancio dell'Eritrea.

Entrata:

Art. 14 « Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea » . . . + L. 1,600,000

Spesa:

Art. 37 « Assegni fissi agli ufficiali, ai sottufficiali, ecc. » . . . . . + » 1,600,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

164.

Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2300, relativo alla indennità al personale avventizio licenziato in applicazione del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, con esclusione di qualsiasi compenso anche a titolo di sussidio contro la disoccupazione.

(*Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1923, n. 262).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al R. Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni e sistemazioni fatte nel personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato, posteriormente al 24 maggio 1915;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al personale avventizio di tutte le Amministrazioni statali, compresa la Direzione generale delle ferrovie, avente o no diritto alla sistemazione in ruolo, che viene licenziato in applicazione del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, spetta unicamente il trattamento stabilito dall'art. 5 del predetto decreto, con esclusione di qualsiasi altra indennità o compenso, anche a titolo di sussidio contro la disoccupazione ai sensi del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

165.

Regio decreto 21 ottobre 1823, n. 2352, che proroga il termine concesso agli impiegati ed agenti ex-combattenti per chiedere, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, il passaggio alla categoria superiore.

(*Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1923, n. 268).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto il R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di accordo col Ministro Segretario di Stato per le colonie, per le finanze, per la guerra e per la marina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine concesso agli impiegati ed agenti ex combattenti per chiedere, a norma delle disposizioni dell'articolo 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, il passaggio alla categoria superiore, è prorogato al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI
DIAZ — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

166.

Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riflettente la revisione delle entrate minori.

(*Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 1923, n. 266).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad *interim* per gli affari esteri, e coi Ministri Segretari di Stato per le colonie, la marina, l'economia nazionale e le poste, sentito il Commissario per la Marina mercantile:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1923 tutte le Amministrazioni dello Stato procederanno:

a) alla revisione dei corrispettivi, rimborsi, concorsi, contributi, canoni d'ogni specie dovuti da Enti o da privati per spese e prestazioni fatte per loro conto dallo Stato;

b) all'aggiornamento dei prezzi di cessione delle merci, dei prodotti agrari ed industriali, dei prodotti artistici, dei materiali scientifici, dei prodotti di ogni specie di proprietà demaniale.

I funzionari che nell'adempimento dei compiti di cui alle lettere *a*) e *b*) stabilissero corrispettivi, rimborsi, canoni o prezzi tali da recare perdite all'Erario saranno di queste personalmente responsabili.

Le nuove tariffe dovranno avere applicazione non più tardi del 1° gennaio 1924.

Art. 2.

Entro la stessa data del 31 dicembre 1923 sarà proceduto, colle norme e le cautele da determinarsi con speciale decreto,

alla revisione delle entrate demaniali d'ogni specie, al fine di aumentare il gettito di tutti indistintamente i redditi patrimoniali dello Stato.

Art. 3.

I canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di Enti diversi o di privati, quali risultano attualmente fissati nelle singole convenzioni, sono elevati come appresso:

Per ogni chilometro di palificazione ad uso esclusivo degli interessati, L. 300.

Per ogni chilometro di filo appoggiato su dette palificazioni, L. 20.

Per ogni chilometro di filo appoggiato su palificazione dell'amministrazione telegrafica, L. 100.

Per le Società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico, questi canoni sono ridotti di un quarto; per le amministrazioni statali i canoni stessi sono ridotti della metà.

Nulla è variato nei riguardi delle palificazioni e dei fili ad uso delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Entro l'anno 1923 sarà proceduto ad una completa revisione di tutte le tasse e sopratasse d'ancoraggio di cui al, Capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificata dalla legge 21 dicembre 1905, n. 890 e dal R. decreto 22 marzo 1923, n. 830, o prevedute da altre leggi speciali.

Nelle nuove tasse d'ancoraggio, sarà conglobato il diritto di faro istituito col R. decreto 14 giugno 1923, n. 1397, la cui applicazione rimane sospesa fino all'emanazione del provvedimento previsto dal comma precedente.

Entro lo stesso termine predetto sarà proceduto alla revisione dei diritti di costituto sanitario di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

Art. 5.

Entro il termine indicato nell'articolo precedente, sarà effettuata la revisione dei diritti araldici stabiliti dal R. decreto 2 luglio 1896, n. 313, modificato dal R. decreto 31 marzo 1921, n. 517 al fine di aumentarne il provento.

Art. 6.

I diritti da corrispondersi dagli utenti metrici, fissati dall'articolo 20 del Testo unico delle leggi metriche approvato col R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e temporaneamente modificati dal decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1616, e dal R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1381, saranno, a decorrere dal biennio 1925-26, riscossi in base alla tariffa indicata nell'allegato *A*, facente parte integrante del presente decreto.

I diritti di verificazione prima, dei pesi e delle misure, e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni stabiliti dalla tabella *A* annessa al menzionato testo unico, quale risulta modificato dal decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 30, saranno riscossi, in base alla tariffa contenuta nell'allegato *A* predetto.

Saranno aumentati di un terzo i diritti di saggio e di marchio dei metalli preziosi e i diritti di verificazione facoltativa dei termometri, alcoolometri, ecc., di cui al R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473; il diritto di saggio non potrà essere inferiore a L. 2.

Il Ministro dell'economia nazionale fisserà la data d'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo.

Art. 7.

L'articolo 19 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata col R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, è modificato come segue:

« Per tutte le merci, tanto in temporanea custodia quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli, ovvero alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di centesimi 15 per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a centesimi 30 dopo i primi dieci giorni di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto in alcun caso del giorno d'entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni completi di giacenza ».

Art. 8.

I diritti di visita sanitaria, di cui all'articolo 51 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, e quelli di visita al pollame ed alle pelli di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947, sono quadruplicati.

Il massimo dell'indennità stabilita a carico dello Stato, per l'abbattimento di animali infetti, è portato da L. 300 a L 600.

Gli animali vivi, anche se in transito, sono sempre soggetti alla visita all'entrata nel Regno ed al pagamento del relativo diritto; i prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi, non sono invece soggetti a visita e quindi rimangono esenti dal pagamento del diritto fisso.

Art. 9.

I diritti d'ispezione alle farmacie di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468 sono quadruplicati.

Il minimo del diritto d'ispezione è fissato in L. 25.

Art. 10.

La partecipazione dello Stato agli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio è elevata da sette ad otto decimi.

Art. 11.

Sono triplicate le ammende previste dalla legge 30 giugno 1912, n. 739, sulla circolazione delle automobili.

Art. 12.

I diritti degli archivi di Stato, stabiliti dal R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, sono modificati come è indicato nell'allegato *B* facente parte integrante del presente decreto.

Il Ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, stabilirà i modi di riscossione dei diritti stessi.

Art. 13.

Entro l'esercizio finanziario 1923-24 sarà preceduto alla revisione di tutte le entrate minori coloniali aventi analogia con quelle contemplate dal presente decreto.

ART. 14.

Le disposizioni del presente decreto, entrano in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è stabilito dall'articolo 7 pei diritti metrici e del saggio, e salvo le disposizioni sui diritti di magazzinaggio doganale e sui diritti di visita sanitaria (art. 8 e 9) per i quali diritti, la data d'entrata in vigore, sarà, rispettivamente stabilita dai Ministeri delle finanze e dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI — THAON DI REVEL — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

176.

Decreto Ministeriale 23 ottobre 1923, che approva la nuova tariffa civile e penale e quella dei diritti dovuti sugli atti dei Tribunali sciaraitici e rabbinici e sugli atti notarili dei cadi e rabbini.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto l'art. 128 del Decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla tariffa delle tasse e dei diritti dovuti sulle sentenze e sugli atti dei Cadi e la tariffa civile e penale, allegati *B* e *C* al Decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

Decreta:

Articolo unico.

Agli allegati *B* e *C* al Decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, col quale sono state approvate le norme complementari dell'Ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, sono sostituiti i seguenti *B*, *C* e *C*[1] contenenti rispettivamente i diritti dovuti per gli atti dei tribunali sciaraitici e rabbinici, la tariffa civile e penale per gli atti di Ufficiale giudiziario nella Tripolitania e nella Cirenaica, e i diritti notarili dei cadi e dei rabbini.

Roma, li 23 ottobre 1923.

FEDERZONI.

ALLEGATO **B.**

DIRITTI DOVUTI PER GLI ATTI DEI TRIBUNALI SCIARATICI E RABBINI.

Diritti e indennità:

a) diritti di copia per ogni 150 parole o frazione: L. 8;

b) per ogni trasferta di un impiegato del tribunale in città: L. 8; per quelle fuori di città, oltre la detta indennità per ciascun giorno, sono dovute le spese di viaggio, di soggiorno, ecc. da fissarsi volta per volta dal cadi o dal rabbino;

c) ai testimoni, anche se impiegati del tribunale è fatto il trattamento indicato nell'articolo 93 delle norme complementari dell'ordinamento giudiziario;

d) per la notificazione di ogni atto all'ufficiale giudiziario del tribunale sciaraitico o rabbinico è dovuto un diritto fisso di una lira, oltre il rimborso, se del caso, delle spese di viaggio come alla lettera *b*);

e) ai periti è dovuto un diritto fisso di lire 5 per ogni vacazione di tre ore; i diritti di trasferta sono liquidati come alla lettera *b*).

ALLIGATO **C.**

Tariffa civile e penale dei diritti dovuti per gli atti di ufficiale giudiziario nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 1. — Per ogni chiamata di causa:		Tale diritto è riscosso dall'Ufficiale giudiziario insieme con gli altri diritti dell'atto introduttivo di causa e annotato nell'atto e nel repertorio, ed è a lui devoluto per intero.
a) davanti al tribunale regionale	L. 4	
b) davanti alla Corte d'appello	L. 6	
Art. 2. — Per ogni notificazione di avvisi, di citazioni, di comparse, sentenze, ordinanze, provvedimenti, di dispositivo e per la pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici, per la consegna di atti di citazione al P. M., per sunto di atti ed estratti da inserire nel *Bollettino Ufficiale* della colonia, per il deposito del verbale di pignoramento, di consegna di mobili, di rilascio d'immobili e di qualunque altro atto, nonchè del danaro, titoli di credito, gioie ed oggetti preziosi. per la relazione di stima di oggetti posti in vendita; formazione del bando per la vendita di mobili	L. 2	Questi diritti si riscuotono direttamente dagli ufficiali giudiziari ai quali sono devoluti per intero. Per gli atti da notificare d'urgenza i diritti sono raddoppiati.

Art. 3. — Per l'originale atto di citazione del precetto mobiliare . .	L. 3.—	Si riscuote mediante applicazione di marche nell' originale dell'atto.
Art. 4. — Per l'atto di precetto immobiliare	L. 4.—	Si riscuote mediante applicazione di marche nell' originale dell'atto.
Art. 5. — Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, anche infruttuosi, di beni mobili e frutti pendenti, o ricognizioni sia presso il debitore che presso terzi, compresa occorrendo l'assegnazione	L. 5.—	Questi diritti sono devoluti all'ufficiale giudiziario.
Se il credito per cui si procede ecceda le L. 100 e la durata dell'atto superi le due ore, il diritto per il tempo impiegato in più è esatto a rata di vacazione. Se la somma ecceda le L. 5000 il diritto fisso è di	L. 10.—	
I testimoni che assistono l'ufficiale giudiziario negli atti di pignoramento e di sequestro hanno diritto all'indennità di una lira da aumentare sino a due lire se il tempo impiegato nell'atto superi le tre ore. I testimoni debbono essere scelti fra le persone che si trovano sul luogo dove si esegue l'atto e sono pagati dall'ufficiale giudiziario precedente.		
Art. 6. — Per la vendita agli incanti dei beni mobili pignorati e per l'assistenza alle vendite immobiliari, nonchè per la vendita agli incanti di navi, altri bastimenti, barche, scialuppe e simili qualunque sia il		

numero dei lotti e qualora non si impieghino più di due ore	L. 5.—	Questi diritti sono devoluti all'ufficiale giudiziario.
Il banditore nelle vendite mobiliari è pagato col compenso di una lira per ogni vacazione. Sono dovuti tanti diritti quante sono le vendite anche quando l'asta vada deserta.		
Art. 7. — Per il verbale di consegna di beni mobili e per quello di rilascio di beni immobili:		
a) di valore non superiore alle L. 1000	L. 5.—	Questi diritti sono devoluti all'ufficiale giudiziario.
b) da L. 1000 a L. 5000	L. 7.—	
c) da L. 5000 a L. 10,000	L. 9.—	
d) di valore superiore a L. 10,000	L.12.—	
Art. 8. — Per l'atto di offerta reale e di deposito e per ogni atto di protesto di cambiali, assegni bancari o ordini in derrate:		
per somma inferiore a L. 200 è dovuto il diritto di	L. 3.—	
da L. 200 a L. 500	L. 4.—	
da L. 500 a L. 1000	L. 5.—	
Per somme superiori a L. 1000 il diritto viene aumentato di centesimi 50 per ogni 500 lire successive ma non potrà mai eccedere le L. 20.		
Art. 9. — Per ogni iscrizione di atti al repertorio con l'obbligo di riportare il numero sull'atto e sulle copie	L. 0.25	Questi diritti sono devoluti all'ufficiale giudiziario.
Art. 10. — Per le copie degli atti da notificare che, a termini di legge,		

possono spedirsi dagli ufficiali giudiziari, è dovuto per ogni facciata di scritturazione il diritto di . . L. 0.60 Questi diritti sono devoluti all'ufficiale giudiziario.

Uguale diritto è dovuto per le copie degli atti di protesto cambiario che gli ufficiali giudiziari depositano in cancelleria prima di consegnare l'originale alla parte richiedente, e che sono annualmente riunite in volume.

Art. 11. — Per l'assistenza agli atti pei quali l'ufficiale giudiziario è richiesto dall'autorità giudiziaria o dal cancelliere è dovuto, oltre all'indennità di trasferta di cui all'articolo successivo, un diritto in ragione del tempo impiegato, e cioè per ogni due ore . . . . . L. 2.— Questi diritti sono devoluti all'ufficiale giudiziario.

Art. 12. — Quando per gli atti del loro ministero gli ufficiali giudiziari debbano trasferirsi a distanza maggiore di un chilometro dalla sede dell'ufficio a cui sono addetti, è loro corrisposta un'indennità a compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibarie per ogni chilometro di distanza . . . . . L. 1.50

Non è dovuta alcuna indennità per restituirsi in residenza.

Art. 13. — Le vacazioni sono di due ore ciascuna, ed il diritto per ogni vacazione è di . . . . . L. 2.—

Tale diritto si riscuote soltanto nei casi espressamente indicati dalle disposizioni che precedono; esso non si divide che per metà, e, trascorsa l'ora, è dovuto per intero. Non possono riscuotersi più

di cinque vacazioni per ogni giorno, e, nel computo delle medesime, non può calcolarsi il tempo impiegato nel viaggio.

Avvertenze. — I diritti suddetti si riducono alla metà quando si tratti di cause promosse avanti l'arbitro conciliatore, o che sarebbero state di competenza di questo; sono invece aumentabili della metà, salvo per i casi espressamente previsti nella presente tariffa, quando si tratti di cause promosse avanti la Corte d'Appello.

Tariffa penale.

Art. 1. — Per ogni chiamata di causa e per ogni udienza compresa l'assistenza all'udienza . . . . . Tale diritto è ridotto alla metà per i giudizi che si svolgono innanzi al giudice con funzioni di pretore, ed aumentato a L. 2 per le cause davanti alla Corte d'Appello e alla Corte di Assise.	L. 1.—	Le somme dovute per questo titolo all'ufficiale giudiziario saranno ripetibili in caso di condanna dell' imputato, con le altre spese di giustizia.
Art. 2. — Per ogni citazione, notificazione, intimazione, ingiunzione, pubblicazione ed affissione, prevista dalle disposizioni che regolano la procedura dei giudizi penali .	L. 2.—	I diritti indicati in questo e negli articoli successivi sono devoluti agli ufficiali giudiziari e sono compresi nella specifica riassuntiva liquidati con la sentenza o decreto,

		a norma dell' articolo 60 delle norme complementari e riscossi a carico dell'imputato condannato.
Art. 3. — Per le copie degli atti da notificare, che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a spedire, compete il seguente diritto:		
per le copie da fare su moduli: per ogni facciata	L. 0.25	Si riscuote direttamente dall' ufficiale giudiziario per gli atti fatti a richiesta dell'imputato o dalla parte civile non ammessi al gratuito patrocinio.
per le altre copie: per ogni facciata	L. 0.50	
Art. 4. — Per ciascuna iscrizione di atti a repertorio	L. 0.25	
Art. 5. — Per le trasferte a distanza maggiore di un chilometro dalla sede dell'ufficio, gli ufficiali giudiziari hanno diritto ad una indennità chilometrica per la sola andata di	L. 1.00	I diritti sono corrisposti all' ufficiale giudiziario quando vengano ricuperati dall'erario.
Art. 6. — Gli ufficiali giudiziari, quando accompagnano le autorità giudiziarie fuori della loro residenza hanno diritto all'indennità di trasferta stabilita nel precedente articolo, ed inoltre a lire cinque per ogni giornata di viaggio e lire dieci per ogni giornata di soggiorno.		

Art. 7. — Quando gli ufficiali giudiziari siano richiesti per procedere ad atti che richiedano la loro assistenza o il loro ministero e non siano previsti negli articoli precedenti è loro dovuto il diritto di vacazione di . . . . . L. 2.—

Le vacazioni sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e ritorno. Il diritto si divide soltanto per metà, e, trascorsa un'ora, è dovuto per intero. Per ogni giornata non possono essere assegnate più di cinque vacazioni.

Art. 8. — Nei procedimenti per contravvenzione i diritti suindicati sono ridotti alla metà.

Art. 9. — Nel caso di differimento di cause ad istanza dell'imputato o della parte civile, questi, se non siano ammessi al gratuito patrocinio, devono pagare i diritti dell'ufficiale giudiziario prima che sia disposto il rinvio.

ALLEGATO C'.

Diritti notarili dei Cadi e dei Rabbini.

1. Per gli atti di matrimonio . . .	L. 5.—	per ogni atto.
2. Procure alle liti	L. 5.—	per ogni mandante.
3. Procure generali	L. 12.—	idem.
4. Procure speciali	L. 8.—	idem.
5. Qualunque atto notarile che abbia per oggetto beni mobili e immobili, trasferimenti, divisioni, locazioni, costituzioni di fondazioni pie, di dote, di diritti reali di obbligazioni:		
a) se il valore non superi le L. 1000	L. 5.—	

b) se il valore superi le L. 1000 ma non L. 100,000:
per ogni 1000 lire o frazione di 1000 . . . . . L. 1.—

c) se superi le 100,000 lire ma non L. 500,000;
per ogni mille lire o frazione di 1000 . . . . . L. 0,30

d) oltre le 500,000:
per ogni 1000 lire o frazione di 1000 . . . . . L. 0,20

6. Autenticazione di firme: per ogni atto . . . . . L. 3.—

7. Per gli atti di valore indeterminato e per quelli di ratifica: per ogni atto . . . . . L. 6.—

Sulle somme riscosse per i diritti sopra indicati è dovuta una terza parte a favore dei tribunali sciaraitici e rabbinici da dividersi per metà a favore dei cadi o del rabbino e per l'altra metà al personale di segreteria.

Per gli atti che sono soggetti a tassa sugli affari mediante versamento diretto i diritti notarili sono riscossi e liquidati dagli ufficiali di esazione.

Per gli altri atti i diritti notarili sono riscossi mediante marche da applicare ed annullare ai termini delle vigenti disposizioni.

Parte II

PERSONALE.

GOVERNATORI.

R. D. 21 ottobre 1923.

DE VECCHI avv. prof. Cesare Maria, deputato al Parlamento, è nominato governatore delle Somalia Italiana.

R. D. 21 ottobre 1923.

RIVERI Gr. Cr. avv. Carlo, cessa dalla carica di governatore della Somalia Italiana.

DESTINAZIONI.

D. M. 5 ottobre 1923.

D'ALESSANDRO dott. Raffaele, consigliere aggiunto, è destinato nella Somalia Italiana, a decorrere dal 1° luglio 1923.

D. M. 6 ottobre 1923.

DOTTI dott. Ernesto, consigliere coloniale, è destinato nella colonia Eritrea, a decorrere dal 1° luglio 1923.

D. M. 19 ottobre 1923.

ROLLINI cav. uff. dott. Giuseppe, consigliere coloniale, è destinato al Ministero, a decorrere dal 16 novembre 1923.

STIPENDI ED ASSEGNI.

D. M. 19 giugno 1923.

MORETTI comm. dott. Emilio, direttore coloniale, al predetto funzionario viene assegnato, per aumento graduale, lo stipendio di lire 15,000, oltre l'assegno annuo di lire 160, a decorrere dal 1° maggio 1923.

MISCHI cav. uff. dott. Luigi, consigliere coloniale, al funzionario predetto viene assegnato, per aumento graduale, lo stipendio di lire 13,800, a decorrere dal 1° maggio 1923.

D. M. 23 giugno 1923.

TOSCANI Ettore, ufficiale coloniale. A parziale modifica del decreto Ministeriale 17 gennaio 1923, è assegnato al predetto funzionario lo stipendio annuo di lire 11,100, a decorrere dal 1° aprile 1922.

D. M. 20 agosto 1923.

GIOVANNANGELI Arduino, consigliere coloniale. E' annullato il decreto Ministeriale 13 gennaio 1923, per la parte riguardante il predetto funzionario al quale venne assegnato lo stipendio di lire 13,800, a decorrere dal 1° marzo anzichè, dal 1° agosto 1922.

COLLOCAMENTO A RIPOSO.

D. R. 10 settembre 1923.

GORI comm. avv. Alberto, consigliere coloniale, è, a sua domanda, collocato a riposo, a decorrere del 16 ottobre 1923, per ragioni di salute.

ANNO XI. Dicembre 1923 NUM. 12

Ministero delle Colonie

BOLLETTINO UFFICIALE

L'inserzione in questo bollettino di documenti e di disposizioni relative al personale ha forza di partecipazione ufficiale per tutti i funzionari ed uffici dipendenti dall'Amministrazione Coloniale.

SOMMARIO.

PARTE I.

Legislazione e Amministrazione.

168 — *Regio decreto 27 agosto 1923, n. 2484*, che approva le norme sull'ordinamento giudiziario in Cirenaica . . . . . *Pag.* 859

169 — *Decreto Ministeriale 8 settembre 1923* che delega i governatori della Tripolitania e della Cirenaica a firmare decreti di scarico relativi al patrimonio mobile . . . . . » 867

170 — *R. D. 24 settembre 1923*, che approva le norme di ammissione ai concorsi per posti di consigliere aggiunto nel ruolo dell'amministrazione coloniale. . . . . » 868

171 — *Decreto Ministeriale 30 settembre 1923*, che aggiunge il Cap. 64 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1923-1924 . . . . . » 872

172 — *Regio Decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2467*, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno dei « lavori e manufatti d'ogni genere di fibra d'agave e di sanseviera » provenienti dalle colonie italiane » 873

173 — *Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2599* riflettente la modificazione dell'art. 4 della legge del 24 luglio 1922 n. 1046. relativa alla concessione di mutui di favore per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia . . . . . » 874

174 — *Regio decreto-legge 7 ottobre 1923 n. 2600,* che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 137, riflettente l'assegnazione straordinaria di sei milioni per opere pubbliche nella Somalia italiana . . . . . *Pag.* 875

175 — *Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2601,* che modifica l'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 448, recante provvedimenti per la sistemazione economico finanziaria della Colonia Eritrea . . . . . » 877

176 — *Regio decreto-legge 15 ottobre 1923 n. 2602,* che estende ai Governatori della Eritrea e della Somalia delle facoltà accordate, in materia di bilancio, ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica coi Regi decreti-legge 25 marzo 1923, n. 880 e 29 aprile 1923, n. 1212. . . . . » 878

177 — *Decreto Ministeriale 17 ottobre 1923* che aggiunge il Cap. 65 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . » 879

178 — *Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2565,* relativo ad una nuova assegnazione straordinaria di 20 milioni per la riparazione dei danni arrecati nella Colonia Eritrea dai terremoti del 1921. . . . . » 880

179 — *Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2576,* riflettente la estensione agli oli lubrificanti e agli oli minerali combustibili importati nella Somalia Italiana, nelle disposizioni del Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1518. . . . . » 882

180 — *Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2503,* che approva il trattamento del personale in servizio civile in colonia. . . . . » 883

181 — *Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2505* relativo al trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare . . . . . » 891

182 — *Regio decreto 9 novembre 1923, n. 2522,* riguardante la istituzione presso il Ministero delle finanze di un Comitato permanente consultivo per le pubblicazioni dello Stato . . . » 894

183 — *Circolare 14 novembre 1923, n. 4725,* del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa all'applicazione della legge 21 agosto 1921 n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra . . . . . » 896

PARTE II.

Personale.

Nomine . . . . . *Pag.* 898
Promozioni . . . . . » 899
Incarico . . . . . » 899
Cessazione di cariche . . . . . » 899
Trasferimenti . . . . . » 899
Stipendi ed assegni . . . . . » 900
Revoca di decreti . . . . . » 901
Dispensa dal servizio . . . . . » 901
Collocamento in aspettativa . . . . . » 901
Sospensione . . . . . » 901

Parte I

LEGISLAZIONE E AMMINISTRAZIONE.

168.

Regio decreto 27 agosto 1923, n. 2484, che approva le norme sull'ordinamento giudiziario in Cirenaica.

(*Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1923, n. 281).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 82;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, ed il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica;

Viste le norme sull'ordinamento giudiziario della Cirenaica approvate da quel Parlamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme sull'ordinamento giudiziario della Cirenaica viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, saranno coordinate in testo unico le disposizioni del presente decreto con quelle dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, e delle norme complementari all'ordinamento stesso approvate con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, apportandovi le modificazioni a tal fine necessarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Norme sull'ordinamento giudiziario della Cirenaica.

TITOLO I

GIURISDIZIONE ORDINARIA.

Art. 1.

Per tutte le cause civili e penali di competenza del Tribunale per gli indigeni, giudica il Tribunale regionale.

Nei giudizi penali che non siano di competenza del giudice unico, il Tribunale regionale composto del magistrato di carriera, che lo presiede, e di due assessori cittadini italiani, i quali giudicano con voto deliberativo.

Art. 2.

Gli assessori sono prescelti fra i cittadini residenti nella sede del Tribunale di riconosciuta ineccepibile rettitudine, di sufficiente capacità e di età non inferiore ai 30 anni.

Vengono proposti al principio di ogni anno da una Commissione costituita dal giudice regionale che la presiede, dal rappresentante del pubblico ministero o da un suo delegato, da un rappresentante del Commissario di Governo, dal Cadì locale, dal Mufti o da un notabile nominato d'accordo fra il Commissario di Governo e il Cadì, dal presidente del Tribunale rabbinico o da un notabile israelita designato dal Commissario di Governo e dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal più anziano degli avvocati esercenti presso il Tribunale o la Sezione.

La scelta degli assessori musulmani sarà fatta dalla Commissione in base a liste presentate dagli Imam e dai Muchtar rionali

La nomina è fatta dal Governatore il quale, con suo decreto, determina l'indennità giornaliera spettante agli assessori per ogni udienza a cui intervengono.

Art. 3.

Nella scelta degli assessori il giudice dovrà tenere opportuno conto della razza, della religione e del ceto sociale degl'imputati.

Art. 4.

La redazione della sentenza spetta al presidente.

Il dispositivo dovrà essere esteso per intero prima della pronunzia della sentenza e dovrà portare le firme degli assessori.

Art. 5.

L'autorità giudiziaria ordinaria, in determinate contingenze e limitatamente alle cause civili vertenti fra musulmanni o fra israeliti, ha facoltà di rinviare le parti, se consenzienti, per atti istruttori od anche per il giudizio, alla giurisdizione sciaraitica o rabbinica.

Art. 6.

Sono soppressi i collegi di conciliatura per musulmani istituiti con decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1915, n. 1895. La loro competenza, elevata fino a L. 1000, è deferita ai Cadì come è disposto al 4° comma dell'art. 14 del presente ordinamento.

Art. 7.

Il giudice regionale, oltre alla facoltà conferitagli dall'articolo 19 prima parte del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, esercita tutte le funzioni che i codici vigenti assegnano al pretore.

Egli, pertanto nei limiti della competenza del pretore, riceve le denunzie, provvede alle istruttorie, procede ai giudizi senza intervento del pubblico ministero e compie gli atti inerenti a tale funzione.

Nei tribunali nei quali sono assegnati più giudici regionali il presidente della Corte di appello su proposta del presidente del Tribunale, sentito il pubblico ministero, al principio di ciascun anno può dare incarico ad un giudice regionale di esercitare le funzioni di pretore.

E' applicabile il disposto dell'art. 6 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, alle sentenze appellabili pronunziate dal giudice regionale colle funzioni di pretore.

Art. 8.

Nei giudizi penali avanti al Tribunale regionale l'intervento del pubblico ministero è sempre facoltativo.

Art. 9.

L'autorità giudiziaria, nei giudizi penali, quando vi siano imputati presenti ed altri contumaci, ha facoltà, non oltre l'apertura del dibattimento, di ordinare lo stralcio della causa riguardanti i contumaci e procedere al giudizio degli imputati presenti; la stessa autorità dopo la pubblicazione della sentenza in confronto degl'imputati presenti può pronunciare in Camera di consiglio senz'altro sentenza contro i contumaci.

In tale caso il condannato, ove la pena inflitta non sia prescritta o altrimenti estinta, ha diritto al rinnovamento del dibattimento nelle forme ordinarie, costituendosi alle autorità.

Art. 10.

I giudizi d'appello da sentenze di condanna pronunziate dai Tribunali o dalle Sezioni della Cirenaica a carico di detenuti si svolgono di regola senza la presenza dell'imputato, salvo che l'imputato o il pubblico ministero presso la Corte d'appello non abbiano richiesta la comparizione personale, oppure si sia costituita la parte civile e la comparizione sia stata ordinata d'ufficio dal presidente della Corte.

In ogni caso sarà comunicata la data di dibattimento.

Art. 11.

Le sentenze penali di condanna pronunziate dal giudice singolo, sono appellabili secondo le norme dell'art. 477 del Codice di procedura penale.

Art. 12.

Il giudice, qualora concorrano speciali motivi inerenti alle condizioni locali, può, nell'applicare la pena, scendere al disotto del minimo fissato dalla legge per il reato commesso, purchè non si tratti d'imputato che sia recidivo.

Art. 13.

La facoltà dell'oblazione a senso dell'art. 53 del decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, è ammessa anche per i reati di competenza del pretore punibili fino a L. 300 di pena pecuniaria e pel caso previsto dal decreto Governatoriale 15 gennaio 1916.

TITOLO II.

GIURISDIZIONI SPECIALI.

CAPO I.

Del Tribunale sciaraitico.

Art. 14.

Il Tribunale della Sciaria conosce di tutte le controversie fra musulmani in materia di statuto personale, diritto di famiglia, diritto successorio, pratiche religiose, salvo alle parti consenzienti la facoltà di cui all'art. 27 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Saranno pure di competenza dei Tribunali sciaraitici le controversie relative alla validità della costituzione dei « waqf », alla loro amministrazione e sorveglianza e all'interpretazione e applicazione degli atti costitutivi.

Il Tribunale della Sciaria conosce parimenti delle cause civili rinviategli dall'autorità giudiziaria ordinaria a senso dell'art. 5 del presente decreto.

E' pure demandata ai Cadì, elevandola sino a L. 1000, la competenza attribuita ai collegi indigeni di conciliatura con il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1895, del quale restano ferme, in quanto applicabili, tutte le norme relative alla procedura e all'appello.

Inoltre, a richiesta di una delle parti, saranno devolute alla giurisdizione dei tribunali sciaraitici le controversie civili fra musulmani sulla proprietà e possesso del bestiame e i contratti ad esso relativi, sempre che la controversia si riferisca a un numero non superiore a trenta capi di bestiame piccolo, o a dieci di bestiame cammellino o bovino, o ad un capo di bestiame equino (cavalli, muli, asini), coi suoi nati nel caso si tratti di femmina.

All'esecuzione si provvederà ai sensi dell'art. 20 del presente ordinamento.

Art. 15.

Le cause in materia di Sciufaa saranno giudicate dai Tribunali ordinari secondo le consuetudini locali, in base al rito hanafita.

Potranno tuttavia essere devolute ai Tribunali della Sciaria con il consenso delle due parti.

Art. 16.

In ogni sede di Commissariato funzionerà un Tribunale sciaraitico retto da un Cadì.

Art. 17.

Nei distretti la giustizia sciaraitica sarà amministrata, per le cause di minore importanza, da un Naib el Cadì il quale avrà sede in un capoluogo di distretto e giurisdizione su uno o più distretti.

I tribunali del Naib el Cadì saranno costituiti con decreto del Governatore, udito il Commissario di Governo ed il Cadì della circoscrizione, il quale ne designerà i titolari, da riconoscersi con decreto del Governatore.

La competenza di ogni Naib sarà determinata dal Cadì, nell'atto di delega.

Art. 18.

Alla revoca del Naib, il Cadì potrà procedere su parere conforme di una Commissione composta dal Cadì, dai deputati del distretto, dal Mudir o sindaco del distretto e da un funzionario delegato dal Commissario di Governo.

Art. 19.

Le sentenze del Tribunale sciaraitico, eccetto quelle relative a controversie di valore non superiore alle L. 200, sono appellabili, nel termine di 30 giorni dalla pronunzia in presenza delle parti e dalla notifica della sentenza, al Tribunale sciaraitico superiore di cui all'art. 22.

Il Cadì può riformare le sentenze del suo Naib sia d'ufficio che ad istanza di parte. Le sentenze dei Naib el Cadì sono appellabili al Tribunale sciaraitico superiore nel termine indicato nel primo comma, previa omologazione del Cadì.

Art. 20.

L'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti del Cadì che non siano suscettibili del rimedio dell'appello è affidata allo stesso Cadì senza necessità dell'omologazione prevista dall'articolo 8 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

La richiesta della forza pubblica per l'esecuzione forzata delle sentenze e dei provvedimenti di cui al 1° comma è fatta al procuratore del Re o al capo della Sezione giudiziaria unendo una copia del provvedimento da eseguire.

Art. 21.

Qualora la decisione contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico e al diritto pubblico interno, il Governatore può ordinare la temporanea sospensione dell'esecuzione.

Art. 22.

E' istituito in Bengasi il Tribunale sciaraitico superiore per la Cirenaica, costituito da un Cadì che lo presiede e da due ulema.

Il Cadì presidente del Tribunale sciaraitico superiore viene eletto dai Cadì della Cirenaica fra i medesimi e resta in carica quattro anni.

All'uopo, prima della istituzione del Tribunale sciaraitico superiore, oltre ai cinque Cadì delle sedi di Commissariato, il Parlamento nominerà, un sesto Cadì, il quale avrà diritto di partecipare alla elezione sia come elettore che come eleggibile.

La sede rimasta eventualmente vacante sarà coperta dal Cadì in soprannumero.

Nelle successive elezioni il nuovo eletto a Presidente del Tribunale sciaraitico superiore sarà sostituito da quello cessante. La stessa persona non può essere eletta per due volte consecutive.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei componenti il Tribunale sciaraitico superiore, egli sarà sostituito dal Cadì viciniore che non abbia partecipato al giudizio di prima istanza.

Art. 23.

Il Tribunale sciaraitico superiore conosce in seconda istanza delle decisioni appellabili pronunciate dal Cadì o delle cause rinviategli a sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Le sue decisioni sono esecutive senza omologazione.

Sono applicabili per le decisioni del Tribunale sciaraitico superiore le disposizioni dei precedenti articoli 19 e 20.

Art. 24.

Quando una causa proposta avanti al Cadì sia identica o connessa con altra già pendente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria il Cadì deve sospendere ogni decisione e rinviare gli atti all'autorità davanti a cui è in corso il giudizio per la causa identica o connessa.

La stessa autorità giudiziaria ordinaria giudicherà sulla connessione o identità e, se ne sarà il caso, anche in merito.

CAPO II.

Del Tribunale rabbinico.

Art. 25.

Di tutte le controversie fra israeliti in materia di statuto personale, diritto di famiglia, diritto successorio, pratiche religiose giudica il Tribunale rabbinico, salva, a richiesta di una delle parti, la facoltà di cui all'art. 27 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Il Tribunale rabbinico conosce inoltre delle cause civili, rinviategli a sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Nei riguardi degli israeliti cittadini metropolitani e stranieri il Tribunale rabbinico ha competenza solo in materia religiosa.

Sono applicabili alle decisioni del Tribunale rabbinico le disposizioni degli articoli 19 e 20 del presente decreto.

L'ultimo comma dell'art. 27 del R. decreto 15 aprile 1917, n. 938, è modificato come segue:

« Il Tribunale, sentito sulla interpretazione delle norme talumdiche il Tribunale rabbinico di Tripoli, pronuncia definitivamente in conformità delle decisioni del medesimo ».

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 26.

La giurisprudenza dell'autorità che amministra giustizia in materia di diritto consuetudinario vigente può, ove occorra, essere raccolta e coordinata con decreto del Governatore, sentiti capi delle giurisdizioni.

Art. 27.

L'autorità giudiziaria in casi di necessità può delegare atti d'istruttoria civili e penali ai cancellieri, agl'interpreti ed agli altri funzionari addetti al servizio delle cancellerie e delle segreterie.

Art. 28.

Oltre il caso previsto dall'art. 22 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, con decreto del giudice regionale possono essere affidate determinate funzioni di segreteria e di cancelleria, come l'assistenza alle udienze ed alle istruttorie, anche a personale non di ruolo.

Art. 29.

I Tribunali della Sciaria stabiliranno le norme del proprio funzionamento che, previa approvazione, andranno in vigore con decreto del Governatore.

Art. 30.

Con decreto Governatoriale saranno sancite le norme che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 31.

Fino a che non sarà istituito il Tribunale sciaraitico superiore, l'appello delle sentenze dei Cadì sarà regolato secondo le disposizioni dell'art. 20 delle norme approvate con decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938.

Art. 32.

Tutte le questioni di carattere transitorio che siano per sorgere dall'applicazione del presente regolamento vanno risolte con le norme contenute nei Regi decreti 30 novembre 1865, n. 2606 e 1° dicembre 1889, n. 6509, recanti le disposizioni transitorie per l'attuazione dei Codici civile e penale nel Regno.

Per i giudizi in corso e per i gravami si applicano le norme degli articoli 81 e 82 del R. decreto 20 marzo 1913, n. 289.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:

FEDERZONI.

169.

Decreto Ministeriale 8 settembre 1923, che delega i governatori della Tripolitania e della Cirenaica a firmare decreti di scarico relativi al patrimonio mobile.

IL MINISTRO SEGRETARIO PER LE COLONIE

Visti i propri decreti rispettivamente in data 15 dicembre 1922 e 15 maggio 1923 coi quali sono stati autorizzati i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica, per delega del Ministro e fino a L. 5000, a firmare i decreti di discarico per perdite, deteriorazione o diminuzioni di cose mobili o di denaro avvenute per causa di forza maggiore, relativamente ai servizi civili e militari di quelle colonie;

Ritenuta l'opportunità di estendere tale autorizzazione anche ai casi di furto e di naturale deperimento delle cose stesse;

Visto l'art. 92 dell'ordinamento amministrativo-contabile per la Tripolitania e la Cirenaica, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363:

Decreta:

I Governatori della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati a firmare per delegazione del Ministro, i decreti di scarico ped mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di cose mobili o di denaro relative ai servizi civili e militari avvenute per causa di furto o di forza maggiore, fino alla concorrenza, per ciascun fatto, della somma di L. 5000 e i decreti di scarico per deteriorazioni di cose mobili avvenute per cause di naturale deperimento sino alla concorrenza per ogni oggetto del valore di L. 500.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 settembre 1923.

FEDERZONI.

170.

R. D. 24 settembre 1923, che approva le norme di ammissione ai concorsi per posti d consigliere aggiunto nel ruolo dell'amministrazione coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di consigliere aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione coloniale si conferiscono in seguito ad esami di concorso.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali:

1° di essere cittadini metropolitani; i cittadini dello Stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli;

2° di aver compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età, alla data del decreto che indice il concorso, salvo quanto è stabilito da disposizioni speciali, per limiti di età, a favore di coloro che abbiano prestato servizio durante la guerra 1915-1918.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per gli aspiranti che, possedendo gli altri requisiti, già coprono un impiego di ruolo presso amministrazioni dello Stato o si trovino comunque in servizio dell'Amministrazione coloniale;

3° di avere sempre tenuto regolare condotta;

4° di avere sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e disimpegnare convenientemente il servizio in colonia ed essere altresì esenti da difetti ed imperfezioni fisiche, salvo nell'amministrazione la facoltà di sottoporre gli aspiranti a visita sanitaria;

5° di avere ottemperato alle leggi del reclutamento;

6° di avere conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università del Regno, oppure un titolo di studio riconosciuto equipollente ai sensi del Regio decreto 7 aprile 1921, numero 505.

Art. 2.

Per l'ammissione degli aspiranti ai concorsi il Ministro riconosce il possesso dei requisiti richiesti, i quali debbono aversi perfetti alla data dei decreti che bandiscono i concorsi stessi, e giudica con provvedimenti definitivi.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due precedenti concorsi.

Art. 3

Gli esami sono dati in base ad un programma stabilito con decreto del Ministro. Il programma non può essere modificato quando in base ad esso sia già stato bandito il concorso.

Le prove scritte si dànno in altrettanti giorni per quante sono le prove stesse nel periodo massimo di otto ore al giorno. Le prove orali non debbono durare più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 4.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministro e composta: di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un Consigliere, presidente; di un consigliere della Corte dei conti; di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, di un direttore generale nel ruolo dell'Amministrazione coloniale; di un professore di Università.

Un impiegato amministrativo esercita le funzioni di segretario della commissione.

Per le prove sulle lingue estere e coloniali, alle commissioni possono essere aggiunti uno o più esaminatori da scegliersi di volta in volta dal Ministro, i quali avranno voto soltanto per l'esame delle rispettive lingue.

Art. 50.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la commissione formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno, osservate per le prove scritte le disposizioni contenute agli articoli 5 e 7 del regolamento generale, approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, per la esecuzione del testo unico, sullo stato degli impiegati civili.

Art. 6.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi di media dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in ciascuna di queste abbiano conseguito almeno sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti devono riportare sette decimi nel numero complessivo dei punti.

Art. 7.

Fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921 n. 1312, agli invalidi di guerra, nel concorso, a parità di merito, sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) gli insigniti di medaglia al valore o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

e) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti;

f) coloro che abbiano prestato, a qualsiasi titolo, per non meno di un anno, lodevole servizio in colonia con funzioni politico-amministrative.

Qualora gli invalidi dichiarati idonei non siano in numero sufficiente per coprire i posti riservati agli invalidi ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, i posti rimasti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso stesso.

Art. 8.

I consiglieri aggiunti che dopo il periodo di prova prescritto dall'art. 7 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, non siano ritenuti meritevoli di conferma, avranno diritto, oltre che alla indennità stabilita nell'articolo medesimo anche al rimborso delle spese effettive pel viaggio di rimpatrio.

Art. 9.

I vincitori del concorso che non accetteranno la nomina che comunque, entro un anno dalla data di nomina, cesseranno di appartenere all'Amministrazione, potranno essere sostituiti in ordine di graduatoria, dai vincitori che non poterono essere nominati per mancanza di posti.

Art. 10.

Con decreto del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel Bollettino ufficiale del Ministero, è determinato il numero dei posti pei quali è aperto il concorso, il termine per la presentazione delle domande e dei documenti che non sarà inferiore di due mesi a decorrere dalla pubblicazione del decreto, e quanto altro occorrerà per l'espletamento del concorso medesimo.

Il Ministro delle colonie è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

171.

Decreto Ministeriale 30 settembre 1923 che aggiunge il Cap. 64 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-1924.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 172 del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Alla tabella dei capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-24, per spese residue dell'esercizio 1922-23 non aventi riferimento ad alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo approvato col decreto Ministeriale in data 29 giugno 1923, modificato col decreto Ministeriale in data 24 luglio 1923, è aggiunto il seguente capitolo:

Numero del Capitolo del bilancio 1923-24	DENOMINAZIONE	Numero del Capitolo del bilancio 1922-23
64	Spese per il riordinamento e la sistemazione della Biblioteca « Matteo Ripa » in Napoli, ceduta — giusto decreto Luogotenenziale 11 luglio 1918 n. 1236 — della Provincia di Napoli al Ministero delle colonie.	51

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 settembre 1923.

p. Ministro delle finanze: LISSIA

p. Ministro delle colonie: MARCHI.

172.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1923. n. 2467, relativo alla concessione della franchigia doganale alla importazione nel Regno dei « lavori e manufatti d'ogni genere di fibra d'agave e di sanseviera » provenienti dalle colonie italiane.

(*Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 1923, n. 279).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze, e per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla importazione nel Regno dei « lavori e manufatti di ogni genere di fibre d'agave e di sanseviera » provenienti dalle colonie italiane è concessa la franchigia doganale entro i limiti di un quantitativo annuo di quintali 5000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

173.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2599, riflettente la modificazione dell'art. 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, relativa alla concessione di mutui di favore per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

(*Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1923, n. 294.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 luglio 1922, n. 1046;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La somma di L. 35,000,000 che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mutuare al Tesoro dello Stato, a termini dell'art. 4 della legge 24 luglio 1922, n. 1046, per la concessione di mutui di cui all'art. 1 della stessa legge, è elevata a L. 45,000,000, nei seguenti limiti annui:

Pel	1922-23	L. 12,000,000
»	1923-24	» 12,000,000
»	1924-25	» 12,000,000
»	1925-26	» 9,000,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

174.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2600, che modifica l'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 137, riflettente l'assegnazione straordinaria di sei milioni per opere pubbliche nella Somalia italiana.

(*Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1923, n. 294).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto legge 7 gennaio 1923, n. 137;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 1 del Nostro decreto 7 gennaio 1923, n. 137 è sostituito il seguente:

Per l'esecuzione di opere pubbliche nella Somalia Italiana, ivi comprese la costruzione e riparazione di stazioni radiotelegrafiche; per il riscatto di opere di derivazione costruite da società private su corsi d'acque pubbliche in forza di regolare concessione governativa; per la sistemazione dei servizi; per le forniture e provviste occorrenti per l'avvaloramento della Colonia; ed infine, per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest'ultimo scopo, è autorizzata la spesa straordinaria di 16 milioni di lire, ripartita come appresso:

Esercizio	1922-23	L.	1,500,000
Id.	1923-24	»	3,000,000
Id.	1924-25	»	3,000,000
Id.	1925-26	»	3,000,000
Id.	1926-27	»	2,750,000
Id.	1927-28	»	2,750,000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito il legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

175.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2601, che modifica l'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 448, recante provvedimenti per la sistemazione economico finanziaria della Colonia Eritrea.

(*Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre, 1923, n. 294)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° aprile 1915, n. 448;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comma *b*) dell'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 448 è sostituito dal seguente:
« Entro i limiti delle somme iscritte nel bilancio della Colonia Eritrea, sarà provveduto, a decorrere dall'esercizio 1923-924, all'acquisto di macchine agricole per la lavorazione del terreno e per la trasformazione dei prodotti della cerealicoltura.
« Le macchine stesse saranno concesse in temporaneo uso agli agricoltori con le norme che verranno determinate dal Governatore.
« Con decreto del Ministro per le finanze, saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni alla denominazione degli articoli ».
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

176.

Regio decreto legge 15 ottobre 1923, n. 2602, che estende ai Governatori della Eritrea e della Somalia le facoltà accordate, in materia di bilancio, ai Governatori della Tripolitania e delle Cirenaica coi Regi decreti-legge 25 marzo 1923, n. 880 e 29 aprile 1923, n. 1212.

(*Gazzetta Ufficiale* 15 Dicembre 1923, n. 294)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le facoltà accordate al Governatore della Tripolitania con gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 25 marzo 1923, n. 880 ed al Governatore della Cirenaica col decreto Reale 29 aprile 1923, n. 1212, sono estese ai Governatori della Eritrea e della Somalia limitatamente allo esercizio finanziario 1923-1924. Rimangono escluse dalle facoltà predette le somme stanziate per opere pubbliche provenienti da mutui con la Cassa depositi e prestiti od assegnate con leggi speciali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

177.

Decreto Ministeriale 17 ottobre 1923 che aggiunge il Cap. 65 allo stato di previsione della spesa del Ministero delle Colonie per l'esercizio finanziario 1923-24.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 172 del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Alla tabella dei capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1923-24, per spese residue dell'esercizio 1922-23 non aventi riferimento ad alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo approvato col decreto Ministeriale in data 29 giugno 1923, modificato coi decreti Ministeriali in data 24 luglio e 30 settembre 1923, è aggiunto il seguente capitolo:

Numero del Capitolo del bilancio 1923-24	DENOMINAZIONE	Numero del Capitolo del bilancio 1922-23
65	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea, per provvedere alla esecuzione di opere pubbliche in dipendenza dei danni arrecati dai terremoti dell'anno 1921, ed a spese di riparazione e ricostruzione di edifici privati danneggiati dai terremoti stessi.	57

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 ottobre 1923.

p. Ministro delle finanze: LISSIA.

p. Ministro delle colonie: MARCHI.

178.

Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2565, relativo ad una nuova assegnazione straordinaria di 20 milioni per la riparazione dei danni arrecati nella Colonia Eritrea dai terremoti del 1921.

(*Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1923, n. 287).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aumento delle assegnazioni straordinarie concesse coi Regi decreti-legge 16 novembre 1921, n. 1705, e 7 gennaio 1923, n. 136, è autorizzata una nuova assegnazione straordinaria di L. 20,000,000 per provvedere alla esecuzione e riparazione di opere pubbliche in dipendenza dei danni arrecati nella colonia Eritrea dai terremoti dell'anno 1921.

Detta somma è destinata anche per concorso nelle spese di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti e danneggiati dai terremoti stessi, secondo le norme che saranno approvate con decreto Reale da promuoversi dal Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

La stessa destinazione è pure data alle somme tuttora disponibili sulle precedenti assegnazioni straordinarie di cui ai citati decreti-legge 16 novembre 1921, n. 1705, e 7 gennaio 1923, n. 136.

Art. 2.

La predetta somma di L. 20,000,000 verrà ripartita in 4 uguali rate di 5,000,000 ciascuna negli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1926-27.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte le necessarie variazioni negli stati di previsione del Ministero delle colonie e nei bilanci della colonia Eritrea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

179.

Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2576, riflettente la estensione agli oli lubrificanti e agli oli minerali combustibili importati nella Somalia Italiana, delle disposizioni del Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1518.

(*Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1923, n. 289).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;
Visto il R. decreto 12 agosto 1911, n. 1030;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1518;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1518, vengono estese, in quanto applicabili, anche agli oli lubrificanti e agli oli minerali combustibili importati nella Somalia Italiana e destinati alle industrie agricole e manifatturiere della Colonia.

Art. 2.

Con regolamento, da emanarsi dal Governatore, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

180.

Regio decreto 31 ottobre 1923, N. 2503 relativo al trattamento del personale in servizio civile in colonia.

Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre, 1923, n. 283)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 23 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto l'art. 9 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione coloniale percepiscono a carico della colonia nella quale prestano servizio:

a) lo stipendio d'organico e gli altri assegni di carattere generale tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;

b) una indennità coloniale pari:

ai tre quarti dello stipendio per gli impiegati in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica;

allo stipendio per gli impiegati in servizio nell'Eritrea;

allo stipendio aumentato di un quarto per gli impiegati in servizio nella Somalia Italiana;

c) le indennità eventuali che possono loro spettare in forza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Pei governatori e pei segretari generali restano ferme le disposizioni delle note *a*) e *b*) della tabella *A* annessa al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826.

Art. 2.

Lo stipendio e gli assegni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo sono dovuti a carico del bilancio della colonia di destinazione, dal giorno dell'imbarco; la indennità coloniale dal giorno dello sbarco in colonia; le indennità eventuali in base alle norme che le regolano.

Lo stipendio ed ogni altro assegno cessano di far carico al bilancio della colonia nel caso di trasferimento in altra colonia dal giorno dello imbarco; nel caso di distacco nel Regno dalla data di decorrenza del provvedimento di distacco.

Art. 3.

All'atto della destinazione in colonia spetta all'impiegato una indennità di equipaggiamento pagabile una volta tanto, nella seguente misura:

a) L. 1500 per gli impiegati aventi il grado inferiore a quello di consigliere od equiparato;

b) L. 2000 per gli impiegati aventi il grado di consigliere od equiparato;

c) L. 2500 per gli impiegati aventi il grado di direttore coloniale od equiparato.

Ai governatori spetta l'indennità di equipaggiamento di L. 5000 e ai segretari generali quella di L. 3500.

L'indennità di equipaggiamento è ridotta di un terzo quando si tratti di impiegati non aventi obbligo di indossare la divisa coloniale.

Non si ha diritto ad indennità di equipaggiamento in caso di trasferimento da una colonia all'altra, o quando si sia nuovamente destinati in servizio in colonia, prima che siano trascorsi tre anni dalla data del distacco nel Regno a quella della nuova destinazione.

L'impiegato che cessi di prestar servizio in colonia, senza averví compiuto almeno un anno di permanenza, tranne che la cessazione dipenda da ragioni di servizio nell'interesse dell'Amministrazione, deve restituire la metà dell'importo della indennità di equipaggiamento. L'Amministrazione per rivalersi di tale credito ha anche diritto di fare la corrispondente ritenuta sullo stipendio o sugli altri assegni comunque dovuti.

Art. 4.

Sono comprese nelle indennità eventuali di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1:

a) l'indennità di disagiata residenza, in misura non

superiore a L. 5000 annue, agli impiegati che prestano servizio in località disagiata;

b) l'indennità per spese di rappresentanza, in misura non superiore a L. 6000 annue, agli impiegati che, per la speciale natura del loro ufficio, abbiano obblighi riconosciuti di rappresentanza del Governo coloniale;

c) l'indennità di funzioni per il capo ragioniere della colonia e per gli impiegati che abbiano responsabilità contabile, in misura non superiore a quella vigente nel Regno per funzioni analoghe.

Agli impiegati aventi funzioni direttive di governo ed a quelli che, per ragioni di servizio, hanno necessità riconosciute di alloggiare presso l'ufficio compete l'alloggio gratuito.

Le norme per l'assegnazione delle predette indennità e degli alloggi gratuiti saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie, su proposta dei governatori; la misura della indennità di disagiata residenza sarà fissata con le norme stesse, in relazione alle condizioni di disagio per insalubrità od isolamento della località.

Art. 5.

All'impiegato incaricato di reggere un ufficio per il quale sia stabilita l'indennità di rappresentanza, spetta, in relazione al periodo della reggenza, la differenza fra tale indennità e quella di cui eventualmente egli sia fornito, qualora si tratti di reggenza di ufficio di cui vachi il titolare; e la metà di tale differenza, qualora il titolare dell'ufficio sia per qualsiasi motivo assente.

Art. 6.

Agli impiegati che diano prova di avere conoscenza di una delle lingue locali della colonia, in cui prestano servizio, in modo da poterla correntemente parlare, sarà concesso, con decreto del governatore, un assegno di L. 1000 annue, che è elevato a 2000 nel caso di piena conoscenza parlata e scritta della lingua stessa.

Art. 7.

In caso di destinazione in colonia, anche se in seguito a prima nomina, di trasferimento e di rimpatrio, spettano all'impiegato per sè e per le persone di famiglia:

a) il rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, in corriera e per mare, compreso il vitto per questa ultima

parte del viaggio; e pel viaggio su vie ordinarie, non servite da corriera, l'indennità chilometrica secondo le norme del Regno;

b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto, coi mezzi usuali e più economici, del bagaglio e mobilio pel quantitativo consentito dalle disposizioni del Regno.

Non spetta il rimborso delle spese di trasporto del mobilio all'impiegato avente diritto all'alloggio;

c) la diaria per sè ed i compensi per le persone di famiglia secondo le norme del Regno, per il solo periodo di tempo relativo al viaggio per terra.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali l'impiegato ha diritto di viaggiare, sia per terra che per mare, si applicano le norme del Regno. Pei viaggi di mare, il personale d'ordine ha diritto alla seconda classe.

Valgono del pari le modalità e condizioni prescritte dalle norme del Regno per la corresponsione delle spese e delle indennità predette.

Agli effetti del rimborso delle spese di viaggio, quando competano a norma di questo e dei precedenti articoli, sono considerate come facenti parte della famiglia dell'impiegato le stesse persone considerate dalle norme del Regno.

Art. 8.

Quando le esigenze del servizio lo consentono, gli impiegati possono ottenere congedi ordinari nella seguente misura:

biennali di giorni 90, per gli impiegati in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica;

biennali di giorni 130, per impiegati in servizio nell'Eritrea;

triennali di giorni 180, per gli impiegati in servizio nella Somalia italiana.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni necessari per recarsi nel Regno e per tornare alla propria sede in colonia.

Agli effetti della decorrenza dei congedi posteriori al primo, il periodo trascorso in congedo si calcola come servizio.

Art. 9.

Gli impiegati che si recano in congedo ordinario hanno diritto, per loro e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in colonia al porto di sbarco nel Regno, e viceversa.

Qualora venga consentito, per comprovati motivi di salute e di famiglia, il frazionamento dei periodi di congedo, le spese di viaggio saranno rimborsate una sola volta per ognuno dei periodi di tempo fissati per i congedi ordinari; del pari in tali casi, saranno calcolati una sola volta i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo di congedo.

Pure per i detti motivi, può essere consentito di usufruire dei congedi, prima che scadano i periodi di tempo anzidetti.

Durante i congedi ordinari l'impiegato conserva gli assegni di cui gode in colonia, trannne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Art. 10.

I congedi al governatore sono accordati dal Ministro per le colonie, e la loro durata non può essere tale che l'assenza del governatore dalle colonie superi sei mesi al biennio, non compresi in tale termine i giorni occorrenti pel viaggio.

Art. 11.

Gli impiegati possono anche ottenere congedi straordinari per gravi motivi debitamente provati; essi non potranno eccedere la durata di un mese. Però, per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio debitamente accertate, il congedo straordinario potrà raggiungere il limite massimo di tre mesi.

Durante il congedo straordinario gli impiegati conservano il solo stipendio, a meno che non venga accordato in seguito a malattia contratta in colonia per ragioni di servizio, debitamente accertata, nella quale ipotesi conservano tutti gli assegni, tranne quelli per i quali sia diversamente stabilito.

Il congedo straordinario è concesso dal governatore ad insindacabile suo giudizio.

Art. 12.

Nei casi di aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio prestato in colonia, l'impiegato, oltre il trattamento fissato dalle norme del Regno, ha diritto alla indennità coloniale, ridotta però nella stessa misura dello stipendio.

Art. 13.

Gli impiegati in servizio nelle colonie che si trovino temporaneamente nel Regno senza determinata missione, qualora siano trattenuti per ragioni di servizio, hanno diritto, a carico del bilancio coloniale, al trattamento di cui fruiscono in colonia.

L'indennità di soggiorno, a carico del bilancio dell'Amministrazione centrale, è dovuta soltanto quando la missione risulti da decreto del Ministro.

Art. 14.

Gli impiegati amministrativi del ruolo unico coloniale possono essere messi a disposizione per ragioni di servizio. Nel decreto Reale di collocamento a disposizione è fissato il loro trattamento economico che, in ogni caso, non può superare lo stipendio.

La durata del periodo di disposizione va da sei mesi a due anni; scaduto il termine stabilito nel relativo provvedimento senza essere richiamati in servizio, gli impiegati cessano senz'altro di far parte dell'Amministrazione, salvo a far valere i propri diritti al trattamento di quiescenza, che loro competa a termini delle leggi vigenti.

Art. 15.

Per le missioni compiute dall'impiegato nell'ambito della colonia, nella quale presta servizio, si applicano le norme vigenti per le missioni degli impiegati nel Regno, ma la misura della indennità è ridotta alla metà; la riduzione non ha luogo quando si tratti di missione nei principali centri urbani da determinarsi con decreto Governatoriale per ciascuna colonia.

Per le missioni compiute in località remote ed in eccezionali condizioni sarà provveduto di volta in volta, con decreto del governatore.

Per le missioni dalla colonia nel Regno l'impiegato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, a termini degli articoli precedenti ed alla indennità di soggiorno dalla data di sbarco fino a quella d'imbarco, nella misura stabilita nel Regno.

Il trattamento per le eventuali missioni all'estero e per quelle da una colonia all'altra è stabilito con provvedimento ministeriale, di concerto col Ministro per le finanze. Con de-

creto Ministeriale, pure di concerto col Ministro per le finanze e su proposta dei governatori, saranno stabilite, pei speciali servizi pei quali si riconoscono dovute, le indennità per trasferte nell'ambito di piccole distanze, o nel luogo di residenza. Come pure con decreto Ministeriale si provvederà per le eventuali missioni dal Regno in colonia.

Art. 16.

Agli impiegati che perdano il bagaglio per eventi di guerra o circostanze di servizio comandato, spetta il risarcimento del danno commisurato al valore delle cose perdute, nel limite massimo del doppio della indennità di equipaggiamento a ciascuno spettante.

Art. 17.

I funzionari coloniali possono essere destinati a cariche speciali fuori della colonia, ma nell'interesse dell'Amministrazione coloniale. L'indennità speciale per tale servizio sarà determinata con decreto Ministeriale.

Art. 18.

Agli impiegati di altre Amministrazioni che, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826, prestino servizio in colonia, si applicano le disposizioni degli articoli precedenti, tranne quella dell'art. 14, e con le limitazioni di cui ai comma successivi.

Agli effetti del trattamento di cui all'art. 1 restano escluse le indennità ed altri assegni, concessi a determinate categorie di impiegati, a meno che le disposizioni relative non li abbiano esplicitamente estesi.

Per il primo congedo ordinario degli impiegati di altre Amministrazioni dello Stato che prestano servizio in colonia, non è applicabile il disposto del comma 3° dell'art. 9.

Gli impiegati di altre Amministrazioni sono tenuti a prestare servizio in colonia per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

Art. 19.

Gli stipendi e gli altri assegni corrisposti a carico dei bilanci coloniali a tutto il personale, sia di ruolo che in servizio straordinario, sono sottoposti alle ritenute che, per imposta di ricchezza mobile o ad altro titolo, sono effettuate nel Regno.

I proventi relativi, esclusi quelli dipendenti da ritenuta a favore del Tesoro per pensioni od altro titolo espressamente contemplato, vanno devoluti a beneficio dei bilanci coloniali.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o che fissino indennità in esso non contemplate.

Sono pure abrogate le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del R. decreto 1° maggio 1921, n. 858.

Il premio di permanenza di cui all'art. 10 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, modificato col decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1314, relativo all'anno di servizio già iniziato all'entrata in vigore del presente decreto, sarà corrisposto limitatamente al periodo di tempo maturato alla data stessa.

Art. 21.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore a datare dal 1° novembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI —
DE' STEFANI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

181

Regio decreto 31 ottobre 1923, N. 2505 riflettente il trattamento degli Ufficiali del Regio esercito che prestano in colonia servizio di carattere militare.

(*Gazzetta Ufficiale* del 1 dicembre 1923, n. 282)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 23 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto l'art. 9 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

Visto il R. decreto di pari data che regola il trattamento del personale in servizio civile nelle colonie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese, con le modificazioni ed aggiunte di cui all'articolo seguente, agli ufficiali del Regio esercito appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali ed ai corpi di polizia le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1°, lettere *a*) e *b*), comma 2° e 3°, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, comma 2°, 19, 20, comma 1°, e 21 del R. decreto di pari data che regola il trattamento del personale in servizio civile nelle colonie.

Le disposizioni stesse, fatta eccezione di quelle contenute negli articoli 3, 8, 9, 11, 13 e 16, sono estese anche agli ufficiali metropolitani comandati a prestar servizio militare continuativo nelle colonie, isolatamente o con reparti di truppa.

Per l'applicazione dell'articolo 16 alla predetta categoria di ufficiali, il limite massimo entro cui deve essere contenuto il risarcimento del bagaglio personale perduto è commisurato alla indennità di equipaggiamento assegnata al pari grado effettivo al Regio corpo delle truppe coloniali.

Art. 2.

Negli articoli 1, 2, 3, 7 e 9 del predetto Regio decreto sono introdotte le seguenti variazioni:

Articolo 1, sono aggiunti i seguenti comma:

« Sono compresi negli assegni di cui alla lettera *a*) l'indennità professionale, di servizio speciale e gli eventuali assegni personali ai quali gli ufficiali abbiano diritto in Italia.

« La misura dell'indennità coloniale pei comandanti dei Regi corpi di truppe coloniali è fissata, insieme a quella di rappresentanza, col decreto di nomina a tale carica ».

Articolo 2, la seconda parte del comma 2°, è sostituita dalla seguente:

« Nel caso di rimpatrio dalla data di decorrenza del provvedimento di rimpatrio ».

Articolo 3, la misura dell'indennità di equipaggiamento è sostituita come segue:

« *a*) L. 3500 ai comandanti dei Regi corpi;

« *b*) L. 2500 ai colonnelli;

« *c*) L. 2000 ai tenenti colonnelli o maggiori;

« *d*) L. 1500 agli ufficiali inferiori ».

Articolo 7, il 1° comma è variato come segue:

« In caso di destinazione in Colonia, sia d'autorità che a domanda di trasferimento e di rimpatrio definitivo, anche se trattasi d'ufficiali delle categorie in congedo, spettano agli ufficiali di cui ai comma 1° e 2°, dell'articolo 1, tanto per essi che per le persone di famiglia quando queste siano debitamente autorizzate a seguire ed a raggiungere l'ufficiale in Colonia.

E' aggiunto inoltre il seguente comma: « Nei movimenti di carattere collettivo, spettano le stesse indennità stabilite per i movimenti di carattere collettivo dalle norme vigenti nel Regno ».

Articolo 9, prima dell'ultimo, sono aggiunti i seguenti comma:

« Quando lo richiedano ragioni di servizio, il turno delle licenze ordinarie degli ufficiali può cominciare quattro mesi prima dei periodi di tempo fissati.

« La licenza spettante prima del definitivo rimpatrio è concessa, sempre che lo consentano ragioni di servizio, in modo che lo scadere della licenza coincida, possibilmente, col termine della ferma o rafferma coloniale ».

Art. 3.

Con Nostro decreto, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con gli altri Ministri interessati e con quello per le finanze, saranno stabilite, per ciascuna Colonia, la « formazione organica e l'ordinamento militare » del rispettivo Regio corpo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

182.

Regio decreto 9 novembre 1923, n. 2522, riguardante la istituzione presso il Ministero delle finanze di un Comitato permanente consultivo per le pubblicazioni dello Stato.

(*Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1923, n. 84).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 94;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero delle finanze un Comitato permanente consultivo per le pubblicazioni dello Stato.

Art. 2.

Il Comitato medesimo è composto del Provveditore generale dello Stato con le funzioni di presidente e di quattro membri nominati con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 3.

I quattro membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per disciplinare il funzionamento, la competenza, e l'ordinamento del Comitato nonchè per quant'altro occorre a dare esecuzione al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

183.

Circolare 14 novembre 1923, n. 4725, del Presidente del Consiglio dei Ministri relativa all'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

È stata richiamata l'attenzione di questa Presidenza sul fatto che Amministrazioni Centrali dello Stato, Amministrazioni Comunali e Provinciali od Istituti soggetti a vigilanza governativa, bandiscono da alcun tempo in qua concorsi per assunzione di personale senza tener conto di quanto al riguardo dispone la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Questa Presidenza ha dovuto effettivamente rilevare che in alcuni casi la legge predetta è rimasta inosservata, determinando giuste recriminazioni di singoli interessati o dell'Associazione Nazionale e dell'Opera Nazionale che della protezione ed assistenza degli invalidi si occupano.

Non si è mancato di intervenire per gli opportuni provvedimenti, ma ad evitare che il grave inconveniente si rinnovi, occorre mettere in chiaro rilievo le norme principali della legge medesima, e specialmente quelle dell'art. 8, cui si riconnettono gli articoli 6, 7, 14 e 18 del regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

In base a detti articoli:

a) il vantaggio assicurato agli invalidi non consiste, come talune amministrazioni hanno ritenuto, nella precedenza a parità di merito; diritto già consacrato dalla legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione ed assistenza in genere degli invalidi, ma bensì nella *precedenza assoluta* per gli invalidi, aventi i richiesti requisiti e, qualora si tratti di concorsi, per gli invalidi dichiarati idonei, e ciò fino al raggiungimento delle prescritte percentuali.

L'interesse delle Amministrazioni a prevenire assunzioni di personale inadatto trova efficace garanzia nelle norme generali di ciascuna amministrazione circa i requisiti e circa il riconoscimento dell'idoneità, di cui sopra è cenno;

b) le percentuali predette non devono essere computate in base al numero dei posti di volta in volta messi a concorso, o da conferirsi, comunque, mediante altra forma di assunzione, bensì al numero dei posti del ruolo organico cui i concorsi e le assunzioni in genere hanno riferimento;

c) il limite massimo di età per l'ammissione degli invalidi è di 29 anni;

d) agli invalidi non deve essere richiesto il certificato medico di perfetta costituzione fisica, ma il certificato sanitario, prescritto dagli articoli 14 e 15 del regolamento sopracitato;

e) dei posti messi a concorso da amministrazioni, aziende ed istituti, deve essere data notizia, a seconda dei casi, alla rappresentanza centrale od a quelle provinciali dell'Opera nazionale;

f) i provvedimenti di assunzione di personale che contravvengono alle ricordate norme sono soggetti ad annullamento, su semplice istanza di invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale.

Ciò premesso, questa Presidenza che vigila sulla esecuzione della legge pel collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, e ad essa come alle provvidenze in genere che riguardino gli invalidi medesimi, annette la massima importanza, raccomanda vivamente agli on. Ministeri ed ai signori Prefetti di curarne la più rigorosa osservanza e di impartire analoghe istruzioni ad uffici ed Enti dipendenti.

Se dubbi avessero a sorgere circa la applicabilità o meno in particolari casi, delle norme anzidette, prega di essere preventivamente interpellata in proposito.

Intanto si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Presidente del Consiglio

MUSSOLINI.

Parte II

PERSONALE.

NOMINE.

R. D. 15 novembre 1923.

NICCOLI gr. uff. avv. Ugo, consigliere di Stato, è nominato, con decorrenza dal 15 novembre 1923, segretario generale della Tripolitania con l'incarico di reggere il Governo della colonia stessa durante l'assenza del governatore.

D. R. 9 novembre 1923.

PINTÒR gr. uff dott. Luigi, vice-direttore generale nel Ministero delle colonie, è nominato direttore generale nello stesso Ministero, a decorrere dal 1° novembre 1923.

R. D. 9 novembre 1923.

DAL CANTO comm. Averardo, direttore coloniale, è nominato, con decorrenza dal 1° novembre 1923, segretario generale per gli affari civili e politici della Somalia.

D. M. 25 novembre 1923.

ABBUD ABI Rascid, interprete, è incluso nel ruolo dei traduttori con lo stipendio annuo iniziale di L. 6000.

D. M. 30 ottobre 1923.

I sottoindicati individui sono, con decorrenza dal 1° novembre 1923, nominati uscieri nell'amministrazione coloniale, secondo l'ordine che segue:

1. ROSSO Ignazio.
2. CIMINIELLO Angelo.
3. DE LOGU Lodovico.

4. Serafini Giuseppe.
5. Cesarini Aurelio.
6. Tedesco Gennaro.
7. Colella Raffaele.
8. Meloni Giuseppe.
9. Mostarda Francesco.
10. Tatta Ernesto.
11. Campana Giovanni.

Ai medesimi è assegnato lo stipendio iniziale di annue L. 4000.

PROMOZIONI.

D. M. 9 novembre 1923.

Caterini cav. avv. Silvio, consigliere aggiunto, è promosso primo consigliere aggiunto con l'annuo stipendio di L. 10,000 a decorrere dal 1° novembre 1923.

INCARICO.

D. M. 10 novembre 1923.

Carli comm. dott. Vittorio, direttore coloniale, è incaricato di reggere temporaneamente l'Ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda, di questo Ministero.

CESSAZIONI DI CARICHE.

R. D. 9 novembre 1923.

Salvadori gr. uff. dott. Alessandro, vice direttore generale, cessa con effetto dal 1° novembre 1923 dalla carica di segretario generale per gli affari civili e politici della Somalia italiana.

D. R. 15 novembre 1923.

Cavallini comm. dott. Giorgio, direttore coloniale, cessa, con effetto dal 15 novembre 1923, dalla carica di segretario generale per gli affari civili e politici della Tripolitania.

TRASFERIMENTI.

D. M. 15 ottobre 1923.

Bertazzi comm. Roberto, consigliere, è trasferito dalla Somalia alla Cirenaica con effetto dall'11 settembre 1923.

D. M. 14 novembre 1923.

Cibelli cav. uff. Dionisio, consigliere, è trasferito dalla Somalia in Tripolitania, con effetto dal 17 novembre 1923.

D. M. 19 novembre 1923.

Cimino Pasquale, ufficiale coloniale, in servizio nella colonia Eritrea, è destinato presso l'Amministrazione centrale, a decorrere dal 10 novembre 1923.

D. M. 20 novembre 1923.

Pasqualucci cav. dott. Gino, consigliere aggiunto, attualmente in Somalia, è destinato a prestar servizio presso il Ministero, con effetto dal 15 novembre 1923.

STIPENDI ED ASSEGNI.

D. M. 15 ottobre 1923.

Mosca dott. Luigi, consigliere aggiunto, ha conservato lo stipendio di L. 9100 a decorrere dal 1° luglio 1923.

D. M. 8 novembre 1923.

Angeli cav. uff. Ulderico, archivista. — Al detto funzionario, fornito attualmente dello stipendio di L. 8600, è assegnato lo stipendio annuo di L. 9400 per aumento graduale, a decorrere dal 1° giugno 1923.

Greganti Giuseppe, archivista. — Al detto funzionario, fornito attualmente dello stipendio di L. 7800, è assegnato lo stipendio annuo di L. 8600, per aumento graduale, a decorrere dal 1° agosto 1923.

Sanson Augusto, applicato. — Al detto funzionario, fornito attualmente dello stipendio di L. 5800, è assegnato lo stipendio annuo di L. 6200, per aumento graduale, a decorrere dal 1° agosto 1923.

Dolfini Emilio, usciere. — Al detto agente, fornito attualmente dello stipendio di L. 4900, viene assegnato lo stipendio annuo di L. 5200 per aumento graduale, a decorrere dal 1° giugno 1922;

Ceci Giovanni, usciere. — Al detto agente viene rettificata la decorrenza dello stipendio di L. 4900 di cui è attualmente fornito, dal 1° dicembre 1922 al 1° ottobre stesso anno.

Procacci Giovanni, usciere. — Al detto agente cui erano stati attribuiti gli stipendi di L. 4600 dal 1° aprile 1922 e di

L. 4900 dal 1° dicembre, viene assegnato a seguito di rettifica, lo stipendio annuo di L. 4900 a decorrere dal 1° aprile 1922.

D. M. 27 novembre 1923.

SPADARO Giuseppe, applicato. — La decorrenza dello stipendio di L. 6600 è fissata al 1° luglio 1922 anzichè al 1° luglio 1923.

REVOCA DI DECRETI.

D. M. 31 ottobre 1923.

PETAZZI dott. cav. Ercole e PETAZZI MADIAI Giuseppina. — Sono revocati i decreti Ministeriali del 4 e 15 maggio 1923 col primo dei quali il consigliere cav. dott. Ercole PETAZZI veniva sospeso dal grado e dallo stipendio a decorrere dal 1° maggio 1923 e col secondo veniva concesso un assegno alimentare alla signora Giuseppina MADIAI, moglie del PETAZZI per il periodo della sospensione medesima.

DISPENSA DAL SERVIZIO.

R. D. 5 aprile 1923.

PINI cav. Cesare, ufficiale coloniale di [illegible] dall'Eritrea, è dispensato dal servizio a decorrere dal 1° maggio 1923, perchè non corrisponde più, per le condizioni di salute, alle esigenze del servizio in colonia.

COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA.

D. M. 7 novembre 1923.

MANCINI Aurelio, usciere, attualmente in aspettativa per infermità, è collocato in aspettativa per ragioni di famiglia a decorrere dal 1° novembre 1923, per mesi tre.

SOSPENSIONE.

D. M. 9 novembre 1923.

GIORDANO Vittorino, usciere, a datare dal 9 novembre 1923 è sospeso a tempo indeterminato dal grado e dallo stipendio, salvo ulteriori provvedimenti all'esito dei procedimenti penali in corso che lo riguardano.